

RAVENNA CAPITALE

PERMANENZE DEL MONDO GIURIDICO
ROMANO IN OCCIDENTE NEI SECOLI V-VIII

INSTRUMENTA, CIVITATES, COLLEGIA, STUDIUM IURIS

© Copyright 2014 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

*47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595*

www.maggioli.it/servizioclienti

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva,
Simona Tarozzi e Paola Biavaschi.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i>	pag. 7
Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti di <i>Luca Loschiavo</i>	» 9
Le choix du prince. Illusion du pouvoir et magie cantonale en Bourgogne barbare di <i>Jean Pierre Poly</i>	» 51
Il formulario ravennate. Un modello per la redazione del documento in Occidente (VI-VIII d.C.)? di <i>Simona Tarozzi</i>	» 77
Dalla scrittura su <i>tabulae</i> alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo <i>De aquaeductu</i> del Codice Teodosiano di <i>Paola Biavaschi</i>	» 95
Il vocabolario costituzionale romano nell'alto medioevo. La lettura di Paolo Diacono di <i>Giovanna Mancini</i>	» 119
Fonti giuridiche pregiustinianee: antiche e nuove acquisizioni di <i>Gianfranco Purpura</i>	» 141
Tra letteratura e diritto. Ed. 32.2 e il <i>commonitorium</i>. In margine a un recente studio di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 151

Vigenza della legislazione orientale nell'Italia del VI secolo d.C. A proposito della <i>coemptio</i> tributaria di <i>Andrea Trisciuglio</i>	» 167
I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. D.C.) di <i>Valerio Neri</i>	» 189
Opposizione di Costantinopoli all'Impero d'Occidente di <i>Lorenzo Fascione</i>	» 211

Presentazione

Il quinto incontro di Ravenna Capitale, tenutosi il 25-26 ottobre 2013, ha inteso offrire l'occasione di approfondire aspetti particolari già emersi negli incontri precedenti e nei saggi che ne erano seguiti, con una particolare, ma non esclusiva, attenzione al tema della 'scrittura' perché, come è noto, pur preferendo la forma orale nei contratti, i romani usarono in modo sistematico e capillarmente diffuso la scrittura a fini 'probatori' e conservarono diligentemente i documenti negli archivi pubblici e privati, anche nei luoghi più periferici dell'impero; di ciò ci sono giunte testimonianze eloquenti quali, ad esempio, le tavolette cerate rinvenute, oltre che a Pompei, nella Transilvania e a Vindolanda in Britannia.

In Occidente, soprattutto nell'Europa continentale e nelle isole britanniche, la scrittura fu introdotta dai romani dominatori (ordini degli ufficiali preposti agli insediamenti militari, contabilità degli approvvigionamenti spesso forniti dai locali, ecc.) e le popolazioni indigene, via via romanizzate, conobbero la scrittura nella lingua latina ed appresero l'importanza del documento e della sua conservazione.

Scrissero in latino le loro leggi, si rivolsero a notai romani per redigere i contratti di maggior rilievo; l'uso della scrittura e della lingua legale romana nei territori occidentali dopo la 'caduta' dell'impero, ha interessato in modo trasversale diversi aspetti della vita e della società nei nuovi regni che si stavano formando e offre molteplici spunti di riflessione.

Dunque il titolo "Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII (*instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*)" è stato formulato in modo volutamente 'aperto', per dare spazio a più temi di discussione.

Questo volume, il terzo della Collana, contiene studi elaborati a seguito delle conversazioni intercorse a Ravenna, ma non solo, unificati dalla comune, specifica, attenzione ai territori occidentali nei secoli di transizione dall'impero romano ai regni cosiddetti barbarici.

Ringrazio tutti gli autori che con il loro lavoro hanno permesso la pubblicazione di questo volume, rispettando la cadenza annuale, ormai divenuta consuetudine.

Un ringraziamento particolare va a Paola Biavaschi e Simona Tarozzi, che ne hanno curato la redazione.

Ravenna, 9 settembre 2014
Gisella Bassanelli Sommariva

Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti

Luca Loschiavo
(Università di Teramo)

Sommario. 1. Odofredo e i 'somnia fittinghiana'. – 2. Intorno alla scuola di diritto a Roma nel secolo VI. – 3. Gli studi di Liebs. – 4. Tracce di un corso sulle Istituzioni di Giustiniano. – 5. Antichi manoscritti delle Istituzioni. – 6. L'insegnamento sulle Novelle secondo il metodo degli antecessori. – 7. Da Costantinopoli a Roma. – 8. Le traduzioni dell'*Authenticum*. – 9. Al tempo di Gregorio Magno. – 10. Attività di scelta e riassunto nel VII secolo. – 11. L'età buia. – 12. Un manoscritto berlinese davvero interessante (e i suoi fratelli). – 13. Un centro di cultura giuridica? – 14. Roma tra Bisanzio e i Franchi. Il papa, la politica e il diritto. – 15. Per concludere.

1. Odofredo e i 'somnia fittinghiana'

Signori ... debetis scire, studium fuit primo Rome – maiores nostri ita referunt – postea, propter bella que fuerunt in marchia destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea ... Post mortem Karoli, civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam [i. e. Bologna], cum libri fuerunt portati.

Con queste parole, il giurista bolognese Odofredo, in pieno Duecento, ricollegava le origini della scuola di Bologna all'antica scuola imperiale di diritto a Roma (sia pure per il medio di Ravenna). Per generazioni, sin dai tempi di Savigny, gli storici del diritto si sono affaticati nel tentativo di trovare delle conferme al tenore di questo ed altri simili passi dello stesso Odofredo. Se provato, infatti, quel racconto avrebbe consentito di svelare il 'mistero' della

rinascita bolognese e quindi dell'inizio della moderna scienza giuridica¹. Da questi passi, in particolare, prese le mosse Hermann Fitting per sviluppare – con erudizione pari alla fantasia – la sua tesi circa la continuità dell'attività di studio ed elaborazione delle fonti giuridiche romane durante tutti i secoli dell'alto medioevo. A partire dal 1870, Fitting sostenne in effetti che la scuola di Roma non avrebbe mai interrotta la propria attività e che, superata indenne l'età longobarda, sarebbe sopravvissuta sino alle soglie del XII secolo. In quella scuola avrebbero insegnato maestri di un certo prestigio e, tra questi, quel misterioso *Geminianus* in cui – sempre secondo Fitting – andrebbe riconosciuto il maestro del grande Irnerio. Proprio quest'ultimo, a Roma, avrebbe non solo studiato, ma anche cominciato a sua volta a tenere lezioni sui libri di Giustiniano. Quell'insegnamento romano avrebbe poi occasionato numerose opere importanti riconducibili alla sua penna. Solo più tardi – costretto dall'avanzare minaccioso dei Normanni – Irnerio si sarebbe finalmente spostato a Bologna e, con lui, avrebbe definitivamente traslocato anche la scuola di diritto².

L'idea della continuità – in antitesi con il pensiero di Savigny³ – riscosse in un primo momento ampi consensi e, per qualche tempo, vi fu chi le rimase fedele anche quando lo scetticismo cominciò a prevalere. Presto, in ogni caso, studiosi del livello di Jacques Flach, Max Conrat e Federico Patetta seppero smontare gran parte delle argomentazioni di Fitting. Quando poi, sul finire degli anni '30 del secolo trascorso, Hermann Kantorowicz, proprio riferendosi alle teorie di Fitting, si espresse in termini sferzanti e rilanciò l'espressione

¹ ODOFREDUS, *In Infortiatum (ad Dig. 35.2.82)*. ed. Lugduni 1542 = Bologna, 1968, f. 83rb. Lo stesso Odofredo, commentando D. 1.1.6 aveva già raccontato – con qualche particolare in meno – la medesima storia: *Signori ... cum studium fuit destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam (In Dig. Vet., de iustitia et iure, l. ius civile)*, ed. Lugduni 1550 [= Bologna 1967], f. 7rb). Oggi si fa strada la tendenza a sminuire il significato dei passi odofrediani riducendo il contenuto a "mito identitario"; cfr. CIARALLI A., *Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e circolazione di testi di diritto romano giustiniano in area longobardo-cassinese (secoli VIII-XII)*, in *Scripta*, n. 5, 2012, pp. 43 ss. (qui p. 44 e letteratura cit. alle ntt. 3 e 4).

² FITTING H., *Über die sogenannte Turiner Institutionenglosse und der sogenannte Brachylogus. Ein Beitrag zu der Geschichte des Römischen Rechtes vom sechsten bis elften Jahrhundert*, Halle, 1870 (= Amsterdam, 1967), pp. 97 ss. A proposito del significato da attribuire al soggiorno romano (più di uno?) di Irnerio, v. CORTESE E., *Alle origini della scuola di Bologna*, in *RIDC.*, n. 4, 1993, pp. 25 ss. (rist. in *Id.*, *Scritti*, vol. II, Spoleto, 1999, pp. 1113 ss.).

³ VON SAVIGNY F. C., *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*², vol. I, Heidelberg, 1834 (= 1956), pp. 459 ss. Proprio in quelle pagine (p. 476), però, lo stesso Savigny non mancava di rilevare che: „Es ist nämlich schon an sich sehr wahrscheinlich, daß die Rechtsschule zu Rom, die sich in Iustinianus Zeit findet, auch in der Folge fortgedauert hat“. Cfr. KANTOROWICZ H.U., *Max Conrat (Cohn)*, in *ZSS.*, n. 33, 1912, pp. 417 ss. (qui pp. 436 ss.).

mommseniana dei *somnia fittinghiana*⁴, fu come se una pietra tombale venisse calata su ogni ipotesi di sopravvivenza di scuole giuridiche tra la metà del VI secolo e gli ultimi decenni dell'XI. Così, pure se ogni tanto qualche studioso torna a stupirsi di fronte alle significative risposdenze esistenti fra i metodi della giurisprudenza bizantina e quelli utilizzati dai glossatori bolognesi⁵, oggi nessuno crede più alla continuità tra le scuole tardo antiche e quelle che cominciarono a fiorire nei decenni precedenti la comparsa di Iinnerio⁶.

Lungo il secolo e mezzo ormai trascorso dagli scritti di Fitting, gli studiosi non hanno però smesso di continuare a chiedersi "cosa sia successo in Italia di quell'immensa eredità antica depositata nel VI secolo e attraverso quali labirinti essa sia riemersa a tutta luce" determinando l'avvio del rinascimento giuridico medievale⁷. Può allora avere un senso – anche in considerazione delle nuove conoscenze che si sono accumulate – tornare a interrogarsi circa l'esistenza e l'effettiva attività della scuola di diritto a Roma negli anni di Giustiniano e in quelli immediatamente successivi. Né meno interessante da verificare sarebbe poi la possibilità che Roma, nel corso dei primi secoli del medioevo, abbia comunque rappresentato un centro di riferimento per la cultura giuridica (ovviamente, intendendo questa espressione nel senso generico che è possibile attribuirle in quell'epoca).

In altre parole, si vuole verificare l'ipotesi che la città di Roma abbia svolto, anche nei secoli del primo medioevo, un ruolo di primo piano. E ciò, non solo e non tanto nella materiale conservazione dei testi – quei *libri legales* su cui tanto

⁴ KANTOROWICZ H.U. (BUCKLAND W.W.), *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge, 1938 (rist con *addenda e corrigenda* a cura di WEIMAR P., Aalen, 1969), pp. 145 (a nt. I i riferimenti a Mommsen) e 317 *ad ind.*

⁵ Oltre al classico studio di PRINGSHEIM F., *Beryt und Bologna*, in *Festschrift O. Lenel*, Leipzig, 1921 (= Frankfurt am Main, 1987), pp. 204 ss., si veda per esempio quanto scriveva SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza romana*, 1953², tr. ita., Firenze, 1968, p. 588: "La sorprendente somiglianza degli *Scholia* dei *Basilica* e delle glosse bolognesi suggerisce decisamente che la giurisprudenza bolognese venne influenzata dalla bizantina. Ma non vi è la prova di ciò".

⁶ Su tutto ciò, ampiamente, ASTUTI G., *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica*, Padova, 1953 (rist. con appendice di aggiornamento 1968), pp. 339 ss.; CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso medioevo*, Roma, 1995, pp. 27 ss. e LANGE H., *Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren*, München, 1997, pp. 1 ss. Si veda ora anche LANDAU P., *Jurisprudenz und Fälschung in Köln im 12. Jahrhundert. Die Kölner Institutionenglosse*, in *RIDC.*, n. 22, 2011, pp. 9 ss., qui pp. 10 ss.

⁷ Così NICOLAJ G., *Documenti e Libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale*, Spoleto, 2005, pp. 761 ss., qui p. 767. V. anche SANTINI G., *Il sapere giuridico occidentale e la sua trasmissione dal VI all'XI secolo*, in *RSDI.*, n. 67, 1994, pp. 91 ss., per il quale (p. 91): "la rinascita romanistica e l'origine della scuola di Bologna restano un 'miracolo' e un mistero storiografico".

insiste Odofredo – ma anche in rapporto al primo radicamento del nuovo diritto imperiale in Occidente e alla formazione di un'originale percezione del significato di questo. Un radicamento e una percezione senza i quali la *renovatio* bolognese apparirebbe davvero come un 'miracolo' difficile da spiegare.

Sarà – è bene avvertire sin dal principio – un procedere lento e faticoso, lastricato di 'se' e di 'forse', zeppo d'ipotesi e deduzioni sino al limite dell'azzardo. È comunque una strada che occorre provare a percorrere: rimane pur sempre vero, infatti, che, "in mancanza di documenti, se si vuol sapere qualcosa sulla fine di Roma antica e sugli inizi della Roma medievale, bisogna accontentarsi di verosimiglianze e congetture"⁸.

2. Intorno alla scuola di diritto a Roma nel secolo VI

Sappiamo in realtà assai poco della vita di quella scuola che, almeno sino agli inizi del V secolo, era stata assai gloriosa e che per lungo tempo rimase in stretto rapporto con il Senato⁹. È certo che essa fu attiva sino agli ultimi anni del regno ostrogoto. A testimoniare non vi è solo il noto riferimento che Giustiniano ne fa nella *constitutio Omnem* (§ 7). In quel medesimo 533 – l'anno in cui appunto si pubblicavano le *Institutiones* e i *Digesta* – il giovane Atalarico (accogliendo certamente una sollecitazione di Cassiodoro) emise infatti un provvedimento con il quale intendeva rispondere ai docenti che in quella scuola tenevano corsi di grammatica, retorica e diritto e che lamentavano l'irregolarità nel versamento dei loro compensi¹⁰. Per l'insegnamento del diritto si prevedeva almeno un maestro (*nec non et iuris expositor*). Volendo dar credito a un'ipotesi senz'altro

⁸ Sono parole di MARROU H.-I., *Autour de la bibliothèque du pape Agapit*, in *MEFR.*, n. 48, 1931, p. 169 (= in *Christiana tempora*, Roma, 1978, p. 212) già riprese e tradotte da DE MARINI AVONZO F., *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo*, in *AARC.*, vol. XVI, Napoli, 2007, p. 31.

⁹ Le testimonianze circa la persistenza in vita di questa scuola (in particolare per ciò che riguarda l'insegnamento del diritto) nel sec. VI sono ben note e le ricordano, fra gli altri, CONRAT M., *Zur Kultur des Römischen Rechts im Westen des Römischen Reichs im vierten und fünften Jahrhundert nach Christi*, in *Mélanges Fitting*, vol. I, Montpellier, 1907 (= Aachen / Frankfurt a. M., 1969), pp. 289 ss., qui 292 ss.; ERMINI F., *La scuola in Roma nel VI secolo*, 1934 ora in *Id.*, *Medio evo latino. Studi e ricerche*, Modena, 1938, pp. 55 ss.; VOLTERRA E., *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, in *ASD.*, n. 1, 1957, pp. 51 ss., qui 56 s.). Più di recente, oltre a Liebs di cui si sta per dire, sono intervenute DE MARINI AVONZO F., *op. cit.*, pp. 31 ss. e DI PAOLA L., *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in *AARC.*, vol. XVI, Napoli, 2007, p. 85 ss.

¹⁰ L'*epistola*, ricordata dallo stesso CASSIODORO (*Var.*, 9.21.5), fu inviata al Senato perché se ne desse esecuzione: la cura dell'istruzione scolastica superiore nell'Urbe era dunque ancora di competenza del Senato; cfr. BERTOLINI O., *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna, 1941, p. 11 e p. 109 s. e DI PAOLA L., *op. cit.*, p. 93.

possibile, quel professore potrebbe addirittura identificarsi con il *Salaminius antecessor*, ultimo nominato – e il più sconosciuto – fra i professori di diritto cui Giustiniano indirizzò appunto la *const. Omnem*¹¹.

Per l'antica capitale si preparavano però anni terribili e convulsi: riconquistata all'impero nel dicembre del 536, inutilmente assediata per un intero anno da Vitige (537/538) e poi espugnata da Totila nel 546, fu nuovamente ripresa (547) e nuovamente persa dai Bizantini (550), per essere definitivamente conquistata nell'estate del 552. Pur di fronte a tanta furia e tanta rovina, non si può tuttavia escludere che, nei periodi di intervallo tra una crisi e l'altra, l'attività scolastica nell'Urbe sia in qualche misura sopravvissuta e, con essa, l'insegnamento del diritto.

Forse già negli anni 534-535 (gli anni in cui Costantinopoli, da un lato apriva alla collaborazione con la corte ravennate di Atalarico e Amalasantha, dall'altro infittiva i contatti con il Senato romano e con il Pontefice), Giustiniano ebbe cura di inviare a Ravenna e a Roma – *patria legum, fons sacerdotii* (Nov. 9, a. 535) – copia dei nuovi testi legislativi affinché vi fossero studiati e applicati¹². In

¹¹ Di lui, in realtà, nulla sappiamo. Dal fatto che nella 'Omnem' venga ricordato per ultimo, in maniera separata e con il più modesto titolo di *vir disertissimus*, possiamo solo inferire che fosse di un grado inferiore agli altri docenti (*virii illustres*). L'ipotesi che potesse insegnare alla scuola di Roma è suggerita da MOR C.G., *Il Digesto nell'età preirneriana e la formazione della 'vulgata'*, (1934) ora, riveduto, in *Id.*, *Scritti di storia giuridica altomedievale*, Pisa, 1977, pp. 83 ss. (qui p. 87) e considerata possibile da BELLOMO M., *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma, 1997, p. 43. A differenza di MARTINDALE J.R., *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 3 A-B, Cambridge, 1992, p. 1107, che, senza però addurre elementi positivi, collega *Salaminius* alla scuola di Berito, COLLINET P., *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, Paris, 1925, pp. 190 e 195, pensa piuttosto a Costantinopoli ed esclude l'ipotesi di un insegnamento romano sulla base di un ragionamento forse troppo formalistico, se commisurato alla peculiare struttura istituzionale del regno ostrogoto: "... il ne peut figurer dans cette liste aucun professeur de Rome, puisqu'en 533 Rome n'avait pas encore été reconquis par les armées de Justinien" (v. tuttavia la nt. successiva).

¹² L'ordine d'invio a Roma è in effetti già contenuto nel già ricordato paragrafo della *const. 'Omnem'*. CELLURALE M., *Romani y Gothi en Italia. La comunión de derecho en la república unida de Justiniano*, in *Revista de Derecho Privado*, [Bogotá] n. 21, 2011, pp. 21 ss., ha di recente insistito sulla reale unità legislativa esistente tra l'impero e il regno ostrogoto, sostenendo che la *pragmatica* del 554, più che 'estendere' all'Italia la vigenza della nuova legislazione, intendeva semplicemente ribadire la vigenza. È pur vero, come rileva GORIA F., *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità. Da Roma alla Terza Roma – Studi*, vol. II, Napoli, 1984, pp. 277 ss. (qui p. 337), che la formulazione di Nov. 9 porterebbe a escludere una circolazione del *Codex* in Italia prima del 535. Tuttavia, vanno nondimeno ricordate le osservazioni di TJÄDER J.-O., *Alcune osservazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, pp. 232 ss., qui 28, 31 e 34, secondo cui, nel campo documentario, le nuove norme bizantine erano

ogni caso, è ben ragionevole credere che quell'invio sia avvenuto nel 537, o subito dopo, appena ricostituita la prefettura al pretorio d'Italia¹³. Come si vedrà, vi è qualche motivo per ritenere che dall'Oriente – in particolare negli anni di relativa pace che vanno dal 539 al 545 – sia giunto persino qualche maestro incaricato di tenere lezioni, almeno sul testo elementare delle Istituzioni.

Trascorsi – comunque sia – quasi vent'anni, proprio al ricordato provvedimento di Atalarico sembra essersi ispirato lo stesso Giustiniano emanando la *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* (a. 554). Riconquistata definitivamente l'Italia e desideroso di mostrarsi intenzionato a rinverdirne i fasti dopo i lutti e le distruzioni causati dalle interminabili vicende belliche¹⁴, l'imperatore volle allora provvedere affinché, grazie all'intervento dello Stato, quel centro d'insegnamento tornasse a essere vivo e funzionale al disegno imperiale¹⁵. È facile credere che, se la previsione di cattedre di grammatica, retorica e medicina aveva lo scopo di risollevarne il livello culturale in genere, la reintroduzione dell'insegnamento giuridico doveva principalmente servire a forgiare nuovi e affidabili burocrati¹⁶.

Al di là degli intenti che possono aver mosso l'imperatore, è lecito tuttavia chiedersi se l'ordine con cui Giustiniano disponeva la ripresa degli studi nell'Urbe sia stato effettivamente portato a esecuzione. Inoltre, pure ammettendo l'avvio della scuola nei mesi (o negli anni) seguenti all'emanazione della *Pragmatica sanctio*, non meno oscuro rimane l'eventuale protrarsi nel tempo della sua attività.

sicuramente conosciute e considerate in Italia tra il 539 e il 540, in ogni caso nel 550, e quindi ben prima della *Pragmatica sanctio*.

¹³ PESCANI P., *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in *NnDI*, vol. XIII, Torino, 1966, p. 554. Cfr. anche NICOLAJ G., *op. cit.*, p. 765, la quale pensa però soprattutto a Ravenna e trascura invece il possibile ruolo (non solo simbolico e ideale) di Roma.

¹⁴ Si possono qui ricordare le parole con le quali BERTOLINI O., *op. cit.*, p. 185, riassume quello che doveva essere lo stato d'animo degli abitanti di Roma in quei momenti: in meno di 16 anni, dall'inizio delle ostilità tra Goti e Bizantini, "l'Urbe aveva subito quattro assedi; aveva visto furiose battaglie combattersi da stranieri sotto le sue mura; aveva sofferto fame e pestilenze. Ridotti a pochi i suoi abitanti; dispersa, decimata, colpita nei suoi affetti più cari l'aristocrazia senatoria; trattenuto a Bisanzio il suo Vescovo, Roma doveva domandarsi nel pianto se Giustiniano ed il suo luogotenente in Italia avrebbero medicato le piaghe di cui dolorava e quale sorte i conquistatori le riserbavano".

¹⁵ *Pragmatica sanctio*, § 22 che certo è da mettere in relazione con il precedente § 11 della stessa *Pragmatica* e coi §§ 6 e 7 della *const. 'Omnem'*; cfr. ARCHI G.G., *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, (1978) ora in *Id.*, *Scritti di diritto romano*, vol. III, Milano, 1981, pp. 1971 ss. (qui pp. 1987 ss. e pp. 2008 s.) e ora CELLURALE M., *op. cit.*, pp. 23 s. e pp. 28 ss.

¹⁶ Cfr. ARCHI G.G., *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, 1976 ora in *Id.*, *Scritti*, cit., pp. 1903 ss. (in particolare, p. 1938).

3. Gli studi di Liebs

In anni vicini, è stato soprattutto Detlef Liebs a dedicare la propria attenzione alla scuola di diritto a Roma durante il regno di Giustiniano e nel periodo immediatamente successivo¹⁷. Aggiungendo nuovi argomenti a quelli a suo tempo portati da Fitting (e non inficiati dalle critiche successive), Liebs ha creduto di poter ricondurre all'attività di un centro d'insegnamento romano più d'una delle testimonianze che rimangono della giurisprudenza in quel periodo.

Così, a Roma, presumibilmente tra il 542 e il 545¹⁸, e cioè ancor prima che la 'riconquista' bizantina si fosse perfezionata, potrebbe essere stato redatto – o anche solo utilizzato per uno o più corsi da un antecessore proveniente dall'Oriente – il commentario alle Istituzioni da cui deriva il nucleo più antico della cosiddetta e ben nota Glossa torinese (ms. Torino, Bibl. Naz. Univ., D.III.13)¹⁹. Sia pure in maniera piuttosto corrotta (Liebs suppone che la versione a noi giunta di quelle glosse dipenda dalla trascrizione che ne fece un 'Nichtjurist' qualche secolo più tardi²⁰), avremmo innanzi a noi l'opera unitariamente concepita (ma più volte ritoccata) di un maestro che si rivolgeva a studenti di lingua latina. Quel maestro, come egli stesso lascia intendere in più occasioni, operava certamente a Roma e si avvaleva della Parafrasi alle Istituzioni di Teofilo²¹, del Codice, del Digesto, delle *Quinquaginta decisiones* e

¹⁷ LIEBS D., *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260 - 640 n. Chr.)*, Berlin, 1987, specialmente pp. 124 ss., 195 ss. e 246 ss. e, in maniera più sintetica, anche in *Id.*, *Roman Law*, in CAMERON A., WARD-PERKINS B., WHITBY M. (a cura di), *The Cambridge Ancient History.*, XIV, *Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600*, pp. 238 ss. qui p. 253 e pp. 256 s.

¹⁸ LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 202-204, riprende sostanzialmente la datazione a suo tempo proposta da FITTING H., *Über die sog.*, cit., pp. 5 ss. (tra il 543 e il 546) avvalorandola con ulteriori argomenti. V. comunque già BESTA E., *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, in DEL GIUDICE G. (a cura di), *Storia del diritto italiano*, vol. I.1, Milano, 1923, pp. 111 s.

¹⁹ LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 195 ss. (qui 202 ss.). La cosiddetta Glossa torinese è stata edita più volte: da VON SAVIGNY F.C., *Geschichte*, cit., vol. II, pp. 429 ss. (nella versione italiana da lui curata, *Storia del diritto romano nel Medio evo*², vol. III, Torino, 1857, pp. 107 ss., BOLLATI E. ha ulteriormente ampliato quell'edizione); da KRÜGER P., *Die Turiner Institutionenglosse*, in *ZSS.*, n. 7, 1868, pp. 44 ss.; da ALBERTI A., *La 'Glossa Torinese' e le altre glosse del ms. D.III.13 della Biblioteca Nazionale di Torino*, Torino, 1933. La letteratura è ampia: la ricorda e discute lo stesso LIEBS che, fra le altre cose (p. 196, nt. 14), segnala la presenza nell'*Institut für Rechtsgeschichte* dell'Università di Freiburg di una trascrizione della Glossa fatta *ex novo* da Max Conrat quando ancora il manoscritto torinese non era stato danneggiato dall'incendio del 1904 (cfr. anche KANTOROWICZ H.U., *Max Conrat*, cit., p. 481 sub XLV).

²⁰ LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., p. 199.

²¹ La possibile derivazione della Glossa Torinese dalla Parafrasi di Teofilo – problema già sollevato e ampiamente discusso dalla storiografia e in particolare da Krüger e da Ferrini e dallo stesso Liebs – è stato nuovamente affrontato da FALCONE G., *I prestiti dalla Parafrasi di Teofilo nella cd. Glossa Torinese alle Istituzioni*, in *SDHI.*, n. 62, 1996, pp. 255 ss. (v. *infra*, nt. 33).

di una propria collezione di Novelle giustinianee, differente da quelle a noi note²².

Al contesto dell'insegnamento romano, ma qualche anno più tardi, sarebbero riconducibili anche i *paràtitla* latini all'*Epitome Iuliani*. Si tratta di note destinate ad accompagnare e integrare la lettura dei capitoli dell'*Epitome* allo scopo di indicare i collegamenti con altre Novelle e con norme di altre parti della compilazione (*require legem ...*). Spesso essi segnalano anche il contributo innovativo che le nuove costituzioni introducono rispetto alle altre parti della compilazione (*hoc innovatum est ...*). I *paràtitla* derivano chiaramente dall'insegnamento e potrebbero essere stati redatti negli anni tra il 557 e il 565²³. Liebs segnala la bassa qualità del lavoro al paragone dell'opera di Giuliano: a suo giudizio, saremmo qui di fronte al frutto dell'attività di un antecessore attivo appunto nella scuola di Roma, in anni in cui Giustiniano era ancora vivo²⁴. I *paràtitla* deriverebbero in particolare da un corso sulle Novelle destinato a studenti di lingua latina e condotto in piena aderenza al metodo degli *antecessores*²⁵. Il maestro si sarebbe cioè avvalso di un *index* (l'*Epitome* di Giuliano), di una collezione di Novelle riprodotte nel testo integrale (*rethòn*) e di una traduzione letterale *katà póda* per le costituzioni con il testo in greco. Riprendendo un'ipotesi già avanzata da Scheltema, Liebs ha poi creduto di riconoscere in questo *katà póda* latino (originariamente posto nell'interlinea) il progenitore dell'*Authenticum* utilizzato dai glossatori medievali. Anche l'*Authenticum* (nella sua versione originaria) sarebbe quindi un prodotto della scuola di Roma e, più precisamente, deriverebbe da un corso sulle Novelle tenuto in quella scuola fra il 557 e il 559²⁶.

Secondo Liebs, alla fine del secolo VI – e quindi quando Giustiniano era ormai scomparso da qualche decennio – appartenerebbero ancora alla scuola di Roma anche i brevi ed elementari riassunti (*summae*) dei singoli capitoli dell'*Epitome Iuliani* che si rinvencono in alcuni manoscritti di quest'opera e che furono editi da Hänel col nome di *summaria capitum*²⁷.

Dell'importante commentario bizantino (databile al 533/534) è ormai disponibile una moderna e ottima edizione curata da J. LOKIN H.A., MEIJERING R., STOLTE B. H., VAN DER WAL N. e arricchita da una traduzione inglese (rimasta sinora inedita) di MURISON A.F., *Theophili antecessoris Paraphrasis Institutionum*, Groningen, 2010.

²² LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 202 s.

²³ *Idem*, p. 259.

²⁴ *Idem*, p. 263.

²⁵ Cfr. SCHELTEMA H.J., *L'enseignement de droit des antecécesseurs*, Leiden 1970 (ora in VAN DER WAL N. [a cura di], *Scheltema opera minora: ad iuris historiam pertinentia*, Groningen, 2004, pp. 58 ss.).

²⁶ LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 266 ss.

²⁷ *Idem*, pp. 269 ss.

Ultima, importante testimonianza di un'attività d'insegnamento del diritto a Roma sarebbe finalmente da individuare, per Liebs, nella cosiddetta *Summa Perusina*. Questa, che con i *summaria* all'*Epitome* appena ricordati ha evidenti punti di contatto, potrebbe essere il prodotto di un corso di lezioni sul *Codex Iustinianus* tenuto intorno al 620/630. Dopo – e in questo Liebs si distanzia dalle ipotesi 'continuiste' di Fitting – ogni attività d'insegnamento giuridico a Roma sembra cessare definitivamente.

4. Tracce di un corso sulle Istituzioni di Giustiniano

Gli sforzi profusi da Liebs nel tentativo di dimostrare come la scuola di Roma avesse effettivamente funzionato in quell'epoca travagliata, si sono però scontrati con un certo scetticismo manifestato da altri studiosi. Relativamente alla Glossa Torinese, per cominciare, Charles Radding e Antonio Ciaralli nel loro recente e fortunato volume dedicato alla trasmissione del *Corpus iuris civilis* dalla tarda antichità al rinascimento giuridico si sono mostrati scettici circa l'ipotesi di Liebs²⁸. Essi hanno anzitutto sottolineato come la stesura del codice torinese vada posticipata al tardo sec. XI²⁹. Mosse poi varie obiezioni agli argomenti portati da Liebs, hanno quindi concluso che "the ancient materials in the Turin glosses are too limited and uncertain to demonstrate the existence of a sixth-century law school in Rome ...". Di contro, a loro giudizio, quell'antico materiale testimonierebbe piuttosto le modalità 'pionieristiche' attraverso le quali si tornò, appunto sullo scorcio del sec. XI, a trascrivere e leggere con rinnovato interesse i libri giustiniani³⁰.

In realtà, le argomentazioni prodotte dai due studiosi appaiono, a loro volta, tutt'altro che decisive³¹. Soprattutto, esse escludono una serie di altri elementi

²⁸ RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden/Boston, 2007, pp. 112 ss.

²⁹ *Idem*, p. 9 e p. 113 (ove si rinvia a A. Petrucci). È certo vero che, a lungo, le opinioni in proposito avevano invece oscillato tra il IX e il X secolo. Tuttavia, nel 1948, già MOSCHETTI G., *I frammenti veronesi del secolo IX delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano e di storia del diritto* –, vol. I, Verona 27-29.9.1948, Milano, 1953, pp. 439 ss. [qui p. 504] aveva pensato al secolo XI. Da ultima, è tornata sul codice anche MACINO F., *Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell'alto medioevo. I manoscritti dal VI al XII secolo*, Città del Vaticano, 2008, pp. 47 s. e 68 ss., che, accettando la datazione al sec. XI per la parte più antica del codice, propone di situarne la stesura nell'Italia centrale (forse in Toscana).

³⁰ *Idem*, p. 118.

³¹ Radding e Ciaralli notano *in primis* (a) che lo scriba più antico è più volte ritornato sul testo aggiungendo nuove annotazioni: ciò – a loro dire – escluderebbe che questi possa aver copiato da un lavoro unitario precedente (p. 114). Sottolineano poi (b) come non sia sicuro che le glosse

dei quali pure sarebbe necessario tenere conto. Non molti anni fa, per esempio, Giuseppe Falcone ha seriamente avvalorato la tesi per la quale un nucleo consistente di quelle glosse più antiche restituisce effettivamente il lavoro di un maestro tardoantico che si sforzava di spiegare le Istituzioni di Giustiniano, tenendo ben presente il commentario di Teofilo pur senza rinunciare a qualche nota di originalità³². Anche, poi, a non voler dare alcun credito ai risultati cui la storiografia giuridica era giunta comparando il tenore delle glosse presenti nel codice di Torino con quelle degli altri più antichi testimoni delle *Institutiones*³³,

edite come appartenenti al nucleo più antico, lo siano effettivamente (le scelte dei diversi editori sono state talvolta divergenti). Essi reputano quindi necessario tornare al manoscritto (p. 115). Va detto, d'altro canto, che il codice è rimasto molto danneggiato dopo l'incendio del 1904 (*supra*, nt. 19) e che il testo di cui disponevano i primi editori doveva essere perciò più leggibile. Essi ritengono anche (c) che, essendo il codice torinese confezionato nel sec. XI.2 (e non nel X come crede Liebs), la trascrizione delle glosse più antiche non possa essere opera di un 'non giurista' (p. 115). Quest'ultima argomentazione poggia in realtà sull'assunto – discutibile esso stesso – che nel tardo XI secolo solo un 'giurista' tecnicamente provveduto potesse preoccuparsi di fare una trascrizione di questo tipo. Di contro sappiamo che tra coloro che per primi presero in mano con rinnovato interesse i testi di Giustiniano nel secolo XI vi furono senz'altro anche maestri di *artes liberales*, per i quali l'interesse per l'aspetto retorico o grammaticale di quelle leggi poteva anche essere prevalente su quello squisitamente tecnico-pratico. Sempre a giudizio dei due studiosi (d), il latino incerto utilizzato dal glossatore è in realtà il latino normalmente utilizzato negli scritti di ogni genere dell'Italia del sec. XI (p. 116). È noto, tuttavia, che sul latino tardo antico e altomedievale si possono sostenere le posizioni più diverse. Essi (e) attribuiscono invece grande importanza a talune corrispondenze (fra cui un singolare errore d'interpretazione della norma in cui cade il glossatore torinese) tra le antiche glosse torinesi, quelle del ms. di Colonia e della Walcausina e ne derivano la provenienza comune dall'ambiente dei giuristi longobardisti (p. 117). Anche senza voler condividere le critiche mosse di recente a proposito della possibile origine longobardistica della Glossa di Colonia (pp. 126-8, ma v. ora in proposito LANDAU P., *Jurisprudenz*, cit., pp. 14-22) e FEENSTRA R., *Zur Faksimileedition der Kölner Institutionenhandschrift und zur Glossa Coloniensis*, in *TRG.*, n. 79, 2011, pp. 521 ss.), simili coincidenze possono tuttavia servire a provare soltanto una qualche parentela, non però che le antiche glosse torinesi derivino dagli scritti di ambiente longobardistico (rimane infatti altrettanto probabile la possibilità inversa). Infine (f), anche la glossa ove appare citata la versione latina dell'Iliade di Silio Italico potrebbe, a loro giudizio, porsi più ragionevolmente nel sec. XI (p. 117). L'insistenza su temi tratti dalla tradizione omerica sembrerebbe nondimeno essere un carattere proprio della letteratura retorica del secolo VI, come provano abbondantemente le opere di Ennodio (cfr. ERMINI F., *La scuola*, cit., pp. 56 s., ove, in particolare, si rinvia alle *Dictiones XXV-XXVIII*).

³² Sottoponendo a un esame scrupoloso le circa 70 glosse di cui studiosi diversi avevano in passato ipotizzato una derivazione dall'opera dell'antecessore bizantino, FALCONE G., *I prestiti*, cit., p. 257, ha potuto concludere che – scartate quelle "il cui preteso rapporto ... o appare assolutamente ingiustificato o non è sorretto da elementi di qualche peso" – rimangono nel complesso una trentina di glosse per le quali "la derivazione dallo scritto bizantino [può] ritenersi certa ... o estremamente verosimile".

³³ Sia PATETTA F., *Contributi alla storia del diritto romano nel medio evo. II. Nota sopra alcuni mss. delle Istituzioni di Giustiniano*, (1892) ora in *Id.*, *Studi sulle fonti medievali*, Torino,

non pare che si possano trascurare quegli ulteriori interessanti indizi che pure emergono osservando proprio la tradizione manoscritta del testo giustiniano.

5. Antichi manoscritti delle Istituzioni

Come gli stessi Radding e Ciaralli hanno peraltro ribadito, provenienza sicuramente romana ha, primo fra tutti, il famoso codice conservato nella Bayerische Staatsbibliothek di Bamberg con la segnatura Jur. 1 (*antea* D.II.3). Recentemente ridatato alla fine del X secolo³⁴, o piuttosto agli inizi dell'XI³⁵, il codice bamberghense rimane comunque "the earliest intact manuscript of the Institutes" giunto sino a noi³⁶. A Roma potrebbe averlo preso l'imperatore Enrico II per portarlo con sé in Germania³⁷. Non, prima, comunque, che due o più mani lo corredassero di glosse. Fra queste ve ne sono alcune che, al pari delle torinesi, paiono provenire da modelli risalenti all'età di Giustiniano³⁸. Una,

1967, p. 82 sia ALBERTI A., *Ricerche su alcune Glosse alle Istituzioni e sulla 'Summa Institutionum' pseudoirneriana*, Messina, 1935, pp. 99 ss. si dissero convinti che il codice torinese, anche nella sua parte più antica, fosse rimasto in territorio laziale sino in epoca recente. Per Alberti, inoltre, "la glossa di Colonia ebbe origine in un luogo del tutto diverso da quello nel quale originò la Glossa Torinese ..." (p. 102).

³⁴ SUPINO MARTINI P., *Roma e l'area grafica romanesca*, Alessandria, 1987, pp. 127 s.

³⁵ Così Armando Petrucci in una comunicazione orale ricordata adesivamente da CIARALLI A., *Produzione manoscritta e trasmissione dei testi di natura giuridica fra XI e XII secolo: due esempi*, in V. COLLI (a cura di), *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, Frankfurt am Main, 2002, pp. 71 ss. (qui, pp. 78 nt. 16 e nt. 81). La presenza a Bamberg, già all'inizio del sec. XII, di un volume descritto come *Iustiniani de legibus* nel quale potrebbe riconoscersi questo codice delle Istituzioni, era anche segnalata nel catalogo della biblioteca del monastero di S. Michele (a. 1112-1123); cfr. BECKER G., *Catalogi bibliothecarum antiqui*, vol. I, Bonn, 1885, nr. 80, p. 104.

³⁶ Così RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., p. 70 ma già, molto prima, PATETTA F., *Contributi*, cit., (nt. 34) p. 136. Sul manoscritto e sulle discussioni che esso ha sollevato, si veda soprattutto CIARALLI A., *Produzione*, cit., pp.78 ss. Cfr. anche MACINO F., *Sulle tracce*, cit., pp. 64 ss.

³⁷ BISCHOFF B., *Italienische Handschriften des neunten bis elften Jahrhunderts in frühmittelalterlichen Bibliotheken außerhalb Italiens*, in C. QUESTA, R. RAFFAELI (a cura di), *Il libro e il testo*. Atti del convegno internazionale. 20-23.9.1982, Urbino, 1984, pp. 169 ss. (qui p. 176). Bischoff corregge in realtà una precedente ipotesi avanzata da SCHRAMM P.E., *Studien zu frühmittelalterlichen Aufzeichnungen über Staat und Verfassung*, in *ZSS.GA*, n. 49, 1929, pp. 167 ss. (qui p. 199) e *ID.*, *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit*, Darmstadt, 1992, p. 277-8, secondo cui, a portare con sé il codice oltralpe, sarebbe stato già Ottone III.

³⁸ Cfr. CONRAT (COHN) M., *Die Epitome Exactis regibus*, Berlin, 1884 (= Aalen 1965), pp. xlvi-xlviiii e ccli-cclv (trascrizione a p. xlvi) e *ID.*, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter*, Leipzig, 1891 (= Aalen, 1963), pp. 118 s. e pp. 163 ss. e PIELER P., *Bizantinische Rechtsliteratur*, in *Handbuch der Altertumswissenschaft*, Abt. 12,

in particolare, potrebbe anch'essa derivare dalla parafrasi bizantina di Teofilo³⁹. La stessa glossa è presente anche nel manoscritto torinese. Essa però appare in una sede non coincidente e con una differente formulazione: è perciò da escludere un rapporto di derivazione immediata dei due apparati. Volendo giocare un po' con la fantasia, si potrebbe immaginare che esse derivino da appunti presi a lezione da allievi differenti. Echeggerebbe allora lo svolgersi lontano di vere e proprie lezioni e non, solamente, quello di una mera attività di copia.

L'origine romana del codice bamberghense ha tuttavia rilievo anche sotto un altro e interessante profilo. Considerando, infatti, le varianti testuali che esso presenta, questo codice appare significativamente imparentato con una serie di altri importanti testimoni delle Istituzioni giustiniane a cominciare dal più antico tra quelli a noi giunti, vale a dire il ms. XXXVIII(36) della Biblioteca capitolare di Verona.

Di quell'antico codice in onciale, databile al sec. VI o al principio del VII, rimangono oggi solo tre fogli palinsesti⁴⁰. Nel sec. IX, proprio a Verona dove forse era giunto da poco, esso fu infatti distrutto per ricavarne pergamena da reimpiegare. Non prima, comunque, di averne tratto una copia integrale: si volle insomma sostituire un vecchio testo delle *Institutiones* con uno nuovo, vergato in una scrittura 'moderna' e più accessibile. In seguito, la nuova copia fu però anch'essa smembrata. Ne rimangono un certo numero di frammenti sparsi tra Verona (mss. Bibl. capitolare, CLXXIII^A e Bibl. civica, 3035) e New Haven (Yale Univ., Beinecke Library, Ms. 744), tutti studiati ed editi da Guiscardo e Cesare Moschetti⁴¹. Proprio l'esame minuzioso di quei frammenti (dei veronesi come degli americani) rivela appunto il loro "accostarsi, in una più stretta e

Byzantinisches Handbuch. 5. Teil – HUNGER H. (a cura di), *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, München, 1978, p. 421 e, per gli aspetti paleografici, CIARALLI A., *Produzione*, cit., pp. 82 s.

³⁹ Trascrizione in CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 119 nt. 1. Altre due glosse tardo antiche con *excerpta* dal Digesto (si tratta di un paio di definizioni riprese rispettivamente da D. 11.7.2.4 e 5) sono state edite e discusse dallo stesso CONRAT (*Die Epitome*, cit., p. xlvii). La presenza di aggiunte marginali che riproducono passi del Codice (C. 1.1.17.) è invece segnalata da CIARALLI A., *Produzione*, cit., pp. 82 s.

⁴⁰ Descrizioni recenti in KAISER W., *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main, 2004, pp. 406 ss. e MACINO F., *Sulle tracce*, cit., p. 29 (ove anche indicazione della letteratura precedente).

⁴¹ MOSCHETTI G., *Frammenti veronesi del secolo IX delle Istituzioni di Giustiniano*, Roma, 2006. Il lavoro sui frammenti di Verona, concluso ma lasciato inedito dal padre, è stato poi dato alle stampe dal figlio Cesare che l'ha anche completato con l'edizione dei frammenti americani. Cfr. anche MACINO F., *Sulle tracce*, cit., p. 20.

indubbia parentela, al codice di Bamberga⁴². Si può agevolmente supporre che tale parentela si estendesse anche all'antigrafo del VI o VII secolo. Non sarebbe allora difficile ipotizzare che quel codice in onciale avesse alle spalle un archetipo comune al bambergense e fosse giunto nello *scriptorium* di San Zeno a Verona proprio partendo da Roma⁴³.

Lo stesso manoscritto di Bamberga, secondo un'intuizione di Patetta, potrebbe poi avere un antigrafo comune anche con il codice da cui fu copiato il famoso fascicolo berlinese (ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269) contenente i passaggi finali delle Istituzioni e il principio del Digesto⁴⁴. Patetta ipotizzava per questo fascicolo un archetipo proveniente dall'Italia greca⁴⁵. La discendenza comune col bambergense – suggerendo una possibile, lontana fase romana della trasmissione – suffragherebbe e preciserebbe questa conclusione. Ma del codice berlinese si dovrà tornare a parlare più avanti.

Una forte parentela esiste anche tra il manoscritto di Bamberga e un altro antico testimone della tradizione delle Istituzioni: quello utilizzato dall'autore della singolarissima raccolta di norme gotiche e romane nota come *Collectio Gaudenziana*. A noi giunta attraverso un manoscritto della fine del X secolo o del principio dell'XI (London, BL, Add. 47676), la *Collectio* potrebbe essere stata confezionata – a parere di Wolfgang Kaiser che gli ha dedicato uno studio ampio e approfondito – contemporaneamente al codice che la conserva⁴⁶. La collezione è quasi certamente nata nell'Italia meridionale. Proprio la riscontrata vicinanza con il bambergense⁴⁷, rende però probabile che, per gli estratti delle

⁴² Sono parole tratte dagli appunti lasciati da GUISCARDO MOSCHETTI (v. la *Premessa* in *ID.*, *Frammenti*, cit., p. 5), che trovano puntuale conferma nelle note critiche all'edizione (pp. 51-107): le varianti comuni a *B* (Bamberg, Jur. 1) sono assai più numerose che con ogni altro manoscritto.

⁴³ Magari su richiesta dell'arcidiacono Pacifico e appunto con quelle funzioni di "acquisizione e conservazione", in specie di testi importanti della romanità, che giustamente si son ritenute centrali nell'azione culturale in particolare di certi ambienti ecclesiastici italiani di età carolingia; cfr. MACINO F., *Sulle tracce*, cit., p. 16 s., che però pensa ad antigrafie di leggi romane provenienti a Verona da Ravenna (dove immagina l'esistenza di una scuola di diritto) e non da Roma.

⁴⁴ PATETTA F., *Contributi II*, cit., p. 154 in nt. Sia pure in maniera indiretta, la relazione fra i due manoscritti potrebbe trovare in qualche modo conferma anche per un rilievo stilistico in relazione, questa volta, a una glossa "eigenartige" che doveva trovarsi sui margini del Digesto da cui furono copiati, nel berlinese, i famosi passaggi iniziali; cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 413 nt. 77 e 701.

⁴⁵ PATETTA F., *Contributi II*, cit., p. 151.

⁴⁶ *Die Epitome*, cit., pp. 655 ss. (dove però il manoscritto è spesso indicato con l'errato numero 46676). Concordano con le conclusioni di Kaiser anche RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., pp. 70 ss. Il codice londinese è ora descritto (con una datazione leggermente posticipata rispetto a quella proposta da Lowe e comunemente accettata) anche da MACINO F., *Sulle tracce*, cit., pp. 42 ss. e 54 ss.

⁴⁷ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 695 ss., secondo il quale (p. 696): "Obgleich in der *Collectio Gaudenziana* viele Institutionentitel fehlen und der vorhandene Text oft stark bearbeitet

Institutiones, il suo autore si sia servito, ancora una volta, di un antigrafo proveniente da Roma⁴⁸. La probabile provenienza da un centro comune diviene ancor più forte considerando la somiglianza che lo stesso antigrafo doveva avere anche con il codice tardoantico da cui furono trascritti i passaggi finali delle Istituzioni nel fascicolo berlinese di cui s'è appena detto⁴⁹.

Si è giustamente osservato come i più antichi testimoni delle Istituzioni rivelino una certa contaminazione⁵⁰. Tale contaminazione deve essere intervenuta già in una fase piuttosto antica della trasmissione di quel testo. E certo questa sarebbe stata più agevole in un centro ove fossero contemporaneamente presenti più testimoni. Si è visto, d'altro canto, come i manoscritti di Bamberg (Jur. 1), Berlino (lat. fol. 269), Londra (Add. 47676) e Verona (XXXVIII[36]) costituiscano altrettante probabili o possibili testimonianze (sia pure indirette) della presenza in Roma di uno o più codici di età giustiniana contenenti le Istituzioni. A queste testimonianze, si può poi aggiungere quella dell'antico frammento delle Istituzioni conservato a Montecassino. Come ipotizzarono già Conrat e Patetta e ora anche Supino Martini, quel frammento potrebbe provenire dall'esemplare giunto nel monastero da Roma nella seconda metà del sec. XI⁵¹. C'è quindi motivo per pensare che il supposto centro vada appunto individuato nell'antica capitale.

Nemmeno si deve dimenticare come un'analogha contaminazione sembrerebbe aver riguardato, oltre al testo, anche un certo numero di glosse, comprese quelle di sicura provenienza tardoantica⁵². Pur non dimostrata,

ist, erlauben verschiedene errores coniunctivi die Feststellung einer näheren Verwandtschaft der Collectio Gaudenziana mit dem der Hs. Bamberg, Bay. Staatsbibl. Jur. 1".

⁴⁸ In questa direzione spinge anche la presenza, certo assai precoce, di citazioni tratte dal libro XI del *Codex* (C. 11.48) per di più con *inscriptiones* complete; cfr. ancora KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 703 ss. Più o meno in quegli stessi anni, uno sconosciuto glossatore annota alcune costituzioni tratte dal medesimo titolo del Codice sui margini di un testo del V libro (*De legibus*) delle *Etymologiae* di Isidoro; cfr. BELLETTINI A., in *Eadem*, ERRANI P., PALMA M., RONCONI F. (a cura di), *Biografia di un manoscritto. L'Isidoro Malatestiano S.XXI.5*, Roma, 2009, qui pp. 37 s. e pp. 45 ss. V. anche *infra* nt. 132.

⁴⁹ Unitamente alla *Lex Romana canonice compta* (al. *Capitula legis Romanae*), la *Collectio Gaudenziana* e il fascicolo del ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269 sono infatti gli unici testimoni di una singolare formula di chiusura annessa alle Istituzioni; cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 406 ss.

⁵⁰ Cfr. in particolare KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 699 s.

⁵¹ Si tratta del ms. Montecassino, AA, *Compactiones* XI, iur. I. I frammenti di un antico esemplare delle *Institutiones* che esso raccoglie appartengono al sec. XI (alla metà o ai decenni successivi di quel secolo) e rinviano anch'essi all'area laziale. Potrebbe appunto trattarsi – secondo un'ipotesi di Patetta – di ciò che rimane della copia fatta arrivare nel monastero (da Roma) dall'abate Desiderio (1056-1085); cfr. Macino, *Sulle tracce* (nt. 29), pp. 48 s. (descrizione del ms. alle pp. 73 ss.).

⁵² Cfr. PATETTA F., *Contributi II*, cit., pp. 81 s., 84, 139 e ALBERTI A., *Ricerche*, cit., pp. 99 ss.

l'ipotesi che quel medesimo centro, negli anni di Giustiniano, possa anche essere stato sede di qualche forma d'insegnamento scolastico sulle Istituzioni rimane nondimeno plausibile.

6. L'insegnamento sulle Novelle secondo il metodo degli antecessori

Naturalmente, è ancora presto per tentare delle conclusioni. Si può però osservare che un così deciso accantonamento come quello di Radding e Ciaralli nei confronti dell'ipotesi di Liebs circa la derivazione della Glossa Torinese da un insegnamento romano sulle *Institutiones*, appare forse un po' affrettato⁵³. Nel dare così poco credito alle possibili tracce di un'effettiva attività d'insegnamento giuridico a Roma nel secolo VI, i due studiosi potrebbero anche aver risentito della scelta di escludere sostanzialmente dal loro studio la tradizione altomedievale della legislazione novellare di Giustiniano. Questa scelta – peraltro non senza giustificazione⁵⁴ – ha in effetti impedito loro di misurarsi con un quadro certamente più ricco e complesso: l'ultima legislazione dell'imperatore bizantino è infatti notoriamente la parte del diritto giustiniano che ha maggiormente circolato nei secoli altomedievali, in Italia e non solo.

Si è già ricordato come Liebs abbia creduto di scorgere ulteriori testimonianze dell'insegnamento giuridico a Roma proprio nei materiali che deriverebbero da un corso sulle Novelle tenuto quando Giustiniano era ancora in vita. In primo luogo, vengono in considerazione i *paràtitla* latini all'*Epitome Iuliani*. Kaiser, nel suo importante studio sull'*Epitome*, ha dedicato a queste note e rinvii (*Querverweise*) grande attenzione, mostrando come gli stessi abbiano una tradizione manoscritta assai più ampia e variegata di quanto si pensasse⁵⁵. Oltre che nei codici Wien, ÖNB, lat. 2160 (sec. IX ex.) e Leipzig, UB, Hänel 6 (*antea* 3503; sec. XI.3/4), da cui sono stati editi una prima volta da Hänel⁵⁶ e

⁵³ Alla luce di quanto precede, per esempio, lascia perplessi ciò che scrivono RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., p. 38, proprio in riferimento alla tesi di Liebs: "No contemporary source mentions a law school in Italy" (ma – viene da chiedere – cosa sono i provvedimenti dei vari Atalarico e Giustiniano?) e ancora "Nor ... do the surviving manuscript evidence suggest any broad diffusion in Italy of the Institutes, although that was the work prepared specifically for use in law schools".

⁵⁴ RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., pp. 32 s.: "Not only has the *Epitome Iuliani* recently || been the subject of a detailed monograph by Wolfgang Kaiser, but its history in the early Middle Ages was ... very different from that of the rest of the *Corpus*".

⁵⁵ *Die Epitome*, cit., pp. 281-307 e *passim*.

⁵⁶ In HÄNEL G. (ed.), *Iuliani Epitome Latina Novellarum*, Lipsiae, 1873, pp. L s. (ed. pp. 202 ss.).

poi, in maniera certo più soddisfacente, da van der Wal⁵⁷ e dallo stesso Liebs⁵⁸, i *paràtitla* sono presenti anche in altri manoscritti dell'*Epitome*. Al di là di talune differenze che non possono spiegarsi semplicemente imputandole alle vicende della trasmissione manoscritta, è tuttavia evidente il rapporto di parentela che lega fra loro i vari testimoni dei *paràtitla* al Giuliano. Kaiser, pur concordando con Liebs circa l'epoca della loro composizione (tra il 557 e il 565) e la loro provenienza da un ambito scolastico, rimane invece dubbioso circa la loro possibile origine occidentale. Piuttosto, egli pensa a una scuola orientale, dove si tenevano lezioni sulle *Novellae*, rivolte però a un pubblico latinofono⁵⁹.

È certo possibile – ed anzi praticamente certo – che, nella scuola di diritto di Costantinopoli, pur dopo la riconquista dell'Italia, si sia continuato ad organizzare corsi sulle *Novelle* destinati a studenti provenienti dall'Occidente latino (sul tipo di quelli tenuti dall'antecessore Giuliano forse già a partire dal 548)⁶⁰. Come già Giuliano, anche i nuovi maestri incaricati di organizzare simili corsi avranno dovuto confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'insufficiente conoscenza del greco che avevano i rispettivi studenti. Proprio in considerazione di tale difficoltà, secondo la puntuale ricostruzione di Scheltema, lo svolgimento di questi corsi avrebbe richiesto una serie articolata di materiali didattici: a) un *index* in latino; b) una collezione di *Novelle* con i testi in versione integrale e in lingua originale; c) una *katà pòda* inverso (cioè dal greco al latino) da inserire tra le righe dei testi in greco (la maggior parte) e, finalmente, d) un opportuno corredo di *paragraphài* e *paràtitla* in latino⁶¹.

A confermare l'esattezza della ricostruzione del bizantinista olandese, tracce più o meno consistenti di simili materiali sono effettivamente giunte sino a noi. Oltre all'*Epitome Iuliani*, che certamente è nata come *index* e che fu più volte aggiornata, e ai *paràtitla*, di cui si sta appunto dicendo, conosciamo infatti più

⁵⁷ VAN DER WAL N., *Die Paràtitla zur Epitome Iuliani*, in *Subseciva Groningana*, n. 2, 1985, pp. 93 ss. (ed. pp. 102 ss.).

⁵⁸ LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 246 ss. (ed. pp. 257 ss.).

⁵⁹ *Die Epitome*, cit., pp. 301 ss..

⁶⁰ Si può credere infatti che, sempre a Costantinopoli, l'*Epitome Iuliani* sia stata in quegli anni variamente accresciuta e successivamente impiegata anche da maestri differenti sino almeno al tempo di Tiberio II. Proprio a tali nuovi antecessori si devono, quasi certamente, anche la redazione delle *rubricae* e del corredo di *paràtitla* che l'*Epitome* accompagnano; cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 179, 214 ss. e 281 ss. (a pp. 318 s. il possibile uso congiunto dell'*Epitome Iuliani* e del *Syntagma* di Atanasio di Emesa). A questo proposito va ricordato come SCHELTEMA H.J., *L'enseignement*, cit., pp. 48 s., pensasse che, da un certo momento in poi, nelle scuole bizantine si fosse cominciato a prevedere un anno d'insegnamento ulteriore, rispetto ai cinque già previsti nella *Const. Omnem*, appunto dedicato allo studio delle *novellae*. L'ipotesi è parsa degna di considerazione a PIELER P., *Rechtsliteratur*, cit., p. 425.

⁶¹ SCHELTEMA H.J., *L'enseignement*, cit., pp. 17 ss.

collezioni di Novelle con i testi integrali⁶². Tra queste, figura anche l'*Authenticum* che, nella sua forma primitiva, doveva essere composto dall'unione degli originali delle costituzioni in latino con le traduzioni *katà pòda* dei testi in greco⁶³.

Come ora Kaiser, anche Scheltema era però convinto che simili corsi potessero tenersi solo nella scuola di Costantinopoli. Una siffatta conclusione è tuttavia tutt'altro che obbligata. Vi è, al contrario, più di un motivo per pensare che un insegnamento di questo genere (e di cui rimangono le tracce) possa avere avuto luogo anche in Occidente e, più precisamente, a Roma.

7. Da Costantinopoli a Roma

Pur se l'originaria redazione dei *paràtitla* – credo che su questo Scheltema e Kaiser abbiano ragione – deve comunque porsi nella scuola di diritto di Costantinopoli, è tuttavia utile fermarsi ancora un po' a considerare queste annotazioni apposte all'*Epitome Iuliani*, proprio in considerazione della loro certa connessione con l'insegnamento. Merita attenzione, in particolare, la loro tradizione manoscritta. Tra i nuovi testimoni indicati da Kaiser figura anche il già ricordato manoscritto Berlin, SBPKB, lat. fol. 269⁶⁴, il quale contiene anche uno dei più antichi e interessanti testimoni dell'*Epitome Iuliani*. In esso i *paràtitla* sono presenti ben due volte: una prima volta, essi si trovano inseriti nell'elenco di *rubricae* dei capitoli che precede il testo del Giuliano, una seconda volta, essi appaiono invece in quella che doveva essere la loro sede originaria e cioè a margine della stessa *Epitome*. Kaiser ha potuto dimostrare come i *paràtitla* del testo e quelli inseriti nell'elenco di rubriche costituiscano un'unità (rappresentino, cioè, due espressioni della stessa attività didattica)⁶⁵. Al tempo stesso, essi lasciano pure intravedere un sottostante lavoro di confronto con una

⁶² Abbiamo notizia di varie altre collezioni, a noi non pervenute, che certamente furono utilizzate anche per l'insegnamento; cfr. PIELER P., *Rechtswissenschaften*, cit., pp. 409 ss., 425 s. e 436 ss.; GORIA F., *Le raccolte delle Novelle di Giustiniano e la Collezione greca delle 168 Novelle*, in *Diritto e Storia*, n. 6, 2007, pp. 1 ss. e KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 353 e 360.

⁶³ Oltre a SCHELTEMA H.J., *L'enseignement*, cit., pp. 52 ss., si veda ancora KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 315 ss., ove si segnala la presenza nell'*Authenticum* del ms. Wien ÖNB lat. 2130 di *paràtitla* (apposti appunto all'*Authenticum* e non all'*Epitome*) che conservano tracce della originaria numerazione greca delle Novelle e che potrebbero essere rimasti nel *katà pòda* latino una volta che questo fu separato dal testo originale in greco.

⁶⁴ *Die Epitome*, cit., pp. 287 ss.

⁶⁵ *Contra*, sul punto, LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 266.

collezione di testi integrali delle Novelle di Giustiniano (*alius codex*) in cui potrebbe riconoscersi l'*Authenticum*⁶⁶.

In un analogo elenco di *rubricae* conservato in un codice del monastero spagnolo di S. Lorenzo di El Escorial (ms. S.I.9; sec. XII *me.*), a me è capitato di riconoscere un nuovo e ulteriore testimone dei medesimi *paràtitla*⁶⁷. Tale elenco, oltre a evidenziare legami molto stretti con quello presente nel berlinese⁶⁸, offre appunto la prova che il confronto che il codice di Berlino lasciava immaginare, doveva effettivamente riguardare l'*Epitome Iuliani*, da un lato, e la collezione di *novellae* dalla quale deriva l'*Authenticum*, dall'altro. Lo stretto rapporto che legava le due collezioni in ambito didattico secondo il metodo tipico degli *antecessores* bizantini trova poi conferma in uno scolio tardoantico, il quale è anch'esso riproposto nel manoscritto spagnolo, ma in una versione che ne consente ora una più piena comprensione⁶⁹.

La vicinanza tra gli elenchi dei due codici riguarda, oltre le *rubriche* in essi contenute, anche gli stessi *paràtitla*. Si trasforma anzi in una vera e propria parentela⁷⁰. Al tempo stesso, proprio le varianti comuni differenziano i *paràtitla* di Berlino ed El Escorial da quelli presenti nei manoscritti di Vienna e Lipsia. Una simile ricchezza e varietà nella tradizione di queste annotazioni – com'è stato giustamente rilevato – può trovare spiegazione solo pensando ad antigrifi differenti, anche se prodotti nel medesimo ambiente e con il medesimo scopo⁷¹.

⁶⁶ *Die Epitome*, cit., pp. 289 s., 294 s., 296 ss.

⁶⁷ LOSCHIAVO L., *Il 'codex Graecus' e le origini del Liber Authenticorum*, in *ZSS.*, n. 127, 2010, pp. 55 ss. (qui pp. 121 ss. e 147 ss.).

⁶⁸ In questo senso depongono sia il caratteristico inizio (cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 174) sia, soprattutto, il tenore, spesso corrispondente, delle rubriche (cfr. LOSCHIAVO L., *Il codex*, cit., pp. 130 ntt. 52-54; 149 nt. 1 e 150 nt. 6 [da porre in relazione a KAISER, *op. cit.*, p. 293 nt. 238]; 154 [la rubrica del c. 139; cfr. KAISER W., *op. cit.*, p. 234]; 158 [la rubrica del c. 306; cfr. KAISER W., *op. cit.*, p. 235]; 162 [la rubrica del c. 425; cfr. KAISER, *op. cit.*, p. 235] e 163 [la rubrica del c. 434; cfr. KAISER, *op. cit.*, p. 235]).

⁶⁹ LOSCHIAVO L., *Il codex*, cit., pp. 121 ss.

⁷⁰ Per rendersene conto è sufficiente considerare le comuni peculiarità che i *paràtitla* dei due manoscritti evidenziano rispetto agli ulteriori testimoni (oltre ai rinvii del berlinese ad un *alius codex* cui s'è fatto cenno nel testo), cfr. LOSCHIAVO L., *Il codex*, cit., pp. 132 ss. e poi 149 ntt. 2 e 4 e 159 (in particolare il *paràtitlon* al c. 332, su cui KAISER W., *op. cit.*, p. 300).

⁷¹ Secondo KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 304: "Wegen ihrer wörtlichen Übereinstimmungen besitzen die Par.B [e quindi anche quelli di El Escorial] und die Par.WL eine gemeinsame „Ursprung“. Ein gemeinsamer Archetyp dürfte angesichts der inhaltlichen Divergenzen unwahrscheinlich sei, zumal zusätzlich noch sprachliche Veränderungen anzunehmen wären. Die Par.B und Par.WL dürften eigenständige Werke darstellen. Die Gemeinsamkeiten zwischen Par.WL und Par.B wären dann mit einer Entstehung in demselben „Umfeld“ zu erklären. Hier liegt nahe, an einen Novellenunterricht (auf der Basis der *Epitome Iuliani*) zu denken". Kaiser prosegue suggerendo di riconoscere in questi *paràtitla* il frutto di uno o più corsi sulle *novellae constitutiones* tenuti in anni differenti, magari da più maestri o forse derivati da appunti presi a

La circostanza che tale varietà sia pienamente testimoniata dalla tradizione manoscritta occidentale, rende però più difficile credere che i differenti antigrifi da cui i *paràtitla* che conosciamo discendono, siano tutti giunti sino a noi direttamente dall'Oriente come 'merce d'importazione' (si dovrebbe in effetti pensare all'arrivo in Occidente, non di uno solo, ma di più 'originali' indipendentemente l'uno dall'altro).

Perché, allora, non pensare piuttosto alle diverse trascrizioni fatte da allievi di un medesimo corso tenuto in Occidente da un maestro che si avvaleva di materiale didattico portato da Costantinopoli? In effetti, il fatto che a Costantinopoli si tenessero corsi di lezioni sulle Novelle destinati a studenti di lingua latina, non esclude la differente eventualità che un corso di insegnamento sulle Novelle, già tenuto nella capitale bizantina, possa essere stato più tardi ripetuto (magari anche più di una volta) in Italia e, più precisamente a Roma, in quella scuola che Giustiniano si era appena impegnato a far rivivere. Cosa impedisce, in altre parole, di pensare che, dopo aver insegnato nella capitale orientale, il medesimo antecessore – o forse un suo allievo – abbia portato con sé a Roma tutto il materiale necessario con l'intento di riutilizzarlo (magari rielaborandolo e accrescendolo)? In una simile eventualità, questi si sarà servito in primo luogo di una collezione aggiornata di Novelle in versione integrale portata con sé dalla capitale. Per i testi in greco avrà dovuto provvedere a fornire i discendenti degli opportuni sussidi. Può darsi che avesse portato con sé dall'oriente i *katà pòda* delle Novelle in greco, ma può anche darsi che ne abbia redatti di suo pugno una volta giunto in Italia e che si sia avvalso, quando ne avesse trovate di disponibili, di preesistenti versioni latine di singole Novelle.

8. Le traduzioni dell'*Authenticum*

È appunto in questo modo, mettendo assieme traduzioni preesistenti o componendone di nuove, che Liebs aveva ipotizzato la formazione, nell'ambiente scolastico romano, di quell'*Authenticum* la cui origine è sempre rimasta misteriosa⁷². Proprio qui, anzi, la collezione latina potrebbe essersi anche

lezione da scolari differenti. Le argomentazioni di Kaiser non riescono comunque a rimuovere le conclusioni cui giunge LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., p. 263, per il quale la sede più probabile di un tale insegnamento rimane comunque Roma.

⁷² Dalla circostanza che nella raccolta dell'*Authenticum* possano essere confluite precedenti traduzioni di singole Novelle, KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 366, ricava un argomento contro la tesi di Liebs. Non si tratta tuttavia di un'obiezione decisiva: l'ipotesi di Liebs, infatti, non esclude affatto la possibilità che la composizione dell'*Authenticum* sia il frutto di una "Zusammenstellung von Vorarbeiten" anziché una "Werkeinheit". Più di recente, lo stesso Kaiser (*Die*

accresciuta con l'aggiunta di quell'appendice di costituzioni che già August Biener aveva individuata come tale nella versione dell'*Authenticum* che conosciamo⁷³. Secondo il tenore di un antico scolio che leggiamo nel ms. di El Escorial, essa avrebbe raccolto costituzioni con il solo testo latino. Se così fosse, si potrebbe in effetti crederla composta assai più facilmente in Occidente che non a Costantinopoli e in Italia piuttosto che altrove⁷⁴.

A dare maggior consistenza a questa ipotetica ricostruzione – e a far credere che questo corso possa avere avuto sede proprio a Roma – induce ancora una volta l'esame dei manoscritti. Come Radding e Ciaralli hanno notato, appunto riferendosi ai codici di Vienna e Lipsia, "the common thread linking the manuscripts seems to be the city of Rome". A Roma, infatti, alla fine del sec. IX, fu certamente copiato il manoscritto viennese, mentre il codice di Lipsia è stato prodotto circa due secoli dopo nel monastero di Monte Cassino, all'epoca dell'abate Desiderio (1057-1087), quando i rapporti del monastero con Roma erano particolarmente stretti⁷⁵. Tutto porta a crederli copie di un archetipo comune conservato a Roma. Si è visto, inoltre, e si vedrà meglio più avanti, come, anche alle spalle del codice di Berlino (che pure con i manoscritti di Vienna e Lipsia costituisce un gruppo abbastanza omogeneo⁷⁶), potrebbero esserci archetipi tardoantichi custoditi a Roma.

C'è poi un'ulteriore considerazione da fare. Se, a seguito della *pragmatica sanctio*, una scuola diritto a Roma riprese effettivamente a funzionare, è più che ragionevole credere che in quella scuola si riservasse un certo spazio proprio all'ultima legislazione imperiale. Questa era divenuta ormai copiosa e la sua conoscenza doveva risultare necessaria per quanti intendessero approfittare delle interessanti prospettive aperte dalla riconquista bizantina e andare a ricoprire i

Zweisprachigkeit reichsweiter Novellen unter Justinian, in ZSS, n. 129, 2012, pp. 392 ss., qui p. 429) è sembrato del resto più disponibile ad accogliere l'ipotesi di Liebs.

⁷³ È probabile che questo ampliamento della collezione si sia realizzato in un'epoca ricompresa tra il 563, anno di pubblicazione dell'ultima costituzione presente in tale aggiunta, e il 565, l'anno in cui vide la luce la Nov. 138 che invece non vi figura (ma che pure dovette in qualche modo arrivare in Occidente).

⁷⁴ Cfr. LOSCHIAVO L., *Il codex*, cit., p. 135 s. Scettico, tuttavia, in proposito KAISER W., *Die Zweisprachigkeit*, cit., p. 407 nt. 79. Va però detto che lo scolio potrebbe non alludere alla presenza di costituzioni in versione originale latina. Piuttosto, potrebbe interpretarsi nel senso di un'appendice finale costituita dalle sole traduzioni latine di alcune costituzioni (senza cioè il sottostante testo originale in greco come doveva essere in genere nella raccolta originale da cui l'*Authenticum* deriva).

⁷⁵ Cfr. RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., pp. 41 e 86 ma già prima, anche se solo sul codice viennese, CIARALLI A., *Produzione*, cit., pp. 74 ss.. Analitiche descrizioni del contenuto di entrambi i codici si possono inoltre trovare in KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 146 ss. V. anche *supra*, nt. 51.

⁷⁶ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 67 e 165 s.

ruoli resi disponibili dalla nuova amministrazione. Né va dimenticato che, per via delle materie trattate, la legislazione novellare doveva avere un particolare interesse anche per la Curia pontificia. Logico attendersi che, nella rinnovata scuola di diritto, proprio a tale legislazione fosse quindi riservata un'attenzione specifica: un'attenzione, forse, persino superiore a quella dedicata alle altre parti della compilazione di Giustiniano. In Italia, infatti, la conoscenza del greco era ormai divenuta rara e le *Novellae Constitutiones* dovevano pertanto presentare difficoltà linguistiche ben maggiori rispetto alle *Institutiones*, ai *Digesta* e al *Codex*. Si può credere, di conseguenza, che la richiesta di un insegnamento specificamente incentrato su quelle più recenti disposizioni fosse piuttosto pressante.

9. Al tempo di Gregorio Magno

Volendo dunque ammettere – sia pure in via d'ipotesi – che la scuola di diritto a Roma abbia effettivamente ripreso la sua attività dopo il 554, è in ogni caso difficile pensare che, in quegli anni turbolenti, essa possa aver raggiunto grandi altezze e prodotto risultati di pregio. A corte – lo sappiamo – si preferiva inviare direttamente da Costantinopoli quanti erano destinati a ricoprire incarichi di rilievo nell'Italia riconquistata⁷⁷. Ed è a Costantinopoli che, avendone le possibilità economiche, si andava a studiare. A frequentare le lezioni romane ci aspetteremmo allora di trovare studenti che aspiravano a riempire i ranghi subalterni della nuova amministrazione imperiale. Non c'è da attendersi, in pratica, un insegnamento di alto profilo e grande originalità. In questo senso, il livello culturale tutto sommato modesto delle testimonianze che si è creduto di raccogliere a proposito di un possibile corso sulle *Novelle* (nulla più, in sostanza, della ripetizione di lezioni preparate altrove e prive di apprezzabili contributi aggiuntivi), ben si accorda con il quadro prospettato.

Qualunque fosse, in ogni caso, il livello dell'insegnamento in essa impartito, ancor più difficile è immaginare che la stessa scuola possa essere rimasta attiva ancora a lungo una volta scomparso Giustiniano. Non sembra, infatti, che l'idea di un rilancio delle istituzioni culturali in Italia – idea che ancora animava l'imperatore bizantino nel 554 abbia prodotto grandi risultati. Tra la fine del secolo VI e gli inizi del successivo, la vita culturale romana (ma anche quella religiosa e politica) sembrerebbe identificarsi, se non addirittura esaurirsi, nella

⁷⁷ Cfr., fra i vari, VON FALKENHAUSEN V., *I rapporti dei ceti dirigenti romani con Costantinopoli dalla fine del V alla fine del VI secolo*, in *Il mondo del diritto*, cit., pp. 59 ss., qui pp. 86 ss. e CRACCO RUGGINI L., *Giustiniano e la società italiana*, ivi, pp. 173 ss., qui pp. 204 ss.

grande e però solitaria figura di Gregorio Magno. È vero – limitandosi al suo sapere giuridico – che Gregorio dimostra di padroneggiare l'intero complesso dei testi giustinianeî. È però piuttosto improbabile che una tale conoscenza gli derivasse dall'aver frequentato la scuola imperiale di cui si è cercato qui di ricostruire le tracce e che avrebbe dovuto essere attiva proprio negli anni in cui il futuro pontefice attendeva alla sua formazione. Un giovane della classe sociale cui apparteneva Gregorio, avrà probabilmente beneficiato di insegnamenti privati che – c'è da aspettarsi – garantivano un livello ben più elevato⁷⁸. Non è allora così strano che proprio Gregorio, pur citando in più occasioni le Novelle, mostri tuttavia di non conoscere la collezione dell'*Authenticum*⁷⁹ (è probabile che, all'epoca, l'impiego di quest'ultimo fosse limitato alla scuola di diritto e che i *katà pòda* latini non fossero ancora stati separati dai testi in greco per i quali erano stati concepiti).

Nemmeno c'è da farsi soverchie illusioni leggendo quanto lo stesso Gregorio scrive, nel luglio del 599 e poi nel settembre del 602, a proposito di uomini *docti* o *sapientes de lege tractantes*⁸⁰. In essi potremmo agevolmente riconoscere degli esperti di diritto (magari capaci essi stessi di insegnare privatamente) ovvero dei pratici stimati, non però – come pare invece a Liebs – la testimonianza della perdurante vitalità di una scuola “istituzionale” di diritto⁸¹. È invece molto probabile che la scuola rifondata da Giustiniano abbia seguito il declino rovinoso del Senato, l'istituzione cui più di ogni altra era legato il suo funzionamento. È

⁷⁸ Come ha giustamente notato GUILLOU A., *L'école dans l'Italie byzantine*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'alto medioevo*. XIX Settimana di studio del CISAM, Spoleto 1972, vol. I, pp. 291 ss. (qui 294), i biografî di Gregorio, non consentono di conoscere come sia avvenuta la formazione giovanile del futuro pontefice. Cfr. Inoltre RICHE P., *Les écoles et l'enseignement dans l'Occident chrétien de la fin du V^e siècle au milieu du XI^e siècle*, Paris 1979, pp. 17 s. e RICHARDS J., *Consul of God. The Life and Times of Gregory the Great*, London, 1980, pp. 25 ss.

⁷⁹ Nella famosa lettera d'istruzioni indirizzata nel 603 al *defensor* Giovanni, Gregorio cita fra gli altri testi romanistici anche due Novelle. Si tratta delle Novv. 90 (*De testibus*) e 123 (*De episcopis et clericis*). Mentre il testo di quest'ultima coincide con quello dell'*Authenticum*, per la Nov. 90 Gregorio si è sicuramente servito di un *katà pòda* differente (e migliore) di quello conservato nella raccolta latina come ha mostrato KAISER W., *Nachvergleichungen von Novellen- und Codexzitaten in einer frühmittelalterlichen Sammlung mit Excerpten aus dem Register Gregors d. G. (Reg. 13,49[50])*, in *ZSS.*, n. 125, 2008, pp. 603 ss., qui 606 ss.. Non si può escludere che Gregorio si fosse procurato quelle traduzioni direttamente a Costantinopoli negli anni in cui si vi si trovava come apocrisario inviato dal papa.

⁸⁰ EWALD P., / HARTMANN L.M. (edd.), *Gregorii I Registrum Epistolarum*, II, in *MGH., Epistolae* II, Berlin 1809, Epp. IX.197 (p. 186/11-13) e XIII.6 (p. 371/11-14).

⁸¹ *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 128 s.

anzi ben possibile che la scuola abbia cessato di esistere ancor prima che scomparisse il Senato⁸².

10. Attività di scelta e riassunto nel VII secolo

Non tutto però cessò in quel momento. Qualcosa dovette rimanere. Certamente rimaneva l'intera serie dei testi di Giustiniano. Se non l'attività della scuola, i ricordati riferimenti di Gregorio a dotti e sapienti di diritto presenti nella città di Roma, dovrebbero almeno implicare forme di studio – sia pure elementari – dei testi giuridici⁸³. A provare che almeno alcuni dei volumi giustiniani continuavano a essere oggetto di letture esegetiche (quantomeno individuali), valgono infatti i riassunti (*summae*, *summaria*) che si trassero dall'*Epitome Iuliani* e dal *Codex*.

Come si è accennato, Liebs aveva creduto di poter ricondurre alla scuola giuridica romana sia i *summaria capitum* all'*Epitome Iuliani* sia quelli poi riuniti a formare un testo continuo nelle *Adnotationes codicum domini Iustiniani* (*Summa Perusina*)⁸⁴. Quei riassunti – i primi come i secondi redatti a suo giudizio tra la fine del VI e i primi decenni del VII secolo – testimonierebbero appunto la perdurante vitalità di quella scuola anche in epoca post-giustiniana⁸⁵. Sebbene sia generalmente ammessa la possibile provenienza degli stessi dall'ambiente romano⁸⁶, è però più difficile, in questo caso, condividere la tesi di Liebs. Non c'è alcun indizio, in effetti, che spinga a credere che quei riassunti avessero finalità didattiche e non fossero piuttosto il frutto di un lavoro individuale (svolto su commissione o per uso personale)⁸⁷.

⁸² Per STEIN E., *La disparition du Sénat de Rome à la fin de VI siècle*, 1939, ora in *Id.*, *Opera minora selecta*, Amsterdam 1968, pp. 308 ss., il Senato cessò di esistere, nei fatti, già nel 593, quando i Longobardi di Agilulfo arrivarono a minacciare direttamente Roma.

⁸³ Si legga, in quest'ottica, anche l'istruttivo episodio attinente a Gregorio Magno sul quale Liebs aveva pure richiamato l'attenzione (cfr. *infra*, nt. 139).

⁸⁴ Studio ed edizione del testo in PATETTA F., *Adnotationes Codicum domini Iustiniani* (*Summa Perusina*), in *BIDR.*, n. 12, 1900 (rist. a cura di CAPRIOLI S., Firenze, 2008).

⁸⁵ *Die Jurisprudenz*, cit., p. 269 ss., e 276 ss.

⁸⁶ RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., p. 43. In questo senso si era peraltro già pronunciato Patetta, *Adnotationes* (nt. 84), pp. pp. xlvii-viii. Più dubbioso KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 346, per il quale, se è probabile l'origine italiana (ma allora ci sarebbe da domandare dove altrimenti potrebbero collocarsi le due opere), "könnte eine eingehendere Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung ... zumindest zeigen, daß Rom und dessen Einzugsgebiet die früheste greifbare Überlieferungsregion der Kapitelsummen darstellen".

⁸⁷ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 326, 340 e 346 seguito da RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., p. 38 e 41 ss. che se ne discostano solo per anticipare la composizione della stesura originaria delle due opere suggerendo "a date of around or even before the 600". Cfr.

Se poi si scorrono i *summaria* dell'*Epitome Iuliani* (almeno nella forma in cui a noi sono giunti) avendo in mente il complesso metodo didattico degli antecessori caratterizzato, come si è visto, dall'uso congiunto di *index* e testo integrale delle Novelle, lo scarto negativo appare subito evidente. In mezzo secolo, evidentemente, le condizioni dovevano essere mutate, e ancora peggiorate. Chi si diede cura di redigere quei riassunti – com'è stato sottolineato da quanti se ne sono occupati – disponeva, a sua volta, di un bagaglio culturale (e di specifiche conoscenze giuridiche) piuttosto povero. Tuttavia, anche considerando quanto le vicende della tradizione manoscritta possano aver peggiorato i testi originari, i *summaria capitum* dimostrano comunque come a Roma vi fosse qualcuno che era interessato a leggere il testo di Giuliano. E anche che era in grado di farlo, sia pure con risultati che, ai nostri occhi, non possono non apparire modesti.

Di nuovo è utile guardare alla tradizione manoscritta di questi brevi riassunti (e di nuovo ci viene in soccorso il lavoro di Kaiser sull'*Epitome Iuliani*). Complessivamente considerata, essa è relativamente ampia⁸⁸. Oltre che nei già ricordati manoscritti di Vienna e Lipsia, quei riassunti si ritrovano, infatti, anche in un codice di Vercelli (Bibl. Capit., 122: qui però in numero ridotto e in un testo talvolta differente) e in un fascicolo aggiunto a quel codice londinese, unico testimone della misteriosa e già ricordata *Collectio Gaudenziana* (anche qui in forma di *excerpta*). Ancora una volta siamo ricondotti all'ambiente romano: il codice vercellese fu sicuramente copiato a Roma nel corso del sec. XI⁸⁹, mentre il fascicolo posticcio del manoscritto londinese, copiato nel sec. XII in scrittura beneventana, aveva un antigrafo certamente assai vicino al viennese 2160, anch'esso di origine romana⁹⁰. Una volta di più – nonostante lo scarto di circa due secoli che separa il codice viennese dai più recenti testimoni – il centro di irradiazione sembra quindi essere Roma.

Alla regione di Roma, come si sa, è legata anche la *Summa Perusina*. Con i *summaria* all'*Epitome Iuliani*, le *adnotationes* originariamente apposte in margine al *Codex* hanno in comune il metodo (cioè selezionare le norme e riassumerle), il latino tardo (senza quasi più rispetto per la grammatica), alcune modalità espressive, le peculiarità linguistiche e terminologiche, la precaria

tuttavia LIEBS D., *The Scholia Veronensia on the Justinian Code and the Pistoia Codex Gloss: Roman Jurisprudence in Early Medieval Italy*, in pubblicazione, I,3 (sono grato all'autore per avermi consentito di leggere il testo non ancora pubblicato).

⁸⁸ KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 320 ss.

⁸⁹ Descrizioni del codice in CIARALLI A., *Produzione*, cit., (con datazione al sec. XI.2 e localizzazione in ambito romano), pp. 41 nt. 13 e 85 ss. e quindi KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 122 ss. (con proposta di datazione al sec. XI.1).

⁹⁰ *Idem*, pp. 320 e 665 s (per una descrizione del fascicolo londinese).

conoscenza del diritto giustiniano, come pure le difficoltà nel comprendere il testo normativo. Ce n'è a sufficienza per desumere ragionevolmente la provenienza delle due opere da un ambiente comune⁹¹. A rafforzare ulteriormente l'ipotesi di un'origine romana intervengono, una volta di più, le testimonianze manoscritte (pur se riferibili a un'epoca più tarda). Una prima testimonianza è data dal ms. Roma, Bibl. Vallicelliana, B 32: l'unico testimone della *Lectio legum brebiter facta*. Se l'autore di quell'operetta sembra proprio aver attinto dalla *Summa Perusina*, il codice che la contiene è anch'esso certamente un prodotto di area laziale⁹². La seconda testimonianza è invece relativa al ms. vercellese. Anche al suo interno – unitamente ai ricordati riassunti (*summaria*) del Giuliano – ritroviamo infatti ulteriori estratti delle stesse *Adnotationes Codicum* (f. 159va/vb).

Si dovrebbe pertanto convenire che a Roma, nei primi decenni del VII secolo, vi era ancora chi fosse capace di svolgere lavori esegetici sulle Novelle e sul Codice. Per quanto, infatti, tali *summaria* possano apparire elementari, rozzi e pieni di errori – com'è stato opportunamente sottolineato – essi sono comunque innegabili testimonianze storiche di un persistente interesse per la legge di Giustiniano⁹³. È da escludere che un simile interesse nascesse da mere esigenze

⁹¹ Le corrispondenze non sfuggirono a PATETTA F., *Adnotationes*, cit., p. xlvii. Si veda ora soprattutto KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 341 ss. ampiamente ripreso da RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., pp. 42 ss. Mentre però KAISER, *Die Epitome*, cit., p. 346, in linea con le conclusioni cui era giunto Patetta, ritiene più probabile una datazione alla metà del VII secolo, RADDING e CIARALLI, *The Corpus*, cit., p. 69, preferiscono invece anticipare alla fine del VI, avvicinandosi così a quanto ipotizzato da Liebs.

⁹² Il codice, redatto in scrittura beneventana, è databile alla metà del sec. XI ed è quasi certamente originario di Veroli; cfr. CIARALLI A., LONGO V., *Due contributi a un riesame della Summa Perusina* (Perugia, *Bibl. Cap. ms. 32*), in *Scrittura e Civiltà*, n. 25, 2001, pp. 1 ss., qui p. 15 s. (e letteratura ivi ricordata), 25, 32, 54 s. La *Lectio legum* è edita in PATETTA F., *Adnotationes*, cit., pp. 294 ss.; cfr. CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale. I L'alto medioevo*, Roma, 1995, pp. 249 s..

⁹³ Si vedano in particolare CALASSO F., *Medioevo del diritto. I Le fonti*, Milano, 1954, pp. 288 s. e CORTESE E., *L'alto medioevo*, cit. pp. 240 ss. Un discorso analogo può farsi anche in merito alla redazione di quelle particolari rubriche che HÄNEL G. (*Iuliani Epitome*, cit., pp. II e L) definì “alte Summen” o “Lemmata” e che accompagnano l'*Epitome Iuliani* del ms. St. Gallen, Stiftbibl. 1395. Secondo CONRAT M., *Geschichte*, cit., pp. 125 ss. potrebbero essere di età giustiniana e costituire le traduzioni di altrettante rubriche delle Novelle in greco. A giudizio di KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 219 ss., invece, il fatto che il loro autore non sempre sia stato in grado di riassumere correttamente il testo, dimostrerebbe piuttosto che esse appartengono all'Occidente altomedievale e non più alla tarda antichità. Un'attività del genere ha poi generato anche i *notabilia* (o *epitomae*) apposte a margine di alcune costituzioni riprodotte nella *Epitome Codicis Beinecke* (New Haven, Yale Univ. Beinecke Library, ms. 974) studiata recentemente da DOLEZALEK G., CIARALLI A., *Codicis Justiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11th century)*, in *Ius romanum – ius commune – ius hodiernum*, in *Studies in honour of E. Schrage*, Amsterdam & Aalen, 2010, pp. 75 ss. (qui 93 s.). L'*Epitome* fu copiata in scrittura ‘romanesca’ e

di carattere culturale. Come talvolta gli stessi errori lasciano intendere, dietro quegli sforzi vi era piuttosto l'intento di adattare i testi giustiniani – spesso divenuti incomprensibili – a un contesto nuovo e diverso, ormai sicuramente medievale. Attraverso l'attività del selezionare e riassumere si manteneva certamente vivo il ricordo delle norme stesse (sia pure corrotto). Assieme ad esso però – ed è cosa che merita attenzione – aveva modo di perpetuarsi anche la coscienza del significato di quei testi come precetti imperativi⁹⁴.

In questo quadro si può forse cogliere meglio il significato di una differenza che pure sussiste fra i riassunti dell'*Epitome Iuliani* e quelli della *Summa Perusina*. Mentre quest'ultima, infatti, già al principio del sec. XI⁹⁵, si presenta sciolta dal testo normativo e (anzi nella prassi lo ha già sostituito da qualche tempo⁹⁶), i *summaria* dell'*Epitome* rimasero invece legati al testo principale. Evidentemente – a differenza del Codice – l'*Epitome Iuliani* non fu all'epoca ritenuta così impervia da non poter essere letta per intero. I *summaria* conservavano così la loro funzione di sussidio: utili, in particolare, a rendere più veloce la consultazione del testo principale. Si sa d'altra parte che l'*Epitome*, redatta a suo tempo dall'antecessore Giuliano, s'impose molto presto nell'uso pratico sino a far dimenticare del tutto il testo integrale delle Novelle. Essa incarnava ormai, quasi per eccellenza, la *lex iustiniana*⁹⁷.

potrebbe essere stata prodotta a Roma nella seconda metà del sec. XI. Si può osservare che se, come pare, quelle note erano già sull'antigrafo del ms. di Yale, non può escludersi una loro redazione anche prima del sec. XI.

⁹⁴ In questo senso acquista diverso significato la circostanza che vede esclusi dal lavoro di sintesi i capitoli dell'*Epitome* che riguardano l'amministrazione delle province orientali mentre sono comunque considerati quelli relativi a Costantinopoli o ai vescovadi orientali; cfr. LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., p. 270 nt. 4 e KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 328 ss. Circa il peculiare valore vincolante che assunse la legge romana per la Chiesa medievale, cfr. LEGENDRE P., *La Pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV (1140-1254)*, Paris, 1964.

⁹⁵ Per la descrizione e datazione del codice, cfr. CIARALLI A., LONGO V., *Due contributi*, cit., ove però si nota qualche diversità d'opinione tra i due autori (cfr. p. 27 e pp. 60 ss.) proprio con riguardo alla sua possibile origine nell'Urbe.

⁹⁶ CORTESE E., *L'alto medioevo*, cit., p. 241; G. Chiodi, *Roma e il diritto romano. Consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo*, in *Roma fra oriente e occidente*, II, Spoleto, 2002, pp. 1141 ss., qui pp. 1145 s.

⁹⁷ Appunto come *Lex Iustiniana* l'*Epitome Iuliani* è introdotta nel ms. Paris, BN, lat. 4418 (Francia; sec. IX.1/4) e in varie altre fonti di epoca carolingia; come *lex domni Iustiniani imp(eratoris)* essa è poi indicata anche nel ms. di Vercelli, BC, 122 e – cosa ancor più interessante – nell'antigrafo di questo: cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 33 (e nt. 47), 132 e 617 (e nt. 9).

11. L'età buia

Proprio l'*Epitome Iuliani* è il testo che ci può guidare meglio di ogni altro nello sforzo di penetrare – o almeno di circoscrivere – l'ombra fitta che avvolge il periodo che va dalla metà del secolo VII alla fine dell'VIII: un periodo che, per la storia del diritto giustiniano nell'Occidente latino, rappresenta in assoluto l'età più buia e silenziosa. Naturalmente ci si deve contentare di cogliere qualche voce sparuta, nulla più di semplici segnali. Segnali che però non devono essere sottovalutati: in essi è già contenuto l'annuncio di quel momentaneo e pur significativo risveglio che caratterizzerà il ben più luminoso IX secolo.

Le voci più forti vengono dal nord e più precisamente dalla Gallia, dove l'*Epitome Iuliani* sembra essere giunta piuttosto presto. La sua presenza, per la verità, è attestata oltralpe con sicurezza solo a partire dall'anno 827, dal momento che Ansegiso ne fece uso compilando la sua collezione di capitolari⁹⁸. Proprio l'equiparazione ai capitolari franchi – quasi a ufficializzarne la recezione all'interno del regno⁹⁹ – pare però rafforzare la tesi di quanti ritengono che l'*Epitome Iuliani* sia giunta in Gallia già durante il secolo VIII. Né mancherebbe la possibilità di indovinare il possibile momento d'arrivo, se solo potessimo prestare piena fede al *Cronicon* di Moissiac. Il suo autore racconta infatti di come, nell'agosto del 739, papa Gregorio III avesse inviato a Carlo Martello, allora *subregulus* dei Franchi, lettere, reliquie e altri doni. Fra questi ultimi egli annovera anche "decreta romanorum principum"¹⁰⁰. L'episodio non è certo passato inosservato alla storiografia¹⁰¹. Si è pensato al possibile invio di una copia del *Codex Iustinianus*¹⁰² soprattutto in considerazione dell'uso – tipico degli ambienti ecclesiastici legati all'insegnamento delle *artes* e capace di resistere in Francia sino al secolo XII – di riferirsi alle costituzioni imperiali

⁹⁸ Ansegiso completò la sua raccolta di *Capitularia* appunto in quell'anno; cfr. GANSHOF L., *Droit romain dans les Capitulaires et dans la collectio d'Ansegise*, in *IRMAe.*, I, 2 b cc BB, Milano, 1969, pp. 27 s. e KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 468 ss. Alcuino (735-804), al contrario, non sembra conoscere l'*Epitome Iuliani*; cfr. CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 25.

⁹⁹ L'*Epitome Iuliani* fu poi utilizzata anche da Benedetto Levita (ma per il tramite della *Summa de ordine ecclesiastico*: v. *infra*) e da Incmaro di Reims, oltre che in diversi concili; cfr. CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 39.

¹⁰⁰ *Cronicon Moissiacense*, ed. MGH., *Scriptores*, vol. I, 1826, pp. 291 s.

¹⁰¹ Tra i più recenti v., per es., CLASSEN P., *Italien zwischen Byzanz und dem Frankenreich*, ora in *ID.*, *Ausgewählte Aufsätze*, Sigmaringen, 1983, p. 100 e CORTESI E., *L'alto medioevo*, cit., p. 177.

¹⁰² Così già CONRAT M., *Geschichte*, cit., pp. 36 s. e poi LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, p. 101.

chiamandole appunto *decreta*¹⁰³. Tuttavia, lo stesso termine è talvolta impiegato proprio in riferimento all'*Epitome Iuliani*¹⁰⁴. Si potrebbe allora pensare – e forse con più ragione considerando come, all'epoca, il Codice fosse uscito dall'uso persino in Italia – che il pontefice avesse piuttosto spedito a Carlo Martello una copia del Giuliano. Sia o meno veridico, il racconto mossiacense esprime comunque una tendenza che emergerà via via più chiaramente col passare dei decenni.

Non mancano, comunque, altri elementi per supporre che l'*Epitome Iuliani* circolasse nelle Gallie già prima della fine del secolo VIII. Conrat e ora Kaiser, riflettendo sulla *Summa Novellarum De ordine ecclesiastico*, ne sono sembrati convinti. Entrambi, infatti, reputano questa selezione di capitoli del Giuliano, raggruppati per argomenti e fortemente riassunti, un prodotto gallico¹⁰⁵. L'origine transalpina dell'operetta è senz'altro possibile, tuttavia, nemmeno si

¹⁰³ V. ancora CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 37 nt. e. Sul persistere, ancora nel secolo XII, di tale significato in terra di Francia, si vedano gli esempi riprodotti in GOURON A., *Le manuscrit 632 de la Sorbonne: a la convergence des droits savants en pays d'oc*, (1985) ora in *Id.*, *Droit et coutume en France aux XIIIe et XIIIe siècles*, Aldershot, 1993, s. IX, p. 14 e LOSCHIAVO L., *Summa Codicis Berolinensis. Studio ed edizione di una "composizione a mosaico"*, Frankfurt am Main, 1996, p. 50. Val la pena di ricordare come Beda utilizzi l'espressione "decreta ... iudiciorum" per definire il Codice di Æthelberth: cfr. COLGRAVE B., MINORS R.A.B. (ed. and tr.), *Beda's Ecclesiastical History of the English People*, Oxford 1969, II.5, p. 150, ll. 12-14.

¹⁰⁴ Forse da Eugenio II nel luglio dell'824, se fosse autentica la lettera indirizzata al vescovo di Vienne, in cui il papa, intenzionato a dar risposta a una *causa* che gli era stata presentata, scrive che (*Epistolae Viennenses spuriae*, Ep. 20, ed. in MGH., *Epistolae*, III, *Merovingici et Karolini aevi*, vol. I, Berlin 1957², pp. 98-9): ... *quantum potuimus, recursu lectionis illam in scriniis nostris investigavimus, et quicquid post auctoritatem Romanam in Iustiniana || etiam lege comperimus, tuae sanctitati per nostros apices intimamus. In capitulo DXI* (Ep. Iul., C. 119 c. 501) *eiusdem legis ita invenimus, ut praescriptio quadraginta annorum venerabilibus locis ...*; cfr. CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 15. Di sicuro, invece, l'espressione è usata in questo senso nel libello polemico, di ambiente gregoriano, composto nel 1085 e intitolato *Liber canonum contra Henricum IV*, ed. MGH, *Libelli de lite Imperatorum et Pontificum*, I, 1891, p. 486, c. 12: ... *Iustinianus imperator in decretorum suorum constitutione CXVIII, capitulo CCCCXLI* (Ep. Iul., C. 115 c. 441); cfr. LEGENDRE P., *La pénétration*, cit., p. 55.

¹⁰⁵ Cfr. CONRAT M., *La Somma delle Novelle De ordine ecclesiastico*, in *BIDR.*, n. 11, 1898, pp. 7 ss., qui p. 22 e ora KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 470 ss., qui 474 s. Gli argomenti a favore di un'origine franca si possono così sintetizzare: a) la diffusione transalpina della *Summa* (utilizzata da Benedetto Levita) e l'origine burgunda del ms. che ce ne restituisce il testo (ms. Berlin, SB. Phill. 1735; sec. VIIIex. / IXin.); b) l'impiego in essa di un paio di termini tecnico-giuridici (*causare* nel significato di "far valere in giudizio" e *precaria*) caratteristici della Burgundia; c) la vicinanza con il ms. Berlin, SBPKB, lat. fol. 269, anch'esso, secondo Kaiser, compilato in Burgundia (v. *infra*, ntt. 109 e 110). Nessuno è veramente decisivo: essi dimostrano certamente la diffusione del testo nelle regioni franche, senza però escludere che possa essersi trattato di un prodotto importato. A un'origine italiana pensa per es. SIEMS H., *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hannover 1992, p. 187.

può escludere una sua importazione dall'Italia: lo suggerirebbero anzi la maniera stessa in cui i capitoli sono significativamente definiti (*innovationes legum novellarum divae memoriae Iustiniani*) e pure le somiglianze (nella forma e nel metodo) con i *summaria capitum* di cui si è detto in precedenza¹⁰⁶.

Redatta in Gallia oppure in Italia, ciò che qui più interessa è però la possibile provenienza del materiale utilizzato dall'autore. A tal proposito, un altro aspetto della *Summa De ordine ecclesiastico* merita attenzione: il testo dei suoi capitoli mostra innegabili vicinanze con quello dell'*Epitome Iuliani* del ms. berlinese SBPKB, lat. fol. 269. Secondo la ricostruzione di Kaiser, l'autore della *Summa* disponeva di un testo del Giuliano molto vicino alla seconda delle due recensioni dell'*Epitome Iuliani* di cui il berlinese è testimone¹⁰⁷. In effetti, è possibile – anzi piuttosto probabile – che un manoscritto molto vicino al berlinese (l'antigrafo o uno degli antigrafati) sia stato appunto il veicolo attraverso il quale il Giuliano giunse in Gallia prima che il secolo VIII giungesse al termine¹⁰⁸.

Già più volte ricordato per più d'una delle sue componenti, il codice lat. fol. 269 della Staatsbibliothek di Berlino merita a questo punto di essere considerato nel suo complesso.

12. Un manoscritto berlinese davvero interessante (e i suoi fratelli)

Si tratta di uno dei codici più noti e discussi fra gli storici del diritto altomedievale. Se è in genere accettata la datazione ai primi decenni del sec. IX (o forse anche agli ultimi anni dell'VIII), ben più dibattuta è la questione circa il suo possibile luogo d'origine¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Come nei *summaria*, infatti, troviamo qui mantenuti i nomi delle antiche magistrature romane ormai scomparse; non sono considerati i capitoli relativi alle chiese orientali; è presente qualche travisamento come pure l'uso di termini del latino tardo come *componere* per il pagamento di una pena; cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 473 s. e p. 865. A un'origine italiana (romagnola) aveva pensato BESTA E., *Fonti*, cit., p. 262, senza però addurre argomenti probanti.

¹⁰⁷ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 59 ss. (per le due recensioni presenti nel codice), 466 ss. e 473 (per le vicinanze della *Summa* con la seconda parte del berlinese).

¹⁰⁸ È quanto sembra proporre KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 101, 171, 396, 637 e 849.

¹⁰⁹ Il codice è dettagliatamente descritto da KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 39 ss. Mentre esiste un sostanziale accordo fra gli studiosi a proposito dell'epoca in cui esso dovette essere copiato, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la zona d'origine. Vari studiosi, infatti, appoggiandosi all'opinione – formulata in realtà in maniera dubitativa (*vielleicht*) – di BISCHOFF B., *Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen)*, vol. I, Wiesbaden, 1998, p. 76 nr. 365, pensano alla Francia sud-orientale (Burgundia): cfr. RÖHLE R., *Das Berliner Institutionen- und Digestenfragment Ms. lat. fol. 269*, in *BIDR.*, n. 71, 1968, pp. 128 ss. (qui 132 s.); FINGERNAGEL A., *Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin PK 4.-12.*

A richiamare l'attenzione degli studiosi sin dai tempi di Mommsen, è stata soprattutto la presenza, qui già segnalata, del fascicolo con la fine delle Istituzioni e i primi titoli del Digesto¹¹⁰. Com'è naturale, assai più delle Istituzioni (di cui si ricorderà però la vicinanza con quelle di Bamberg), a colpire è stata anzitutto la presenza in quell'inserto della precocissima testimonianza relativa al Digesto. Con buoni argomenti si è sostenuto che l'antigrafo da cui questi passi iniziali sono stati copiati fosse di origine bizantina e risalente al sec. VI¹¹¹. Ci si è anche chiesti se la successione – davvero singolare – di Istituzioni e Digesto che esso propone sia casuale ovvero originaria. Poiché la seconda soluzione sembra più facile da ammettere, è naturale domandarsi come si sia originata. Tra le varie ipotetiche spiegazioni che si sono suggerite, merita di essere ricordata quella acutamente avanzata da Francesca Macino: l'antigrafo che sta alle spalle del fascicolo berlinese potrebbe essere stato un codice preparato in età giustiniana *ad usum scholarum*, compilato cioè in aderenza ai programmi scolastici dettati da Giustiniano e che, com'è noto, prevedevano per il primo anno lo studio delle Istituzioni e dei primi quattro libri del Digesto (*const. Omnem* § 2)¹¹².

Jahrhundert, Wiesbaden, 1999, pp. 56 s. nr. 52; KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 86 ss. e, finalmente, RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., pp. 49 s.; MOR C.G., *Il Digesto*, cit., p. 114 s., si è invece espresso per un'origine nell'Italia settentrionale. A una derivazione da ambiente romano hanno pensato, in un primo tempo, NICOLAJ G., *Ambiti di copia e copisti giuridici in Italia (secoli V–XII in.)*, in BIROCCHI I., CONTE E., PETRONIO U. (a cura di), *A Ennio Cortese*, Roma, 2001, vol. II, pp. 478 ss. (qui 487) e, più recentemente, BELLONI A., *Un'ipotesi per le Pandette fiorentine*, in CONTE E., COLLI V. (a cura di), *Iuris Historia. Liber amicorum G. Dolezalek*, Berkeley, 2008, pp. 1 ss., qui 8 s.. In un secondo momento, la stessa NICOLAJ G., *Documenti*, cit., pp. 779 s., ha poi indicato l'Italia settentrionale e, in particolare, il territorio di Nonantola. Così anche MACINO F., *Sulle tracce*, cit., pp. 26 ss.

¹¹⁰ Cfr. *supra*, § 5. Il fascicolo – minuziosamente studiato da Kaiser – potrebbe provenire da un codice copiato anch'esso in età carolingia e, forse, nel medesimo ambiente (che Kaiser individua nel Monastero di Flavigny). A giudizio di Kaiser il fascicolo e la restante parte del codice berlinese potrebbero avere non solo la stessa età ma anche provenire dal medesimo *scriptorium* in Burgundia (*Die Epitome*, cit., pp. 39 ss. e 387 ss. e, soprattutto, 393 ss.). Anche PATETTA F., *Contributi*, cit., pp. 150 ss., riteneva probabile che il fascicolo fosse coevo alla restante parte del codice e prodotto nel medesimo ambiente. Non pensava però alla Gallia. Sul notevole livello della cultura giuridica in Burgundia in quest'epoca e sulle possibili testimonianze in questo senso, si vedano ESDERS S., *Römische Rechtstradition und Merowingisches Königstum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert*, Göttingen, 1997, pp. 473 ss. e LIEBS D., *Römische Jurisprudenz*, cit., p. 230, p. 253 e pp. 254 ss.

¹¹¹ Dopo quanto avevano già scritto CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 72, PATETTA F., *Contributi*, cit., p. 153 e RÖHLE R., *Das Digestenfragment*, cit., pp. 139 ss., si veda ora KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 400 pp. e p. 414.

¹¹² *Sulle Tracce*, cit., pp. 25 s. Intorno all'ordine degli studi delle scuole di diritto sotto Giustiniano, si veda ora LIEBS D., *Juristenausbildung in der Spätantike*, in CH. BALDUS *et alii* (a

Di nuovo veniamo ricondotti all'età di Giustiniano. Redatto forse in Oriente¹¹³, qualunque sia stata la sua forma, quel codice tardoantico giunse comunque presto in Italia e qui, in un ambiente scolastico che potrebbe certamente essere quello romano, utilizzato per la copia (almeno per la parte contenente le Istituzioni)¹¹⁴. Non in Oriente, però, ma in una regione occidentale, l'antigrafo (di quella parte) del Digesto fu successivamente glossato: lo dimostrano un paio di brevissime note che lo scriba del IX secolo ha fatto scivolare per errore all'interno del testo normativo¹¹⁵. L'estrema laconicità delle stesse note impedisce di essere più precisi circa una loro possibile età (comunque anteriore all'apografo berlinese) e provenienza (ma di una delle due si è fatto cenno in precedenza per una certa assonanza con le glosse del ms. di Bamberg¹¹⁶). In ogni caso, se è difficile credere che appartengano all'età giustiniana, esse provengono nondimeno da un ambiente in cui qualcuno si era cimentato nella lettura del Digesto (o almeno della sua parte iniziale)¹¹⁷.

Al di là del misterioso fascicolo, il codice berlinese contiene però soprattutto l'*Epitome Iuliani* – di cui è uno dei testimoni più antichi e interessanti – e la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Lex Dei)* – di cui è sicuramente l'esemplare più antico fra i tre da noi conosciuti. Considerando la tradizione testuale dell'*Epitome Iuliani*, esso riflette al suo interno – come si è accennato – ben due redazioni. La prima, corrispondente alla parte iniziale del testo (capp. 1-117), rientra nel cosiddetto *Textgruppe D* cui appartengono anche i codici di Vienna (lat. 2160), Lipsia (Hänel, 6) e Vercelli (BC,122)¹¹⁸. Nelle pagine che precedono, tutti questi codici sono stati già ricordati per via della caratteristica presenza dei *paratitla* e dei *summaria capitum*. A legarli ancor più fra loro è però soprattutto la presenza di una versione integrata della cosiddetta *appendix B*

cura di), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen, 2008, pp. 31 ss. (in particolare pp. 37 ss.).

¹¹³ KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 414, pensa a un "Pergamenthandschrift in BR-Unziale ... die im Osten noch in sechsten Jahrhundert entstand". Si ricorderà (*supra*, nt. 45) come Patetta pensasse, in alternativa, a un'origine nell'Italia greca.

¹¹⁴ *Supra*, § 5 in fi., si è visto come sia necessario immaginare un centro dove vi fossero contemporaneamente presenti più esemplari delle *Institutiones* e dove si provvedesse a farne delle copie destinate a circolare. Uno di quegli esemplari potrebbe aver avuto effettivamente i connotati ipotizzati da Macino e una delle copie essere quella da cui viene il fascicolo berlinese.

¹¹⁵ Di esse si accorse per primo MOR C.G., *Il Digesto*, cit., p. 119, ma si veda ora la puntuale disamina di KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 412 ss.

¹¹⁶ *Supra*, nt. 45.

¹¹⁷ Quanto affermano RADDING CH.M., CIARALLI A., *The Corpus*, cit., p. 50: "The fascicle, in any case, contains no glosses. ... this book evidently found few readers and had no discernable impact on the culture of this time", può infatti valere per la copia (il berlinese) non per il suo antigrafo.

¹¹⁸ KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 122 ss.

alla stessa *Epitome*. L'integrazione si compone di una piccola serie di testi d'origine costantinopolitana tra cui spiccano il *Dictatum de consiliariis* e la *Collectio Iuliani antecessoris* o *de tutoribus*¹¹⁹. Di nuovo abbiamo a che fare con testi che provengono dall'insegnamento giuridico tardoantico.

All'età tardoantica, addirittura alla fine del IV secolo, appartiene anche la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* di cui i codici di Berlino, Vienna e Vercelli (tre su quattro dei componenti il *Textgruppe D*) sono appunto gli unici testimoni¹²⁰. Nella grande incertezza che circonda ogni aspetto di questa singolare comparazione fra i diritti mosaico e romano è invece sicuro che essa si rivelò particolarmente confacente ai gusti degli ambienti ecclesiastici¹²¹. Ed è appunto in uno di questi – nell'atelier dell'arcivescovo di Reims, Incmaro – che, nell'860, incontriamo il primo sicuro attestato di una sua conoscenza¹²², anche se è possibile che la *Lex Dei* circolasse in Gallia già un secolo prima¹²³. Quanto qui soprattutto interessa è però che la copia di cui disponeva Incmaro era certo molto vicina a quella del codice di Berlino¹²⁴. E Incmaro era tra coloro che possedevano anche un esemplare dell'*Epitome Iuliani*.

Potrebbe allora aver ragione Kaiser nel ritenere che *Epitome Iuliani* e *Lex Dei* siano giunte in Gallia già legate insieme (per la *Collatio* potrebbe anche non

¹¹⁹ *Idem*, pp. 16 ss., pp. 354 ss., pp. 361 ss., p. 381.

¹²⁰ La letteratura è ampia. Qui è sufficiente rinviare alla recente ed esaustiva monografia di FRAKES R.M., *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*, Oxford, 2011. Circa la possibile datazione, Frakes (pp. 35 ss. e, soprattutto, 59 ss.) propende per l'ultima decade del IV secolo e ritiene anzi di poter restringere la 'finestra' agli anni compresi tra il 392 e il 395.

¹²¹ Cfr. LOSCHIAVO L., *La Legge che Dio trasmise a Mosè. Fortuna medievale di un'operetta volgare*, in CONDORELLI O., BELLOMO M. (a cura di), *Proceedings of the XI. International Congress of Medieval Canon Law - Catania, 30.7-6.8.2000*, Città del Vaticano 2006, pp. 85 ss. (qui 99 ss.) e ora FRAKES R.M., *Compiling*, cit., pp. 35 ss.

¹²² *De divortio Lotharii regis et Theutebergae reginae*, Interrog. XII, resp. (ed. BÖRINGER, MGH., *Conc.*, IV Suppl. 1, Hannover, 1992, pp. 177/42 ss. e 185/2 ss.).

¹²³ L'ipotesi lanciata anni fa da MIKAT P., *Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-fränkischen Konzilien (511-626/27)*, Paderborn - München - Wien - Zürich, 1994, pp. 55 ss., 125 s. e 130 s. e ripresa da FRAKES R.M., *Compiling*, cit., pp. 38 ss., secondo la quale la *Collatio* poteva essere stata utilizzata durante i lavori dei concili di Orléans (538), Tour (567) e Mâcon (585), è stata recentemente contestata, e con ottimi argomenti, da MANTHE U., *Dubletten im Text der Collatio als Spuren der Redaktionstätigkeit*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für D. Liebs*, Berlin, 2011, pp. 395 ss., qui pp. 396 ss. A far comunque sospettare che la *Collatio* circolasse oltrelpe già nel sec. VIII, vi è però un suo possibile impiego da parte del compilatore della *Lex Baiuvariorum* (Regensburg; a. 740 ca.), come supposto a suo tempo da BAYERLE K., *Lex Baiuvariorum*, München, 1926, pp. lvi-lxi e, più recentemente, da P. Landau, *Die Lex Baiuvariorum*, München, 2004.

¹²⁴ FRAKES R.M., *Compiling*, cit., p. 44.

trattarsi dell'unico arrivo¹²⁵). La sequenza *Epitome Iuliani – Lex Dei* era appunto sicuramente già presente nel manoscritto (o in uno dei manoscritti) da cui discese il codice berlinese¹²⁶. È allora interessante chiedersi quando questo esemplare possa avere traversato le Alpi e da dove provenisse. Considerando la possibile datazione del berlinese (tra la fine del sec. VIII e l'inizio del IX), un suo antigrafo (o forse l'antigrafo dell'antigrafo) potrebbe facilmente risalire sino ai primi decenni del secolo VIII. Per individuare la possibile provenienza, si possono invece tirare le somme dalle molte notazioni che si sono fatte sin qui, imbattendosi, di volta in volta, nel codice di Berlino.

Si può cominciare col riconoscere come l'antigrafo del manoscritto berlinese debba essere stato confezionato in un centro in cui, in quell'epoca, circolavano ancora esemplari delle Istituzioni e del Digesto (almeno della prima parte). Questi esemplari, a loro volta discendevano da archetipi tardoantichi, ma recavano tracce lasciate da lettori altomedievali (si ricordino le due note scivolate nel frammento del Digesto). In quel medesimo centro, poi, si custodivano le Novelle secondo la versione del Giuliano. Unitamente all'*Epitome Iuliani*, però, si dovevano conservare ancora reliquie di lontani insegnamenti tardoantichi sulle Novelle condotti secondo il metodo degli antecessori (si pensi ai *paratitla* e ai rinvii a un *alius codex* con i testi integrali delle 'nuove' costituzioni). Si conservano anche (e si tenevano in una certa considerazione al punto da ritenerli meritevoli di copia e di diffusione) esemplari di altri scritti derivanti dell'insegnamento costantinopolitano come pure altri testi di Novelle in forma integrale o epitomata (l'*appendix B* all'*Epitome Iuliani*). Queste reliquie bizantine non erano solo il riflesso di un atteggiamento di reverenza verso il passato. Si vedrà, infatti, come anche quei testi (in particolare il *Dictatum de consiliariis*) venissero letti e compresi. Vi era, infine, la *Lex Dei*. Un testo che nulla aveva a che fare con Giustiniano, ma che tanto piaceva alle alte gerarchie ecclesiastiche e che solo la Chiesa poteva avere interesse a conservare e a diffondere.

¹²⁵ Il ms. Paris, BN, lat. 9652 (*Codex Bellovacensis*) – che pure contiene una citazione della *Lex Dei* ed è di sicura fattura francese (sec. IX/X) – evidenzia una tradizione testuale diversa da quelle cui appartengono i mss. di Berlino, Vienna e Vercelli; cfr. FRAKES R.M., *Compiling*, cit., pp. 47 s. Potrebbe quindi derivare da un archetipo giunto in Gallia autonomamente (per la precoce circolazione oltralpe della *Lex Dei*, cfr. *supra*, nt. 123).

¹²⁶ KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 101, p. 171 e p. 396, ripreso da FRAKES R.M., *Compiling*, cit., p. 39.

13. Un centro di cultura giuridica?

Siamo dunque di fronte a un ricchissimo deposito di testi giuridici romanistici. Lì – quando se ne sentisse bisogno ovvero giungessero richieste in tal senso – di quei codici antichi si provvedeva anche a fare delle copie (se così non fosse stato, non avremmo gli apografi dei secoli IX, X e XI a testimoniarne tuttora l'esistenza)¹²⁷. È persino credibile che, in quelle occasioni, si eseguissero delle collazioni: a suggerirlo vi sono sia la contaminazione di testi rivelata dai più antichi manoscritti delle Istituzioni¹²⁸ sia quella di cui il testo composito dell'*Epitome Iuliani* nel manoscritto berlinese è certamente un riflesso¹²⁹.

Già quest'attività di copia e di collazione dei testi sembra però indicare che ci troviamo di fronte a qualcosa di più di un semplice deposito librario e si potrebbe anzi sospettare la presenza di un centro di cultura giuridica (ovviamente, nel senso in cui se ne può parlare per l'Occidente tra VII e VIII secolo). Il sospetto diviene concreto – e la possibilità si fa probabilità – considerando come alcuni di questi testi siano stati talvolta fatti oggetto di letture e altre attenzioni. Si è visto, infatti, come i capitoli dell'*Epitome Iuliani* siano stati sottoposti a una paziente opera di selezione ed epitomazione (si pensi ai *summaria capitum* ma anche, forse, alla prima stesura della *Summa De ordine ecclesiastico*). In altri casi, qualora già non ve ne fossero, quei testi furono corredati di rubriche in modo da agevolare la consultazione¹³⁰.

Un centro di questo genere doveva essere pressoché unico nell'Occidente altomedievale. Se poi ci si chiede dove è più probabile che questo centro avesse sede, la risposta che per prima si affaccia alla mente è appunto la città di Roma. A spingere in questo senso è anzitutto lo studio della tradizione manoscritta. Direttamente o indirettamente da Roma – lo si è ricordato – provengono sia il più antico testimone completo delle *Institutiones* giunto a noi (ms. di Bamberg) sia tre dei quattro codici che, assieme al berlinese, formano il *Textgruppe D* dell'*Epitome Iuliani* (mss. di Vienna, Lipsia e Vercelli).

Al territorio di Roma riconducono anche – si è visto – sia le *adnotationes codicum* (*Summa Perusina*), che tanto si avvicinano ai *summaria* all'*Epitome*

¹²⁷ Cfr., a tal proposito, *infra* § 14.

¹²⁸ Se ne è fatto cenno in precedenza (§ 5 *in fi.*).

¹²⁹ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 59 ss.

¹³⁰ Si pensi alle rubriche dei capitoli alla *Lex Dei* che proprio il manoscritto di Berlino ci ha tramandato di seguito a quelli dell'*Epitome Iuliani* e che certamente sono un prodotto altomedievale; cfr. CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 313 e KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 170 e nt. 786. Quanto poi alla possibilità che le rubriche ai singoli capitoli dell'*Epitome Iuliani* siano anch'esse (almeno in qualche caso) opera di un occidentale (consapevole però della terminologia giuridica giustiniana e dell'organizzazione ecclesiastica), è ipotesi formulata da LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., p. 231-2 e ritenuta ammissibile anche da Kaiser (p. 216 e p. 218).

Iuliani, sia le *adnotationes* marginali, senz'altro accostabili per più aspetti alle perugine, di cui rimane traccia nell'*Epitome Codicis Beinecke* (anch'essa redatta in scrittura 'romanesca' e databile alla seconda metà del sec. XI)¹³¹. La redazione di queste note esegetiche presuppone la presenza a Roma anche del *Codex Iustinianus*. Che poi, nell'antica capitale, si potesse conservare una copia non epitomata e anzi redatta con raffinata attenzione anche per gli aspetti formali (oltre alla completezza dei testi traditi, colpisce la cura nel riportare le *subscriptions* e persino la numerazione greca di titoli e costituzioni), è cosa che lasciano facilmente presumere i frammenti del *Codex* ora conservati a Würzburg (UB, M.p.j.f.m 2: sec. XI/2). Anche in questo caso la scrittura è una minuscola romanesca, la quale presenta analogie con quella del manoscritto delle Istituzioni di Bamberga e, soprattutto "con una delle mani presenti nei due tomi dei *Moralia in Job* dell'Archivio di S. Pietro in Vaticano, sicuro prodotto dello scriptorio basilicano"¹³². Non dovrebbe essere difficile immaginare, anche in questo caso, un archetipo tardoantico del Codice (comprensivo degli ultimi tre libri) che andrebbe così a completare il quadro delle fonti giustinianee presenti nell'Urbe¹³³.

Una considerazione a sé merita, a questo punto, la presenza – nel berlinese, nel viennese e nel vercellese – della *Lex Dei*. Proprio a Roma, sullo scorcio del IV secolo, quest'operetta aveva probabilmente visto la luce¹³⁴. Sempre a Roma, o comunque all'Italia centro meridionale, è legata anche un'altra delle sicure citazioni altomedievali della *Collatio*, vale a dire quella contenuta nella *Collectio*

¹³¹ DOLEZALEK G., CIARALLI A., *Codicis Justiniani*, cit., pp. 93 p. Un'annotazione di questo tipo – un riassunto di C. 9.16.6 – si trova anche nel ms. Vercelli, BC, 122 a commento di *Coll. I.7* (f. 163v inf.); cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., p. 140.

¹³² Sui frammenti di Würzburg, dopo la notizia che ne diede WEIGAND R., *Fragmente des römischen Rechts in der Universitätsbibliothek Würzburg*, in *ZSS.*, n. 105, 1988, pp. 784 s., si veda ora soprattutto CIARALLI A., *Produzione*, cit., pp. 90 ss. (la citazione è a p. 91).

¹³³ Si può ricordare a tal proposito la tesi che vuole che il ritorno progressivo alla conoscenza e all'uso del Codice di Giustiniano nel secolo XI si sia svolto, per una parte significativa, lungo una direttrice che dal Lazio, passando per la Toscana, giungeva sino all'Italia settentrionale e quindi alle regioni transalpine. La tesi, avanzata in anni passati da NICOLAJ G. (*Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, pp. 75 ss.), è ora ripresa da MACINO F., *Sulle tracce*, cit., p. 52 (che la estende anche alle Istituzioni) e da BELLETTINI A. (di nuovo a proposito del Codice, comprensivo però degli ultimi tre libri), *Biografia* (nt. 50), qui p. 47 nt. 119. Cfr. inoltre CIARALLI A., *Materiali*, cit., ove, a p. 53, anche un utile elenco riassuntivo.

¹³⁴ Cfr. LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., pp. 162 ss., qui 165 s. Assai più cauto FRAKES P.M., *Compiling*, cit., p. 129, per cui l'autore della *Collatio*: "... wrote in at least the western half of the Roman Empire. ... it is likely that he might have at some point been in Italy and it is tempting to contemplate that he could have studied law at Rome".

*canonum in V libris*¹³⁵. È certo significativo che l'esemplare da cui l'autore di quella collezione canonica attingeva nei primi decenni del sec. XI, presentasse forti similitudini con i tre codici del *Textgruppe D*. Similitudini che riguardano tanto il testo dell'*Epitome Iuliani* quanto la presenza congiunta di *Epitome Iuliani* e *Lex Dei*¹³⁶. In sostanza, si può agevolmente ipotizzare la derivazione da un archetipo comune.

Il berlinese (**B**), apparentemente, è l'unico fra questi quattro testimoni della *Lex Dei* a non riportarci verso Roma. Fra tutti, è però anche il più antico (VIII/IX sec.). Le varianti che pure esistono tra il berlinese e gli altri tre testimoni (e che riguardano sia il testo del Giuliano sia quello della *Collatio*) indicano la presenza di un esemplare intermedio nella tradizione. Da questo (**α**) sarebbero discesi sia **B** (o forse meglio **α'**, antografo di **B**) sia **β** (sec. VIII/IX), progenitore comune dei mss. di Vienna (**W** – sec. IX.2) e Vercelli (**V** – sec. XI), sia **γ** (sec. XI.1), antografo della *Collectio in V libris*¹³⁷.

È facile, a questo punto, collocare **α** a Roma e pensare che **α'**, apografo di **α** e antografo di **B**, sia il veicolo ipotizzato da Kaiser attraverso il quale, nella seconda parte del sec. VIII, *Epitome Iuliani* e *Lex Dei* varcarono le Alpi l'una legata all'altra¹³⁸.

14. Roma tra Bisanzio e i Franchi. Il papa, la politica e il diritto

Non ci si è forse interrogati a sufficienza sui motivi che, intorno alla metà dell'VIII secolo, spinsero a fare nuove copie di un testo tardoantico come la *Collatio* e del perché si sia voluto diffonderlo legandolo in modo stabile all'*Epitome Iuliani*, quasi a formare una singolare 'coppia'. Quello che la tradizione testuale lascia immaginare può, in effetti, trovare conforto in alcune considerazioni ulteriori che spostano la nostra attenzione, dal piano della semplice conoscenza delle fonti giuridiche romanistiche, verso quello della storia politica e delle idee.

¹³⁵ Sulla questione è intervenuto da ultimo REYNOLDS R.E., *The south-Italian Canon Law Collection in Five Books and its Derivatives: new evidence on its origins, diffusion, and use*, in *Medieval Studies*, n. 52, 1990, pp. 278 ss., qui 286 (ora in ID., *Law and Liturgy in the Latin Church. 5th.-12th. Centuries*, Aldershot, 1994, s. XIV), che ritiene probabile un'origine nel triangolo Roma – Chieti – Montecassino.

¹³⁶ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 636 s.

¹³⁷ Quello che qui si propone è in fondo un'ulteriore integrazione dello *stemma codicum* tracciato da SCHULZ F., *The Manuscripts of the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, in *Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes J. Ch. Van Oven dedicatae*, Leiden, 1946, pp. 313 s. (qui 314 s.) che si aggiunge a quelle già suggerite da FRAKES B.M., *Compiling*, cit., p. 51.

¹³⁸ *Supra*, nt. 108.

Anzitutto non è difficile pensare che proprio nella Sede di Pietro, nelle sue biblioteche e nell'*episcopium Lateranense* (poi *palatium Lateranense*), un'opera come la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* potesse lungamente conservarsi, pur dopo che Giustiniano ebbe imposto anche in Italia la vigenza della propria legislazione¹³⁹. Se poi, per un verso, il possibile invio oltralpe della combinazione *Epitome Iuliani – Lex Dei* s'inserisce perfettamente nel più ampio movimento che vide Roma svolgere, fra VI e VIII secolo, "una essenziale azione di distribuzione di manoscritti antichi in tutto l'Occidente europeo"¹⁴⁰, per altro verso, potrebbe trovare la sua specifica collocazione e ragion d'essere nel verificarsi di particolari e ben note circostanze storiche.

Tali particolari circostanze presero corpo quando, con la salita al trono bizantino degli Isauri, i pontefici videro raddoppiare i motivi della loro apprensione. Alla costante minaccia longobarda, infatti, si aggiungeva ora l'invadente e pernicioso politica religiosa che i nuovi sovrani costantinopolitani erano decisi ad attuare. Avvicinandosi la metà del secolo VIII, quell'apprensione si tramutò in vera e propria insofferenza nei confronti del trono di Costantinopoli. Il papato si vide costretto ad alzare lo sguardo in cerca di un alleato valido, e pensò di averlo trovato nel Regno merovingio.

In quei pochi decenni che si estendono tra il pontificato di Gregorio II (715-731) e quello di Stefano II (752-757), l'azione da protagonisti svolta dai pontefici romani cambia radicalmente gli scenari della politica del continente europeo. Roma – una Roma stretta attorno al suo vescovo – assume ora, in piena consapevolezza, un ruolo tutto nuovo. Torna a essere un centro politico di primissimo piano come da molto tempo non era più capitato¹⁴¹. Fu allora concepito un progetto che, se poteva sembrare ardito, era però destinato a un futuro radioso. Quel progetto, com'è noto, mirava alla creazione di un 'nuovo ordine' da imporre alla cristianità romana: un deciso spostamento del baricentro

¹³⁹ Se lo stesso CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 130, non dubitava che la biblioteca del Laterano abbia custodito dei "tesori" sino al sec. XI, una prova importante che nelle biblioteche romane si conservassero testi giuridici antichi – persino pregiustiniani, come la *Collatio*, e addirittura risalenti a imperatori "nemici dei cristiani" – ci viene data da Gregorio Magno. Scrivendo nel 593 all'amico Teodoro, medico personale dell'imperatore Maurizio, affinché si attivasse presso il suo augusto assistito per mitigare il tenore di una norma sgradita, Gregorio ricorda una precedente legge di Giuliano l'Apostata del cui contenuto era stato informato da coloro "qui leges noverunt" (*Registrum Epistolarum*, cit., Ep. 3.64 p. 225/22-3); cfr. LIEBS D., *Die Jurisprudenz*, cit., p. 127.

¹⁴⁰ Così PETRUCCI A., *Libro, scrittura e scuola*, in *La scuola nell'Occidente*, cit., pp. 313 ss., qui 318. Nella stessa direzione anche SUPINO MARTINI P., *Roma*, cit., pp. 22 s., p. 28, p. 46 e p. 128 e CIARALLI A., *Produzione*, cit., p. 96.

¹⁴¹ Cfr. BERTOLINI O., *Roma*, cit., pp. 197 ss. e pp. 535 ss.; CORTESE E., *L'alto medioevo*, cit., pp. 173 ss. e *Id.*, *Une carrière byzantine de Charlemagne*, in *TRG.*, n. 69, 2001, pp. 1 ss.; GASPARRI S., *Roma e i Longobardi*, in *Roma nell'Alto Medioevo*, I, Spoleto 2001, pp. 219 ss.

dall'Oriente mediterraneo verso l'Occidente continentale. La condivisione del progetto e la collaborazione consapevole e fattiva allo stesso da parte dei nuovi *reges transalpini* erano un requisito fondamentale. In via preliminare, occorreva però 'convertire' i sovrani franchi, trasmettere loro i cardini ideali, istituzionali e giuridici sui quali la nuova costruzione politica avrebbe potuto reggersi e ruotare. Il progettato allontanamento da Bisanzio, infatti, in alcun modo avrebbe dovuto significare un abbandono della *romanitas*¹⁴².

Il diritto, come sempre, segue la politica. È allora possibile che, proprio in quel frangente, all'interno della curia, qualcuno abbia inteso dar corpo a un nuovo 'libro del diritto', legando appositamente fra loro *Epitome Iuliani*, *Lex Dei* e quella piccola serie di altri testi che costituisce l'*appendix B* all'*Epitome*. Vi sono parecchie ragioni per credere, in effetti, che la 'strana coppia' così creata – *Epitome Iuliani* e *Lex Dei* – potesse rivelarsi particolarmente utile allo scopo. Quanto la *Collatio* fosse funzionale all'idea di una nuova alleanza tra papato e monarchia – un'alleanza che fosse anche sorretta dalla volontà divina – è cosa di per sé evidente se solo ci si ferma a considerare l'impianto dell'operetta tardoantica. Quest'ultima aveva poi il grande vantaggio di potersi collocare all'interno di un alveo ideale già ampiamente diffuso e assorbito dalle *élites* culturali dell'intero continente. Lo schema che indicava la cogenza pratica del decalogo e la dimensione divina e naturale della Legge – uno schema che si apprendeva sin dalle scuole attraverso lo studio delle *Etymologiae* di Isidoro – trovava infatti nella *Collatio* una immediata estrinsecazione. La legge romana era qui presentata come la naturale integrazione della legge divina, come il dispiegamento di quest'ultima secondo una più completa e articolata individuazione dei comportamenti contrari alla religione con le relative sanzioni¹⁴³.

Parzialmente diverso – e forse più complesso – era invece il ruolo da affidare all'*Epitome Iuliani*. Che la Chiesa romana fosse attaccata al vecchio *index* giunto da Costantinopoli è del tutto comprensibile. Non vi è dubbio, infatti, che il Giuliano – ormai slegato dai prolissi e poco leggibili testi integrali delle *Novelle* – rispondesse perfettamente ai bisogni reali di questa. In particolare, oltre a ribadire il ruolo preminente della Sede romana di fronte all'intera cristianità, essa regolava molti aspetti importanti della vita degli enti religiosi

¹⁴² Oltre, naturalmente, a SCHRAMM P.E., *Kaiser, Rom und Renovatio*, Berlin / Leipzig, 1929 e al già ricordato CORTESE E., *L'alto medioevo*, cit., qui pp. 202 ss., si veda sul punto anche LEGENDRE P., *La pénétration*, cit., pp. 22 ss.

¹⁴³ Cfr. LOSCHIAVO L., *La Legge*, cit., pp. 95 ss. Un disegno tutto sommato simile avrebbe ispirato anche la lettera famosa che papa Nicola I indirizzò al re dei Bulgari, nell'866; cfr. PARADISI B., *Il diritto romano nell'alto Medio Evo. Un'epistola di Nicola I e un'ipotesi del Conrat*, (1967) ora in *Id.*, *Studi sul medioevo giuridico*, vol. I, Roma, 1987, in partic. pp. 246 ss.

(privilegi e disciplina del clero e dei beni ecclesiastici, matrimoni, successioni, organizzazione di nosocomi e orfanotrofi, redazione dei documenti, disciplina delle prove in giudizio etc.). Si trattava di norme che, proprio in considerazione della loro rilevanza sociale, avevano però bisogno di essere accettate e recepite dal potere laico. Un testo dalle dimensioni così ridotte, presentava in questo senso il grande vantaggio di poter essere ‘accodato’ senza troppe difficoltà al complesso di testi già appartenenti alla tradizione teodosiana diffusa oltralpe.

Nessuno, infatti, poteva pensare di cancellare d’un tratto dall’uso i testi raccolti nel *Breviarium* e ora circolanti in forme epitomate. Rispetto a quella tradizione, l’*Epitome Iuliani* poteva perciò essere proposta come un semplice ‘aggiornamento’ normativo. È appunto quanto suggerisce la composizione del ms. Paris, BN, lat. 4418 che sappiamo essere stato redatto sul principio del sec. IX (quindi in anni molto vicini a quelli in cui si copiava il ms. di Berlino) e, molto probabilmente, presso la corte di Ludovico il Pio. Qui il Breviario, nella versione dell’*Epitome Aegidii*, è suddiviso in varie sezioni intitolate ciascuna a un legislatore (*Theodosii liber I ... Novellae divi Martianii liber I ... Gai liber I ...*). L’*Epitome Iuliani* segue immediatamente, sotto il titolo di *Lex Iustiniana*, appunto come se si trattasse dell’aggiornamento della stessa serie normativa¹⁴⁴.

15. Per concludere

Vi è dunque motivo per credere che il legame tra *Epitome Iuliani* e *Lex Dei* non sia stato affatto casuale ma che, nell’unire i due testi, si sia inteso dare concreta espressione ad un ‘nuovo’ diritto romano e cristiano. Un diritto che coloro che si preparavano a divenire i nuovi signori della cristianità occidentale – così si doveva pensare a Roma – avrebbero dovuto apprendere e fare proprio. Limitarsi a inviare quelle norme tuttavia non era sufficiente. I pontefici ne erano consapevoli e s’impegnarono direttamente in questo senso nei confronti dei *reges Francorum*. A suggerirlo vi sono gli episodi famosi che videro protagonisti Gregorio III e Carlo Martello nel 739, Stefano II e Pipino nel 754, Paolo I e lo stesso Pipino nel 757 e nel 758. È facile immaginare che, durante quegli incontri e quegli scambi di solenni promesse e di magnifici doni, i papi

¹⁴⁴ Cfr. KAISER W., *Die Epitome*, cit., pp. 301 s. Si consideri che, oltre che in Francia, codici nei quali l’*Epitome Iuliani* figurava affiancata al *Breviarium Alaricianum*, circolarono probabilmente anche in Italia durante l’età carolingia; cfr. PATETTA F., *Il Breviario Alariciano in Italia*, 1891, ora in *Id.*, *Studi*, cit., pp. 601 ss., qui pp. 637 ss. Né, a ulteriore testimonianza di quello che sembra essere stato un incontro di tradizioni differenti, si dimenticherà la presenza di un estratto dall’*Epitome Aegidii* nel ms. di Vercelli (BC, 122; f. 159vb) o il ricordato ed espressivo incipit della *Summa De ordine ecclesiastico: Incipiunt innovationes legum*

trasmettessero ai sovrani anche qualche ‘nuovo’ testo giuridico di tradizione romanistica e che, soprattutto, si fermassero a spiegarne la valenza (è appunto quanto suggerisce la ricordata cronica di Mossiac).

Vi è un episodio, in particolare, che vale la pena di ripercorrere qui rapidamente. Non solo aiuterà a comprendere come l’interesse del papato, oltre connotati ideali e astratti, potesse assumere, in qualche caso, autentica concretezza giuridica, ma sarà anche l’occasione per trovare qualche conferma in più ad alcuna delle molte congetture avanzate sin qui. Si tratta della complessa vicenda relativa al privilegio della prescrizione centennale a favore delle azioni della Chiesa di Roma¹⁴⁵.

Nel 535, con la Nov. 9, Giustiniano aveva ribadito, in riferimento alla sola Chiesa romana, il privilegio della prescrizione centennale che una norma del Codice aveva già introdotto a vantaggio di chiese e comunità cittadine (C. 1.2.23). Con due successive Novelle del 541 e 545 (Novv. 111 e 131.6), lo stesso imperatore aveva però ritirato quella concessione, riducendo il privilegio per tutte le chiese (compresa, quindi, quella di Roma) a soli quarant’anni. Così, almeno, aveva interpretato l’antecessore Giuliano, e questo tutti potevano leggere nella sua *Epitome Novellarum* come pure nel suo *Dictatum de consiliariis*. Ai pontefici, tuttavia, quel privilegio doveva essere particolarmente caro e non vollero dimenticarlo. Certamente lo ricordò Giovanni VIII, nell’873, impetrando in questo senso la vigenza delle *venerandae romanae leges* nei confronti di Ludovico il Germanico¹⁴⁶. Quel pontefice non era però il primo ad aver invocato l’applicazione di quel privilegio. Se può non sorprendere che lo tenesse presente Gregorio Magno (che però evita di fare riferimento preciso alle norme)¹⁴⁷, colpisce molto, al contrario, che papa Adriano I, al principio del 775, potesse averne invece un ricordo e che ne chiedesse il rispetto a Carlo, da poco

¹⁴⁵ La vicenda è nota; si vedano in particolare i recenti contributi di KAISER W., *Zur hundertjährigen Verjährung zugunsten der römischen Kirche*, in *ZSS. GA.*, n. 85, 1999, pp. 603 ss. e LOSCHIAVO L., *Intorno al privilegio della “praescriptio centum annorum”*, in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà giuridica dell’Abruzzo*, Milano, 2007, pp. 533 ss.

¹⁴⁶ *Nemo de annorum numerum resultandi sumat fomentum, quia sancte Romane, cui Deo auctore servimus, ecclesie privilegia, que in firma Petri stabilitatis petra suscepit, nullis temporibus angustantur, nullis regnorum partitionibus preiudicantur. Sed et venerande Romane leges, divinitus per ora principum promulgate, rerum eius prescriptionem non nisi per centum annos admittunt*; ed. CASPAR E., in *Fragmenta Registri Johannis VIII. Papae*, Nr. 15, *MGH., Epistulae*, VII, pars prior, (Karol. aevi V), Berlin, 1912 (= München, 1991), p. 281. Il passo, che dovrebbe appartenere al testo originario della lettera (a noi giunga in una versione di epoca gregoriana), fu poi ripreso nelle collezioni canoniche a partire da quella di Anselmo da Lucca sino al *Decretum Gratiani* (Decr. C. 16. q.3 c. 17); cfr. KAISER W., *Zur Verjährung*, cit., pp. 90 ss. e 98 ss.

¹⁴⁷ *Idem*, pp. 85 s.

divenuto *patricius Romanorum*¹⁴⁸. Per chi poteva affidarsi unicamente all'*Epitome Iuliani*, era in effetti difficile sottrarsi allo stringente dettato dei competenti capitoli (capp. 44, 366 e 511)¹⁴⁹.

In realtà, già circolava l'idea che, nonostante il tenore del c. 44 dell'*Epitome (praesens constitutio ... innovata est ab alia constitutione)*, si potesse pur dare della Nov. 9 una interpretazione 'conservativa'. Proprio quel tipo di interpretazione troviamo appunto suggerito nei *summaria capitum* e, in particolare, in quelli conservati nei codici di Vienna e Lipsia. Non bastasse, la medesima soluzione è poi ribadita anche nel testo – appositamente 'ritoccato' – del *Dictatum de consiliariis* conservato, una volta di più, nel manoscritto di Berlino¹⁵⁰. È difficile definire questa soluzione – così favorevole alla causa dei pontefici¹⁵¹ – del tutto estemporanea o anche solo ingenua o rozza.

Dunque, ricapitolando, questa peculiare interpretazione della normativa imperiale sembra essere presente a Gregorio Magno alla fine del VI sec., all'autore dei *summaria* all'*Epitome Iuliani* (di inizio VII sec.) riprodotti nei codici 'romani' di Vienna e Lipsia, forse ad Adriano I, dopo la metà del sec. VIII e, ancora, a Giovanni VIII, nel sec. IX avanzato. Credo non sia possibile dubitare che tale interpretazione – la quale indubbiamente rivela una certa qual domestichezza con le norme giustiniane – sia un prodotto dell'ambiente romano. Ecco che, finalmente, anche per l'antigrafo del manoscritto lat. 269 di Berlino – in cui certamente comparivano i *summaria* all'*Epitome* e il testo

¹⁴⁸ La notizia è in realtà contenuta in una lettera che l'editore ha inserito tra le *spuriae* (ep. 17; *Epistolae Viennenses spuriae*, ed. GUNDLACH W., in *MGH., Epist. Merow. et Karol. aevi*, vol. I, Berlin, 1892, p. 96/20-22): con le parole *Nec debet ecclesia ullum damnnum sustinere, si per sexaginta aut per septuaginta aut octoginta aut eo amplius annos incuria ... perdidit et amisit, quando innumeris pene annis illa, disponente spiritu Dei, usa fuerit*, Adriano sembra appunto considerare presente l'eventualità, fra le altre, di una prescrizione centennale; cfr. CONRAT M., *Geschichte*, cit., p. 14 nt. 11 (in fi.).

¹⁴⁹ Const. VIII c. 44: *Praesens constitutio ... iubet quidem sacratissimam ecclesiam Romanam centum annorum praescriptione solum in suis actionibus removeri. Nihil autem de ea latius exponemus, quia innovata est ab alia constitutione ...*; Const. CIV (CV) c. 366: *Iubemus, ut in negotiis quae antehac triginta annorum removebat exceptio, nunc venerabilibus ecclesiis ... quadraginta annorum protelatio conferebatur ... Haec autem constitutio et in praeteritis temporibus locum habet ...*; Const. CIX (CXX) c. 511: *Neque decennii, neque viginti vel triginta annorum praescriptio religiosis domibus opponatur, sed sola quadraginta annorum curricula ...*

¹⁵⁰ Cfr. KAISER W., *Zur Verjährung*, cit., pp. 61 ss. e 101 s.

¹⁵¹ A dimostrazione della convinzione con cui fu sostenuta, la stessa soluzione appare in seguito accettata anche dall'autore della cosiddetta *Lex Romana canonice compta* (cc. 107 e 108). In tempi ancora successivi, la *praescriptio C. annorum* è riproposta come vigente anche nel c. 140 del *Libro di Tubinga* e in una delle appendici che accompagnano le *Exceptiones legum Romanarum Petri* del manoscritto di Praga (c. 102); cfr. LOSCHIAVO L., *Intorno al privilegio*, cit., pp. 541 ss.

‘ritoccato’ del *Dictatum de consiliariis* – diviene possibile immaginare con maggiore fondamento un’origine romana.

Entrati nel pieno dell’età carolingia, è però ormai tempo di concludere. Si è corso molto con la fantasia. Può darsi che si sia sognato, così come a suo tempo aveva sognato Hermann Fitting. La speranza è che – almeno – si siano proposti *pulchra et levia somnia*.

Le choix du prince. Illusion du pouvoir et magie cantonale en Bourgogne barbare

Jean-Pierre Poly
(Université de Paris Ouest – Nanterre)

Sommaire. 1. Le brevet et les lois. – 2. La broche et la coutume.

«Il ne convient pas de discuter l’avis du prince. C’est l’équivalent d’un sacrilège que de douter de la dignité de celui que l’empereur a choisi»¹.

L’historiographie de la fin de l’Antiquité et du premier Moyen Age opposa longtemps la romanité et les barbares. Les manipulations ultra-nationalistes du XX^e siècle² ont incité certains chercheurs actuels à des analyses qui s’efforcent d’écarter tout conflit majeur entre cultures³. Ils supposent, et parfois arrivent à montrer, une fusion précoce entre la masse des habitants de l’Empire, censée «romaine», et des groupes, supposés très minoritaires, qualifiés de «barbares», des *gentiles* chez qui la parenté, la *gens*, était dominante⁴. La question, certes difficile⁵, de la confrontation en Europe de cultures diverses est ainsi fort

¹ «*Disputari de principali iudicio non oportet. Sacrilegii enim instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator*», C.Th. 1.6.9, cité par JONES A.H.M, *The Later Roman Empire*, Baltimore, 1986, p. 1156, et par DUMEZIL B., *Servir l’Etat barbare dans la Gaule franque*, Paris, 2013, p. 37.

² OLIVIER L., *Nos ancêtres les Germains*, Paris, 2012. Du côté français, on voit que le manuel d’Albert Dauzat, *La toponymie française*, Paris, 1946 (rédigé peu après 1938), ne fait aucune place à la toponymie germanique.

³ Cf. la préface généreuse de GEARY P., *Quand les nations refont l’histoire: l’invention des origines médiévales de l’Europe*, Paris, 2004. COUMERT M., *Les origines des peuples. Les récits du haut Moyen Age occidental*, Paris, 2007, doute des éléments germaniques dans les *historiae gentium* latines. D’où cette étude runique.

⁴ Autre définition, négative, chez ROUCHE M., *Les racines de l’Europe*, Paris, 2003, p. 235.

⁵ COUMERT M et DUMEZIL B., *Les royaumes barbares en Occident*, Paris, 2010, rappellent que «les premières données objectives apparaissent lorsque ces populations entrent en contact avec le

simplifiée, l'étude des cultures non-romaines est considérée impossible. Pourtant, plusieurs ouvrages récents ont souligné l'enjeu du débat historique. Avec des approches différentes, Alessandro Barbero, Karol Modzelewski ou Peter Heather ont montré son importance pour comprendre les identités et les héritages culturels en Europe, quelque part entre la romanité occidentale ou orientale, et les sociétés du Nord ou de l'Est du continent⁶.

L'un des traits qui caractérisaient la *res publica romana* impériale était la concentration du pouvoir au niveau du prince qui nommait aux offices civils et militaires⁷. Toutes les commissions étaient reçues de l'empereur, soit au conseil, le sacré consistoire où le bénéficiaire adorait la pourpre, soit *in absentia*, par lettre. La lettre de commission, *probatoria*, était émise par le bureau du primicier des notaires, aussi chargé de dresser le procès-verbal des délibérations du conseil, et les «listiers» (*laterculenses*) tenaient la «grande liste» des offices (*laterculus maior*)⁸. Malgré la fiction de la toute-puissance, les ministres, le préfet du prétoire pour les gouverneurs, le *magister militum* pour les tribuns donnaient leur avis. Intrigues et vénalité étaient inévitables. Pour les éviter, les empereurs eurent parfois recours à l'autopragie, laissant le choix du candidat à l'élection des notables⁹.

A la fin de l'empire, avec la militarisation de la Gaule du Nord ou du Danube et la mise en place des *tractus militares*, les gouverneurs cèdent la place aux généraux, *comites rei militaris* ou *duces*. Les commandants d'unités, *tribuni, praefecti*, deviennent administrateurs des districts où stationnait leur troupe. Au début du V^e siècle, le *magister militum* Stilichon accapare la nomination aux

monde méditerranéen», situation bien connue des anthropologues. Ils évoquent les acculturations réciproques mais estiment que les lois barbares marquent l'acculturation romaine et que le paganisme germanique était faiblement identitaire.

⁶ BARBERO A., *Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'empire romain*, Paris, 2009, montre comment furent gérés les flux migratoires; MODZELEWSKI K., *L'Europe des barbares*, Paris, 2006, distingue chez les barbares une origine de la démocratie européenne; HALSALL G., *Barbarian Migrations and the Roman West*, Cambridge, 2007, insiste sur les liens entre l'empire en crise et les groupes barbares, la première ayant produit les seconds plutôt que l'inverse en revanche HEATHER P., *Empires and Barbarians. Migration, Development and the Birth of Europe*, London, 2010, reprend en la reformulant l'idée du *Völkerwanderung*.

⁷ DUMEZIL B., *op. cit.*, pp. 11 ss., donne le cadre de la question.

⁸ JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 337, 385, 574, 637; DUMEZIL B., *op. cit.*, p. 42.

⁹ «Car bien que ce soit à l'empereur de délivrer le brevet (γραμματειον), tu (le préfet du prétoire) proposes celui qui doit le recevoir», Libanius, *Ep.* 871 (éd. R. Foerster), JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 1156; autopragie pour l'Italie en 554 et extension en 569 à l'empire, en vain, JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 395. Reprise par Clothaire, *infra* n. 112.

offices militaires et ses scribes écrivent les *epistulae tribunatus*¹⁰. Au milieu du siècle son successeur Aetius dut continuer la pratique.

Lorsque l'administration centrale de l'empire s'effondra, prirent le pouvoir des rois germaniques, anciens généraux de l'empire ou *condottieri* à son service. Les tribuns-préfets furent les compagnons d'un roi, le titre de *comes* baissa d'un cran. Désormais, «on va au roi par les tribuns, ou comtes, car le roi n'est de toutes façons qu'un homme et il ne sait auxquels il doit confier la *res publica*». Dieu, lui, «connaît tous les mérites, avec lui pas besoin de recommandation». Mais l'auteur s'écrie aussitôt: «Allons, qui serait assez fou ou assez oublieux de sa santé que de réclamer pour le comte l'honneur dû au roi, alors que ceux qu'on découvrirait se conduisant de la sorte seraient à bon droit condamnés comme coupables de lèse-Majesté»¹¹. Comme auparavant les notaires de l'empereur, ceux du roi rédigeaient les commissions, ou comme on dira plus tard les brevets, sous la direction d'un questeur du palais dans le royaume burgonde ou d'un simple référendaire dans le royaume franc¹².

Les charges de ducs ou comtes allaient relever de la nomination royale jusqu'au IX^e siècle¹³. Puis, le pouvoir se morcela et, avec la féodalité, l'hérédité devint de droit. Vint le Moyen Age classique, des administrateurs royaux à nouveau délégués éliminèrent peu à peu les seigneurs héréditaires. Les Etats-nations s'établirent plus tard selon des principes de délégation du pouvoir identiques à ceux de l'empire romain, et l'élection reparut enfin, d'abord réservée aux notables.

Le système romain de la commission semble donc resté en vigueur durant toute l'époque mérovingienne qui apparaît ici véritablement post-romaine¹⁴.

¹⁰ *Vita Ambrosii* 43, JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 641. En 415-424 le *laterculus minor*, la liste des anciennes unités frontalières tenue par le questeur et son *laterculensis*, fut usurpée par le *magister militiae* en Orient, JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 576.

¹¹ Cf., cité par JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 391, le *Commentaire des épîtres de Paul*, à Rm. c. 1 (PL 17, col. 58; *rem publicam credere*, corr. *cedere*, à propos des adoptianistes, aussi à Ph. 2; mais on trouve à Rm. 12 la suite antique *tribuni, comites, magistri, imperator*, à 2 Th.2, la mention de Julien *novissime*, à 1Tm. 3 celle du pape Damase *hodie*. Des mss. attribuent l'oeuvre à Ambroise (col. 40-44); un ouvrage de c. 380 a pu être repris à son compte par le provençal Ambroise Autpert, moine (c. 740), commentateur de l'Ap. (cf. ici les citations) puis abbé de S. Vincent au Volturne en 777-778, assassiné à Rome en 784, un protégé de Charlemagne qui serait le roi dont il parle. Le texte fut repris par d'autres lettrés dans la seconde moitié du IX^e s.

¹² *Breve* désignait les rapports d'effectifs que *magistri militum* et *duces* fournissaient et d'après lesquels la solde était versée, d'où p.-e., quand le *magister* donna les commissions, le glissement de sens, JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 451.

¹³ DUMEZIL B., *op. cit.*, p. 323, montre la progression de l'hérédité de fait à l'époque carolingienne.

¹⁴ Sur la conception générale, SASSIER Y., *Royauté et idéologie au Moyen Age*, Paris, 2002, p. 79 et 81.

Ainsi dans le formulaire de Marculf, composé à la fin du VII^e siècle, peut-être par un moine de Luxeuil, à partir d'actes rédigés dans le royaume de Bourgogne¹⁵. Un des modèles d'acte montre l'identité entre l'ancienne lettre de délégation impériale et le brevet royal¹⁶. A cela rien d'étonnant, la région était encore très romanisée, témoin le préambule du *Liber Constitutionum* des rois burgondes¹⁷. Certains historiens, comme Ian Wood, en ont conclu que les populations de ce royaume, quelle qu'ait été leur origine, romaine ou germanique, relevaient du droit romain vulgaire. Rien n'est moins sûr, et le point de vue change quand on laisse les codes et les prétoires urbains pour s'en aller à la campagne¹⁸.

En 1832 fut mis au jour à Charnay, près du confluent de la Saône et du Doubs, un cimetière de plusieurs centaines de tombes¹⁹. Les défunts y avaient été inhumés avec leurs vêtements, leurs parures et leurs armes. Les archéologues ont montré qu'il s'agissait de Francs établis après la conquête de la Bourgogne en 534, pour garder un lieu stratégique, là où la voie romaine vers le Rhin supérieur passait la Saône et se détachait de la grande voie Nord-Sud²⁰. L'un des

¹⁵ JEANNIN A., *Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen Age*, Th. Droit Lyon III, 2007, et *La persistance du droit romain dans le centre de la Gaule à travers l'exemple des formules d'Auvergne*, in DUBREUCQ A. (éd.) *Traditio Juris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Age*, Lyon, 2005, p. 45. RIO A., *The formularies of Angers and Marculf. Two Merovingian Legal Handbooks*, Liverpool, 2008, p. 110, critique aussi la localisation traditionnelle à S. Denis.

¹⁶ Lettres de mission dans l'*Histoire Auguste*, Aurélien 11 et 17 (fin du IV^e s., ouvrage d'un faussaire qui devait s'attacher à «faire vrai»). Autres modèles, *Variae* 6 et 7, MGH Auct. Ant. 12, p. 62; JOUANAUD J.L., *Les livres de formules dans les Variae de Cassiodore*, in *Traditio Juris*, cit., p. 199.

¹⁷ Il y avait un exemplaire de la Loi à Besançon, non loin de Charnay et d'Arguel, PETOT P., *Un nouveau manuscrit de la Loi Gombette*, in *RHD.*, n. 37, 1913, p. 337; p.-e. passé à l'Eglise avec les donations des ducs à Saint-Paul. Sur le royaume: PERRIN O., *Les Burgondes: leur histoire, des origines à la fin du premier royaume*, Neufchâtel, 1968; FAVROD J., *Histoire politique du royaume burgonde*, Lausanne, 1997.

¹⁸ C'est l'intérêt des sources populaires, KERNEIS S., *Gauloiseries matrimoniales. Les tuiles de Châteaubleau et le droit romain*, CHEVREAU E. ET ALII (éd.) *Carmina Iuris. Mélanges Michel Humbert*, Paris, 2012, p. 331.

¹⁹ La fouille fut sommaire, beaucoup fut perdu ou dissipé, le lieu oublié. Il n'y a aucune description du cimetière; reste, en terrain plat, le toponyme «Monts», *mounds*, «les tertres funéraires», depuis arasés par les gravières qui firent découvrir les tombes. Les restes ne furent publiés que plus tard par BAUDOT H., *Mémoire sur les sépultures des Barbares de l'époque mérovingienne découvertes en Bourgogne et ... à Charnay*, Dijon, 1860. La broche a heureusement été gardée au Musée de Saint-Germain en Laye.

²⁰ SALIN E., *La civilisation mérovingienne d'après les sépultures, les textes et le laboratoire*, vol. I, Paris, 1959, p. 354, la datait de la deuxième moitié du VI^e siècle. PERIN P., *L'archéologie funéraire permet-elle de mesurer la poussée franque en Burgondie au VI^e siècle?*, in GAILLARD DE SEMAINVILLE H. (éd.) *Les Burgondes, apports de l'archéologie*, Dijon, 1995, p. 227, a identifié

guerriers inhumés à Charnay portait une fibule, une broche pour agraffer son manteau. De telles broches sont banales. Mais celle-ci avait quelque chose de particulier: au revers, invisible pour autrui, étaient gravées des runes.

Trouvaille embarrassante alors que les historiens bataillaient pour exalter la France héritière de la cité antique ou à l'inverse la Germanie régénératrice. Les runologues allemands qui éditèrent l'inscription en 1937 et 1939 reconnurent la série runique et supposèrent que le reste était une formule de don ou de possession, comme ce qu'ils trouvaient en Allemagne²¹. En fait la broche de Charnay témoignait de l'importance de la coutume germanique, et cela précisément dans le domaine du choix des pouvoirs locaux. Ensemble, la huitième formule de Marculf et la broche montrent comment, en Bourgogne, pouvait jouer la coexistence entre le droit romain et la coutume germanique.

Nous allons d'abord voir, à travers le brevet, ce qu'était en ce temps, selon les lois romaines (*leges*), la délégation aux offices. Puis nous lirons dans l'inscription de la broche le choix d'un chef selon la coutume (*ae*). Dans l'un et l'autre cas, l'enjeu était le même: le commandement des troupes d'un *pagus* et par là le gouvernement de tous ses habitants.

1. Le brevet et les lois

Les administrateurs par lesquels était gouverné le royaume de Bourgogne aux VI^e-VII^e siècles étaient les deux ducs de chaque côté du Jura, les deux patrices gouverneurs de Viennoise-Lyonnaise et de Provence et une bonne trentaine de comtes. Comme les anciens administrateurs impériaux ils sont nommés par brevet royal. Une formule de Marculf en conserve le modèle²². Elle présente la délégation comme un des éléments du bon gouvernement: «C'est le principal honneur de la clémence royale qu'elle requière bonté et vigilance des personnes parmi le peuple tout entier, et il ne convient pas de déléguer facilement à quelqu'un la dignité de juge avant que sa fidélité et son énergie aient été prouvées. Mais parce que nous avons reconnu comme manifestes ta fidélité et ton utilité, nous te remettons pour gouverner et régir l'administration de

non des Burgondes mais un groupe de guerriers francs. Cf. aussi PASSARD F. *ET ALII, Burgondes, Alamans, Francs et Romains dans l'est de la France, le sud-ouest de l'Allemagne et la Suisse*, Besançon, 2003. GAILLARD DE SEMAINVILLE H., *La nécropole mérovingienne de Charnay. Un site exceptionnel*, in *Trois Rivières* (Gr. d'Et. Hist. de Verdun sur le Doubs), n. 67, 2006 (*non vidi*).

²¹ Deux autorités, KRAUZE W., *Runeninschriften im älteren Futhark*, Halle, 1937, n. 5, et ARNTZ H. ET ZEISS H., *Die einheimischen Runendenkmäler des Festlandes*, Leipzig, 1939, n. 11 (*einheimisch* est à cette date intéressant).

²² *Formulae Marculfi* 1.8, MGH *Legum section V, Formulae*, p. 47. RIO A., *op. cit.*, p. 140.

l'office comtal dans le pays untel que ton prédécesseur untel a jusqu'à présent administré». Considérons les fonctions que mentionne la formule, nous verrons ensuite quelles étaient les populations administrées.

Un premier point surprend: le décalage entre le titre porté par l'acte- *Carta de ducato et patriciatu et comitatu*, «acte du duché, du patriciat ou du comté» - et le texte même qui parle d'*accionem comitiae, ducatus aut patriciatus*. Le titre date évidemment de la compilation du formulaire, il correspond à la hiérarchie des charges à l'époque, par ordre décroissant²³. En revanche, l'ordre des offices (*actiones*) dans le texte, forcément antérieur à la rédaction du formulaire, est étrange: l'énumération commencerait par la plus basse des charges, ce qui n'est guère dans l'usage des chancelleries.

Le texte emploie non *comitatus*, mais *comitia*, équivalent de *comitiva*²⁴. La *comitiva* impériale, quand il ne s'agissait pas d'un ministre civil, était la charge de *comes rei militaris*, général en chef d'une armée de marche régionale, détaché de l'entourage impérial et relevant directement de l'empereur ou de son *magister praesentalis*²⁵. Se titrait *comes* le *magister militum* de Viennoise, un certain Agrippinus (451-461), rival d'Aegidius, *magister militum* dans le Nord. Un noble descendant des rois burgondes, Gundioch, prit la relève après son alliance avec les sénateurs gaulois en 457 et Chilpéric son frère lui succéda jusque vers 476²⁶. En revanche en 517 les comtes dont le *Liber Constitutionum* du roi ou l'inauguration de Saint-Maurice en Valais donnent la liste ne sont plus des généraux mais des *praefecti* de *pagus*. La charge mentionnée en premier par la formule doit être la *comitiva* du général.

Le *ducatus*, qui vient en deuxième, désignait à la fin de l'empire le commandement d'une région militaire, ainsi, dans la future Bourgogne, le

²³ Comtes de cité du royaume wisigoth (où il n'y eut pas de préfectures déditices), DUMEZIL B., *op. cit.*, p. 116, de Burgundie dans les cités mais aussi des *pagi*, p. 127, comtes francs successeurs du *grafio*, p. 153.

²⁴ La *comitiva* (*dignitas*), civile ou militaire, est de règle dans C.Th.; emploi militaire, Végèce, *De re mil.* 2.9. Sous Théodoric et son ministre Cassiodore, le terme s'étendra aux comtes des villes.

²⁵ DUMEZIL B., *op. cit.*, pp. 99 s.; le terme *comitatus* désignait, avec le sous-entendu *sacer*, la suite impériale (C.Th. 20.1.21); le fait que de moindres personnages reçoivent le titre n'empêche pas le maintien de l'idée de «compagnon», elle la suppose (*contra* Murray A.C., *Pax et Disciplina: Roman Public Law and the Merovingian State*, in NOBLE T. (éd.), *From Roman Provincia to Medieval Kingdom*, Londres New York, 2006, p. 317). Sur les *comites rei militaris*, JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 124, 191 et 609.

²⁶ Un *comes Italiae*, qui surveillait les passes alpines, devait commander les *Olybriones*; cette armée passa au nord des cols pour être établie par Aetius en Viennoise, POLY J.P., *Olybriones quondam, Loi, romanité et barbarie aux V^e-VI^e s.* in *Traditio Juris, op. cit.*, p. 325. Les rois burgondes prirent la relève.

ducatus de Séquanaise²⁷. Sous les Mérovingiens, celui-ci était remplacé par deux duchés, outre- et cis-jurans²⁸.

Le *patriciatu*s tient apparemment le troisième rang. Le titre de patrice avait été créé par Constantin pour des officiers particulièrement éminents et venait juste après les deux titres impériaux, celui d'Auguste et celui de César. Avaient ainsi été honorés Aetius, ou Anthemius en 467 l'année où il devint César puis empereur. En 468, le général Marcellinus reçut à son tour le titre mais mourut cette année. Le Burgonde Gondebaud sera patrice et peut-être le Franc Clovis²⁹. A cette époque le titre de patrice peut être cumulé avec celui de *comes rei militaris* qu'il rehausse. Il serait impensable de le mettre en troisième place, comme le fait le rédacteur du titre.

Au début du VI^e siècle en Gaule, le titre se dévalue: il décore deux gouverneurs, celui d'une Viennoise étendue jusqu'à la Lyonnaise – d'Agricola à Willibald - et celui de Provence – d'Ansbert à Metranus -, avant que le dernier patrice, Abbo/Abellonius, aux ordres de Charles Martel, cumule les deux charges³⁰. Le titre sert à désigner ce qui restait dans le Midi franc des deux grandes charges civiles de l'empire en Gaule: la préfecture du prétoire des Gaules, encore en 475-477, et le vicariat du diocèse des VII provinces³¹. Dans la formule, le *patriciatu*s est suivi de la précision *in pago illo*. La *comitiva* du général étant désormais comprise comme le *comitatus* du préfet-tribun, la mention de la *praefectura pagi* n'avait plus d'intérêt; le notaire qui retouchait la

²⁷ *Dux provinciae sequanici*, à Oliti(n)one, Olten, *Not. Dign.*, Oc. 36.4-5, éd. O Seeck, (1876) Frankfurt, 1983.

²⁸ Après une réorganisation en *pagi* militaires due à Aetius? *Infra* n. 52. Militarisation des gouvernorats, DUMEZIL B, *op. cit.*, p. 81; dans les royaumes francs *ducatus* «de marche» et *ducatus* provisoires, p. 151.

²⁹ En Italie Ricimer (456-472), Odoacre (476-) puis les Goths Tuluin ou Ebrimur (c. 536) et le Lombard Adalgis. En Orient le titre se continua avec Aspar. Clovis recevait d'Anastase en 508 un «codicille consulaire» et était acclamé comme consul et auguste (parent impérial/*patricius*?), GUILLOT O., *Clovis Auguste vecteur des conceptions romano-chrétiennes*, in ROUCHE M. (éd.) *Clovis, histoire et mémoire*, vol. I, Paris, 1997, p. 705.

³⁰ Liberius, préfet du prétoire des Gaules et patrice pour Théodoric après 508, DUMEZIL B, *op. cit.*, p. 125; peut-être était-ce une réponse à l'augustat de Clovis, *supra* n. 29. Sur Abbo, GEARY P.J., *Aristocracy in Provence*, Stuttgart, 1985; POLY J.P., *La petite Valence, les avatars domaniaux de la noblesse romane en Provence*, in TARDIVY G.(éd.), *S. Mayeul et son temps*, Digne, 1997, p. 137.

³¹ *Comes civitatis* à Marseille en 471, Sid. Apoll., *Ep.* 7.2. Vie de Didier de Cahors (VIII^e s.; éd. R. Poupardin Paris, 1900) c. 1: *apud Massiliam judicariam potestatem exercuit*; c. 2: *Massiliae gubernacula ... administravit*; c. 4: *dum Massiliae administrationem procuraret ... loco praefecturae eius subrogare (rex) censuit*; plus tard, n'y réside plus qu'un *vice-dominus*, le *dominus* étant sans doute le *vicarius*, à Arles, POLY J.P., *La Provence et la société féodale*, Paris, 1976, p. 41. Le préfet avait peut-être été déplacé à Lyon. En 817 Nithard donne ce titre au personnage qui commande la région lyonnaise (*Histoire ...* c. 2, éd. Ph. Lauer, Paris, 1964).

formule la remplaça par le nouveau *patriciatu*s qui désignait désormais la charge des deux grands préfets rabaisés au rang de gouverneurs civils. Mais il conserva la mention du *pagus* alors même que leur ressort était beaucoup plus vaste

La mention ancienne des trois charges, *comiti(v)a*, *ducatu*s, **praefectura pagi*, indique qu'il ne s'agit pas d'un acte où les noms des bénéficiaires ont été érasés, comme c'est généralement le cas, mais d'une formule conservée par une chancellerie du V^e siècle, peut-être à Lyon. Elle fut adaptée par celle des rois francs, le *comes rei militaris*, disparu, remplacé par le comte de *pagus* et inversement la *praefectura pagi* étant lue comme une grande préfecture et devenant *patriciatu*s. Dans le titre, les *duces*, commandant à des groupes militaires, furent placés avant les patrices qui gouvernaient une population romaine.

Les fonctions des administrateurs de ce temps étaient judiciaires, fiscales et pour les *duces* et *tribuni*, militaires. La formule connaît les deux premières fonctions. Les fonctions judiciaires: les *nationes* étaient jugées en fonction de leur loi et coutume, *secundum lege et consuetudine eorum*³². Les grandes villes, Lyon et sans doute Arles, avaient gardé leur conseil municipal, leur *curia*, présidée par un *princeps* qui jugeait le petit contentieux avec le concours de l'évêque, devenu, là et ailleurs, *defensor civitatis*³³. Le patrice jugeait le reste. Le juge des *possessores* romains avait le Code Théodosien ou son abrégé mis à jour. Les *praefecti* des troupes romaines venues du Danube via l'Italie, n'étant pas capables de se servir du Code, utilisaient un abrégé sommaire, pour eux plus maniable³⁴.

³² Sur le problème des droits et de l'ethnicité, bibliographie récente dans RIO A., *op. cit.* n. 412. En général, ces études sous-estiment l'importance des droits et celle de leurs différences, considérées comme des détails.

³³ Cf. l'épithaphe du noble Aletheus à Charmes en Valentinois «*ordine princeps Lugduni, procerum nobile consilium*», en 512 (ou 530/540); les *proceres* seraient les généraux burgondes; DESCOMBES F., *Rec. des inscr. chrét. de la Gaule*, XV, Paris, 1985, n 11. DURLIAT J., *Les attributions civiles des évêques mérovingiens: l'exemple de Didier, évêque de Cahors*, in *Annales du Midi*, nr. 91, 1979, p. 237. TRISCIUOGGIO A., *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variæ di Cassiodoro*, in BASSANELLI SOMMARIVA G. et TAROZZI S. (éd.) *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 27 ss.

³⁴ LAURANSON C., *Theodosyanus nos instruit codex ... Permanence et continuité du droit romain durant le haut Moyen Age*, in *Traditio Juris*, cit., p. 15; DUBREUCQ A., *Le Bréviaire d'Alaric de Couches-les Mines et l'influence aquitaine en Burgundie*, in ROUCHE M. et DUMEZIL B. (éd.), *Le Bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code Civil*, Paris, 2008, p. 161; WOOD I., *The Code in merovingian Gaul*, in HARRIES J. et WOOD I. (éd.), *The Theodosian Code. Studies in Imperial Law of Late Antiquity*, New-York, 1998, p. 161, et *Le Bréviaire chez les Burgondes*, *Idem*, p. 151. Abrégé dit Papien, POLY J.P., *Olybriones*, cit.

Les fonctions fiscales: le brevet indique que, tous les ans, était attendu de chaque *actio* un versement en or aux ordres (*indictionibus*) du fisc dans les *aeraria* du prince³⁵. S'il s'était agi du trésor du roi franc de Bourgogne, le singulier aurait suffi; si le pluriel avait visé ceux des deux rois Burgondes, il faudrait admettre que le brevet émanait des deux ensemble, ce qui est peu probable. Reste l'empire qui avait dans la région deux *thesauri*, à Lyon et à Arles, dépendant de l'administration des *sacrae largitiones*. Comme les autres caisses semblables dans l'empire, celles-ci reçoivent deux types d'impôts en or: la *quadragesima Galliarum* sur la circulation des marchandises plus tard nommée *teloneum*, tonlieu³⁶, et le *siliquatum* sur les ventes des marchés³⁷. La perception relevait des gouverneurs qui les versaient ensuite aux caisses, comme les officiers du brevet. Les trésoriers encaissaient aussi les amendes mises par les juges-gouverneurs. Tonlieux et profits judiciaires seront les revenus monétaires du duché ou du comté médiéval.

Les *thesauri* ne recevaient pas le *tributum*, calculé selon les *juga* à partir des relevés cadastraux. Il s'était maintenu aux V^e-VII^e siècles, en s'adaptant³⁸. Dans le Midi, les cités sont encore lieu de perception³⁹. Au Nord, on distingue les *possessores*, avec leurs *coloni*, et les *tributarii* voisins. Ceux-ci, astreints au *tributum*, le versent à ceux-là, «possesseurs» d'un domaine fiscal et responsables à ce titre du reversement de l'impôt au fisc. La caisse des rois francs, revenue au paiement en or plus facile à transporter, était directement alimentée par les grands domaines ou les *vici*, des tribuns étant chargés d'aller le percevoir⁴⁰. Les *beneficia ad opus publicum* devaient être exempts du reversement⁴¹. L'impôt n'était pas non plus levé sur les tenures des familles de soldats. D'où, dans les

³⁵ *in fisci dictionibus*; ms. B : *dicationibus*; ms. C1: *diction*; corr. (*in*)*dictionibus*.

³⁶ GANSHOF F.L., *Les bureaux du tonlieu de Marseille et de Fos ...*, in *Mélanges ... Noël Didier*, Paris, 1960, p. 125. A la corne du Vieux port (DE GERIN-RICARD A., *Actes des Vicomtes de Marseille*, introd.), bâtiment «à triglyphes».

³⁷ *Notitia Dignitatum*, Oc. 11.32-33, éd. O. Seeck (1876), Francfort, 1983; JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 428-432. Les autres impôts reçus par ces caisses (*aurum coronarium et oblativum*, des sénateurs, *aurum tironicum* des grands domaines, *collatio lustralis* des marchands) n'ont plus été perçus.

³⁸ JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 448-459. Encore levé aux VI^e-VII^e siècles dans les cités d'Aquitaine, ROUCHE M., *L'Aquitaine, des Wisigoths aux Arabes*, Paris, 1979, pp. 338-349; ailleurs, il se limitait aux domaines, *infra* n. 41.

³⁹ Dans le Nord le *tributum* a dû aller au *magister militiae*, dans le Midi, préfet et *vicarius* ont dû le garder.

⁴⁰ Bientôt assimilés à des domaines par le biais du patronage.

⁴¹ POLY J.P., *Le grain des Welches*, in *Droit et Cultures*, nr. 12, 1986, p. 19. Distinction *possessores/tributarii* parmi les *Romani*, PLS 41.9-10, c. 400. Sur les *possessores*, ROUCHE M., *L'Aquitaine*, cit., p. 230.

régions où elles étaient nombreuses, une franche hostilité à l'impôt et le lynchage de ceux qui prétendaient le percevoir⁴².

Le texte ne dit rien de la fonction militaire de l'administrateur. Ses administrés romains, sauf exceptions, n'y étaient plus astreints. Quant aux barbares, il était inutile de leur rappeler leurs obligations militaires. Pour eux, les armes n'étaient pas un devoir, mais un honneur et un sport. Le brevet donne la liste des diverses nations qui pouvaient être administrées: *Franci, Romani, Burgundiones vel reliquae nationes*. L'ordre, à nouveau, est curieux: si les *Franci* viennent en premier, pourquoi les Burgondes, anciens maîtres du pays, ne viennent-ils qu'en troisième? Il faut croire que *Franci* est un ajout de la période franque, la formule ancienne ayant mentionné d'abord les Romains, encore dominants, et les troupes barbares, burgondes ou autres. Cette primauté romaine daterait la liste d'avant la prise de pouvoir par les rois burgondes à la fin du V^e siècle, ce qui confirme la date suggérée par la liste des charges.

Les *pagi* des «barbares» sont en général caractérisés par la présence d'une subdivision militaire, la centaine⁴³. Pour mieux les identifier, il faut tenter de déchiffrer ce difficile palimpseste des gens sans écriture qu'est la toponymie⁴⁴. Elle permet d'entrevoir les «autres nations» distinguées des Burgondes et des Francs qui les avaient conquis.

Nous connaissons assez bien le duché au nord du Jura⁴⁵. Outre quelques cités dont le territoire était très diminué, comme Besançon et Langres, il comptait six «pays» (*pagi*) qui tous portent un nom germanique, signalant de façon manifeste un habitat où des populations non-romaines étaient dominantes⁴⁶. Ainsi le *pagus (H)Amavorum* devenu l'Amaous, **Hamavos*, où se trouve Charnay, était un ancien établissement de déditices Chamaves jadis raflés aux bouches du Rhin⁴⁷. A l'Ouest, la Saône le séparait d'un autre pays au nom germanique, le *pagus*

⁴² Ainsi Parthenius, lynché par les Francs de Trèves en 548, Grégoire de Tours, *Hist. Franc.* 3.36.

⁴³ Certes, toutes ne datent pas des établissements déditices, il a dû y avoir des aménagements ultérieurs.

⁴⁴ Pour la toponymie anglaise, cf. en 1986, MYRES J.N.L., *The English Settlements*, Oxford, 1998, pp. 29 ss.

⁴⁵ En 604, on lui joignait l'Escuens (Frédégaire 4.24). Autres troupes en Viennoise, POLY J.P., *Olybriones*, cit.

⁴⁶ Toponymie en partie étudiée par Maurice Chaume dans son étude sur les «pays» de Bourgogne, *Les origines du duché de Bourgogne*, vol. II, 3, Dijon, 1931. PERRENOT TH., *La toponymie burgonde* (1933), Paris, 1942.

⁴⁷ CHAUME M., *op. cit.*, p. 1244. Un document de 517 nomme, à côté du *pagus Amavorum*, où est cité *Cariniacom*, Charnay, un *pagus Comavorum*, corr. *Comanorum*, «les Hommes de la vache», où sont situés *Siolingu/Suolingu*, Sorans? et *Maceriae*, Maizières (HS, Canton de Rioz) en Portois.

Attoariorum devenu l'Attuyer, un établissement de Hetware, «Tient (le pays de) *Hatti* (le loup)», venus de la même région⁴⁸. A l'Est, se trouvait le *pagus Warascorum* devenu le Varais, l'établissement d'un groupe souabe, les **WaerAeskas*, «les Frênes de l'Alliance», du nom de leurs longues piques et de l'arbre de Wodan dont ils étaient les fidèles. Au Sud, un quatrième pays, le *pagus Scodingorum* devenu l'Escuens, était celui des **AescCuOdingas*, des «Odings de la Vache du Frêne», cette Vache n'étant autre que la déesse vanique Freyja⁴⁹. La mention du Frêne distinguait ceux-là des gens d'un cinquième pays, celui des *Colati* ou *Coman(n)i*, des «Lètes» ou «Hommes de la Vache», d'autres fidèles des Vanes, qui devint le Portoï, le pays de Port-sur-Saône⁵⁰. Enfin, proche de la trouée de Belfort, se trouvait le pays de Lure, peut-être tout ou partie d'un ancien établissement saxon⁵¹. Ces groupes létiques d'ethnies diverses durent être installés dans la région au V^e siècle⁵². Ils furent ensuite intégrés dans le gouvernement des Burgondes qui se bornèrent à y mettre quelques garnisons, *Burgundiones* ou *Gotos*, «Bourguignons» ou «Goux». Puis vint la conquête du pays par les Francs saliques en 534.

Les groupes germaniques arrivés dans la région nommèrent ou renommèrent les lieux où ils s'installaient⁵³. La plupart de ces noms se repèrent aisément, ils

⁴⁸ Dans le Midi et en Italie, les H initiaux ont disparu. Sur la mythologie impliquée, POLY J.P., *Le chemin des amours barbares*, Paris, 2003, p. 109. Les dévotions supposaient des systèmes de parenté différents.

⁴⁹ *Aesc-* ou *As-*, réclamés par le maintien du *sc*, *sku* aurait donné *sh*, cf. angl. *shaw*, fr. top. bois de Chaux.

⁵⁰ La *Notitia Galliarum* donne *Portus Abucini* (éd. O. Seeck, p. 268), alors qu'ailleurs elle donne les adj. loc. en *-ense*; *Bucinobantes* envoyés en Orient, avec d'autres unités occidentales, *Not. Dign. Or.* 6.16 et 58.

⁵¹ Territoire immuniste de l'abbaye de Lure, au IX^e s. *Luterhaa*, *Lutera*, **Hluther-ae*, «eau de Clothaire», (plutôt que pure), le roi cité dans la vie de Déicole, le fondateur légendaire au VII^e s. *in villa Bredanas*; près de Roye (compris «canal»), p.-e. identique au *Rugia* du Santerre, **Saxonisterra*; Saxons *infra* n. 107.

⁵² Le *panégyrique* IV de Constance, de 297, c. 9 (éd. E. Galletier, Paris 1949) indique l'établissement de Chamaves et de Frisons (pris dans l'expédition de Batavie) dans les provinces de Gaule, sur les territoires d'Amiens, Beauvais, Troyes et Langres (8.4 et 9.1-4 ; Francs 17.1-2; 21.1). Après le raid des lètes sur Lyon en 357 (Ammien Marcellin *Histoires* 16.11.4; passant entre Sens et Augst), la liste de la *Not. Dign. Oc.* 42 montre que les lètes de Langres (*lingonenses* et non *Lingones*) sont en Belgique lère (42.37; les quasi-cités déditices *in formulam Belgicae primae redactae*, KERNEIS S., *Les Celtiques*, Paris, 1996, p. 134); les autres lètes ont dû être transférés à l'Ouest, les Chamaves en Rennais (*Franci*: 42.36), les Frisons en Chartrain (*Teutonicarii*: 42.33), ceux de Troyes, p.-e. alamans (expéditions danubiennes, Pan. IV, 3.3, 5.1-2, 10.4) à Séez-Le Mans (42.35) où se trouve un Varais. Les établissements au nord de Lyon dateraient de la dernière réorganisation du dispositif, celle d'Aetius, qui concerna aussi les Burgondes, quelques Alains et les troupes danubiennes, POLY J.P., *Olybriones*, cit.

⁵³ Perrenot n'a pas mis les noms d'habitats en rapport avec les noms de «pays». Il voit donc partout des Burgondes. Il imagine ceux-ci, alliés des Romains, venant de Lyon reprendre la

sont signalés par le suffixe *-ingas*⁵⁴. Cette dérivation était aussi utilisée pour former des noms de *Sippe*, ainsi les Odings, qui donnèrent leur nom à l'Escuens que nous venons de mentionner⁵⁵. Les arrivants germaniques nommèrent également les résidences des chefs, les lieux de justice, les sanctuaires, les cimetières, les rus ou les bois. Cette toponymie germanique se juxtaposa à une toponymie gallo-romaine classique, notamment les habitats ruraux en *-iaco*, grands centres domaniaux (*fundi*) ou simples fermes (*colonicae*). S'y ajoutaient des bourgs (*vici*), des sanctuaires ruraux (*fana*), et bien entendu rivières et forêts.

Pour l'Amaou(s), un pays d'un peu plus de 2000 km carrés, nous disposons de près de 300 toponymes présumés anciens, tant romains que germaniques, interprétés d'après une trentaine de formes des VIII^e-IX^e siècles. Compte tenu des espaces inhabités, c'est un ensemble assez complet. Portent des noms gallo-romains une dizaine de bourgs, quatre sanctuaires ruraux, une douzaine de grands domaines, une bonne soixantaine de fermes⁵⁶ et, sur la grande voie militaire, un entrepôt fiscal (*pesaticum*) où étaient pesés et entreposés les grains du *tributum*, avec non loin une meunerie. Soit une centaine d'habitats

A côté de ces habitats de nom gallo-romain, nous trouvons 70 habitats de nom germanique, soit 40% du total. La forme des toponymes montre que cette population s'est installée en deux étapes. En Bourgogne le suffixe *-ing* a la forme du pluriel fort *-ingos* qui s'est en général conservé sous la forme *-ens/ans*. Mais en Amaous, en Attuyer ou en Escuens, le suffixe a parfois pris une forme en *-ange*, celle qui prévalut chez les Francs; on peut donc penser que la

Séquanaise aux Alamans, s'établissant à mesure qu'avancait leur offensive, un véritable *kriegspiel*. Là aussi, l'époque de l'historien est en cause.

⁵⁴ Dans la langue vernaculaire *-ans/ens/ins* et *-ange* (en Bourgogne le plur. faible *-ingun>-ingen* et le sing. *-ing* sont absents). TOUSSAINT M., *La frontière linguistique en Lorraine*, Paris, 1955, montre que *-ange* et *-ingen* coexistent depuis longtemps, *-ange*, ici souvent *-anges*, paraissant être une évolution de *-ingas*. En Bourgogne (relevés de CHAUME M., *op. cit.*, 2.1, Dijon, 1927, p. 169; PERRENOT TH., *op. cit.*, p. 39 et 47), *-ingas/-ingos* (sous la forme latinisante *ingus* ou abl. *-ingis*) est prédominant; les premiers *-inga*, correspondant à des noms en *-ange*, apparaissent en 926, 941, 951, 979, (graphie latinisante *-ensis* pour *-ans* dès les VII^e-IX^e. CHAUME M., *op. cit.*, p. 170); l'écriture ne transcrit ceux-ci qu'un siècle après la romanisation linguistique (au milieu du IX^e siècle Haimon d'Auxerre considérait que les *Burgundiones* et les *Franci*, comme les *Itali*, parlaient une langue romane; *Commentaire sur l'Apocalypse*, Migne PL 117, col. 1020). Les topo. en *-an(s)*, proches de l'ancien plur., se sont fixés dans une population germanophone; les topo. en *-ange*, arrivés plus tard, ont subi l'attraction du roman.

⁵⁵ Et plus tard d'autres dérivés, témoins les *yearlings*, avec adjonction du diminutif affectueux *-le, -li*, MOSSE F., *Manuel d'Anglais du Moyen Age*, Paris, 1950, p. 124. Comme dans le cas du caillou d'Arguel, la toponymie est éclairante dès lors qu'on ne suppose pas systématiquement des noms d'hommes dans les composés.

⁵⁶ Faute de place, nous ne pouvons donner les relevés sur lesquels se fonde notre estimation. Pour distinguer les *fundi*, nous avons considéré l'ancienneté du nom, la taille du terroir et la distance avec un autre *fundus*.

juxtaposition des toponymes en *-ans* et en *-ange* signale la coexistence entre les premiers établis, les déditices du V^e siècle qui donnèrent leurs noms aux «pays», et les Francs de 534, moins nombreux dans un environnement où le roman devenait majoritaire.

Dans les deux phases d'établissement, ces populations ont été installées en bloc, de façon organisée et adaptée aux besoins de l'armée: leurs hameaux sont groupés par paires, chacune fournissant sans doute une *decania* d'une douzaine d'hommes⁵⁷; ces paires sont quatre, soit huit hameaux pour une centaine de 120 hommes, le complément étant fourni par la suite du centenier. Si on en croît le suffixe *-ange*, on distingue les huit hameaux de la centaine franque, avec ceux d'une autre centaine franque ou franquisée, et sans doute, avec le suffixe *-eins*, ceux des quatre anciennes centaines chamaves d'un *numerus*. A cela s'ajoutent le centre de levée, nommé *thorp*, probable résidence du commandant, les résidences des centeniers et de leur suite, et deux anciennes garnisons burgondes⁵⁸.

Tentons une estimation comparative de la population. Celle des habitats gallo-romains d'abord. On ne peut le faire que de façon très approximative, en se fondant sur des testaments comme celui de Remi de Reims⁵⁹. On obtient un chiffre d'environ 14 000 personnes. Le chiffre de la population des habitats germaniques est moins conjectural, s'agissant d'effectifs militaires, encore que ces effectifs, théoriques, aient pu varier⁶⁰. Y auraient vécu environ 8000 personnes, germaniques ou germanisées, 36% de la population du *pagus*, plus d'un tiers. Ce chiffre est sans doute trop faible. Lorsqu'au lieu de considérer les habitats, on compare les noms des lieux inhabités, on voit que ceux qui sont germaniques forment 70% du total, la proportion inverse de celle constatée pour les habitants. Il faut croire que les gens qui vivaient sur les domaines des *possessores* gallo-romains n'étaient pas tous de langue latine. Deux détails le confirment: dix des noms d'habitat en *-iaco*, qui nommaient sans doute des *colonicae*, sont formés sur un nom germanique; le colon qui fonda la tenure devait être un affranchi germanique. Second détail: plusieurs défrichements portent des noms germaniques.

⁵⁷ JONES A.H.M, *op. cit.*, p. 258, chez les Wisigoths, après le centenier et le commandant de 500 hommes.

⁵⁸ *Thorp* désignera plus tard des villages dépendants, CULLEN P., JONES R. et PARSONS D.N., *Thorps in a Changing Landscape*, Hatfield, 2010. Noms en *-ange*, *infra* n. 95-100 et n. 104. Nom en *-eins*, PERRENOT TH., *op. cit.*, p. 78 ss.

⁵⁹ ROUCHE M., *Clovis*, Paris, 1996, p. 498

⁶⁰ JONES A.H.M, *op. cit.*, pp. 680 ss.; TREADGOLD W., *Byzantium and Its Army*, Stanford, 1995, p. 44.

Les établis du V^e siècle qui donnèrent leurs noms aux *pagi* barbares du duché de Transjurane sont ceux que la formule mentionne, après les Bourguignons, comme *reliquae nationes*, «les nations restantes». Ce sont les anciens déditices qu'il était difficile de distinguer par des ethniques généraux. Ainsi s'explique que les justiciables du *Liber constitutionum* ne soient pas toujours «bourguignons» mais souvent «barbares», un terme général qui convenait mieux à une population dans laquelle les Burgondes originels, quelques centaines de rescapés du massacre de 436, étaient très minoritaires⁶¹.

Le *Liber* n'en était pas pour autant une «loi barbare», une mise par écrit de la coutume. Compilé au nom du *magister militum*⁶², il ne tenait compte de la coutume barbare que lorsqu'il lui fallait la concilier avec l'ordre public romain. Ses rédacteurs étaient des nobles gallo-romains qui portaient encore le vieux titre de «questeurs du palais royal» et qui connaissaient bien le Code⁶³. La chancellerie des rois burgonde avait pris le relais des bureaux viennois, ceux d'Aetius et de Valentinien III. La formule des brevets de nomination aux offices émane d'un milieu identique à celui qui compila le *Liber*.

A s'en tenir à cette documentation manifeste, la permanence romaine est indéniable. Mais chez les guerriers dont les parentèles peuplaient les pays militaires, c'était autre chose. Leur «loi» était la coutume. Si elle s'entrevoit parfois dans les décrets royaux, nul n'éprouvait le besoin de la faire écrire. Sauf dans des situations exceptionnelles. Ce fut le cas à Charnay.

2. La broche et la coutume

Un siècle après qu'ait été compilé le *Liber constitutionum*, bien des guerriers du royaume étaient encore païens⁶⁴. L'un d'eux fut enterré au cimetière de Charnay, en Amaous, enveloppé de son manteau que fixait, sur l'épaule droite une fibule gravée de runes. Examinons de près l'objet en comparant l'inscription à un rituel bien attesté en Scandinavie. Nous pourrions alors identifier la succession que briguaît le défunt de Charnay.

⁶¹ Burgonde, majoritaire, mais aussi barbare, *Lex Burg.* 1.11; 8.1; 10.1; 17.5; 22, barbare dans le titre, burgonde dans le texte; 44, burgonde distinct de barbare; 47.1; 55 le titre et 55.2, 3 et 5; 60.2, 3; 61.

⁶² Titres que portait le *rex Burgundionum*.

⁶³ POLY J.P., *Olybriones*, cit.

⁶⁴ Agathias pouvait noter que les troupes franques en Italie étaient païennes et, dans le même temps, que les Francs n'étaient pas dissemblables des Romains, *Hist.* 1.2.3-4, DUMEZIL B, *op. cit.*, p. 141. Il ne parlait pas des mêmes gens.

La broche de Charnay, ansée et dissymétrique, à tête rectangulaire, comme certaine fibules anglo-saxonnes, et à pied en losange, date de la fin du VI^e siècle ou du début du siècle suivant⁶⁵. La partie visible est ornée à la pointe du losange d'une tête animale, prolongée sur les côtés par deux cornes surdimensionnées qui forment les côtés supérieurs du losange et se terminent par deux ornements stylisés serpentiformes; rectangle et losange sont couverts de deux signes répétés, l'un, au centre, est la rune W, *wen(n)e*, «chance», l'autre, en frise autour du premier, la rune S, *sigel*, à la fois «soleil» et «victoire»⁶⁶. Au revers a été gravée, par simple incision, une inscription runique.

Cette inscription a-t-elle été faite en Bourgogne ? On sait que certains objets précieux voyageaient, parfois fort loin. Mais les fibules ordinaires comme celle-ci, moulées au sable, sont faciles à créer avec un modèle de bois ou en moulant un autre exemplaire. Les archéologues estiment qu'elles sont de production locale⁶⁷. En cuivre argenté, elles ne sont pas très précieuses. La date du type écarte la possibilité que celle-ci ait été apportée par les Francs en 534. L'inscription païenne paraît exclure qu'il s'agisse du butin d'une expédition au Nord: croire qu'un guerrier pourrait conserver, pour attacher son manteau, un objet peu précieux mais dangereux, chargé de caractères magiques qui ne le concernent pas, c'est penser comme un mécréant moderne. D'autres inscriptions confirment que les runes ont été utilisées dans la région avant la victoire définitive du christianisme⁶⁸. L'inscription concerne bien les Francs de Bourgogne.

⁶⁵ Salin date la fibule 1 de Charnay, au «décor de rinceaux dégénérés (sic)» avec un «masque de monstre (sic)», du début du VII^e siècle, mais cette idée de «dégénérescence» le conduit sans doute à la vieillir; il s'en trouvait une autre du même type sur le site, SALIN E., *op. cit.*, vol. II, 291-294 et p. 300. Nombreux exemples dans LEEDS TH., *A corpus of Early Anglo-Saxons Great Square-headed Brooches*, Oxford, 1949 et HINES J., *A New Corpus of Anglo-Saxon Square-headed Brooches*, Woodbridge, 1997.

⁶⁶ MUSSET L., *Introduction à la runologie*, Paris, 1965, p. 79, donne la série des runes, avec une particularité mérovingienne, p. 80, et comparaison p. 100. La rune W, «parfois semblable à notre lettre P» (p. 91), en emploi idéogrammatique; DICKINS B., *Runic and Heroic Poems*, Cambridge, 1915, p. 15, n. 22, la traduit par «*bliss*», «bonheur, félicité», nous préférons «chance, espérance», cf. BOSWORTH et TOLLER, ASD, p. 1187. Sur le signe solaire, DICKINS B., *op. cit.*, p. 17, n. 45, SALIN E., *op. cit.*, vol. IV, p. 121.

⁶⁷ La dénomination du type n'implique pas une origine anglaise, seulement le goût des Angles et des Saxons pour ce modèle. Mais il y avait des Saxons parmi les centaines de 534, *infra* n. 101 et 102.

⁶⁸ Ainsi à Arguel, *infra*. Les fondations des pères du Jura sont précoces, mais peu tournées vers les immigrants barbares. A Luxeuil, la prédication d'Eustase en Varais date seulement du début du VII^e siècle, la fondation de Flavigny date de 720 et les premières donations à l'Eglise dans la région sont celles de Widrad en 720-721.

Elle transcrivait une déclaration en westique, proche du vieil anglais, et non dans un dialecte burgonde ostique⁶⁹. On distingue six passages: au centre du losange, deux grandes runes; sur le côté inférieur droit, un passage écrit; sur le côté gauche, des signes en forme de X; ensuite, gravés sur le rectangle, un quatrième passage sur le côté gauche, puis la suite des runes sur le côté supérieur, enfin un sixième et dernier passage sur le côté droit. Soit⁷⁰: CU - sificcic – gggggggg – dan:ciane – fuþarcgwhniþæpèstbml – uiccnwai.nd⁷¹.

L'inscription est comme enroulée autour de la fibule. La taille supérieure des deux premiers caractères, au centre du losange, marque son début et l'être autour duquel, véritablement, elle tourne, dans le sens solaire: CU, une «Vache» majuscule parce que surnaturelle⁷². Le passage gravé sur l'envers de la corne droite de l'animal donne d'abord l'un des noms de cette «vache»: comme dans la tradition noroise, elle s'appelle *Sif*, l'équivalent du vieil-anglais *sib* ou du haut-allemand *Sippe*, que nous traduisons par «lignée»⁷³.

Les signes qui suivent le mot *sif*, penchés à droite, *iccic*, se lisent *ic cig(e)*, «Moi j'invoque». *ic* est caractéristique des déclarations solennelles; l'inclinaison des caractères, au regard des majuscules qui nommaient l'être invoqué, pourrait être une marque d'humilité de l'invoquant. *Cigean* est riche de sens. C'est d'abord «invoquer»: ainsi dans la Genèse *Abraham wordum God torhtum ciced*, «Abraham invoqua Dieu en paroles ferventes»; mais cette invocation est aussi une convocation, comme dans l'Exode, *Moses bebead eorlas cigean sweot sande near*, «Moïse ordonna aux chefs de convoquer la foule près des sables»; cette invocation-convocation peut déboucher sur «une épreuve/preuve» comme

⁶⁹ Sur la planche de Baudot (reproduite par Patrick Périn, *op. cit.*, p. 239), n1b. MAREZ A., *Anthologie runique*, Paris, 2007, p. 98, est sommaire mais donne les éditions précédentes; le texte est considéré par tous comme burgonde donc germanique oriental (*Idem*, p. 94), ce qui ne facilite pas sa compréhension.

⁷⁰ Lectures appelant commentaire, aux lettres soulignées. Deuxième passage, 3^{ème} caractère: la haste du f touchant le bord de la fibule, les deux traits supérieurs sont rabattus vers le bas au lieu d'être tournés vers le haut, faisant ressembler la rune à un a (*Asa*); mais on sait que le nom de la vache divine est *Sif*, cf. POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 115. Dans la série des runes: la quinzième doit avoir la valeur ancienne œ/*eolh*, et non *r* norois plus tardif; pour cette raison, la dix-neuvième doit être *m/man*, qui manquerait, et non *è/eh*; la dix-septième est le *t* dont la barre supérieure a été effacée par l'usure, comme dans le cas de la vingtième, le *l*, non lue. Dans le sixième passage: le caractère non-identifié entre *u* et *n* est une ligature des deux runes *i* et *c*, liaison opportune pour *ic*, «je»; l'avant-dernier caractère semble être un *i*, mais on distingue un petit trait à gauche, la traverse barrant la haste de la rune *n* (*not*), érasée par l'usure comme pour *t* et *l* de la série runique.

⁷¹ Les : de cette notre transcription (*infra*) correspondent à trois points verticaux dans l'inscription.

⁷² Lecture unanime.

⁷³ Sur les Vanes, issus de la vache primordiale qui a aussi servi de nourrice aux géants, POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 115.

le montre le substantif *ceace* qui a ces deux sens. Sur l'autre bord du losange – l'envers de la corne gauche⁷⁴ –, court un signe en forme de X, la rune G, *gyfu*, «le don»⁷⁵. La répétition manifeste la continuité du don de la déesse dont un appellatif est précisément *Gefn*, «Donneuse», alias *Gefjon*, **Gjöf-ann*, «Accorde le don»⁷⁶. La première partie de l'invocation sur la pointe de la fibule, *Cu Sif ic cyge, gyfu*, signifie: «Vache! Lignée moi j'invoque, don (répété)».

Cette invocation est suivie par les trois autres passages, sur le carré de la fibule. Le quatrième commence par *dan*. Si le mot était un nom propre, ce pourrait être le nom du peuple danois ou celui de son fondateur éponyme, ou encore, venant de là, l'hypocoristique d'un nom en Dan-⁷⁷. Mais il s'agit plutôt du sens premier qui a produit l'ethnonyme et ses dérivés anthroponymiques. C'est un participe passé identique à celui du norois *dà*, «entrer en transe», proche de *deyja*, «mourir», qui désigne la transe cataleptique où le patient est étendu sans mouvement, comme mort⁷⁸. Ainsi ces femmes qu'en folklore de l'Ouest français on appelle «dormeuses»⁷⁹. La transi(e) reçoit un ordre,

⁷⁴ A la différence de la *sinistra* latine, la main gauche germanique n'est pas de mauvais augure, elle est dite *winestra*, comp. de *wine*, «la plus amie», tandis que la main droite est dite *swidhra*, «la plus forte».

⁷⁵ Sur cet emploi en idéogramme, remarques de MUSSET L., *op. cit.*, p. 127. Autres *Begriffsrunen* dans l'inscription, *infra* n. 81 et 82.

⁷⁶ *Unna* «accorder», signifie aussi «aimer». L'appellatif *Gefjon* glose le latin *Diana* (CLEASBY et VIGFUSSON, in IED, p. 194), sans doute pas par hasard, cf. l'homophonie avec *dainn*, *infra* n. 78.

⁷⁷ Pour l'ethnique, le norois emploie généralement au singulier *Dan-sk*, une forme adjectivale, comme pour éviter le rapprochement avec *dà*, mais garde le pluriel *Danar*. MORLET M.TH. (*Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule*, vol. I, Paris, 1971, p. 64), donne *dan-* «nom du peuple danois» rattaché au v. angl. *dene*, «vallée». Ce sens, généralement admis, est peu probable.

⁷⁸ Danois moderne *daane*, «se pâmer, s'évanouir» (*dà-* en préfixe marque l'intensité, *dà-godr*, «très bon», mot-à-mot «bon au point d'entrer en transe»). *Dànn*, masc., *dàn*, fém. est un participe passé, «transi(e)»; il conviendrait plutôt à un verbe fort, la forme pour un verbe faible étant *dàdr*; mais le verbe est de toutes manières peu attesté et on connaît d'autres cas de deux formes forte et faible, notamment pour *deyja*, qui a *dàinn* et *daudr*. *Dàinn arfr* est «héritage de décédé», par opposition aux biens venus d'un don, d'un achat ou du roi, aussi *dànar-fe*, *dànar-bu* (où *dànar* est gén.); le jour de la mort est *dànar-daegr*. La forme forte *dàinn* est utilisé de préférence à la forme faible *daudhr*, brutale et discourtioise, CLEASBY et VIGFUSSON, in IED, p. 97.

⁷⁹ On retrouve le nom pour celle qui conduit l'armée des morts, Diana/Herodiana, POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 166. Dan et ses Danois sont des «transis», des sorciers «passés» (*transiti*) de l'autre côté. La spécialisation du terme dans l'ethnonyme «Danois» pourrait précisément venir de l'utilisation systématique de la transe dans la succession aux chefferies chez les vaniques des îles danoises, un usage qui aurait ensuite gagné les communautés de la Basse-Elbe et de la côte jusqu'au Rhin et la Souabe, cf. la fibule de Balingen, VIII^e s.: «L'Ase. Danilo (est) l'Amalung» *Asuz dnl amuluk* (Danilo), MAREZ A., *op. cit.*, p. 162. On notera la présence en Bourgogne, sur les boucles de ceinturon, du thème de Daniel dans la fosse aux lions, peut-être une homophonie **Dan-aelle*, «Nourri de la Transi(e)» (*supra* n. 78), le chaman parmi les monstres du rêve.

manifesté par l'impératif, *cean*, «éprouve»⁸⁰. Suit la rune *E(thel)* employée comme idéogramme avec le sens que lui donne la glose runique, «noblesse»⁸¹. Laissons pour l'instant de côté les trois points qui séparent *dan* de *cean*. Le quatrième passage, *Dan : cean E(thel)*, signifie: «Transie, déclare la noblesse». Le cinquième passage est la suite runique, nous y reviendrons.

Le sixième et dernier passage débute par une rune dont l'emploi idéogrammatique attesté est lié à la transe divinatoire: *Ur*, «ancien, premier», le passé, l'un des trois sorts (*wyrd*), avec le présent *Werdandi*, «Qui est», et le futur *Sceal*, «Qui sera». Le *ic cnowa*, «Moi je connais», marque à nouveau une déclaration. Le locuteur ou la locutrice «connaît le passé» *i : n daeg*, «au jour»⁸². Un détail attire l'attention; dans une gravure magique, tout a de l'importance, on n'évoque pas avec laisser-aller: les runes I et N sont séparés par trois points d'intercalation, comme *dan* l'était de *cian*. Dans les deux cas, il nous semble que ces trois points figurent le chiffre trois. Le dernier passage, *Ur ic cn(o)wa in (thrid) dag*, signifie : «Moi je connais le passé au 3(ième) jour». On a vu, en lisant le quatrième élément, que la transie – une personne extérieure au déclarant vu l'absence du «je» -, doit aussi «concevoir» à «trois», mais elle «dort», il s'agit donc de la troisième nuit.

L'inscription complète signifie:

« Vache.

Lignée j'invoque le don.

Transi(e) à 3 (nuits) conçoit la noblesse.

FUTHARCGWHNIJEPESTBML.

Moi je connais le passé au 3(ième) jour».

Il s'agit d'une formule magique⁸³, une invocation vanique (*Cu*) qui met en jeu la lignée (*sif*), évoque la transe chamanique (*dan*) et affirme la connaissance du passé (*ur*), les trois éléments de ce qu'on nommait dans la loi franque le «compte des parents» (*ratio parentum*) ou en norois la «déclaration d'héritage» (*erfikvaedi*)⁸⁴.

Un texte danois du X^e siècle permet de se faire une idée précise de la cérémonie de funérailles où intervenait la déclaration. C'est un chant connu sous

⁸⁰ *Cian*, cf. v. angl. *cean/cyn*, impératif de *cen(n)an/cyn(n)an*, «engendrer, concevoir, attribuer, éprouver».

⁸¹ Glose de la rune et commentaire, DICKINS B., *op. cit.*, p. 21, n. 71; POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 126. La rune représente-t-elle le lien, ici de parenté, connu comme emblème (ALTHEIM F., *Runen als Schildzeichen*, in *Klio*, n. 13 1938, p. 51), par exemple sur l'écu des Saliques (*Not. Dign.* Oc. 5.29 et 177) où il renvoie au lien odinique (*sal*). MUSSET L., *op. cit.*, p. 118, runes 21 *lagu* (absorbé par l'usure de la broche), 22 *ing*=Freyr ou *inga*=Freyja, 23 *ethel*, 24 *daeg*.

⁸² Autre emploi idéogrammatique, DICKINS B., *ibidem*.

⁸³ La série runique implique la magie; mise au point de MAREZ A., *op. cit.*, pp. 61, 94 et 161.

⁸⁴ PLS 60.1 et 44.11, *Edictum Rotharici* 153, in POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 85.

le nom de *Hyndluljóð*, «le Chant de Hyndla». Un scalde, Ottar Keptr, y rappelle un rituel de succession où il a été le rival (*keptR*) d'un autre noble nommé Angantyr. Un second texte de la même époque, la description des funérailles d'un chef suédois par un ambassadeur bagdadi, confirme le premier. Ils permettent de mieux comprendre l'inscription de la fibule⁸⁵.

Le rituel norois durait trois jours et trois nuits. Le premier jour était consacré aux funérailles proprement dites. Le groupe du défunt consommait un banquet où était offerte la bière d'héritage (*erfjöll*) qui lui donnait son nom. Ensuite avaient lieu des sacrifices d'animaux et parfois d'humains. Cette partie de la cérémonie se terminait à la nuit par l'incinération du défunt sur un bûcher. Le défunt allait voyager jusque chez les morts accompagnés des êtres sacrifiés.

Le deuxième jour, le prétendant faisait un sacrifice spécial pour invoquer la déesse Freyja, qui dans le chant est supposée à son tour évoquer une voyante défunte, Hyndla, qu'elle contraint d'aider l'homme à «compter ses parents». Au soir, le prétendant ingérait une bière spéciale à laquelle avait été mêlé le sang du coeur de la victime, chez les vaniques un porc, qui sera le véhicule chamanique, et des herbes, jusquiame ou stramoine. Ce cordial entraînait le prétendant dans la phase agitative de la transe puis dans la phase cataleptique, il s'en allait voyager sur «le chemin des morts». Sa nudité dans le récit du Bagdadi avait pour objet de l'empêcher de cacher sur lui quelque talisman, comme l'homme de Charnay.

Au matin du troisième jour, une fois sorti de la catalepsie, s'il en sortait, le candidat faisait «le compte des parents» en récitant la généalogie de ses aïeux. Cette récitation permettait de vérifier l'impeccabilité d'une ascendance conforme à *ae(w)*, la «loi» matrimoniale qui faisait *aethel*, «l'observance de la loi», ce que nous appelons, d'un terme romain, la noblesse. Le prétendant était ainsi qualifié pour être le chef de son groupe. La troisième nuit, la voyante, ingérant le même mélange drogué – mais elle, elle en avait l'habitude -, allait à son tour chez les morts éprouver la véracité de la déclaration.

A la différence des funérailles du parent d'Ottar, qui s'achevaient par une crémation, celles de Charnay finissaient par une inhumation; vers l'an 600, dans un royaume chrétien, il n'était plus possible d'incinérer les défunts. Pour le reste, l'analogie est complète. De même qu'Ottar avait invoqué Freyja en lui sacrifiant, de même le déclarant de la fibule «invoque» la dame divine sous son avatar nourricier de «Vache», *Cù*, et sous son nom de «Lignée», *sif*. Le premier appellatif, Vache, est le redoublement de la figure cornue gravée sur le losange de la fibule. Le second, Lignée, fait référence au rôle de la Dame comme origine et protectrice de la parenté. Apparaît ensuite, dans le cinquième passage, la «transie», *dan*, identique à la fois à Hyndla, la «géante endormie» du chant qui

⁸⁵ POLY J.P., *Le chemin*, cit., pp. 85, 103 et 183.

devait aider le scalde danois, et à la chamane organisatrice du rituel de la Volga. A Charnay aussi, il lui est enjoint de «éprouver la noblesse», *aethel/odhal*, celle du déclarant qui fera de lui le chef, et cela «à trois», durant la troisième nuit. Le candidat reparait dans le dernier passage, «Moi je connais le passé», *Ur* étant à la fois celui-ci et le sort qui le dévoile « au trois et au trente», lors du troisième jour du décès, la fin des funérailles lorsqu'était faite la récitation des aïeux, ou lors du trentième, quand se tenait la cérémonie d'anniversaire où les héritiers éloignés pouvaient se déclarer⁸⁶.

L'énoncé gravé sur la fibule de Charnay est l'annonce d'un compte des parents au lever du troisième jour et une injonction à la voyante qui confirmera le choix après la troisième et dernière nuit⁸⁷. L'inscription a été gravée peu avant cette nuit critique. En s'adressant à la déesse et à la «transie», le prétendant déroule la série des runes sans les dernières, le *NG* du nom divin vanique *Inga* et les deux caractères *AEthel*, «noblesse», gravé à la fin du passage de gauche, et *Dag* «jour», gravé à la fin du passage de droite. Il a ainsi chargé ces idéogrammes de toute la force réunie de leur sœurs, les «puissantes runes»⁸⁸. La gravure n'est pas un énoncé prosaïque où les caractères runiques remplaceraient les lettres de l'alphabet latin, elle est une incantation magique qui va contraindre la voyante⁸⁹.

Au début du IX^e siècle, un concile carolingien interdisait les *talemasques* et les «tourneuses»: le premier terme désignait les «sorcières appâts», des mannequins représentant les sorcières défuntes; le second terme est l'équivalent des *völva* noroises. Deux générations plus tard, l'archevêque de Reims reproduisait l'interdiction dans une instruction à ses prêtres: si les *talemasques* et les *tourneuses* apparaissent durant les funérailles, le prêtre devra quitter la cérémonie⁹⁰. L'inscription sur la broche est la trace d'un tel rituel. La nuit tous les loups sont gris, et à Charnay le prêtre avait dû s'en aller de bonne heure.

⁸⁶ C'est ce que dira au VII^e siècle la formule de Northumbrie: «Non-Proche tu te nommes, la plus vieille des sorts, toute-puissante pour le trois et le trente ...», avec allitération en *U*, POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 170.

⁸⁷ Dans la loi du *Gulathing*, chrétienne, la déclaration ne se faisait plus le troisième jour mais le septième (les trois jours comptant à partir du cinquième jour du délai d'inhumation), l'anniversaire au trentième jour était maintenu, *Gulath.* 23, 115, LARSON L.M., *The Earliest Norwegian Laws*, New York, 1935, pp. 52, 112.

⁸⁸ Même manque dans le futhark de Breza (MUSSET L., *op. cit.*, p. 79). Dans une formule magique, un oubli est peu probable.

⁸⁹ La série de Breza, où manquent les mêmes runes, est peut-être le reste d'une déclaration d'héritage.

⁹⁰ POLY J.P., *Masques et talemasques, les tours des femmes de Champagne*, in DE LA RONCIERE CH. M. (éd.), *Histoire et société, Mélanges ... G. Duby*, vol. I, Aix en Provence, 1992, p. 177.

Il est temps d'identifier ce qu'était l'héritage réclamé par le défunt et l'espace où il se trouvait. Sur le premier point, il faut rappeler que la succession germanique aux biens est une succession nécessaire: viennent à l'héritage tous les enfants du défunt, hommes ou femmes, à part égales ou à peu près⁹¹; à défaut la coutume détermine les héritiers parmi les ascendants ou les collatéraux⁹². Il n'y a donc pas à réclamer l'héritage, «le mort saisit le vif». A ce principe, il y avait une exception: la chefferie, ce que Tacite avait jadis appelé «la *familia*, les pénates et les droits des suites», comprenons les dépendants, les talismans claniques et les droits des familles sur les communaux⁹³. Chez certains clans, dit Tacite, la transmission se faisait «non pas au fils aîné, comme chez tous les autres, mais au plus fier à la guerre et au meilleur»⁹⁴. Cela s'appelait en germanique *erfe*. A la différence d'une succession ordinaire, divisée en autant de parts qu'il y avait de successibles, la chefferie ne se divisait pas, le rituel ordalique décidait qui devait l'avoir.

Où se trouvait la parentèle dont le défunt aux runes avait réussi à être le chef? Charnay où il fut enterré est situé dans la pointe de terre formée par le confluent de la Saône et du Doubs. Là vivaient les **Gåd-Haelings*, «les Haelings de la Pointe», qui tenaient le pont du Doubs et le poste fortifié de Seurre/*Secura (castra)*⁹⁵. Dans le même canton vivaient les **Bos-Haelings*, «les Haelings de la Grange» (*boose*), qui tiraient leur nom de l'ancien dépôt à grain du fisc, Péseux,

⁹¹ Sauf les tenures saliques, militaires, POLY J.P., *Terra salica. De la société franque à la société féodale...*, in PEREZ J. et AGUADE NIETO S., *Les origines de la féodalité (colloque de Bordeaux 1993)*, Madrid, 2000, p. 183; ANDERSON T. JR., *Roman Military Colonies in Gaul ...*, in *Journal of World History*, n. 4, 1993, p. 277.

⁹² Ainsi dans la loi salique, PLS 59.

⁹³ Quand les rois donnèrent des terres à leurs thanes, et sous l'influence des clercs rédacteurs d'acte, le mot qui servait à nommer la succession ordalique devint la traduction du latin *hereditas*, d'où *aerfe*, *irfe*, *ierfe*, *yrfe*: *hereditas*; *gewriten irfe*: *legatum*; *ungewriten irfe*: *intestata hereditas*; *irfe gedael*: *familiae erciscundae*; *irfegewrit*, *irfebec*: *testamentum*; se serait ajoutée, après la romanisation du terme, la confusion des deux termes *orf* et *yrfe* (**earf*), «bétail» (goth. *aurbi*) et «succession» (*aerfe*, *erfe*, vsax. *erbi*). Le nom complet était *aerfelaf*, «ce qui est laissé pour *aerfe*». BOSWORTH & TOLLER, in *ASD*, p. 598.

⁹⁴ Tacite, *Germanie*, 32. Nous corrigeons *ut ceteris* pour *ut cetera*.

⁹⁵ Jallanges (Jaulanges XIII^e ; cf. angl. *goad*; pour Dauzat: Gawila). Près de Pontoux (*Ponte Dubis* IV^e), Lanthes (Lantes XIV^e; Dauzat: Lanto), *Laende*. «terres concédées». La fréquence de la terminaison – *lange* (ou –*range*, *r* bourguignon) fait écarter des noms d'éventuels chefs de famille tous hypocoristiques, Gawilo, Busilo, Archilo, Aldilo, Madalo, Wulfilo, Berthilo. Pour tous ces noms, détail dans Perrenot p. 78 et sequ.

*Pisadicum*⁹⁶, l'endroit où était acquitté par les *tributarii* «romains» le *pensaticum* ou *pesaticum*, l'impôt en blé, *pesata vel bladata*⁹⁷.

Quittons la pointe en suivant la voir romaine vers le Rhin. Voici les **Haeruh-Haelings*, «les Haelings du sanctuaire», près du lieu saint du groupe, à Authume, **Aud-home*, «la Maison d'Aud» le Bienheureux alias Freo, le Seigneur, parèdre de Frea/Freyja, la Dame, alias Lignée et Vache». Leur cimetière pourrait avoir été au Mont Roland, **Hreaw-land*, «la terre des morts». Non loin, le hameau des **Wulf-Haelings*, «des Haelings du Loup»⁹⁸. Au Sud, une troisième paire, les **Aud-Haelings*, «des Haelings d'Aud» et les **Mâl-Haelings*, «les Haelings du Plaid»⁹⁹. A l'Est, à la frontière avec le Varais, la quatrième paire, les **Brett-Haelings*, «les Haelings du Chef», et les **Gaelg-Haelings*, «les Haelings du gibet» près d'Antorpe/**And-thorp*, «la presse», le lieu où se rassemblait la levée pour les corvées ou les combats, avec la précision «d'en face» pour le distinguer du Torpe voisin où allaient les *War-Ashes* du Varais¹⁰⁰.

Les *Haelingas* se définissaient par une même *sippe*, une lignée issue de *Haele*, «Santé/Salut» alias *Nehalenia*, «Celle qui accorde le salut aux morts», une dame divine qui, avec sa barque et son chien, avait dominé aux Bouches du Rhin¹⁰¹. Des déterminants les distinguaient: Ceux de l'Ouest gardaient le dépôt de blé, ceux du centre veillaient le sanctuaire vanique, ceux du Sud entretenaient le lieu du plaid, ceux de l'Est gardaient le lieu de commandement et de peine. Le

⁹⁶ Bousselange (Bocelenges XII^e; Dauzat: Busilo); *Pisadicum* (acte de 787 mais interpolé, CHAUME M., *op. cit.*, p. 1247) distinct de *Puteolis*, chez Dauzat, et des noms de *villae* en *-iaco*, qui donnent parfois des formes en *-ieux*.

⁹⁷ *Pensare*, parce que le *tributum* était, sauf *adaequatio*, payé en blé, pesé et non compté; à Albi son setier de blé, par paire de bœuf, d'où son autre nom de *boata*, *bovagium* ou *bicareta* (**bicaruata*), qui évoque le *jugum* romain; l'équivalent de **pesaticum* est *bladataria*, l'endroit où l'on dépose les grains de la moisson, surveillée par les *bladarii*, les blaiers. C'était aussi l'endroit où les soldats venaient chercher leur ration.

⁹⁸ Archelange (Archeleinges XIII^e; Dauzat: Archilo) près d'Authume (homonyme dans l'Escuens des Odings, eux aussi vaniques) et du Mont Rolland (Pour Hrot, cf. les Hrotings d'Oscheret); Ufflange (Wulliflengis XIII^e; Dauzat: Wulfila). Valerange (Walerenche XII^e), disp., près de Gendrey, pourrait être un **Valerianicis*.

⁹⁹ Audelange (Audelingis XII^e; Dauzat: Aldilo) ou *eald*, vieux; Malange (Maalanges XII^e; Dauzat: Madalo) non loin de Gendrey, *Genreco* (Chaume; distingué par sa finale d'autres toponymes en *-iaco*), **Cyn-raec*, «l'espace (d'assemblée) de la lignée (dominante, les Francs)», opposé à Samerey, **Samn-raec*, «l'espace des semblables», les villages des premiers établis chamaves; au Nord Malans, Mal-lant XII^e, «la terre du plaid».

¹⁰⁰ Berthelange (Berthelainges XIII^e; Dauzat: Berthulf), avec métathèse, *brittan*, «to dispense», plutôt que le banal *Berht-Haelingas*.; Jallerange (Gelerengis, XI^e, avec r pour l), *gaelg*, plutôt que *gald*, «la solde»; Antorpe, **And-thorp* par rapport à celui du Varais (Dauzat), dont les hommes, au plaid, occupaient Torpot, Thorp-bod, la/les «baraque(s) de la presse»; autre Torpe en Escuens, non loin d'Authume, le lieu de culte.

¹⁰¹ SHAW P.A., *Pagan Goddesses in the Early Germanic World*, London, 2011, p. 63

cimetière de ceux de l'Ouest, où reposait le défunt à la broche, était entre Charnay et Monts, «les tertres funéraires». Les *Haelingas* se disaient Francs¹⁰². Ce sont les gens de la centaine franque installée en 534 pour contrôler le *pagus* d'Amaous, comme était en Attuyer la *centena Hrotinorum*, celle des Saxons **Hreutingas*, «Ceux du Paré», qui tenaient un petit pays à l'intérieur du *pagus*, l'*Oscarensis* ou *Oscara*, **Aesc-scara*, «l'armée du Frêne»¹⁰³.

Huit autres toponymes en *-ange* pourraient désigner une seconde centaine: des **Wih-Hruhingas*, «Gens du Sauvage du Sanctuaire», celui d'Od des Healings, avec des Oht-Si(n)dingas, «les Gens du Compagnon d'Oht», des **Hreaw-Wulfingas*, «Gens du Loup des Morts» et des **Hlaw-Wadingas*, «Gens de Wade du tumulus», des **Hamings* et des **Hreot-Hamings*, «Gens de Hama/Peau (de loup)», l'un étant dit du Paré par proximité des Healings, des **Will-Elfings*, «Gens du Bon Elfe» et des **Wades-Aescingas*, «Gens du Frêne de Wade»¹⁰⁴. Od ou son sanctuaire ne sont là qu'en déterminant. Le géant Wade,

¹⁰² Franxault (Franceis, 1113/1119, Franceot 1388. Dauzat: «diminutif tardif de Franciscus»), **Fransc-holt*, parmi les gens de Jallange et de Bousselange. Par opposition à des défrichements saxons à Soissons (en 1239 Saixons; Dauzat note l'attraction par la cité de l'Aisne), «les Saxons», Auxonne (As(c)sona 630), **Osc-suna*, «les fils du Frêne» (forme de 630 écrite franque, forme parlée saxonne, *infra* n. 103), Vielverges, **Wellwerki*, «Fort du puits».

¹⁰³ Centena **(H)Rotinorum* (*Rodingorum*, *Roningorum*, *Roringorum*, CHAUME M., *op. cit.*, p. 929 et 150), issus des *Reudigni* de Tacite (*Germ.* 40; MUCH R., *Die Germania des Tacitus*, Heidelberg, 1967 p. 444, identifie des Saxons du Holstein), le caractère célèbre de l'ethnique expliquant sa conservation. Après y avoir songé, Chaume préfère la forme isolée *Roringi*, à cause de la Rhur. Synonyme (même localisation) était la *centena Oscarensis*, l'Oscheret, formé sur le nom de l'Ouche; celle-ci était en 584 *Oscara*, **Osc-Here-ae*, devenu **Osc-ae*, «rivière du frêne» (influence du v.fr.. ouche), **Osc-Here*, «la troupe du Frêne», étant le nom germ. de la centaine. *Osc* pour *Aesc* est typiquement saxon. Division en quatre vallées, outre l'Ouche, la Bèze (Besua 652) **Beso-ae*, «Rivière (du clan) Rouge», la Norge (Norvia 775, 852, 881, Norgia 897), **Nordwaeg-ae*, «rivière de la route du Nord», et la Vouge (pas de forme ancienne), **Wudwaeg-ae*, «la rivière de la route des Bois» (DAUZAT A. *et alii*, *Dict. étym. des noms de rivière et de montagne de France*, Paris, 1982). Top. en *-ange* dans PERRENOT Th., *op. cit.*, p. 156.

¹⁰⁴ *Vriange* (Wurrienges XII^e s., corr. Wirruenges; ou wer-, «de l'alliance». Dauzat: Wodirids), Auxange (Autsidingus 787, Chaume), Rouffange (Rofénges XII^e s., Dauzat: Hrodwulf), Louvatange (Lovatenges XII^e s., Dauzat: Laudewald). Amange (Emeningos, 787, qui serait plutôt Euneningos/Ounans. Dauzat: Emeno), Romange (Reumenges XII^e s., Dauzat: Reudemod), Villaufange (Willelfinges, -erfinges XII^e, disp. près de Gendrey), Vassange (Waschenges XII^e, *idem*). Autinge (disp.) serait plutôt un **EaldTing/Allting*. On ne peut ici écarter la possibilité d'anthroponymes, ainsi Bertoulange (Bertoldinges XII^e, disp.), la famille d'un Berthold, ou Sarmange (Sarmangis XII^e), celle d'un Salmann, ou peut-être être un **Sarmagia* déformé par les top. voisins.

des Ruges, le Frêne, des loups, il pourrait s'agir d'éléments de divers clans formant une centaine saxonne renforçant la centaine franque¹⁰⁵.

Le lieu où le guerrier aux runes fut enterré montre que la chefferie qu'il avait brigüée était celle de la parentèle des *Haelings*. On la rapprochera de la succession à la chefferie qui apparaît dans le texte gravé sur le caillou d'Arguel¹⁰⁶. Comme à Charnay, l'invocant reste anonyme, mais il donne le nom de son rival, Hagen. Etant donné le niveau social et l'époque, celui-ci pourrait être (H)agano, un noble devenu, après un Offa, le chef d'un des comtés relevant de la royauté de Genève; il était chrétien puisqu'il assista en 517 à l'inauguration de l'abbaye d'Agaune; son nom en ferait un parent possible de Hagen, le trop zélé vassal des rois de Worms chantés par le *Nibelungenlied*¹⁰⁷. Si le Hagen qui combattit près de Besançon devant le tribunal ducal est devenu comte, comme il semble, l'anonyme a perdu le duel, ce qui explique l'abandon du caillou. On comprend pourquoi, à Arguel, le duel s'est substitué au «voyage» chamanique comme preuve de la véracité de la déclaration d'héritage: puisque l'un des deux prétendants était chrétien – une situation qui allait se multiplier pour devenir exclusive – le rituel de voyance devenait impossible. En droit lombard, on le remplaça par le serment, et c'est aussi ce qui se fit en Bourgogne, le serment récusé entraînant le duel¹⁰⁸.

L'héritage dont parlent la broche de Charnay ou le caillou d'Arguel est la chefferie d'une parentèle noble, ici celle des *Healings*, là celle des *Eolhings*. Pour le roi, le centenier était un officier du comte, pour les guerriers du *pagus*, c'était un chef de parentèle. Dans les vieux comtés francs d'outre-Ardenne, les anciens commandements déditices avaient été répartis en quatre centaines. Le centenier était *thunginus*, «élevé», hissé sur un bouclier orné des emblèmes du

¹⁰⁵ Vers 650, le prince-évêque de Lyon Aunemund-Dalfinus proposait «le gouvernement d'une partie de la Gaule» à titre héréditaire au jeune noble saxon Wilfrid (*Vita Wilfridi* 4, éd. B. Colgrave, Cambridge, 1927), sans doute le duché et ses communautés saxonnes.

¹⁰⁶ MUSSET L., *op. cit.*, n 38, p. 371 et MAREZ A., *op. cit.*, p. 164; transcr. et trad., POLY J.P., *La petite pierre d'Arguel. L'ordalie germanique en Gaule*, in *Retour aux sources, mélanges ... R. Parisse*, Paris, 2004, p. 327; l'objet ayant été perdu, l'authenticité a été mise en cause, en dernier lieu par LOOIJENGA T., *Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions*, Leiden, 2003, p. 223. Restent les photos et un examen scientifique qui avait conclu à l'ancienneté, BIZET J.A., *L'inscription runique d'Arguel*, in *Etudes Germaniques*, vol. 3, 1948, p. 1.

¹⁰⁷ Offémont (Offëmunt, Offemot, XIV^e), «tertre d'Offa» (un nom angle); Eguenigue (Egelinga XII^e) *HagenHlinc (H initial et tilde d'abr. sur le e omis), «Levée de terre de Hagen»; Hagen chez les Holm-Rugs à Baljane (*Kudrun*, str. 293, 441, 559 éd. A. Moret, Paris 1955), dat. faible de Balje, en Land Kehdingen.

¹⁰⁸ POLY J.P., *Le chemin*, *cit.*, p. 85. Dans le duel Wodan est invoqué, dans la voyance *Cu* alias *Sif*/Lignée.

clan¹⁰⁹. Geste à la fois concret et symbolique: dominant les siens, il était «reconnu» par eux comme chef; mais son assise précaire lui faisait sentir qu'il dépendait de ceux qui le soutenaient, et les symboles immémoriaux peints sur l'écu - boucle de corde (*sal*) ou loup blanc - lui rappelaient ce qu'il devait aux ancêtres et à la communauté. Aussi hissait-on l'écu dans certains plaids pour en manifester la qualité publique¹¹⁰.

Mais en Bourgogne, les centaines franques ne sont pas des subdivisions du comté, elles tiennent les *pagi*. Le comte, l'ancien *tribunus praefectus*, ne peut être que le chef de la centaine franque nécessairement choisi par le roi pour commander le *pagus* tout entier. Le chef du *pagus* est donc le successeur d'un chef défunt avant d'être un délégué royal nommé par brevet¹¹¹. Il est passé par l'épreuve de la drogue et fait au matin le compte des parents, auquel la nuit suivante, les morts donnent leur assentiment. Tant que les chamans – ou pire encore, les chamanes! – procédaient à l'ordalie par la magie du Voyage, le roi n'avait guère le choix de son délégué. Il pouvait seulement faire assassiner les chefs trop difficiles à supporter, ce dont d'ailleurs il ne se privait pas. Dès le début du VI^e cependant, il pouvait arriver qu'un des prétendants, ou les deux, fussent chrétiens. Dans ce cas, l'ordalie par le «voyage» était impossible, on la remplaça par le duel judiciaire. Puis vint le temps où la coutume, combattue par l'Eglise, déclina, et où les clientèles comtales furent assez augmentées pour accaparer le pouvoir au détriment tant des parentèles que du roi. L'hérédité par aînesse s'installa.

Les conseillers des rois francs, romains ou romanisants, ne voulaient pas se préoccuper des rituels païens. Pour eux, rien n'avait changé dans la *res publica*, celui que le roi choisissait pour commander le *pagus* tenait un office par délégation du prince. En langage de cour, en langage romain, on le désignait comme «compagnon», comme on l'avait fait pour les généraux et les ministres de l'empereur, et la chancellerie lui délivrait un brevet, comme jadis le faisait celle du *magister militum*. «Ces événements nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur» faisait dire Cocteau à un personnage. On comprend que le roi Clothaire ait accordé l'autopragie, ce privilège qui permettait au notable de choisir le comte parmi les habitants du *pagus*¹¹². Il s'agissait plus de la reconnaissance réaliste d'une situation coutumière que d'une générosité démocratique. Restaient les tirades des formulaires sur la fidélité et le bien

¹⁰⁹ V. angl. *thunian*, «to stand out, be prominent, be lifted up»; *heathungen*, «noble», BOSWORTH et TOLLER, *ASD*.

¹¹⁰ POLY J.P., *Le chemin*, cit., p. 97.

¹¹¹ Certains comtes paraissent avoir juré à la *lex* avec leur successeur, fils ou parent.

¹¹² *Supra* n. 9. GUILLOT O., *Autour du précepte de Clothaire Ier*, in *Journées internat. de la Soc. d'Hist. du Droit ... Torino*, Naples, 2001, p. 373.

public. Sur le point capital – d'où celui qui commande tient-il son pouvoir? – les gens de ce temps pensaient et en «romains» et en «barbares».

Quand le guerrier de Charnay s'avança pour prendre la coupe que lui tendait la magicienne, quand il but la bière droguée qui allait le faire sombrer dans l'abîme des rêves, l'angoisse, n'en doutons pas, lui serrait le cœur. Mais sur son épaule droite, là où s'attachait son manteau, la broche le protégeait, chargée des runes fatidiques. Il réussit l'épreuve et la porta longtemps - témoin l'usure de l'inscription - commandant les Haelings du Hamaous avant d'être inhumé à Charnay parmi les siens.

A Charnay ou à Arguel, la déclaration de succession serait demeurée sans traces si les prétendants l'avaient clamée. Faute de le pouvoir dans un royaume en principe chrétien, ils la firent graver, à l'envers de la broche d'un manteau ou sur un caillou tenu dans la main gauche qui empoignait le bouclier. Ainsi nous restent des runes qui n'auraient pas dû être écrites. Elles disent qu'en Bourgogne franque comme dans les îles danoises, en dépit des codes et des formules des chancelleries royales, l'ancienne coutume dominait toujours les parentèles germaniques au VI^e siècle. Ceux qui les commandaient le faisaient par leur hérédité, mais aussi par leur savoir et leur courage. La délégation royale ne venait qu'ensuite.

De tels textes ne peuvent être que rares, mais les rites païens dont ils sont le reflet étaient pratiqués dans bien d'autres cantons de la Gaule, et encore au IX^e siècle il fallait que les rois et les évêques les interdisent. Lorsque nous tentons de nous représenter le droit ou plutôt les droits du premier Moyen Age, les quelques lignes de la broche de Charnay ou du caillou d'Arguel doivent être prises en compte autant que les décrets du roi burgonde.

Le premier Moyen Age n'était pas la gauche mise en oeuvre d'une romanité idéale. Il fut, sous le patronage de ces «rois qui se haïssent et se trahissent», comme le disait Georges Duby, le lent et difficile mélange de cultures affrontées: celles des communautés gentilices, jalouses de leurs autonomes, et celles des élites provinciales nostalgiques de la *res publica romana*. Une contradiction qu'exprimait la coexistence entre la création populaire des chefs, sanctionnée par les aïeux, et la commission d'administrateurs royaux, légitimés par Dieu et l'ordre de ceux qui priaient. Car la délégation de pouvoir a bien des figures. Ainsi l'Europe d'aujourd'hui, où coexistent des Etats aux gouvernements élus par le peuple, et des administrateurs commissaires qu'un ingénieux dispositif de commission multiple établit en agents quasi-irrévocables de la raison économique, cette main invisible qui régule le marché. Ne manquent pas même les théologiens qui prêchent l'immanence de cette harmonie du monde, dure mais juste, une justice que nos yeux maladroits peinent parfois à distinguer.

Il formulario ravennate. Un modello per la redazione del documento in Occidente (VI – VIII d.C.)?

Simona Tarozzi
(Università di Bologna)

Sommario. 1. Il formulario ravennate. Testamento e *donatio mortis causa*. – 2. Formule ravennate e visigotiche: il testamento. – 3. Formule ravennate e *Andecavenses*: la *donatio post obitum pro testamento*. – 4. – Conclusioni.

1. Il formulario ravennate. Testamento e *donatio mortis causa*

La lettura delle clausole documentali evidenzia una certa ripetitività di contenuti. Ciò testimonia da un lato la sedimentazione di formule efficaci e perciò ripetute, dall'altro la necessaria presenza di formulari che consentano l'utilizzo di questi modelli negoziali, anche alle generazioni future.

Laddove il formulario non è stato tramandato ed è, purtroppo, il caso più frequente, si può cercare di ricostruirlo partendo dai documenti. Un esempio è proprio offerto dai Papiri di Ravenna, collezione di papiri latini, ricca di *gesta municipalia* e di contratti, dalle cui clausole Tjäder ha fornito nella sua edizione un'ipotesi convincente di struttura dei formulari ravennati¹.

Partendo da questa ricostruzione, chi scrive ha cercato di verificare l'ipotesi che il formulario ravennate sia stato preso a modello per i documenti redatti nella parte occidentale dell'Impero, dopo la formazione dei regni romano-germanici.

L'esame è stato condotto sugli esempi offerti dai testamenti e dalle *donationes mortis causa* ravennate.

Per il testamento si è analizzato Pap. Ital. I, 4-5 A-B² che, in realtà, è il verbale di apertura di sei testamenti, richiesta dai *defensores ecclesiae* Tomaso e

¹ L'uso del plurale è dovuto all'individuazione da parte del paleografo svedese di più formulari a seconda della datazione del documento, se cioè il papiro è stato redatto prima o dopo il 540 d.C. In questo articolo si fa riferimento esclusivamente al formulario di età giustiniana/postgiustiniana.

² Edizioni: TJÄDER J. O., *Die nichtliterarischen Papyri Italiens aus der Zeit 445 – 700*, vol. I, Lund, 1955, pp. 198 ss.; ARANGIO-RUIZ V., *Gesta de aperiundis testamentis* (n. 58), in RICCOBONO

Cipriano e dai *notarii* Domestico e Tomaso al prefetto del pretorio per l'Italia Flavio Aureliano, dopo il 552 d.C.

Il papiro è giunto lacunoso nella parte iniziale, ragion per cui si può solo ipotizzare il motivo che ha portato i rappresentanti della Chiesa di Ravenna a rivolgersi al prefetto del pretorio, anziché al magistrato competente alla registrazione degli atti, il *magistratus quinquennalis*.

Alcuni studiosi³ hanno ipotizzato che a causa della Guerra Gotica, la Chiesa di Ravenna avesse avuto la necessità di inventariare il suo patrimonio e accertarsi della mancanza di alcuni protocolli di apertura di testamenti, ne avrebbe chiesto nuovamente la verbalizzazione, onde legittimare i propri titoli di proprietà. Più probabile, tuttavia, della perdita di protocolli è l'ipotesi di Tjäder⁴, secondo cui la richiesta di verbalizzazione di apertura dei testamenti nasceva dalla necessità di verificarne l'autenticità.

Tra queste, di particolare interesse è la sesta ed ultima apertura che riguarda il testamento dell'olosiricoprata *Georgius* redatto a Ravenna il 3 gennaio 552 d.C., in cui lascia dieci dodicesimi del suo patrimonio alla Chiesa di Ravenna⁵.

S., BAVIERA J, FERRINI C., FURLANI J. ARANGIO-RUIZ V. (a cura di), *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, vol. III *Negotia, Florentiae* 1943, pp. 175 ss., MIGLIARDI ZINGALE L., *Gesta de aperiundis testamentis (Ravenna, 552-575 d.C.)*. 2.16, in PURPURA G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, vol. II *Studi preparatori. Auctores-Negotia*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, Torino 2012, pp. 211 ss. Il frammento A è conservato presso l'Istituto di Paleografia dell'Università di Padova ed il frammento B è conservato alla Bibliothèque Nationale di Paris (ms. lat. 8842)

³ HARTMANN L. M. *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750)*, Leipzig 1889, pp. 86 ss., FERRARI G. *Papiri ravennati dell'epoca giustiniana relative all'apertura di testament*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, vol. II, Milano 1930, pp. 638 ss.

⁴ TJÄDER J. O., *op. cit.*, p. 200

⁵ P. Ital. I, 4-5 B VI, 12 –VII 11, a. 552 (ed. Tjäder): *Et inciso lino ex officio rec(itatum): "Imp(erante) d(omino) n(ostro) Iustiniano p(er)p(etuo) Aug(usto) / ann(o) XX[V], undec[i]es p(ost) c(onsulatum) Basili lun(ioris) v(iri) c(larissimi), s(ub) d(ie) III Non[a]r(um) Ianuariar(um), ind(ictione) quintadec(ima), Rav(ennae). Providae suae disponet ar[bi]trium, qui mentes sui corporis integritate consistens voluntatis suae arcana prodederit, / [c. 12 a]e[lg]r[fi]tudine[m] morbi[s] m]ens sol[i]dum non potest habere [iu]d[i]cium. Itaque ego [G]eorg[iu]s [v(ir)] d(evotus), olosiricoprata civ(itatis) Rav(ennatis), fil(ius) q(uon)d(am) Iuliani de civ(itate) Antiocia, sanam habens mentem sed et / lingua vel sensum gravi egritudine detentus, agnoscens tamen in omnibus introeuntes et exeuntes ad meam visitationem, metuens emergentes casus humanos, timens, ne me/inordinatum occupet mors, hoc meae voluntatis condidi testamentum, quem etiam Deusdedit for(ens) civ(itatis) Classis Rav(ennae), noto amico quoque meo, scribendum dictavi, in quo subter, posteaquam / ad singula, quae iussi scribi, ab eodem scriptorem mihi relicta fuissent, diligenter intellegens, faciente nequissima egritudine polagrae, quia suscribere non potui, signum tamen / be[at]ae crucis, ut potui, coram testibus inpressi. Testium quoque rogatorum numero competenti ad hanc tantum causam, scientium quur venirent, uno tempore eundeque in loco sub me/orum visione conspectuum subscribitionibus signaculisque firmavi, quem claudi signarique praecipi, et valere iussi. Quod testamentum meum, si quo casu*

Nel testo sono leggibili sia la dichiarazione della sanità psicofisica del testatore che attesta la legittimità delle sue ultime volontà e l'assenza di qualsiasi tipo di coercizione nell'espletamento dell'atto (*sanam habens mentem sed et / lingua vel sensum gravi egritudine detentus, agnoscens tamen in omnibus introeuntes et exeuntes ad meam visitationem, metuens emergentes casus humanos, timens, ne me/inordinatum occupet mors, hoc meae voluntatis condidi testamentum*), sia la cosiddetta clausola codicillare, che rende valido come codicillo un atto dichiarato invalido come testamento (*Quod testamentum meum, si quo casu iure civili seu praetorio vel novel/larum legum aut nuper datarum, vel alia qualibet iuris ratione valere niquiverit, etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere volo hoc iubeo*).

Seguono le disposizioni fideicommissarie che l'erede deve onorare (*Quisquis mihi heredis erit, heredisve erunt, ego eorum omnia fidei committo. / Quod cuique hoc testamentum meum dederò, legavero, darive iussero, fieri mandavero fideive commiserò, ut id ut detur, fiat, praestitur, fidei heredum meorum committo*) e la clausola manumissoria (*Quoscumque autem liberos esse iussero vel voluero, hii liberi sint toti fiantque*).

Infine si ha l'istituzione di erede preceduta dalla clausola di non impugnabilità del testamento (*Si quos codicillos in carta, membrana aliave qua materia conscribiturus reliquero, rati, firmi / stabilisque sint totae, eosque perpetuam optinere desidero de legibus firmitatem*).

Le clausole qui riportate non sono certamente originali, già in epoca classica il testamento reso in forma scritta doveva contenere l'istituzione di erede e poteva contenere altre disposizioni quali legati, fedecommessi, istituzioni di tutele, manumissioni e clausola codicillare⁶, ma peculiare, rispetto alla struttura classica, sono una sorta di proemio, che diventerà tipico nel testamento medievale, in cui il testatore afferma la sua sanità psicofisica, e la scelta di

iure civili seu praetorio vel novel/larum legum aut nuper datarum, vel alia qualibet iuris ratione valere niquiverit, etiam ab intestato vice codicellorum meorum valere volo hoc iubeo, praemisso in omnibus capite / generari, quam ratam, firmam stabilemque ac voluntatem meam in perpetuum omnibus esse praecipere. Quisquis mihi heredis erit, heredisve erunt, ego eorum omnia fidei committo. / Quod cuique hoc testamentum meum dederò, legavero, darive iussero, fieri mandavero fideive commiserò, ut id ut detur, fiat, praestitur, fidei heredum meorum committo. / Quoscumque autem liberos esse iussero vel voluero, hii liberi sint toti fiantque. Si quos codicillos in carta, membrana aliave qua materia conscribiturus reliquero, rati, firmi / stabilisque sint totae, eosque perpetuam optinere desidero de legibus firmitatem. Te itaque, sanctam catholicam matrem Rav(ennatem) eccl(esiam), in qua omnes populus christianus exorat / remedia peccatorum, in decem uncias substantiae meae heredem constituo."

⁶ Sulla forma classica del documento per tutti: AMELOTTI M., *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Firenze, 1966. Recentemente si veda, a titolo di esempio, i testamenti editi da MIGLIARDI ZINGALE L. e PAVESE M.P., in PURPURA G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, cit., pp. 145 ss.

collocare l'istituzione di erede alla fine del testamento, inconciliabile con il principio classico secondo cui *caput et fundamentum intellegitur totius testamenti heredis institutio* (Gai. 2.229).

Le differenze con il modello classico non sono, tuttavia, sufficienti, a ritenere che esse siano innovazioni del formulario ravennate. La scarsità di atti testamentari redatti nel VI secolo d.C. non permette alcuna conclusione certa, si può solo rilevare che la forma del testamento ravennate è difforme pure da un testamento del 570 d.C. redatto ad Antinoupolis⁷, considerato un esempio di “stile linguistico-giuridico bizantino”⁸, e con ciò affermare che la struttura formulare dei due testamenti non poteva certo provenire da un archetipo comune.

Invece, la *donatio pro anima* del testamento bizantino si avvicina di più alla *donatio mortis causa* ravennate, di cui ora si parlerà.

Nel V secolo d.C. la forma solenne delle *traditio*, testimoniata ancora nel IV secolo d.C. dalla celeberrima donazione di Odoacre (Pap. Ital. I, 10 – 11, a. 489 d.C.)⁹, è ormai sostituita dalla *retentio ususfructus pro traditione*. Teodosio II, infatti, nel 417 d.C., aveva emanato una disposizione che permetteva al donante di trattenere l'usufrutto della cosa donata, cedendone la proprietà, ma non il possesso, che sarebbe stato trasferito al donatario direttamente *ex lege* al momento dell'esinzione dell'usufrutto, senza la necessità della contestuale *traditio corporalis*¹⁰.

La semplicità del costituito possessorio rispetto alla laboriosità della *traditio* formale costituiva un vantaggio che la prassi non ha di certo trascurato e l'uso della *retentio ususfructus pro traditione* è, infatti, testimoniata sia nei papiri del V sia in quelli della seconda metà del VI secolo dopo Cristo.

⁷ Recentemente: MIGLIARDI ZINGALE L., *Testamentum Flavii Phoibammonis cum donatione pro anima (Antinoupolis, 15 novembre 570 d.C.)*. 2.24, in PURPURA G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani*, cit., pp. 257 ss.

⁸ AMELOTI M, MIGLIARDI ZINGALE L., *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1985², p. 67.

⁹ TJÄDER J.O., *op. cit.*, pp. 290-291.

¹⁰ C.Th. 8.12.9: *Idem. (scil. Imp. Honorius et Theodosius) AA. Monaxio p(raefecto) p(retorio). Legis a nobis paulo ante latae cetera quidem cautio necessaria nobis admodum visa est, sublata vero in donationibus species traditionis, quam olim retentio ususfructus induxerat, non sine magna ratione desiderata est, cum observationem iuris contrahere potius quam propagare debeamus. Ideoque ius pristinum renovamus, ut quisquis rem aliquam donando vel in dotem dando ususfructum eius retinuerit, etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur, nec quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio, sed omni modo idem sit in his causis ususfructum retinere, quod tradere. Dat. prid. id. Mart. Const(antino)p(oli) D.N. Honorio A. XI et Constantio V. C. II coss.*

In P. Ital. I, 14-15 B¹¹, un protocollo, si attesta la donazione che *Bonus, vir honestus e bracarius*, e sua moglie *Martyria*, probabilmente goti convertiti, compiono, nell' anno 572 d.C., cedendo la metà del loro patrimonio alla Chiesa di Ravenna, ma trattenendosi l'usufrutto di quanto donato.

P. Ital. I, 14-15, B, III, 3-6

"Sicut praecepit lau(dabilitas) v(estra), perreximus ad sepe dictos donatores, Bonum v(irum) h(onestum) bracarium et ad eiusque coniugem Martyria h(onestam) f(eminam), quibusque, dum a nobis eisdem chartula donationis ostensa / relectaque fuisset, ita dederunt responsum, se eam Liberio tabell(ioni) huius civ(itatis) Rav(ennatis) scribendam dictassent, et ipsi in eadem manibus propriis signa fecissent testesque, ut suscriberent, pariter conrogassent; per qua se donasse / professi sunt eidem s(an)c(ta)e eccl(esiae) cathol(icae) Rav(ennati), in qua v(ir) b(eatissimus) Petrus archiepisc(opus) praeesse videtur, id est sex uncias totius substantiae suae, excepto mancipiis sed et septem semis uncias fundi s(upra)s(crip)te Quadrantulae, sub reservatione usus/fructus dierum vitae eorum, iure directo, in perpetuo eadem eccl(esiae) Rav(ennati) possidendum, quam etiam gestis lau(dabilitatis) v(estrae) allegare desiderant, et in hac se voluntate perduraturi esse promittunt, his actis profitemur."

Un altro esempio viene da Pap. Ital. I, 16¹² che riguarda la donazione che intorno all'anno 600 d.C. *Iohannes, ex spatarius* del *magister militum Georgius* e ora *primicerius numeri felicium Theodosiacus*, compie a favore della Chiesa di Ravenna. Anche in questo caso egli dispone per la metà del suo patrimonio, trattenendosi l'usufrutto.

Pap. Ital. I, 16, 9 - 16

... et huic habita deliberatione p[er]/vini nullius cogentis consilio vel admonentis impulso, q[uam in-] / revocabilem donationis meae usufructuariae paginam s(upra)s(crip)ta[rum] / sex unciarum principalium in integro totius substantiae me[ae], / mobile et immobile seseque moventibus, sicut superius legitur, / absque ullo dol(o) m(alo), vim , metu et

¹¹ TJÄDER J.O., *op. cit.*, p. 316. Il papiro è composto da tre colonne suddivise in due frammenti. Il frammento A, conservato presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini, contiene la metà destra della prima colonna, mentre il frammento B, quello qui citato, conservato presso la Biblioteca Vaticana, contiene la restante parte della prima colonna, la seconda colonna e la terza, la meglio conservata.

¹² *Idem*, p. 322. Il papiro è conservato presso la John Rylands Library di Manchester.

circumscriptione cassan[te] / Vitali, tabellioni huius civ(itatis) Rav(ennatis), rogatario meo, scribend[am] / dictavi, ...

Il costituito possessorio attestato in questi papiri mostra l'effettiva vigenza della norma teodosiana, recepita anche nel *Codex repetitae praelectionis*, a discapito della forma solenne della *traditio*.

Nell'adattare la norma al documento, attraverso la creazione della clausola della *retentio ususfructus pro traditione*, il *forensis* non si limita, tuttavia, ad un'operazione di mera recezione della norma, ma usa la clausola per trasformare l'atto in una nuova tipologia, la *donatio post obitum pro testamento*.

La circostanza che l'atto avrà efficacia quando, alla morte del donante, l'usufrutto vitalizio cesserà è dimostrazione del fatto che nel VI secolo la donazione è ormai una disposizione *mortis causa*¹³.

È indubbio che il donatario possa godere della cosa solo alla morte del donante, come nella forma classica della *donatio mortis causa*, da cui differisce, tuttavia, per la mancanza dell'imminente pericolo in capo al donante e, nel caso specifico di donazione alla Chiesa, per la mancanza di incertezza sulla sopravvivenza del donatario al donante. Non si può, infatti, mettere in discussione che il donante, persona fisica, morirà certamente prima del donatario, persona giuridica. Ed è proprio la mancanza di incertezza a far preferire per questo tipo di donazione il termine di *donatio post obitum*.

Non si tratta certo di una terza tipologia di donazione che, ancora nel VI secolo d.C., comprende solo due fattispecie, *inter vivos* e *mortis causa*, ma la donazione con riserva di usufrutto si pone, di fatto, in una posizione intermedia, poiché, seppur tecnicamente appartiene alla categoria *inter vivos*, per le ragioni succitate, il suo fondamento risiede in una *cogitatio mortalitatis*, come nella *donatio mortis causa*, senza il carattere di aleatorietà di quest'ultima¹⁴.

Tale distinzione si perde nell'*interpretatio* visigotica a C.Th. 8.12.1, che considera due soli tipi di donazione, quella diretta (*inter vivos*) e quella *mortis causa*, che coincide con la *donatio* con riserva di usufrutto, ovvero sia la *donatio post obitum*.

INTERPRETATIO a C.Th. 8.12.1

Donatio aut directa est aut mortis causa conscribitur. Donatio directa est, ubi in praesenti res donata traditur. Mortis causa donatio est, ubi donator dum

¹³ In questo senso: ARCHI G. *La donazione in Diritto Romano*, Milano, 1960, p. 244; SAMPER POLO F., *La disposicion mortis causa en el derecho romano vulgar*, in *AHDE.*, n. 38, 1968, p. 173.

¹⁴ In questo senso: VISMARA G., *Storia dei patti successori*, vol. I, Milano, 1941 pp. 220 ss., MEREJA P., *Estudios de direito hispanico medieval*, Coimbra, 1952, pp. 185 ss., SAMPER POLO F., *op. cit.*, p. 175.

advivit, rem quam donat, sibi reservat, scribens: si prius mortuus fuero quam tu, res mea ad te peveniat, ut postea ad illum, cui donat, non ad heredes donantis res donata perveniat, quod si prius moriatur cui res mortis causa donata est, res in iure permaneat donatoris.

La *donatio post obitum* rivela la sua importanza nell'uso che, specialmente nella popolazione di origini germaniche, si fa di questo istituto in sostituzione del testamento.

Sono gli stessi papiri già esaminati a testimoniare che la *donatio post obitem* è usata per disporre delle ultime volontà.

In Pap. Ital. I, 16¹⁵ il donante afferma che la donazione è *pro oblationem et remedium animae meae*, come si recita spesso nei testamenti cristiani. Inoltre, l'oggetto stesso della donazione non lascerebbe dubbi sullo scopo dell'atto. Il *primicerius* Iohannes e i coniugi *Bonus* e *Martyria* di Pap. Ital. I, 14-15 lasciano la metà dei loro beni, osservando così le regole sulla legittima, predisposte da Giustiniano nella Nov. 18.1 del 536 d.C.¹⁶

La scelta di disporre del patrimonio dopo la morte non mediante testamento può certamente dipendere dal formalismo legato a questo, contrapposta alla semplicità di una donazione, ma anche dalla considerazione che la donazione era revocabile solo in ipotesi specifiche, difficilmente realizzabili quando il donatario era la Chiesa. Il lascito di solo metà del patrimonio, con il chiaro proposito di rispettare la quota di legittima, rafforza l'intento del *tabellio* di

¹⁵ Pap. Ital. I, 16, 1 – 8: [...*contra hanc donatio/nem me[a]m, quam propri[a] et sp[on]t[ia]nea voluntate feci*] / *p(rae)d(ic)tae s(an)c(t)ae Rav(ennati) eccl(esiae) pro oblationem et remedium animae [meae]*, / *numquam esse venturum, sed perpetuis temporibus tam [me] / quam h(ere)des successoresque meos inlesam atque inma[culatam]* / *conservare promitto, escluso a me vel meos h(ere)de[s] o[mnium]* / *legum beneficia, iuris et facti ignorantia, fori, loci mili[t]i[ae]q[ue]* / *perscriptione, seu quod de revocandis donationibus s[unt] per*] / *lege indulta donantibus, ...*

¹⁶ Auth. XVIII.1: *Haec nos moverunt corrigere legem, et non eam despiciere semper erubescens, talique modo determinare causam, ut, si quidem unius est filii pater aut mater aut duorum vel trium vel quattuor, non triuncium eis relinqui solum, sed tertiam propriae substantiae, hoc est uncias quattuor, et hanc esse definitam mensuram usque ad praedictum numerum. Si vero ultra quattuor habuerit filios, mediam eis totius substantiae relinqui partem, ut sexuncium sit omnino quod debetur, singulis ex aequo quadriuncium vel sexuncium dividendum, et hoc non sub iniusta circumstantia rerum (forsan enim etiam hic alii iniustitiam patiuntur, aliis quidem meliora aliis vero deteriora percipientibus), sed quod contigerit unumquemque per omnia aequum esse in qualitate et in quantitate, sive quis illud institutionis modo sive per legati (idem est dicere et fideicommissi) relinquat occasionem. Licebit enim ei reliquum octo uncium forte aut sexuncium habere, et largiri sicut voluerit filiis ipsis aut cuilibet extraneorum, et natura primo curata competenter, sic ad extraneas largitates accedere. Hoc servando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est.*

predisporre un atto che si possa opporre ad ogni tipo di impugnazioni. Tale aspetto, come si vedrà, sarà ancora più accentuato nelle formule merovingiche.

Per la popolazione gota, ma non solo, di fatto poco abituata al formalismo del diritto successorio romano, lo strumento predisposto dal *forensis* ravennate era più facilmente realizzabile. Non si deve, infatti, dimenticare che, nello stesso Editto di Teodorico, si ribadisce la necessità di testare davanti a *septem aut quinque testes ingenui ac puberes*¹⁷.

Il *forensis* ravennate costruisce intorno alla causa di estinzione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario l'opportunità di usare la donazione come atto di ultima volontà e qui risiede l'originalità, poiché la *donatio pro anima*, testimoniata nel testamento bizantino di Flavio Phoebammonis, è certamente una *donatio mortis causa*, ma pur sempre inserita all'interno di un testamento e quindi, tecnicamente, un legato con la forma di donazione, il che è reso possibile dalla parificazione dei due istituti compiuta da Giustiniano (C. 8.56 [57].4, a. 530)¹⁸.

Si tratta ora di confrontare questi dati con quelli dei formulari in uso in Occidente tra le popolazioni germaniche.

La tradizione manoscritta è qui stata più generosa, poiché ha permesso la conservazione, tra gli altri, di formulari¹⁹ in uso nella Gallia del VI secolo d.C. e nella Spagna del VII secolo d.C., in piena dominazione visigotica.

2. Formule ravennati e visigotiche: il testamento

Leggendo la *formula visigothica* n. 21 relativa al testamento²⁰, si nota l'uso di espressioni simili a quelle del testamento ravennate.

¹⁷ Ed. *Theod.*, XXVIII. Edizione: ORAZIO L., *Edictvm Theodorici*. Traduzione con testo a fronte. Con appendici di COREA T., Torino, 2008, p.30

¹⁸ Cfr. ARANGIO RUIZ V., *Donatio pro anima in testamento Fl.Phoebammonis*. 66, in ARANGIO RUIZ V. (a cura di), *Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani*, cit., pp. 193 s.

¹⁹ Per una veloce disamina di queste e degli altri formulari pervenuti si rimanda all'appendice.

²⁰ Edizione: ZEUMER K., *Formulae Merowingici et Karolini Aevi*, in *MGH*, Hannover, 1886 (rist. anast., 2001), pp. 585-586. *Formulae Visigothicae*, n. 21 *Testamentum: Ill. sana mente sanoque consilio, lectulo quidem infirmitate detentus, evitans causalem mortis eventum, hanc voluntatis meae epistolam fieri elogi, quam ad ius praetorium et urbanum valere decerno. Quod si ad ius praetorium et urbanum supra valere non potuerit, ab intestato vice codicillorum aevo eam valere volo et iubeo, quam etiam tibi, fili ill, scribendam mandavi, ita ut post transitum meum die legitimo hanc voluntatis meae epistolam apud curiae ordinem gestis publicis facias adcorporare. Et ideo, cum e rebus humanis abscessero obitumve naturae reddidero, tunc ad ecclesiam domini mei ill. martiris, ubi corpusculum meum sepeliendum mandavi, volo pertinere locum illum ad integrum, cum mancipiis rusticis et urbanis, terris, vineis, aedificiis, silvis, aquis, aquarumque ductibus, hortis, pascuis, paludibus, omnique iure loci ipsius, quod situm est in territorio ill. Ill. et*

Il testamento si apre con la dichiarazione di sanità mentale e fisica (*Ill. sana mente sanoque consilio, lectulo quidem infirmitate detentus, evitans causalem mortis eventum, hanc voluntatis meae epistolam fieri elogi, quam ad ius praetorium et urbanum valere decerno*) ed immediatamente dopo è inserita la clausola codicillare (*Quod si ad ius praetorium et urbanum supra valere non potuerit, ab intestato vice codicillorum aevo eam valere volo et iubeo*), in cui risalta l'assenza dell'indicazione delle *novellae leges* tra le norme di riferimento, ma ciò è facilmente spiegabile dal fatto che il formulario visigotico è stato redatto a Cordova nel VII secolo d.C. e quindi fuori dal territorio occidentale dell'impero giustiniano, riconquistato dopo la vittoria dell'imperatore sui Goti.

Seguono l'incarico al figlio della procedura di registrazione, un fedecommesso alla Chiesa, in cui il corpo dovrà essere sepolto, la clausola di manomissione di alcuni suoi servi con relativa donazione (*Ill. et ill. liberos esse volo, quorum pro confirmanda ingenuitate donare eis elegi et dono hoc et illud*) e l'istituzione di erede (*Tunc dulcissimis filiis meis ill. et ill. volo esse concessum hoc et illud, quod sibi aequaliter dividentes, addendi, habendi tenendi, possidendi etc. liberam habeant potestatem*).

L'affinità tra clausole e struttura dei due testamenti è evidente, ma la presenza della dichiarazione di sanità psicofisica e l'istituzione di erede posta alla fine della formula non sono sufficienti a dimostrare che l'uno, il testamento di Ravenna, abbia influenzato l'altro, il testamento di Cordova. Come già accennato, non è, infatti, per nulla dimostrato che la struttura del testamento ravennate sia unica ed innovativa nel panorama tardoantico delle disposizioni di ultima volontà e, di conseguenza, l'unico modello conosciuto, d'altro canto occorre evidenziare come anche nella formula visigotica l'istituzione di erede sia l'ultima disposizione testamentaria, creando in tal modo una forte analogia con il modello ravennate.

A confermare ciò sembra essere proprio quello che è scritto dopo la clausola manumissoria e prima dell'istituzione di erede.

Si legge infatti: „*Ea tamen interposita conditione, ut, quousque me Deus omnipotens vivere permiserit, hoc quod ecclesiabus contuli, vel quod unicuique concessi, sive mancipia, quae libera esse constitui, a me universa possideantur: post diem vero obitus mei omnes secundum huius voluntatis meae tenorem*

ill. liberos esse volo, quorum pro confirmanda ingenuitate donare eis elegi et dono hoc et illud. Ea tamen interposita conditione, ut, quousque me Deus omnipotens vivere permiserit, hoc quod ecclesiabus contuli, vel quod unicuique concessi, sive mancipia, quae libera esse constitui, a me universa possideantur: post diem vero obitus mei omnes secundum huius voluntatis meae tenorem addendi, habendi, tenendi reddidero. Tunc dulcissimis filiis meis ill. et ill. volo esse concessum hoc et illud, quod sibi aequaliter dividentes, addendi, habendi tenendi, possidendi etc. liberam habeant potestatem.

addendi, habendi, tenendi reddidero“, quanto scritto, cioè, è sottoposto alla condizione che i beni indicati rimangano nel possesso del testatore finché è in vita.

Un'espressione che parrebbe superflua, visto che non si può lasciare ciò che non si ha, e, infatti, tale affermazione manca nell'esempio ravennate, tuttavia, il richiamo esplicito alla vita del testatore e al fatto che i beni sono in suo possesso e solo alla sua morte, se ancora presenti nel patrimonio, andranno ad altri, sembra delineare una clausola in certo modo ibrida, che riprende da una parte il tenore del testo della donazione ravennate con riserva di usufrutto, dall'altra rimanda in un certo senso al testamento di Flavio Phoebammonis, poiché anche qui tale condizione, con la sua affinità alla *donatio mortis causa*, è comunque inserita in un testamento.

Si potrebbe, quindi, concludere che nella Spagna visigotica circolassero più formulari provenienti da ambienti diversi, che, talora, erano usati in combinazione tra di loro, anche in modo originale, e tra questi non si può escludere che ci fosse anche il modello ravennate. La collocazione, infatti, della istituzione di erede in fondo all'atto potrebbe essere, per l'importanza che tale disposizione riveste nel testamento, la prova decisiva a sostegno dell'ipotesi che considera il formulario ravennate un modello di riferimento, salvo poi integrarlo con altre clausole provenienti da altri formulari.

Se dunque, il materiale conservato non consente di arrivare a nessuna conclusione decisiva per quanto riguarda le formule testamentarie, il confronto tra le donazioni ravennate e le formule per la donazione utilizzate nella Gallia del VI secolo d.C. potrebbe portare a risultati migliori.

3. Formule ravennati e *Andecavenses*: la *donatio post obitum pro testamento*

La soluzione trovata dal *forensis* ravennate di disporre del proprio patrimonio senza la necessità di redigere un testamento aveva incontrato, come si è detto, il favore della popolazione ostrogota, ma anche le *interpretationes* del Breviario alla C.Th. 3.8.2 e 3²¹ e alla C.Th. 3.13.3²², così come le testimonianze offerte dal

²¹ INTERPRETATIO a C.Th. 3.8.3: *Notissimum valde est, has facultates, quas tempore nubtiarum mulieres a maritis accipiunt, suo dominio vindicare: et si maritum mori contigerit, qui tamen filios derelinquat, et post transacta luctus tempora legitime ad alias nubtias venerint, in diem vitae suae donatarum rerum teneant usumfructum. Post obitum vero earum ad prioris mariti filios omnia revertantur, nec exinde aliquid matribus vivis filiis in aliorum iura transferre permissum est.*

²² INTERPRETATIO a C.Th. 3.13.3: *Si contigerit, ut maritus uxore superstite moriatur, quaecumque a muliere marito in dotem data fuerant, ad suum dominium femina revocabunt, nec*

*Codex Euricianus*²³ e dalla *Lex Romana Burgundionum*²⁴, mostrano come nei regni germanici fosse considerata prassi che la *donatio post obitum* potesse valere come atto di disposizione di ultime volontà²⁵.

Soprattutto l'*interpretatio* a C.Th. 3.8.2 evidenzia la similitudine tra testamento e *donatio post obitem* già indicata da *Codex Euricianus* 308.2²⁶.

Infatti, in tema di capacità della madre, passata a seconde nozze, di ereditare dai figli di primo letto, il redattore della *interpretatio*, spiega che, in caso di premorienza di uno di questi, la madre avrà diritto solo all'usufrutto dei beni, mentre, alla sua morte, nel caso di sopravvivenza di altri figli, la proprietà dovrà essere disposta in loro favore con una donazione *post obitum*, non potendo trasferirla ad altri nè per testamento nè per donazione.

INTERPRETATIO a C.Th. 3.8.2

...: ea tamen ratione, ut dum advixerit mater, adquisitam ex hac filii aut filiae medietatem tantummodo in usufructu possideat et reliquis, si supererunt ex priore matrimonio, filiis post obitum derelinquat, ad alias personas in transferendo nec per testamentum nec per donationem habitura licentiam.

Di certo, la prassi testimoniata dai formulari di età merovingica sembra non solo confermare la preferenza della donazione *cogitatio mortalitatis* al testamento, ma anche sostenere la teoria che il modello per la *donatio post obitum pro testamento* possa essere stato quello ravennate, in base a certe affinità tra formule ravennate e merovingiche che emergono dalla lettura, per esempio, della *Formula Andecavensis*. n. 58) e dalla *Formula Turonensis*. n. 1b.

Nella prima formula²⁷, un padre dona al figlio due terzi del suo patrimonio, su cui trattiene l'usufrutto, e riserva l'ultimo terzo agli altri eredi (*heredes propinques*).

heredes defuncti mariti hoc vindicare praesumant: nam si maritus, dum adviveret, hoc ipsum, quod a muliere in dote perceperat, fortasse refuderit, quia similitudo donationis est refusio, nullam obtinet firmitatem. Si mortua fuerit mulier, non poterunt hoc eius heredes sibimet vindicare, sed marito etiam cum fructibus hoc iubetur debere restitui: sic tamen, ut, si erunt filii, non sibi hoc, dum advixerit pater eorum, quasi ex bonis maternis vindicent, nec pater aliquid aliud nisi usumfructum exinde habere debeat, nec transferendi in aliam personam habebit liberam potestatem, sed omnia post eius obitum ad communes filios revertantur.

²³ CE 308.2: *Qui vero sub hac occasione largitur ut post eius mortem ad illum cui donaverit res donata pertineat, quia similitudo est testamenti, habebit licentiam inmutandi voluntatem suam quando voluerit, etiam si in nullo laesum fuisse se dixerit.* Per il *Codex Euricianus*: D'ORS A., *El Código de Eurico. Edición y palinnesia*, in *Estudios Visigóticos*, vol. II, Madrid, 1960. Sul testo v. SAMPER POLO F., *op. cit.*, p. 176

²⁴ BAUER-GERLAND F., *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundionum*, Berlin, 1995, pp. 78 ss.

²⁵ *Ibidem*; SAMPER POLO F., *op. cit.*, p. 112.

²⁶ V. nt. 23.

L'intenzione di manifestare qui le ultime volontà è evidente. Il riferimento alla *lex romana*, accettata dalla *regalis potestas*, di poter disporre liberamente dei propri beni (*lex Romana etdocet, consuetudo pacem consentit, et regalis potestatis non prohibet, ut unusquis de rem suam, quem in presente diae possedit, faciat quod voluerit*), nonché il commento sulla coscienza (*quia pertractavi animus meus*), il precisare che un terzo del patrimonio fosse devoluto secondo le regole della successione legittima sono chiari indizi della finalità per cui la formula è stata predisposta, ma soprattutto il riferimento alla riserva di usufrutto (*ut, dum advixero, mihi in omnibus, tam de victo quam et de vestito, soniare mihi debeat*) collega immediatamente la formula al documento ravennate, fornendo una prova a favore dell'uso del formulario ravennate come modello.

La clausola di garanzia di non impugnazione dell'atto di Pap. Ital. I, 16²⁸ presente nella formula di Angers appena esaminata è un'altro elemento a favore del modello ravennate.

La stessa clausola, in forma molto dettagliata è pure presente nella *donatio post obitum pro testamento* di una villa alla Basilica di San Martino di Tour della seconda formula, la *formula Turonensis Ib*²⁹.

²⁷ Edizione: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 24-25. *Formulae Andecavenses*, n. 58 *Incipit cessio: Lex Romana etdocet, consuetudo pacem consentit, et regalis potestatis non prohibet, ut unusquis de rem suam, quem in presente diae possedit, faciat quod voluerit. Icirco ego quidem in Dei nomen illi, qui conmaneo illa villa, quia pertractavi circa animus meus, ut omnis res meas, quem in presente seculo habire videor, ad filio meo duas partes per hanc epistola cessione ad die presente trado ad possedendo, tam casas, domibus, edificiis, mancipiis, campis, viniis, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumvae decursibus, iunctis et subiunctis, movelibus et inmovelibus, omni rem meam, pro adsidua servicia sua vel benevolencia ei, sicut dixi, partis duas diligo adque transfundo ad diae presente, tercia vere parte ad heredis propinquis reservans, ea tamen condicione, ut, dum advixero, mihi in omnibus, tam de victo quam et de vestito, soniare mihi debeat, et ipsa terra prosolvere faciat, et quicquid de ipsis duas partes facere voluerit, abendi, tenendi, donandi, vindendi seu commutandi, absque praeiudicio sancti illius, cuius terre esse videtur, liberam in omnibus abeas potestatem faciendi. Si quis vero, quod fieri esse no credo, si fuerit ullumquam tempore aut ego ipsi aut ullus de heredibus meis vel qualibet homo aut extranea persona, qui contra hanc epistola cessione ista venire aut agere fortasse presumpserit, inprimetus Dei incurat iudicium et sanctorum loca efficiatur extraneus, et insuper inter tibi et agente sancti illius tantus conponat, et quod repetat nullo congenio evindecare non valeat, et haec cartola omni tempore firma permaneat.*

²⁸ V. nt. 15.

²⁹ Edizione: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 135-136. *Formulae Turonenses vulgo Sirmondicae dictae*, n. 1 (b) *Item [Donatio ecclesiae] alio modo: ... Ego quidem de tanta misericordia et pietate Domini confisus per hanc epistolam donationis dono donatumque in perpetuo esse volo ad basilicam Sancti Martini, ubi ipse precioso corpore requiescit, vel omni congregatione ibidem consistenti, et venerabilis vir ille abbas preesse videtur, villa iuris mei nuncupante illa, sitam in pago illo, in condita illa, cum terris ..., sicut a me praesenti tempore videtur esse possessum, totum et ad integrum de iure meo in vestra vel Sancti Martini iure proprietario trado atque transfundo; ea vero ratione, ut, quamdiu advixero, sub usu beneficii vestri absque ullo preiudicio*

Questa donazione è redatta in modo tale da evitare qualsiasi causa di annullamento del documento, sia escludendo che l'atto possa essere sostituito da un altro (*et si fuerit ulla quislibet persona preter istum, qui alterum strumentum exinde presentaverit, aut anteriorem aut posteriorem, quod nos fecimus nec facere rogavimus, nullum sortiatur effectum, nisi vacuus et inanis permaneat; auctorem vero criminis vel falsarium iudiciaria potestas condempnetur*), sia escludendo l'impugnabilità dello stesso (*et si fuerit aut ego ipse aut ullus de heredibus meis vel quislibet persona, qui contra hanc donationem aliquid refragare vel calumniam generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, et insuper contra cui litem intulerit solidos quingentos conponat, et haec donatio cum stipulatione subnixa inlibata permaneat*).

La riserva della quota di legittima, la predisposizione di clausole che escludano qualsiasi causa di impugnazione rispondono all'esigenza, già espressa dal *tabellio* ravennate, di redigere un atto che sia inequivocabilmente irrevocabile. Ed il conseguimento di tale scopo spiega la scelta di affidare le ultime volontà ad una donazione, piuttosto che ad un testamento.

La costruzione delle frasi, nonché la costituzione della riserva di usufrutto sul bene donato (*quamdiu advixero, sub usu beneficium vestri absque ullo preiudicio vel diminutione aliqua, predictas res tenere et usurpare debeam*) potrebbero essere giustificati dall'aver seguito un modello proveniente dal territorio ravennate.

4. Conclusioni

Gli esempi tratti dai formulari di Ravenna, della Gallia Lugdunense e della Spagna Visigotica presentano elementi comuni.

L'uso di certe espressioni nelle formule dei testamenti della Spagna (*Form. Visig. n. 21*) mostrano una forte affinità con le formule ravennate (*Pap. Ital. I, 4-5*), ma ciò non prova necessariamente che il modello comune debba essere individuato nel formulario ravennate.

vel diminutione aliqua, predictas res tenere et usurpare debeam, et post meum quoque discessum, quicquid in iam dicta villa vel in finibus suis additum, adtractum, emelioratum repertumque fuerit, et transitus meus ibidem dereliquerit, cum omni supraposito rectores ipsius ecclesiae agentesque illius, absque ullius expectata traditione vel iudicium consignatione, in nostra aelymosina vel substantia monachorum ibidem vita degentium, Christo protegente, tamquam si ad presens absque usu nostro eorum fuisset obsecuta possessio, in eorum faciant revocare potestatem vel dominationem, ita ut, quicquid exinde pro oportunitate monasterii facere decreverint liberam et firmissimam in omnibus habeant potestatem ...

Certamente è plausibile che nei regni germanici circolassero gli stessi formulari o formulari con strutture simili in uso per gli *instrumenta* della Chiesa, ma non si può affermare con sufficiente sicurezza che Ravenna fosse la Chiesa di riferimento.

Non si può, tuttavia, trascurare il ruolo che proprio la Chiesa di Ravenna ha avuto nell'amministrazione della città nei secoli VI – VIII, nè ignorare che gli stessi papiri parlano di una *scola forensium civitatis Ravennae*³⁰, in cui si sarebbero formato i *forenses civitatis*, la cui indubbia conoscenza del diritto è di gran lunga superiore a quella dei loro colleghi d'oltralpe, nè tantomeno dimenticare che il formulario ravennate era in uso anche a Roma, dove i vescovi andavano a completare la loro formazione³¹. Tutti indizi che possono sostenere l'ipotesi che il formulario ravennate sia stato preso a modello.

Basti poi pensare ai Papiri di Ravenna che riguardano possedimenti situati oltre i confini della Diocesi di Ravenna, alle *colonie* patavine di Pap. Ital. I, 3 (metà del VI secolo)³², oppure alle *massae* siciliane di Pap. Ital. I, 10-11 A-B (a. 489)³³, i cui *gesta* sono protocollati a Ravenna, per poter affermare che i formulari ravennati dovevano aver avuto una diffusa circolazione sul territorio peninsulare, ma non solo.

Si aggiunga che la clausola della *retentio ususfructus* nelle donazioni è frutto della creatività dei *tabelliones* ravennati che arrivano persino ad elaborarne una *ficticia*, di cui si è dato conto altrove³⁴.

Ciò premesso, è dunque legittimo ipotizzare che le formule in uso nel mondo postclassico occidentale, quale ad esempio quella per la *donatio post obitum pro testamento* possano provenire dal modello ravennate.

Di certo la *donatio post obitum pro testamento* è ancora presente in età carolingia e, pur sapendo bene che le *formulae Andecavenses* sono in uso in tutta l'Austrasia³⁵, non si può escludere che i funzionari franchi ne abbiano avuto una conoscenza diretta durante il soggiorno di Carlo Magno a Ravenna³⁶.

³⁰ Pap. Ital. I, 24 (metà VII secolo d.C.).

³¹ Si veda da ultimo LOSCHIAVO L. *Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti.*, in questo stesso volume

³² Frammento di un protocollo contenente l'elenco dei canoni dovuti alla Chiesa di Ravenna. TJÄDER J. O., *op. cit.*, pp. 184 ss.

³³ *Idem.*, pp. 279 ss.

³⁴ V. TAROZZI S., *Tracce di clausole notarili dei tabelliones ravennati nei formulari medievali: il caso della retentio ususfructus ficticia*, in *RIDC*. n. 23, 2012, pp. 257 ss.

³⁵ Edizione: STIMMUNG M., *Mainzer Urkundenbuch. Die Urkunden bis zum Tode Erzbischof Adalberts I (1137)*, I, Darmstadt, 1932. Documenti di Magonza, n. 48, Donazione di un fondo, Magonza 28 aprile 777: Hruodthrud dona all'Abbazia di Fulda, con riserva di usufrutto, un suo fondo nella marca di Magonza e suoi possedimenti a Dittelsheim.

Appendice

Formule e formulari: il documento nei secoli VI – VIII d.C. in Occidente

È noto che, alla fine dell'Ottocento, Karl Zeumer curò per i *Monumenta Germaniae Historica* l'edizione dei formulari di età merovingica (VI – VIII sec. d.C.).

Il più risalente è quello di Angers, *Formulae Andecavenses*³⁷, che consta di sessantacinque formule, databili tra il 580 e il 581 d.C., ritrovate nella biblioteca del monastero di Fulda in manoscritto dell'VIII secolo di 184 *folia*, contenente anche un'epitome della *Lex Romana Visigothorum* (ff. 1 – 135). La maggior parte delle formule è relativa a negozi tra privati, in particolare donazioni e vendite, nonché ad atti processuali.

Poi vi sono le *Marculfi Formulae*³⁸, che al tempo del Cuiacio e di Brisson godevano della massima autorevolezza tra le collezioni di formule di età

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Licet parva et exigua sunt, que pro inmen[sis] peccatis et debitis offerimus, tamen pius dominus noster Jesus Christus non quantitatem numeris se devotionem animi perspicit offerentis. Ideoque ego Hruodthrud sana mente sanoque consilio pro malis peccatis meis, ut in futuro veniam aliquam promerire merear, dono ad ecclesiam sancti Bonifatii, ubi ipse requiescit in corpore, in Mogontiarum marca, quicquid ibi ...; et dono in pago Uuormacinsae in villa, que dicitur Tittilesheim, Uullium ... Et aream, in qua ego commanere videor, cum sala desuper stabilita dono, trado atque transfundo, ita tamen, ut, quamdiu vixero, ad usufructuario excolere debeam. Et post obitum meum supra dicta ecclesia sancti Bonifatii habendi, donandi, vendendi vel, quicquid exinde facere voluerit, liberam et firmissimam in omnibus habeat potestatem. Si quis vero, quod fieri non credo, si ego ipse aut aliquis de heredibus meis vel proheredibus meis seu quislibet ulla opposita persona, qui contra hanc donationem venire temptaverit vel eam inrumpere voluerit, inprimitus iram dei et omnium sanctorum incurrat et insuper inferat fisci dicionibus auri uncias duas argenti pondera quattor coactus exsolvat, et nec sic, quod repetit, evindicare non valeat, sed presens donatio hec omni tempora firma permaneat stipulatione subnixta. ...

³⁶ Per un accenno in questo senso, v. CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, Roma, 1995, p. 197.

³⁷ Edizioni ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 1 ss.; PIRSON J., *Merowing. u. Karoling. Formulare* (Heidelberg, 1913) pp. 56 ss.. Sulle *Formulae Andecavenses*: LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. Bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, pp. 191 ss.; JEANNIN A., *La persistance du droit romain dans le centre de la Gaule à travers l'exemple des formules d'Auvergne*, in DUBREUCQ A. (éd.) *Traditio Juris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Age*, Lyon, 2005, pp. 45 ss.; RIO A., *The formularies of Angers and Marculf. Two Merovingian Legal Handbooks*, Liverpool, 2008.

³⁸ Edizioni: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 32 ss.; UDDHOLM A., *Marculfi formularum libri duo*, Uppsala, 1962. Sulle *Marculfi Formulae*: NEHLSSEN-VON STRYK K., *Die Freien im Frankenreich als ungelöstes Problem der Rechts-, Sozial- und Verfassungsgeschichte*, in SIMON D. (hrsg) *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages*, Frankfurt am Main, 1987, pp. 436 ss.; SIEMS H., *Handel und*

merovingica. È anche l'unico formulario che porta nella denominazione il nome del suo autore, il monaco Markulfo, anziché quello della città di riferimento. Commissionata dal vescovo Landeric di Maeux, alla fine del VII secolo d.C., l'opera era destinata ad insegnare i fondamenti giuridici ai giovani, *ad exercenda initia puerorum*, come si legge nella prefazione, ed al contempo ad essere un utile strumento per i notai³⁹. Le novantadue formule sono suddivise in due libri e riguardano, le prime quaranta, dette '*cartas regales*', atti pubblici, mentre le cinquantadue rimanenti, definite '*cartas pagenses*', negozi privati, la cui formula più risalente è databile al 728 d.C. I principali manoscritti che hanno tramandato queste formule, e non solo⁴⁰, sono: *Codex Lugduno-Batavus 114* del IX secolo che, nei *folia* 89 – 166, contiene il primo libro, gran parte del secondo e formule supplementari. Il *Codex parisiensis Lat. nr. 4627* del IX secolo, in cui le *formule Marculfi* si trovano nei *folia* 59 – 125. Infine, il *Codex Parisiensis Lat. nr. 10756* del secolo IX, contiene l'opera integrale eccetto la prefazione.

Seguono quattro formulari dell'VIII secolo d.C..

Dei cinquantaquattro *folia* di un manoscritto del IX secolo proveniente dalla Biblioteca Colbertina, il *Reg. 5942*, contenente le *Formulae Arvenenses*⁴¹, solo otto erano ancora esistenti al tempo dell'edizione Zeumer, conservati nel manoscritto *Parisiensis Lat. 4697*, che, oltre alle formule, restituisce un'epitome della *Lex Romana Visigothorum* e il titolo decimo del quinto libro del *Codex Theodosianus*.

Gli otto *folia* contengono altrettante formule della città di *Arvernus*, attuale Clermont-Ferrand, cui le formule fanno riferimento. Si tratta di una formula processuale, due *gesta*, un mandato, due manomissioni, una *carta patrocinale* ed una vendita.

Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, Hannover, 1992, pp. 348, 354 e 651 ss.; LIEBS D., *op. cit.*, pp. 199 ss.; JEANNIN A., *Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen Age*, Th. Droit Lyon III, 2007; RIO A., *op. cit.* Vedi anche il riferimento al formulario in POLY J.P., *Le choix du prince. Illusion du pouvoir et magie cantonale en Bourgogne barbare*, in questo stesso volume.

³⁹ ZEUMER K., *op. cit.*, p. 37: "... Scio enim, multos fore, et vos et alios prudentissimos viros et eloquentissimos ac rethores et ad dictandum peritos, qui ista, si legerint, pro minima et velud deliramenta, eorum comparata sapientiae, reputabant, vel certe legere dedignabunt. Sed ego non pro talibus viribus, sed ad exercenda initia puerorum, ut potui, aperte, et simpliciter scripsi. Cui libet exinde aliqua exemplando faciat; enim si vero displicet, nemo cogit invitum; nec preiudicat mea rusticitas eruditorum et rethorum flores verborum et eloquentiae facundiae. ..."

⁴⁰ Negli stessi manoscritti si trovano, tra l'altro la *Legis Romanae Visigothorum epitome Aegidii*, la *Lex Salica* e le *Formulae Turonenses*.

⁴¹ Edizioni: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 26 ss.. Sulle *Formulae Arvenenses*: LIEBS D., *op. cit.*, pp. 247 ss.

Il formulario di Tours consta di quarantanove formule⁴², di cui trentatré appartengono ad un nucleo più antico che Ehrenberg⁴³ data poco dopo il VI secolo per la presenza di *interpretationes* visigotiche⁴⁴, ipotesi confutata da Zeumer⁴⁵.

Le *Formulae Turonenses*, conosciute anche con il nome di *Sirmondicae* in onore a Sirmond, che, per primo, le riprodusse integralmente⁴⁶, riguardano diversi negozi, dalla donazione alla vendita, dal mandato al ripudio, senza tralasciare gli aspetti processuali e istituti di diritto franco⁴⁷.

La tradizione manoscritta è abbastanza ricca, ma i codici più rilevanti sono: il *Codex Varsoviensis bibliothecae maioris* del IX secolo che riporta oltre alle formule la *Lex Romana Visigothorum* e la *Lex Salica*, il *Codex Parisiensis Lat. 4409* del IX secolo che contiene anche la *Lex Romana Visigothorum* e la *Lex Salica*, il *Codex Vaticanus Christ. Reg. 852* del X secolo, in cui le formule, riportate nei primi sei *folia*, precedono la *Lex Romana Visigothorum* ed infine il *Codex Parisiensis Lat. 10756* del IX secolo.

Tre antichi codici restituiscono le formule della città di Bourges, le *Formulae Bituricenses*⁴⁸. Il *Codex Parisiensis Lat. 10756* riporta sei formule di vario contenuto. Il *Codex Parisiensis Lat. 4629* una sola, la settima dell'edizione Zeumer, relativa alla *contestatio* di documenti perduti davanti alla curia della città. Il *Codex Lugduno-Batavus 114*, insieme alla *Marculfi formulae*, riporta diciassette formule *bituricenses*, dalla numero 8 alla numero 19 dell'edizione Zeumer, di vario contenuto. In Appendice a queste formule Zeumer ha pubblicato dodici esempi di *epistula* redatte forse nell'Abbazia di Saint Pierre de Vierzon.

Un'altra collezione di formule del VIII secolo è conservata in uno dei manoscritti recanti le formule di Markulfo, il *Cod. Parisiensis Lat. 4627*. Le formule attribuite al popolo dei Senoni, stanziatosi nella Champagne

⁴² Edizioni: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 128 ss.. Sulle *Formulae Turonenses*: SIEMS H., *op. cit.*, p. 235 LIEBS D., *op. cit.*, pp. 241 ss.

⁴³ EHRENBERG V., *Commendation und Huldigung nach fränkischem Recht*, Weimar 1877, pp. 136 ss.

⁴⁴ Ad esempio: *interpretatio* a C.Th. 3.16.1 in *Form. Turon.* 19; *interpretatio* a C.Th. 3.18.1 in *Form. Turon.* 24; *interpretatio* a C.Th. 2.9.1 in *Form. Turon.* 25; *interpretatio* a PS V. 39 in *Form. Turon.* 29; *interpretatio* a C.Th. 9.11.2 in *Form. Turon.* 30.

⁴⁵ Introduzione alle *Formulae Turonenses vulgo Sirmondicae dictae* in ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 129 ss.

⁴⁶ La riproduzione di Sirmond fu poi pubblicata da Bignon (BIGNONIUS H., *Marculfi monachi formularum libri duo. Item veteres formulae...*, Lutetiae Parisiorum, 1613, pp. 296 ss.).

⁴⁷ *Form Turon.* 14 e 22 (*alodium*), 29 (*apennis*).

⁴⁸ Edizione: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 169 (1-5) ss.. Sulle *Formulae Bituricenses*: LIEBS D., *op. cit.*, pp. 235 ss.

meridionale e nella Borgogna settentrionale fin dai tempi di Giulio Cesare, con capitale *Senones* dal IV secolo d.C. (oggi Sens), sono divise in due collezioni. La più antica contiene cinquantuno formule⁴⁹, dette *Cartae Senonicae*, riguardanti atti privati e pubblici, tra cui formule processuali, databili al VIII secolo, mentre la più recente, databile al IX secolo, raccoglie diciotto formule di vario genere dette *Formulae Senonenses*⁵⁰

Infine risalenti al VII secolo, sono le *Formulae Visigothicae*⁵¹, pubblicate anch'esse da Zeumer, seppur non appartenenti al regno merovingico. Si tratta di quarantasei formule, prevalentemente di atti negoziali e processuali, databili tra il 615 e il 620 d.C., riportate in un codice di Oviedo del XII secolo, ora scomparso e ritrovate in una biblioteca di Madrid da Knust nel 1840 in un suo apografo del XVI – XVII secolo⁵². Il vescovo di Oviedo, Pelagio, collezionò nel XII secolo formule del Regno Visigoto, la cui autenticità non è sempre provabile, ma è indubitabile che provengano da codice anteriori a quello redatto dal vescovo⁵³. Scopo della raccolta è quello di offrire strumenti ai notai e la presenza di una formula dedicata ai *gesta* della città di Cordova (n. 25) è un indizio rilevante per la contestualizzazione geografica dell'opera.

⁴⁹ ZEUMER K., *op. cit.*, p. 183. A queste Zeumer aggiunge in appendice alla sua edizione altre cinque, che nel manoscritto seguono le formule più recenti.

⁵⁰ ZEUMER K., *op. cit.*, p. 184. A queste Zeumer aggiunge in appendice alla sua edizione altre cinque, che non sono propriamente delle formule, ma poesie redatte in forma epistolare.

⁵¹ Edizioni: ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 572 ss.; GIL J., *Miscellanea Wisigotica*, Sevilla, 1972, pp. 69 ss. Sulle *Formulae Visigothicae*: LIEBS D., *op. cit.*, pp. 196 ss.

⁵² LIEBS D., *op. cit.*, p. 196 data il manoscritto al 1572.

⁵³ Zeumer dubita maggiormente delle formule in cui il richiamo al diritto romano (in particolare laddove vi è un richiamo alla *Lex Iulia et Papia Poppaea*) non poteva essere attribuite ai Visigoti nel VII secolo d.C.

Dalla scrittura su *tabulae* alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo *De aquaeductu* del Codice Teodosiano

Paola Biavaschi

(Università degli Studi di Milano)

1. Il complesso tema della tutela delle acque pubbliche, in particolare quelle convogliate negli acquedotti, è ampiamente trattato nel titolo del Codice Teodosiano C.Th.15.2 e nel titolo corrispondente C.11.43 del Codice Giustiniano; le costituzioni che si occupano specificamente del problema della manutenzione e della sorveglianza degli acquedotti romani, minacciati dal pericolo delle frodi e dal degrado, infatti, sono nove nella rubrica *De aquaeductu* del Codice Teodosiano, undici in quello Giustiniano: in quest'ultimo si trovano sei provvedimenti posteriori al 438 d.C. e quindi non presenti nel Teodosiano. La legislazione sull'argomento conservatasi parte cronologicamente da una legge di Costantino (C.Th.15.2.1 del 330) e giunge fino a una risalente al regno dell'imperatore Anastasio (C.11.43.11 probabilmente del 517), coprendo quindi due secoli di storia. In tal modo noi possediamo nelle rubriche in questione in tutto quindici costituzioni, ben distribuite nell'arco del tempo¹, da Costantino alla vigilia della redazione del *Codex Iustinianus*, che costituiscono un gruppo di leggi sostanzioso e ricco di informazioni, sebbene non ancora adeguatamente approfondito dai giusromanisti².

In particolare, una delle caratteristiche più interessanti di questo gruppo di costituzioni consiste nell'essere fondato meno di molti altri titoli su una serie di "provvedimenti d'urgenza", legati alla contingenza: sostenere che vi si possano reperire norme più ordinate e meditate forse sarebbe eccessivo, tuttavia vi si percepisce un senso di continuità e di coerenza spesso assente nel Codice

¹ Seppure con alcune notevoli concentrazioni, come quella tra il tempo di Valente e quello di Arcadio e di Onorio, o quella relativa al periodo di regno di Zenone.

² Con qualche rilevante eccezione, tra cui segnaliamo in particolare JAILLETTE P. – REDUZZI MEROLA F., *L'eau à l'usage agricole dans la législation romaine de l'époque tardive*, in HERMON E. (a cura di), *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain. Du Code Théodosien au Code Justinien (Actes du Colloque International – Université Laval octobre 2006, Roma, 2008, pp. 229 ss.*

Teodosiano, portato evidente di una storia che, soprattutto dall'epoca iniziale del principato, fu caratterizzata da una particolare attenzione per la distribuzione e per l'utilizzo capillare dell'acqua tramite la costruzione e la manutenzione degli acquedotti, che ancor oggi, quando sopravvissuti, appaiono come straordinarie opere ingegneristiche³.

³ La bibliografia relativa all'uso delle acque pubbliche e agli acquedotti romani in epoca classica è sterminata; si citano qui alcuni testi che contengono considerazioni relative al Tardo Antico o che potranno essere utili anche per uno spunto di riflessione o per un confronto concernenti quell'epoca, molto meno indagata rispetto al periodo storico del Principato: DE RUGGIERO E., *Aqua-aquaeductus*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, vol. I, Roma, 1895 (rist. 1961), pp. 548 ss.; CANTARELLI L., *La serie dei curatores aquarum*, in *BCAR.*, n. 29, 1901, pp. 180 ss.; LABATUT E., *Aquaeductus*, in DAREMBERG CH. – EDM. SAGLIO. (a cura di), *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, vol. I, Graz, 1908, pp. 343 ss.; THEDENAT H., *Cura aquarum*, in *Dictionnaire*, cit., pp. 1615 ss.; DE RUGGIERO E., *Consularis*, in *Dizionario Epigrafico*, vol. II. 2, Spoleto, 1910 (rist. Roma, 1961), pp. 865 ss.; ID., *Curator aquarum*, in *Dizionario epigrafico*, vol. II.2, cit., pp. 1326 ss.; COSTA E., *Le acque nel diritto romano*, Bologna, 1919; ASHBY T., *The Aqueducts of Ancient Rome*, Oxford, 1935, pp. 17 ss.; LONGO G., *Sull'uso delle acque pubbliche in diritto romano*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano, 1934, pp. 55 ss.; ORESTANO R., *Concessione personale e concessione reale dello ius aquae ducendae ex castello (contributo all'esegesi del fr. 1.38-44 D.43.20 di Ulpiano)*, in *BIDR.*, n. 43, 1935, pp. 297 ss.; ASTUTI G., *Acque*, in *ED*, vol. I, Milano, 1958, pp. 346 ss.; LONGO G., *Il regime delle concessioni e le derivazioni di acque pubbliche nel diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, vol. V., Milano, 1965, pp. 359 ss.; HAINZMANN M., *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der Stadtrömischen Wasserleitungen*, Graz-Wien, 1975; LANCIANI R., *Le acque e gli acquedotti di Roma antica*, Roma rist. 1975; PALMA A., *Le curae pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980, pp. 196 ss.; ROBINSON O., *The Water Supply of Rome*, in *SDHI.*, n. 46, 1980, pp. 44 ss.; WARD PERKINS J.B., *From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy AD 300-850*, Oxford, 1984; WERNER D., *Wasser für das Antike Rom*, Berlin, 1986; PALMA A., *Le derivazione delle acque ex castello*, in *Index*, n. 15, 1987, pp. 439 ss.; BRUUN CH., *The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration*, Helsinki, 1991; HODGE A.T., *Roman Aqueducts and Water Supply*, London 1992; MANNINO V., *Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo nella riflessione della giurisprudenza di età imperiale*, in *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'Incontro di studio sul tema 'Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico' – 22-23 novembre 1996 [= Atlante tematico di topografia antica. Il supplemento – 1997]*, 1996-7, pp. 21 ss.; PETRUCCI A., *Fistulae aquariae di Roma e dell'ager Viennensis*, in *Labeo*, n. 42, 1996, pp. 169 ss.; BRUUN CH., *Acquedotti e condizioni sociali di Roma imperiale: immagini e realtà*, in *La Rome imperiale. Demographie et logistique*, Paris, 1997, pp. 121 ss.; GEIBLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin, 1998; BRUUN CH., *Water Shortage and Surplus in the Ancient World*, in JANSEN G (a cura di) *Cura Aquarum in Sicilia*, Leiden, 2000, pp. 215 ss.; ID., *Water Legislation in the Ancient World (c. 2200 B.C. - A.D. 500)*, in *Handbook of Ancient Water Technology*, Leiden-Boston-Köln, 2000, pp. 537 ss.; HODGE A.T., *Aqueducts*, in *Handbook of Ancient Water Technology*, cit., pp. 39 ss.; PELEG Y., *The Characteristics of Water Distribution in Roman Towns*, in JANSEN G (a cura di) *Cura Aquarum*, cit., pp. 241 ss.; MAGANZANI L., *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche*

Forse proprio per tale ragione, lo studio degli acquedotti nel Tardo Antico ha prodotto un numero maggiore di studi di tipo tecnologico, archeologico e storico, piuttosto che di taglio giuridico, mentre le costituzioni imperiali, oltre che contenere *in nuce* alcuni principi immediatamente comprensibili, su cui s'è fondato il diritto successivo e anche quello moderno, racchiudono ben più di un problema ancora in attesa di essere approfondito e risolto. Tra di essi si devono segnalare come temi che meriterebbero attenzione: il computo della quantità di acqua che i privati potevano utilizzare nelle loro case e nei loro fondi; le limitazioni, i divieti e le sanzioni che concernevano le derivazioni d'acqua destinate all'irrigazione dei campi o ai bagni privati; lo sviluppo delle competenze dei funzionari deputati al controllo degli acquedotti; il chiarimento delle incombenze dei privati sui cui fondi passavano tali strutture; la pulizia delle canalizzazioni e la piantumazione di alberi e infine, e con ciò l'elenco non è certamente terminato, la definizione e la distinzione tra acque pubbliche e private.

sugli acquedotti di Roma antica, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico*, n. 1, 2004, pp. 167 ss.; JAILLETTE – REDUZZI MEROLA, *L'eau à l'usage agricole*, in HERMON E. (a cura di), *Vers une gestion*, cit., pp. 229 ss.; KEHOE P., *Economics and the Law of Water Rights in the Roman Empire*, in HERMON E. (a cura di), *Vers une gestion*, cit., pp. 243 ss.; PEYRAS J., *La gestion intégrée de l'eau dans l'antiquité tardive: la réception du droit romain dans l'Afrique mineure*, in HERMON E. (a cura di), *Vers une gestion*, cit., pp. 253 ss.; BRUUN CH., *Il funzionamento degli acquedotti romani*, in LO CASCIO E. (a cura di), *Roma imperiale. Una metropoli antica*, Roma, 2010, pp. 137 ss.; SANNA G., *Tutela giuridica dell'ambiente. Normativa e dottrina*, Sassari, 2004; MAGANZANI L., *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in ANTICO GALLINA M. V. (a cura di), *Acque per l'utilitas, per la salubritas, per l'amoenitas. Itinera. I percorsi dell'uomo dall'antichità a oggi*, voll. IV-V, Milano, 2004, pp. 185 ss.; LOMBARDI L., LENA G., PAZZAGLI G. (a cura di), *Tecnica di idraulica antica*, Roma, 2006; CROW J., *The Infrastructure of a Great City: Earth, Walls and Water in Late Antique Constantinople*, in *Technology in Transitions A.D. 300-650*, Leiden-Boston, 2007, pp. 280 ss.; CROW J., BARDILL J., BAYLISS R., *The Water Supply of Byzantine Constantinople* (JRS Monograph n. 11), London, 2008, pp. 227 ss.; CROW J., *Water and Late Antique Constantinople: 'it would be abominable for the inhabitants of this beautiful city to be compelled to purchase water'*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, Oxford, 2012, pp. 387 ss.; SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino, 2009; MAGANZANI L., *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, in *Jus*, n. 57, 2010, pp. 195 ss.; da ultimo BIAVASCHI P., *Vetiti furoris audacia. Il principio della tutela delle acque pubbliche nel Tardo Antico e il problema delle derivazioni abusive dagli acquedotti pubblici*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, REINOSO BARBERO F. (a cura di), Madrid, 2014, pp. 269 ss.

2. Da varie testimonianze si comprende che i trasgressori delle norme dettate dalle cancellerie imperiali dovevano essere particolarmente audaci in entrambe le *partes imperii*: un ruolo di primo piano nella gestione delle acque doveva essere rivestito dalla redazione di un documento scritto che potesse certificare la genuinità della concessione (tramite un *iter* amministrativo che si venne perfezionando nei secoli) e da rescritti imperiali *ad hoc* che indicassero la qualità e le dimensioni delle derivazioni che approvvigionavano dimore private o terreni agricoli.

Ovviamente in tale contesto l'uso della scrittura appare diffuso e consolidato: da una parte essa costituisce un ausilio imprescindibile per l'archiviazione di dati di ordine numerico e tecnico, e per la richiesta di permessi (C.Th.15.2.2; C.Th.15.2.8; C.11.43.5; C.11.43.6; C.11.43.9; C.11.43.11), d'altra parte si rivela costantemente come un'arma a doppio taglio: infatti l'abitudine da parte dei privati di vantare rescritti ottenuti fraudolentemente o di cercare di piegare l'autorità amministrativa per ottenere il permesso per derivazioni d'acqua altrimenti negato, diventa un problema annoso e apparentemente inestirpabile (C.Th.15.2.5; C.Th.15.2.6; C.11.43.5; C.11.43.6; C.11.43.10, di cui ci si occuperà fra breve). Al termine del V secolo d.C., la preoccupazione per il lavoro di manutenzione e per la fedeltà di coloro che si occupavano dell'ispezione e dei lavori di pulizia degli acquedotti sfocia addirittura, con l'imperatore Zenone, nella disposizione di marchiare su entrambe le mani gli idrofilachi (cioè gli *aquarii*, i "custodi delle acque", tradizionalmente per la maggior parte di origine servile, con mansioni operaie e tecniche diversificate), in modo che non potesse sorgere alcun dubbio sulla loro condizione e che non potessero essere sottratti o sottrarsi ai doveri che a loro si imponevano (C.11.43.10).

Le costituzioni del titolo *De aquaeductu* sono testimoni del rilievo che questo aspetto documentale rivestiva nel Tardo Antico e della sua bifaccialità: da un lato l'aspetto tecnico e matematico delle rilevazioni eseguite dagli addetti pubblici richiedeva un supporto scritto come sussidio mnemonico e come titolo di prova (e a questo si poteva provvedere con un apposito documento e/o anche tramite un sistema di punzonatura e incisione sulle tubature stesse)⁴, d'altra parte il fenomeno dei rescritti ottenuti fraudolentemente per frodare l'amministrazione era divenuto una autentica piaga compenetrata nel tessuto della società, come si comprende dalla lettura delle leggi. Dei molteplici aspetti citati, tutti intimamente connessi all'ansia dello Stato di difendere la rete idrica, così come a

⁴ MAGANZANI L. *Disposizioni in materia di acque*, in PURPURA G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei FIRA, Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 135 ss.

quella dei cittadini di avvantaggiarsi quanto possibile dei benefici delle acque pubbliche, si proporranno qui alcuni esempi significativi.

3. La situazione narrata in C.Th.15.2.2 è paradigmatica di quanto detto: desta curiosità il fatto che questo provvedimento, datato secondo la *subscriptio* al 30 ottobre del 369 d.C.⁵, ma in realtà da situarsi cronologicamente l'anno successivo, vietasse categoricamente di sottrarre l'acqua dalle canalizzazioni che rifornivano il palazzo imperiale di Dafne a Costantinopoli tramite tubi di derivazione più larghi di quelli concessi dall'imperatore stesso. Doveva essere, quindi, abitudine in un certo modo diffusa compiere frodi persino a discapito dello stesso imperatore, anche carpendogli surrettiziamente permessi che, alla luce di considerazioni tecniche e della valutazione sulla quantità d'acqua disponibile, non avrebbero potuto essere concessi.

C.Th.15.2.2⁶ Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Fortunatiano comiti rerum privatarum. Aquaeductus, qui Dafnensi palatio usum aquae praestat, quorundam aviditate tenuatur adpositis maioribus fistulis, quam ex imperiali largitate meruerunt. Consensu igitur omnium in tribus locis conceptacula reparentur et singulorum nomina modusque servandus tabulis adscribatur, et si ultra licitum aliquem usurpasse constiterit, per singulos obolos librae unius auri dispendiis ingravetur. Et si sacri tenore rescripti aliqui certum modum aquae meruisse noscetur, non prius eidem accipiendi potestas aliquatenus tribuatur, nisi adito rectore ex ipso conceptaculo

⁵ Nel 370 d.C. *Fortunatianus* divenne *comes rerum privatarum*, mentre fino al dicembre del 369 la carica fu ricoperta da *Alexandrianus*, v. SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr.*, Frankfurt o. Main, rist. 1984, pp.71 e 241; DELMAIRE R., *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IVe-VIe s.)*. *Études prosopographiques*, in *Latomus*, n. 203, 1989, p. 57; JONES A.H.M. - MARTINDALE J.R. - MORRIS J., *Fortunatianus I*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire* (d'ora innanzi PLRE), vol. I, Cambridge, rist. 1997, p. 369. Tale personaggio ci è noto, forse, solo dal 370, quando divenne *comes rerum privatarum* nella parte orientale dell'impero, ricoprendo l'incarico per ben 7 anni e quindi servendo sotto il regno di Valente, fino alla vigilia della disfatta imperiale. Si è ipotizzato che possa riconoscersi in lui un corrispondente di Libanio, pagano, poeta, retore e filosofo, ma, interrompendosi la corrispondenza nel 365 d.C., non si possono trarre conclusioni certe. Il giudizio di Ammiano Marcellino, 29.1.5, che lo definisce *molestus ille flagitator*, forse ci potrebbe indurre a credere che non si tratti della stessa persona. Si è anche avanzata l'ipotesi che sia da identificarsi con *Fortunatianus Servilius* (v. PLRE, *Servilius Fortunatianus*, vol. I, p. 827), cristiano, *vir clarissimus, consularis* a Creta, di cui ci sono giunte varie testimonianze epigrafiche, formenti in particolare notizie personali, dalla zona di Gortina.

⁶ La costituzione è conservata dai manoscritti *Vaticanus reginae* 886 e dal *Vaticanus* 5766 e non fu ripresa dai compilatori giustiniani, forse per la sua specificità.

quantitatem quam meruit possit adipisci. Dat. III kal. nov. Antiochiae Valentiniano n. p. et Victore cons.⁷

La legge, emanata dall'imperatore Valente ad Antiochia e diretta al *comes rerum privatarum Fortunatianus*, non descrive un abuso totale, la creazione di derivazioni completamente clandestine, ma un abuso parziale nello sfruttamento delle acque pubbliche da parte di privati cui era stata concessa, grazie alla magnanimità imperiale, una derivazione di una data dimensione. Si tratta di una forma molto frequente di sottrazione di acque pubbliche, consistente nell'utilizzo di tubature (*fistulae aquariae*) di diametro superiore rispetto a quelle previste dalle norme⁸ o dalle singole concessioni: tradizionalmente si calcolava la misura dei tubi (ovviamente di forma rotonda) in oboli e, quindi, controllando il diametro degli stessi, ispettori incaricati delle rilevazioni avrebbero scoperto quelli di dimensione eccedente rispetto a quanto stabilito o concesso. Si richiedeva, inoltre, che, come avveniva usualmente, le derivazioni partissero da bacini appositamente allestiti, i *castella privata*⁹, e non dalle tubature principali che venivano denominate *matrices*, né dai *castella publica*,

⁷ La *subscriptio* di questa costituzione, così come quella di C.Th.10.19.5, presenta un dato incerto, dal momento che sarebbe stata emanata da Valente ad Antiochia; ma, faceva notare già MOMMSEN nell'edizione critica, 558 (e in *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*². I.1, *Prolegomena*, Berolini, 1954, p. 248), che, in quel periodo, l'imperatore doveva trovarsi nella zona di *Marcianopolis* piuttosto che in Siria; inoltre, come si è già detto nella n. 5, *Fortunatianus* divenne *comes rerum privatarum* della *pars Orientis* nel 370 d.C. Si ritiene, quindi, più opportuno spostare la data della legge all'anno successivo, il 30 ottobre del 370 (SEECK O., *op.cit.*, pp. 71 s.; p. 241). Il contenuto del provvedimento mette in evidenza come l'acquedotto che riforniva d'acqua il palazzo di Dafne a Costantinopoli fosse deprivato dall'avidità di persone che utilizzavano per il loro interesse privato tubi più larghi di quelli garantiti dalla generosità imperiale. Il provvedimento prevedeva, quindi che il nome di ciascun utilizzatore e la misura dell'acqua che poteva essere deviata fosse scritto su *tabulae* e che, se dovesse apparire che qualche persona si appropriasse per uso personale di acqua oltre quanto permesso, dovesse essere punita con una multa di una libbra d'oro per ogni obolo in più di diametro della tubatura. Inoltre la legge si preoccupa dei permessi ottenuti tramite rescritti imperiali, che devono essere verificati davanti al governatore, se riguardano la possibilità di derivare acqua fuori da uno specifico bacino ad uso privato. V. ORESTANO R., *op. cit.*, pp. 308 s.

⁸ Vedasi C.Th.15.2.3 del 382, nella quale vengono fissate dimensioni rigide per le abitazioni di Costantinopoli a seconda della loro ampiezza (tale provvedimento ha destato interesse anche perché vi si può reperire la presenza di concessioni non più personali, ma di carattere reale, legate quindi al fondo e non alla persona, e quindi evidentemente trasmissibili).

⁹ A partire dai *castella publica*, in modo scientificamente testato, erano costruite le diramazioni per i bagni pubblici, le fontane e i *castella privata*.

dai quali si diramavano le acque destinate alle fontane e ai bagni pubblici e quelle dirette ai bacini privati¹⁰.

Il provvedimento dispone quindi, in primo luogo, il restauro di tre bacini, detti qui *conceptacula*, che dovevano essere stati danneggiati da derivazioni abusive: non si esclude, dunque, che fosse anche stata condotta acqua clandestinamente forando le pareti dei *castella publica*, come spesso avveniva dal momento che, essendo riforniti direttamente dalle *matrices* e destinati a portare acqua in primo luogo ai bagni pubblici e alle fontane, essi erano molto più ricchi d'acqua rispetto a quelli *privata*.

In secondo luogo si prevede che il nome dei concessionari e la quantità d'acqua (*modus*) siano scritti su un documento, che viene definito *tabulae* (è più probabile, a mio avviso, ma è solo una congettura, che si tratti della compilazione di un registro più che la redazione di singoli *instrumenta*)¹¹: si stabilisce quindi, come già proponeva Orestano, la redazione di una sorta di

¹⁰ Si veda, in proposito CTh.15.2.5 (conservata nella prima parte di C.11.43.3), databile al 28 agosto del 389 d.C., che si preoccupa nello specifico di questo aspetto organizzativo, i cui risvolti tecnici si possono chiaramente intuire. CTh.15.2.5 *Idem AAA. Albino praefecto urbis Romae. Eos, qui aquae copiam vel olim vel nunc per nostra indulta meruerunt, eius usum aut ex castellis aut ex ipsis formis iubemus elicere neque earum fistularum quas matrices vocant cursum ac soliditatem adtemptare. Dat. V kal. septemb. Romae Timasio et Promoto cons.* La costituzione ordina che se delle persone, attraverso una garanzia speciale, siano divenute precedentemente titolari di una fornitura di acqua o debbano diventarlo, esse siano tenute ad attingerla dai bacini o dalle condotte specificamente adibiti ad uso privato e abbiano l'obbligo di non turbare il corso o la solidità di quelle tubature pubbliche principali che vengono chiamate *matrici*. Allo stesso modo si veda CTh.15.2.6 (parzialmente conservata nella seconda parte di C.11.43.3, che reca *inscriptio* e *subscriptio* di CTh.15.2.5), pubblicata a Costantinopoli nel 395, pochi mesi dopo la morte di Teodosio I: CTh. 15.2.6 *Imp. Arcadius et Honorius aa. ad Africanum praefectum Urbi. Quicumque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat. In eum vero pro condicione personae conveniet severissimo supplicio vindicari, qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis noluerit frena cohibere, ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII kal. iun. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.* (29 maggio 395). Si veda in merito a questi temi, la letteratura che si occupa delle derivazione *ex castellis*, in *primis* PALMA A., *La derivazione dell'acqua*, cit., pp. 439 ss. e PETRUCCI A., *op.cit.*, pp. 169 ss.

¹¹ DE SARLO L., *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati*, Firenze, 1935, p. 69; TALAMANCA M., *Documento e documentazione*, in *ED*, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 548 ss.; LUZZATTO G., *Tabulae*, in *NNDI*, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 1017; TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, 2006, pp. 130 ss.; SCHIAVO S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, p. 5; p. 12. V. anche LAFAYE G., *Tabularium*, in DAREMBERG CH. -SAGLIO EDM., *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, vol. V, Graz, 1908, pp. 14 ss.

censimento¹², di impatto locale, per ovviare al disordine e all'incertezza imperanti.

Se, come è ragionevole, una copia del documento in questione era consegnata al proprietario del fondo e un'altra restava all'amministrazione, questo dato rappresenterebbe una prova notevole della volontà di creare un archivio costantinopolitano contenente le misure fissate per le tubature dei privati. Il fatto che, tuttavia, vi fosse qualcosa in queste iniziative che poteva turbare gli animi dei privati, è testimoniato, a mio parere, dalla preoccupazione imperiale di mettere in evidenza il consenso generale (*consensu omnium*), come se l'imperatore non avesse voluto imporre solo la sua autorità, ma avesse voluto far sapere che anche tutte le parti in gioco erano state consultate e approvavano quanto disposto.

A tal merito, si noti che, per le strutture idrauliche della città di Costantinopoli, gli anni di regno di Valente sono essenziali: il problema del rifornimento d'acqua potabile era particolarmente grave non solamente all'interno delle mura, ma anche nelle zone circvicine; il vecchio acquedotto di Adriano, risalente a quando la città di Bisanzio aveva un'estensione molto minore (aveva circa un quarto dell'ampiezza della nuova capitale)¹³ e utilizzato anche per rifornire il palazzo imperiale, non era assolutamente più sufficiente per le nuove esigenze cittadine.

La gravità della carenza idrica era ben nota già a Costantino, che forse aveva ideato la creazione di un nuovo acquedotto, tuttavia erano trascorsi vari decenni di inerzia in questo campo, decenni in cui ovviamente la situazione non aveva fatto che aggravarsi con la crescita della popolazione: solo all'epoca di Valente - come indicato dalle fonti¹⁴ e come pare ormai confermato dai riscontri archeologici - fu edificato l'acquedotto che recava appunto il suo nome e che avrebbe dovuto condurre l'acqua, tramite un percorso lunghissimo, che avrebbe dovuto partire addirittura dai dintorni della città di Byzè in Tracia, ove sorgenti e bacini carsici erano immuni dalla siccità. Già la realizzazione dei primi 25 chilometri di tale opera immane, realizzati sotto l'imperatore Valente, eliminò in larga misura lo spettro della sete, permettendo anche la costruzione di altri bagni ed edifici termali nella capitale.

È, quindi, più che probabile che nel 370 d.C. i costantinopolitani convivessero ancora con la scarsità d'acqua cronica nei mesi estivi e che, quindi,

¹² ORESTANO R., *op. cit.*, pp. 297 ss.

¹³ RICCI A., *Architettura costantiniana, a Costantinopoli*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013*, vol. II, Roma, 2013, pp. 759 ss.

¹⁴ *Them. Orat.* 11,151 A-152 B; 13, 167 C-168 C; CROW J., BARDILL J., BAYLISS R., *The Water Supply*, cit., pp. 221 ss.; RICCI A., *op. cit.*, pp. 763 s.

Valente abbia inserito la clausola *consensu omnium* ben sapendo che l'*aviditas* dei privati poteva derivare anche da una situazione di effettivo forte disagio. Certo è che le costituzioni successive provano come il miglioramento delle condizioni dovuto alla costruzione dell'acquedotto di Valente non abbia frenato l'*audacia* dei cittadini di Costantinopoli, come testimonia la posteriore C.Th.15.2.4, inviata in epoca teodosiana, probabilmente nel 381-2, e non nel 389 come indicano i manoscritti¹⁵, al *praefectus urbi* di Costantinopoli; in questa costituzione l'*aviditas* di C.Th.15.2.2 è sostituita dalla *vetiti furoris audacia*, quindi da una protervia nel depauperare a proprio vantaggio il patrimonio idrico della capitale, che sconfinava nella follia:

C.Th. 15.2.4: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Pancratio praefecto Urbi. Si quis de cetero vetiti furoris audacia florentissimae urbis commoda voluerit mutilare aquam ad suum fundum ex aquaeductu publico derivando, sciat eundem fundum fiscalis tituli proscriptione signatum privatis rebus nostris adgregandum. Dat. VIII ... Constantinopoli Timasio et Promoto cons.

La profonda irritazione che trapela dalle parole della costituzione può essere interpretata come l'antecedente logico di C.Th.15.2.3, che in realtà, nonostante la sua collocazione nel Codice Teodosiano, deve considerarsi non antecedente, ma di poco posteriore a C.Th.15.2.4: essa infatti viene comunemente datata al giugno 382 d.C., come indicato dai manoscritti¹⁶. Entrambe le leggi riguardano direttamente la città di Costantinopoli, come peraltro C.Th.15.2.2, ed entrambe furono emanate nell'arco di pochi mesi da Teodosio, il quale in quell'anno non si mosse dalla capitale della *pars Orientis*.

¹⁵ CTh.15.2.4 è conservata solamente nel codice *Vaticanus reginae* 886.

¹⁶ Dubbi in merito alla datazione sono stati sollevati da MOMMSEN a causa del destinatario: *Clearchus*. Infatti MOMMSEN, in nota all'edizione critica, osserva che *Clearchus* fu *praefectus urbi* di Costantinopoli negli anni 372-3; tuttavia lo stesso MOMMSEN, nei *Prolegomena*, cit., p. CLXXXIV, osserva che tale personaggio avrebbe ricoperto la carica di prefetto della città di Costantinopoli sia nel 372 (e forse anche nel 370 e 373), sia dal 382 al 384. Anche GOTOFREDO, 5, p. 375 nt. b, aveva segnalato il ritorno di *Clearchus* come *praefectus urbi* durante il regno di Teodosio, appunto tra il 382 e il 384. Certi di queste ultime date appaiono anche SEECK, *op. cit.*, p. 259, e la PLRE: secondo quest'ultima, nonostante suo padre fosse morto privo di mezzi, pur avendo in precedenza ricoperto numerosi *officia* (*Lib. ep.* 1179), *Clearchus* (PLRE, *Clearchus* 1, vol. I, cit. p. 211 s.), fece una brillante carriera e, dopo alcuni incarichi che non ci sono completamente noti, divenne *vicarius Asiae* dal 363 al 366, *proconsul Asiae* dal 366 al 367 e *praefectus urbi* di Costantinopoli, sia nel 372-373, sia dieci anni più tardi nel 382-384 (cfr. SEECK O., *op. cit.*, p. 261). È, quindi, opportuno, e contenutisticamente logico, considerare attendibile la datazione riportata nei manoscritti.

C.Th.15.2.3: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Clearcho praefecto urbi. Summas quidem domus, si lavacris lautioribus praesententur, binas non amplius aquae uncias aut, si hoc amplius exegerit ratio dignitatis, supra ternas neutiquam possidere, mediocres vero et inferioris meriti domus singulis et contentas esse decernimus, si tamen huiuscemodi balneas easdem habere claruerit. Ceteros vero, qui mansionem spatio angustiore sustentant, ad mediae unciae usum tantum gaudere praecipimus neque obreptionem cuiquam patere, ita ut quod tibi paret officium sex librarum auri multa feriat, nisi prodiderit usurpantes et is qui fefellit careat impetrato. Dat. X Kal. Iul. Constantinopoli Antonio Et Syagrio Conss¹⁷.

Il provvedimento riguarda l'uso da parte delle abitazioni private dell'acqua pubblica: si stabilisce che la quantità d'acqua utilizzabile deve dipendere dall'ampiezza e dal prestigio dell'immobile servito e dei bagni ivi presenti, e variare da un massimo di tre onces per le abitazioni più lussuose ed ampie, fino alla mezza oncia¹⁸ prevista per le case più modeste e di scarse dimensioni. Si dispone, infine, come è usuale, che chi abbia ottenuto un privilegio con truffe e raggiri veda negate le proprie prerogative; a titolo di pena sono previste, inoltre, multe severe (sei libbre d'oro) per gli utilizzatori illegali¹⁹.

A mio avviso, le tre costituzioni mostrano un quadro abbastanza completo di ciò che capitò nell'arco di un decennio: Valente, resosi conto che le derivazioni abusive impoverivano l'acquedotto che riforniva lo stesso palazzo imperiale, decise di intervenire, imponendo, con C.Th.15.2.2, una registrazione scritta delle misure delle tubature dei privati e la riparazione dei bacini dell'acquedotto danneggiati dalle perforazioni clandestine. L'archiviazione dei dati, seppure venne realmente portata a termine, non sortì gli sperati effetti, dal momento che, tra il 381 e il 382, Teodosio decise di inviare al prefetto della città *Pancratius* C.Th.15.2.4, nella quale si lamentava pesantemente in merito al comportamento meschino degli abitanti della città, che si permettevano di *mutilare* l'approvvigionamento idrico della stessa, e prescriveva la confisca del fondo avvantaggiato dalla derivazione clandestina. Pochi mesi dopo, quando era in carica come *praefectus urbi*, il successore di *Pancratius*, Clearco, Teodosio trova una soluzione differente e a prima vista tanto efficace quanto semplice: non più concessioni personali, ma concessioni reali, proporzionate in modo rigido all'ampiezza delle abitazioni con misure *standard* invariabili.

¹⁷ La costituzione, conservata nei codici *Vaticanus reginae 886* (V) e nel *Vaticanus 5766* (ma non nei manoscritti del *Breviarium*), non è riprodotta nel Codice Giustiniano.

¹⁸ Un'oncia corrispondeva a circa 2 cm e mezzo.

¹⁹ ROBINSON O., *The Water Supply*, cit., pp. 80 ss.

Quindi, sia che il sistema dell'archiviazione documentale sia stato applicato, ma non abbia avuto il successo sperato, come è abbastanza probabile, dato che Valente rimase in carica fino alla tragica morte diversi anni dopo, nel 378 d.C., sia che ci siano state difficoltà tecniche nella sua stessa realizzazione, esso viene superato da un metodo meno complesso e meno costoso, che appare come un atto di buona politica e di semplificazione burocratica, ma che ancora una volta dovette trovare ostacoli e difficoltà, dal momento che non viene più citato nelle costituzioni successive, ove ricompaiono invece i soliti problemi dei rescritti fraudolenti e dei permessi ottenuti tramite la corruzione. La comparsa, così esplicita, di concessioni di carattere reale e non ottenuti dai singoli, ha interessato i romanisti, che vi hanno ravvisato la palese dimostrazione di una trasformazione in corso relativa alla natura delle concessioni stesse: va da sé che il provvedimento non fu affatto il parto di una riflessione di carattere dogmatico, ma semplicemente il tentativo di trovare una soluzione efficace a un problema particolarmente radicato sul territorio costantinopolitano, come in tutte le aree ad emergenza idrica stagionale.

4. Entrambi gli illeciti citati in CTh.15.2.2-4, sia quello della derivazione completamente abusiva, sia quello dell'uso di tubature di diametro maggiore rispetto a quanto previsto, erano ben note sin dai secoli precedenti: le nostre fonti risalgono all'inizio del Principato (ma probabilmente originano dall'invenzione degli acquedotti pubblici) e sono attestati già da Frontino²⁰, il quale nel suo manuale *De aquaeductu urbis Romae*, scritto con tutta probabilità nel 97-98 d.C., descriveva l'esistenza dei principali problemi legati allo sfruttamento delle acque, con l'esperienza che gli derivava dall'essere stato lui stesso un *curator aquarum* particolarmente attento e solerte.

Anche il problema delle derivazioni abusive fu trattato da Frontino: l'argomento è ripreso più volte nel corso dell'opera ancorchè in modo piuttosto rapido, nello stile schietto e professionale caratterizzante il manuale, che è conciso, ma anche chiaro e incisivo. Particolarmente degna di nota la menzione

²⁰ Frontino parla del problema già all'inizio della sua opera, quando rammenta al lettore che già nel II secolo a.C., durante il consolato di Galba e Cotta, il senato affidò al pretore urbano *Marcus* sia il compito di restaurare gli acquedotti *Appia* e *Anio (Vetus)*, sia di costruirne uno nuovo che sarà denominato *Aqua Marcia*. Gli antichi acquedotti erano stati danneggiati, infatti, dall'ingiuria del tempo, ma anche dall'avidità dei privati che sottraevano illegalmente l'acqua. Front. *de aq.* 7: *Post annos centum viginti septem, id est anno ab urbe condita sexcentesimo octavo, Servio Sulpicio Galba [cum] Lucio Aurelio Cotta consulibus cum Appiae Anionisque ductus vetustate quassati privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a senatu negotium Marcio, qui tum praetor inter cives ius dicebat, eorum ductuum reficiendorum ac vindicandorum.*

di un senatoconsulto risalente all'11 a.C.²¹, nel quale questi argomenti vengono puntualmente trattati, e di una legge *Quinctia* del 9 a.C.²² Ma, in più, Frontino offre altre informazioni preziose:

Front. *De aq.* 105: Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre. Procurator deinde beneficio Caesaris praestare maturitatem et procuratorem eiusdem officii libertum Caesaris protinus scribere. Procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anionem Novum et Claudiam induxit. Quid contineat epistula, vilicis quoque fieri notum debet, ne quando neglegentiam aut fraudem suam ignorantiae colore defendant. Procurator calicem eius moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter intendat mensurarum quas supra diximus modum et positionis notitiam habeat, ne sit in arbitrio libratorum, interdum maioris luminis, interdum minoris pro gratia personarum calicem probare. Sed nec statim ab hoc liberum subiciendi qualemcumque plumbeam fistulam permittatur arbitrium, verum eiusdem luminis quo calix signatus est per pedes quinquaginta, sicut senatus consulto quod subiectum est cavetur.

Front., *De aq.* 109: Cum vacare aliquae coeperunt aquae, adnuntiatum et in commentarios redigitur, qui respiciuntur ut petitoribus ex vacuis dari possint.

Il primo passo testimonia come già in epoca traiana si fosse consolidato l'*iter* di richiesta del permesso per ottenere una derivazione ad uso privato dall'acquedotto; tali concessioni, come chiarito poco dopo dallo stesso Frontino²³, erano personali e non trasmissibili: nel II secolo d.C., in primo luogo, bisognava proporre una *impetratio* al *princeps*; ottenuta poi una sua *epistula*, era necessario portarla al *curator aquarum*, che avrebbe compiuto gli opportuni controlli e avrebbe provveduto alla concessione, tramite la nomina per iscritto di un liberto che fosse nominato *procurator*; successivamente avrebbe avuto luogo l'archiviazione della licenza in appositi registri delle acque²⁴, e la punzonatura del *calix*, ossia della presa calibrata a seconda della quantità d'acqua concessa,

²¹ Front. *de aq.* 106.1 ss.; v. da ultimo particolarmente MAGANZANI L., *Disposizioni in materia di acque*, in *Revisione*, cit., pp. 135 ss.

²² Front. *de aq.* 129.1 ss.; v. da ultimo MAGANZANI L., particolarmente *Disposizioni in materia di acque*, in *Revisione*, cit., pp. 135 ss.

²³ Front., *de aquaed.*, 107.

²⁴ LABATUT E., *Administration des eaux*, cit., p. 345.

cui veniva poi collegato un tubo (*fistula aquaria*) di misura proporzionata²⁵. Il secondo passo è particolarmente significativo ai nostri fini, dal momento che descrive la presenza di registri (*commentarii*) delle acque appositamente istituiti per indicare le acque in eccesso rispetto alle esigenze pubbliche e quindi suscettibili di concessione.

La soluzione per cercare di risolvere l'annoso problema della preservazione dell'integrità degli acquedotti consiste, quindi, come viene palesemente e ripetutamente chiarito da Frontino, nell'esecuzione di controlli accurati da parte dello *staff* del *curator aquarum*, con il supporto di prove scritte²⁶, che vanno dalla punzonatura delle tubature con impresso il nome del primo concessionario alla redazione di un documento e alla sua conservazione in appositi registri.

La scrittura è un elemento fondamentale nella struttura amministrativa descritta da Frontino: non è questo il luogo per approfondire la gestione delle acque durante il Principato, argomento su cui peraltro v'è già un'abbondante letteratura²⁷. Quello che qui preme è il confronto con la legislazione tardoantica e, soprattutto, la constatazione che il Tardo Antico ha continuato sull'orma di quanto Frontino descrive. Ne discende che il principio della tutela delle acque dalla *vetiti furoris audacia*²⁸ è caratterizzato da una continuità nei contenuti e da una conservatività nelle modalità veramente notevoli, anche perché accomuna nelle modalità preventive e punitive Oriente e Occidente: tale aspetto indica come la consapevolezza del valore del bene pubblico e dell'efficacia degli strumenti per preservarlo fosse profondamente radicata nel popolo romano. Basti pensare a quanto descritto in C.Th.11.43.11, l'ultima costituzione della rubrica *De aquaeductu* del Codice Giustiniano, non datata, ma con tutta probabilità emanata dall'imperatore Anastasio nell'ultimo scorcio del suo regno, intorno al 517/8 d.C., come si evince dalla carica del destinatario. La legge, infatti, è diretta al *praefectus praetorio Sergius*²⁹ e vi viene richiamato un provvedimento

²⁵ Uno degli stratagemmi per ottenere più acqua consisteva nel posizionare un tubo che si allargava, a forma di tronco di cono, che permetteva quindi lo scorrimento di una quantità maggiore d'acqua (v. Sesto Giulio Frontino, in GALLI G. (a cura di), *Gli acquedotti di Roma*, Lecce, 1997, p. 138).

²⁶ Già la *lex Quinctia* (Front. *de aquaed.* 100) prevedeva la necessità di stabilire la quantità di materiale scritto (*tabulae, chartae*, etc.) necessario agli addetti, che nel caso il *curator* fosse fuori Roma, consistevano i due littori e tre schiavi pubblici: un architetto, uno scriba e un segretario (*librarius*), oltre ad altri aiutanti e banditori.

²⁷ V. n. 1.

²⁸ Si vedrà tra breve CTh.15.2.4.

²⁹ *Sergius*, uomo di legge e filosofo sofista, era nato a Zeugma, nella zona eufratense: dopo essere stato avvocato presso la corte del prefetto del pretorio, nel 517 venne nominato prefetto del pretorio: abbiamo due leggi datate a quest'anno nel Codice Giustiniano (C.5.27.6 del primo aprile e C.2.7.24 del primo dicembre). Rimase in carica presumibilmente fino alla morte di Anastasio,

dell'epoca di Teodosio II sulla procedura di richiesta della concessione di derivazione da un acquedotto pubblico.

C.11.43.11: Imperator Anastasius A. Sergio pp. Divinam dispositionem ab inclitae recordationis principe Theodosio super his, qui aquam sibi de publicis aquaeductibus seu fontibus praebere desiderant, promulgatam hac etiam lege in sua firmitate durare sancimus, quatenus nemo vel in hac sacratissima civitate vel in provinciis sine divinis apicibus de sacro epistularum scrinio more solito edendis et iudicio tuae celsitudinis vel aliis quorum interest intimatis vel intimidandis aquam de publico aquaeductu seu fonte trahere permittatur: his, quicumque nostra iussa violaverint seu violari concesserint, denarum librarum auri condemnatione aliaque gravissima indignatione feriendis.

La costituzione di Teodosio II, richiamata nel *principium*, riguarda coloro che desiderino attingere acqua per il loro uso privato da un acquedotto pubblico o da una fonte pubblica sia nella capitale, sia nelle province; vi si dispone che nessuno possa attingere dell'acqua dagli acquedotti o dalle fontane pubbliche senza un permesso speciale dallo *scrinium* delle epistole, inoltrato presso l'ufficio del prefetto del pretorio o presso un altro funzionario competente³⁰, il cui intervento in un simile caso sia previsto dalla legge. Si dispone che coloro che violeranno o tollereranno la violazione della presente legge, saranno

avvenuta nel luglio del 518, quando l'imperatore Giustino I chiamò come prefetto del pretorio *Apion*. Non v'è motivo di dubitare che la costituzione in oggetto sia databile a quel periodo.

³⁰ Sarebbe interessante comprendere se il riferimento ad altro funzionario competente riguardi le zone periferiche o la capitale, come sono più incline a supporre. Si può infatti ritenere che la gestione degli acquedotti pubblici a Costantinopoli fosse rimasta in capo al *praefectus urbi*, mentre il *praefectus praetorio* avesse quella delle province, come potrebbe far intendere anche la destinazione di C.11.43.9 e di C.11.43.10 a *Sporacius*, il quale fu probabilmente prefetto della città. Tra l'altro la competenza dei governatori provinciali in questo campo era stata perentoriamente negata da un provvedimento, proprio di Teodosio II, risalente al 440-1 e diretto a *Ciro*, che era al contempo prefetto del pretorio e prefetto della città: C.11.43.5 *Imperatores Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp.: Si quis per divinam liberalitatem meruerit ius aquae, non viris clarissimis rectoribus provinciarum, sed tuae praecellentissimae sedi caelestes apices intimare debbit: condemnatione contra illum qui preces moderatoribus insinuare conatur quinquaginta librarum auri et contra universos administratores qui rescriptum per subreptionem elicitum suscipere moliantur proponenda, apparitoribus nihilo minus eorundem virorum clarissimorum provinciae moderatorum animadversionibus pro vigore tui culminis subiugandis: et amplissima tua sede dispositura, quid in publicis thermis, quid in nymphis pro abundantia civium convenit deputari, quid his personis, quibus nostra perennitas indulsit, ex aqua superflua debeat impertiri*. È possibile che la legge di Anastasio richiamasse proprio C.Th.11.43.5, o che, più probabilmente, quest'ultima facesse parte di un insieme di provvedimenti emanati da Teodosio II, che regolavano gli adempimenti burocratici per chiedere le preziose concessioni.

condannati non solamente alla multa di dieci libbre d'oro, ma anche a un'altra pena (*indignatio*) severissima.

Si ravvisa in questa costituzione un *iter* amministrativo parallelo a quello di epoca frontiniana, certamente caratterizzato da una progressiva burocratizzazione, ma anche dalla permanenza di modalità consimili: lo *scrinium epistularum* avrebbe concesso il permesso (equivalente all'*epistula* imperiale), che avrebbe dovuto, poi, essere inoltrato per gli opportuni controlli e conferme all'*officium* del prefetto del pretorio (al posto dell'antico *curator aquarum*).

5. Un aspetto continuamente richiamato dalle costituzioni è quello dei rescritti ottenuti fraudolentemente. La frequenza con cui i provvedimenti richiamano tale abuso testimonia la gravità del problema: all'interno dei titoli *De aquaeductu* le leggi che citano quest'illecito, in diverso modo, sono: C.Th.15.2.2; C.Th.15.2.5; C.Th.15.2.6; C.Th.15.2.8; C.Th.15.2.9; C.11.43.5; C.11.43.6; C.11.43.9; C.11.43.10.

Tramite richieste recanti dati inesatti, i proprietari riuscivano a ottenere rescritti imperiali che permettevano loro di avvalersi di derivazioni d'acqua di cui non avrebbero potuto godere; in particolare tali soggetti si ritenevano in diritto di forare le tubature principali dell'acquedotto, depauperandolo laddove non si sarebbe potuto senza gravi danni all'approvvigionamento della città servita dallo stesso: due dei provvedimenti citati (C.Th.15.2.5 e 6) contemplano proprio questa fattispecie, cercando di proteggere in ogni modo le *matrices* da abusi di tale genere.

C.Th.15.2.5 Idem AAA. Albino praefecto urbis Romae. Eos, qui aquae copiam vel olim vel nunc per nostra indulta meruerunt, eius usum aut ex castellis aut ex ipsis formis iubemus elicere neque earum fistularum quas matrices vocant cursum ac soliditatem adtemptare. Dat. V kal. septemb. Romae Timasio et Promoto cons.

C.Th.15.2.6: Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Africanum praefectum Urbi. Quicumque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat. In eum vero pro condicione personae conveniet severissimo supplicio vindicari, qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis noluerit frena cohibere, ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII kal. Iun. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.

Le leggi in questione risalgono al medesimo torno di anni: siamo a cavaliere tra il regno di Teodosio, che nel 389 dispiegava la sua influenza anche sull'Occidente, e quello di Arcadio: la seconda costituzione deve datarsi presumibilmente alla primavera del 396, un anno dopo la morte del padre³¹. Entrambi i provvedimenti riguardano lo stesso tema, pur essendo rivolti uno al prefetto della città di Roma, *Albinus*³², e l'altro al prefetto della città di Costantinopoli, *Africanus*³³, a dimostrazione che le tecniche per frodare l'amministrazione pubblica, sfruttando le canalizzazioni principali degli acquedotti, attingendo, con *avida cupiditas*³⁴, direttamente laddove v'era più abbondanza di acqua, sulla base di permessi estorti in modo fraudolento, era diffusa in tutto l'impero. L'abitudine di avvalersi di rescritti, ottenuti per mezzo della trasmissione di dati volutamente inesatti, era assai diffusa, tanto che il problema è affrontato dalla rubrica del Codice Teodosiano *De diversis rescriptis* (C.Th.1.3) e da quella corrispondente nel Giustiniano (C.1.23).

6. L'ultima, ampia costituzione che qui si prende in considerazione, come accennato, è stata emanata dall'imperatore Zenone ed è priva di *subscriptio*. Anche l'indicazione del destinatario è incompleta (della carica) e scorretta (nella citazione del nome): per comune accordo, la legge è indirizzata a *Sporacius*, come la precedente C.11.43.9, mentre i manoscritti, probabilmente corrotti, parlano di uno *Spontius*³⁵. Manca, come detto, la carica del destinatario che, tuttavia, dato il tema, si pensa fosse *praefectus urbi* di Costantinopoli, dopo aver sostituito *Adamantius*, destinatario di C.11.43.8. La data di emanazione è incerta e davvero molto dubbia, essendo fissata addirittura tra il 474 e il 491 d.C.; se

³¹ I manoscritti recano come data di pubblicazione la primavera del 395, ma il prefetto della città di Costantinopoli *Africanus* entrò in carica nell'aprile del 396, dopo *Theodotus*, quindi è probabile che sia caduto il riferimento al postconsolato di Olibrio e Probino. La confusione sulla data potrebbe dipendere in larga misura proprio dal fatto concreto di recare la data in cui la costituzione fu *proposita*.

³² PLRE, *Ceionius Rufius Albinus 15*, vol. I, cit., p. 37 s. *Albinus*, dopo essere stato *proconsul* o *vicarius*, ricoprì la carica di *praefectus urbi Romae* dal 389 al 391, ruolo in cui ricevette numerose costituzioni conservate.

³³ PLRE, *Africanus 6*, vol. I, cit., p. 27. Tale personaggio fu prima governatore di una provincia sconosciuta, poi governatore della Palestina nel 390 e infine *praefectus urbi* di Costantinopoli tra il 396 e il 397 d.C.

³⁴ Si noti di nuovo il riferimento all'*aviditas*, come il C.Th.15.2.2. Il furto, palese o mascherato da un rescritto fraudolentemente ottenuto, di acqua pubblica era soggetto a un grave biasimo etico, che viene efficacemente comunicato dalle espressioni *avida cupiditas* o *vetiti audaciae furor*.

³⁵ Già la correzione si trova nell'edizione critica curata da KRÜGER, p. 439 (*sub tit. 43*); PLRE, *Sporacius 1*, vol. II, Cambridge, 1980 (rist. 1995), p. 1026.

tuttavia si accoglie la datazione presunta di C.11.43.8 al 479, si potrebbe supporre che C.11.43.9 e 10 siano successive a tale anno.

Sono ben tre le costituzioni inviate dall'imperatore Zenone aventi come tema l'approvvigionamento idrico, a testimonianza del suo interesse, sia in merito all'annoso problema delle concessioni, sia riguardo alle sorti del denaro destinato alla manutenzione, al restauro e all'edificazione di acquedotto, sia per quanto concerne la fedeltà e produttività degli *aquarii* e dei custodi delle acque, denominati alla greca *hydrophylacai* e destinati a ispezionare la qualità dell'acqua e l'integrità degli acquedotti. C.11.43.10 riguarda quest'ultimo tema, ma anche, nella sua prima parte, l'argomento del furto di acqua pubblica, oltre al consueto problema delle piante collocate troppo vicino all'acquedotto e quindi pericolose, a causa delle radici e dei rami, per la conservazione dello stesso.

C.11.43.10 Imperator Zeno A. Spontio. Decernimus, ne quid a quacumque persona qualibet dignitate praedita contra munuscularios aquaeductus vel fontes publicos qui ad aquaeductus confluunt pertemptetur. 1. Sed et si quis clam vel palam auctoritate confisus de isdem paragogiis vel fontibus aquam transdlexerit vel clandestinis insidiis forte subripuerit, publicis aquaeductibus eam restituere compellatur. 2. Hoc etiam praecipimus, ne in posterum a quolibet iuxta eosdem aquaeductus plantari qualescumque arbores possint, ne ex stirpibus labefactentur parietes aquaeductuum, quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur. 3. Scientibus universis, quod in posterum super huiusmodi commissis suburbanum vel praedium vel balneum vel aquae mola vel hortus, ad cuius usum aqua publica fuerit derivata, vel si quid ex his iuxta aquaeductum positum ad eum pertinet, qui plantavit arbores aquaeductibus noxias, ad quemcumque pertineat locum vel hominem vel domum, proscriptionis titulo subiacebit et fisci viribus vindicabitur: nulli super huiusmodi poena nec per sacros apices venia tribuenda.

La costituzione, nel *principium*, non concerne il furto d'acqua direttamente dai canali principali degli acquedotti, ma vieta a chiunque, qualunque carica ricopra e a qualsiasi grado sociale appartenga (troviamo qui il tema delle prevaricazioni dei *potentes*³⁶), d'intraprendere qualsiasi azione che nuoccia ai piccoli canali (*munuscularii*) dell'acquedotto stesso o alle fonti pubbliche che confluiscono negli acquedotti pubblici, approvvigionandoli d'acqua.

Zenone dispone che se qualcuno, confidando nella propria autorità, si fosse permesso, nonostante l'antico divieto, di deviare di nascosto o apertamente

³⁶ DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1975, pp. 581 ss. Si veda anche C.Th.15.2.7, di cui peraltro si parlerà tra breve.

l'acqua di questi piccoli canali o fonti pubbliche, o avesse ideato, per giungere agli stessi scopi, delle frodi, allora fosse costretto a ristabilire la situazione precedente dell'acquedotto e a chiudere i passaggi attraverso i quali aveva condotto l'acqua nel proprio fondo. Si ribadisce inoltre che nel futuro la casa di campagna, i fondi, i bagni, il bacino o il giardino nei quali fosse condotta fraudolentemente l'acqua, deviandola da un acquedotto destinato all'uso pubblico o nei quali fossero piantati degli alberi che minacciassero la solidità delle strutture idrauliche, sarebbero stati confiscati e che questa confisca non avrebbe potuto essere revocata neppure tramite il ricorso all'imperatore.

Quest'ultima disposizione, che giunge persino a limitare il potere imperiale di impedire o revocare una confisca, aiuta a comprendere quanto, nelle intenzioni di Zenone, si volesse mettere ordine nella selva di permessi, di eccezioni, di rescritti tramite i quali i privati pretendevano di poter deviare le preziose acque pubbliche o speravano che, in caso di provvedimento sanzionatorio, potesse giungere un provvidenziale intervento imperiale per sanare la situazione abusiva. È evidente, come si è messo in luce in diverse altre occasioni, che provvedimenti di questo genere, e C.11.43.10 in particolare (che subito accenna nel *principium* a *a quacumque persona qualibet dignitate praedita*), sono rivolti a proprietari benestanti, spesso personalità in vista, convinte della intangibilità della propria posizione e capaci di pretendere un trattamento privilegiato.

L'ultima parte della costituzione concerne gli *aquarii* e dispone che sia impresso un marchio sulle loro mani in modo da legarli indissolubilmente e visibilmente ai compiti loro affidati:

C.Th.11.43.10.4. Universos autem aquarios vel aquarum custodes, quos hydrophylacas nominant, qui omnium aquaeductuum huius regiae urbis custodiae deputati sunt, singulis manibus eorum felici nomine nostrae pietatis impresso signari decernimus, ut huiusmodi adnotatione manifesti sint omnibus nec a procuratoribus domorum vel quolibet alio ad usus alios avellantur vel angariarum vel operarum nomine teneantur. 5. Quod si quem ex isdem aquariis mori contigerit, eum nihilo minus qui in locum defuncti subrogatur signo eodem notari praecipimus, ut militiae quodammodo sociati excubiis aquae custodiendae incessanter inhaereant nec muneribus aliis occupentur.

La costituzione prevede che tutti gli ispettori delle acque, che si chiamano idrofilachi e che si occupano della sorveglianza degli acquedotti di Costantinopoli, rechino impresso su ciascuna mano il nome dell'imperatore, così che, grazie a questo mezzo, non possa sorgere alcun dubbio sulla loro condizione e che non possano essere sottratti ai doveri che a loro si impongono per occuparsi in lavori o *corvées* differenti. Quando qualcuno di questi ispettori

muore, deve essere marchiato con lo stesso segno colui che lo rimpiazza, in modo che, associati indissolubilmente a tale specifica attività, gli *aquarii* si rammentino di custodire l'acqua pubblica senza distrazioni e non si dedichino ad altri lavori. Queste note, particolarmente severe sono la dimostrazione che gli *aquarii* avevano l'abitudine di essere negligenti nei confronti dei propri compiti, dedicandosi anche ad altre attività e che Zenone desiderava porre ordine in questo campo, così come a tutta la materia relativa agli acquedotti.

7. Quanto finora si è messo in evidenza mette in chiaro come la scrittura abbia avuto un ruolo centrale nella gestione delle acque pubbliche: in questa direzione portano gli studi anche archeologici sulle *fistulae*, così come le testimonianze letterarie e quelle giuridiche presenti nei Codici Teodosiano e Giustiniano, che si sono poco sopra analizzate. Tuttavia sarebbe ingenuo supporre che vi fosse solo una tendenza, quella volta alla registrazione, all'archiviazione e alla predisposizione di *itineraria* amministrativi, al fine di richiedere in modo corretto e conforme alle esigenze burocratiche le concessioni di derivazioni.

Al contrario: un'altra forza spingeva in direzione opposta, verso il ridimensionamento delle prerogative concesse ai privati. Tale spinta derivava, come era peraltro prevedibile attendersi, da un lato dalla tradizione romanistica, già non intrinsecamente ben disposta verso la scrittura, che, per quanto riguarda la tradizione delle concessioni di derivazione da acquedotto, era storicamente portata verso concessioni personali, non programmaticamente durature; d'altro lato lo stesso sviluppo proprio dell'epoca tardoantica in direzione di una crescente ingerenza della pubblica amministrazione nei confronti del privato, predisponeva a considerare primarie le necessità pubbliche rispetto a quelle dei singoli. E infatti, anche nelle costituzioni tardo antiche, si riscontra una traccia di quanto detto, e in particolare vi si ritrova la tutela della pubblicità dell'acqua e delle fontane: in C.11.43.6 a discapito di tutte le *servitutes* concesse in passato sull'acquedotto Adriano di Costantinopoli e in C.11.43.9 con la cancellazione delle licenze concesse ai privati, delle *pragmaticae sanctiones* e della *longi temporis praescriptio* riguardanti fontane costantinopolitane che fossero state in qualche tempo pubbliche.

La prima costituzione citata è stata emanata da Teodosio II nella parte orientale dell'impero e concerne la città di Costantinopoli.

C.11.43.6 Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro praefecto praetorio: pr. Omnis servitus aquarum aquaeductus Hadriani sive domorum sive possessionum sive suburbanorum sive balnearum vel per divinos adfatus intimatos in quolibet iudicio vel per usurpationem impertitos penitus

exprobretrur: maluimus etenim praedictum aquaeductum nostri palatii publicarum thermarum ac nymphaeorum commoditatibus inservire. Et decernimus hanc dispositionem modis omnibus in posterum servari, nemini licentia tribuenda ab eodem aquaeductu precibus oblatis usum aquae petere vel eum audere perforare: scientibus his, qui qualibet ratione putaverint ad huiusmodi molimen accedere, vel officio, si ausum fuerit instruere vel minus instructis precibus parere, centena pondo auri multae nomine fiscalibus rationibus se esse illaturos.

Il provvedimento in oggetto, mancante di *subscriptio* come il precedente nel titolo, C.11.43.5, sempre diretto a Ciro³⁷, è databile con un certa approssimazione attorno al 440 d.C.: argomento della legge è la destinazione delle acque dell'acquedotto Adriano. Mentre il *principium* chiarisce con forza che l'acquedotto che serve il palazzo imperiale deve rifornire solamente i bagni pubblici, escludendo non solo le derivazioni in ogni modo abusive o fraudolente, ma le stesse "servitù" lecitamente concesse, i §§ 2-3 riguardano l'approvvigionamento idrico delle terme di Achille, che devono godere dello stesso privilegio dei bagni pubblici precedentemente menzionati. Le terme di Achille, ricostruite grazie alla supervisione e alla celebre munificenza proprio del prefetto del pretorio e prefetto della città *Cyrus*, si sarebbero servite direttamente delle acque convogliate dall'*Aqua Hadriana*.

Per quanto riguarda il destinatario, si tratta di un soggetto di primo piano nel panorama storico dell'epoca. Ciro fu, infatti, da ogni punto di vista, un personaggio chiave di quel periodo: ricoprì la carica di prefetto del pretorio della parte orientale dell'impero dal dicembre del 439 al 441 d.C.³⁸, di certo fino all'agosto di quell'anno, quando ricevette C.1.55.10 e C.10.71.4, ma forse più a lungo, dato che la prima costituzione conosciuta, indirizzata al suo successore

³⁷ Nel 443, *Cyrus*, oltre che essere *praefectus praetorio* e *praefectus urbi*, era anche console senza collega in entrambe le parti dell'impero: *Flavius Taurus Seleucus Cyrus* fu personaggio molto influente del suo tempo, in particolare proprio nel periodo in cui ricevette la costituzione in oggetto. Egli era originario dell'Egitto, versato nella poesia e anche per questo particolarmente apprezzato dall'imperatrice Eudocia, la quale riuscì a elevarlo ad altissimo rango, tanto che, dopo essere stato *praefectus urbi* una prima volta nel 426, lo fu ancora dal 439 e, quando a fine anno divenne prefetto del pretorio, mantenne anche la carica precedente ricoperta per circa due anni, fino al 441, anno in cui ebbe il massimo degli onori venendo nominato anche console *sine collega*. In seguito, come spesso succede in situazioni consimili, cadde in disgrazia, al pari di Eudocia, probabilmente per l'invidia che le sue numerose opere pubbliche e il suo successo avevano destato nella corte e nell'imperatore medesimo. Ciro non morì, tuttavia, né fu ucciso, come spesso avvenne per gli amici di Eudocia, ma, lontano da Costantinopoli, si dedicò alla carriera ecclesiastica; sopravvisse a Teodosio II e venne riabilitato dai suoi successori, potendo fare ritorno nell'amata città di Costantinopoli.

³⁸ PLRE, *Fl. Taurus Seleucus Cyrus* 7, vol. II, cit., pp. 336 ss.

Tommaso risale alla fine di febbraio dell'anno seguente³⁹. In ogni caso la legge in oggetto deve essere stata emanata, in quel torno di tempo (quindi probabilmente tra il 440 e il 441)⁴⁰, da Teodosio II a Costantinopoli. Nel provvedimento, l'imperatore dispone, forse su sollecitazione dello stesso *Cyrus*, che le tubature principali (*fistulae*) dell'acquedotto *Hadrianus* servano solamente per condurre l'acqua ai bagni pubblici caldi e freddi e alle terme di Achille.⁴¹

I fenomeni descritti, tra cui quello dell'uso di rescritti ottenuti con la frode⁴², mettono in evidenza che problemi simili angustiavano le due *partes imperii*; questo provvedimento è tuttavia lungo e complesso, giungendo ad abolire ogni *servitus*⁴³ riguardante l'acquedotto Adriano, anche se frutto di un valido pronunciamento giudiziario imperiale.

³⁹ PLRE, *Thomas 3*, vol. II, cit., p. 1113. C.1.3.21 e C. 10.32.60.

⁴⁰ SEECK O., *op. cit.*, p. 130.

⁴¹ In quel periodo si stavano svolgendo infatti i lavori di ricostruzione delle Terme dette di Achille, distrutte completamente da un incendio nel 433 d.C., e poi ufficialmente ri-inaugurate nel gennaio del 443 d.C. JANIN R., *Constantinople byzantine*, Paris, 1950 (rist.1964), p. 216; MÜLLER-WIENER W., *Bildlexicon zur Topographie Instanbuls. Byzantion – Konstantinopel – Istanbul*, Tübingen, 1977, p. 271 ss.; ROBINSON, *The Water Supplies*, cit., p. 84; MANGO C., *Le developpement de Constantinople (IV-VII siècle)*, Paris 1985 (rist. 2004); KRAUTHEIMER R., *Tre capitali cristiane: topografia e politica (IV-V secolo)* (trad. it), Torino, 1987; ANGELIDI C., *Pulcheria. La castità al potere*, Milano, 1998, p. 71 s.; CONCINA E., *Le arti di Bisanzio*, Milano, 2002, p. 6; CROW J., *The Infrastructure*, cit., p. 280; CROW, BARDILL J., BAYLISS R., *The Water Supply*, cit., pp. 227 ss.; CROW J., *Water and Late Antique Constantinople: "it would be abominable for the inhabitants of this beautiful city to be compelled to purchase water"*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, Oxford, 2012, pp. 387 ss. *Chron. Pasch.* s.a. 443. Le Terme di Achille, che avevano ubicazione topografica piuttosto bassa (quindi adatta per essere servite dall'antica *Aqua Hadriana*), si trovavano vicino all'agorà settentrionale (successivamente allo *Strategion*), ed erano state costruite in epoca costantiniana sul modello delle Terme di Zeuxippo, particolarmente lussuose e ornate di statue antiche: si ritiene che, all'epoca di Teodosio II e di Pulcheria, vi fosse un marcato interesse per l'assetto urbanistico di Costantinopoli, al punto che questo poté divenire motivo di concorrenza tra i personaggi di maggior spicco del periodo. V. RICCI A., *op. cit.*, pp. 759 ss.

⁴² In merito alla storia, al significato e alle problematiche del rescritto in epoca postclassica in merito a temi che qui interessano: vd. in primo luogo la rubrica C.Th.1.2 *De diversis rescriptis*, in particolare C.Th.1.2.2 sui rescritti *contra ius*, e ORESTANO R., *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Genova, 1951, pp. 116 s.; DE FRANCISCI P., *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, *BIDR.*, n. 70, 1967, pp. 220 ss.; MILLAR F., *The Emperor in the Roman World*, London, 1977, pp. 240 ss.; pp. 328 ss.; pp. 556 ss.; CORIAT J.P., *La technique du rescrit a la fin du principat*, in *SDHI.*, n. 27, 1961, pp. 341 ss.; TURPIN W., *Imperial Subscriptions and the Administration of Justice*, in *JRS.*, n. 81, 1991, pp. 110 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano, 1983.

⁴³ L'utilizzo del termine *servitus* nella costituzione merita qualche nota, dal momento che si tratta chiaramente di una citazione dell'istituto non giuridicamente ineccepibile dal punto di vista

È abbastanza probabile, a mio avviso, che Ciro si fosse accorto che l'acqua destinata alle nuove terme in costruzione avrebbe potuto essere insufficiente o comunque considerevolmente ridotta a causa delle lecite e illecite derivazioni dei privati, i quali per rifornire d'acqua le case di campagna, i terreni e i propri bagni privati sottraevano quella pubblica⁴⁴. Quindi in C.11.43.6 le *servitutes*, nell'accezione descritta sopra, e i permessi concessi ai privati venivano aboliti a favore dell'interesse collettivo. Da qui l'intervento di Teodosio II, che dà in pratica a Ciro carta bianca, tramite il controllo degli *apparitores* al suo servizio, impiegati pubblici subalterni dei funzionari centrali, i quali svolgono pure ruoli ispettivi per scoprire e bloccare tali abusi: anche in questo caso, tuttavia, compare il ruolo chiave della scrittura, proprio per supervisionare l'applicazione dell'abolizione delle *servitutes* e delle licenze, dal momento che gli *apparitores* appunto, sono per lo più impiegati specializzati nell'attività di scribi⁴⁵.

Trascorso qualche decennio, nell'ultimo squarcio del V secolo, sotto Zenone viene emanata un'altra legge, inviata a *Sporacius*, come la successiva già vista C.11.43.10, nella quale l'interesse imperiale è volto a dichiarare pubbliche le

del diritto romano classico. ORESTANO R., *Concessione personale*, cit., pp. 297 ss., in particolare da pp. 309 ss., analizza il problema della natura delle concessioni di derivazione *ex castello*, rinvenendo dalla fine del IV secolo ampie tracce di concessioni reali, accanto e poi in sostituzione rispetto a quelle tradizionali di carattere personale; di tali concessioni reali si ha testimonianza già in epoca severiana (v. Ulp. D. 43.20.1.43), come sottolinea MAGANZANI L., *Acquedotti e infrastrutture idrauliche*, cit., pp. 90 ss., mettendo in luce il fatto essenziale della inerenza delle *fistulae aquariae* al terreno che andavano a rifornire e della trasmissibilità della concessione stessa, sia in caso di successione *mortis causa*, sia in caso di vendita del fondo. Orestano reperiva in C.11.43.6 la testimonianza evidente di una "confusione terminologica" determinata proprio dalla trasformazione delle concessioni personali in reali, ossia l'uso inappropriato del termine *servitus*: "ora è evidente in questo caso che la parola non è impiegata in senso assolutamente tecnico. Neppure la concessione reale ha il carattere di una *servitus*, ma l'uso volgare di questa parola appare come una conseguenza necessaria, logica e direi inevitabile di aver concepito queste concessioni come aventi talvolta inerenza reale, anziché sempre e soltanto personale". Orestano chiarisce sulla scorta di SAVIGNY F. C. (*Sistema del diritto romano attuale*, vol. IV, Torino, 1900, p. 575), che la costituzione di una vera e propria servitù sarebbe impossibile nel caso di derivazioni da acquedotti pubblici, in quanto "non si ha di fronte alcun proprietario", tuttavia in questo caso, come peraltro spesso accade, non rilevano considerazioni di carattere dogmatico, essendo assolutamente chiaro il significato giuridico che la costituzione intende attribuire al termine.

⁴⁴ C.Th.15.2.7 (397 d.C.): *Idem AA. Asterio comiti Orientis. POST ALIA: usum aquae veterem longoque dominio constitutum singulis civibus manere censemus nec ulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in praesentem diem perdurante percipiant: mansura poena in eos, qui ad inrigationes agrorum vel hortorum delicias futuristicum aquarum meatibus abutuntur. Dat. kal. nov. Caesario et Attico cons.*

⁴⁵ DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, cit., p. 409; PURCELL N., *The Apparitores: a Study in Social Mobility*, in *Paper of British School of Rome*, n. 51, 1983, pp. 125 ss.

fontane che lo erano originariamente e quelle che lo sono state per un certo turno di tempo.

C.11.43.9 Imperator Zeno A. Sporacio. Diligenter investigari decernimus, qui publici ab initio fontes vel, cum essent ab initio privati, postquam publice usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per subreptionem impetratis, ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito colore sacri oraculi huiusmodi aliquid pertemptatum fuisse dignoscitur, ut ius suum regiae civitati restituatur et, quod publicum fuerit aliquando, minime sit privatum, sed ad communes usus recurrat: sacris oraculis vel pragmaticis sanctionibus adversus commoditatem urbis quibusdam impertitis iure cassandis nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda civitatis iura profutura.

Zenone stabilisce che è necessario svolgere un'indagine diligente delle fontane che sono state pubbliche dalla loro origine, così come di quelle che sono state private *ab initio* ma che, poi, sono divenute pubbliche. Tali fontane saranno restituite all'uso comune della città sia nel caso che vi sia presente un rescritto che donerebbe ai privati l'uso esclusivo, sia in quello che siano state usurpate in altro modo. Il principio presente nel provvedimento è che "ciò che una volta è stato pubblico non deve mai divenire privato, ma deve essere per sempre destinato all'uso comune": *quod publicum fuerit aliquando, minime sit privatum, sed ad communes usus recurrat*.

In questa chiave tutti i rescritti e le *pragmaticae sanctiones* contrarie all'utilità comune della città devono essere considerati da cancellarsi e deve valutarsi inesistente l'ottenimento della proprietà tramite *longi temporis praescriptio* e ogni situazione che circoscriva i diritti della città. Qui, come in C.11.43.6, non solo i rescritti fraudolenti, ma anche quelli ottenuti lecitamente, le concessioni, i permessi, il trascorrere del tempo in grado di maturare la *longi temporis praescriptio*, verranno aboliti a favore del bene pubblico, per permettere a tutti i cittadini di Costantinopoli di rifornirsi di acqua potabile alle fontane cittadine.

8. La scrittura, quindi, sin dalla prima epoca del Principato, ma presumibilmente anche in precedenza, viene considerata utile e, anzi, necessaria per dare certezza a rilevazioni che sono di ordine tecnico-matematico e quindi non facilmente memorizzabili; è considerata utile per evitare che l'*aviditas* dei cittadini depauperi il patrimonio comune; serve, infatti, come le costituzioni

analizzate hanno mostrato, a fornire una traccia reperibile e verificabile della distribuzione ai privati del *surplus*⁴⁶ di acqua pubblica; è indispensabile, inoltre, per punzonare le tubature e rendere immediatamente riscontrabili da parte degli ispettori incaricati le misure delle concessioni; è talora utilizzata dai funzionari pubblici e dai loro sottoposti per creare, su base locale⁴⁷, una sorta di registro delle acque.

È bene notare, tuttavia, che scopo principale dei provvedimenti imperiali rimane, sin dall'epoca del principato, l'approvvigionamento idrico della cittadinanza, in quanto l'acqua rappresenta un bene primario destinato al benessere collettivo, un elemento strategico di controllo e conservazione delle città: per tale motivo è importante notare come non solo siano severamente puniti coloro che osino vantare diritti discendenti da rescritti ottenuti in modo fraudolento, ma in varie costituzioni venga messo in evidenza che la prova scritta di una concessione, anche lecita, non sovrasta indiscriminatamente ogni interesse, ma è sempre subordinata alle necessità pubbliche, al punto da poter essere cancellata in ogni momento, come dimostrano esplicitamente i casi descritti di C.11.43.6 e C.11.43.9.

⁴⁶ Parla chiaramente di acqua *superflua* C.Th.11.43.5: *Imperatores Theodosius, Valentinianus. Si quis per divinam liberalitatem meruerit ius aquae, non viris clarissimis rectoribus provinciarum, sed tuae praecellentissimae sedi caelestes apices intimare debet: condemnatione contra illum qui preces moderatoribus insinuare conatur quinquaginta librarum auri et contra universos administratores qui rescriptum per subreptionem elicitum suscipere moliuntur proponenda, apparitoribus nihilo minus eorundem virorum clarissimorum provinciae moderatorum animadversionibus pro vigore tui culminis subiugandis: et amplissima tua sede dispositura, quid in publicis thermis, quid in nymphis pro abundantia civium convenit deputari, quid his personis, quibus nostra perennitas indulset, ex aqua superflua debeat impertiri. THEODOS. ET VALENTIN. AA. CYRO PP.*

⁴⁷ A livello epigrafico, abbiamo testimonianze notevoli di quest'abitudine di registrare i nominativi o i fondi cui era destinata l'acqua, così come i periodi di distribuzione di essa: ne sono esempio le *Tablettes Albertini* e la *Tabula* di Lamasba. Problemi di tal genere sono al centro anche della *Lex rivi Hiberiensis*. V. MAGANZANI, *Disposizioni in materia di acque*, in *Revisione ed integrazione dei FIRA*, cit., pp. 135 ss.

Il vocabolario costituzionale romano nell'alto medioevo. La lettura di Paolo Diacono

Giovanna Mancini
(Università di Teramo)

Sommario. 1. *Historia Romana* e *Historia Langobardorum*. – 2. L'*Epitome*. – 2.1. *I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale nell'Epitome Pauli*. – 2.2 *I lemmi raffrontabili*. – 2.2.1. *I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale omessi*. – 3. Conclusioni.

Oltre 20 anni fa, ho dovuto confrontarmi col lemma *municipium* dell'epitome di Paolo del *de verborum significatione* di Festo, lemma essenziale – se sostanzialmente affidabile – ai fini della ricostruzione dell'ordinamento municipale romano successivo al *bellum sociale* e, con esso, della concezione romana della cittadinanza all'indomani dell'ammissione in uno stesso *populus* di una popolazione che dal punto di vista sia numerico, sia, soprattutto, spaziale era inconciliabile con la forma costituzionale della città-stato.

Pregiudiziale a ogni possibile utilizzazione era, però, l'affidabilità dell'attribuzione all'opera festina originaria se non dell'esatto testo presente nell'epitome di Paolo, certamente, almeno, del suo antecedente in un lemma (o in una parte di lemma) poi reinterpretato e riscritto da Paolo.

Il problema si pone sia perché né del lemma *municipium*, né del suo peculiare contenuto è traccia nel *Codex Farnesianus*¹, sia perché le vicende di

¹ Il *Codex Farnesianus (CF)*, contenente l'unico testimone del *de verborum significatione* di Festo, ritrovato secondo la prevalente opinione intorno al 1476 da Manilio Rallo nell'Ilirico e dallo stesso portato in Italia, gravemente mutilo e semibruciato, è attualmente conservato presso la Biblioteca nazionale di Napoli; esso consta, com'è noto, dei soli Quaternioni IX, XI (primo e ultimo foglio), XII, XIII, XIV e XV e ha inizio col lemma *Manubiae*. Le due voci di mio precipuo interesse, *municeps* e *municipium*, sono presenti, la prima sia negli apografi del *CF* sia nell'*Epitome Pauli*, ma non con la stessa collocazione nella successione dei lemmi (rispettivamente p. 122Th e p. 99 Th), il secondo esclusivamente nell'*Epitome*, in fine della lettera M.

Nell'indicare i lemmi, il riferimento non è, come d'uso, all'edizione LINDSAY W.M., *Sexti Pompeii Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome*, Lipsiae, 1913 ma a quella di THEWREWK E., *De verborum significatu quae supersunt, cum Pauli epitome, Budapestini, 1889*, che aveva curato anche una riproduzione fotografica del *CF*, *Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus*, edita a Budapest nel 1893. Tale edizione, infatti, riportandoli

trasmissione del testo festino sono estremamente travagliate ed hanno alla fine portato all'esito di una possibilità di conoscenza attraverso il *Codex Farnesianus* di una parte estremamente parziale del *dvs*. Il resto è ricavabile dagli apografi scritti dagli umanisti nel XV secolo² e dal testo di Paolo, utilizzato sin dalla prima edizione, quella Ursini³, essenzialmente come strumento di integrazione di quello di Festo, laddove questo mancasse; senza nessuna attenzione, quindi, all'identità di un testo, quello dell'epitome, che invece una identità la doveva avere, l'aveva, per la sua epoca.

Lo studio si è poi concentrato sulle singole glosse continuando a considerare quelle paoline come meri strumenti di integrazione del testo festino, ove mutilo, e privilegiando invece, puramente e semplicemente le glosse festine laddove queste fossero presenti. E soprattutto, questo, nella considerazione dell'Epitome e dei lemmari medioevali, in genere, come puri e semplici dizionari, analoghi ai nostri ma a essi inferiori per la mancanza di un esatto ordine alfabetico che è tale solo per la prima lettera dei lemmi e non sempre, non necessariamente, per la seconda e per le ulteriori.

Dalla fine degli anni '70 del secolo scorso, però, l'opera di Paolo ha iniziato a essere oggetto di esame nella sua unitaria peculiarità, a partire dal lavoro della Cervani che ha esaminato in parallelo *dvs* ed Epitome, vista, quest'ultima, nella sua individualità come prodotto di un'epoca e di una cultura, quella della "Rinascenza carolingia"⁴. I risultati della sua analisi sono così riassumibili: l'opera ha un carattere fortemente conservativo: manca ogni inserimento di informazioni attuali e anche le voci riportate nell'epitome e non attestate dal *CF*, sono state in realtà estratte da altri lemmi dei quali costituiscono notizie

autonomamente in parallelo – ove ciò è possibile – permette l'immediato raffronto visivo tra il testo di Paolo e quello di Festo.

Sulla struttura del *CF* e sulla possibile storia della recezione di *municipium* da parte di Paolo, mi permetto di rinviare MANCINI G. *I Codici Vaticani Latini 1549 e 3369 e le pagellae perdute del Codex Farnesianus*, in GLINISTER F. e WOODS C., (a cura di), *Verrius, Festus and Paul: Lexicography, Scholarship and Society*, Bulletin of The Institute of Classical Studies, Suppl. n. 93, 2007, pp. 137 ss.

² Contenuti nei *Codices Vaticani Latini* 1549, 3369 e, in parte, 2731, nonché 3368, che conserva l'apografo di Poliziano, in grafia a fatica leggibile.

³ *Sexti Pompei Festi de verborum significatione fragmentum. Ex vetustissimo exemplari Bibliothecae Farnesianae descriptum. Schedae quae Festi fragmento detractae apud Pomponium Laetum extabant ex bibliotheca Fulvi Ursini. Notae in Sex Pompei Festi fragmentum, schedas et epitomam, Romae 1581.*

⁴ CERVANI R., *L'epitome di Paolo del "de verborum significatione" di Sesto Pompeo Festo, struttura e metodo*, Roma, 1978, pp.152 ss., anche se il fine ultimo, enunciato in apertura (p.10) era quello di comprendere, attraverso le differenze tra Epitome e *dvs*, "l'opera cosciente di selezione dell'epitomatore ed anche di giudicare della maggiore o minore validità ed utilizzabilità delle notizie in essa contenute, che ne sono il frutto".

secondarie⁵; Paolo privilegia le informazioni “di carattere grammaticale, etimologico, di spiegazione di parole o significati e modi di dire ancora in uso”⁶, mentre, nell’operare sia gli interventi di *abbreviatio* (circa 700) che quelli di soppressione totale del lemma (circa 400), elimina – con frequenza maggiore rispetto alle altre categorie di notizie – “la terminologia relativa alla religione romana... e alla organizzazione politica e civile dell’antica Roma”⁷.

L’*Epitome*, dunque, come opera autonoma, finalizzata al processo di alfabetizzazione latina⁸; un giudizio, questo, consolidatosi nel corso degli ultimi anni anche nell’ambito degli studiosi di lingua latina e filologia classica.

L’attenzione, tuttavia, è stata sempre, alla fin fine, focalizzata sui lemmi, sull’elemento linguistico, in un’impostazione sostanzialmente “antiquaria” che io stessa ho, di fatto, condiviso. Ciò ha portato alla sottovalutazione ai fini dell’inquadramento storico dell’opera, delle presenze – pure, come vedremo, tutt’altro che irrilevanti – nell’*Epitome* di lemmi legati alla storia costituzionale e, più in generale, al diritto e alle istituzioni politiche romane.

Sulla base delle diverse percentuali di eliminazione, che lo stato della nostra conoscenza del testo festino ci permette di stabilire, dei differenti tipi di lemmi (relativi alla religione, al diritto, al mero significato della parola)⁹, si è così giunti generalmente a un giudizio – che avevo anch’io, a suo tempo, fatto mio¹⁰ - di un sostanziale disinteresse di Paolo per i temi pubblicistici propri dell’esperienza romana¹¹.

⁵ *Idem*, p. 152.

⁶ *Idem*, pp. 43 ss.

⁷ *Idem*, p. 85.

⁸ Insiste, in particolare, la DIONISOTTI A.C., *On the nature and transmission of Latin glossaries*, in HAMESSE J. (a cura di), *Les manuscrits de lexiques et glossaires de l’antiquité au moyen âge*, Louvain, 1996, pp. 202 ss., sull’aspetto della scelta da parte di Carlo magno che the west would continue to run most of its public business, civil and religious, in one language, Latin... Un latino, in primo luogo, della “administration and law, and that of the Christian tradition... Rather than Virgil”. Sulla necessità di rivedere le stesse edizioni critiche dei *Glossaria*, v. DIONISOTTI A.C., *op. cit.*

⁹ CERVANI, *L’epitome*, cit., *passim*.

¹⁰ MANCINI G., *Cives Romani Municipales Latini*, Milano, 1996, pp. 51 ss.

Devo ringraziare il prof. Settimio Lanciotti per avermi dato a suo tempo un giudizio cortese sulle mie pubblicazioni, scriverlo da pregiudizi legati alla mia estraneità al settore disciplinare di stretta competenza e accompagnato, soprattutto, da un altrettanto cortese rimborso per l’insufficiente valutazione della personalità di Paolo. Proprio a questo devo la decisione di una nuova lettura delle opere del Diacono, che mi ha portato alle conclusioni esposte nel testo.

¹¹ CERVANI, *L’epitome*, cit., *passim*.

1. *Historia Romana e Historia Langobardorum*

Tale giudizio era ulteriormente avvalorato dalla lettura delle altre due sue opere di maggior interesse per noi: l'*Historia Romana*, la prima, che scrive per Adelperga, in affermata continuazione del *Breviarium* di Eutropio¹² e l'*Historia Langobardorum*, l'opera presumibilmente ultima e non conclusa, non ci è dato di sapere se a causa della morte nel frattempo intervenuta o per consapevole volontà di non descrivere la fine del regno longobardo¹³.

In entrambe, infatti, l'interesse pare principalmente rivolto alle vicende belliche, anche se non sono presenti soltanto queste; sono entrambe essenzialmente storie di conquiste, anche se idealmente giustificate dal valore dei conquistatori. Si tratta, però, di un'impostazione comune agli storici antichi – anche allo stesso Polibio che pure dà spazio autonomo all'esposizione della costituzione romana – e medioevali, che mette in primo piano la storia delle conquiste o delle sconfitte, la storia come, essenzialmente, storia di guerre.

Non c'è attenzione, né in quella dei Longobardi – per la quale pure sarebbe stato per lui agevole farlo – né in quella romana – per la quale le fonti utilizzate glielo avrebbero comunque reso possibile – né agli aspetti economico sociali, né agli assetti costituzionali, né alle forme di organizzazione politica della conquista. C'è, però, grande attenzione in entrambe – il che può dirci qualcosa della stessa religiosità medioevale – ad aspetti magici e divinatori e, accanto a questi, a quegli eventi che incidono sull'andamento demografico. Anche qui,

¹² L'*Historia Romana* è stata presumibilmente composta prima della caduta del regno longobardo nel 774, tra il 761-774, come suggerisce nella prefazione alla sua edizione Crivellucci (PAULI DIACONI *Historia Romana* ed. A. CRIVELLUCCI, Roma, 1914, pp. XXVIII-XXXVI).

Dalla sua lettura emergerebbe, ad avviso di MORTENSEN L. B., *Impero romano, historia Romana e historia langobardorum*, in CHIESA P. (a cura di), *Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio*. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividade del Friuli – Udine, 6-9 maggio 1999, Udine, 2000, pp. 355 ss., la convinzione della continuità dell'impero romano.

¹³ Rovescia questa visuale, considerando la *HL* “indirizzata ai franchi e ai longobardi inseritisi nel nuovo regime scaturito dal 774” (p. 17), in funzione di stabilire una continuità tra questo e i regni longobardi ed esaltare il ruolo della dinastia carolingia, e soprattutto affermare la “legittimità della sovranità carolingia e della forza dell'identità longobarda” (p. 28), MCKITTERICK R., *Paolo Diacono e i franchi: il contesto storico e culturale*, in CHIESA P. (a cura di), *Paolo Diacono*, cit., pp. 9 ss. Più cauta nel giudizio sull'idea positiva che Paolo avrebbe avuto della “ricostruzione di un'unità più vasta fatta dalle armi dei Franchi e intorno ai loro concetti politici” è Lidia Capo che, nello stesso volume, nel contributo *Paolo Diacono e il mondo franco: l'incontro di due esperienze storiografiche*, pp. 39 ss., fornisce un interessante quadro della storiografia franca e longobarda, precedente e coeva a Paolo, in funzione di costruzione sia dell'identità “nazionale”, sia, soprattutto, della legittimazione all'esercizio del potere, del superamento “della nozione tribale di sé, per assumere quella di un dominio stabile su un territorio” (p. 73).

però, siamo nell'ambito di una storia come storia di popoli che devono difendersi o attaccare, per i quali, quindi, la consistenza demografica è elemento vitale.

Nonostante questo, però Paolo non sembra completamente disinteressato agli aspetti dell'organizzazione ed anche della definizione del potere politico. Non solo, infatti, in apertura della *HR* istituisce, come già Eutropio, un rapporto esplicito tra il potere del re carolingio e quello del dittatore romano¹⁴, ma, soprattutto, passando a parlare di Augusto, afferma che “si impadronì di quel sommo potere che i greci dicono monarchia”¹⁵, allontanandosi in questo dalla sua stessa fonte primaria, Eutropio, il quale, nell'espone le vicende di Augusto, non ne qualifica il potere, limitandosi a dire che *solus rem publicam tenuit*¹⁶ e poi *rem publicam beatissimam Tiberio successori reliquit*¹⁷.

¹⁴ Paul. Diac., *Historia Romana*, 1.12 *Nono anno post reges exactos, cum gener Tarquini ad iniuriam soceri uindicandam ingentem collegisset exercitum, noua Romae dignitas est creata, quae dictatura appellatur, maior quam consulatus. Eodem anno etiam magister equitum factus est, qui dictatori obsequeretur. Nec quicquam similis potest dici quam dictatura antiqua huic imperii potestati, quam nunc tranquillitas uestra habet, maxime cum Augustus quoque Octauius, de quo postea dicemus, et ante eum Gaius Caesar sub dictaturae nomine atque honore regnauerint. Dictator autem Romae primus fuit Larcius, magister equitum primus Spurius Cassius.* Il passo di Paolo riproduce esattamente il parallelo testo di Eutropio (*Breviarium* 1.12)

¹⁵ Paul. Diac., *Historia Romana* 7. 8 *Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Romam rediit duodecimo anno quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit, ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Denique cum de Oriente uictor reuersus esset Urbemque triplici triumpho ingressus esset, tunc primum Augustus, eo quod rem publicam auxerit, consalutatus est **atque ex tunc summam rerum potestatem, quam Greci monarchiam uocant, adeptus est.** His diebus trans Tiberim de taberna meritoria fons olei et terra exundauit ac per totum diem largissimo riuo fluxit significans ex gentibus gratiam Christi. Tunc etiam circulus ad speciem caelestis arcus circa solem apparuit. Igitur cum quadagesimo secundo anno firmissimam uerissimamque pacem Caesar composuisset, Christus dominus in Bethleem natus est, cuius aduentui pax ista famulata est.*

¹⁶ Eutr., *Breviarium* 7.8. *Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Romam rediit, duodecimo anno, quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit. Ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem quinquaginta et sex anni fuerunt. Obiit autem septuagesimo sexto anno morte communi in oppido Campaniae Atella. Romae in campo Martio sepultus est, vir, qui non inmerito ex maxima parte deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis felicius fuit aut in pace moderator. Quadraginta et quattuor annis, quibus solus gessit imperium, civilissime vixit, in cunctos liberalissimus, in amicos fidissimus, quos tantis exevit honoribus, ut paene aequaret fastigio suo.*

¹⁷ Eutr., *Breviarium* 8.10. *Così come la stessa l'affectatio regni di Cesare da Eutropio (6.25) è descritta in termini meramente comportamentali, senza alcun riferimento agli aspetti giuridico-costituzionali e senza alcun tentativo di concettualizzazione in quei termini: Inde Caesar bellis civilibus toto orbe compositis Romam rediit. Agere insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae libertatis. Cum ergo et honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea deferebantur, nec senatui ad se venienti adsurgeret aliaque regia et paene tyrannica faceret,*

Sempre nell'*Historia romana* emergono – tanto più significativi in quanto assenti in Eutropio – altri elementi di conoscenza e spunti di riflessione sulle istituzioni politiche romane, come quella, nella descrizione della fondazione, relativa all'asilo concesso a quanti provenissero da altre città, che determina la conseguenza che *ita ex uariis quasi elementis congregauit corpus unum populumque Romanum effecit*¹⁸.

Si tratta di riflessioni e affermazioni non certo originali, che mostrano, però, che si tratta di definizioni, concetti, che Paolo non solo conosce, ma dei quali comprende fino in fondo il significato.

Non è quindi né totalmente privo di interesse per gli assetti politico-constituzionali, né, soprattutto incapace di definirli teoricamente.

Ciò malgrado, nel testo della *HR* mancano quelle notizie sulla storia giuridica e sulle istituzioni politiche romane, anche quelle presenti in Eutropio, oltre che in Livio e nelle stesse Etimologie di Isidoro che certamente non ignora¹⁹. Quando le fornisce, mostra tuttavia – come già visto – di dare giudizi autonomi sia da Eutropio, sia dallo stesso Livio, autore, questo, che conosce certamente, come dimostra il fatto che nel narrare l'episodio della presa di Cartagine nuova da parte di Publio Cornelio Scipione, riporta un episodio²⁰, quello dell'encomiabile comportamento di Scipione nei confronti di una prigioniera

coniuratum est in eum a sexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis. Praecipui fuerunt inter coniuratos duo Bruti ex eo genere Bruti, qui primus Romae consul fuerat et reges expulerat, et C. Cassius et Servilius Casca. Ergo Caesar, cum senatus die inter ceteros venisset ad curiam, tribus et viginti vulneribus confossus est.

¹⁸ Paul. Diac., *Historia Romana* 1. 2 *Condita ergo ciuitate, quam ex nomine suo Romam uocauit, a qua et Romanis nomen inditum est, haec fere egit: condito templo quod asilum appellauit, pollicitus est cunctis ad eum confugientibus inpunitatem; quam ob causam multitudinem finitimorum, qui aliquam apud suos ciues offensam contraxerant, ad se confugientem in ciuitatem recepit. Latini denique Tuscique pastores, etiam transmarini Friges, qui sub Aenea, Arcades, qui sub Euandro duce, influxerant. Ita ex uariis quasi elementis congregauit corpus unum populumque Romanum effecit. Centum ex senioribus elegit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores propter senectutem, patres ob similitudinem curae nominauit; mille etiam pugnatores delegit, quos a numero milites appellauit.*

¹⁹ Ha identificato in Paolo Diacono l'autore di gran parte degli *Scholia Vallicelliana* al testo delle *Ethymologiae* di Isidoro di Siviglia, VILLA C., *Uno schedario di Paolo Diacono. Festo e Grauso di Ceneda*, in *Italia medioevale e umanistica* n. 27, 1984, pp. 56 ss.. La questione è ripresa e ampliata da LANCIOTTI S., *Tra Festo e Paolo*, in *Paolo Diacono*, cit., pp. 237 ss..

²⁰ Paul. Diac., *Historia Romana* 3.15. *Denique dum quaedam adulto flore uirgo pulcherrima ab eo comprehensa fuisset, eam paterna pietate seruauit, concedens parentibus ut eam redimerent; ad se etiam puellae sponsum nobilissimi generis uirum uenire persuadens, ei ipsam quasi pius in matrimonium genitor tradidit dotisque nomine puellae pretium, quod a parentibus eius acceperat, condonauit; pro quibus factis maxime adnitente puellae sponso eiusque parentibus omnes fere Hispaniae ad eum transierunt. Post quae Hasdrubalem Annibalis fratrem uictum fugat et praedam maximam capit*

spagnola, ignorato da Eutropio, ma presente in forme differenti in Livio²¹ e Polibio²².

Paolo, dunque, più che ignorare fatti e, soprattutto, concettualizzazioni relativi alla dimensione giuridico-politica della storia romana – e longobarda – sembra operare una consapevole scelta di non trattarne in maniera più ampia.

Fatte queste precisazioni, esaminiamo l'epitome²³.

2. L'Epitome

Nulla sappiamo di certo su tempi e luoghi di stesura dell'opera e di sua consegna al re franco²⁴. In essa è, però, posta in apertura l'epistola dedicataria a Carlo.

²¹ Liv., *Ab urbe condita* 26.50.: *Captiva deinde a militibus adducitur ad eum adulta virgo, adeo eximia forma ut quacumque incedebat converteret omnium oculos. Scipio percontatus patriam parentesque, inter cetera accepit desponsam eam principi Celtiberorum: adulescenti Allucio nomen erat. Extemplo igitur parentibus sponsoque ab domo accitis, cum interim audiret deperire eum sponsae amore, ubi primum venit, accuratiore eum sermone quam parentes adloquitur. "Iuvenis", inquit, "iuvenem appello, quo minor sit inter nos huius sermonis verecundia. Ego cum sponsa tua capta a militibus nostris ad me ducta esset audiremque tibi eam cordi esse, et forma faceret fidem, quia ipse, si frui liceret ludo aetatis, praesertim in recto et legitimo amore, et non res publica animum nostrum occupasset, veniam mihi dari sponsam impensius amanti vellem, tuo cuius possum amori faveo. Fuit sponsa tua apud me eadem qua apud soceros tuos parentesque suos verecundia; servata tibi est, ut inviolatum et dignum me teque dari tibi donum posset. Hanc mercedem unam pro eo munere paciscor: amicus populo Romano sis et, si me virum bonum credis esse quales patrem patruumque meum iam ante hae gentes norant, scias multos nostri similes in civitate Romana esse, nec ullum in terris hodie populum dici posse minus tibi hostem tuisque esse velis aut amicum malis. Cum adulescens, simul pudore et gaudio perfusus, dextram Scipionis tenens deos omnes invocaret ad gratiam illi pro se referendam, quoniam sibi nequaquam satis facultatis pro suo animo atque illius erga se merito esset, parentes inde cognatique virgines appellati; qui, quoniam gratis sibi redderetur, virgo ad quam redimendam satis magnum attulissent auri pondus, orare Scipionem ut id ab se donum acciperet coeperunt, haud minorem eius rei apud se gratiam futuram esse adfirmantes quam redditae inviolatae foret virginis.*

Scipio quando tanto opere peterent accepturum se pollicitus, poni ante pedes iussit vocatoque ad se Allucio. "Super dotem" inquit "quam accepturus a socero es, haec tibi a me dotalia dona accedent"; aurumque tollere ac sibi habere iussit. His laetus donis honoribusque dimissus domum, implevit populares laudibus meritis Scipionis: venisse dis simillimum iuvenem, vincentem omnia cum armis, tum benignitate ac beneficiis.

Itaque dilectu clientium habito cum delectis mille et quadringentis equitibus intra paucos dies ad Scipionem revertit.

²² Polyb., *Historiae* 10.19.3-7.

²³ Sulla data e il luogo di composizione dell'Epitome e la trasmissione del suo testo, v. da ultima WOODS C., *A contribution to the King's Library: Paul the deacon's epitome and its carolingian context*, in GLINISTER F. e WOODS C., (a cura di), *Verrius*, pp. 109 ss.

Vediamone il testo:

DIVINAE LARGITATIS MUNERE SAPIENTIA POTENTIAQUE
PRAEFULGIDO DOMINO REGI CAROLO REGUM SUBLIMISSIMO
PAULUS ULTIMUS SERVULUS.

Cupiens aliquid vestris bibliothecis addere, quia ex proprio perparum valeo, necessario ex alieno mutuavi, Sextus denique Pompeius Romanis studiis affatim eruditus, tam sermonum auditorum, quam etiam quarundam causarum origines aperiens, opus suum ad viginti usque prolixa volumina extendit. Ex qua ego prolixitate superflua quasque et minus necessaria praetergrediens et quaedam abstrusa penitus stilo proprio enucleans, nonnulla ita, ut erant posita, relinquens, hoc vestrae celsitudini legendum compendium obtuli. In cuius serie, si tamen lectum ire non dedignabimini, quaedam secundum artem, quaedam iuxta ethimologiam posita non inconvenienter invenietis, et praecipue civitatis vestrae Romuleae, portarum, viarum, montium, locorum tribuumque vocabula diserta repperietis; ritus praeterea gentilium et consuetudines, varias dictiones quoque poetis et historiographis familiares, quas in suis opusculis frequentius posuere. Quod exiguitatis meae munusculum si sagax et subtilissimum vestrum ingenium non usque quaque reppulerit, tenuitatem meam vita comite ad potiora excitabit.

Quali sono le affermazioni centrali per guidarci nella lettura dell'opera? In primo luogo, l'intento dichiarato di riassumere il lungo lavoro di Festo, perché il re possa trovare in esso, in forma ordinata, i nomi delle porte, delle strade, dei monti e delle tribù *civitatis vestrae Romuleae*²⁵: c'è, dunque, un richiamo chiaro al riferimento del potere del re carolingio a Romolo, e, dunque, a una continuità del suo potere con quello romano.

Paolo afferma, inoltre, di voler presentare, illustrare al re perché possa agevolmente conoscerli, *ritus praeterea gentilium et consuetudines*.

Dobbiamo, in proposito, cercare di chiarire che cosa intendesse Paolo con *consuetudines*: semplici usanze, usi e costumi, o con *consuetudo* intende esprimere un concetto diverso, quello di norma giuridica e non solo usanza?

²⁴ La stesura dell'epitome è generalmente iscritta all'interno del rapporto che si instaura tra il re franco e Paolo, anche in dipendenza con le vicende del fratello di Paolo, Rachis, finendo col porre in secondo piano l'interesse di Carlo al contributo che i dotti dell'epoca – in particolare longobardi, che attira alla sua corte dalla metà degli anni '70 dell'VIII secolo – erano chiamati a dare al suo progetto, le cui finalità non potevano, peraltro, non essere note agli stessi chiamati; cfr., in particolare, BROWN G., *Introduction: the Carolingian renaissance*, in MCKITTERICK R. (a cura di), *Carolingian culture: emulation and innovation*, Cambridge, 1994, pp. 1 ss.

²⁵ WOODS C., *A contribution*, cit., pp. 122 ss.

Con tutti i limiti legati alla scelta soggettiva dei lemmi che appare possibile riferire a norme di diritto sia privato sia pubblico e, in genere, agli assetti politico-costituzionali, il quadro della loro recezione nell'Epitome è questo: 109 lemmi testimoniati dalla sola Epitome, in assenza del parallelo testo del *dvs*, 72 riportati sia in Paolo sia nel *CF* o negli apografi, 38 presenti negli ultimi due, ma non ripresi nell'Epitome.

Paolo ha dunque riproposto al re complessivamente 181 lemmi di interesse politico-giuridico; certamente non moltissimi

Se a questo si aggiunge il fatto che, per la parte in cui è possibile il raffronto col testo epitomato, il Diacono opera l'omissione di un terzo circa dei lemmi, potremmo avere l'impressione di una conferma ulteriore della tesi di un suo sostanziale disinteresse per questi aspetti²⁶.

Se, però, al di là del dato numerico, esaminiamo il contenuto di quanto conservato da Paolo e, ove possibile, lo raffrontiamo a quanto omesso, il giudizio, a mio avviso, muta.

Il discorso può, infatti, essere rovesciato in un'ottica diversa, con attenzione maggiore al significato che – in questo contesto, quello dell'offerta al re dei Franchi, nel momento in cui questi si propone come continuatore dell'imperatore romano – può avere non solo e non tanto l'omissione di alcuni lemmi, ma anche e soprattutto la conservazione di altri relativi al diritto e all'organizzazione *lato sensu* costituzionale romana²⁷.

Perché li propone? Non certo solo al fine di rendere più agevole la comprensione di testi latini in cui fossero stati presenti. Se l'intento fosse stato questo avrebbe dovuto conservarli tutti²⁸.

Prima di andare oltre è, però, necessaria una premessa: il raffronto esatto tra i due testi, *dvs* ed Epitome è oggettivamente impossibile per la semplice ragione che non abbiamo l'intero testo festino. A ciò si aggiunga, a rendere impossibile qualunque certezza sul che cosa manchi in Paolo, l'apparentemente strano andamento dell'ordine delle parole nel *dvs* e nell'epitome e le vicende di trasmissione del testo festino²⁹, all'interno delle quali sono certamente intervenuti degli spostamenti in fase di copiatura e di formazione degli archetipi

²⁶ Dagli stessi numeri emerge, però, anche il dato – ovviamente ipotetico – di una marginale presenza di tale tipo di lemma nello stesso *dvs* festino, che, proiettando il rapporto tre a uno anche sulla parte ignota di esso, avrebbe dovuto essere complessivamente di un numero di poco superiore a 250. E un'epitome non può non risentire della struttura della stessa opera riassunta.

²⁷ WOODS C., *A contribution*, cit., *passim*, che pare valorizzare l'aspetto dell'illustrazione della città.

²⁸ Valga, per tutti, un solo esempio. Paolo non ripropone il termine *nexus*.

²⁹ Oltre a quelle stesse del testo dell'Epitome, cfr. WOODS C., *A contribution*, cit., *passim*.

di *dvs* ed Epitome³⁰. Il riscontro è possibile esclusivamente – e neppure con certezza, se si voglia, come mi pare ragionevole, non ritenere l'identità tra l'archetipo del *CF* e quello del testo utilizzato da Paolo – per i pochi Q. superstiti: IX, XI (primo e ultimo foglio), XII, XIII, XIV e XV.

Che cosa manchi in riferimento ai Q. perduti non lo sapremo mai. C'è, comunque, un lemma che appare essere in più; *Municipium*, appunto.

2.1. I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale nell'Epitome Pauli

Iniziamo col quadro d'insieme dei lemmi dell'Epitome.

Questi i lemmi testimoniati solo da Paolo, di alcuni dei quali riporto il testo, per mettere in evidenza sia, a mio avviso, la conoscenza anche del greco da parte sua, sia, soprattutto, la proprietà del suo intervento: *Abacti* (17Th, *magistratus*) *Accensi* (16Th); *Adlecti* (16Th, senato); *Adpromissor* (14Th); *Adscripti* (13Th, *coloniae*); *Adscripticii* (13Th, legioni); *Adtibernalis* (11 Th); *Aedilis* (12Th); *Aerarii tribuni* (2Th); *Ambitus* (5Th.) e, con contenuto modificato, nuovamente *Ambitus* (15Th); *Annaria lex* (25Th, magistrati); *Aqua et igni* (3Th, penale); *Arcere, prohibere est. Similiter abarcet prohibet. Porcet quoque dictum ab antiquis, quasi porro arcet. Et pro eo, quod est continet, ponitur; unde caercere continere dicimus. Trahitur autem hoc verbum a Graecorum magistratu, quem illi ἀρχήν vocant, in cuius potestate est vel cogere, vel prohibere.* Si tratta dell'esposizione della natura del potere magistratuale, fatta Paolo due lemmi dopo aver dato la *significatio* generale di contenere (*Arcere est continere. Unde et arcus in aedificiis dictus est, quia se ipse continet. Alii dicunt arcum dictum esse ab opere arrigendo in altitudinem*) (p. 11Th); *Adsidiuus* (7Th, censo ed esercito); *Aureliam familiam*; *Auxiliares dicuntur in bello socii Romanorum exterarum nationum, dicti ex Graeco vocabulo αὐξήσις quod nos dicimus rerum crescentium actionem* (p. 16Th); *Barbari dicebantur antiquitus omnes gentes, exeptis Graecis. Unde Plautus (Mil. 211) Naevium poetam Latinum barbarum dixit. Fortasse et ob hoc noster apostolus (Paul. ad Rom. 1,14) Graecis ac barbaris se debitorem esse fatetur.* (p. 26/Th. con evidente ampliamento del testo festino); *Bellona* (24Th), *Bellum* (24Th); *Beneficarii milites* (24Th); *Beneventum* (25Th); *Calatores* (27Th, presumibilmente estratto da *comitiales* che lo precede immediatamente); *Castrensi corona* (40Th);

³⁰ Le molteplici diverse collocazioni in Paolo possono così avere la spiegazione più piana. Mi si consenta qui di rinviare al mio *I Codici Vaticani Latini 1549 e 3369*, cit. e letteratura ivi richiamata.

Censores (p. 41Th); **Censui censendo** agri proprie appellantur, qui et emi et venire iure civili possunt (p. 40Th); **Centumvitalia iudicia** (p. 38Th); **Centuria** (p. 37Th); **Centuriata comitia** (37Th); **Centuriatus ager** (p. 37Th); **Cognitor** est, qui litem alterius suscipit coram ab eo, cui datus est. Procurator autem absentis nomine actor fit (40Th); **Comissatio** a vicis quos Graeci κῶμος dicunt, appellatur... (28Th); **Comitiales dies** appellabant, cum in comitio conveniebant; qui locus a coeundo, id est insimul veniendo est dictus (27Th); **Concilium**, **Conscripti** dicebantur, qui ex equestri ordine patribus ad-scribebantur, ut numerus senatorum expleretur (29Th); **Consilium** (29Th); **Contestari** litem dicuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato iudicio utraque pars dicere solet: testes estote (40Th); **Contio** significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui <a> magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur (27Th); **Corinthienses** ex eo dici caeperunt, ex quo coloni Corinthum sunt deducti, qui ante Corinthii sunt dicti; quam consuetudinem servamus etiam, cum Romanenses et Hispanenses et Sicilienses negotiatores dicimus, qui in alienis civitatibus negotiantur (42Th); **Crevi** modo significat hereditatem adii: modo maior aetate vel censu sum: modo iudicavi: modo divisi. Quae omnia a duobus verbis cresco et cerno veniunt, cuius unius origo ex Graeco trahitur, quod illi κρᾶννεῖν dicunt perficere (37Th); **Cum imperio est** dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium (35Th); **Cum potestate est** dicebatur de eo, qui populo alicui negotio praeferebatur (35Th); **Cum populo agere**, hoc est populum ad concilium aut comitia vocare (35Th); **Cuncti** (35Th); **Curia** locus est, ubi publicas curas gerebant. Calabria curia dicebatur, ubi tantum ratio sacrorum gerebatur. Curiae etiam nominantur, in quibus uniuscuiusque partis populi Romani quid geritur, quales sunt hae, in quas Romulus populum distribuit, numero triginta, quibus postes additatae sunt quinque, ita ut in sua quisque curia sacra publica feceret feriasque observaret, hisque curiis singulis nomina Curiarum virginum inposita esse dicuntur, quas virgines quondam Romani de Sabinis repuerunt (34Th); **Curiales** eiusdem curiae (34Th); **Curis**, da cui Quirites (34Th); **Decuriones** (50Th, esercito); **Deminutus capite** appellatur, qui civitate mutatus est; et ex alia familia in aliam adoptatus; et qui liber alteri mancipio datus est; et qui in hostium potestatem venit; et cui aqua ignique interdictum est (49Th); **Deprensa** (50Th, punizioni militari); **Derogare** proprie est, cum quid ex lege vetere, quo minus fiat, sancitur lege nova. Derogare ergo detrahere est (49Th); **Dicearchia** (51Th, magistratura di Puteoli); **Dici mos erat Romanis** (47Th, ancora sui Quirites); **Diffareatio** (52Th); **Dirutum aere** (49Th, milites); **Dispensatores** (51Th, diritto privato); **Duellum** bellum, videlicet quod duabus partibus de victoria contententibus dimicatur. Inde et perduellio, qui pertinaciter retinent bellum (47Th), **Emancipati** (34Th, diritto privato); **Endo procinctu** (54Th); **Erctum citumque** (58Th, diritto privato), **Exilica causa**, quae adversus exulem agitur (57Th);

Extrarium ab **extraneo** sic distinguitur: extrarius est, qui extra focum sacramentum iusque sit; extraneus ex altera terra, quasi exterraneus (55Th); **Exterraneus** ex alia terra (55Th); **Familia** (61Th); **Fenus** (61Th, de credita pecunia); **Famuli** origo ab Oscis dependit, apud quos servus famel nominabatur, unde et familia vocata (62Th); **Fædus** appellatum ab eo, quod in paciscendo fæde hostia necaretur. Virgilius (*Aen.* 8,641): “Et caesa iungebant fædera porca.” Vel quia in fædere interponatur fides. (59Th); **Formiæ** oppidum (59Th); **Forum**, di cui dà sei significati: **Forum** sex modis intellegitur. Primo negotiationis locus, ut forum Flaminium, forum Iulium, ab eorum nominibus, qui ea fora constituenda curarunt; quod etiam locis privatis et in viis et agris fieri solet. Alio, in quo iudicia fieri cum populo agi, contiones haberi solent. Tertio, cum is, qui provinciae praeest, forum agere dicitur, cum civitates vocat et de controversiis eorum cognoscit... (59Th); **Fregellæ** (64Th, dove abitavano a Roma gli hospites di quella civitas); **Fundus** dicitur ager, quod planus sit ad similitudinem fundi vasorum, Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor (63Th); **Gentilis** dicitur et ex eodem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius: “Gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur.” (67Th); **Hastæ** subiciebant ea, quae publice venundabant, quia signum praecipuum est hasta. Nam et Carthaginienses cum bellum vellent, Roman hastam miserunt, et Romani fortes viros saepe hasta donarunt (72Th); **Heres, Heredium** (71Th); **Hostis** apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellio (73Th); **In procinctu** factum testamentum dicitur, quod miles pugnaturus nuncupat praesentibus commilitionibus (77Th); **Infra classem** significantur, qui minore summa, quam centum et viginti milium aeri, censi sunt (80Th); **Inlicium vocare** antiqui dicebant ad contionem vocare (81Th); **Inpolitias** censores facere dicebantur, cum equiti aes abnegabant ob equum male curatum (76Th); **Inprolus** vel inprolis, qui nondum esset adscriptus in civitate (77Th); **Interregnum** appellatur spatium temporis, quousque in loco regis mortui alius ordinetur (79Th); **Iubere** ponebatur pro dicere, quod valet interdum pro decernere, ut: populus iussit (73Th); **Iugum** sub quo victi transiebant (74Th); **Lance** et **licio** dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter matrum familiae aut virginum praesentiam (83Th); **Laureati** milites sequebantur currum triumphantis, ut quasi purgati a caede humana intrarent Urbem. Itaque eandem laurum omnibus suffitionibus adhiberi solitum erat, vel quod medicamento siccissima sit, vel quod omni tempore viret, ut similiter respublica floreat (84Th); **Lictores** dicuntur, quod fasces virgarum ligatos ferunt. Hi parentes magistratibus delinquentibus plagas ingerunt (82Th); **Litis** cecidisse dicitur, qui eius rei, de qua agebat, causam amisit (83Th); **Magisterare** moderari. Unde magistri non solum doctores artium, sed etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia omnes hi

*magis ceteris possunt; unde et magistratus, qui per imperia potentiores sunt quam privati; quae vox duabus significationibus notatur. Nam aut ipsam personam demonstrat, ut cum dicimus: magistratus iussit, aut honorem, ut cum dicitur: Titio magistratus datus est (91Th; nel CF il lemma è, pressoché illeggibile, a p. 141Th ed è così, nel luogo parallelo, sintetizzato nell'epitome: **Magistrare** regere et temperare est); **Maximus pontifex** dicitur, quod maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit vindexque contumaciae privatorum magistratuunque (91Th); **Meddix** (88Th, nome di magistrato Oscio); **Minorem Delum** (Puteoli, interessante per la qualifica di *municipium* 88Th); **Paeligni** (278Th); **Parricidii quaestores** (278Th); **Praes est** (279Th); **Praetoria porta** (279Th); **Praetoria cohors** (279Th); **Pricus Tarquinius** (282Th); **Prisci latini** (282Th); **Privos privasque pro singulis** (282Th); **Proculum** (281Th, *patrem peregrinantem a patria*); **Proeliares dies fas est hostem bello lacessere** (283Th); **Proletarium capite census** (283Th); **Promulgari leges dicuntur, cum primum in vulgus eduntur, quasi provulgari** (281Th); **Procincta classis** (281Th); **Provinciae appellantur, quod populus Romanus eas provicit, id est ante vicit** (283Th); **Senaculum** (501Th); **Tributum dictum** (559Th); **Urbanas tribus** (560Th); **Velati appellabantur vestiti et inermes** (561Th, richiama *ferentarii*); **Viritim dicitur dari, quod datur per singulos viros. Cato (inc. 6): "Praeda quae capta est, viritim divisa."** (578Th).*

A tutti questi deve essere aggiunto **Municipium** (159Th).

2.2. I lemmi raffrontabili

Con **Magistrare** (141Th), inizia invece la sequenza dei lemmi per i quali – ad eccezione, comunque, di quelli del Q. X, gran parte dell'XI e XVI – è possibile il raffronto col testo festino. Li indico di seguito, annotando il tipo di intervento operato da Paolo.

I lemmi sono: **Magisteria dicuntur in omnibus rebus, qui magis ceteris possunt, ut magisterium equitum** (145Th, impossibile il raffronto per lo stato del CF); **Magistrare regere et temperare est** (141Th, pressoché illeggibile nel CF, ma vedi sopra il testo più ampio dell'epitome, pag. 91Th); **Maior consul dicitur vel is, penes quem fascēs sunt, vel is, qui prior factus est. Praetor autem maior urbanus, minores ceteri.** (157Th, non c'è differenza sostanziale col testo festino); **Manu mitti** (153Th, il CF è solo parzialmente leggibile); **Minuebatur populo luctus** (147Th, non c'è differenza sostanziale col testo festino se non per l'uso dell'imperfetto); **Moenia** (125Th, nel lemma Paolo unisce, se archetipo lo stesso, *moene* e *moenia/munia* di Festo, mentre estrapola **Muttire** – messo prima – e ripropone nuovamente **Moenia** a 137Th, che manca nel luogo parallelo del CF; anche questo fa pensare a due archetipi diversi); **Mos est** (149Th,

sostanzialmente identico); **Municeps** 99Th, in Festo 122Th. (la ricostruzione del testo festino qui dipende dagli apografi)³¹; **Municipalia sacra** (149Th. È il solo lemma il cui significato è frainteso da Paolo. Il testo riportato nel *CF* è “*Municipalia sacra vocantur, quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam; quae observare eos voluerunt pontifices, et eo more facere, quo adfuissent antiquitus*”, così reso da Paolo: “*Municipalia sacra vocantur, quae ante Urbem conditam colebantur*”); **Natio** genus hominum qui non aliunde venerunt, sed ibi nati sunt. In pecoribus quoque bonus proventus feturae bona natio dicitur (169Th, più ampio ma quasi illeggibile nel *CF*); **Navali corona** (161Th più ampio ma quasi illeggibile nel *CF*); **Oufendina tribus** (227Th, Paolo non dà notizie della storia, ma solo del nome, diversamente dal testo degli apografi); **Obnectere obligare** (219Th, manca solo, rispetto al testo degli apografi il riferimento alle nozze); **Obsidionalis corona** (219Th, sintesi corretta, mancano notizie storiche riportate nel testo degli apografi); **Oppidum** due volte in Paolo (207Th e nel luogo corrispondente degli apografi non ce n’è traccia, nonché 243Th, in cui molto abbreviato); **Optionatus** (237Th, rispetto al testo degli apografi manca la citazione di Catone); **Ostia** (229Th, in Paolo mancano le notizie storiche presenti negli apografi); **Papiria tribus** (295Th, molto sintetizzata rispetto al *CF*, che è, però, ampiamente illeggibile); **Pater patrimus** (299Th, sostanzialmente identico al *CF*); **Patres senatores ideo appellati sunt, qui agrorum partes adtribuerant tenuioribus ac si liberis propriis** (321Th, testo del *CF* ampiamente illeggibile, ma evidentemente riassunto); **Patrimi et matrimi** (317Th, sostanzialmente identico al testo del *CF*); **Patrocinia appellari coepta sunt, cum plebs distributa est inter patres, ut eorum opibus tuta esset** (293Th, identico a *CF*); **Pax** (291Th, sintesi del *CF*); **Peculatus furtum publicum a pecore dictum, sicut et pecunia, eo quod antiqui Romanorum nihil praeter pecora habebant** (261Th, correttamente riassunto rispetto al testo degli apografi) e nuovamente **Peculatus, id est furtum publicum, dici coepit a pecore tunc cum Romani praeter pecudes nihil haberent** (301Th, riassunto con eliminazione di notizie rispetto al testo del *CF*); **Peregrina sacra** (301Th, non esattamente riassunto rispetto al testo del *CF*); **Perfuga et transfuga dicitur, quod ad hostes perfugiat et transfugiat** (267Th, molto sintetizzato rispetto al testo degli apografi); **Perfugam Gallus Aelius ait, qui liber, aut servus, aut hostis † sui † voluntate ad hostes transierint; qui idem dicitur transfuga. Quamquam sunt qui credant, perfugam esse non tam qui alios fugiat, quam qui ob spem commodorum ad quempiam perfugiat**; **Petreia** (313Th, testo del *CF* illeggibile); **Picena regio** (263Th, assente negli apografi); **Plebeiae pudicitiae sacellum**

³¹ Sulle differenze tra i due testi e il loro rapporto con **Municipium**, v. MANCINI G. *Cives*, cit., pp. 70 ss. e ID., *I codici vaticani latini*, cit., pp. 150 ss.

(301Th, fortemente abbreviato rispetto al lesto del *CF*, che è però illeggibile in gran parte); ***Plebeium magistratum*** (289Th, sembra sostanzialmente riassunto rispetto al testo, fortemente lacunoso, del *CF*); ***Pomptina tribus*** (295Th, *CF* quasi illeggibile, ma, vista la lacuna, pare sostanzialmente identico); ***Popilia tribus*** (295Th, molto abbreviato rispetto al *CF*); ***Possessio*** (293Th, pesantemente abbreviato rispetto al testo del *CF* che riferiva anche dell'interdetto *uti possidetis*); ***Postliminium receptus dicitur is, qui extra limina, hoc est terminos provinciae, captus fuerat, rursus ad propria reuertitur*** (275Th, fortemente ridotto rispetto al testo del *CF* – ***Post liminium receptum, Gallius Aelius in libro primo significationum, quae ad ius pertinent, ait esse eum, qui liber, ex qua civitate in aliam civitatem abierat, in eandem civitatem redit eo iure, quod constitutum est de postliminis: item qui servos a nobis in hostium potestatem pervenit, postea ad nos redit in eius potestatem, cuius antea fuit, iure postlimini. Equi et muli et navis eadem ratio est postliminium receptionis quae servi. Quae genera rerum ab hostibus ad nos postliminium redeunt, eadem genera rerum <a> nobis ad hostis redire possunt. Cum populis liberis et confoederatis et cum regibus postliminium nobis est ita, uti cum hostibus. Quae nationes in ḡopinioneḡ nostra sunt, cum his*** – ma sostanzialmente aggiornato, anche per il riferimento ai *terminos provinciae* alla normativa imperiale tardoantica; ***Primigenius sulcus*** (303Th, sostanzialmente riassunto dal testo, parzialmente leggibile, del *CF*); ***Privatu sumptu se alebant milites*** (297Th, apparentemente identico al testo del *CF*); ***Pro scapulis verberatio*** (299Th, non riprende le leggi che la prevedevano, riportate nel *CF*); ***Proprius sobrino*** (291Th, elisione del *matris meae consobrinus* ricompreso nel testo del *CF*); ***Publica sacra*** (317Th, sunto del testo del *CF*); ***Pupinia tribus*** (295Th, molto sintetizzato rispetto al testo possibile del *CF*); ***Quando rex comitiavit fas*** (345Th, sintetizzato rispetto a *CF*); ***Recepticius servus, qui ob vitium redhibitus est*** (395Th, sintesi corretta del testo del *CF*, con omissione del riferimento della *suasio* di Catone per la *lex Voconia*: ***Recepticum servum, Cato in suasionem legis Voconiae cum ait, significat, qui ob vitium redhibitus sit: "ubi irata facta est, servum recepticum sectari atque flagitare virum iubet***); ***Redibitur*** (371Th, identico al testo del *CF*); ***Reus dictus*** (373 Th, fortemente sintetizzata, e parzialmente esatta, oltre che per l'etimo per la soppressione del riferimento al processo – già presente, però, nel lemma *Contestari* sopra esaminato – rispetto al testo del *CF*)³²; ***Rufuli tribuni*** (351Th, sintesi sostanzialmente esatta, con

³² V. per una discussione dello stesso testo festino, LANCIOTTI S., *Reus. Festo 336 L.*, in *Studi latini in ricordo di Rita Cappelletto*, Urbino, 1996 pp.75 ss.. Le gravi lacune del *CF* e l'intrecciarsi nel *dvs*, al di là dei possibili errori legati alla tradizione del testo, di testimonianze facenti capo non solo ad autori diversi, ma anche a differenti fasi dell'ordinamento giuridico romano, rendono ancor più difficile ogni tentativo di ricostruzione del quadro ordinamentale proposto da Festo, che

riferimento anche a una *lex*, del testo, mutilo, del *CF*); **Receptus mos** (405Th, ripropone esattamente il testo del *CF*); **Reciperatio est cum inter civitates peregrinas lex convenit ut res privatae reddantur singulis recuperenturque** (379Th, coglie il senso del parallelo testo del *CF* – **Reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur** – eliminando però la contrapposizione tra *populus* (*Romanus*) e *reges, nationes, civitates peregrinas*); **Regium est** (401Th, pare riproporre il testo, lacunoso, del *CF*); **Res comperendinata** (393Th, pare riproporre il testo, lacunoso del *CF*); **Resignatum aes** (397Th, pare riproporre il testo, lacunoso, del *CF*); **Rogat est consulit populum...** (395Th, sintetico ma esatto); **Rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnes pertineat et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciantur. Nam quod in omnes homines resve populus scivit, lex appellatur** (363Th, ripropone esattamente la prima parte del testo del *CF*, omettendo solo di riportare la definizione classificatoria di Elio Gallo presente nel *CF*: **Rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciantur. Nam quod in omnis homines resve populus scivit, lex appellatur. Itaque Gallus Aelius ait: “inter legem et rogationem hoc interest. Rogatio est genus legis; quae lex, non continuo ea rogatio est. <Rogatio> non potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata est.”**); **Sacrae leges dicebantur, quibus sanctum erat, ut si quis adversum eas fecisset, sacer alicui deorum esset cum familia pecuniaque** (467Th, esatta sintesi del testo del *CF* con l’esclusione del riferimento al giuramento dei plebei sul monte Sacro); **Servorum dies festus erat Idibus Augusti, quia eo die rex Tullius, filius ancillae, aedem Dianae dedicavit** (515Th, spostato rispetto alla collocazione nel *CF* 510Th: **Servorum dies festus vulgo existimatur Idus Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo celeritate fugitivos vocent cervos**. L’epitome elimina esclusivamente la notizia accessoria, irrilevante per la definizione); **Sacramentum** (515Th, pare buona sintesi di testo più ampio, pressoché illegibile nel *CF*); **Pacionem** (331Th, identico al testo del *CF*); **Peculium servorum a pecore dictum, sicut et pecunia nobilium** (325Th, parafrasi non felicissima, ma con interessante sostituzione del *pater* del testo del *CF* – **Peculium servorum <ex> pecore item dictum est, ut [ex] pecunia patrum**

potrebbe utilmente integrare la conoscenza del diritto e della scienza giuridica romani del II secolo d.C. Con e per questi limiti, gli approfondimenti della struttura e affidabilità dei singoli lemmi (sul piano linguistico, prima ancora che giuridico), rivestono estrema importanza per gli studiosi di storia giuridica. Non è questa la sede per una discussione dell’analisi e ricostruzione proposte da Lanciotti, sulle quali mi riservo di tornare in un prossimo futuro.

familiae – 324Th); **Prodidisse** *tempus longius fecisse* (314 Th, ripresa parziale del lemma *festino*, riferito, invece, anche al tradimento: **Prodidisse** *non solum in illis d[icitu]r, qui patriam hostibus prodiderunt, sed etiam tempus longius fecisse. ut Cato: "Te, C. Caecilii †, diem prodisse † militibus legionis III, cum proditionem non haberent")*); **Pube presente** *est populo praesente, συνεδοχικῆς ab his qui puberes sunt, omnem populum significans* (335Th, pare buona sintesi del testo poco leggibile del *CF*); **Pubes** (331Th, buona sintesi del *CF*); **Signare** (507Th, buona sintesi del *CF*); **Sobrinus** 421Th, sintesi essenziale del *CF*; v. anche *proprius sobrinus*); **Sors et patrimon significat...** (423Th, apparente riposizione del testo estremamente mutilo del *CF*); **Spondere** (485Th, sintesi corretta ma essenziale del testo del *CF*; omesso riferimento alla *sponsa* e al termine greco); **Status dies** (459Th, sintesi estrema, in cui manca il riferimento al *peregrinus* presente nel *CF*, ma potrebbe essere spia della volontà di dare la spiegazione attuale della locuzione); **Stipem** (421Th, identico al testo del *CF*); **Sub corona venundari dicuntur captivi, quia venundabantur coronati. Cato (mil. 2): "Ut populus potius ob rem bene gestam supplicatum eat, quam re male gesta coronatus veneat."** (443Th, identico nella sostanza al testo del *CF*, anche se manca il successivo riferimento a Plauto); **Sub iugum mitti dicuntur hostes** (437Th, sostanzialmente identico al *CF*); **Viatores** (565Th, sintesi corretta del testo degli apografi).

Come si vede, nella stragrande maggioranza dei casi, Paolo opera parafrasi corrette, quando, addirittura, non ripropone il testo esatto di Festo. La stessa correttezza, almeno in astratto, delle notizie e dell'impostazione giuridica – fatta eccezione per *municipalia sacra* – l'abbiamo, peraltro, verificata anche per i casi in cui non è possibile il raffronto con l'opera epitomata.

2.2.1. I lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale omessi

Esaminiamo ora il contenuto dei lemmi certamente omessi da Paolo. Una prima distinzione va operata tra diritto pubblico e diritto privato. Con riferimento al secondo, Paolo esclude: **Nexum** (p. 165Th), **Ovis duabus** (p. 242Th) relativa a una multa di diritto privato, **Postumus** (p. 306-307Th), **Statuliber** (p. 458Th) e **Possessiones** (p. 308Th).

Quanto al diritto pubblico, alcuni lemmi omessi sono relativi al processo privato o all'organizzazione della giurisdizione in età repubblicana: **Parum cavisse** (p. 306 Th), relativo al processo penale, **Praefecturae** (p. 292Th), sull'organizzazione della giurisdizione in Italia, **Praetor** (p. 296Th), poco leggibile in Festo, ma presumibilmente relativo alla distinzione tra *peregrinus* e *urbanus*; **Pedem struit** (p. 258Th, nell'ambito del processo regolato dalle *XII Tabulae*). Altri quattro lemmi sono relativi all'ordinamento del comizio: **Niquis**

scivit (p.188Th), *Praerogative centuriae* (p. 324Th), *Pro censu classis* (p. 322Th), *Prohibere comitia* (p. 298Th); altri cinque all'ordinamento del Senato: *Numera senatum* (p. 178Th), *Patricios* (p. 308Th), *Pedarium senatorem* (p. 258Th), *Praeteriti senatores* (p. 322Th), nonché *Qui patres qui conscripti vocati sunt in curia?*, sull'ammissione dei *plebeii* al *senatus*. A questi potrebbe aggiungersi un lemma, *Populi com...* (p. 294Th) gravemente mutilo nel *CF*, ma con notizie relative a *populus, patres, plebs scivit*.

Parimenti omessi sono lemmi relativi a norme particolari sulla nomina ed entrata in carica dei magistrati: *Optima lex* (p. 233-234Th), su *dictator* e *provocatio*; *Praetor ad portam* (p. 308Th), *Nuncupata pecunia* (p. 180Th), relativa in Festo oltre che alla *mancipatio* – di interesse privato, assolutamente inattuale – anche ai *vota mancipata* dei *praetores*, legati al formalismo; *Ut qui optima lege fuerint adici solet, cum quidam magistratus creantur (...)* (p. 121Th), sulle forme di nomina dei *magistratus*. Accanto a questi, due lemmi in materia di riscossione delle imposte: *Redemptores* (p. 370Th) e *Vectigal aes* (p. 562Th), e tre in materia religiosa, ovviamente superata: *Ordo sacerdotum* (p. 204Th), *Popularia sacra* (p. 332Th) e *Probrum*, sulla punizione per rapporti con la Vestale, lunghissimo in Festo (p. 308Th). Residuano tre lemmi relativamente ai quali, per l'illeggibilità nel *CF*, non è possibile ipotizzare le ragioni di esclusione: *Parare* (p. 296Th), *Peregrinus* (p. 335Th) e *Romanos* (p. 400Th), cui abbiamo sopra accennato.

Composizione e funzionamento del Senato e dei comizi, potere dei magistrati, erano, però, già stati oggetto, come si è visto sopra, di esposizione da parte di Paolo in altri lemmi.

Nei residui casi si tratta di argomenti irrilevanti, almeno per gli assetti politico-istituzionali. Accanto a *Quirina tribus* (338Th), unica tribù non ripresa da Paolo, troviamo infatti: *Navalis scriba* (172Th), *Publica pondera* (p. 320-22Th), *Viae sunt et publicae...* (564Th), sulla grandezza delle strade pubbliche, oppure legati alle iniziali forme di organizzazione del territorio conquistato da Roma, come, appunto, *Peregrinus ager* (*est, qui neque Romanus, neque hostilius† habetur*, 316Th), nonché *Priscae coloniae latinae* (308Th, in cui Festo istituisce una differenza tra quelle originarie e quelle create poi dal popolo romano); più difficile, è, invece, individuare le ragioni dell'omissione di *Relegati dicuntur proprie, quibus ignominiae, aut poenae causa necesse est ab urbe Roma, aliove quo loco abesse lege †senatuique† consulto, aut edicto magistratuus; ut etiam Aelius Gallus indicat* (386Th)³³.

³³ Sull'utilizzazione di materiali festini non ripresi nell'Epitome in sede di commento alle *Ethymologiae* di Isidoro di Siviglia, si veda, in particolare, LANCIOTTI S., *Tra Festo e Paolo*, cit., pp. 244 ss. Ciò conferma l'idea di una scelta consapevole di Paolo nell'uso delle notizie derivate da Festo in dipendenza della natura dell'opera. Se nell'Epitome le ignora non è perché ne

Se è, dunque, vero che i lemmi in materia giuridica e politico-istituzionale appaiono essere quelli percentualmente più colpiti da interventi di abbreviazione, quando non di soppressione da parte di Paolo, abbiamo tuttavia visto come le sue sintesi siano generalmente tali da riproporre il significato tecnico del termine e che spesso le stesse omissioni siano solo apparenti: tali per il singolo lemma, ma non per l'argomento in esso trattato.

I lemmi conservati non sono, inoltre, certamente pochi, in assoluto, mentre sono tali da dare, nel loro insieme, un quadro a grandi linee del sistema costituzionale e, in genere, delle istituzioni e delle norme romane. Ciò appare tanto più evidente se si riflette sul fatto che Paolo opera una sintesi di un altro testo, quello festino ed è perciò condizionato non solo dalla scelta dei lemmi già operata da Festo, ma anche dall'epoca di composizione del *dvs*, presumibilmente la fine del II secolo e dalla ragionevole sua stretta dipendenza da un'opera ancor più risalente di quasi due secoli: il *dvs* di Verrio.

3. Conclusioni

Vediamo ora se è possibile trarre qualche conclusione.

In primo luogo, le *consuetudines* che Paolo vuole che il re franco possa conoscere, ricomprendono certamente norme giudiche e principi dell'ordinamento.

In secondo luogo, la stessa eliminazione della spiegazione di significati desueti, mal si concilia con quella funzione di mero sussidio alla lettura, legato al programma di alfabetizzazione latina del regno franco; se ciò fosse stato, lo strumento più utile sarebbe stato fornire l'intero testo di Festo, accompagnandolo con ulteriori notizie e spiegazioni, ciò tanto più se – come probabile³⁴ – la biblioteca del re non era in possesso di una copia del *dvs* festino; biblioteca alla quale Paolo afferma, sempre nell'*epistula* di voler “aggiungere” qualcosa.

Quale, però, la natura di questo “qualcosa”?

Una sintesi pura e semplice di un dizionario – non il suo ampliamento – avrebbe costituito, in un'ottica di sua utilizzazione a sussidio della lettura e dell'apprendimento della *lingua* latina, un vero arricchimento?

Qual è, allora, la natura dell'opera che egli offre al re?

sottovaluti l'importanza, ma proprio perché non sono utili in quella sede, per le finalità che intende perseguire con l'Epitome.

³⁴ WOODS C., *A contribution*, cit., pp. 118 ss.

Paolo Diacono è un longobardo colto, chiamato proprio per questa sua qualità alla corte del re, conosce, a mio parere³⁵, il greco, non è digiuno, come si è visto, né di storia né di diritto, in particolare pubblico, e mostra un evidente interesse per quest'ultimo nel redigere l'epitome. Diversamente – fatta la scelta della non riproposizione dell'intero testo festino e di fronte a lemmi che esprimevano istituti legati a un'esperienza giuridica superata già col dominato – non solo la riduzione avrebbe dovuto essere più drastica, ma la stessa sintesi avrebbe dovuto essere tesa a fornire esclusivamente il significato utile ai fini della comprensione di un testo letterario, non ad analizzare le possibili componenti: si prenda il lemma *deminutus capite* nel quale – se si prescinde dallo spostamento dell'angolo visuale dall'istituto della *capitis deminutio* al soggetto *deminutus capite* e dal conseguente aspetto dell'assenza della sistemazione in *genera* operata dal Paolo giurista severiano – il Diacono ripropone tutti i possibili contenuti della stessa³⁶, ivi compresa l'*interdictio aqua et igni*.

Il suo intento dichiarato, nel redigere l'epitome è quello di fornire all'imperatore “romano” gli strumenti di conoscenza della società romana e della sua storia, partendo dallo strumento che aveva, il lemmario festino, dando al nuovo imperatore – che doveva essere in continuità con la storia romana, con

³⁵ in caso contrario, difficilmente si spiegherebbero i frequenti richiami a etimi greci non solo nella *Historia Romana*, ma anche in quella *Langobardorum*. Poco significativo mi pare, inoltre, il fatto che nei testimoni più risalenti dell'epitome i termini greci siano traslitterati.

³⁶ Pauli Epitome: *Deminutus capite appellatur, qui civitate mutatus est; et ex alia familia in aliam adoptatus; et qui liber alteri mancipio datus est; et qui in hostium potestatem venit; et cui aqua ignique interdictum est* (p. 49Th); Paul. 2 ad Sab. (D.4.5.11) *Capitis deminutionis tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. Igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat; diverso l'approccio sistematorio di Gaio: Gai Inst. 1.159. Est autem capitis deminutio prioris capitis permutatio. Eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis deminutio, aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima. 160. Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit; quae accidit incensis, qui ex forma censuali veniri iubentur. Quod ius (...) Qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint; item feminae, quae ex senatus consulto claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, quibus invitis et denuntiantibus dominis cum servis eorum coierint. 161 minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit. 162 minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis conmutatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite deminuat. 163 Nec solum maioribus capitis deminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam minima; et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, post obitum eius neuter alteri adgnationis iure tutor esse poterit.*

una netta frattura rispetto ai Longobardi – gli strumenti necessari per una continuità anche e soprattutto politico-amministrativa e giuridico-costituzionale.

Il suo intento, nel redigere e donare l'opera, è, dunque, quello di fornire all'imperatore, romano, attraverso i lemmi, gli strumenti di conoscenza della società romana e della sua storia e, anche, della sua organizzazione politica, del suo diritto pubblico, come strumenti di quella continuità politico-amministrativa e giuridico-costituzionale. A lui e, soprattutto, alla sua corte, alla nuova classe dirigente franca.

Ad altro tipo di strumenti, in quest'età, credo fosse difficile, se non impossibile, pensare. La funzione dei glossari e in particolare di questo glossario non è allora tanto e solo quella di fornire un dizionario, come generalmente ritenuto, in funzione della necessità di alfabetizzazione – legata, in questo caso, alla rinascenza carolingia e alla scelta del latino come lingua ufficiale – non solo dei chierici, ma anche degli ufficiali palatini, dando loro gli strumenti per comprendere il significato di quanto leggono nelle opere romane. Se questa fosse stata, Paolo avrebbe conservato tutti i lemmi, in particolare quelli il cui significato è più lontano nel tempo e nella cultura dalla sua epoca. La scelta, all'opposto, di riprenderne alcuni e ometterne altri, può essere indice di voler produrre uno strumento simile alla nostra enciclopedia, a un'enciclopedia ideologicamente orientata: un'enciclopedia che dia il quadro complessivo di una società distante, da proporre, in continuità con essa, come modello; in particolare per quanto attiene all'organizzazione politico costituzionale, ai suoi principi fondamentali.

L'accoglienza di Paolo alla corte di Carlo, la stessa stesura dell'epitome sono stati generalmente ricondotti, come si è sopra accennato, alla rinascenza carolingia; rinascenza della quale, tuttavia, per meglio intendere natura e finalità dell'epitome, gioverà precisare i caratteri.

V'è stato chi, in particolare Le Goff, ha contestato la correttezza della definizione, poiché con Carlo magno si darebbe luogo esclusivamente a una "rinascita per una minoranza chiusa, numericamente assai debole, destinata a fornire alla monarchia clericale carolingia un piccolo vivaio di amministratori e di uomini politici"³⁷. Più di recente, come sopra accennato³⁸ la Dionisotti³⁹, ha identificato il carattere proprio della rinascenza nella decisione di utilizzare la lingua latina e gli istituti romani come ufficiali della nuova organizzazione del

³⁷ LE GOFF J., *Gli intellettuali nel medioevo* (1957), tr. it. Milano, 1985, p. 10. Diversa valutazione in WOLFF P. *Storia e cultura del medioevo dal secolo IX al XII*, tr. it., Bari 1969, di *The Awakening of Europe*, Harmondsworth 1968, pp. 33 ss.

³⁸ V. sopra nt. 8.

³⁹ DIONISOTTI A.C., *On the nature*, cit., p. 247

potere regio, sottolineando giustamente come l'alfabetizzazione latina dei Franchi non era, non doveva essere, quella letteraria, ma quella che aveva come destinatari chierici e notari.

È in *questa* temperie, con questi fini, che Paolo redige un'opera che, non solo e non tanto dal punto di vista quantitativo, deve arricchire la biblioteca del re.

Un'opera che sconta i limiti più che dell'epitomatore, del testo epitomato, necessariamente datato ed espressione del suo tempo; limiti tanto più evidenti non in questioni linguistiche – vista la scelta del latino e necessariamente del latino letterario, il solo effettivamente unificante – quanto in quelle legate al nuovo quadro religioso, ai nuovi assetti istituzionali e politici. Da questo punto di vista può dirsi che, relativamente ai temi che ci interessano, Paolo ripropone nell'epitome tutto quanto trova in Festo che sia ancora utilizzabile come quadro di riferimento politico-istituzionale e giuridico per un nuovo regno in continuità con l'impero romano. È, vuole essere, l'esposizione, partendo dalle parole – dalle parole che trova nell'opera epitomata – del quadro complessivo di una società distante ma che si vuole riproporre come modello, sfrondando, conseguentemente, quanto *a questo fine* non appare utile.

Sarebbe da indagare se e quanto delle regole, dei principi relativi agli assetti del potere pubblico – e anche ai rapporti di diritto privato – ricavabili dal testo dell'epitome sia stato recepito nei capitolari dei re franchi, a partire da quelli dello stesso Carlo magno: penso, ad esempio, al collegamento che potrebbe istituirsi tra l'identificazione del potere sovrano nell'*arcere* – su cui, come abbiamo visto, Paolo insiste – e un capitolare di Carlo dell'810, col quale si sancisce che “Ogni capo eserciti un'azione coercitiva sui suoi inferiori, onde questi ultimi obbediscano sempre meglio, con animo consenziente ai decreti e precetti imperiali”⁴⁰, nel quadro della rottura degli antichi vincoli franchi, sostituiti con la nuova rete di rapporti gerarchici che ha al suo vertice il re⁴¹.

Un indizio flebile, ma, forse, non insignificante.

⁴⁰ MGH, *Capitularia*, t. I, n. 64, c. 17 *De vulgari populo, ut unusquisque suos iuniores distringat, ut melius ac melius oboediant et consentiant mandatis et praeceptis imperialibus*.

⁴¹ BLOCH M., *La società feudale* (1939-1940) tr. it. Torino, 1949⁵, p. 184.

Fonti giuridiche pregiustiniane: antiche e nuove acquisizioni

Gianfranco Purpura
(Università di Palermo)

Illustrerò a grandi linee, come già concordato con Gisella Bassanelli il lavoro effettuato coordinando il progetto di ricerca PRIN 2008 *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani – FIRA*, che si è da poco concluso con la pubblicazione di due volumi di *Studi preparatori*, il primo *Leges* di circa 770 pagine, il secondo *Auctores e Negotia*, di quasi 300 pagine.

Nonostante l'ampiezza dei due tomi, è stato possibile prendere in considerazione soltanto alcune parti dell'originaria agile silloge riccoboniana di *Leges e Auctores*, fondamentale per la ricerca storico-giuridica, realizzata agli inizi del '900 ed aggiornata dopo oltre trent'anni dalla prima edizione con l'integrazione dei *Negotia* ad opera di V. Arangio Ruiz.

L'opportunità di una revisione, integrazione ed aggiornamento, con l'adeguamento alle moderne esigenze, credo fosse avvertita da tempo dai romanisti (ne discutevo con N. Palazzolo, in funzione del progetto BIA, e poi con F. Costabile), ma la delicatezza e la complessità del compito aveva sconsigliato ogni intervento; solo la possibilità della suddivisione del lavoro tra cinque unità di un progetto di ricerca (Palermo con Purpura, De Simone, Terranova e D'Angelo, per le costituzioni imperiali), Reggio Calabria (con Costabile, Laurendi e inizialmente Romeo, per alcune *leges* e le *emptiones* dei *Negotia*), Bologna (con Luchetti, Pontoriero, Mattioli per i *Tituli ex corpore Ulpiani*), Milano Cattolica (con Maganzani per alcune disposizioni in materia di acque) e Genova (con Migliardi e Pavese per i *testamenta et hereditates*) ha determinato l'inizio di tale impresa. In corso d'opera sono stati poi aggregati Lazzarini per la *lex metallis dicta* di Vipasca e Parma per alcuni *decreta decurionum*.

Per la vastità del compito prefissato, non solo dunque è stata necessaria una selezione documentale che tenesse conto delle specificità dei singoli partecipanti, talvolta anche a scapito della scelta dei testi, ma è stato concordato di procedere, almeno per il momento, alla realizzazione di due volumi di studi preparatori nei quali potessero essere ricompresi sia contributi ricognitivi nella forma più libera che testi già meglio definiti.

Fin dal primo momento la determinazione di criteri condivisi da tutte le unità si è rivelata impresa non semplice. Vi era infatti chi sosteneva nel commento

l'uso ancora del latino, come in FIRA, e avversava ogni traduzione dei testi antichi e chi provocatoriamente si spingeva a caldeggiare l'impiego di una lingua di moderna diffusione, come l'inglese.

Più serio il problema dei segni critici, già non omogenei tra papirologi ed epigrafisti, ma anche tra filologi grecisti e latinisti, addirittura tra le diverse edizioni di uno stesso documento e oggi ulteriormente complicato dall'impiego di strumenti informatici, che hanno reso complessa la correzione e la stampa definitiva per l'assenza di *standard* unitari. In questa fase, salvo il rispetto di convenzioni internazionali consolidate come quella di Leida (n. d. r.)¹, si è preferito lasciare ad ogni autore la facoltà di indicare preliminarmente i criteri adottati.

In generale, è apparso opportuno, quando possibile, contrapporre all'asciutta essenzialità di FIRA, che precludeva ogni possibilità di riscontro diretto dei testi, l'impiego di immagini o apografi. Anche in presenza di immagini valide è apparso non superfluo offrire in alcuni casi un apografo che documentasse con precisione la fase della trascrizione e della conseguente interpretazione. Si tratta infatti di un contatto diretto con il dato documentale, inesistente in FIRA, che gli storici del diritto hanno poco evidenziato e che oggi invece si ritiene non secondario far risaltare, poiché proprio attraverso un apografo si giustifica e si documenta meglio il travaglio delle specifiche letture proposte. In molti casi non è stato possibile procedere ad un controllo autoptico, ma solo sulla base di immagini, in alcuni si registra un progressivo degrado del documento per il decorso del tempo, che non consente di verificare più le letture precedentemente intraviste; in qualche altro, non è stato possibile presentare l'immagine mai edita del documento, perché il reperto non è più rintracciabile o per la difficoltà di ottenerne una valida riproduzione.

Per quanto attiene ai contenuti del primo volume, dopo un contributo relativo alle *Leges regiae* di R. Laurendi sull'espressione "*Iouvi sacer esto*" nelle *Leges Numae* e di S. Lazzarini sulla seconda tavola di Vipasca, ben tredici contributi in materia di acque di L. Maganzani comprendono antiche e nuove acquisizioni, come la *Tabula* di *Contrebia* o la *Lex rivi Hiberiensis*, rinvenuta nel 1993.

Si è preferito trasferire i *decreta decurionum* dalla *pars tertia*, *Negotia dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, alla *pars prima*, *Leges*, presentando a cura di A. Parma sei testi, per lo più non presi in considerazione nei precedenti *Negotia*, come il cippo confinario con un estratto di un *decretum* di Pozzuoli *de loco dando Augustalibus* del 13 giugno 110-130 d.C. o altre epigrafi con disposizioni relative a decreti municipali di varie epoche e luoghi.

¹ PURPURA G., *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1996, p. 57 nt. 81.

F. Costabile, in tema di *Res Gestae Divi Augusti* ha esaminato il fr. 34, 1, recentemente dibattuto in seguito a una diversa restituzione del mommseniano termine *[potitus]* (...*per consensum universorum potitus rerum omnium*...), a causa di una recente revisione di P. Botteri, che legge invece *[po]tens*, in base ad un nuovo frammento proveniente da Antiochia di Pisidia, l'unico che tramandi questo punto del testo latino. Costabile propone una impreveduta restituzione: *[pot]iens*, integrazione che ulteriormente riapre il dibattito sulla natura giuridica del principato augusteo.

La frase di Augusto non denuncierebbe infatti un colpo di stato, come sostenuto da Botteri (*[po]tens rerum omnium*: "impadronitomi di ogni cosa pubblica" dopo la sconfitta di Antonio e l'uscita di scena di Lepido), ma essendo *[pot]iens*, secondo la revisione di Costabile, un participio presente del verbo *potiri* potrebbe tradursi: "...trovandomi ad avere il potere assoluto per universale consenso, trasferii la *Res Publica* dalla mia potestà al (libero) arbitrio del senato e del popolo romano". Rispetto alla lettura di Mommsen, "prevale il valore 'locativo', lo *status quo* nel possesso dell'onnipotenza, anziché la 'dinamica' della conquista del potere, che si credeva di scorgere nel presunto participio passato *[potitus]*" (così Costabile). Viene in tal modo meno la presunta prova della confessione augustea di un colpo di stato, facendo invece a mio avviso Ottaviano perno su di una innata, o supposta, supremazia detenuta, per consenso universale, ancor prima del conferimento della stessa *auctoritas*. Quasi una connaturata *auctoritas* riconosciuta da tutti e vantata dall'*auctor rei publicae* nelle *Res Gestae*, ancor prima dello stesso conferimento ufficiale del 27 a.C.

Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi, a cura dell'unità di ricerca di Palermo, completano le ultime quattrocento pagine del volume.

L'ambizioso progetto del 1924, di una *Palingenesia* di tutte le "leggi" dell'Impero romano, lanciato dall'Accademia Nazionale dei Lincei da quasi novant'anni, e in varie occasioni ripreso, non è stato mai realizzato², anche se il proposito di effettuare una "organica e completa raccolta e pubblicazione delle costituzioni imperiali che vanno da Augusto a Giustiniano", propugnato dal mio Maestro, Salvatore Riccobono jr.³, è stato in qualche modo adesso perseguito, concretizzandosi in un elenco, che comprende le menzioni meno frammentarie nei papiri e nelle epigrafi, e che si spera possa costituire oggetto di continuo aggiornamento. Dalle settantaquattro costituzioni riferite in FIRA I, con la nuova raccolta è stato possibile elevare il totale delle costituzioni imperiali registrate a

² Per la storia del progetto, una rassegna dei precedenti, dei diversi tentativi, anche parziali, e della recente ripresa cfr. CORIAT J.-P., *La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du principat*, MEFRA, 101 - 2, 1989, pp. 873 ss.

³ RICCOBONO S., *Profilo storico del diritto privato romano*, Palermo, 1976, p. 149.

ben cinquecentosettantuno indicazioni, oltre a centoventicinque allusioni. Dopo la prima fase di realizzazione dell'elenco, sono stati presi in considerazione per la revisione ed integrazione circa quindici testi, tra i più complessi, taluni con una molteplicità di provvedimenti, cercando di acquisire, ove possibile, immagini chiare e di realizzare un apografo, fornendo al contempo una nuova trascrizione con relativo apparato critico, commento dettagliato, traduzione e letteratura aggiornata. L'esiguità del numero dei provvedimenti esaminati in dettaglio in questa fase preparatoria, in confronto all'elevato totale accertato, non ritengo sminuisca l'entità dell'impegno profuso e offuschi la mole dell'attività svolta, che mi auguro possa proseguire e stimolare specifici approfondimenti, anche da parte di altri ricercatori.

Testi di costituzioni di recente rinvenimento, dunque non presenti in FIRA I, sono la *Tessera Paemeiobrigensis* del 15 a.C., l'*Epistula Hadriani de re piscatoria* del 123/132 d.C., *de re olearia* del 124/125 d.C., la *Tabula Banasitana de viritana civitate* del 180/1 d.C., gli ἀποκρίματα di Settimio Severo e Caracalla del 16/20 marzo del 200 d.C., oltre ad un frammentario rescritto di Diocleziano sulla *longi temporis praescriptio*. Altri testi, come il *Rescriptum Constantini de quadraginta annorum praescriptione*, l'*Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum* o l'Editto di Nazareth, già segnalati tra le *Leges*, presentano nella nuova versione maggiore completezza, ampi commenti, immagini, apografi, traduzioni e talvolta interpretazioni del tutto alternative, come nel caso del celebre e dibattuto editto palestinese, che avrebbe potuto riferirsi addirittura agli eventi del Golgota dopo la crocifissione di Cristo, come segnalava il primo editore, in quanto un imperatore, non determinato della prima metà del I sec. d.C., reprimeva in Palestina il trafugamento di corpi dalle tombe, perseguendo i violatori con la pena di morte – ritenuta in tal caso insolita per il diritto romano - e trascurava del tutto l'illecito che invece avrebbe potuto infastidire di più la mentalità romana; quello dell'immissione di un *extraneus* in una tomba. Forte quindi appariva la suggestione che si trattasse di una possibile reazione all'accusa gravante sui discepoli di Cristo di averne fatto sparire il corpo dal sepolcro; ipotesi tale da dividere immediatamente gli studiosi tra fautori di una esegesi 'laica' da una parte, e sostenitori di un'interpretazione 'cristiana' dall'altra.

In conclusione, sembra che sia possibile ritenere l'iscrizione assolutamente autentica e proveniente dall'area del Levante mediterraneo; databile intorno alla metà del I sec. d.C., probabilmente dopo il 44, e collegabile al regno di Nerone e alla crisi economica dilagante in quel periodo in Oriente, che determinava prelievi forzosi che, in ossequio all'antica e mai estinta prassi del sequestro del cadavere del debitore insolvente, induceva gli esattori persino a scoperchiare le tombe e a recare oltraggio alle salme di coloro che erano morti in debito col fisco, sia per la speranza di ripagarsi con gli oggetti preziosi chiusi nel sepolcro, sia per

la convinzione di utilizzare, con questo mezzo, un rimedio romano perfettamente lecito, legato all'antica esecuzione sul corpo del debitore insolvente, volto a costringere parenti, eredi, e persino amici, a riconoscere i debiti del defunto⁴.

L'*Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum* del 37/31 a.C. (FIRA I, 56), le *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, posteriori al 30 a.C., (FIRA I, 55), gli *Edicta Augusti ad Cyrenenses* del 6/4 a.C. (FIRA I, 68), l'*Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis* (FIRA I, 91), l'*Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum* dell'88/89 d.C. (FIRA I, 76), la *Constitutio Antoniniana de civitate* del 212 d.C. (FIRA I, 88) sono stati tutti rivisti e riproposti in forma più completa.

Per quanto riguarda il secondo volume, nel presentare una nuova edizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* con riproduzione fotografica dell'intero testo per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, l'unità di ricerca di Bologna ha ritenuto opportuno corredare la rilettura e revisione critica dell'opera con alcune riflessioni, che sono sfociate nella redazione di una prefazione e di tre contributi di Luchetti, Mattioli e Pontoriero.

In *Testamenta et hereditates* sono stati infine trattati dall'unità di Genova tutti i ventotto documenti presi in considerazione nel *Caput III* dei FIRA III². “Ciascuno di essi è stato ripreso criticamente sulla base delle edizioni successive disponibili, le quali hanno permesso in alcuni casi di meglio datare e interpretare i testi, riportati per intero anziché limitatamente a singole parti, come avviene talvolta nei FIRA III². Sull'esempio dei FIRA III², ogni singolo documento è preceduto da una breve introduzione che ne riassume il contenuto, indicando le diverse edizioni, le eventuali traduzioni in lingue moderne e alcuni studi successivi agli stessi FIRA III².”

L'integrazione bibliografica, attenta soprattutto ai contributi di maggiore rilievo o più recenti, ove disponibili, non può aspirare in alcun modo alla completezza: l'ampiezza della produzione scientifica degli ultimi decenni, unita alla disponibilità di repertori elettronici in continuo aggiornamento, ha reso infatti consapevoli gli autori del carattere effimero se non velleitario di ogni auspicata esaustività (così Migliardi e Pavese).

L'essersi concentrati solo sui documenti ereditari presenti nei *Negotia* di Arangio Ruiz, senza l'estenuante ricerca delle immagini, delle relative autorizzazioni alla pubblicazione e la lenta realizzazione di apografi e traduzioni, ha consentito all'unità di Genova la possibilità della revisione completa di tutti i testi originariamente contemplati in *Testamenta et hereditates*, ma non la

⁴ LEVI M.A., *Nerone e i suoi tempi*, Milano – Varese, 1949, pp. 140 e s.; BELL J. H., *op. cit.*, pp. 4 s.

realizzazione di un elenco più ampio e soprattutto l'integrazione con qualche nuovo testo.

Sarebbe stato certo auspicabile prendere in considerazione i nuovi documenti giuridici che papiri, epigrafi e, in particolare tavolette, hanno in questi ultimi tempi offerto all'attenzione degli studiosi: i papiri, ad esempio, di Petra⁵ cinquantadue rotoli venuti alla luce nel '93 in un magazzino adiacente ad una chiesa incendiata dopo il 559 d.C., tutti documenti negoziali in greco, tra i quali si evidenzia una divisione ereditaria appunto [P.Petra 17 (inv. 10)] tra fratelli di beni siti in Petra e dintorni, il cui testo, seppure incompleto, si estende per oltre duecentotto linee di scrittura, per una lunghezza di oltre tre metri⁶. O i coevi papiri giuridici di Nessana pubblicati nel '58⁷ con frammenti giuridici di *codices* del VI/VII sec., concernenti tematiche di diritto ereditario⁸ e con un'altra divisione di proprietà⁹ con clausole riscontrabili, anche "nei più risalenti documenti del Medio Eufrate¹⁰, di Dura¹¹, e della Giudea¹², sia addirittura in un documento pergameneo, proveniente dal Kurdistan persiano, datato al I secolo a.C."¹³. I papiri di Dura oltre ad atti di contenuto negoziale assai vario, contengono un archivio militare con decisioni del 235 d.C., che confermano la delega permanente del governatore ad alti ufficiali come *iudices dati*, della quale si è recentemente occupata G. Merola, soprattutto in riferimento ai papiri del Medio Eufrate, scoperti nel 1987 e interessanti anche per la compravendita, poiché dimostrano l'impegno degli abitanti del luogo a dare una patina di romanità ad un substrato che rivela elementi di diritto ellenistico e forse anche di

⁵ DI NUCCI G., *Cenni sull'importanza dei ritrovamenti papirologico giuridici di Petra, Dura, e Nessana: studio introduttivo*, in *Iura Orientalia*, n. 2, 2006, pp. 27 ss. (http://www.iuraorientalia.net/01_io_2006.htm); MIGLIARDI L., *Diritto Romano e diritti locali nei documenti del Vicino Oriente*, in *SDHI*, n. 65, 1999, pp. 217 ss.

⁶ KOENEN L., *Preliminary Observations on Legal Matters in the P. Petra inv.10.*, in *Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia*, vol. II, Firenze 2000, pp. 727 ss.; *Id.*, *Sparchliche Bemerkungen zu P.Petra 17 (inv. 10)*, in BIERL A., SCHMITT A., WILLI A. (a cura di), *Antike Literatur in neuer Deutung. Festschrift für Joachim Latacz zum siebzigsten Geburtstag*, München – Leipzig, 2004, p. 357.

⁷ Pap. Nessana = *Excavations at Nessana* (Auja Nafir, Palestine), vol. II: *Literary Papyri*, ed. CASSON L. – HETTICH E. L., Princeton, 1950; III: vol. *Non literary Papyri*, ed. KRAEMER C. J., Princeton 1958; DI NUCCI G., *op. cit.*, pp. 27 ss.

⁸ Pap. Nessana II, 11 e 12.

⁹ Pap. Nessana III, 22.

¹⁰ Pap. Euphr. 6 21 e 7 15 del 249 d.C.

¹¹ Pap. Dura 25 (180 d.C.) e Pap. Dura 26 (227 d.C.).

¹² Pap. Yadin 20, 15 e 38 (42 in versione aramaica); Pap. Yadin 22, 20 entrambi del 130 d.C.

¹³ Pap. Avroman I. Così DI NUCCI G., *op. cit.*, pp. 27 s.

consuetudini giuridiche precedenti¹⁴. I papiri della Giudea del tempo dell'ultima insurrezione ebraica (93/132 d.C.) con atti negoziali vari, tra i quali la nota *testatio* di *Babatha*, tramandano un modello di formula processuale in greco, in ben tre copie, dell'*actio tutelae* del processo formulare romano, che sarebbe stato significativo segnalare nella revisione di FIRA, insieme alle due *formulae* precedute da un *praescriptio* e relative ad un unico *iussum iudicandi* della TP.Sulp. 31 = T.Pomp. 34¹⁵.

Le tavolette dell'area campana¹⁶, oggetto della rinnovata attenzione di G. Camodeca, che dopo quelle dei *Sulpicii*, sta ripubblicando quelle di Ercolano, sono numerose e non tutte prese in considerazione in FIRA. Una trentina infatti furono rinvenute ad Ercolano intorno al 1752, in occasione dello scavo della Villa dei Papiri, ma oggi risultano disperse¹⁷. Nel 1875 e 1877 sono stati ritrovati centocinquantatrè documenti dell'archivio del banchiere pompeiano L. Cecilio Giocondo (*T. Iucund.*), relativi al decennio 52 d.C. – 62 d.C. Si tratta prevalentemente di quietanze relative a vendite all'incanto¹⁸, già selezionate da Arangio Ruiz nei *Negotia* (FIRA III, 128-131). Nel 1887 fu ritrovata nel *praefurnium* delle Terme del Sarno la *mancipatio fiduciaria* relativa a due schiavi di *Poppaea Note* del 79 d.C., avvolta in una tela con altri oggetti preziosi (FIRA III, 91)¹⁹. In scavi di Maiuri furono ritrovate in otto diverse abitazioni e pubblicate nel dopoguerra le tavolette di Ercolano, relative a circa centosettanta

¹⁴ MEROLA G.D., *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012; REDUZZI MEROLA F., *La compravendita alla periferia dell'impero: i papiri del Medio Eufrate (III sec. d.C.)*, Relazione all'AST di Napoli il 21 maggio 2013 (<http://www.studitardoantichi.org/einfo2/file/1369409990-Reduzzi.pdf>).

¹⁵ PURPURA G., *Tabulae Pompeianae 13 e 34: due documenti relativi al prestito marittimo*, in *Atti del XVII Congresso Intern. di Papirologia*, Napoli, 1984, pp. 1245 ss.; SANTORO R., *Le due formule della Tabula Pompeiana 34*, in *AUPA.*, n.38, 1985, pp. 335 ss.; CAMODECA G., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)*, Edizione critica dell'archivio puteolano dei *Sulpicii*, vol.I e vol. II, Roma, 1999, e la lett. ivi cit.

¹⁶ Un quadro completo in CAMODECA G., *Gli archivi privati di tabulae ceratae e di papiri documentari a Pompei ed Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione*, in (CORBIER M., GUILHEMBET J-P. a cura di) *Atti del Convegno L'écriture dans la maison romaine*, Parigi, marzo 2004, Parigi, 2012.

¹⁷ CAPASSO M., *Le tavolette della Villa Ercolanese dei Papiri*, in *CErc.*, n. 20, 1990, pp. 83 ss. = *Id.*, *Volumen, Aspetti della tipologia del rotolo librario antico*, Napoli, 1995, pp. 111 ss.; CAMODECA G., *Dittici e trittici nella documentazione campana (8 a.C. 79 d.C.)*, in (DAVID M. a cura di) *Eburnea Diptycha. I dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari, 2007, p. 83 nt. 11: "Nulla però se ne decifrò, e queste tavolette sono da tempo perdute o irrimediabilmente; mi lasciano infatti molto perplesso le pretese novità su di esse in DEL MASTRO G., *Novità sulle tavolette della Villa dei Papiri*, *CronErc.*, 29, 1999, pp. 53 ss."

¹⁸ Pubblicate da ZANGEMEISTER K. nel 1898 in *CIL IV*, Suppl. I, 3340, PP. 276 ss.; ANDREAU J., *Les Affaires de Monsieur Iucundus*, Roma, 1974.

¹⁹ *CIL IV*, 3340, 154-155.

documenti²⁰, molti assai frammentari e oggetto di una revisione in corso da parte di G. Camodeca, che ha rintracciato il più antico dittico finora identificato, dell'8 a.C., che precede quello di Giocondo del 15 d.C.²¹; documenti tra i quali quelli del processo di Giusta, *puela pompeiana* (con una sola elle, così nelle tavolette, il "napoletano" dell'epoca), certamente da registrare tra i *Negotia*. Nel 1959 a Pompei è stato rinvenuto l'archivio dei *Sulpicii* (TP.Sulp.), composto da centoventisette documenti provenienti da Pozzuoli. Assenti ovviamente in FIRA.

Per completare sommariamente il quadro dei più importanti rinvenimenti²², con l'indicazione di dati anche esterni all'area campana, essendo ormai il tempo di concludere, occorre ricordare le tavolette egiziane, costituite da dichiarazioni di nascita²³, *tabulae nuptiales*, testamenti, già selezionate nei *Negotia*; le transilvane, scoperte in Romania nei cunicoli di una miniera d'oro, ove erano state nascoste forse per sottrarre ad una rivolta locale i documenti di alcuni uomini d'affari romani ivi residenti, anche esse parzialmente selezionate in FIRA III (157; 41; 87-90; 120; *etc.*); le africane, relative a compravendite di fondi probabilmente collegate alla conquista vandolica (V d.C.)²⁴, oltre alle insolite tavolette di *Vindolanda*, che ritrovate in un accampamento militare in Britannia, si presentano con legature alternate che fanno assumere ai documenti una struttura 'a soffietto'²⁵. Ma occorrerebbe anche riconsiderare gli *ostraka* e la documentazione su supporto plumbeo, nella quale si segnalano documenti provinciali, come quelli britannici, iberici, celtici, e così via. E tener conto della recente attenzione in letteratura per le *Leges* e gli statuti municipali²⁶.

È allora evidente, in conclusione, che la documentazione da prendere in considerazione è vastissima e l'opera di revisione ed integrazione delle fonti giuridiche pregiustiniane si presenta certamente assai complessa, anche se sempre più potrà giovare di sussidi informatici. A tal proposito vi informo che i due volumi sono stati posti a testo pieno e scaricabili all'indirizzo del Portale

²⁰ CAMODECA G., *op. cit.*, p. 83.

²¹ CIL IV, 3340, t. 1; CAMODECA G., *op. cit.*, pp. 93 ss.

²² Pintaudi ed altri hanno nel 1989 preso in considerazione tavolette lignee e cerate da varie collezioni, tra le quali quelle vaticane (PINTAUDI R., SJPESTEI P. J. jn, BAGNALL R., *Tavolette lignee e cerate da varie collezioni*, in *Papyrologica Florentina*, n.18, 1989).

²³ PURPURA G., *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Atti IX Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia*, Palermo, 10/13 novembre 2004, Palermo, 2006), pp. 209 ss.= *AUPA.*, n.49, 2004 (pubbl. 2005), pp.149 ss. = *IURA.*, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>)

²⁴ SAUMAGNE, *Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale*, Paris, 1952.

²⁵ PURPURA G., *op. cit.*, p. 28.

²⁶ CAPOGROSSI L., GABBA E. (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia, 2006.

IURA del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo²⁷. Quella realizzata è un'impresa preparatoria che, potrà avvalersi dei rilievi e delle osservazioni che la dottrina romanistica vorrà proporre, per mirare, se mai ve ne sarà ancora la possibilità, ad una prosecuzione, affidata anche a forze rinnovate, di un programma, forse arduo, ma che si è ritenuto necessario almeno intraprendere, mediando tra l'essenzialità di sintesi definite e l'attraente ricchezza delle ricognizioni più complete.

Finirà, forse, per giovare ai romanisti, ma anche per fornire a tutti un segno della fondamentale importanza e vitalità del diritto romano.

²⁷ <http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>

Tra letteratura e diritto. Ed. 32.2 e il *commonitorium*. In margine a un recente studio

Salvatore Puliatti
(Università di Parma)

Nel contesto della più ampia disciplina volta a regolamentare formazione ed efficacia dei mezzi di prova di cui avvalersi in ambito fiscale e processuale, l'Editto 32 del prefetto del pretorio Archelao, che ricopri la carica sotto Giustino negli anni 524-25, al cap.2 dedica particolare attenzione alla precisazione dei requisiti che debbono ricorrere per l'eseguibilità e la validità di quelli che il provvedimento indica in accezione propria come *commonitoria*, traslitterando dal latino la relativa denominazione¹. Uno sguardo ai lessici usualmente utilizzati mostra la tendenza ad individuare alcuni valori semantici prevalenti del termine che ne riportano il significato, specialmente in campo letterario, a quello di "lettera di istruzioni", mentre in campo giuridico il valore dell'espressione oscillerebbe da quello di *petitio ad magistratum facta* a quello di *litterae quibus ab imperatore magistratibus peculiariter mandantur*². Questi valori non sempre però trovano il conforto delle risultanze delle fonti che spesso contraddicono ad essi, mostrando una molteplicità di significati e lasciando intravedere una evoluzione interna alla cui ricostruzione storici e giuristi hanno dedicato la loro attenzione nel tentativo di individuare i momenti salienti di uno sviluppo che ha portato al definirsi di un significato prevalente dell'espressione. Durante i secoli che vanno dal IV al VI d. C. le fonti mostrano infatti come il termine sia andato incontro a una trasformazione "formale e di contenuto" assumendo valenze via via diverse, fino al precisarsi in un significato tecnico che ha trovato estrinsecazione prevalente in campo giuridico. Nella identificazione delle fasi di questa evoluzione e nell'analisi e approfondimento delle fonti più significative

¹ Ed. 32.2: *Ea solum commonitoria ad executionem tradi et a scriniis, quae harum rerum curam habent, impleri, quae sententias super ea re latas in se conscriptas habent, reliqua vero irrita esse*. In proposito per il testo e la riproduzione della raccolta secondo l'edizione di K. E. Zachariae von Lingenthal cfr. "Editti" del praefectus praetorio, Cagliari, 2012, p. 277.

² Per l'ambito letterario cfr. LEISSNER A., s.v. *Commonitorium*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, III, 9, 1934-1935, e per quello più propriamente giuridico SEECK O., s.v. *Commonitorium*, in *RE*, vol. IV, Stuttgart, 1901, pp. 775 s.

in argomento un apporto fondamentale è offerto dallo studio condotto in argomento da Rita Lizzi Testa nella collana di Studi e Testi TardoAntichi editi da Herder, dai cui risultati, specie per la parte letteraria, si intende qui muovere³.

Come sottolineato dalla Studiosa alla base dell'evoluzione subita dal termine sta il definirsi, all'inizio del periodo considerato, nell'ambito delle fonti letterarie, di un significato unitario che individua con *commonitorium* una sorta di promemoria, breve biglietto, allegato per lo più a una *epistula*, contenente istruzioni o comunicazioni, da tenere separate da questa per il valore tecnico o il carattere riservato da esse rivestito. Simmaco ce ne ha lasciato precisa testimonianza nelle sue lettere. Nella *Ep.* 1, 68, scrivendo al fratello Celsino Tiziano, vicario d'Africa (380 d. C.)⁴, perché sollecitasse al proconsole la tutela dei beni che il collegio dei pontefici aveva in quel territorio, egli riassumeva in termini generali i contenuti della richiesta (*habes summam petitionum*), ma rinviava poi a *commonitorii series* la precisazione degli aspetti particolari, più propriamente tecnici della vicenda:

Symm. *Ep.* 1.68: Rufus pontificalis arcarius prosequitur apud te mandata collegii, cui prae ceteris retinendi Vaganensis saltus⁵ cura legata est. Effice, oro te, ut divinitus videatur oblatum tui honoris auxilium et utriusque te sacerdotii antistem recordare. Quidquid publicus vigor aut private poscit industria, oratus exequere. Multum in gratiam tuam publica utilitas promovebit. Habes summa petitionum. Singula autem tibi vel commonitorii series indicabit vel Rufus expediet, cui maturum praestabis effectum, ut sequestratum paulisper officium regressus adripiat. Vale.

Dal testo appare con evidenza come i dettagli della vicenda fossero affidati a una tradizione separata, attuata per l'appunto attraverso promemoria analitici aggiunti alla lettera (o al resoconto orale dell'incaricato, Rufus).

Non meno significativo è quanto emerge dalle lettere inviate nel 393 da Simmaco al vicario d'Africa Magnillo in relazione all'allestimento dei giochi

³ Si tratta di LIZZI TESTA R., *Un'epistola speciale: il commonitorium*, in CONSOLINO F.E. (a cura di) *Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo*, Roma, 2003, pp. 53 ss., rispetto al quale sarà oggetto di più specifico approfondimento l'evoluzione della valenza più propriamente giuridica del termine.

⁴ In proposito cfr. JONES A.H.M., MARTINDALE, J.R., MORRIS J., *The Prosopography of the Later Roman Empire* (d'ora innanzi PLRE), *Celsinus Titianus* 5, vol. I, Cambridge, 1971 (rist. 1997), pp. 917 s.

⁵ Per l'identificazione con l'omonima città appartenente in età tarda all'Africa proconsolare cfr. LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 56 e nt. 15.

questorii per l'assunzione della carica da parte del figlio Q. Fabio Memmio⁶. In esse si fa allusione a *commonitoria* allegati alle *epistulae* e in una se ne precisa il contenuto (*Ep.* 5.21), evidenziando come ad essi fossero affidate le istruzioni necessarie per i preparativi:

Symm. *Ep.* 5.21: Potuit...Aurelius...explicare: sed quia fastidiosa salutatio est, quae nudo sermone defertur, iunxi scripta mandatis. Have igitur dico simulque deprecor ut secundum commonitorium quo summam munerum praeparanda prescripsi...exhibeas

Le direttive da seguire, dunque, anche in questo caso non erano contenute nella lettera, ma affidate a un testo a parte, il *commonitorium* appunto, che fungeva da sorta di promemoria sommario cui riservare quei dettagli che non si voleva inserire nell'*epistula* per non appesantirla. Rileva la Lizzi Testa come si trattasse di scritti caratterizzati da un'estrema stringatezza, secondo quanto risulta dai termini *summam* e *strictim* utilizzati per denotarne l'estensione, concepiti come allegati proprio per permettere di rinviare a brevi annotazioni prive di formalità quelle precisazioni che avrebbero stonato in un testo, come quello epistolare, che avrebbe dovuto corrispondere a precisi canoni stilistici. Ma di essi ci si poteva avvalere anche per comunicare notizie strettamente riservate, la cui lettura si consigliava talvolta di differire per evitare le ansietà o le difficoltà che ciò avrebbe potuto procurare:

Symm. *Ep.* 6.45: cetera in hac consternatione animi mei tamquam intempestiva praetereo, et tamen commonitorium iunxi, quod velim redacta in tranquillum sanitate consideres.

La lettera indirizzata da Simmaco al genero (Nicomaco Flaviano) e alla figlia malata esortava a rimandare la lettura a quando questa si fosse ristabilita e i particolari inseriti non avrebbero potuto affaticarla⁷.

Dall'analisi dei testi a nostra disposizione lo studio condotto da R. Lizzi Testa evidenzia peraltro come spesso a essere sottratti al corpo delle lettere per

⁶ Per la figura di Magnillo cfr. PLRE, *Magnillus*, vol. I, cit., p. 533. Sulla questura di Memmio, da collocarsi nel dicembre 393, notizie in PLRE, *Q. Fabius Memmius Symmachus 10*, vol. II, Cambridge, 1980 (rist. 1995), pp. 1046 s. e RIVOLTA TIBERGA P., *Commento Storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1992, p. 125 (comm.); p. 218 (testo); pp. 246-47 (trad.). Allusione a *commonitoria* anche in *Ep.* 5.26.

⁷ Sulla vicenda cfr. MARCONE A., *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1983, p. 124 (comm.); p. 177 (testo); p. 202 (trad.). Valenza simile del termine in *Ep.* 6.48.

essere collocati in appositi *commonitoria* fossero riferimenti a eventi o problemi di carattere politico, cui non si intendeva dare eccessiva divulgazione. Mentre infatti l'*epistula*, secondo una concezione peculiare al mondo antico, per sua natura poteva implicare la divulgazione, essendo concepita, come è stato rilevato, quale “documento aperto”, il *commonitorium* conservava un carattere più strettamente riservato, “ne rappresentava l’appendice privata, sede di note cursorie non vincolate da norme stilistiche ... una sorta di brogliaccio destinato ad essere cestinato dopo la lettura”⁸. Di questa natura riservata e provvisoria e della tendenziale destinazione alla soppressione forniscono testimonianza alcune attestazioni di Ammiano Marcellino. In particolare per l’appunto a un *commonitorium manu scriptum*, ricorda lo storico, era stata affidata la richiesta di una pratica magica rivolta dall’ex proconsole d’Africa Imezio⁹ all’aruspice Amanzio per placare l’ostilità dell’imperatore Valentiniano, che lo sospettava di peculato per le presunte appropriazioni compiute in relazione alle operazioni rivolte a sopperire alla carestia che aveva colpito i provinciali d’Africa:

Amm., *Hist.*, 28.1.17-23: ...Amantius haruspex, ea tempestate prae ceteris notus, occultiore indicio proditus, quod ob prava quaedam implenda, ad sacrificandum ab eodem esset adscitus Hymetio, inductusque in iudicium, quamquam incurvus sub eculeo staret, pertinaci negabat instantia. [20] Quo inficiante, secretioribus chartis ab eius domo prolatis, commonitorium repertum est, manu scriptum Hymetii, petentis ut obsecrato ritu sacrorum sollemnium numine, erga se imperatores delenirentur...[21] ...Amantius, vero, damnatus postea rerum capitalium interiit

Il ricorso a una pratica demonologica che avrebbe dovuto incidere sull’animo dell’imperatore, placandolo nei confronti di Imezio, era severamente vietato dalla legislazione tardoimperiale e in particolare dalle disposizioni di Costantino e di Costanzo¹⁰ (tanto che Amanzio fu poi messo a morte¹¹ e Imezio mandato in

⁸ In tal senso LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 59.

⁹ Circa la figura di Imezio, probabile cognato dell’illustre senatore Vettio Agorio Pretestato, cfr. PLRE, *Iulius Festus Hymetius*, vol. I, cit., p. 447.

¹⁰ C.Th. 16.10.4; 9.16.4; 9.16.5, forse parte di un provvedimento unitario databile all’incirca al 356, con cui si vietava ogni forma di pratica magica, minacciando l’estremo supplizio ai contravventori. Il divieto fu poi esteso, con apposita disposizione (C.Th. 9.16.6 del 358), in particolare agli appartenenti al *comitatus* imperiale che fossero dediti all’esercizio della magia.

¹¹ Amm., *Hist.*, 28.1.21.

esilio per la benevolenza del tribunale senatorio incaricato della vicenda¹²) e questo spiega perché l'ex proconsole si fosse affidato a un *commonitorium* per trasmettere all'aruspice la sua richiesta. Quel documento, come ben rileva la Studiosa, per le sue caratteristiche era destinato a preservare contenuti riservati, rimanendo segreto, e a venire distrutto una volta adempiuta la sua funzione¹³ (anche se di fatto l'aruspice l'aveva poi conservato rendendolo strumento privilegiato d'accusa nei confronti di Imezio).

A questa funzione corrispondeva bene l'uso del *commonitorium*, che si confermava pertanto nient'altro che una sollecitazione strettamente privata il cui contenuto doveva per lo più rimanere segreto.¹⁴

¹² Amm., *Hist.*, 28.1.21-23. Imezio fu inviato in esilio a Boas in Dalmazia, ma i provvedimenti adottati per salvare i provinciali dalla carestia gli valsero la riabilitazione dopo la morte di Valentiniano e monumenti celebrativi in suo onore.

¹³ Non diversa appare la funzione assolta dal *commonitorium* nel secondo brano dello storico, sempre tratto dal capitolo primo del libro ventottesimo, richiamato da LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 61. In esso una sollecitazione segreta all'immediata messa a morte inviata intorno al 371, assieme a *litterae* imperiali, dal prefetto di Gallia (ed ex prefetto dell'annona, su cui cfr. PLRE, *Maximinus* 7, vol. I, cit., pp. 577 ss) Massimino a un certo Doriforiano (un gallo candidato al vicariato urbano se avesse eseguito l'incarico, per il quale cfr. PLRE, *Doryphorianus*, vol. I, cit., p. 270) per sbarazzarsi dell'illustre e odiato senatore Aginazio (vicario di Roma nel 369 -cfr. PLRE, *Aginatius* 29-30, vol. I, cit., cui aveva sottratto rilevanti funzioni giudiziarie che il prefetto urbano Olibrio gli aveva assegnato a preferenza dell'altro) viene appunto affidata a quello strumento: Amm., *Hist.*, 28.1.53: *Tandemque...Doryphorianus quidam repertus est Gallus, audax ad usque insaniam, cui hanc operam implere brevi pollicito, deferris providit vicariam, et commonitorium cum Augusti litteris tradidit, instruens nomine saevum quidem sed rudem, qua celeritate Agintium sine ullo deleret obstaculo, dilatione qualibet inventa forsitan evasurum.*

Temendo Massimino il pericolo di possibili ritorsioni dato il prestigio dell'illustre e stimato patrizio e intendendo accelerare la esecuzione del supplizio per evitare che questi, ricorrendo a dilazioni, potesse sottrarvisi, l'efferato prefetto non poteva che affidarsi a un documento riservato, destinato a esser distrutto, per fornire quelle istruzioni che avrebbero portato all'uccisione immediata dell'odiato nemico. In effetti la condanna dell'imperatore probabilmente non era ancora intervenuta in attesa della prova della veridicità dell'accusa. Questa era stata mossa infatti da una donna accusata di adulterio che dunque non avrebbe potuto testimoniare sul delitto di altri (secondo il disposto di C.Th. 9.1.12 = C. 9.1.19 di Valentiniano del 374/75) -come sottolinea l'Autrice- che ricorda altresì la scorrettezza della procedura seguita da Doriforiano per ottenere la prova della colpevolezza di Aginazio attraverso la tortura di una schiava perché testimoniasse contro il proprio padrone (procedura vietata da Costantino in C.Th. 9.5.1). L'imperatore dunque, consultato sulla vicenda, sembrerebbe dal racconto di Ammiano aver espresso il proprio parere alla luce del resoconto fornitogli, demandando ai funzionari incaricati l'accertamento dei fatti e l'irrogazione della condanna.

¹⁴ Di quella natura e dei caratteri fin qui evidenziati del resto, secondo la ricostruzione della Studiosa, forniscono testimonianza alcune altre indicazioni provenienti da autori della fine del IV sec. Così Sidonio Apollinare (*Ep.* 8.11.3) denominava *commonitorium* (il titolo esatto era *Dilectae nimis et peculiari Phoebus commonitorium Thaliae*) il carme (allegato a una lettera) composto per l'oratore Lampridio, amico carissimo ucciso dai propri schiavi, che nella finzione poetica era

Ma a quell'uso diffuso che identificava l'atto quale breve nota contenente indicazioni e richieste spesso di natura riservata si vennero affiancando sul finire del IV sec., ad opera soprattutto di scrittori cristiani, impieghi diversi che finirono per far assumere al termine nuove valenze, foriere di successivi sviluppi. Tra le fonti ricordate in proposito dalla Lizzi Testa¹⁵ particolare valore assume il significato con cui Gennadio di Marsiglia recepisce l'espressione nel suo *De viris illustribus*. Ricordando le lettere scritte da Eugenio di Cartagine, quale pastore sollecito, ai propri fedeli (sotto l'assedio dei Vandali di Unerico) per confermarli nella fede prima di essere inviato in esilio, egli le definisce precisamente *commonitoria fidei*, sintesi della fede (*compendium fidei*) ma al contempo decalogo che i cristiani, privati del loro pastore, avrebbero dovuto seguire:

Genn., *De vir. ill.*, 98: *Iam vero asportandus pro fideis linguae remuneratione in exilium, epistula, velut commonitoria fidei et unius sacri et conservandi baptismatis, ovibus suis, quasi pastor sollicitus, dereliquit.*

Ma l'espressione più chiara delle nuove valenze che il *commonitorium* andava assumendo è fornita da Agostino nelle sue lettere. In esse si ritrovano ancora indicazioni che ne attestano un impiego secondo la concezione usuale che lo identificava come breve nota, allegata a una *epistula*, per inviare istruzioni o indicazioni per lo più di carattere riservato.¹⁶ Accanto a queste esistono però

immaginato quale promemoria inviato alla musa Talia per le accoglienze da predisporre per l'ospite, e Paolino di Nola ricordava come lo storico Sulpicio Severo, in occasione della preparazione dei suoi *Chronica*, avesse indicato proprio in un *commonitorium* allegato all'ultima lettera inviata le informazioni storiche su cui chiedeva delucidazioni all'amico, e come questi (Paolino di Nola) avesse trasmesso quel biglietto a Rufino di Aquileia dichiarando la propria incompetenza in proposito: Paul. Nol., *Ep.* 28.5.1-4 e 15: *Praeterea autem iussisti...ut quae te de annalibus non unius gentis sed generis humani fugerent ego videlicet quasi peritior edoceram...[15] Et ipsam adnotationem, quam commonitorii vice miseris litteris meis inditam direxi ad Rufinum presbyterum*

¹⁵ LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 65, che ricorda anche come in una *epistula* attribuita a Gerolamo, ma probabilmente apocrifia (Hier., *Ep.* 148.14), inserita in appendice alle opere di Paolino di Nola nella edizione Hartel (Paul. Nol., *Ep.* app. 2.14, CSEL 29, ed. G. De Hartel, Vienna, 1999², p. 436), il precetto evangelico "fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi stessi" (Mt. 7.12) è indicato da assumere quale *compendiosum locum quoddam commonitorium*, espressione in cui il termine acquista una peculiare valenza che lo identifica quale sintesi della fede, essenza della dottrina evangelica, ma al tempo stesso lo qualifica quale precetto da seguire, regola cui uniformare la propria condotta.

¹⁶ In questo senso, secondo LIZZI TESTA R., *op. cit.*, pp. 65 s., si collocherebbe il *commonitorium* contenente istruzioni ai vescovi africani recatisi a Ravenna presso la corte imperiale per sollecitare la riproposizione delle costituzioni antiereticali che gli avversari dei cattolici consideravano decadute con la morte di Stilicone. Non è noto quale fosse il contenuto del

nella corrispondenza del vescovo di Ippona lettere contenenti precisi indizi di un diverso utilizzo. In *Ep.*151 indirizzata a Ceciliano, già prefetto d'Italia e d'Ilirico¹⁷, Agostino ricorda la delicata vicenda che aveva portato all'esecuzione sommaria del *comes* Marcellino e di suo fratello Apringio¹⁸. A seguito dell'accusa rivolta al primo di aver sostenuto il *comes Africae* ribelle Eracliano¹⁹ nel suo tentativo di spodestare Onorio entrambi erano stati sommariamente giustiziati dal *comes rei militaris* Marino (a sua volta poi privato della carica per l'eccessiva solerzia dimostrata)²⁰. Lamentandosi con l'ex prefetto (Ceciliano) della frettolosa esecuzione, probabilmente giustificata da ragioni politiche, Agostino sottolineava come non si fosse neppure atteso il ritorno della delegazione composta dal vescovo e dal diacono inviati da Cartagine alla corte per intercedere per i due fratelli. Questi erano peraltro tornati non con un provvedimento di indulgenza che, alla luce della disposizione di Valentiniano I del 371 (C.Th. 9.38.5), avrebbe lasciato sussistere il reato e semplicemente cancellato la pena, ma con un *commonitorium* che ordinava il cessare di ogni molestia nei loro confronti (assolvendoli dal reato):

Aug., *Ep.* 151.11: Referat Praestantiae tuae sanctus diaconus Quintianus: ipse enim fuerat episcopo quem pro illis miseramus adiunctus, quemadmodum nec indulgentia illis danda visa est, ne vel sic aliquo crimine notaretur, sed tantum commonitorium quo eos ab omni molestia liberos dimittere iuberetur.

Nel contesto dell'*epistula* di Agostino il *commonitorium* non appare più però, come sottolineato dalla Lizzi Testa, un semplice biglietto di istruzioni, secondo il modo usuale di intenderlo, ma come il documento recante il provvedimento di scarcerazione. Esso in sostanza rappresenta una modalità sempre più frequentemente utilizzata dai giudici imperiali per adottare i loro provvedimenti.

biglietto, ma probabilmente questo, oltre a dare indicazioni utili, invitava i vescovi alla cautela dato il ruolo giocato dal destinatario della lettera, il *magister officiorum* Olimpio, nella caduta di Stilicone: Aug., *Ep.* 97.2 e 4: *Et fratres quidem multi sancti collegae mei, graviter Ecclesia perturbata profecti sunt pene fugientes ad gloriosissimum comitatum, quos sive tam videris, sive litteras eorum ab urbe Roma opportunitatis cuiusquam occasione acceperis: ego tamen licet nullum consilium cum eis communicare potuerim...[4]commonitorium...misi fratribus episcopis.*

¹⁷ Sulle cariche ricoperte da Ceciliano, probabilmente lo stesso personaggio menzionato più volte da Simmaco nel suo epistolario come legato a lui da stretti rapporti di amicizia, cfr. PLRE, *Caecilianus* 1, vol. II, cit., pp. 244 ss.

¹⁸ Notizie relative ai due fratelli rispettivamente in PLRE, *Fl. Marcellinus* 10, vol. II, cit., pp. 711 s. e ID., s.v. *Apringius* 1, vol. II, p. 123.

¹⁹ Questi, dopo aver ucciso Stilicone, si era mantenuto in un primo tempo fedele a Onorio, ma dopo il consolato del 413 aveva tentato di spodestarlo tentando di farsi proclamare Augusto. In proposito PLRE, *Heraclianus* 3, vol. II, cit., pp. 539 s.

²⁰ Su Marino cfr. PLRE, *Marinus* 1, vol. II, cit., p. 724.

Non deve stupire pertanto come, muovendo da questa acquisita valenza, si riconoscesse al *commonitorium* anche la possibilità di contenere regole di condotta e prescrizioni dottrinali. Si indirizzava in tal senso il *commonitorium* di Idazio contro il Priscillianismo²¹: nel suo scritto di difesa, indirizzato a papa Damaso, lo stesso Priscilliano osservava come Idazio attraverso esso avesse fornito precise regole di vita da osservare:

Prisc., *Tract.* 2 (= *liber ad Damasum*): ...datum nescio quod ab Hydatio ibi commonitorium est, quod velut agenda vitae poneret disciplinam

Ma poiché del *commonitorium* ci si serviva, secondo le forme più risalenti d'impiego (quelle simmachiane), anche per comunicare istruzioni o indicazioni, elencandole come in una sorta di promemoria, esso finì per costituire strumento privilegiato per l'esposizione di regole e argomentazioni dottrinali, soprattutto in materia di fede. Così si spiega la redazione come *commonitoria* di brevi trattati dimostrativi con finalità antiereticali, volti a correggere e indirizzare e in ultima analisi ad ammonire contro le deviazioni e a prescrivere la condotta di fede da seguire secondo quella valenza morale-comportamentale richiamata dall'etimo stesso del termine (*admonere*) e supportata dal valore prescrittivo assunto in sintonia con l'uso giuridico. Di questa valenza sono espressione il *commonitorium* di Orosio sugli errori di Priscillianisti e Origenisti (*Ad Aurelium Augustinum Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum*) e gli altri numerosi trattati dello stesso tipo fioriti quasi contemporaneamente nella cerchia agostiniana.

Non lontano da questo utilizzo è quella peculiare modalità di impiego di cui ampie notizie ci forniscono le nuove lettere di Agostino. Di esse numerose sono indicate come *commonitoria*, o a *commonitoria* inviati o ricevuti fanno riferimento nel contesto della loro trattazione²². Si tratta di scritti scambiati per lo più tra ecclesiastici, destinati ad affrontare questioni riservate o di particolare delicatezza in materia di fede o di condotta ecclesiastica su cui forniscono indicazioni ed esprimono opinioni. Ma soprattutto si tratta di scritti contenenti vere e proprie esortazioni a osservare suggerimenti di natura legale volti a risolvere intricate questioni di carattere giuridico. Così nell'*Ep.* 9 (422-429 d. C.) Agostino ammoniva e nello stesso tempo esortava Alipio, incaricato dal Papa di presiedere un tribunale ecclesiastico che avrebbe dovuto esaminare il caso di una monaca oltraggiata da uno scellerato individuo che, bastonato da alcuni chierici

²¹ Cfr. LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 71.

²² Sono denominate *commonitoria* le lettere 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*, 13*, 15*, 22* e contengono riferimenti a *commonitoria* le *Epp.* 14.2*, 15.1-3*, 16.2*, 23*/A, 1 e 4; 28*.5 e 6.

per lo stupro commesso, chiedeva riparazione per il torto subito in quanto membro degli *honestiores* (come tale non avrebbe potuto essere sottoposto a punizioni corporali)²³, ad avvalersi delle particolari regole procedurali operanti nella giurisdizione d'appello davanti all'imperatore per evitare che rimanessero impunte nefandezze del tipo di quelle su cui Alipio stesso avrebbe dovuto pronunziarsi:

Aug., *Ep.* 9, 1-4: [1] Accepi commonitorium Sanctitatis tuae septimo Kalendas Septembris et rescripsi sexto...[2] Nosti enim quemadmodum nos soleat quaestio ista conterere vel quomodo haec mala impunita salvo regimine Ecclesiae relinquuntur vel quomodo debeant ab Ecclesia vindicari, quandoquidem per leges publicas nequeant...[4] Puto tamen, immo non dubito quod, si ille lugendus filius noster in libello suo posuisset quid ipse commiserit, nullo modo eum censeret Papa venerabilis vindicari conquerentem, quod a clericis vapulaverit...

Dal momento che, infatti, nei giudizi davanti al tribunale imperiale colui che avesse tralasciato consapevolmente nel *libellus* di impugnazione particolari di rilievo ai fini della decisione avrebbe potuto esser accusato di falso, anche il violentatore, che nella istanza al Papa aveva ommesso di indicare la ragione della bastonatura subita dai chierici, avrebbe potuto essere incriminato di falso piuttosto che ottenere la riparazione richiesta²⁴. Si sarebbe così salvaguardata l'autorità della Chiesa e ottenuta quella riparazione che la normazione imperiale non assicurava. Oltre che indurre un'assimilazione tra appello in campo ecclesiastico e appello all'imperatore, quel testo mostra come il *commonitorium*, pur continuando a essere strumento privilegiato per annotazioni con funzione di promemoria²⁵, potesse contenere trattazione di questioni dottrinali e soprattutto "affrontare problematiche giuridiche" su cui fornire suggerimenti legali. Agli

²³ Per la disciplina in proposito, con particolare riferimento all'ordine dei decurioni, cfr. C.Th. 12.1.39 del 349; 12.1.47 del 359; 9. 35.2 del 376; 12.1.80 del 380; 12.1.85 del 381; 12.1.117 del 387; 9.35.6 del 399; Nov. Theod. 15.1 del 439. Fornisce attestazione della inosservanza da parte dei governatori dei privilegi concessi agli *honestiores* e in particolare della immunità loro accordata da sanzioni corporali, Libanio nelle sue Orazioni, ove ricorda numerosi casi dell'applicazione della fustigazione: *Or.* 27.42; 28.22.

²⁴ Sulla disciplina della procedura d'appello e i diversi provvedimenti intervenuti in proposito per regolarla si veda in particolare PERGAMI F., *In tema di «appellatio» nella legislazione tardo imperiale*, In *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2011, pp. 127 ss.

²⁵ Così appariva ancora nell'*Ep.* 10 ad Alipio, che conteneva un elenco con funzione di promemoria delle questioni che questo avrebbe dovuto trattare a corte e su cui si sollecitavano i suggerimenti di Agostino.

inizi del V sec. dunque esso era ormai, rileva la Lizzi Testa²⁶, divenuto un testo autonomo, staccato dal precedente rapporto di dipendenza rispetto a un documento epistolare, con una sua connotazione stilistica e letteraria che, se chiedeva il rispetto di alcune formalità (*salutatio*), non pretendeva però l'osservanza delle prescrizioni proprie del genere epistolare. E in particolare sempre più si caratterizzava come contenitore adeguato per trattazioni di carattere teorico-dottrinale, per prescrizioni di carattere amministrativo (come quelle tra ecclesiastici o in campo civile tra funzionari) o suggerimenti tecnico legali o di natura legislativa. Appare evidente tuttavia come attraverso questa articolata e complessa evoluzione una valenza prevalente andasse emergendo, orientata a qualificare il *commonitorium* in senso sempre più marcatamente prescrittivo.

Se questo è quanto emerge dallo studio considerato con riferimento alle fonti letterarie, qualche ulteriore osservazione è possibile condurre in riguardo a quelle giuridiche. In esse si rispecchiano i tratti di uno sviluppo per molti aspetti simile come conseguenza del condizionamento esercitato dalle trasformazioni subite da quello strumento proprio in ambito letterario. Che sul finire del IV sec., nel campo del diritto, si utilizzasse ancora il *commonitorium* come atto con funzione di documentazione-promemoria (di istruzioni o indicazioni) in analogia a quanto attestato dalle più risalenti testimonianze letterarie è evidenziato da alcuni testi della normazione imperiale. Particolarmente significativa in tal senso è C.Th. 2.29.2 (a. 394), una disposizione volta a regolare il fenomeno del *suffragium*. E' noto come questo, da pratica occasionale volta ad ottenere il sostegno di un potente, fosse divenuta una vera e propria raccomandazione a pagamento, degenerata in un insostenibile malcostume inizialmente avversato e legalmente condannato dal legislatore, poi tollerato e regolamentato per attenuarne le conseguenze pregiudizievoli a danno dei *sollecitores* più poveri o inesperti. Questi infatti, pur di ottenere il sostegno sperato, si prestavano facilmente alla conclusione di convenzioni iugulatorie, promettendo denaro o beni in cambio della raccomandazione richiesta. A disciplinare le convenzioni in tal modo concluse si rivolge per l'appunto la costituzione di Teodosio I in esame, stabilendo che esse dovessero essere adempiute (da parte del *sollicitor* con la prestazione di quanto promesso) solo a beneficio ottenuto e prescrivendo le forme da osservarsi per la loro efficacia²⁷. In particolare si dispone che per le

²⁶ LIZZI TESTA R., *op. cit.*, pp. 83 s.

²⁷ In proposito cfr. COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, in *RHDE.*, n. 43, 1965, pp. 204 ss.; HAYASHI N., *Il suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I*, in *AARC.*, X, Napoli, 1995, p. 464; OSUNA B. M., *Suffragium: un crimen publicum en la frontera de la legalidad*, in *SDHI.*, n. 68, 2003, pp. 316 ss.. Nonostante la disposizione sembri avere come finalità prevalente quella della protezione dei *suffragatores* contro le inadempienze dei

convenzioni aventi a oggetto beni mobili fosse sufficiente la sola *traditio*, mentre per quelle che avevano riguardo a immobili si dovesse procedere alla redazione di apposita *scriptura*, all'effettiva *traditio* nonché all'iscrizione nei *gesta*. Nel quadro poi della interdizione di forme di giustizia privata la norma vieta al *suffragator* di impossessarsi sulla base di un semplice *commonitorium* dei beni del *sollicitor* (inadempiente, pena perdita dell'azione di petizione e *reintegratio in pristinum*), consentendogli solo di agire in giudizio per far valere la sua pretesa:

C.Th. 2.29.2.3 (= C.4.3.1.3) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino PP: ...[3] Quod si quis, dum solo commonitorio de suffragio nititur, bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiae retinebitur atque in statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione excluso, qui non dubitaverit invadere, quod petere debuisset (a. 394).

Nel riferirsi al *commonitorium* la costituzione ne certifica una valenza che, più che rifarsi al significato di *petitio ad magistratum facta*, come proposto da alcuni autorevoli lessici, o a quello di semplice “biglietto accluso a una lettera”, come supposto dallo studio considerato²⁸, lo identifica con la scrittura redatta per comprovare l'accordo (contenente il mandato a raccomandare e la promessa di dare quanto pattuito in cambio), secondo quella funzione di documentazione (promemoria di informazioni, istruzioni, ordini) già in uso nel campo letterario.

Non sembra discostarsi di molto da questa valenza neppure il disposto di C.Th. 9.1.19, che si occupa delle modalità da seguire per la presentazione dell'accusa in giudizio. In essa si dispone tra l'altro, in ossequio a una precedente costituzione di Valentiniano in proposito (C.Th. 9.1.12 = CI. 9.1.19 del 374 o 375), che nessuno che abbia confessato il proprio crimine possa essere

sollicitores, non rimaneva estraneo alla costituzione un intento di tutela di questi ultimi manifestato dai limiti imposti alle pretese dei *suffragatores* attraverso la subordinazione della esigibilità dell'obbligazione in loro favore al buon esito della raccomandazione e la prescrizione di precisi requisiti formali per la conclusione delle convenzioni relative. In particolare nel caso in cui l'obbligazione assunta dal *sollicitor* avesse avuto ad oggetto il trasferimento di beni immobili rientrava altresì tra le finalità della disposizione l'intento di ostacolare la formazione di latifondi nella disponibilità di *potentes*. Ciò risulta in particolare dalla norma che vietava l'*invasio* dei beni del debitore da parte del *suffragator*, senza che questi avesse esperito l'apposita azione petitoria. La severità con cui veniva punita tale pratica dimostra senz'altro la sua diffusione, ed è sintomo del fatto che i *potentes* preferivano, potendo, ricorrere a una sorta di giustizia privata, più veloce ed efficace, al fine di tutelare i loro interessi in danno delle categorie di persone più deboli, piuttosto che avvalersi della più lunga nonché incerta giustizia imperiale.

²⁸ LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 54, la quale ritiene che il suffragio fosse stato richiesto con lettera, mentre il *commonitorium* allegato avrebbe specificato le garanzie offerte.

sentito sul crimine di altri e che non si debba credere a chi cerca di evitare una punizione mentendo consapevolmente (sul delitto altrui)²⁹. L'espressione *commonitoria* ricorre in chiusura della costituzione. Con esso si vogliono individuare i documenti di colpevolezza inviati in segreto, le denunce anonime cui la costituzione impone di non prestar fede, ancora una volta assegnando a *commonitorium* quel valore di documentazione-promemoria che costituisce la più diffusa forma di utilizzo del termine.

C.Th. 9.1.19.1 (= C. 9.2.17 in fine) Impp. Honorius et Theodosius AA. Consulibus, praetoribus, tribunis plebis, senatui suo salutem dicunt: [1]...Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena, nemo credat supplicia fugienti sponte fingenti: commonitoriis secreto mandatis fidem penitus abnegamus. (a. 423)

Pur non allontanandosi dalla valenza sin qui delineata, si colloca invece su un piano che non è più quello della documentazione privata, riguardando il campo dell'amministrazione e dei rapporti tra organi, il disposto di C.Th. 7.4.27 (a. 406). In essa si fissano gli adempimenti da osservare per la corresponsione di compensi e sussidi a *domestici* e *protectores*. Questi, in origine guardia scelta dell'imperatore, erano divenuti nel IV sec. una sorta di unità speciale addetta all'addestramento dei comandanti delle truppe e godevano di grande considerazione, ma nel V sec. avevano perso parte del loro prestigio, costituendo ormai un corpo addetto a compiti diversi (per lo più di sorveglianza), poco solerte nelle proprie funzioni (anzi minato dall'assenteismo, profittando i suoi componenti delle missioni affidate per restare inoperosi in località lontane), interessato semplicemente ad acquisire per anzianità i vantaggi di una lunga carriera (raggiungendo i gradi più alti prima del congedo)³⁰. In considerazione di queste degenerazioni la costituzione in esame, come altre emanate nello stesso torno di tempo, si propone di approntare strumenti opportuni di controllo condizionando alla presentazione di un *commonitorium* la concessione degli *emolumenta* spettanti ogni anno.

C.Th. 7.4.27 Idem AA. (Arcadius et Honorius) et Theodosius A. Anthemio PP.: Nullus protectorum vel domesticorum, cui aut tuitio locorum aut

²⁹ In argomento VINCENTI U., «*Duo genera sunt testium*». *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989, p. 159, il quale ritiene che il frammento facesse parte di una *constitutio* più ampia, un *edictum* di matrice occidentale avente valore generale, e con riferimento ai requisiti richiesti in capo all'accusatore ROBINSON O. F., *Penal practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, p. 37 e nt. 108.

³⁰ In argomento cfr. JONES A. H. M., *Il tardo impero romano*, vol. II, Milano, 1974, pp. 873 ss..

quaedam longior est commissa necessitas aut certe iudicum nostrorum praeceptis iussus obtemperat, annonas vel emolumenta percipiat, nisi circumacto anni tempore post completum consulatum in alterius anno consulis commonitorium reparare curaverit (a. 406).

Appare chiaro come, indicando nel *commonitorium* lo strumento richiesto, la costituzione non si discosti dall'utilizzo sin qui evidenziato, ne consideri la valenza usuale, identificandolo con l'atto recante la documentazione prescritta (ossia il mandato attestante i servizi affidati), quanto necessario, cioè, perché il funzionario continuasse a percepire lo stipendio spettante e fosse legittimato a prolungare la propria missione.

Allo stesso ambito dei rapporti tra organi dell'amministrazione si riconduce anche C.Th. 6.29.10³¹. In essa si stabilisce il mantenimento dell'antica consuetudine che prevedeva l'invio di *curiosi* (funzionari appartenenti alla *schola* degli *agentes in rebus*) in diversi territori dell'Impero per il controllo di lidi, porti ed altri luoghi. Alle istruzioni relative il *comes sacrarum largitionum* avrebbe dovuto provvedere attraverso *commonitoriis competentibus atque mandatis*.

C.Th. 6.29.10 Imp. Honorius et Theodosius AA. Synesio: Constitutione cessante...antiqua consuetudo servetur, ut curiosi idonei per diversas regiones atque provincias, litora insuper portusque et loca alia transmittantur, commonitoriis competentibus atque mandatis instructi pro administratione tuae sublimitati commissa proque huius legis auctoritate.³²

Con l'indicazione dei due diversi strumenti (*commonitoriis competentibus atque mandatis*) la costituzione mostra di voler precisare e al tempo stesso distinguere l'ambito proprio dei due mezzi di trasmissione. Mentre i *mandata* costituivano infatti lo strumento ufficiale e usuale di comunicazione degli incarichi affidati, coi primi il legislatore appare riferirsi pur sempre a documenti recanti istruzioni, ma al tempo stesso mostra di voler sottolineare la natura peculiare che li caratterizza, connotandoli come dispacci a carattere più

³¹ La disposizione reca la data del 412, ma forse è da ricondursi al 409, data la durata della carica del *comes sacrarum largitionum* destinatario della stessa. In proposito e per l'occasione della disposizione, sollecitata dal furto di rifornimenti imperiali, cfr. LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 70 con bibliografia in argomento.

³² In proposito cfr. MOATTI C., *La mobilité négociée dans l'Empire romain tardif: le cas des marchands étrangers*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo. Atti delle settimane di studio della Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 8-12 aprile 2010, Spoleto, 2011, pp. 175 ss. e nt. 47.

marcatamente riservato destinati a fornire delicate prescrizioni. Due degli aspetti evidenziati nell'esame dei *commonitoria* in ambito letterario appaiono qui ritornare a connotare quello strumento: la destinazione a contenere istruzioni e il carattere riservato a essi attribuito. Ma a questi sembra aggiungersi, come riflesso del rapporto gerarchico esistente tra organi dell'amministrazione incaricati da un lato di fornire e dall'altro di eseguire le istruzioni previste, una qualche valenza prescrittiva.

Proprio questa assume un carattere sempre più marcatamente accentuato nel corso del V sec., da un lato sotto l'azione dei nuovi utilizzi testimoniati dalle fonti letterarie e in particolare dalle *epistulae* di S. Agostino, che ne evidenziano la possibilità di applicazione all'ambito giuridico quale strumento per inviare suggerimenti legali o di tipo legislativo³³, dall'altro del rafforzarsi del potere imperiale e dei compiti di indirizzo a esso affidati. Così non deve stupire che, a partire dalla fine del IV sec., si affermi nell'ambito di intervento della Chiesa e delle autorità ecclesiastiche un ricorso al *commonitorium* in senso sempre più accentuatamente precettivo³⁴. E proprio il riconoscimento accordato a quella valenza in ambito ecclesiastico e ancor più il ruolo assunto dal vescovo, che ne faceva pastore della Chiesa ma al tempo stesso coadiutore privilegiato dell'apparato civile, sovrapponendo le sfere di intervento e facilitando le interferenze non deve certo aver mancato di esercitare qualche influenza sugli sviluppi che già si andavano operando in campo normativo.

Di questi processi fornisce testimonianza la *Lex Romana Visigothorum*. Il *Commonitorium* che la promulga e le fornisce *auctoritas* costituisce un perentorio avvertimento a che essa venga applicata e osservata³⁵, a conferma del valore precettivo assunto ormai da quel documento, come testimonia il testo stesso della disposizione:

³³ L'*ep.* 10* del vescovo di Ippona in particolare riportava una copia di una legge, a noi non pervenuta, emanata da Onorio per reprimere il triste fenomeno del commercio di schiavi operato dai *mangones*.

³⁴ Delle numerose testimonianze indirette fornite dalle fonti ecclesiastiche fornisce un breve ragguaglio LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 85 e nt.119. Emblematico è quanto in particolare emerge dai *Dialogi* di Gregorio Magno. In essi si ricorda come il vescovo di Piacenza Sabino avesse dettato a un *notarius* un immaginifico *commonitorium* precettivo per ordinare al Po, che, esondando dagli argini, aveva allagato quei territori, di tornare nel suo letto e come questo, gettato nel fiume, avesse sortito l'effetto sperato: Greg. Magn., *Dialog.*, III, 10: *Sabinus Domini Ihesu Christi servus commonitorium Pado. Praecipio tibi in nomine Ihesu Christi Domini...ut de alveo tuo in locis istis, ulterius non ex eas, nec terras aecclisiae ledere presumas*. Una testimonianza paradossale, certo, ma che ben evidenzia il diffondersi nella prassi della cancelleria papale di un uso di quello strumento in funzione specificamente normativa per impartire ordini o dettare disposizioni.

³⁵ Quella ordinanza, infatti, era *in primis* l'atto che promulgava la *Lex*, ma in quanto corredo necessario delle copie inviate ai singoli *comites*, risultava pure un perentorio avvertimento ad osservare la *Lex* e ad applicarla.

Auctoritas Alarici. Commonitorium Timotheo v. spectabili comiti...Haec vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat.

Del resto, come rileva la Lizzi Testa, una disposizione, all'interno del Codice Euriciano (7.5.3), punendo chi *sub nomine regis aut iudicis* si fosse avvalso di falsi *commonitoria*, evidenzia come questi fossero ormai considerati documenti non più appartenenti alla semplice prassi amministrativa, adibiti a comunicazioni tra gli organi, ma come provvedimenti dello stesso re. E così appaiono anche nelle *Variae* di Cassiodoro. Esse ci forniscono un preciso riscontro in tal senso conservandoci il *commonitorium* del re Teodorico emesso nel 507-511 per calmierare i prezzi delle *arcae* a Ravenna, facilitandone l'acquisto anche ai meno abbienti:

Cass., *Variae*, III, 19: ...Hinc quibusdam veniunt dolores ad pretium et miserabile sorte votorum crescit mercantibus de humana morte compendium. Ita tamen, ut non sit iniqua sub hac occasione taxatio, ne cogantur miseri inter acerba luctuum gravia plorare dispendia facultatum et nefanda devotione constricti aut urgeantur patrimonia pro mortuis perdere aut dilecta corpora vilissimis fovei potius dolentes abicere. Sit modus in voluntate poscentium...

L'esito di questi sviluppi si coglie però più compiutamente nella legislazione giustiniana. In essa i *commonitoria* sono ormai *sacra commonitoria*, strumenti di espressione della volontà normativa imperiale. Essi stanno accanto alle *sanctiones*, alle *pragmaticae formae* e agli altri tipi di costituzioni come manifestazione di quella volontà (con valore non inferiore ai *mandata*). Riorganizzando il territorio dell'Armenia, nel quadro più ampio dei provvedimenti di riordino della amministrazione periferica, è con *sacra commonitoria* che l'imperatore specificava le norme e disposizioni cui Toma, nominato governatore dell'Armenia III, avrebbe dovuto attenersi:

Nov. 31.2 De descriptione quattuor praesidum Armeniae. Idem A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro Orientis praetorio iterum, exconsuli et patricio:...Thomam...ad huius magistratus administrationem promovemus, ut...huic provinciae...praesit, prospiciat autem reliquis quoque quaecumque ipsi per sacra commonitoria commiserimus sive in provincia, quam ei tradidimus, sive etiam in aliis: quod quidem iam egimus sacris ad eum commonitoriis datis de multis et diversis actionibus, quae eum in aliis quoque regionibus ad effectum perducere par est.

In Nov. 128.17 e Ed. 12.1 sono questi a essere indicati come i mezzi di cui l'imperatore si serve per dettare prescrizioni e disposizioni da osservare:

Nov. 128.17 De publicorum tributorum exactione et solutione et aliis capitibus. Idem A. Petro gloriosissimo praefecto praetorio: Nulli autem eorum qui in officium gloriosissimorum praefectorum...relati sunt talia ratiocinia committi liceat, neque ex praecepto eiusdem magistratus vel alterius iudicis neque si pragmaticam vel aliam sanctionem vel sacrum commonitorium accipiat quod ei tale aliquid committat.

Ed. 12.1 De Hellesponto: si quis eiusmodi quaestionis causa (id est: ob ratiocinia civilium reditum) in provinciam...veniat, si quidem praesidis mandatum habeat, nemo prorsus ei obtemperet, sed sine periculo exactionem eius excutiat, sin autem cum sacra pragmatica forma venerit, si quidem quod profert commonitorium sit aut litterae de hoc conceptae, ne iis quidem obtemperetur...

Una evoluzione, questa, sviluppatasi lungo due secoli, in cui anche l'editto prefettizio menzionato in apertura si inserisce (con il suo riferimento a *commonitoria* che alle condizioni previste richiedono osservanza), ma che non è frutto solo di un processo interno alle forme letterarie o alla prassi documentale della cancelleria imperiale, bensì rispecchia i processi più ampi di interferenza e reciproco condizionamento prodotti dall'incontro di forme ed esperienze culturali diverse³⁶.

³⁶ In tal senso LIZZI TESTA R., *op. cit.*, p. 89.

Vigenza della legislazione orientale nell'Italia del VI secolo d.C. A proposito della *coemptio* tributaria

Andrea Trisciuglio
(Università di Torino)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La *coemptio* nella legislazione anastasioana. – 3. La *coemptio* nella legislazione giustiniana. – 4. I principi generali in materia di *coemptio* nella legislazione d'Oriente. – 5. La *coemptio* nell'Italia del VI secolo. – 6. Conclusioni*.

1. Premessa

Una riflessione ampia sugli aspetti di continuità del fenomeno giuridico romano in Occidente, diciamo a partire dalla fatidica data del 476¹, può anche riguardare senza dubbio la *coemptio*, detta anche *publica comparatio* (o, in greco, συωνή²), un istituto che risale quanto meno al IV secolo d.C. Più esattamente possiamo dire, sulla base del *de rebus bellicis* (di autore anonimo), che già negli anni 354-360 l'amministrazione finanziaria imperiale vi faceva ricorso abitualmente³. Riferendoci qui in particolare alla *publica comparatio* di

* Il presente contributo riprende, con qualche approfondimento e con più precisi confronti con le fonti e la bibliografia fondamentale, la relazione che ho tenuto in occasione del convegno di Ravenna (25-26 ottobre 2013), sul tema: "Permanenze del mondo giuridico romano. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris in Occidente nei secoli V-VIII", convegno organizzato con intelligenza e passione dalla Professoressa Gisella Bassanelli Sommariva e dalla Dottoressa Simona Tarozzi; a loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento. È un lavoro che si inserisce nel progetto di ricerca "Public and Fiscal Contracts in the Roman Experience" (Progetti di ricerca di Ateneo 2012 - call 2 - Università di Torino), finanziato dalla Compagnia di San Paolo, di cui sono responsabile.

¹ Che la data della deposizione di Romolo Augustolo rappresenti effettivamente una svolta epocale, segnando la definitiva caduta dell'impero romano d'Occidente, è un tema dibattuto nella storiografia più recente; cfr., da ultimo, LICANDRO O., *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente. 455-565 d.C.*, Roma, 2012, pp. 12 ss.

² Raramente συωνητόν: v. C.Th.11.15.1 (*infra*, nt. 10)

³ Il merito di tale anticipazione all'epoca di Costanzo II –rispetto alla collocazione cronologica (fine del V secolo) che STEIN E. [*Historie du Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*], vol. II, Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 198]

beni alimentari (principalmente del frumento)⁴ possiamo raffigurarla, in prima approssimazione, come una compravendita tendenzialmente coatta⁵ disposta nel pubblico interesse, che in questo caso si concretizzava nel sostentamento alimentare dei militari oppure dei cittadini non in armi⁶. Nel caso in cui fossero questi ultimi i beneficiari finali della complessa procedura d'acquisto mi pare che si possa distinguere, alla luce delle fonti relative al V-VI secolo e sul piano organizzativo-territoriale, due tipi di *coemptio*: una prima, gestita a livello provinciale, sotto la direzione e il controllo del *praefectus praetorio*; una seconda, gestita a livello cittadino, affidata ad un *curator*, sotto il controllo del *praeses provinciae*⁷.

Prima di soffermarci sulle fonti di provenienza imperiali che disciplinavano l'istituto in Oriente durante la dominazione ostrogota dell'Italia nel VI secolo, è opportuno vedere brevemente la situazione normativa di origine imperiale anteriore, per cogliere quanto meno l'evoluzione dei principî generali in materia di *coemptio* fino all'organica riforma anastasioana⁸, poi accolta nel *Codex*

aveva proposto per l'impiego stabile dell'istituto— è di MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951, pp. 151 ss.; cfr. altresì DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1975, pp. 417 s. Per i riferimenti alla *coemptio* nel *de rebus bellicis* si veda anche FUSCO S.A., *La brama di ricchezza e l'oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell'anonimo de rebus bellicis*, in *AARC.*, XII Conv. internaz. in onore di M. Sargenti, Napoli, 1998, pp. 314 s.

⁴ Tra le *species* alimentari "pubblicamente" comprabili v'erano anche la carne di porco, l'olio, il vino; con particolare riferimento al titolo 14.4 del Codice teodosiano, cfr. LO CASCIO E., *Mercato libero e "commercio amministrato" in età tardoantica*, in ZACCAGNINI C. (ed.), *Mercanti e politica nel mondo antico*, Roma, 2003, pp. 317 ss.; adde BARBATI S., *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano, 2012, pp. 321 s. Altre compere, a beneficio dell'esercito, riguardavano i *tirones* (cfr. APARICIO PEREZ A., *Aportaciones del derecho romano a la fiscalidad moderna I*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 12, 2009, p. 25 nt. 67) e gli *equi* (cfr. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impèrial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome, 1989, pp. 316 s.); v. inoltre *infra*, § 3.

⁵ È considerata libera, per quanto mi risulta, solamente in C.Th. 11.15.2 (v. *infra*, nt. 12).

⁶ *Coemere* è anche l'attività illecita di chi fa incetta specialmente di grano per far lievitare artificiosamente i prezzi, turbando così l'ordine pubblico economico: su tale diversa accezione del verbo v. il cap. 75 della *lex Irnitana*, con i rilievi di HARRIS W.V., *Roman Governments and Commerce, 300 B.C.-A.D. 300*, in ZACCAGNINI C. (ed.), *Mercanti*, cit., p. 292, e soprattutto di TORRENT A., *La «cura annonae» en «lex Irn.» 75. Un intento de explicación en clave económica del control de los mercados*, in *Index* n. 40, 2012, pp. 4 ss. (estr.); da ultimo, ZAMORA MANZANO J.L., *Intervención y garantías a la libre concurrencia de los mercados en el Derecho romano*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 22, 2014, pp. 15 s. e nt. 63.

⁷ La *publica comparatio* per l'approvvigionamento alimentare di Costantinopoli si doveva svolgere invece sotto la direzione del *praefectus praetorio (Orientis)*; v., con particolare riguardo all'epoca giustiniana, *infra*, § 3; in tal caso si qualifica la συνωνή con πολιτική (v. C.10.27.2.13).

⁸ Su di essa cfr. *infra*, § 2.

giustiniano⁹. Se consideriamo in primo luogo il Codice teodosiano, possiamo osservare che i compilatori hanno dedicato un apposito titolo (11.15) alla *publica comparatio*, ma ivi risultano accolte solamente due costituzioni: la prima (imp. Costanzo II, a. 361), indirizzata al senato costantinopolitano, dispone semplicemente un'esenzione dalla *coemptio* per gli *actores* e i *procuratores* dei senatori (si tratta in verità di un privilegio che viene riservato a quest'ultimi, in quanto *possessores* di fondi provinciali amministrati dai loro procuratori)¹⁰. Più articolata invece si presenta la seconda costituzione (impp. Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, a. 384, senza destinatario) la quale intende porre precise condizioni alla *coemptio* tali da migliorare senz'altro la posizione dei venditori-contribuenti provinciali. Gli imperatori dispongono infatti che: 1) la *publica comparatio* delle *species annonariae* per l'avvenire dovrà essere su base volontaria; 2) si dovrà corrispondere il prezzo con immediatezza¹¹, grazie ad un fondo a ciò destinato dal prefetto del pretorio; 3) il prezzo dovrà essere corrispondente a quello di mercato; 4) alla *publica comparatio* saranno chiamati i *potiores* (cioè i ricchi possidenti) e non più gli appartenenti ai ceti più umili della popolazione (*inferiores, plebei*)¹².

⁹ Non mi occuperò in questa sede delle complesse relazioni giuridico-economiche tra la *coemptio* e la *adaeratio*; per un primo approccio si veda BARNISH S., LEE A.D., WHITBY M., *Government and Administration*, in *CAH.*, vol. XIV, *Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600* (CAMERON A., WARD-PERKINS B., WHITBY M. edd.) Cambridge, 2000, pp. 196 s.

¹⁰ C.Th.11.15.1 (*Imp. Constantius A. ad senatum*): *Ad comparationem diversarum specierum, quod synoneton appellatur, actores procuratoresque senatorum per diversas provincias nullam inquietudinem tolerant*; GOTHOFREDUS I., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, t. IV, Hildesheim-New York, 1975 (rist. ed. Lipsiae, 1740), pp. 112 s.; CERA G. - GIGLIO S., *La tassazione dei senatori nel tardo impero*, Roma, 1984, pp. 71 s.; VERA D., *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità*, in GIARDINA A. (a cura di), *Istituzioni, ceti, economie*, Bari, 1986, p. 384; VOCI P., *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, p. 110; GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990, pp. 65 ss.; CUNEO P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, pp. 405 ss. Tale costituzione non si conserva nel Codice giustiniano; ciò si giustifica con la politica di totale avversione nei confronti dell'esenzioni affermatasi, come si vedrà, dopo il provvedimento di Costanzo II. La categoria giuridico-economica di 'possessor' nel tardoimpero è, come è noto, di assai difficile confinatura; v., *ex multis*, VERA D., *op. cit.*, p. 371. Tendenzialmente col termine ci riferiremo ai grandi proprietari terrieri.

¹¹ La costituzione allude - credo - alla normale possibilità di dedurre il prezzo della *coemptio* dall'imposta aurea che il venditore-contribuente doveva all'amministrazione finanziaria (v. in merito, *infra*, § 2). Se così fosse, si potrebbe pensare ad una semplice scrittura contabile, in luogo di un effettivo pagamento del prezzo. Il punto merita un approfondimento.

¹² C.Th. 11.15.2 (*Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA.*): *Cunctos formari plenius conveniet, ut in speciebus etiam annonariis, quae a provincialibus sub transactione comparationis pretio expeti solent, sciant nullam sibi necessitatem indictionis imponi, sed huius adscribitionis necessitatem sublatam, mox ab amplissima praefectura pretiis competentibus*

In seguito, verso il 472, Leone I interviene ancora sulla materia e con una *lex* indirizzata al *praefectus praetorio* Dioscoro vieta ogni forma di esenzione personale in ordine alla *comparatio frumenti aliarumque specierum*, lasciando per il resto ampi margini di discrezionalità al *praefectus praetorio* quando occorra indire una *coemptio*¹³.

2. La *coemptio* nella legislazione anastasiana

In una prima costituzione, dai contenuti piuttosto eterogenei¹⁴, diretta al *praefectus praetorio* Matroniano nel 491, l'imperatore Anastasio, nel quadro di un generale indirizzo politico volto a conciliare il risanamento delle finanze pubbliche con l'alleggerimento della pressione fiscale¹⁵, ordina l'annullamento

destinandis. Ut nihil trahatur in debitis, quod aut speretur aut promittatur quando solvendum, unusquisque provincialium nostrorum arbitratu proprio et mente devota species petitas isdem pretiis, quae in foro rerum venalium habebuntur, libens praesiet ac distrahat, ita ut prius vendendas det species, quam omne, quod in rationem distractionis venerit, aurum fuerit consecutus; potiorum tantum, id est possessorum domibus delegatis, quibus tamen cohortatio inponitur, non necessitas imperatur, ut consensus facilem praebeant super speciebus annonariis distrahendis. Haec autem adscribitio inferiores vel plebeios non tenebit, ut usibus publicis profuturas distrahant fruges. Per le quattro condizioni che abbiamo evidenziato nel testo v. il commentario del GOTHOFREDUS (*op. cit.*, p. 114). Su tale costituzione, che non viene parimenti recepita nel *Codex* di Giustiniano, v. anche, brevemente, KARAYANNOPULOS J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, pp. 97 s.; CARRIÉ J.M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, in *MEFRA*. n. 87.2, Rome, 1975, p. 1058; APARICIO PEREZ A., *Exenciones fiscales en el bajo imperio romano*, in FERNANDEZ DE BUJAN A. (dir.) - GEREZ KRAEMER G. (ed.), *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano II*, Madrid, 2013, p. 508 e nt. 45; più diffusamente, CERATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975, pp. 76 ss.; CERA G. - GIGLIO S., *La tassazione*, cit., pp. 73 s.; GIGLIO S., *Il tardo impero*, cit., pp. 70 ss.; DE BONFILS G., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1992, pp. 76 ss.

¹³ Cfr. C.10.49.3 (*Imp. Leo A. Dioscoro pp.*): *Hac providentissima lege statuimus omni excusatione cessante nullaque persona vel dignitate penitus excepta, in quibuscumque locis administrationi sublimitatis tuae commissis opus exegerit, murorum constructionem seu comparationem frumenti aliarumque specierum sine ullo impedimento, prout commodum atque necessarium magnitudo tua perspexerit, fieri*; su tale *lex* v. SCARCELLA A.S., *La legislazione di Leone I*, Milano, 1997, pp. 453 s.

¹⁴ Il provvedimento in questione disciplinava anche vari aspetti riguardanti la *praescriptio XL annorum*: cfr. gli altri frammenti della *lex* accolti in C.7.39.4 e in C.11.62.14. In dottrina, v. VOCI P., *op. cit.*, p. 167 e nt. 7; BIANCHI P., *Una tradizione testuale indipendente dalla Lex Romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in *AARC*. XV Conv. internaz. in onore di C. Castello, Napoli, 2005, pp. 377 s. e nt. 77.

¹⁵ Cfr. PULIATTI S., *Nota sull'evoluzione del condono fiscale da Costantino a Giustiniano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, vol. IV, Napoli, 1984, p. 1733.

delle passate e delle future disposizioni, provenienti dalle autorità di vertice, dirette a riconoscere *excusationes* nel caso di un'indizione, in ambito provinciale, di una *publica comparatio*. L'intenzione imperiale di pareggiare la condizione dei *possessores* eliminando ogni sorta di esenzione è così radicale che non si eccettuano neppure i possedimenti della *domus* dell'imperatore e dell'imperatrice¹⁶. Ma è nell'anno 498, secondo la fondata e seguita ipotesi avanzata dallo Stein¹⁷, che Anastasio, con una seconda costituzione in lingua greca, decide di disciplinare in modo organico l'istituto della *coëmptio*, fissando alcuni principi di buona amministrazione su cui avremo modo di soffermarci con maggiore attenzione. Vediamo dunque i contenuti della cosiddetta riforma anastasioana che conservò la propria vigenza, come si diceva, anche in epoca giustiniana, attraverso il recepimento in C.10.27.2¹⁸.

L'imperatore si mostra innanzitutto assai sensibile ai possibili disagi e svantaggi dei venditori-contribuenti: prescrive, infatti, che essi devono conferire i beni alimentari in luoghi di ammasso situati nella propria città e se, eccezionalmente, la vendita si fosse dovuta perfezionare in una città diversa dalla propria, l'onere del trasporto non sarebbe gravato su di loro e i prezzi sarebbero stati quelli praticati nella città di provenienza dei beni (C.10.27.2.pr.-1). Di seguito l'imperatore consente l'immediata imputazione del prezzo a riduzione di quanto i venditori-contribuenti erano tenuti a corrispondere al fisco

¹⁶ Cfr. C.10.27.1 (*Imp. Anastasius A. Matroniano pp.*): *Quotiens urgente necessitate comparationes frumenti vel hordei aliarumque specierum quibuslibet provinciis indicentur, nulli penitus possidentium sese sub cuiuscumque privilegii occasione excusandi tribui facultatem censemus, omnique, cuicumque possidentium quocumque modo quocumque tempore per sacros apices vel etiam pragmaticam sanctionem aut iudicalem forte dispositionem huiusmodi excusatio data est vel postea data fuerit, licentia minime umquam contra tenorem nostrae legis saluberrimae valitura. 1. Adeo namque huiusmodi onera cunctis, pro qua singulos portione contingit, volumus inrogari, ut ab isdem comparationibus nec sacratissimam nostrae pietatis nec serenissimae nostrae coniugis domum pateremur subtrahere*; l'avversione anastasioana per le esenzioni ritorna in C.10.27.2.8. Sulle *domus divinae* e il loro regime giuridico, v. in particolare VOCI P., *op. cit.*, pp. 91 ss.

¹⁷ Cfr. STEIN E., *op. cit.*, p. 202 e nt. 3; nonché LANIADO A., *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris, 2002, p. 43.

¹⁸ Sui contenuti della riforma anastasioana v. in particolare CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 110 ss.; HERTZ P., *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart, 1988, pp. 346 ss.; LANIADO A., *op. cit.*, pp. 42 ss.; HAAERER F.K., *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge, 2006, p. 200 ss.; AGUDO RUIZ A., *Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 15, 2010, pp. 5 ss.; COSENTINO S., *Sul transito dei soldati (in merito a Iust. Nov. CXXX)*, in *Bulgaria Mediaevalis* n. 2, 2011 (*Studies in honour of Prof. V. Gjuzev*), pp. 31 ss.

come tributo in oro¹⁹, evidenziando l'ingiustizia di un'imputazione differita nel tempo, a prezzi eventualmente calati per l'abbondanza dei raccolti (C.10.27.2.2 e 5)²⁰; nel caso, però, in cui il venditore nulla (o meno del prezzo) debba al fisco a titolo di tributo, allora il prezzo di *coemptio* dovrà essere pagato dagli esattori integralmente (o parzialmente) in denaro aureo di buona qualità²¹, senza alcuna possibilità di differimento (C.10.27.2.6). Sul piano poi delle figure istituzionali coinvolte nelle diverse fasi della procedura della *comparatio publica*, Anastasio individua nel *praeses provinciae* l'autorità responsabile per la fissazione e la pubblicazione dei prezzi, ma amplia successivamente (nella parte finale della costituzione dedicata alle sanzioni) il novero dei soggetti tenuti ad assicurare il regolare svolgimento delle *coemptiones* alla luce delle nuove disposizioni, includendo, oltre ai *praesides*, gli *officiales* dei prefetti del pretorio e dei presidi, nonché il *defensor civitatis* e altri, non meglio qualificati, soggetti pubblici (C.10.27.2.3 e 15)²². Per altro verso, considerando "empio" (ἀσεβής) un prelievo fiscale di beni alimentari indispensabili per il sostentamento personale, l'imperatore precisa che la *coemptio* riguarderà solo l'eccedente rispetto al fabbisogno del venditore - secondo gli *iuga* e i *capita* posseduti (C.10.27.2.8)²³ -, aggiungendo che la procedura sarà attivata solo quando essa si renda assolutamente necessaria in base ad una valutazione formalizzata in un ordine

¹⁹ Non è agevole riconoscere il tipo di tributo. Potrebbe trattarsi della χρυσοτέλεια τῶν ἰούγων (v. Malal.16.3.394) introdotta dallo stesso Anastasio, sempre che l'espressione greca non denoti semplicemente la *adaeratio*, anziché un tipo di imposta; cfr. in merito LANIADO A., *op. cit.*, p. 43 s. Assai meno probabile è un'identificazione con il *chrysargyron* (o *collatio lustralis*), tributo da versare sì in oro ma abolito, sempre nel 498, dallo stesso imperatore: v. C.11.1.1, nonché i recenti contributi di BLANCH NOUGUES J.M., *Acerca del impuesto de la "collatio lustralis"*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 16, 2011, pp. 17 ss.; DE CRESCENTINI P., *Ricerche in tema di lustralis collatio*, Fano, 2013, pp. 117 ss.; AGUDO RUIZ A., *La abolición de la «collatio lustralis»*, in FERNANDEZ DE BUJAN A. (dir.) - GEREZ KRAEMER G. (ed.), *Hacia un Derecho Administrativo*, cit., pp. 492 ss.

²⁰ Tali modalità compensative tra fisco e contribuenti erano già in uso all'epoca di Odoacre: cfr. HAARER F.K., *op. cit.*, p. 200 nt. 88; forse, come abbiamo ipotizzato (v. *supra*, nt. 11), anche prima, nell'anno 384.

²¹ Sul significato dei termini monetarii παράσταθμα («of less than full weight or substantially below weight») e παραλλήλον («the weight difference between coin of full weight and value and solidi described as *parastathma*») presenti nel § 6 cfr. BANAJI J., *Discounts, weight standards, and the exchange-rate between Gold and Copper: Insights into the Monetary Process of the Sixth Century*, in *AARC*. XII, cit., p. 193.

²² Ho trattato di tali due paragrafi della costituzione anche in *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 44 s. ntt. 56-57.

²³ Su tali indici v. le approfondite riflessioni di CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 255 ss.

imperiale (C.10.27.4 e 5); e l'indizione di una *coëmptio* non coperta da una κέλευσις imperiale, o comunque condotta in modo illegittimo, espone il responsabile a gravi sanzioni (C.10.27.2.7).

Regole differenti sono adottate invece per la diocesi della Tracia, dove si ripetono incursioni barbariche e vi è una pressante necessità di difendere il *limes* con truppe stanziati. Queste saranno alimentate grazie a *coëmptiones* continue le quali, in base alla consuetudine della regione, non graveranno solamente sui *possessores* di terreni (in numero insufficiente a coprire il fabbisogno) ma anche sui commercianti (i *negotiatores*); le due categorie di contribuenti coinvolte, dal canto loro, risultano tutelate per quanto attiene al pagamento del prezzo, che deve essere anticipato rispetto alla consegna degli alimenti (C.10.27.2.10)²⁴.

La riforma anastasioiana incide anche sulle *coëmptiones* di singole città²⁵, la cui procedura deve svolgersi sotto il controllo del governatore provinciale. In particolare per le città povere e sprovviste di riserve annonarie si prevede l'indizione di compere pubbliche di beni alimentari entro i confini cittadini e osservando i prezzi di mercato ivi praticati (C.10.27.2.12); mentre le eventuali carenze annonarie di Costantinopoli potranno essere risolte con *coëmptiones* straordinarie che, nuovamente, richiedono la copertura di una κέλευσις imperiale e, d'altra parte, non devono gravare, per quanto riguarda gli oneri di trasporto ai punti di ammasso, sui venditori-contribuenti (C.10.27.2.13)²⁶.

In altra occasione (C.10.27.3 = C.1.4.17, a. 491-505) Anastasio interviene sulla σιτωνία cittadina, un *munus* personale costituito per l'approvvigionamento dei beni alimentari a favore delle *civitates*, affidato ad un apposito *curator* perlomeno dagli inizi del IV secolo d.C.²⁷. Questo delicato

²⁴ Tra i sottufficiali con compiti di intendenza che si occupavano, non senza abusi, di *coëmptiones* militari v'erano i *chartularii* dei *numeri* (cioè le unità militari, i reparti) e dei *foederati*: cfr. C.12.37.19.2, dello stesso Anastasio; in dottrina, RAVEGNANI G., *Soldati di Bisanzio in età giustiniana*, Roma, 1998, p. 35 nt. 29; più in generale sulla citata costituzione v. JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, vol. II, Oxford, 1964, p. 672 e nt. 151; RAVEGNANI G., *op. cit.*, p. 107.

²⁵ Anastasio-v. C.10.27.2.14—lascia fuori espressamente dalla riforma la città di Alessandria; essa conserva la sua speciale regolamentazione esistente integrata, a quanto pare, dalle disposizioni date dallo stesso imperatore in materia di annona militare.

²⁶ Sul citato paragrafo della costituzione cfr. in particolare VERA D., *Giustiniano, Procopio e l'approvvigionamento frumentario di Costantinopoli*, in *Politica retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*. Atti del Conv. internaz., Catania 4-7 ottobre 2001. *Omaggio a R. Soraci*, vol. II, Catania, 2004, p. 38.

²⁷ Cfr. D.50.4.18.5; D.50.4.3.12; FELICI M., *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in CAPOGROSSI COLOGNESI L.- GABBA E. (a cura di), *Gli Statuti municipali*, Pavia, 2006, pp. 163 s. ntt. 64-65 (ivi altra lett.). Su C.10.27.3 v. in particolare AA.VV., *Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitionie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit*

compito viene attribuito dall'imperatore, saggiamente, ad *officiales* dell'amministrazione, ancora in servizio o a riposo, appartenenti alla regione dove si trova la città, in considerazione dell'esperienza maturata e - si deve credere - della conoscenza delle condizioni economiche dei luoghi e delle persone; essi dovranno essere designati dai vescovi cittadini e dai *possessores* dotati di patrimoni fondiari più ingenti. Dunque i requisiti di competenza si sommano opportunamente ad un gradimento espresso dalla più alta autorità morale cittadina - il vescovo (che dovrà per altro vigilare sulla *comparatio publica*)²⁸ - e dai membri della comunità più influenti, gli stessi che presumibilmente saranno chiamati a conferire i loro prodotti agricoli al *curator* cittadino.

3. La *coemptio* nella legislazione giustiniana

Il titolo 27 del libro 10 del *Codex* di Giustiniano reca una rubrica che bene rappresenta un aspetto fondamentale del programma di politica fiscale, prima che di Giustiniano, di Anastasio, autore di tutte le costituzioni ivi accolte: "*ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitioniae*". Dunque si manifesta, già a partire dalla rubrica concepita dai compilatori, una totale avversione per le *excusationes*, per le esenzioni personali; ogni *possessor*, nessuno escluso, è tenuto a vendere pubblicamente frumento e altre *species* essenziali per l'alimentazione di base, a seconda della propria capacità produttiva.

Importanti indicazioni per l'età giustiniana ci provengono poi dai confronti con gli *Anekdotia* di Procopio di Cesarea, fonte che richiede, come è noto, molta cautela nell'uso, considerati i problemi di attendibilità²⁹. In ogni caso, a me pare che le critiche mosse da Procopio alla gestione della *coemptiones* operata da alcuni prefetti del pretorio giustinianeî si basino su parametri normativi desumibili dalle fonti giuridiche coeve. Consideriamo in primo luogo la censura mossa a Pietro Barsime (*praefectus praetorio*, per la prima volta, negli anni 543-

einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten, SIRKS A.J.B., SUIPESTEIJN P.J., WORP K.A. (herausg. von), München, 1996, p. 119; DEMICHELÌ A.M., *L'editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino*, Torino, 2000, p. 35 nt. 89.

²⁸ Cfr. il breve lacerto di C.10.27.4, sempre d Anastasio.

²⁹ Cfr. in particolare GORIA F., *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli Anekdotia di Procopio*, in *AARC. XI Conv. Internaz. in onore di F.B.J. Wubbe*, Napoli, 1996, pp. 565 s.; ARCURI R., *Realtà, riforme, retorica. L'economia agraria in epoca giustiniana*, in *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* n. 61, 2011, pp. 1 s.

546), in merito all'approvvigionamento di grano nei magazzini costantinopolitani, in un anno, il 545, di scarsi raccolti (v. Proc., *Anekd.* 22.18-19). Procopio evidenzia il fatto che Pietro aveva costretto i produttori-venditori di alcune regioni (Bitinia, Frigia, Tracia) a sobbarcarsi gli oneri e i rischi del trasporto, quando la regola anastasiana-giustiniana prescriveva tutt'altro (v. C.10.27.13); d'altro canto—continua lo storico di Cesarea—gli stessi produttori avevano ottenuto prezzi non certamente corrispondenti al valore di mercato, e anche per questo aspetto è possibile rilevare una difformità tra la gestione del prefetto e le disposizioni imperiali (v. ancora C.10.27.13). In seguito (*Anekd.* 23.14) Procopio riferisce che anche sotto altre prefetture, e in particolare durante quella di Giovanni di Cappadocia (anni 531-541) si erano verificati simili abusi³⁰.

Negli *Anekdoti* (23.11-13) si accenna altresì, con toni critici, ad arbitrî compiuti in occasione di *coëmptiones* militari: nella *praebitio tironum et equorum* (fornitura di reclute e cavalli per l'esercito) non si considerava minimamente la capacità produttiva dei venditori (*possessores*) coatti; essi dovevano quindi procurarsi presso terzi, a prezzi elevati, ciò che veniva loro richiesto, addossandosi per giunta anche i pesanti oneri del trasporto, e nel momento della vendita dovevano sopportare condizioni imposte discrezionalmente dai sottoufficiali pagatori, anziché desunte da regole di generale validità³¹.

Per contrastare le intollerabili vessazioni messe in atto nei confronti dei *possessores* in occasione di *coëmptiones* ordinate a vantaggio dell'esercito in transito, Giustiniano, nel 545, emana la Novella 130 diretta al prefetto del pretorio Pietro Barsime³², con la quale, tra l'altro, si impediscono gli acquisti di quelle derrate non reperibili sul posto (acquisti che costringevano i contribuenti-venditori a procurarsi altrove le stesse con ingenti esborsi di denaro)³³, e si ribadisce inoltre la funzionalità del meccanismo compensativo (il prezzo, cioè,

³⁰ Sui passaggi richiamati degli *Anekdoti* cfr. VERA D., *op. cit.*, pp. 40 s.; ARCURI R., *Realtà*, cit., pp. 10 ss. Sulle prefetture di Giovanni di Cappadocia e di Pietro Barsime v. specialmente AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, TALAMANCA M. (direz. di), Milano, 1989², pp. 682 ss. Sui gravosi oneri di trasporto dei prodotti agricoli cfr. anche Ioann. Lyd., *De mag.* 3.70, su cui CAIMI J., *Ioannis Lydi de magistratibus III 70. Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e legislazione protobizantina*, in *Rivista di Studi Bizantini e Slavi* n. 1, 1980, p. 323.

³¹ Cfr. RAVEGNANI G., *Soldati*, cit., p. 134 nt. 82; ARCURI R., *Realtà*, cit., p. 11.

³² Su di essa v. specialmente CAIMI J., *op. cit.*, p. 350; VAN DER WAL N., *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 1998², p. 38; RAVEGNANI G., *Soldati*, cit., pp. 134 s.; ARCURI R., *Realtà*, cit., pp. 12 s. nt. 56; diffusamente (con traduzione in italiano *in fine*), COSENTINO S., *Sul transito*, cit., pp. 30 ss.

³³ Cfr. Nov. Iust. 130.2; v. anche l'epitome di Teodoro Ermopolitano, *Brev. nov.* 130.4 (ed. Zach., *Anekd.*, p. 139).

può anche non essere corrisposto al venditore, ma detratto dal tributo fondiario annuale)³⁴.

4. I principi generali in materia di *coemptio* nella legislazione d'Oriente

Prima di osservare le caratteristiche della *publica comparatio* dei beni alimentari essenziali nell'Italia nel VI secolo, mi pare utile puntualizzare quali sono i principi di carattere generale del diritto tributario romano che sono finora emersi nell'esaminare la legislazione imperiale tardoantica relativa alla nostra speciale compravendita. Di tali principi che orientano i rapporti impositivi tra le amministrazioni finanziarie e i contribuenti, a vario titolo, nell'esperienza romana, e che la dottrina spagnola più recente ha già provveduto ad individuare aprendo nuove e interessanti prospettive per la ricerca romanistica³⁵, mi pare che quello della generalità (certo, nell'ambito di una categoria omogenea di contribuenti, nel nostro caso i *possessores*) emerga con maggior evidenza, considerata anche l'evoluzione dell'istituto della *coemptio* dal Codice teodosiano al Codice giustiniano. In effetti, a partire quanto meno da Leone I (v. C.10.49.3; C.10.27.1; C.10.27.2.8; la rubrica del tit. 10.27 del C.I.), si afferma una chiara tendenza diretta a non riconoscere più quelle esenzioni di natura personale che ancora nel Teodosiano erano contemplate come forma di privilegio (per i senatori-possidenti di Costantinopoli, v. C.Th.11.15.1). Il principio della generalità trova per altro un correttivo di ordine equitativo nel principio della capacità contributiva: alla *publica comparatio* sono chiamati, come si è visto, solo quei *possessores* che esprimono una certa capacità produttiva, nella misura

³⁴ Cfr. Nov. Iust. 130.3; Teod. Erm., *Brev. nov.* 130.5 (ed. Zach., *Anekd.*, p. 140); CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 106 s.

³⁵ Mi riferisco in particolare ai contributi di FERNANDEZ DE BUJAN A. (*Principios tributarios: una visión desde el Derecho Romano. Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano*, in MARTÍNEZ PISON J.A.- COLLADO YURRITA M.Á.- ZORNOZA PEREZ J. (Dirr.), *Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a Á. Rodríguez Bereijo*, t. I, Cizur Menor, 2010, pp. 127 ss.; *Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano*, in *Iura* n. 58, 2010, pp. 19 ss.; *Derecho público romano*, Cizur Menor, 2012¹⁵, pp. 289 ss.), di APARICIO PEREZ A. (*Aportaciones*, cit., pp. 2 ss.), di BLANCH NOUGUES J.M. (*Reflexiones en torno al interés jurídico del tributo y del derecho fiscal romano*, in FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. – GEREZ KRAEMER G. – MALAVÉ OSUNA B. [coedd.], *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, Madrid, 2011 pp. 141 ss.). Ivi sono stati isolati i seguenti principi: 1) proporzionalità e capacità economica; 2) uguaglianza e generalità nell'imposizione; 3) benignità-umanità-equità; 4) legalità o riserva di legge; 5) indisponibilità dell'obbligazione tributaria; 6) obiettività e sicurezza giuridica; 7) razionalità e utilità comune; 8) semplicità; 9) preclusione.

segnata degli indici, inerenti agli *iuga* e ai *capita*, di origine diocleziana (v. C.10.27.2.8); e mi pare oltre modo significativo il fatto che Anastasio limiti le vendite delle *species* alimentari a ciò che ecceda il fabbisogno personale, considerando contraria alla *pietas* la costrizione a vendere quanto è necessario al personale sostentamento (v. C.10.27.2.4). Se poi la costante pretesa di una κέλευσις imperiale che autorizzi ogni indizione di *coëmptio* (in provincia e nella capitale: v. C.10.27.2.5 e 13) potrebbe far pensare in effetti ad una "riserva di legge" *ante litteram*, in consonanza per altro con una precisa scelta ordinamentale giustiniana volta ad accentrare nel potere imperiale la facoltà di decidere nuove forme di imposizione tributaria³⁶, possiamo considerare rispondente ai principî di razionalità e di equità la possibilità riconosciuta al venditore-contribuente di compensare il prezzo delle *species* alimentari con il tributo fondiario dovuto e secondo il valore di mercato dei beni riferibile al momento della vendita³⁷.

Tale riferimento al valore di mercato merita una breve riflessione supplementare e una presa di posizione su di un recente dibattito storiografico³⁸. A chi ha proposto una lettura dell'esperienza tardoantica romana in chiave di dirigismo pubblico nell'economia, si può opporre una realtà normativa – riferibile per altro ad una procedura di carattere autoritativo (non possiamo scindere, in un esame complessivo della *coëmptio*, la condizione di venditore da quella di contribuente) – che va in tutt'altra direzione. E in verità, in un ambito dove per giunta le amministrazioni di vario livello richiedono prestazioni con una certa urgenza per rispondere a necessità fondamentali diffuse, non si

³⁶ Da questo punto di vista la *coëmptio* in epoca anastasiana-giustiniana può presentare aspetti di novità non certo come istituto in sé, ma per la straordinarietà delle sue indizioni; le stabili *coëmptiones* della Tracia (v. C.10.27.2.10), in effetti, risaltano come eccezioni motivate da esigenze difensive durature e presuppongono, a mio giudizio, una normale valutazione, caso per caso, della necessità di nuove indizioni; lo stesso può dirsi per le *coëmptiones* cittadine (v. C.10.27.2.12). Un diverso problema, affrontato dalla dottrina (v. AA.VV., *Ein frühbyzantinisches Szenario*, cit., pp. 118 s.), riguarda la continuità, o meno, della curatela sitonica sempre in ambito cittadino. L'avocazione all'imperatore del potere di creare nuove imposte nell'ambito del sistema della compilazione giustiniana emerge chiaramente dal tit. 4.62 (*vectigalia nova institui non posse*) del *Codex*, nonché dall'inserimento di un passo di Ermogeniano nel Digesto (v. D.39.4.10.pr.: *Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatorum neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminueri licet*); a tal riguardo, cfr. FERNANDEZ DE BUJAN A., *Derecho público romano*, cit., p. 296; adde MEROLA G.D., *Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, p. 135.

³⁷ Valore che potrebbe calare nel momento successivo del pagamento del tributo, qualora i raccolti siano abbondanti; è questa, almeno, la preoccupazione che lo stesso Anastasio esprime nel fissare, secondo equità (v. C.10.27.2.2: ... οὐδὲ γὰρ δίκαιον...), il tempo nel quale si definisce l'ammontare del prezzo, rivelando una particolare sensibilità per le ragioni dei *collatores*.

³⁸ Ne dà brevemente conto ARCURI R., *Realtà, riforme, retorica*, cit., p. 12 nt. 55.

prospetta mai, per quanto mi risulta, l'adozione di un prezzo politico, piuttosto si esige un adeguato ristoro per i sacrifici imposti ai *possessores*, mostrando di rispettare nella sostanza il diritto di proprietà come ho già avuto modo di osservare indagando più ampiamente i fenomeni espropriativi a Roma³⁹. Tale scelta, per altro, non viene sempre condivisa dai più tardi giuristi del diritto comune che pur sempre basano le proprie opinioni sui testi del *Corpus Iuris Civilis* giustiniano⁴⁰.

5. La *coëmptio* nell'Italia del VI secolo

Vorrei, a questo punto, verificare il grado di vigenza della legislazione imperiale finora esaminata nell'Italia del VI secolo sotto la dominazione ostrogota e dopo la restaurazione giustiniana suggellata dalla *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii*. Fonderò le mie osservazioni riguardanti l'Italia ostrogota principalmente sulle *Variae* cassiodoree, anche in questo caso miniera preziosa di riferimenti di interesse giuridico-istituzionale⁴¹, richiamando l'attenzione solamente su quei passi in cui è esplicito, o comunque è parso sicuro, il richiamo all'istituto della *coëmptio*⁴².

³⁹ Mi sia permesso il rinvio a TRISCIUOGGIO A., *Sobre la indemnización expropiatoria (pretium emptionis) en la experiencia romana*, in ÁLVAREZ LEDESMA M.I. - CIPPITANI R. (cooord.), *Derechos Individuales e Integración Regional (Antología)*, Roma-Perugia-México, 2013, pp. 727 ss., specialmente pp. 738 ss.; adde ID., voce "Indemnización expropiatoria. Roma, Europa, América Latina", in ÁLVAREZ LEDESMA M.I. - CIPPITANI R. (cooord.), *Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración Jurídica*, Roma-Perugia-México, 2013, p. 285. In argomento si veda anche recentemente CERAMI P., *Tutela compensativa della proprietà nell'esperienza giuridica di Roma antica*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 21, 2013, specialmente pp. 12 ss. con riguardo all'età tardoimperiale.

⁴⁰ Cfr. il *consilium* di Iacopo Menochio (1532-1607) citato da MANNORI L., *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* n. 19, 1990, p. 459 nt. 341.

⁴¹ V. altresì le recenti osservazioni di Di PAOLA L. [*Non de personis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui (Cassiod., Var. praef. 5,7-8). Persona e personae in Cassiodoro*, in *AARC. XVIII Conv. intern. in onore di R. Martini*, Roma, 2012, p. 79 ss.] a proposito del concetto di 'persona publica' (funzionario che ricopre una *dignitas*).

⁴² Tali passi sono già stati raccolti da MOROSI R., *L'officium del prefetto del pretorio nel VI secolo*, in *Romanobarbarica* n. 2, 1977, pp. 123 s. ntt. 102-103, e da DE SALVO L., *Politica commerciale e controllo dei mercati in età teodericiana. Su alcune «formulae» cassiodoree*, in LEANZA S. (a cura di), *Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna al Vivarium di Squillace*, Atti Conv. Intern. di Studi, Squillace 25-27 ottobre 1990, Soveria Mannelli, 1993, p. 104 nt. 20; v. altresì VERA D., *Forme*, cit., pp. 423 s. Un intero paragrafo dedicato alla *coëmptio* "im Ostgotenreich" si trova nel lavoro di HERTZ P., *Studien*, cit., pp. 348 ss.; rimane fondamentale il saggio di GEISS H.,

Da essi emerge, innanzitutto, con chiarezza che il perno istituzionale della procedura della *publica comparatio* continua ad essere il *praefectus praetorio*, funzionario pur sempre romano e non goto, se dobbiamo dar credito (e non v'è ragione per dubitarne) alle affermazioni della delegazione dei tre ambasciatori inviati da Vitige a Belisario, nel 537, agli inizi della guerra gotico-bizantina⁴³. È al *praefectus praetorio Faustus* che sono indirizzate due missive provenienti dal re Teoderico, databili tra il 507 e il 511 d.C., di cui riportiamo gli stralci rilevanti:

Cass. *Var.* II.26.2: Atque ideo illustrem magnificentiam tuam, negotiatorum Apuliae sive Calabriae supplicatione permoti, duximus instruendam, ut <propter> frumenta, quae per supra dictos negotiatores publico comparantur, non iterum ab eisdem interpretii nomine solidorum quantitas exigatur. nam si coemptam speciem expensis publicis necessariam non habetis, ab officio vestro suscepta modiatio fideliter distrahatur: eventum rei ratio fiscalis habitura, quae iniuste videtur imposuisse quod respuit. nimis enim iniquum est, ut ille patiatur dispendium, qui imperium fecit alienum.

Cass. *Var.* II.38.2: Urbis itaque Sipontinae negotiatores hostium se asserunt depopulatione vastatos: et quia egentium levamina nostras potius divitias aestimamus, illustris magnificentia vestra per hoc iuge biennium nuncupatos nulla faciat coemptione vexari⁴⁴.

Dalle due lettere emerge il normale coinvolgimento dei *negotiatores* nella procedura della *coëmptio* nella provincia apulo-calabra (corrispondente all'odierna Puglia). Costoro svolgono attività di intermediazione per conto dell'amministrazione annonaria prefettizia, nel senso che - se ben ho inteso - comprano con denaro proprio e secondo i prezzi di mercato i *victualia* dai

Geld- und naturwirtschaftliche Erscheinungsformen im staatlichen Aufbau Italiens während der Gotenzeit, Stuttgart, 1931, *praecipue* pp. 11 ss.

⁴³ Cfr. Proc., *Bell. Goth.* 2.6.19; LICANDRO O., *op. cit.*, p. 150 ss. In generale sulla prefettura del pretorio in Occidente nei secoli V-VIII cfr. CLAUDE D., *Niedergang, Renaissance und Ende der Präfekturverwaltung im Westen des römischen Reiches (5.-8. Jh.)*, in *ZSS. GA.* n. 114, 1997, specialmente, per quanto riguarda l'Italia, pp. 355 ss. All'epoca della dominazione ostrogota sul suolo italico le funzioni di natura fiscale attribuite a tale ufficio si dispiegavano capillarmente nelle province, comprimendo l'autorità dei governatori; in merito v. ora PORENA P., *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma, 2012, pp. 191 ss.

⁴⁴ I due brani sono stati commentati da RUGGINI L., *Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.* (rist. agg.), Bari, 1995, pp. 211 ss.; su Cass. *Var.* II.38.2 cfr. altresì TABATA K., *Città dell'Italia nel VI secolo d.C.*, Roma, 2009, p. 136.

possessores e successivamente li rivendono alla stessa amministrazione. Le lamentele dei *negotiatores*⁴⁵ riguardano, nel primo caso, l'applicazione di un sovrapprezzo, l'*interpretium*⁴⁶, da parte dell'amministrazione qualora gli stessi decidano di riacquistare (probabilmente per farne privato commercio) il frumento giacente in eccedenza nei magazzini pubblici⁴⁷; nel secondo caso, riguardano le difficoltà a *coemere* il frumento nei pressi di Siponto, a causa delle devastazioni operate in quel luogo dall'esercito di Bisanzio (potrebbe essere, questo, un indizio del fatto che i *negotiatores* erano in qualche misura resi responsabili per il non comprato). Il *rex* dà dunque precise disposizioni a *Faustus*: i *negotiatores* avranno il diritto, conforme a giustizia, di ricomprare il frumento allo stesso prezzo che hanno ottenuto rivendendolo all'amministrazione; i *negotiatores* di Siponto, invece, saranno liberati dall'onere della *publica comparatio* per due anni.

Quest'ultima direttiva data da Teoderico richiama l'argomento delle esenzioni personali dei soggetti gravati dalla *coemptio* (nel caso di specie per le funzioni ausiliarie) e, in fin dei conti, i limiti che incontra il principio di generalità in ordine all'imposizione tributaria laddove si ravvedano cause limitative della capacità contributiva. Queste dunque vengono valutate direttamente dal re ostrogoto, com'è confermato da un passaggio autobiografico del *De consolatione philosophiae* di Boezio, dove l'autore ricorda di aver interceduto con successo presso il re, opponendosi al *praefectus praetorio*, a favore dei *possessores campani*; i quali erano stati gravati da un'indizione prefettizia della *coemptio* che appariva "*gravis atque inexplicabilis*", considerata la produzione agricola drammaticamente scarsa avutasi in quell'epoca:

⁴⁵ La tendenza alla lamentele dei *negotiatores* è ricordata anche per l'epoca della prefettura di Cassiodoro (a. 533-537): v., in merito a Cass., *Var.* XI.11, il mio *La tuitio del defensor* cit., pp. 39 ss. La funzione ausiliaria dei *negotiatores* è già menzionata in un passo di Callistrato (riferibile ad un contesto municipale) accolto in D.50.6.6.3: *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant...*; su di esso cfr. CRACCO RUGGINI L., *Collegium e corpus: la politica economica nella legislazione e nella prassi*, in ARCHI G.G. (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.)*. Atti Incontro Firenze, 2-4 maggio 1974, Milano, 1976, pp. 75 s.

⁴⁶ Da intendersi come la differenza tra il prezzo pagato per una merce ai fornitori e quello richiesto ai compratori al dettaglio (nel nostro caso, sono gli stessi *negotiatores*, ad un tempo, fornitori); in altre parole, il margine commerciale; è, questa, l'accettabile interpretazione del tardo, e poco impiegato, termine latino proposta da MINAUD G., *La comptabilité à Rome. Essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne, 2005, p. 261, sulla scorta del nostro passo, di Amm. Marc. *R.G.* 28.1.18 e di Nov.Val. 36.2 (non Nov. Val. 25.2, come scrive l'A.).

⁴⁷ Per una assai più articolata interpretazione del passo cfr. RUGGINI L., *Economia*, cit., pp. 233 ss.; v. anche NOYE G., *Les Bruttii au IVe siècle*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* t. 103.2, 1991, p. 516 e nt.73; HERTZ P., *Studien*, cit., pp. 348 s.

Boeth., *De cons. phil.* 1.4.11-12: Provincialium fortunas tum privatis rapinis tum publicis vectigalibus pessumdari non aliter quam qui patiebantur indolui. [12] Cum acerbae famis tempore grauis atque inexplicabilis indicta coemptio profligatura inopia Campaniam prouinciam uideretur, certamen aduersum praefectum praetorii communis commodi ratione suscepti, rege cognoscente contendit et, ne coemptio exigeretur, euici⁴⁸.

Se scendiamo idealmente la scala gerarchica dell'amministrazione annonaria ostrogota, e lasciamo le relazioni tra *rex* e *praefectus praetorio* per considerare, pur con brevità, quelle intercorrenti tra quest'ultimo e i suoi *officiales*, vale la pena di soffermarsi su altri due frammenti di lettere accolte nelle *Variae*:

Cass. *Var.* XII.14.6: Haec sunt in litore Regino quae diximus, quod non alio referente cognovimus, etsi visuali probatione retinemus. quapropter laridi atque tritici species nullis temporibus coemptionis nomine inde decernimus postulari, quia nimis calumniose petitur, quod loci beneficio non habetur.

Cass. *Var.* XII.4.3: Et quia cunctae dignitates invicem sibi debent necessaria ministrare, quae probantur ad rerum dominos pertinere, ad possessores Veronenses, ubi eius rei (*scil.* vini acinatici) cura praecipua est, vos iubemus accedere, quatenus accepto pretio competenti nullus taret vendere quod principali gratiae deberet offerre.

Siamo negli anni 533-537 e l'autore delle missive è lo stesso Cassiodoro che all'epoca ricopriva la carica prefettizia; la prima lettera è destinata ad Anastasio, *cancellarius Lucaniae et Bruttiorum*, la seconda invece al *canonicarius Venetiarum*⁴⁹. Nella prima il *praefectus* dispone che dalla *coemptio* relativa al

⁴⁸ È discusso tra gli storici se Boezio fosse intervenuto in qualità di *magister officiorum*, come ha ritenuto RUGGINI L. *Economia*, cit., p. 296; in merito cfr. VITIELLO M., *Cassiodorus anti-Boethius?*, in *Klio* n. 90, 2008.2, p. 474 nt. 52, dove, per altro, si avanza l'ipotesi che il *praefectus praetorio* "resistente" fosse quel *Faustus* destinatario delle missive teodericiane che abbiamo appena esaminato; sul passo v. anche SAITTA B., *La civiltà di Teoderico. Rigore amministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma, 1999 (rist.), p. 59 nt. 152. Degna di rilievo è la riconduzione categoriale ai *vectigalia publica* degli acquisti a mezzo di *coemptio*; chiaro segno che anche nella mentalità dell'epoca l'istituto poco aveva a che fare con la compravendita privata, ma era parte dell'ordinamento fiscale.

⁴⁹ Nel regno ostrogoto il *cancellarius* e il *canonicarius* sono dei funzionari prefettizi, distaccati annualmente in provincia, ai quali sono deferite funzioni pressoché simili inerenti al prelievo fiscale; il *cancellarius* risulta incaricato dell'invio di *frumenta publica* dalla *Apulia et Calabria* in Cass., *Var.* I.35.2 (a. 507-511); sulle due figure di *officiales* cfr. MOROSI R., *Cancellarii in*

territorio reggino siano escluse quelle *species* (lardo, frumento) che non corrispondono alle attività produttive caratteristiche del luogo⁵⁰. Dunque - verrebbe da dire - un'*excusatio rerum*, più che un'*excusatio personarum*. La seconda lettera, poi, riveste una particolare importanza per la verifica in corso, dal momento che da essa risulta che il rifornimento di vino acinaticio veronese alla corte ravennate deve attuarsi attraverso una vendita "*pretio competenti*", espressione, questa, che rimanda con ogni probabilità al valore di mercato⁵¹.

La generale regola che escludeva l'applicazione di prezzi politici e che emerge anche in altro luogo dell'epistolario cassiodoreo⁵², poteva tuttavia conoscere deroghe in eccezionali situazioni riferibili alla *coemptio* militare. Ancora negli anni 535-536, sotto Teodato, il prefetto Cassiodoro invia a Valeriano (probabilmente il *corrector Lucaniae et Bruttiorum*) una lettera nella quale lo informa di un provvedimento del *rex* diretto a ridurre il valore dei *victualia* da *coemere* (credo nel computo della tassazione fondiaria dovuta, in forza del meccanismo di compensazione sopra descritto), nell'intento di conciliare le esigenze dei *possessores* con quelle dell'*exercitus* ostrogoto che, pur sempre impegnato ad assicurare la loro tranquillità, aveva provveduto ad approvvigionarsi di viveri con razzie a discapito degli stessi proprietari terrieri⁵³.

Cassiodoro e in Giovanni Lido, in *Romanobarbarica* n. 3, 1978, pp. 143 ss.; PORENA P., *op. loc. cit.*; adde VISCIDO L., *Cassiodoro Senatore. Variæ (Introduzione, traduzione e note)*, Cosenza, 2005, p. 248 nt. 1.

⁵⁰ Sulle differenti specialità alimentari del territorio reggino, con riferimento al passo delle *Variæ* commentato, cfr. ARCURI R., *La Calabria nella Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Evoluzione storica, funzione strategica e ruolo economico del territorio brettio nel VI secolo*, in *KOINΩNIA* n. 32, 2008, pp. 56 nt. 47; 77; EAD., *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina, 2009, p. 116 nt. 45.

⁵¹ Cfr. anche, con riferimento a C.Th.15.1.53, TRISCIUOGGIO A., *Sobre la indemnización*, cit., p. 737; con richiamo di Cass., *Var.* 4.8, TRISCIUOGGIO A., voce "*Indemnización expropiatoria. Roma, Europa, América Latina*", cit., p. 285 nt. 3.

⁵² Mi riferisco a Cass. *Var.* XII.26.3: *Et quoniam in Histria vinum abunde natum esse comperimus, exinde...postulate, sicut in foro rerum venalium reperitur, quatenus nec ipsi laedi possint, cum eis pretia iusta servantur*; ivi il prefetto Cassiodoro accoglie le lamentele dei provinciali veneti che denunciano una gravissima mancanza, oltre che di vino, di frumento e di miglio.

⁵³ Cfr. Cass. *Var.* XII.5.3: *Veniens itaque numerosus exercitus, qui ad defensionem rei publicae noscitur destinatus, Lucaniae Bruttiorumque dicitur culta vastasse et abundantiam regionum studio tenuasse rapinarum. sed quoniam et illis dare et istis sumere pro temporis qualitate necesse est, pretia quae antiquus ordo constituit ex iussione rerum domini cognoscite temperata, ut multo artius quam vendere solebatis in assem publicum praebita debeant imputari, quatenus nec possessor dispendia nec exercitus laborans sustinere possit inopiam*. L'interpretazione del passo qui avanzata, che scorge una riduzione dei prezzi di *coemptio* nel calcolo del tributo fondiario dovuto, diverge notevolmente da quella proposta da ARCURI R., la quale vede «una remissione dei tributi, a seguito della quale le imposte vennero sostituite da

Gli storici, poi, sono concordi nel considerare come prezzi di *coemptio* quelli menzionati nel passo seguente⁵⁴:

Cass. *Var.* IX.14.9: Navigiis vecta commercia te suggerunt occupare et ambitu cupiditatis exosae solum angusta pretia definire: quod non creditur a suspicione longinquum, etiamsi non sit actione vitiosum. quapropter si rumorem huiusmodi, ut convenit, vitare festinas, episcopus civitatis et populus conscientiae tuae testes assistant. omnibus placeat, quod ad cunctorum necesse est pertinere fortunas. pretia communi debent deliberatione constitui, quia non est delectatio commercii, quae iubetur invitis. (*post a.* 526).

Sono ancora dunque le rimostranze dei provinciali, questa volta siculi, che stimolano l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle compere pubbliche. Tra i tanti "rumores" negativi che riguardano l'amministrazione di Gildila, il *comes Syracusanae civitatis*⁵⁵, qui si accenna al diffuso scontento provocato dalla prassi di tenere i prezzi artificialmente bassi per le merci giunte nel porto di Siracusa (probabilmente, dunque, a svantaggio dei *negotiatores*)⁵⁶, per creare poi

coemptiones a prezzi vantaggiosi»; cfr. *La Calabria*, cit., p. 51; nonché, *Agroikoi e douloi in Italia durante la Guerra gotica*, in PINZONE A., CALIRI E., ARCURI R. (a cura di), *Forme di dipendenza nelle società di transizione*. Atti XXXII Coll. Intern. G.I.R.E.A., Messina 15-17 maggio 2008, Messina, 2012, p. 333. Tuttavia, le locuzioni "*pretia...temperata*" e "*multo artius quam*" sembrano deporre per un peggioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle anteriormente applicate ai *possessores* – *contra*, anche RUGGINI L., *Economia*, cit., p. 319 e nt. 319 – nel quadro di un bilanciamento tra l'interesse di quest'ultimi e quello pubblico, sotteso all'azione di difesa militare; inoltre, l'espressione "*in assem publicum...imputari*", piuttosto che un addebito del pagamento al fisco, come ritiene ARCURI R. (cfr. *opp. locc. citt.*), potrebbe richiamare invero il conteggio (a credito) dei prezzi di *coemptio* nella determinazione del tributo fondiario dovuto, tributo che in altri passi delle *Variae* – v., per esempio, *Var.* IV.36.2; V.39.5; in dottrina GEISS H., *op. cit.*, p. 8 nt. 2 – è denominato per l'appunto *assis publicus*.

⁵⁴ Cfr., da ultima, SORACI C., *Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul ruolo dei vescovi nel tardo impero*, in *Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali* n. 6, 2007, p. 305 nt. 87; v. anche TABATA K., *op. cit.*, p. 163 e nt. 198.

⁵⁵ Cfr., per le esose esazioni di *sportulae* processuali, il mio *La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 169 ss.; v. inoltre, *amplius*, CALIRI E., *Il comes Gildila e le malversazioni dell'amministrazione gotica in Sicilia*, in *Mediterraneo antico. Economie, società, cultura* n. 8, 2005.2, pp. 581 ss.

⁵⁶ Non sono qui in gioco dunque i prezzi applicati ai *possessores*. In considerazione della mancanza di riferimenti alla prefettura del pretorio e del misurato atteggiamento di Atalarico, CALIRI E., *op. cit.*, p. 583, dubita che le merci fossero viveri di prima necessità. Si veda altresì SIEMS H., *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hannover 1992, pp. 755 s.

ingiustificati margini di guadagno, penserei nella rivendita pubblica delle stesse. Il rex Atalarico dispone dunque di affiancare a Gildila il vescovo e i cittadini, quando si tratta di stabilire, "*communi deliberatione*", il prezzo di acquisto per i fornitori, coinvolgendo dunque l'*episcopus* – come già aveva fatto l'imperatore Anastasio pur per un diverso aspetto⁵⁷ – nel complesso procedimento della *coemptio*.

La rassegna dei passi delle *Variae* può chiudersi con alcune brevi considerazioni in margine ad un gruppo di tre lettere (*Var.* XII.22-24, a. 537-538) che riguardano la fornitura di vino, olio, e frumento a favore della Corte ravennate da parte dei provinciali d'Istria – non a caso denominata "*Ravennae Campania, urbis regiae cella penaria*" (*Var.* XII.22.3) – in tempi di ubertosi raccolti, fornitura che il prefetto Cassiodoro affida alle cure di *Laurentius, vir experientissimus*, e per il trasporto marittimo ai *tribuni maritimorum* veneziani⁵⁸. Ciò che qui interessa non è tanto l'acquisto dei generi alimentari reso possibile da un fondo speciale proveniente dall'arca prefettizia (*Var.* XII.22.2; XII.23.1), che poco ha a che fare, a mio avviso, con la *coemptio* ma risponde totalmente ai meccanismi del libero mercato; è piuttosto l'acquisto dei *victualia*, quando i produttori-venditori assumono contemporaneamente le vesti di *collatores* (*Var.* XII.22.1). Ebbene, in questo secondo aspetto del rapporto *possessores* istriani-amministrazione tributaria, mi pare sia riconoscibile quel meccanismo compensativo al quale abbiamo accennato più volte e per il quale i prezzi di *coemptio* venivano dedotti dal tributo fondiario annualmente dovuto (*Var.* XII.22.1: *...et ideo memoratae species in tot solidos datae pro tributaria functione vobis de praesenti prima indictione reputentur*; *Var.* XII.23.1: *...ut in tot solidos vini, olei vel tritici species de tributario solido debeas procurare*); d'altra parte, sembra abbastanza chiaro che gli oneri del trasporto debbano gravare non sui provinciali ma sulla cassa prefettizia, chiamata a coprire le spese dei *tribuni maritimorum* veneziani (*Var.* XII.22.3; XII.24.1)⁵⁹.

La *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii* (a. 554)⁶⁰, per quanto qui interessa, offre l'opportunità a Giustiniano di riaffermare taluni di quei principî

⁵⁷ Cfr. C.10.27.3 = C.1.4.17, a proposito della designazione del *curator frumenti* cittadino (v. *supra*, § 2).

⁵⁸ Sulle tre missive v. specialmente HERZ P., *op. cit.*, pp. 350 s.; inoltre, GEISS H., *Geld*, cit., pp. 24 s., 40 s.; i *tribuni maritimorum* sembrano identificabili con funzionari pubblici locali; per il collegamento con il *tribunus provinciarum* menzionato in *Var.* VII.30, v. l'edizione di MOMMSEN Th. in *MGH.*, t. XII, p. 592; inoltre, CASTAGNETTI A., *La società veneziana nel Medioevo I. Dai tribuni ai giudici*, Verona, 1992, p. 12.

⁵⁹ Così, anche RUGGINI L., *Economia*, cit., pp. 344 ss.

⁶⁰ Su di essa cfr. BURGARELLA F., *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in GALASSO G. (direz.), *Storia d'Italia*, vol. III. *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino, 1983, pp. 153 ss.; inoltre, più recentemente, PILARA G., *Aspetti di politica legislativa giustiniana*

generali che abbiamo visto osservati da tempo nella legislazione romana e nelle disposizioni delle autorità del regno ostrogoto, in sintonia con il più generale disegno volto a ripristinare in Italia l'assetto legale e amministrativo anteriore al regno di Totila⁶¹; considerate poi le numerose disposizioni in materia di approvvigionamento annonario ivi contenute, il fatto che la *Pragmatica Sanctio* sia indirizzata anche al *praefectus praetorio per Italiam*, Antioco⁶², appare coerente con la tradizionale (romano-gotica) attribuzione delle funzioni pubbliche, nell'ambito di una, oramai consolidata, distinzione tra cariche civili e cariche militari⁶³. Ora, al di là della disciplina relativa alla responsabilità patrimoniale del governatore provinciale per gli illeciti compiuti in occasione di *comparationes publicae*⁶⁴ e delle particolari disposizioni perequative dirette a sanare quelle anomalie verificatesi nel periodo bellico in singole province (laddove i *possessores* erano stati fortemente svantaggiati rispetto ai *negotiatores*)⁶⁵, è qui utile sottolineare in special modo come l'imperatore - nel cap. 18 intitolato: *Ne per comparationes specierum collatores graventur* - insista con iterazione enfatica sul requisito della capacità contributiva dei *collatores*-venditori determinata dalla produttività delle regioni dove risiedono

in Italia: proposta di riesame della Pragmatica Sanctio pro petitione Vigili, in PLEBANI E. (a cura di), *Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di L. Gatto*, Roma, 2009, pp. 143 ss.; ARCURI R., *Rustici*, cit., pp. 175 ss.; LICANDRO O., *L'Occidente*, cit., pp. 144 ss.; a proposito delle distribuzioni annonarie richiamate nel cap. 22, v. SORACI C., *Approvvigionamento*, cit., p. 311; sulle caratteristiche tipologiche delle *Pragmaticae Sanctiones*, v. FEISSEL D., *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1^{er} avril 533)*, ora in *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris, 2010, pp. 274 ss.

⁶¹ Cfr. al riguardo PILARA G., *op. cit.*, p. 144.

⁶² Oltre che a Narsete, *praepositus sacri cubiculi*: cfr. Nov. Iust. App. VII, cap. 27.

⁶³ In merito v. *praecipue* TABATA K., *Città*, cit., pp. 264 s.

⁶⁴ Cfr. Nov. Iust. App. VII, cap. 12: *...ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniantur aut supra statuta tributa aliquid exegisse, vel in coëmptionibus mensuris enormis aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores damnificasse, ex suis satisfaciant facultatibus*. Su tale capitolo e sui collegamenti ravvisabili con la riforma anastasiana (C.10.27.2.3 e 15) cfr. il mio *La tuitio*, cit., pp. 43 s.; si veda inoltre, PILARA G., *op. cit.*, p. 149.

⁶⁵ Cfr., a proposito della provincia apulo-calabra, Nov. Iust. App. VII, cap. 26: *Ut per negotiatores coëmptiones fiant. Super haec cognovimus, Calabriae vel Apuliae provinciae possessoribus pro coëmptionibus non inferendis superindicticium titulum impositum esse pro unaquaque millena; unde coëmptiones per negotiatores annis singulis exerceri, in praesenti vero negotiatoribus specierum coëmptiones recusare temptantibus tam superindicticium titulum quam coëmptionis onus provinciae possessoribus imminere; cum abunde mercatores sint, per quos possit exerceri coëmptio, sancimus magnitudine tua haec examinante, si possibile sit per negotiatores species comparatas inferri, collatores provinciae nullatenus praegravari, cum superindicticio titulo semel eis imposito coëmptionis etiam onus inferre sit impossibile*. Su tale capitolo cfr. RUGGINI L., *Economia*, cit., p. 219; con originali spunti esegetici COSENTINO S., *Sul transito*, cit., p. 35.

(*Ne vero per coëmptiones etiam quodcumque collatores detrimentum sustinere inveniantur, sancimus per unamquamque provinciam illarum fieri specierum coëmptionem, quae per eandem provinciam abundare noscuntur; neque enim eius, quod ibi non abunde nascitur, coëmptionem fieri patimur*); produttività che, per altro, deve presumibilmente essere vagliata con l'ausilio del vescovo e degli stessi *possessores*, ai quali è devoluta la "*distributio coëmptionis*" (...*distributione coëmptionis pro arbitrio tam locorum antistitis quam primatum uniuscuiusque <regionis> celebranda, ne collatores ex officiorum avaritia per quemcumque modum opprimi videantur*). D'altra parte, è rinnovata la richiesta che i prezzi di *coëmptio* siano corrispondenti a quelli di mercato, e che gli stessi, anziché versati, siano detratti dal *quantum* dovuto dal contribuente a titolo di tributo fondiario (...*pretiis videlicet pro specierum venalitate, quae tunc temporis in foro rerum venalium obtinere noscuntur, statuendis, ipsis tamen pretiis specierum unicuique collatorum in tributorum imputandis exactionem*)⁶⁶.

6. Conclusioni

Nelle fonti considerate relative all'Italia del VI secolo, durante la dominazione ostrogota e al termine del conflitto gotico-bizantino, troviamo dunque numerose conferme di una specificità della disciplina della *publica comparatio* rispetto al corrispondente modello privatistico dell'*emptio-venditio*; sono peculiarità che sono già presenti invero nella generale riforma di Anastasio del 498. È sufficiente richiamare a tal proposito l'aspetto del pagamento del prezzo, dove la dazione di denaro da parte dell'amministrazione finanziaria è normalmente sostituita da una deduzione contabile dalla somma che il *possessor* deve a titolo di tributo fondiario annuale (v. Cass. *Var.* XII.5.3; XII.22.1; XII.23.1; *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18); oppure le particolarità della *traditio*, che implica il normale coinvolgimento dei *negotiatores* (v. Cass. *Var.* II.26.2; II.38.2; XII.22.3; XII.24.1; *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 26), senza che i *possessores*-venditori siano tenuti al trasporto delle *species annonariae* ai punti di ammasso.

D'altra parte, quella conformità dei provvedimenti assunti dalle autorità ostrogote in materia di *coëmptio* con l'ordinamento tributario romano, che già l'Hertz aveva evidenziato⁶⁷ e che è del tutto in linea con il più generale atteggiamento di rispetto verso il *ius Romanum* manifestato da Teoderico⁶⁸, si

⁶⁶ Su Nov. Iust. App. VII, cap. 18, cfr. il mio *La tuitio*, cit., p. 42 e nt. 49 (con altra lett.).

⁶⁷ Cfr. HERTZ P., *Studien*, cit., p. 351.

⁶⁸ Cfr., per tutti, VISMARA G., *Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto*, in *I Goti in Occidente. Problemi*, Spoleto, 1956, p. 428.

apprezza altresì nelle forme di coinvolgimento nella procedura dei vescovi (Cass. *Var.* IX.14.9; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18)⁶⁹, nonché nell'osservanza di taluni fondamentali principi ravvisabili nel sistema tributario romano. In effetti, nelle disposizioni che transitano attraverso la catena gerarchica *rex—praefectus praetorio—officiales* prefettizi (*cancellarii, canonicarii*), il principio della generalità dell'imposizione a carico dei provinciali conosce deroghe solo in presenza di situazioni eccezionali (incursioni nemiche, calamità naturali) che sono in ogni caso valutate ai più alti livelli dal *rex* (Cass. *Var.* II.38.2; Boeth. *De cons. phil.* 1.4.12); d'altro canto, il principio della capacità contributiva rapportato alle vocazioni produttive dei luoghi o alle particolari condizioni economiche dei *possessores*, se vogliamo già tenuto in conto nelle dette deroghe, viene rappresentato come fondamentale criterio del prelievo a mezzo di *coemptio* (Cass. *Var.* XII.14.6; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18). È certamente ravvisabile, infine, un principio di equità nel calcolo del prezzo, dove assai meno si vede in verità la natura impositiva della *coemptio*. Generalmente il riferimento è ai valori di mercato (Cass. *Var.* XII.4.3; *Var.* XII.26.3; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18), che al limite possono essere rilevati e resi pubblici dai funzionari⁷⁰, mentre l'intervento d'autorità su di essi, motivato da ragioni di interesse pubblico, pare del tutto eccezionale e correlato a straordinarie esigenze dell'esercito ostrogoto (Cass. *Var.* XII.5.3).

⁶⁹ Cfr. in merito anche FAUVINET-RANSON V., *Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VI^e siècle d'après les Variae de Cassiodore*, Bari, 2006, pp. 41 s.

⁷⁰ Si veda ancora, con specifico riguardo all'ambito cittadino e al *defensor civitatis*, il mio *La tuitio*, cit., pp. 37 ss.

I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)

Valerio Neri
(Università di Bologna)

Il tema di questo contributo è stato spesso ed autorevolmente trattato soprattutto da studiosi di diritto romano, anche in tempi recenti¹. La possibilità di aggiungere qualche cosa di nuovo, o quanto meno di giungere ad una sistemazione della questione in parte diversa da quella fin qui raggiunta, dipende anzitutto dalla fiducia nella fertilità dell'esegesi dei testi dalla quale possono spesso essere tratte prospettive e soluzioni non scontate. Si tratta in questo caso di partire dall'indagine di due categorie di testi ciascuna con caratteristiche e problematiche differenti, i testi giuridici e i testi patristici, e di individuare tra di essi un rapporto dialettico. I testi giuridici debbono essere letti nella loro progressione storica e nel loro adeguamento alla cultura ed alle dinamiche sociali contemporanee, in particolare alle concezioni cristiane: D'altra parte i testi patristici non debbono essere letti come un blocco omogeneo e indifferenziato, il pensiero patristico, ma, al di là di un parziale allineamento su principi e utilizzazione dei riferimenti scritturali, come un'area ricca e complessa, attraversata da discussioni ed atteggiamenti diversi sui temi in questione, in cui il complesso dei fedeli e le stesse gerarchie conservano sedimenti del pensiero tradizionale e fanno fatica a volte ad accettare concezioni

¹ Cfr. per un esame complessivo della questione, DE MARTINO F., *Chiesa e stato di fronte al divorzio nell'età romana*, in *Festschrift Flume*, Köln, 1978, pp. 137 ss.; MONTAN A., *La legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi e influssi cristiani*, in *Apollinaris*, n. 53, 1980, pp. 167 ss.; GAUDEMET J., *La législation sur le divorce dans le droit imperial des IV^e et V^e siècles*, in *AARC.*, vol. VII, Napoli, 1988, pp. 75 ss.; VANNUCCHI FORZIERI O., *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, in *SDHL.*, n. 48, 1982, pp. 289 ss.; FALCHI G.L., *L'influenza della patristica nella politica legislativa "de nuptiis" degli imperatori romani dei secoli IV e V*, in *Augustinianum*, n. 50, 2010, pp. 351 ss.; EVANS GRUBBS J., *Women and law in the Roman empire. A sourcebook on marriage, divorce and celibacy*, London-New York, 2002; EAD., *"Pagan" and "Christian" marriage: the state of the question*, in *Journal of early Christian studies*, n. 2, 1994, pp. 361 ss.. Per il pensiero cristiano cfr. soprattutto CROUZEL H., *L'église primitive face au divorce, du premier au cinquième siècle*, Paris, 1971; DEMING P., *Paul on marriage and celibacy. The hellenistic background of I Corinthians 7*, Grand Rapids, 2004

coerentemente cristiane. Da questa mescolanza di pensiero cristiano e pensiero e mentalità tradizionale sono influenzati anche i legislatori e gli imperatori².

Le prime due costituzioni costantiniane che, con angolazioni diverse, si occupano del tema dell'adulterio, sono state emanate nel 326. La prima è la ben nota costituzione che riguarda la situazione al proposito della *domina cauponae* e delle cameriere che servono il vino a tavola,

C.Th. 9.7.1³:

Imp. Constantinus A. Africano v. c. quae adulterium commisit, utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa *intemperantiae vina* praebuerit; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius, quae in reatum deducitur, accusatione exclusa, liberi, qui accusantur, abscedant, quum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credit. Dat. III. Non. Febr. Heracleae, Constantino A. VII. et Constantio C. coss.

Debbo premettere che non condivido la lettura del testo sostenuta da Diego Manfredini ed accolta da Rosanna Roperto, secondo la quale la discriminante della situazione delle figure richiamate nella costituzione di fronte all'accusa di adulterio è il servire il vino che favorisce l'intemperanza sessuale: anche la *domina* potrebbe dunque essere esposta all'accusa di adulterio se serve il vino. Sembrano opposte fin dall'inizio nel testo costantiniano due figure, la *domina cauponae* e le *ministrae* che servono il vino, che si può pensare siano in genere tutte le *ministrae*, in quanto è difficile pensare che, nella maggior parte almeno delle osterie, le cameriere non fossero impiegate nel servizio ai tavoli e dunque

² Sull'atteggiamento romano rispetto ad adulterio e divorzio, cfr. TREGGIARI S., *Roman marriage, iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford, 1991; in RAWSON B. (a cura di), *Marriage, divorce and children in ancient Rome*, Oxford-Canberra, 1996.

³ BASSANELLI SOMMARIVA G., *Brevi considerazioni su C.Th. 9.7.1*, in *AARC.*, vol. VII, cit., pp. 309 ss.; MANFREDINI A.D., *Costantino, la "tabernaria" ed il vino*, in *AARC.*, cit., pp. 325 ss.; NERI V., *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, "infames" e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1988, p. 202; PULIATTI S., *"Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt". Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in CRISCUOLO U. (a cura di), *Da Costantino il Grande a Teodosio il Grande. Cultura, società, diritto. Atti del Convegno Internazionale di Napoli, 26-28 Aprile 2001*, Napoli, 2003, pp. 56 s.; ROPERTO R., *Adultere e legislazione 'cristitana'*, in MAFFI A., GAGLIARDI L. (a cura di), *i diritti degli altri in Grecia e a Roma*, St. Augustin, 2011, pp. 197 ss.

anche nella somministrazione di vino. Lo suggerisce il testo stesso (*plerumque praebuerit*, nella maggior parte cioè dei casi). La *domina* è tenuta dalle leggi sull'adulterio, le serve, per la loro situazione sociale infima (*pro vilitate eius...deducitur*) non lo sono. Non si può pensare infatti, a mio avviso, che la *vilitas* della condizione dipenda dal tipo di funzione svolta nella bottega. Si potrebbe addirittura pensare che il fatto che la *domina* servisse il vino, come pure poteva accadere, costituisse un'aggravante del suo eventuale adulterio. Costantino spiega alla fine il principio che sta alla base della costituzione e la disparità di trattamento, che in un'ottica cristiana soprattutto, potrebbe sembrare sconcertante: sul piano del diritto. La *puđicitia* femminile va giudicata in rapporto alla situazione giuridica delle persone; se cioè esse sono legate all'osservanza della legge, *quae iuris nexibus detinentur*, possono essere accusate ed eventualmente condannate per adulterio, al contrario coloro che, per la loro *vilitas* sono prossime alla condizione servile, sono *immunes a iudiciaria severitate*. Le due figure femminili della costituzione sono richiamate nell'ipotesi che siano entrambe legate ad un uomo, anche se si può dubitare, che data l'umiltà della situazione di entrambe, si tratti di un *iustum matrimonium*. Costantino lo omologa questo rapporto al matrimonio, almeno nelle conseguenze sulla valutazione dell'adulterio nel caso della *domina cauponae*, distinguendo dunque situazioni diverse nel diritto matrimoniale all'interno dello stesso ceto degli *humiliores*⁴. I rapporti sessuali con la *domina* sono per Costantino rapporti adulterini e quindi anche gli uomini che vi siano coinvolti possono essere accusati di adulterio. I rapporti con le *ministrae* non lo sono e gli uomini accusati debbono essere prosciolti. D'altra parte Costantino anche altrove, come in C.Th. 4.6.3, individua, all'interno del ceto degli *humiliores*, categorie di speciale *vilitas*, come appunto quelle delle *tabernariae* e delle figlie di costoro, che sono in condizione prossima a quella servile e sono citate nella stessa lista accanto a schiave e liberte, che sono escluse dal diritto matrimoniale comune⁵. Agli uomini dunque viene concesso di avere rapporti extramatrimoniali con questo genere di donne senza essere esposti all'accusa di adulterio e, presumibilmente, nemmeno di stupro, nel caso non fossero state congiunte ad un uomo. Ciò sembra contrario all'etica sessuale cattolica

⁴ E' interessante che in PS 2.26.11 non venga considerato adulterio il rapporto con coloro che ricevono in gestione dai proprietari la conduzione di una *taberna* (*cum his quae publice merci bus vel tabernis exercendis procurant adulterium fieri non placuit.*), presumibilmente nel maggior numero dei casi liberte.

⁵ Cfr. EVANS GRUBBS J., *Law and family in late antiquity: the emperor Constantine's marriage legislation*, Oxford, 1995, pp. 284 ss.; MCGINN TH., *The social policy of emperor Constantine in Codex Theodosianus 4,6,3*, in *TR.*, n. 67, 1999, pp. 57 ss.; NERI V., *Tra schiavi e liberi: aspetti della mobilità sociale tardoantica*, in *Koinonia*, n. 36, 2012, pp. 89 ss..

propugnata dai Padri, per i quali ogni rapporto extramatrimoniale, fosse pure con schiave e prostitute, veniva considerato un rapporto adulterino e che vedevano in questo una differenza essenziale tra le leggi dello stato e quelle della chiesa. Di questo parleremo più estesamente in seguito, dopo aver fatto un bilancio complessivo della legislazione costantiniana sull'adulterio nel rapporto con l'etica cristiana.

Nello stesso anno 326 viene emanata un'altra costituzione,

C.Th. 9.7.2

Idem A. ad Euagrium pf. p. Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen, ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri vel consobriano et consanguineo maxime fratri, quos verus dolor ad accusationem impellit. sed et his personis legem imponimus, ut crimen abolitione compescant. In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, cui quidem ex suspicione etiam ream coniugem facere, nec intra certa tempora inscriptionis vinculo contineri, veteres retro principes annuerunt. extraneos autem procul arceri ab hac accusatione censemus. Nam etsi omne genus accusationis necessitas inscriptionis adstringat, nonnulli tamen proterve id faciunt et falsis contumeliis matrimonia deformant. PP. Nicomediae VII Kal. Mai. Constantino A. VII et Constantio C. coss.

Costantino vuole evidentemente, com'è stato generalmente osservato, proteggere la famiglia da aggressioni esterne di coloro che vogliono *foedare conubia*, consentendo l'accusa solo al marito, al padre della donna e ai suoi parenti stretti⁶. La costituzione tratta però solo di divorzio maschile e di adulterio femminile. Il marito può sporgere accusa anche solo per sospetto, cosa che sembra esimerlo dalle conseguenze di un'accusa temeraria e consentirgli un'ampia libertà di manovra nella dialettica dei rapporti con la moglie sotto la minaccia dell'accusa. La costituzione sembra prevedere anche la possibilità di una rinuncia all'azione penale (*ut crimen abolitione compescant*), apparentemente nell'ottica di una riconciliazione. Tuttavia Agostino lascia intendere che la rinuncia a perseguire un crimine che comportava la pena di morte per l'adultera poteva consentire uno strumento di pressione per ottenere la possibilità di una nuova unione, presumibilmente attraverso un divorzio per mutuo consenso: *ut propterea eis parcant* (i mariti le mogli adultere) *quia licet*

⁶ Cfr. recentemente FALCHI G.L., *Influenza patristica*, cit.

*eis alteras ducere*⁷. In ogni caso i principi che ispirano questa disposizione costantiniana non sembrano essere esplicitamente cristiani. Anche la specificazione che il semplice sospetto di adulterio possa avviare un'accusa di adulterio e una procedura di divorzio per adulterio è raramente presente in autori cristiani. Gerolamo, per esempio, afferma che la *fornicatio* e la *fornicationis suspicio*, sono comunemente (*ubicumque*) cause di divorzio⁸.

Il testo costantiniano più rilevante in questo campo è la ben nota costituzione indirizzata nel 331 al prefetto del pretorio Ablabio:

C.Th. 3.16.1 [=Brev.3.16.1]

Imp. Constantinus A. ad Ablavium pf. p. Placet, mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad aculam capitis in domo mariti deponere, et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. in masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transfere pro iniuria sibi illata. Dat. III Non. Mai. Basso et Ablavio coss.

La costituzione ha sollevato e continua a sollevare numerose questioni di ordine formale e sostanziale. È stata considerata un esempio significativo dell'influenza ecclesiastica nella formulazione della legislazione imperiale fin dall'epoca costantiniana ed è stata affermata la piena corrispondenza dei principi

⁷ Aug., *de coniug.adult.*, 2,14,14: *magis enim haec excluduntur, si peccatis coniugum ab eis impetret venia licentia libidinis, non cura pietatis, id est ut propterea parcant, quia licet eis alteras ducere et non potius propterea, quia volunt et sibi Dominum parcere. Quanto itaque melius, honestius, cristiana denique professione dignum, ut parcant adulterarum sanguini uxorum, quod scriptum est eis dicimus.*

⁸ Hieron., *In Matth.* 3,1,768: *ubicumque est igitur fornicatio et fornicationis suspicio libere uxor dimittitur.*

qui affermati con il pensiero dei Padri⁹. È perciò un testo particolarmente importante nell'ottica di questo lavoro, per analizzare e misurare il rapporto fra i principi costantiniani in materia di adulterio e di divorzio e il pensiero cristiano, tenendo presente che il pensiero cristiano nei Padri stessi non è un pensiero del tutto uniforme e che comunque il pensiero dei Padri e i canoni degli stessi concili non esauriscono la molteplicità e la complessità del pensiero delle gerarchie delle chiese disseminate nel corpo dell'impero e le inclinazioni e gli atteggiamenti dei semplici fedeli. Non c'è dubbio che, limitando così rigidamente le cause legali di divorzio, Costantino operi in favore della stabilità dell'istituto matrimoniale, modificando sostanzialmente su questo punto il diritto classico. Ha però, a mio avviso, ragione Rosanna Roperto a mettere in evidenza il fatto che Costantino regola solo il divorzio unilaterale ma sembra lasciare intatta la possibilità di un divorzio consensuale, che può essere il risultato non sempre e non solo di un accordo spontaneo tra i coniugi, ma di dinamiche complesse in cui la capacità di pressione o addirittura di ricatto di uno dei coniugi, in particolare del marito, può costituire l'elemento decisivo. Se però possiamo ammettere, pur con questa obiezione importante, una forte influenza cristiana, in che misura e con quali modalità essa si manifesta?

Il testo della costituzione sembra suggerire nel periodo iniziale un parallelismo nel trattamento di uomini e donne, che potrebbe lasciar intendere una coincidenza con i principi cristiani. Questa però risulta, ad un'analisi attenta, assai più di carattere formale che sostanziale (*placet mulieri non licere...nec vero maritis...*) Vengono appunto presentate le cause legali di divorzio fra uomini e donne; le cause nei due casi sono tre, l'omicidio, la magia, la violazione di sepolcri per gli uomini, l'adulterio, ancora la magia e la professione di mezzana per le donne; la professione magica è indicata nei due casi con un termine identico e raro, *medicamentarius-medicamentaria*¹⁰. A fronte però di questi elementi simmetrici, ci sono nella sostanza evidenti asimmetrie, a tutto sfavore della donna. Il primo, che ha giustamente messo in

⁹ Cfr. VOLTERRA E., *Corso di istituzioni di diritto romano*, Roma, 1961, pp. 770 s.; BIONDI B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1956, p. 571; DELPINI F., *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della chiesa fino al secolo V*, Torino, 1956, pp. 117 s.; SARGENTI M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *AARC.*, vol. I, Perugia, 1975, pp. 276 ss.; VENTURINI C., *La repudianda (in margine di C.Th. 3.16.1)*, in *BIDR.*, n. 91, 1988, pp. 255ss.; DE MARTINO F., *Chiesa e stato*, cit., pp. 143 s.; URBANIK J., *La repressione costantiniana dei divorzi. La libertà di pensiero trafitta con una forcina*, in *Fides, humanitas, ius, Studi in onore di L. Labruna*, vol. VIII, Napoli, 2007, pp. 5705 ss.; FALCHI G.L., *Influenza patristica*, cit.; ROPERTO R., *Adultere*, cit.

¹⁰ Cfr. DI MAURO TODINI A., *'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di C.Th. 9.16.1*, in *AARC.*, vol. VII, cit., pp. 361 ss.

evidenza Giovanna Mancini, è la dura condanna sul piano etico della donna che richiede il divorzio, *propter suas pravas cupiditates*¹¹. La donna che chiede il divorzio, per le infedeltà od altri difetti, come l'alcolismo o il gioco, che appesantiscono il rapporto di coppia, vi aspira, nell'ottica di Costantino, perché mira a risposarsi, per avidità o per bramosia sessuale, mentre è assente evidentemente una considerazione analoga per le aspirazioni al divorzio degli uomini. I Padri criticano piuttosto le motivazioni maschili del divorzio quando sono motivate dall'incapacità di accontentarsi, anche dal punto di vista sessuale, della propria moglie. Nel *de coniugiis adulterinis* Agostino afferma che la legge di Cristo dispiace ai mariti incontinenti che vorrebbero abbandonare la moglie per contrarre un altro matrimonio per difetti caratteriali o per insoddisfazione nei rapporti sessuali¹². Soprattutto si impone l'osservazione che, mentre al marito è concesso di ripudiare la moglie per adulterio, questa possibilità non è concessa alla moglie, alla quale il divorzio è concesso solo per delitti capitali compiuti dal marito. Le infedeltà coniugali maschili, per le quali comunque è negato il divorzio, sembrano ridotte all'accusa al marito di essere un donnaiolo, un *muliercularius*. L'adulterio maschile viene dunque, evidentemente consapevolmente, ignorato come causa di divorzio da parte della moglie. Ovviamente per il rapporto con una donna sposata l'uomo può essere accusato di adulterio dal marito. Abbiamo visto come Costantino stesso faccia riferimento alla possibilità dell'accusa di adulterio per i rapporti con il personale delle *cauponae*, escludendola per i rapporti con le *ministrae*, ma ammettendola nel caso di rapporti con la *domina cauponae*. Evidentemente in questi casi l'accusa di adulterio può venire dal marito della donna. Limitando però il divorzio da parte dell'uomo, all'interno dei rapporti della coppia, al solo adulterio, sia pure inteso in senso più ampio come ogni genere di rapporti extramatrimoniali della donna, Costantino esclude implicitamente una delle cause più frequenti del divorzio dalla moglie in età precedente, la sterilità cioè della donna, in accordo con il pensiero degli scrittori ecclesiastici¹³.

In questo i principi che ispirano il provvedimento costantiniano divergono da quelli della maggioranza degli scrittori ecclesiastici, che affermano la parità nel pensiero cristiano, da questo punto di vista, di uomini e donne, a partire, in età costantiniana, da Lattanzio. Nelle *Divinae Institutiones*, scritte prima del 311,

¹¹ MANCINI G., *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri*, cit., p. 167.

¹² Aug., *coniug. adult.* 2,10,9: *nonne lex Christi incontinentibus displicet, qui uxores litigiosas, iniurias, imperiosas, fastidiosas et ad reddendum debitum coniugale difficilimas repudio interposito abicere volunt et alteras ducere?*

¹³ Cfr. per es. Aug., *de nupt. et conc.*, 1, 10, 11.

ma della quale opera è stata recentemente proposta una datazione al 321¹⁴, questi, che divenne consigliere di Costantino e precettore del figlio Crispo, afferma l'identico obbligo di fedeltà che lega i due coniugi, per cui ogni rapporto fuori del matrimonio per l'uomo come per la donna è da considerare adulterio¹⁵. Per gli scrittori cristiani, nella loro maggioranza, ciò che per Costantino è un *muliercularius* è in effetti un adultero e i rapporti extramatrimoniali con qualsiasi genere di donne in quanto *fornicatio* vengono presentati come l'unica causa di ripudio che le chiese ammettono, sulla base di Mt 5, 32 e 19, 9 (Gesù, in questi passi, a differenza dalla legge mosaica, non ammette il ripudio della donna se non per fornicazione, *excepta fornicationis causa*). Se i passi neotestamentari sopra richiamati fanno riferimento solo alla *fornicatio* femminile ed al ripudio da parte del marito, molti scrittori ecclesiastici affermano la parità di diritti e doveri in questo ambito anche della donna, mettendo in relazione i passi del vangelo di Matteo con 1 Cor. 7, 4 ("la moglie non è arbitra del proprio corpo ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo ma lo è la moglie"). Un esempio significativo ne è Agostino nel *de sermone Domini in monte*, scritto nel 394: citando in seguito il testo paolino, egli afferma *par forma est in isto iure coniugii inter virum et mulierem*¹⁶. Tuttavia questa scelta esegetica non è generale: ci sono Padri, soprattutto orientali, che, pur senza negare esplicitamente facoltà della donna di divorziare, si attengono alla lettera dei testi di Matteo che trattano solo del ripudio da parte del marito: tra essi sono Clemente Alessandrino, Origene, Basilio di Ancyra, Apollinare, Isidoro di Pelusio¹⁷. Ma all'interno delle comunità cristiane e nella consuetudine stessa di alcune chiese sono testimoniate forti resistenze ad accettare principi così in contrasto con l'etica tradizionale. I vescovi si rendono conto delle difficoltà che incontrano presso i fedeli, legati ad un'etica tradizionale, diffusa indipendentemente dalle scelte religiose, ad accettare delle formulazioni nette della parità tra uomini e donne nel diritto matrimoniale. Agostino è consapevole che ci sono molti a cui dà fastidio questa parità (*quibus displicet ut inter virum et uxorem par pudicitiae forma servetur*)¹⁸. Anche Giovanni Crisostomo afferma che ciò che viene detto da lui a questo

¹⁴ CICALTELLO R., *Le dediche di Lattanzio a Costantino: problemi di cronologia*, in *Seia*, n.s., n. 10-11, 2005-2006, pp. 89 ss..

¹⁵ Lact., *Div. Inst.* 6, 23, 24: *non enim, sicut iuris publici ratio est, sola mulier adultera est quae habet alium, maritus autem etiamsi plures habeat, a crimine adulterii solutus est, sed diuina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari iure coniungit, ut adulter habeatur quisquis compagem corporis in diuersa distraxerit.*

¹⁶ Aug., *de serm. Dom. in mont.* 1, 43. Cfr. *de coniug. adult.* 1, 1, 1; 1, 8, 8.

¹⁷ Cfr. CROUZEL H., *Eglise primitive*, cit., pp. 377 s.

¹⁸ Aug., *de coniug. adult.*, 2, 8, 7.

proposito appare duro a molti¹⁹. Asterio di Amasea riporta criticamente i luoghi comuni tra i suoi fedeli che giustificano la diversità degli obblighi matrimoniali di mariti e mogli: i mariti, anche se hanno rapporti con più donne non infangano le proprie case, mentre le mogli possono introdurre in casa dei bastardi concepiti da relazioni adulterine²⁰. Particolarmente interessante in questo senso è l'atteggiamento di Basilio di Cesarea nelle lettere penitenziali inviate ad Amfilochio. Nell'epistola 188 Basilio afferma che la tradizione delle chiese di Cappadocia impone alle donne di tenere sia il marito fornicatore, sia il marito adultero (καὶ μοιχεύοντας ἄνδρας καὶ ἐν πορνείαις ὄντας κατέχεσθαι ὑπὸ γυναικῶν προστάσσει)²¹. Il vescovo di Cesarea ritiene, sembra anche personalmente, insufficienti come cause di divorzio per le donne le violenze fisiche e i danni patrimoniali arrecati dai mariti. Per quanto riguarda la πορνεία degli uomini, Basilio si limita ad affermare che non c'è nella tradizione una norma che autorizzi in questo caso il ripudio da parte della donna. Non sembra dunque manifestare una piena convinzione personale, ma rispetta senza remore la tradizione. Non solo dunque nell'etica volgare di semplici fedeli, ma anche nella tradizione almeno di alcune chiese sono presenti posizioni contrarie ad una lettura in senso paritario delle motivazioni del divorzio, ispirate dalla cultura giudaica, ma presumibilmente anche da valori radicati nella società greco-romana. L'atteggiamento che Costantino esprime nella costituzione in questione sembra evidentemente più vicino a questo cristianesimo impregnato di etica tradizionale che alle affermazioni di molti scrittori ecclesiastici sulla parità di diritti in questione di divorzio fra uomini e donne.

Abbiamo visto come Costantino ometta, e presumibilmente neghi, alla donna la possibilità di un divorzio legale per adulterio del marito. Ci sono solo per la donna tre motivazioni valide per divorziare, e riguardano tutte la colpevolezza del marito di crimini capitali, come l'omicidio, la magia malefica²², e la violazione di sepolcri²³. L'accusa sembra dover essere mossa, con dunque

¹⁹ Joh. Chrys., *In epist. I ad Thess.*, in MIGNE J.P. (a cura di), *Patrologia Graeca*, vol. 62, 1856-1866, p. 425.

²⁰ Ast. Amas., *Hom.* 5, 12, 2.

²¹ Bas. Caes., *Ep.* 188, 9.

²² In una costituzione del 318 o 320 (C.Th. 9, 16, 1) Costantino distingue una magia buona, salutare e meteorologica, da una magia malefica che attenta all'integrità fisica delle persone ed erotica, che danneggia il buon nome delle persone oneste. Queste forme malefiche vanno perseguite con estrema severità. Cfr. NERI V., *Costantino e i maghi: C.Th. 9, 16, 1 nel contesto della repressione penale della magia*, in *Koinonia*, n. 35, 2011, pp. 105 ss.

²³ C'è per questo reato, come per altri, nella tarda antichità, la tendenza ad un aggravamento delle sanzioni. Un rescritto di Settimio Severo, citato da Ulpiano, dà disposizione ai governatori

l'onere della prova e le conseguenze di un'accusa temeraria, dalla moglie stessa o da chi la rappresenti in giudizio, *si homicidam...maritum esse probaverit*. Prescindendo dal fatto che la possibilità di accusare e far condannare il marito per questi reati costituisce presumibilmente una percentuale minima delle possibili cause di divorzio da parte della moglie, sembra prevalente in questo caso sulla tutela dei diritti della donna la preoccupazione dello stato per la repressione della criminalità. L'intenzione principale di Costantino sembra essere quella di sollecitare la collaborazione delle mogli nell'incriminazione dei mariti responsabili di reati capitali, offrendo loro come ricompensa la restituzione della propria dote e quindi la sua sottrazione alla confisca dei beni del condannato, e forse l'esclusione di un'eventuale accusa di complicità. Non viene richiamata esplicitamente nemmeno la possibilità della donna di risposarsi. Le sanzioni imposte alla donna che abbia divorziato dal marito per motivazioni diverse dalla condanna subita dal marito in base ad una sua accusa per questi *tria crimina* sono molto severe e non solo di natura patrimoniale: la donna che non rispetti questa legge viene condannata alla *deportatio in insulam*. Ben diversa è anche la sanzione del mancato rispetto della legge da parte del marito. La punizione è la rinuncia alla dote e sarebbe teoricamente anche il divieto di un secondo matrimonio. Come però giustamente osserva Rosanna Roperto, nel caso che il marito effettivamente si risposi ad onta del divieto, non solo non gli è applicata alcuna sanzione penale, ma lo stesso matrimonio non è dichiarato invalido (la costituzione parla di una *posterior uxor*)²⁴ La costituzione richiama solo una sorta di rivalsa privata da parte della prima moglie - certamente di problematica applicazione - che dovrebbe invadere la casa dei nuovi coniugi ed impadronirsi della dote della nuova moglie.

Come abbiamo visto, Costantino nega esplicitamente la possibilità di un altro matrimonio al marito che abbia ripudiato la moglie per cause diverse da quelle indicate nella costituzione, ma poi non dichiara invalido questo eventuale matrimonio e non sanziona penalmente l'uomo che l'abbia contratto. Si può ben pensare che se l'uomo divorzia da una moglie adultera, o malefica o mezzana, non abbia concretamente impedimenti ad un secondo matrimonio. La costituzione in questione, mentre come conseguenza della *deportatio in insulam* della donna, che abbia ripudiato il marito senza che abbia commesso i crimini indicati, sembra rendere impossibile un suo secondo matrimonio, non accenna a

provinciali di irrogare la pena di morte a coloro che spogliano i cadaveri *si armati more latronum id egerint* (D. 47.12.3.7). Le *Pauli Sententiae* invece indicano la condanna a morte come pena per tutti i *sepulchrorum violatores*, appartenenti al ceto degli *humiliores*, *si corpora ipsa extraxerint vel ossa eruerint*, indipendentemente dal fatto che agiscano armati (PS 5.19).

²⁴ ROPERTO R., *Adultere*, cit., p. 194.

questa possibilità neppure per la donna che abbia fatto condannare il marito per i crimini suddetti. Su questo punto la gran parte degli scrittori ecclesiastici è rigida nel divieto di matrimonio sia per l'uomo che per la donna che abbia divorziato *fornicationis causa*²⁵. Esistono tuttavia, sia all'interno dei fedeli, sia nelle gerarchie ecclesiastiche, posizioni differenti, in particolare circa la liceità di un secondo matrimonio del marito dopo il ripudio della moglie. Un autore, tradizionalmente denominato *Ambrosiaster* in quanto la sua opera era stata attribuita ad Ambrogio, fiorito presumibilmente a Roma nella seconda metà del IV secolo, dichiara senza remore che, se è vietato il secondo matrimonio della donna dopo un divorzio per adulterio, la stessa cosa non vale per l'uomo e giustifica questa affermazione con la superiorità dell'uomo sulla donna ("l'uomo è *caput* della donna")²⁶. Agostino polemizza con la posizione di chi nella chiesa vorrebbe ammettere al battesimo anche colpevoli di peccati gravi nella fiducia che la potenza del sacramento li avrebbe portati ad un cambiamento di vita: una delle preoccupazioni principali di costoro è che non siano ammessi al battesimo coloro, uomini e donne, che si erano risposati dopo aver divorziato dal coniuge. L'interlocutore di Agostino Pollenzo sostiene la tesi della liceità di un secondo matrimonio per l'uomo e per la donna, dopo un divorzio per adulterio, in quanto la castità non può essere imposta a tutti, e può essere solo una scelta individuale²⁷. Questa sembra essere una considerazione di senso comune e dunque presumibilmente largamente condivisa dai semplici fedeli. Costantino, non vietando il matrimonio del marito dopo il ripudio della moglie, potrebbe assumere un atteggiamento che non è tanto consonante con l'etica "alta" del cristianesimo quanto con un'etica sessuale tradizionale diffusa largamente nella società indipendentemente dal credo religioso, analogamente a quanto abbiamo visto a proposito del favore evidente per l'uomo nella questione del divorzio.

Un'ultima considerazione va fatta, nell'ottica di un confronto con l'atteggiamento delle chiese e dei cristiani, e riguarda l'imposizione agli adulteri della pena capitale. La richiama Costantino stesso in C.Th. 9.40.1, ponendo sullo stesso piano come delitti capitali adulterio, omicidio e maleficio. La pena capitale per l'adulterio viene richiamata già in una costituzione di Alessandro Severo del 224, che da una parte sembra confermare le pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, quindi la *relegatio in insulam* degli adulteri, dall'altra, minacciando l'accusa di lenocinio a chi sposi o riprenda in moglie un'adultera condannata, aggiunge *si quocumque modo poenam capitalem*

²⁵ Cfr. CROUZEL H., *Eglise primitive*, cit., pp. 359 ss.

²⁶ Ambros., *In epist. I ad Cor.* 7, 10-11.

²⁷ Aug., *de coniug. adult.* 2, 14-15.

*evaserit*²⁸. Già comunque all'inizio del III secolo c'erano imperatori che applicavano all'adulterio la pena di morte, come Caracalla, secondo la testimonianza di Cassio Dione²⁹. L'irrogazione della pena di morte agli adulteri da parte di Costantino difficilmente può trovare il consenso e la collaborazione da parte del cristianesimo contemporaneo più coerente nell'affermare l'autonomia dell'etica cristiana. Lattanzio afferma con decisione il divieto ad ogni cristiano di farsi accusatore in un processo che comporti la pena capitale, in quanto si renderebbe colpevole di omicidio: non c'è differenza infatti tra l'uccidere *ferro an verbo*³⁰. Anche i canoni attribuiti al concilio di Elvira comminano la scomunica perpetua ai cristiani che si fossero fatti accusatori in un processo che comportava la pena di morte o l'esilio³¹. La pena di morte era effettivamente irrogata per adulterio anche ad appartenenti alle aristocrazie nel IV secolo, vigente la legge di Costantino. Ne abbiamo testimonianza sia in casi specifici sia in considerazioni di carattere generale. Nella repressione a Roma sotto l'imperatore Valentiniano dei reati di magia e di adulterio, senatori romani e *clarissimae foeminae* vengono condannati alla pena capitale per adulterio³². C'è a questo proposito un testo importante e, per molti versi, singolare, che narra della condanna capitale a Vercelli di una coppia di adulteri, la prima lettera della raccolta delle epistole di Gerolamo³³: I due sono accusati dal marito della donna e quindi torturati e condannati a morte dal governatore della provincia, il *consularis Aemiliae et Liguriae*. L'uomo viene giustiziato, ma la donna sopravvive miracolosamente a diversi tentativi di esecuzione e viene scoperta ancora viva dai chierici al momento della sepoltura. Lo stesso Gerolamo è testimone della diffusione della condanna a morte degli adulteri (*quotidie moechorum sanguis effunditur*)³⁴. Basilio di Cesarea richiama l'atteggiamento tradizionale della chiesa di non rendere pubblica la conoscenza della relazione adulterina di una donna per non esporla al pericolo della pena capitale³⁵.

²⁸ C. 9.9.9. EVANS GRUBBS J., *Pagan and christian marriage*, cit., p. 382, solleva la questione se debba trattarsi in questo caso della pena di morte o l'esilio, soprattutto per gli *honestiores*. Si tratta comunque, come la studiosa stessa osserva, di un aggravamento della pena rispetto alle leggi augustee.

²⁹ Dio Cas., 77, 16, 4.

³⁰ Lact., *Div. Inst.* 6, 20, 16.

³¹ Cfr. VITELLA MASANA J., *Las sanctiones de los canones pseudoiliberitanos*, in *Sacris erudiri*, n. 46, 2007, nota 73, pp. 36 s..

³² Amm., 28, 1, 16; 28, 1, 28; 28, 1, 44-45; 28, 1, 48-50.

³³ Hieron., *Ep.* 1. Cfr. la bella analisi di SIVAN H., *Le corps d'une pécheresse, le prix de la piété. La politique de l'adultère dans l'Antiquité tardive*, in *Annales HSS*, n. 53.2, 1998, pp. 231 ss.; ID., *Revealing the concealed: rabbinic and roman legal perspectives on detecting adultery*, in *ZSS.*, n. 116, 1999, pp. 112 ss.

³⁴ Hieron., *Adv. Iovin.* 1, 26.

³⁵ Bas. Caes., *Ep.* 199, 34.

Agostino fa riferimento alle conseguenze capitali dell'accusa di adulterio da parte del marito contro la moglie³⁶. Tuttavia non sempre la pena irrogata era la morte: qualche volta, come spesso accadeva nella tarda antichità per le pene capitali, poteva essere commutata. Giovanni Crisostomo richiama adulteri che sono condannati a trascorrere l'intera vita nelle carceri o nelle miniere³⁷. Nella *Novella Majoriani* 9 del 459, un *Ambrosius* era stato condannato come reo confesso di adulterio, in maniera relativamente blanda, dal governatore della *Tuscia suburbicaria* Rogaziano ad una *relegatio* temporanea, ma era in seguito fuggito. Rogaziano chiede istruzioni sul da farsi all'imperatore, che decreta un inasprimento della pena: la *deportatio* fuori dall'Italia e quindi la confisca dei beni, concedendo a chiunque la facoltà di ucciderlo impunemente in qualunque parte dell'impero fosse ritrovato.

Se la pena di morte in generale viene accettata con difficoltà dagli intellettuali cristiani perché esclude il ravvedimento del reo, ciò è tanto più vero nel caso dell'adulterio in quanto esclude il perdono e la riconciliazione fra i coniugi, possibile invece dopo la penitenza inflitta dalla chiesa all'adultero o all'adultera³⁸. I Padri propugnano perciò spesso in questo caso la rinuncia all'azione penale nei confronti della donna³⁹. Molti fedeli maschi tuttavia preferiscono utilizzare a loro vantaggio le possibilità offerte dalla legislazione costantiniana, scegliendo, come lamentano i vescovi, le leggi statali a quelle della chiesa⁴⁰ e giungendo fino ad ottenere la condanna a morte della coniuge che si presume infedele. Affiora qualche volta nei testi patristici anche l'uccisione dell'adultera sorpresa in flagrante, della quale non parla la legislazione tardo antica ma di cui trattano dettagliatamente le *Pauli Sententiae* alla fine del III o agli inizi del IV secolo⁴¹. Vi accenna Agostino, all'interno di una discussione di tipo scolastico con il suo interlocutore Pollenzo nel *de adulterinis coniugiis*. Pollenzo aveva sostenuto la tesi estrema che la rigidità della proibizione di un secondo matrimonio dopo il divorzio dalla moglie

³⁶ Aug., *de coniug. adult.*, 2, 16, 16: *si autem accusando adulteram occiderit...*

³⁷ Joh. Chrys., *In ep. I ad Cor.*, in MIGNE J.P. (a cura di), *Patrologia Graeca*, vol. 61, cit., p. 77.

³⁸ Cfr. Aug., *de coniug. adult.*, 2, 13, 13.

³⁹ Cfr. Aug., *de coniug. adult.*, 2, 14, 14; Joh. Chrys., *de fat. et prov.*, in MIGNE J.P. (a cura di), *Patrologia Graeca*, vol. 50, cit., p. 768; Bas. Caes., *Ep.* 199, 34.

⁴⁰ Cfr. Aug., *de coniug. adult.*, 2, 8, 7: *sed isti quibus displicet ut inter virum et uxorem par pudicitiae forma servetur et potius eligunt, maximeque in hac causa, mundi legibus subditi esse quam Christi, quoniam iura forenzia non eisdem quibus feminas pudicitiae nexibus viros videntur obstringere...* Joh. Chrys., *In illud: propter fornicationes*, in MIGNE J.P. (a cura di), *Patrologia Graeca*, vol. 51, cit., 213; Id., *In ep. I ad Thess.*, in MIGNE J.P. (a cura di), *Patrologia Graeca*, vol. 62, cit. p. 425.

⁴¹ PS 2, 26.

adultera avrebbe portato l'uomo all'uccisione della donna nella prospettiva di risposarsi, dal momento che mentre il secondo matrimonio sarebbe sempre stato considerato dalla chiesa un adulterio, l'uccisione dell'adultera avrebbe potuto essere perdonato dopo un'adeguata penitenza. Agostino ha buon gioco a rispondere che l'una e l'altra cosa sono proibite ai cristiani, dunque bisogna astenersi da entrambe, non uccidere la donna adultera e non risposarsi dopo il ripudio⁴². Vi fa riferimento anche Gerolamo nel Commento a Matteo, dopo aver giustificato la legge di Mosè sul divorzio come dovuta alla volontà di eliminare l'uccisione dell'adultera: è meglio infatti che si crei una triste discordia che venga per odio versato del sangue⁴³.

Abbiamo richiamato prima il fatto che la costituzione di Costantino in tema di divorzio non offre alla donna possibilità di divorzio legale ad esclusione della condanna del marito per i reati capitali indicati. Nel IV secolo però, almeno nella seconda metà del secolo, abbiamo esplicite indicazioni di ripudio da parte della donna al di fuori di questa ristretta casistica. Il vescovo di Milano Ambrogio, ammonendo i mariti a non avere relazioni extramatrimoniali, che sono tutte da considerare relazioni adulterine, li esorta a non dare alla moglie giustificazioni per il divorzio⁴⁴. Il cosiddetto *Ambrosiaster*, al quale abbiamo accennato prima, lamenta per la città di Roma la facilità dei divorzi femminili⁴⁵. A Roma lo stesso autore cita il caso di una donna che aveva avuto ben undici mariti⁴⁶. Ancora a Roma da Gerolamo, che scrive il suo epitaffio, abbiamo notizia del caso clamoroso del divorzio di una nobildonna romana, Fabiola, dal marito accusato di essere vizioso e perverso. Dopo il divorzio Fabiola si risposò e poi, dopo la morte del secondo marito, si sottopose ad una penitenza pubblica e si dedicò all'ascesi ed alla carità⁴⁷. Lo scandalo sollevato nella chiesa romana da Fabiola riguarda, come si ricava dalla lettera di Gerolamo, non tanto il divorzio dal primo marito, quanto il secondo matrimonio. Abbiamo visto come le chiese proibissero in generale, dopo il divorzio, che era ammissibile anche da parte femminile *fornicationis causa*, un secondo matrimonio. È questa mancanza che

⁴² Aug., *de coniug. adult.* 2, 15, 15.

⁴³ Hieron., *In evang. Matth.* 1, l. 642.

⁴⁴ Ambr., *de Abr.* 1, 4, 24. Cfr. la discussione del passo in CROUZEL H., *Eglise primitive*, cit., p. 264.

⁴⁵ Ambros., *Quaest. Vet. et Nov. Test.*, *quaest.* 115, 16: *hic enim in urbe Roma et finibus eius, quae sacratissima appellatur, licet mulieribus viros suos dimittere, cum cautum sit in lege divina ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa.*

⁴⁶ *Idem* 115, 72,

⁴⁷ Hieron., *Ep.* 77, 3-4. Cfr. ELA CONSOLINO F., *Tradizionalismo e trasgressione nell'élite senatoria romana: ritratti di signore tra la fine del IV e l'inizio del V secolo*, in LIZZI TESTA R. (a cura di), *Le trasformazioni delle élites in età tardo antica*, Perugia, 2004, pp. 98 s.

Gerolamo ha difficoltà a giustificare e per la quale Fabiola si sottopone ad una penitenza pubblica. Si può pensare, visti i contesti richiamati di Roma e Milano, che il divorzio femminile fosse più ampiamente praticato e più socialmente accettato all'interno delle *élites* di grandi città. Evidentemente comunque la legge di Costantino, che escludeva la possibilità di divorzio da parte femminile per adulterio e per fornicazione, non veniva in questi casi applicata. Si deve pensare allora ad una in attenuazione del rigore della legge nei confronti di donne appartenenti alle *élites*? Abbiamo visto però che, sotto il regno di Valentiniano I, donne appartenenti all'aristocrazia romana furono condannate a morte per adulterio. Si può pensare allora ad un divorzio riconosciuto dalla chiesa, per il quale non venivano chiamate in causa dai fedeli le leggi dello stato?

Questa domanda ci porta ad introdurre a questo punto un altro tema importante, quello dell'intervento della chiesa nella penalizzazione dell'adulterio e della fornicazione e dei rapporti in questi casi delle leggi cristiane e di quelle imperiali. L'adulterio era insieme un reato perseguibile penalmente ed un peccato al quale la chiesa poteva imporre come penitenza l'esclusione dal culto della comunità per un determinato periodo di tempo, secondo i canoni penitenziali di Basilio di Cesarea, quindici anni⁴⁸. A fronte di questa penitenza stava, come abbiamo visto, la rigida severità della sanzione statale, la pena di morte, o comunque una detenzione a vita nelle miniere o in carcere. Come abbiamo visto, la giustizia ecclesiastica nella condanna dell'adulterio si basava su principi evidentemente differenti da quelli che fondavano la repressione statale. La chiesa poneva in generale, con le eccezioni però che abbiamo considerato, sullo stesso piano i rapporti extramatrimoniali di uomini e donne, considerando l'adulterio, i rapporti con persone sposate, come una specie del genere più ampio di *fornicatio* e *πορνεία*. Lo stato, con la legge costantiniana di cui abbiamo discusso, non condannava la *fornicatio* maschile, per esempio con prostitute e schiave, mentre considerava adulterine tutte le relazioni extraconiugali delle mogli. La chiesa, pur con cospicue eccezioni, come abbiamo visto, consentiva alla donna come all'uomo il divorzio *fornicationis causa*, mentre la legge di Costantino se consentiva all'uomo il ripudio della moglie per l'adulterio, non lo consentiva per la stessa ragione alla moglie. Di fronte a queste essenziali differenze, che riguardavano soprattutto la situazione della donna nel matrimonio, è naturale attendersi una tendenza a ricorrere al giudizio della chiesa, alla quale i fedeli, e soprattutto le donne venivano esortati. Agostino invita le donne, in un sermone di datazione incerta, in caso di adulterio o

⁴⁸ Bas. Caes., *Ep.* 199, 34.

fornicazione del marito, a rivolgersi al giudizio della chiesa, non a quello secolare: *nolite uiros uestros permittere fornicari. Interpellate contra illos ecclesiam. non dico, iudices publicos, non proconsulem, non uicarium, non comitem, non imperatorem, sed Christum*⁴⁹. Presumibilmente il vescovo di Ippona non sta indicando qui un'alternativa, dal momento che i tribunali secolari non avrebbero accolto un'accusa di fornicazione della moglie contro il marito, ma sta mettendo in evidenza la scelta offerta alle donne di adire in questi casi il giudizio ecclesiastico, data l'impossibilità di adire il giudizio civile. Papa Innocenzo I all'inizio del V secolo evoca un diffuso ricorso al tribunale ecclesiastico in caso di adulterio, in cui però è maggiore il numero degli uomini che delle donne⁵⁰. La ragione di questo squilibrio è evidentemente la difficoltà sul piano sociale e familiare della donna di promuovere un'accusa di adulterio, anche nell'ambito della comunità ecclesiale, e chiedere per questa ragione il divorzio dal marito. Si può pensare che anche le testimonianze richiamate sopra di divorzio da parte delle donne nel IV secolo possano essere spiegate come ricorsi al tribunale ecclesiastico. La scelta del giudizio ecclesiastico anziché di quello civile su adulterio e divorzio dipende dal senso di appartenenza alla comunità religiosa e dal riconoscimento dell'autorità in questo ambito, del vescovo, che, come attesta l'epistola di papa Innocenzo poteva essere anche degli uomini. Ci sono elementi che presumibilmente facilitano questo ricorso. C'è da considerare anzitutto la diversità delle pene. La scelta di esporre l'adultera alla pena di morte è una scelta di grande durezza, che non sempre, o forse non frequentemente, i mariti possono sentirsi di compiere. Poteva accadere forse più facilmente, come Agostino testimonia, che la minaccia del ricorso alla giustizia pubblica fosse utilizzata come mezzo di pressione per ottenere un divorzio consensuale alle condizioni più favorevoli. Per gli uomini ottenere dal tribunale ecclesiastico un giudizio di colpevolezza per adulterio della moglie poteva innanzitutto servire ad ottenere soddisfazione per la colpa della moglie esponendola allo stigma della comunità religiosa senza esporla al rischio di una pena capitale. C'erano però anche conseguenze svantaggiose, dal punto di vista patrimoniale e da quello della possibilità di risposarsi. Secondo la legge costantiniana, il marito che avesse divorziato da una moglie riconosciuta colpevole di adulterio, poteva impadronirsi della dote della moglie. La chiesa non si occupava invece di questioni patrimoniali che dunque, in caso di divorzio, erano lasciate ad accordi privati. Anche in questo caso però il marito poteva servirsi della minaccia del ricorso ad un tribunale civile per ottenere dalla moglie

⁴⁹ Aug., *Serm.* 392

⁵⁰ Innoc. pap., *Epist. ad Exup.*, 4. Cfr. SARDELLA T., *Potere, costume e sessualità nelle decretali di Damaso e di Innocenzo. Adulterio e ruoli familiari*, in *Cristianesimo nella storia*, n. 8, 2011, pp. 68 s.

le condizioni più favorevoli. Un elemento sicuramente a sfavore del ricorso al giudizio ecclesiastico era certamente la possibilità di un secondo matrimonio. I vescovi proibivano un secondo matrimonio dopo un divorzio dalla moglie per adulterio. C'erano però, come abbiamo visto, diffusi atteggiamenti di comprensione per il marito che si risposava e quanto meno di paziente attesa di un adeguamento alle leggi della chiesa, se non di una vera e propria tolleranza. Anche per la donna esistevano tendenze, sia pure in misura minore che per gli uomini, ad una tolleranza per un secondo matrimonio dopo il divorzio per adulterio. L'interlocutore di Agostino nel *de coniugiis adulterinis*, Pollenzo, come abbiamo visto, sostiene che in questo caso la scelta di castità da parte della donna, come da parte dell'uomo, non può essere imposta, e dipende da una sua scelta.

Un certo mutamento del quadro definito dalla costituzione costantiniana è apportata dalla costituzione di Onorio del 421, che la segue nel *Codex Theodosianus*:

C.Th. 3.16.2

Imppp. Honor., Theodos. et Constantius AAA. Palladio pf. p. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda supplicii: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, periura dotem donationemque viro refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit, quae recedit, dotis suae compos, sponsalem quoque obtineat largitatem, atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni appetitione fecisse.

Innanzitutto c'è da osservare che, a differenza dalla costituzione di Costantino, solo il divorzio da parte della donna viene preso in considerazione, con un certo attenuamento del rigore nei confronti della componente femminile della coppia. Si può pensare dunque che per il divorzio da parte dell'uomo vengano considerate valide le disposizioni costantiniane. C'è un mutamento essenziale, rispetto alla costituzione di Costantino, ed è la definizione di tre diverse situazioni in relazione alle cause legittime di divorzio in confronto alle due previste da Costantino. Costantino indicava tre cause legali di divorzio sia da parte della donna sia da parte dell'uomo; al di fuori di queste il divorzio

veniva sanzionato, sia pure in maniera diversa, come abbiamo visto, quello della donna da quello dell'uomo. Onorio indica invece tre diverse situazioni del divorzio da parte femminile: una prima per *graves causae*, una seconda per *morum vitia e mediocres culpae*, ed una terza senza alcuna ragione valida (*si nullas probaverit divortii sui causas*). Nel primo caso la donna recupera la sua dote e le donazioni *ante nuptias* e può risposarsi entro cinque anni. Costantino parla solo di restituzione della dote e non fa parola di un secondo matrimonio. Nel secondo caso la donna deve lasciare la dote e le donazioni e non ha il permesso di risposarsi. Abbiamo visto che la costituzione di Costantino non prevede questa situazione. Nel terzo caso la donna perde la dote e le donazioni e viene deportata. In questo caso c'è una sostanziale analogia con la legge costantiniana. A differenza però da Costantino, Onorio non definisce le cause legali di divorzio se non in maniera generica. Le *graves causae* sono i crimini indicati da Costantino o altri crimini ancora e tra queste è compreso l'adulterio del marito? Il richiamo ai *morum vitia* potrebbe alludere alla fornicazione ed allora, essendo questi *vitia* definiti *mediocres causae*, si potrebbe pensare che l'adulterio maschile sia compreso fra le *graves causae*. Si ha tuttavia l'impressione che la costituzione di Onorio lasci ai giudici una certa discrezionalità nel valutare le cause di divorzio femminile. Se si può ammettere che sia riconosciuta come causa legittima di divorzio l'adulterio maschile e non venga severamente sanzionato il divorzio per fornicazione, ci sarebbe un certo accostamento della legislazione imperiale alla condanna espressa nella maggior parte dei casi dalla chiesa.

Un ultimo testo da prendere in considerazione per il V secolo, è una costituzione di Teodosio II del 449 :

C .5.17.8

Imperatores Theodosius, Valentinianus AA. Hormisdæ pp. Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. Causas autem repudii hac saluberrima lege apertius designamus. Sicut enim sine iusta causa dissolvi matrimonia iusto limite prohibemus, ita adversa necessitate pressum vel pressam, quamvis infausto, attamen necessario auxilio cupimus liberari. Si qua igitur maritum suum adulterum aut homicidam vel veneficum vel certe contra nostrum imperium aliquid molientem vel falsitatis crimine condemnatum invenerit, si sepulchrorum dissolutorem, si sacris aedibus aliquid subtrahentem, si latronem vel latronum susceptorem vel abactorem aut plagiarium vel ad contemptum sui domi suae ipsa inspiciente cum impudicis mulieribus (quod maxime etiam castas exasperat) coetum ineuntem, si suae vitae veneno aut

gladio vel alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficiantem probaverit, tunc repudii auxilio uti necessariam ei permittimus libertatem et causas discidii legibus comprobare. Vir quoque pari fine claudetur nec licebit ei sine causis apertius designatis propriam repudiare iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, nisi veneficam aut homicidam aut plagiarum aut sepulchrorum dissolutricem aut ex sacris aedibus aliquid subtrahentem aut latronum faultricem aut extraneorum virorum se ignorante vel nolente convivia appetentem aut ipso invito sine iusta et probabili causa foris scilicet pernoctantem, nisi circensibus vel theatralibus ludis vel harenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec adsolent celebrari, se prohibente gaudentem, nisi sui veneno vel gladio aut alio simili modo insidiatricem, vel contra nostrum imperium aliquid machinantibus consciam, seu falsitatis se crimini immiscentem invenerit, aut manus audaces sibi probaverit ingerentem: tunc enim necessariam ei discedendi permittimus facultatem et causas discidii legibus comprobare. V Id.Ian.Protogene et Asterio cons.

Rispetto alla precedente costituzione di Onorio, questa costituzione tratta, come la legge di Costantino, delle cause legali di divorzio sia da parte della donna sia da parte dell'uomo ma giustifica la limitazione delle motivazioni legali del divorzio in maniera laica, mettendola in rapporto con la protezione dei figli. Un'altra differenza essenziale dalla legislazione precedente sta nel fatto che questa legge indica esplicitamente (*hac saluberrima lege apertius designamus*), uscendo dalla genericità della formulazione onoriana, tutte le cause legali di divorzio, sopprimendo evidentemente la distinzione in *graves* e *mediocres causae*. Queste cause sono in parte costituite, sia per gli uomini, sia per le donne, da gravi crimini, tra i quali è per la prima volta riconosciuto l'adulterio maschile, in parte da comportamenti lesivi della dignità della moglie e del marito, che Costantino non aveva preso in considerazione. L'adulterio maschile e quello femminile non sembrano tuttavia del tutto omologati. L'adulterio del marito non sembra comprendere, come gli scrittori ecclesiastici volevano, ogni genere di rapporto extramatrimoniale dell'uomo, identificando adulterio e fornicazione. Da parte maschile la fornicazione appare distinta dall'adulterio e riconosciuta come causa legale di divorzio solo in un caso, quello in cui l'uomo porti in casa e costringa la moglie a subire la presenza di *impudicae mulieres*. Altri generi di rapporti extramatrimoniali che la chiesa condannava, come rapporti con schiave e prostitute al di fuori dall'ambito domestico, non vengono richiamati. Tra le cause legali di divorzio da parte della donna vengono inseriti anche i maltrattamenti gravi da parte del marito, come la fustigazione, che gli scrittori ecclesiastici, dichiarando come unica motivazione ammissibile di divorzio la fornicazione avevano implicitamente escluso. Basilio di Cesarea li esclude anche

esplicitamente, dichiarando che la donna che viene battuta dal marito deve piuttosto sopportare che separarsi⁵¹. In continuità con la legge di Costantino viene concesso il divorzio sia agli uomini che alle donne per crimini del coniuge, che, come abbiamo detto, i cristiani non prendono in considerazione come cause di divorzio. La lista dei crimini è però assai più lunga ed esaustiva di quella di Costantino. I crimini del marito sono oltre all'adulterio, l'omicidio, il veneficio e la violazione di sepolcri, analogamente alla legge di Costantino, ma con in più la lesa maestà, il falso, il furto sacrilego, il brigantaggio, l'abigeato, il plagio ed infine il tentato uxoricidio. I crimini della donna sono evidentemente designati in parallelo con quelli maschili in una studiata manifestazione di parità di trattamento fra uomo e donna (*vir pari fine claudetur*), con qualche aggiustamento per adeguare il crimine al genere della criminale: mentre gli uomini possono essere accusati di esercitare il brigantaggio la donna può essere solo accusata di favoreggiamento nei confronti dei *latrones*, può essere una *latronum faultrix*. A differenza però dalla legge di Costantino la donna, o chi per lei, non sembra tenuta a presentare l'accusa ed a provare la colpevolezza del marito (*si homicidam...maritum suum esse probaverit*), ma deve presentare una richiesta di divorzio in conseguenza della condanna del marito (*si qua igitur maritum suum...condemnatum invenerit*). Viene però ribadito, secondo la tradizione antica, il controllo da parte del marito della vita della moglie al di fuori della casa. Il tentativo della moglie di sfuggire a questo controllo con gesti di aperta disobbedienza viene presentato come una causa legale di divorzio. La moglie non può cenare in casa di estranei, pernottare fuori casa senza una ragione plausibile, assistere agli spettacoli, senza il consenso preventivo del marito. Vengono significativamente attenuate le sanzioni, soprattutto nei confronti delle donne. La donna che ripudi il marito al di fuori delle cause indicate dalla costituzione, non viene condannata alla *deportatio*, come nelle leggi di Costantino e di Onorio, ma solo alla perdita della dote e delle donazioni *ante nuptias* ed alla proibizione di un nuovo matrimonio per cinque anni, non in perpetuo, come ancora nelle leggi di Costantino e di Onorio. Anche la donna però che divorzi per cause legittime non può risposarsi prima di un anno perché si abbia la sicurezza che eventuali figli non siano del marito ripudiato. Le sanzioni per il marito che divorzi dalla moglie al di fuori delle cause prescritte sono del tutto blande e solo di natura patrimoniale, la rinuncia alla dote ed alle donazioni *ante nuptias*, mentre non sembra esserci alcuna limitazione alla possibilità di un nuovo matrimonio. Si può ritenere dunque che ciò possa concretamente significare una quasi piena libertà di divorzio da parte dell'uomo.

⁵¹ Bas. Caes., *Ep.* 188, 9.

In conclusione, la legislazione post-costantiniana in tema di divorzio compie passi rilevanti verso l'attuazione di quella parità di trattamento fra uomo e donna, che era stato dichiarato come obiettivo fin da Costantino, e che corrispondeva al pensiero cristiano, soprattutto nel riconoscimento dell'adulterio maschile come causa legale di divorzio. Non solo tuttavia essa non aderisce alla condanna degli scrittori ecclesiastici di ogni rapporto extramatrimoniale sia dell'uomo, sia della donna, come adulterio e quindi come causa di divorzio, mantenendosi dunque all'interno delle concezioni tradizionali del rapporto marito-moglie, ma si muove in un'ottica del tutto laica nell'insistere sulla condanna penale del coniuge come giustificazione della richiesta di divorzio. A differenza inoltre dalla rigidità della chiesa, che considera solo la fornicazione, dell'uomo come della donna, causa legittima di divorzio e vieta comunque in ogni caso un secondo matrimonio, la legislazione imperiale finisce con riconoscere come cause di divorzio anche determinati comportamenti considerati lesivi della dignità del coniuge e a consentire la possibilità di un secondo matrimonio.

Opposizione di Costantinopoli all'Impero d'Occidente

Lorenzo Fascione
(Università di Roma 3)

λόγου γὰρ καὶ φιλανθρωπίας αἱ νῖκαι τοιαῦτα, οὐκ ἀνελεῖν, ἀλλὰ
βελτίους ποιῆσαι τοὺς λελυπηκότας¹

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Dalla metà del IV alla metà del V secolo d.C. – 3. I rapporti tra l'impero ed i barbari nei confini. – 4. I generali barbari dell'esercito romano e le loro politiche. – 5. Il problema degli usurpatori. – 6. L'emersione di Odoacre. – 7. L'opposizione orientale: A) dissidi interni e pericoli esterni. – 8. L'opposizione orientale: B) l'insidia del problema religioso.

1. Introduzione

Non è da molto tempo che la critica storica ha cominciato a valutare in diverso modo le concezioni che, dal secondo '700 al primo '900, si erano venute strutturando a proposito dei barbari, dei loro spostamenti e delle loro conquiste. Un nuovo modo di considerare i problemi sottesi agli eventi che connotano la storia dell'impero romano, soprattutto occidentale, dalla metà del IV sino alla fine del V secolo d.C., innescato, e quindi corroborato da scoperte archeologiche succedutesi nel nord e nel nord-est europeo dalla fine degli anni '50 dello scorso secolo, porta oramai a valutare in altro modo – e direi con migliore grado di affidamento – quei mutamenti che ha subito l'impero d'Occidente, dalla sua nascita con Augusto sino al regno di Odoacre, in seguito agli spostamenti di quelle popolazioni di ceppo germanico che, nel corso dei primi tre secoli dell'era volgare, si erano acquistate, ad opera di una complessa serie di fenomeni, una loro connotazione politica quali entità organizzate sempre più unitarie.

¹ “Le vittoria della ragione e dell'umanità sono infatti queste: non distruggere, ma rendere migliori quelli che ci hanno afflitto”: così Temistio, XVI *ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ*, (16), 211A, orazione scritta per celebrare la pace tra Teodosio I ed i Goti del 3 ottobre 382. Sui valori contenuti nell'orazione XVI cfr. CESA M., *376-382: Romani e barbari sul Danubio*, in *Studi Urbinati*, n. 57, 1984, pp. 63 ss.

È stato giustamente osservato² che quelle aree europee ad est del Reno e a nord-est del Danubio, ben conosciute dai Romani e descritte da Tacito e da Tolomeo nella loro realtà di I e di II secolo d.C.³, si erano mantenute in quei secoli grazie ad una agricoltura condotta a livello di mera sussistenza, ruotante attorno ad entità politiche di piccole dimensioni, formate da genti di lingua germanica, scarsamente alfabetizzate, che, pur disponendo di alcuni utensili ed armi di ferro, facevano tuttavia impiego perlopiù di attrezzi di legno e non impiegavano mai la pietra come materiale da costruzione. Questa constatazione, unita allo scarso interesse del mondo romano ad avere contatti con una siffatta realtà economica, poco sviluppata, poco produttiva e sostanzialmente incapace di adire ad un mercato di scambi con prodotti e manufatti di valore superiore alle sue possibilità economiche, potrebbe giustificare il senso di disvalore che, dall'età romana sino al rinnovamento degli studi d'età illuministica e poi romantica, ha finito per connotare l'aggettivo "barbaro".

Senonché i risultati di recenti studi sociologici, e poi ancora archeologici ed economici, inducono a riflettere sotto diversa luce su quanto è avvenuto ai confini nord-orientali dell'impero almeno dalla metà del IV secolo sino all'insediamento di Odoacre, poiché si tratta di una realtà molto più complessa di quanto non sia apparsa sin qui, nella quale occorre riposizionare alcuni valori attestati da una più corretta lettura sia delle fonti storiche tradizionali, sia dei reperti di cultura materiale. Basando infatti su detti nuovi elementi, le figure dei "barbari" acquistano tutt'altra dimensione da quella di popoli migranti, spinti solo da interessi economici incentivati dall'essere sospinti altrove dalla pressione su loro esercitata dall'arrivo di altre masse umane antagoniste.

Il nuovo modo di intendere le dinamiche interne alla vita dei popoli che si sono spostati all'interno dell'Europa nella prima metà del primo millennio d.C., ed il nuovo modo di valutare i rapporti che vigevano fra costoro ed il mondo romano confinante, porta dunque ad intendere – per quanto a noi qui ed ora interessa – in tutt'altro modo quello che nella manualistica tradizionale viene indicato, con evidenti connotazioni fortemente ideologizzate, come "caduta dell'impero d'Occidente". Nel fenomeno infatti, i "barbari" ed i loro spostamenti, possono apparire solo come una concomitanza, oltretutto non sempre qualificabile come ontologicamente oppositiva all'impero. Tenendo allora conto di alcune risultanze messe in evidenza dai risultati dei recenti studi cui prima abbiamo accennato, si prende coscienza che, nei fatti, l'impero romano non "cadde" perché impattò contro una massa di stranieri, ai quali

² HEATHER P., *L'impero e i barbari*, trad. Lauzi, Milano, 2010, spec. p. 21 ss..

³ Cfr. Tac., *Germ.* 46. 2; Tol., *Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως* 3.5: Σαγματίας τῆς ἐν Εὐρώπῃ θέσις.

invero avrebbe potuto benissimo opporsi militarmente in considerazione della loro, tutto sommato, esigua consistenza numerica; quanto piuttosto perché cominciò a confrontarsi con realtà sociali che si erano trasformate, e politicamente evolute al loro interno, così da acquisire una forza di alternanza sostanziale, prima ancora che meramente distruttiva di quanto trovava sul proprio cammino.

Credo perciò sia divenuto importante, per capire quanto accadde all'impero romano d'Occidente con l'arrivo di Odoacre, calare questo evento all'interno di quelle marcate trasformazioni che si erano verificate nei territori dell'Europa centrale, cui sopra abbiamo fatto riferimento, ove troviamo, dalla metà del IV secolo, almeno due grandi fenomeni che riguardano sia le consolidazioni socio-politiche che si riscontrano all'interno dei molteplici gruppi che costituiscono, lungo il confine renano, la massa degli Alamanni e dei Tervingi; sia le progressive strutturazioni che assume la massa dei Goti, dalla discesa dalle terre sul Mar Baltico verso il Mar Nero, ad ovest (Tervingi) e ad est (Greutungi) dello Dneestr, sino ai loro progressivi spostamenti verso ovest e verso nord, seguendo a ritroso il corso del Danubio.

Ciò ovviamente è una semplificazione della complessità dei fenomeni che è ben intuibile dietro al rilevante numero di popolazioni di ceppo germanico che è riscontrabile nelle fonti. Tuttavia i fatti dell'impero d'Occidente, e soprattutto dell'Italia negli ultimi decenni del V secolo, sono toccati in modo diretto dai due spostamenti ora detti e, nell'economia di questo scritto, ci paiono fondamentali per ricostruire il contesto in cui si consumò l'esperienza di Odoacre nei suoi rapporti con le istituzioni imperiali d'Occidente e d'Oriente.

Per meglio comprendere dunque quale sia stata la realtà politica nella quale si inverò la comparsa in Italia di Odoacre, è necessario cominciare almeno dalla metà del IV secolo, cercando di descrivere gli effetti che si produssero, nell'intero territorio dell'impero, a partire dalla battaglia di Strasburgo del 357 d.C.

2. Dalla metà del IV alla metà del V secolo d.C.

È noto che nel 357, Giuliano, che all'epoca era ancora cesare dell'imperatore Costanzo, riportò a Strasburgo una clamorosa vittoria sugli Alamanni di Cnodomario⁴, riuscendo ad imporre a tutte le popolazioni del Reno, ancora per qualche anno, il predominio romano come era stato precedentemente, almeno dai tempi di Traiano. Ma nei cinquant'anni, che scorrono prima del volgere del

⁴ Amm. *Res gestae* 16. 11-12; Zos. *Ἱστορία νέα* 3. 3-4 con qualche imprecisione.

secolo, si assestano realtà etniche nuove che, consolidatesi nelle terre ad oriente del Reno e nel nord-est danubiano, costituiranno la nuova realtà sociale dell'Occidente.

Nei vent'anni che seguono la battaglia di Strasburgo è l'area balcanica ad attirare l'attenzione. Sebbene avvertendo ancora una volta che si è qui costretti ad operare qualche semplificazione, bisogna porre in primo piano quanto accadde sulle rive settentrionali del Mar Nero a cagione degli spostamenti di popoli provocati dall'arrivo degli Unni. È noto infatti che, attorno al 376, Alavivo e Fritigerno – figure eminenti e di spicco, se non addirittura re dei Goti Tervingi che si erano staccati dal gruppo che Atanarico aveva guidato sulle montagne della Transilvania, sempre per mettersi al riparo delle incursioni unne – chiesero a Valente, imperatore che all'epoca, secondo le indicazioni di Valentiniano II, era incaricato dell'Oriente, di concedere alle loro genti, stanziate da tempo ad ovest dello Dneestr, di passare il Danubio, cioè di entrare nei confini dell'impero, per vivere in un territorio sicuro, in modo da poter così superare il problema creato dall'arrivo degli Unni⁵. Questi, in realtà, da tempo avevano fatto incursioni non solo ad ovest del Don, ma avevano passato addirittura lo Dnepr, danneggiando, verso ovest, soprattutto i Goti Greutungi, che erano stanziati da tempo ad est dello Dneestr. Saputo delle intenzioni di Alavivo, anche i Greutungi di Alateo e Safrax avevano chiesto di essere accolti. Valente, conformemente alla politica tenuta sino ad allora nei confronti dei barbari, e soprattutto per soddisfare il proprio bisogno di truppe e di contadini, aveva accettato le richieste di Fritigerno, ma si era opposto, per quanto aveva potuto, a quelle di Alateo. È altrettanto noto però che lo stato di pericolosità creato dalla presenza di bande di incursori unni aveva aperto un continuo stillicidio di passaggi, più o meno clandestini, attraverso i Balcani, così che, dietro ai Tervingi, dal 377 in avanti, transitarono anche Greutungi⁶, e poi Alani, Sarmati ed anche Unni, così da andare a creare quella grande massa di combattenti che, già agitatasi sotto le mura di Marcianopoli contro le truppe del governatore Lupicino⁷, si era tanto ingrossata da divenire protagonista, nell'agosto del 378, della battaglia di Adrianopoli e, nel 380, sotto la guida di Atanarico, della sconfitta in Macedonia dell'imperatore Teodosio I⁸.

⁵ Amm. 31. 3-4; Eunapio *Ἱστορία ἢ μετὰ Δειξιππον – Νεά ἔκδοσις* frg. 42; Zos. 4. 20. 3 ss.; Socrate scol. *Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία* 4. 33 per la conversione dei Goti di Atanarico al cristianesimo ariano; e 4, 34 per l'assegnazione della Tracia a causa delle sconfitte subite ad opera degli Unni, con la speranza che si arruolassero nell'esercito romano; e così anche in Sozomeno, *Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία* 6. 37.

⁶ Amm. 31.5.3.

⁷ Amm. 31.5.4-9.

⁸ Zos. 4.31.

Da questa fase non brillante della politica confinaria romana prese le mosse il pragmatismo di Teodosio I che, per ricostituire in fretta l'esercito distrutto, perseguì una politica di pacificazione e di apertura verso i Goti stessi e, sull'esempio degli accordi che già erano stati intavolati da Valente nel 369⁹, stipulò con i barbari il nuovo trattato del 382¹⁰. Dopo la morte del vecchio Atanarico¹¹, che era succeduto alla guida delle tribù dei Tervingi e dei Greutungi dopo la scomparsa di Fritigerno nel 380, il 3 ottobre del 382 questi stessi Goti furono definitivamente assunti nell'esercito imperiale e, in parte, stanziati nei Balcani, senza però che l'impero riconoscesse ufficialmente un loro capo istituzionale.

Verosimilmente sotto la guida di Alarico I, che era emerso nella *leadership* di quei gruppi¹², i Goti furono a fianco di Teodosio I al Frigido per combattere contro l'usurpatore Eugenio¹³. Presto però, sempre per reagire alle mancate promesse da parte dei funzionari di corte, tornarono a ribellarsi iniziando uno sconfinamento prima in Acaia e poi nell'Epiro, durato almeno due anni dal 395 al 397¹⁴, per poi passare ad affacciarsi in Italia tra il 401 e il 403, e quindi farvi finalmente ritorno, dopo la morte di Stilicone (23 agosto 408), giungendo sino a Roma. Avuti rinforzi dal cognato Ataulfo, e forse raccolti anche servi e disertori che già avevano fatto parte delle schiere di Radagaiso¹⁵, nel 409, falliti gli accordi con l'imperatore Onorio¹⁶, Alarico si diresse a Sud, occupò Ostia e chiese al senato di deporre Onorio e proclamare imperatore il *praefectus urbi* Prisco Attalo. Prisco ottenne la nomina ed a sua volta dichiarò Alarico *magister*

⁹ Cfr. le orazioni di Temistio X *ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ* e XI *ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΕΠΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙ*; Eunapio frg. 42; Amm. 31.6.5.

¹⁰ Eunapio frg. 45, 3; Zos. 4, 34, ma inaffidabile; Jord. *Getica* 27. 141; Temistio XVI *ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ*, Libanio *or.* 19; Prospero *Chron.* a. 380 (Grat. V et Theod. Coss). Critico verso la politica imperiale Sinesio *Περί βασιλείας εἰς τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκαδίον* pp. 21-22.

¹¹ 25 gennaio 381.

¹² Ormai esponente della famiglia degli Amali: Jord. *Getica* 29. 146-7.

¹³ Jord. *Getica* 28. 145.

¹⁴ Claud., *De bello Pollentino sive Goth.* vv. 166 ss. e 610 ss.; Sinesio *Περί βασιλείας*, pp. 19-23. Ma v. Zos. 5. 5.

¹⁵ Nel 405 Radagaiso aveva varcato le Alpi (GOFFART W., *Barbarian Tides*, Philadelphia, 2006, incoraggiato da Bisanzio per distrarre Stilicone dai Balcani; HALSALL G., *The Barbarian Invasion*, in N.C.M.H., n.1, 2005, pp. 35 ss.; *Id.*, *Barbarian Migrations and the Roman West 376-568*, Cambridge, 2007, perché gli usurpatori Magno Massimo e Flavio Eugenio avevano consumato truppe e ricchezze sulla frontiera del nord e avevano destabilizzato i sussidi ai barbari), ma era stato fermato a Fiesole da Stilicone nel 406.

¹⁶ Onorio aveva riconosciuto ed aveva inviato le insegne imperiali all'usurpatore Costantino III, che ad Arles aveva creato un regno indipendente, perché in cambio combattesse contro questi Goti.

militum. Quindi entrambi posero l'assedio a Ravenna, che resistette grazie ad un contingente di truppe inviate da Bisanzio. Prisco Attalo però tornò a Roma per prepararsi a salpare per l'Africa, nuovamente ribellatasi. Ma nel giugno del 410 Alarico lo depose e lo tenne in sua custodia assieme a Galla Placidia, sorella di Onorio, al quale inviò il diadema e la porpora imperiale di Attalo. Il 24 agosto 410 saccheggiò Roma e quindi si diresse a Reggio Calabria, dove preparò una flotta, con l'intenzione di conquistare l'Africa. Ma, come è noto ed è cantato persino in poesia¹⁷, una tempesta disperse e affondò le navi in procinto di partire, e mentre stava tornando a nord, si ammalò nei pressi di Cosenza e morì, lasciando il regno ad Ataulfo.

Ataulfo portò in Gallia i suoi popoli, divenuti ormai sotto la sua *leadership* una vera e propria unità politica, nella speranza di addivenire ad un trattato con l'impero, ma nel 415 fu trucidato da Sigerico che gli successe, per pochi giorni, nel regno. Tra il 416 ed il 418, tra alterne vicende, Wallia, succeduto a Sigerico, lavorò perché fossero poste le basi per l'accordo del 418 che allocava i Goti in Aquitania, nella valle della Garonna tra Tolosa e Bordeaux, sempre con la clausola dell'aiuto militare. Le peregrinazioni dei precedenti venti anni, e il pericolo di stanziamenti barbarici in Spagna, contro i quali i Goti, già di Alarico e di Ataulfo, ed ora di Wallia avrebbero dovuto essere una considerevole ed efficace massa d'urto militare, avevano così indotto l'impero ad una nuova politica nei confronti delle emergenze costituite dai movimenti dei migranti nei territori dell'est e dell'ovest, e l'autorizzazione imperiale all'insediamento in Aquitania nel 418 si pone come il punto di svolta del nuovo assetto politico-amministrativo che viene creato, agli inizi del V secolo nei territori dell'impero dell'ovest.

Nella visione utilitaristica della politica occidentale, i Goti dovevano acquetarsi in quelle regioni della Garonna oramai lontane da Ravenna e dalla corona, ma soprattutto dovevano fare argine contro l'apparente indomabilità dei Vandali, degli Alani e dei Suebi. Questo riporta la nostra attenzione agli avvenimenti al di qua del confine renano, in una età fitta di disordini per vero non tutti addebitabili alla presenza di popoli barbarici, che anzi – come abbiamo visto poco sopra – erano chiamati ad essere presenti in questo o in quel territorio, in funzione delle esigenze militari create da fenomeni tutt'affatto diversi dai loro interessi di esistenza, stabilizzazione e lavoro.

La relativa pacificazione delle aree di confine limitrofe al corso del Reno, che

¹⁷ La poesia di August Graf von Platen *Das Grab im Busento*, tradotta in italiano da Giosuè Carducci, esprime in toni romantici la morte e la sepoltura di Alarico.

si era avuta con il successo di Giuliano nella battaglia di Strasburgo, si infranse nei primi anni del V secolo, quando Vandali, Alani, Burgundi e Suebi passarono il confine ed entrarono in Gallia.

È noto che i meno di trent'anni che vanno dalla battaglia del Frigido (394) alla morte di Costanzo III (421) sono segnati dalla fitta rete di intrighi creata dalle continue proclamazioni di numerosi usurpatori. L'economia di questo scritto segue però le vicende di questi anni soprattutto dalla parte della presenza dei popoli barbari in Occidente, presenza che rimane fortemente influenzata dall'esigenza della politica imperiale occidentale di porre argine ora a questo, ora a quell'usurpatore, facendo leva, in ragione inversa, ora su questo, ora su quel popolo barbaro quale *foederatus* del legittimo potere opposto al ribelle.

Quando Vandali (Siling e Asding), Alani, Suebi e Burgundi passarono il Reno nel 406, e si diressero verso la Spagna¹⁸, attraversarono la Gallia che era nel pieno del disordine. Onorio, nell'impossibilità di governare di qua e di là dalla Manica per la pressione esercitata sul nord del Reno da Franchi e Alamanni, aveva abbandonato le province della Britannia, dove per reazione erano stati eletti dapprima gli usurpatori Marco e Graziano, durati poco tempo; e poi, nel 407, il soldato Flavio Claudio Costantino, che fu nominato imperatore col nome di Costantino III¹⁹.

Costantino attraversò la Manica e raggiunse *Bononia* (oggi Boulogne-sur-Mer nel dipartimento del Passo di Calais). Onorio gli oppose le truppe al comando di Saro²⁰, luogotenente di Stilicone, che dapprima sconfisse alcuni avamposti dell'usurpatore, ma poi fu costretto a tornare in Italia da un altro contingente guidato da Edobico e da Geronzio. Per cui, già nel 408 la frontiera renana era nelle mani dell'usurpatore; le sue guarnigioni pattugliavano i passi tra la Gallia e l'Italia, e Arles, sede del prefetto del pretorio delle Gallie, era nel suo pieno controllo militare e amministrativo. Sennonché in Italia Stilicone il 22

¹⁸ Nel 412 i Vandali Siling hanno la Betica; i Vandali Asding hanno parte della Galizia; gli Suebi hanno la parte nordoccidentale della Galizia; gli Alani hanno la Lusitania e la Cartaginense. Vd. Idazio *Chronicon* Ol. 297.17 (a. 411).

¹⁹ Orosio *Adversus paganos* 7. 40, afferma che l'elezione fu dovuta esclusivamente al nome portato dal soldato, omonimo dell'imperatore Costantino I, eletto proprio a York nel 306.

²⁰ Di origine gota e fratello di Sigerico, rimase fedele ai Romani durante la rivolta dei *foederati* del 399. Ufficiale di Stilicone, combatté con lui contro Radagaiso, che aveva invaso la Gallia nel 406 e che fu poi sconfitto a Fiesole nello stesso anno. Nel 407, Saro, su ordine di Stilicone, condusse in Gallia l'esercito contro l'usurpatore Costantino III, sconfisse (autunno del 407) i generali Giustiniano e Nebiogaste, pose l'assedio a *Valentia* (Valence), dove si era rifugiato Costantino stesso, ma fu costretto a ritirarsi per l'arrivo dei rinforzi guidati da Edobico e dal *magister militum* Geronzio. Con l'assassinio di Stilicone (22 agosto 408), Saro abbandonò l'esercito. Nel 411 Costantino III morì, e il nuovo usurpatore Giovino chiamò a sé Saro e i suoi. Giovino cadde per mano di Ataulfo (Alarico era morto nel 410), che fece uccidere anche Saro.

agosto di quello stesso 408 fu messo a morte e le truppe imperiali passarono al comando di Flavio Costanzo, già generale dell'esercito orientale, rimasto poi in Occidente dopo aver combattuto al Frigido, al comando di Stilicone, fra le truppe di Teodosio. Costanzo sconfisse prima Geronzio, che era passato con l'usurpatore Massimo e teneva d'assedio Arles; e poi Edobico, che aveva arruolato anche battaglioni di Franchi e di Alamanni. Costantino III fu dunque costretto nel 411 alla resa, e fu ucciso sulla strada di Ravenna, dove veniva condotto per essere esposto all'imperatore Onorio.

Fu poi la volta di Giovino, che quello stesso anno 411 era stato proclamato imperatore a Magonza da Gundahar (o Gundicario) re dei Burgundi e da Goar re degli Alani, e che aveva un esercito composto da disertori di Onorio e di Costantino III, nonché di Burgundi, di Alani e di quei Goti che, al comando di Ataulfo, imperversavano per la Gallia al fine di indurre l'impero ad uno stanziamento di terre. Flavio Costanzo iniziò infatti le trattative col re goto, e questo fu sufficiente perché l'armata di Giovino nel 413 si sfaldasse, costringendolo alla resa. Intradato anche lui per Ravenna, fu ucciso prima di arrivare al cospetto dell'imperatore²¹.

Ma sulla scena della Gallia, Ataulfo era ancora troppo preminente, e per questo Flavio Costanzo, assicuratosi l'appoggio di quelle truppe mercenarie di Vandali, Alani e Suebi che già lo avevano appoggiato contro Giovino, si rivolse ora contro di lui. Per reazione Ataulfo nel 414, a Narbonne, nominò imperatore Prisco Attalo, che già era stato nominato imperatore nel 409 ed era stato poi deposto nel 410 da Alarico, e che si era portato in Gallia dopo il sacco di Roma. Quindi sposò Galla Placidia, figlia di Teodosio I e sorella dell'imperatore Onorio, anch'essa parte del bottino di Alarico, sempre nella speranza di ottenere un titolo di comando per sé e terra per i propri popoli, atteso altresì che Onorio non aveva figli e dunque il piccolo che sarebbe nato, di lì a pochi mesi, da lui e da Galla Placidia, avrebbe potuto addirittura aspirare al regno. Nonostante gli aiuti forniti nelle guerre contro Giovino e contro Sebastiano, nominato correggente dallo stesso Giovino, Costanzo insisté nella sua opposizione ai Goti di Ataulfo e sfruttò la loro difficoltà di procurarsi i rifornimenti, bloccando tutte le vie di comunicazione ed i porti gallici. Ataulfo pertanto nel 415 non poté fare altro che abbandonare Narbonne e dirigersi a Barcellona²². Prisco Attalo fu catturato ed anch'egli inviato a Ravenna²³, dove fu torturato e mutilato. Quindi, come già abbiamo visto, Ataulfo fu ucciso da Sigerico, che fu anch'egli eliminato dopo pochi giorni lasciando il regno dei Goti a Wallia, col quale

²¹ Jord. *Getica* 32. 164-66.

²² Orosio 7. 43.

²³ Orosio 7. 42; Prospero Tirone 1238 (a. 409).

Costanzo stipulò il trattato²⁴ che prevedeva, tra l'altro, lo stanziamento in Aquitania, dai Pirenei alla Garonna: i Goti, in qualità di *foederati* ufficiali dell'impero, si impegnavano ora a combattere contro quei Vandali, Alani e i Suebi, che nel 406 avevano attraversato il Reno e si erano dislocati nell'*Hispania*. Così Flavio Costanzo non ebbe più rivali e poté ottenere da Onorio di sposarne, il 1° gennaio 417, la sorella Galla Placidia, vedova di Ataulfo, dalla quale ebbe due figli, Valentiniano III e Giusta Grata Onoria; finché agli inizi del 421 fu nominato imperatore accanto ad Onorio.

C'è un altro trentennio che bisogna ora esaminare, durante il quale si consuma la storia di quei Vandali, Alani e i Suebi che, nel 406, avevano attraversato il Reno e si erano sanguinosamente spartiti alcuni territori della provincia spagnola. Qualche anno prima i Vandali Asding avevano lasciato la Pannonia, anch'essi spinti dall'avanzata degli Unni, arrivando sino alla Rezia per saccheggiarla²⁵. Stilicone aveva tentato di fermarli, ma non aveva potuto impedire l'avanzata dei Goti di Radagaiso, che erano entrati in Italia nel 405. È assai verosimile che tra quelle truppe vi fossero anche Vandali Asding, Alani e Quadi, i quali tutti furono, com'è noto, sconfitti da Stilicone nei pressi di Fiesole.

L'anno dopo (406), assieme agli Alani ed ai Suebi, i Vandali Asding iniziarono a spostarsi lungo il *limes* a nord delle Alpi, verso il Meno, dove si unirono ai Siling, che nel III secolo si erano uniti ai Burgundi, per raggiungere insieme il confine sul Reno. Qui furono attaccati dai Franchi, posti dai Romani a presidiare il confine in qualità di *foederati*. Sebbene sulle prime soccombenti, i Vandali furono raggiunti dagli Alani, che capovolsero le sorti della battaglia. Il 31 dicembre 406 Gunderico guidò i Vandali Asding oltre il Reno, a Magonza e poi rapidamente in Gallia sino ai Pirenei. Fermati dai passi fortificati, si riversarono indietro nella Gallia Narbonense. Erano presenti, con gli Asding e quei Siling che non erano rimasti nella Pannonia e nella Slesia, anche Suebi, Alani, Burgundi e Alamanni. Gli Alamanni rimasero in Gallia, mentre Vandali, Alani e Suebi riuscirono, nel corso del 409, a superare i Pirenei, forse con la complicità di Geronzio²⁶, che mirava a crearsi uno stato indipendente²⁷.

²⁴ Orosio 7. 43.

²⁵ HEATHER P. *La caduta dell'impero romano*, trad. Cherchi, Milano, 2006, p. 243.

²⁶ Geronzio, forse di origine bretone, nel 408 era in Spagna alle dipendenze di Costante II, figlio di Costantino, per domare la rivolta di Didimo e Vereniano, leali ad Onorio. Geronzio fu dapprima sconfitto e poi riuscì a vincere in Lusitania, dopo aver richiamato truppe dalla Gallia, forse appunto barbare. Costante ritornò in Gallia con i prigionieri, ma Geronzio rimase in Spagna al comando delle sue truppe, e fu tra i collaboratori dell'usurpatore Costantino III fino alla tarda primavera del 409. Quindi gli si ribellò e nominò al trono l'usurpatore Massimo, forse suo parente

Poiché i barbari nel 411 si erano presi²⁸: gli Asding la *Gallaecia*, gli Svevi la parte della Galizia lungo la costa dell'Atlantico, gli Alani la *Lusitania* e la *Cartaginensis*, e i Siling la Betica, la Spagna romana si era ridotta alla *Tarraconensis*²⁹. La condizione di occupazione che si era creata fu avversata dalla corte di Ravenna, o meglio più da Flavio Costanzo che non dall'imperatore Onorio; così che nel 416, come sopra abbiamo già in parte accennato, Wallia re dei Goti fu mandato nella penisola iberica per arginare la presenza di quei popoli invasori. Wallia sterminò i Siling, il loro re Fredbal fu inviato prigioniero a Ravenna, ed i pochi superstiti si unirono agli Asding. Nel 418 furono sconfitti gli Alani che, perduto il loro re Àtax, chiesero protezione ed offrirono la loro corona a Gunderico re dei Vandali³⁰. È ora che Wallia, riconsegnate ai Romani le province recuperate della Betica, della *Lusitania* e della *Cartaginensis*, poté stipulare l'accordo che sanciva, come già si è visto, lo stanziamento per il suo popolo nella valle della Garonna, in Aquitania.

I Vandali riuniti si volsero nel 419 contro i Suebi, che si ritirarono sui monti asturiani e cantabrici e si arroccarono sulla Cordigliera Cantabrica, sino a che i Vandali non furono respinti nella Betica, dove nel 411 si erano stanziati i Siling³¹. Nel 422 i Vandali di Gunderico furono nuovamente attaccati nella Betica dalle truppe del generale Castino, che però fu costretto al ritiro a

o suo collaboratore. Appena Costante fu nominato Augusto, gli marciò contro. Per mettere in difficoltà Costantino III e Costante, Geronzio raggiunse un accordo con i Franchi, insediatisi in Gallia dopo le invasioni del 407, provocandone così l'ingresso in Spagna. Dopo aver passato il 410 a difendersi dagli attacchi di Costante, nel 411 Geronzio riuscì a chiuderlo in Vienne, a sconfiggerlo, catturarlo ed ucciderlo. Quindi mosse su Arles, roccaforte - come sappiamo - di Costantino III, dove lo mise sotto assedio fino al sopraggiungere dall'Italia delle truppe di Onorio, guidate da Flavio Costanzo. Tradito dalle diserzioni dei suoi, Geronzio fu costretto a tornare precipitosamente in Spagna, ma le truppe spagnole lo deposero e lasciarono che si suicidasse dopo aver ucciso di propria mano la moglie. Cfr. Sozom. 9.13.

²⁷ Idazio *Chron.* Ol. 297.16 (a. 410).

²⁸ Idazio *Chron.* Ol. 297.17 (a. 411); Procopio *Guerre (Vandalica)* 3.3.3; Orosio 7.43. Secondo Procopio i barbari avrebbero avuto il riconoscimento dell'occupazione dei territori da parte di Roma, ottenendo lo *status* di *foederati* e un terzo delle proprietà dei Romani, in cambio del giuramento di fedeltà all'imperatore: sul punto cfr. VIERKE H.D.L., *Die römische Flotte*, Herford, 1975, p. 165 s. Orosio invece, vissuto all'epoca dei fatti, afferma che l'occupazione fu illegale: cfr. HEATHER P., *La caduta*, cit., p. 259.

²⁹ HEATHER P., *La caduta*, cit., p. 258.

³⁰ HEATHER P., *La caduta*, cit., p. 297 e pp. 324 s. Idazio *Chron.* Ol. 299,23 s. (aa. 417-418): *Wallia rex Gothorum Romani nominis causa intra Hispanias caedes magnas effecit barbarorum. [...] Alani qui Wandalis et Suevis potentabantur, adeo caesi sunt a Gothis ut extincto Atace rege ipsorum, pauci qui superfuertant abolito regni nomine Gunderici rex Wandalorum, qui in Gallaecia resederat, se patrocino subiugarent.*

³¹ Idazio *Chron.* Ol. 299.26 (a. 420).

Tarragona³². Queste vittorie comportarono la conquista di molti porti iberici, con confisca delle navi che vi si trovavano, con ciò dando sviluppo, tra i Vandali, alla conoscenza della navigazione, così che cominciò la pirateria in Mauritania e nelle Baleari, consentendo la conquista di Cartagena e di Siviglia³³.

Nel 428 morì Gunderico e gli successe Genserico al quale si deve lo sviluppo dell'importanza vandalica nella Betica ed in tutto il sud della penisola iberica, fino a che i ripetuti attacchi da parte delle truppe gotiche, *foederatae* con i Romani, lo indussero alla conquista dell'oltremare africano, luogo prospero dove sarebbero stati improbabili gli attacchi congiunti dei Romani e dei Goti³⁴. Nel 429 Genserico guidò circa 80.000 persone, di cui 15.000 in armi, in Africa, forse chiamato da Bonifacio³⁵ caduto in sospetto presso Valentiniano III, e tra il 429 e il 432 conquistò praticamente tutta la diocesi d'Africa, ad eccezione di alcune grandi città, finché fu aperta una trattativa con Valentiniano III, che sfociò nella pace di Ippona del 11 febbraio 435. I Vandali furono riconosciuti al servizio dell'impero romano come *foederati* per il proconsolato della Numidia Cirtana, con capitale Ippona, senza la cessione formale di alcun territorio. Questo consentì a Genserico di comportarsi come un sovrano autonomo, che proseguì con la conquista di Cartagine (19 ottobre 439), del suo porto e della sua flotta, con la quale la pirateria vandala organizzò incursioni in tutto il Mar Mediterraneo, soprattutto in Sicilia, in Sardegna, in Corsica e nelle Baleari, praticamente senza antagonisti, finché Valentiniano III, nel 442, riconobbe a Genserico e ai Vandali l'indipendenza e la sovranità sulle terre e sui popoli da loro conquistati (*Numidia Cirtensis*, *Zeugitana* e *Byzacena*). In cambio i Romani ottenevano la restituzione delle Mauritanie e della parte di Numidia occupata dai Vandali nel 435, e questo trattato segnò la fine delle migrazioni del popolo vandalo.

Quanto ai Suebi che avevano attraversato il confine con i Vandali a Magonza, mentre i Vandali e gli Alani si scontravano – come abbiamo visto – con i Franchi *foederati* dei Romani, i Suebi guidati da Ermerico si diressero a sud e penetrarono in Spagna dai passi del nord-ovest, fuori dal controllo imperiale sin

³² Idazio *Chron.* Ol. 300,28 (a. 422).

³³ Idazio *Chron.* Ol. 301,1 (a. 425).

³⁴ HEATHER P., *La caduta*, cit., p. 327.

³⁵ Nel 428 il *comes* Felice, con Ezio nelle grazie di Valentiniano III, aveva mandato in Africa, contro Bonifacio, il *comes* Sigisvulto. Bonifacio, in difficoltà, si era rivolto a Genserico, ancora nella penisola iberica, invitandolo a passare in Africa. È probabile che con questo Bonifacio avesse intenzione di usare i Vandali per poi rimandarli indietro. Come sappiamo però questi passarono il mare con tutte le loro famiglie, e quando Bonifacio disse loro che non aveva più bisogno, i Vandali si rivoltarono.

dal tempo della ribellione di Geronzio, e non trovarono sede per circa due anni, finché nel 410 ottennero lo *status* di *foederati* a seguito di giuramento di fedeltà all'imperatore Onorio. Nel 411 l'imperatore assegnò delle terre, tramite sorteggio, alle popolazioni che erano entrate in Spagna: ai Suebi ed agli Asding toccò la *Gallaecia*, ai Siling la Betica ed agli Alani la *Lusitania* e la *Cartaginensis*. Perciò il territorio galiziano dei Suebi fu il primo regno che si formò su determinazione dello stesso imperatore di Ravenna. Quando nel 416 il re Wallia iniziò la sua campagna diretta soprattutto contro Vandali ed Alani, il regno suebo ebbe un piccolo incremento. Ciò provocò un attacco vandalico che respinse indietro gli Suebi sui monti cantabrici fino al 419, quando le truppe romane riconfinarono i Vandali nella Betica.

L'espansione del regno suebo cominciò già con Rechila, associato al trono dal padre Ermerico, che conquistò la Betica³⁶ e, nel 439, Mérida, nel 441 Siviglia e poi la *Cartaginensis*. Lo *status* di *foederati* fu confermato nel 437 e poi nel 438, ma le conquiste di territorio continuarono e, alla morte di Rechila, nel 448, la maggior parte della penisola era sotto il controllo suebo, mentre i Romani erano solo nel nord-est. Durante il regno di Rechiario (448 - 456) fu instaurato un buon rapporto coi Goti, ormai stabiliti nella Tarragonense, con i quali proseguirono la conquista delle aree già occupate dai Vandali, che erano nel frattempo passati in Africa. Ma le ambizioni di Rechiario anche sulla Tarragonense furono contenute dalla politica di Teodorico II³⁷, che nel 455 lo attaccò e poi lo sconfisse al fiume Órbigo e lo fece giustiziare (456).

Anche i Burgundi nel 406 avevano passato il confine per insediarsi nella parte occidentale della valle del Reno. Non si sa con precisione dove e in quale regione dell'Europa orientale i Burgundi fossero stati convertiti all'arianesimo, credo religioso che mantennero fin verso l'anno 500, quando il loro re Gundobado strinse amicizia con Avito, vescovo di Vienne, che lo portò al cattolicesimo.

Nel 411, il re burgundo Gundahar, in collaborazione con il re alano Goar, nominò Giovino come imperatore usurpatore. Quindi si stabilì sulla riva sinistra del Reno, tra i fiumi Lauter e Nahe, impadronendosi di Worms, Spira e Strasburgo, fino a che l'imperatore Onorio stipulò un trattato che ufficializzava l'insediamento, li nominava *foederati* dell'impero ed attribuiva loro le terre che

³⁶ Gli Asding, coi pochi Siling scampati allo sterminio e gli Alani, avevano abbandonato la Betica, in cui i Romani li avevano costretti per trasferirsi nel Nordafrica, nel 429.

³⁷ Figlio secondogenito del re goto Teodorico I, figlio di Wallia, e di Pedoca, figlia di Alarico I, nel 453 fece assassinare il fratello primogenito Torismondo, per perseguire una politica favorevole all'impero d'Occidente, che gli consentì l'espansione in Gallia, ma specialmente nella penisola iberica.

avevano occupato. Ma questo non fermò le razzie nella Gallia Belgica fino all'intervento di Flavio Ezio nel 436, coadiuvato da mercenari unni che invasero il regno renano e, nel 437, la sua capitale Worms. Gundahar cadde in combattimento con circa 20.000 combattenti³⁸. Dopo l'invasione degli Unni, fu nuovamente concesso ai Burgundi lo *status* di *foederati* e nel 443 ebbero da Ezio il permesso di insediarsi tra la Saona e il Rodano, nella regione che si estendeva tra le Alpi nordoccidentali e la catena del Giura, toccando *Lugdunum* (Lione) e Ginevra, probabilmente allo scopo di presidiare i valichi alpini in quell'area. Dopo Gundahar si succedettero altri otto re, fino a che il regno fu definitivamente conquistato dai Franchi nel 534.

Come *foederati* di Roma, i Burgundi combatterono al comando di Flavio Ezio contro Attila nella battaglia dei Campi Catalaunici (Chalons) nel 451; e furono ancora con Teodorico II in Spagna per combattere gli Suebi nel 455³⁹. Da Sidonio Apollinare si trae il sospetto⁴⁰ che, con la complicità di Ricimero, sia stato un capo burgundo ad assassinare l'imperatore Petronio Massimo nel tumulto che precedette il sacco di Roma dei Vandali di Genserico. La complicità con Ricimero emerge anche dal negoziato del 456 per l'espansione verso l'area fra il Rodano e la Saona⁴¹, e dai fatti inerenti la fine dell'imperatore Avito e l'incoronazione di Majoriano. Questi tolse ai Burgundi le terre del Rodano e probabilmente gli stessi Burgundi aiutarono Ricimero ad eliminare l'imperatore nel 461, anno in cui occuparono definitivamente Lione.

Nel 472 il nuovo re Gundobado fu ancora a fianco di Ricimero per eliminare l'imperatore Antemio, di cui Ricimero aveva sposato la figlia Alipia. Gundobado avrebbe decapitato di persona l'imperatore⁴²; e vi sono ragioni per sostenere che sia succeduto a Ricimero nella funzione di manovratore occulto dell'Occidente, essendo riuscito a far nominare imperatore Glicerio⁴³. Tuttavia dal 474 l'influenza burgunda sull'impero sembra sia terminata, poiché Gundobado sarebbe tornato nei territori di Lione, in seguito alla morte del padre Gundioco (470), per attuare una definitiva spartizione dei territori burgundi con i fratelli Godigiselo, che forse ricevette Ginevra; Chilperico II che tenne per sé Valence-sur-Rhône; e Gundomaro, che ebbe Vienne⁴⁴.

³⁸ Prospero *Chron.* a. 435 (Theod. XV et Val. IV coss.); Idazio *Chron.* Ol. 304,12 (a. 437); Sid. Ap. *Carm.* 5,476.

³⁹ Jord. *Getica* 44,231.

⁴⁰ Sid. Ap. *Carm.* 7,441-5.

⁴¹ Mario di Avenches *Chronica* a. 456.

⁴² Giov. Ant. *Ἱστορία χρονική* frg. 209; e vagamente Jord. *Getica* 45,239.

⁴³ Giov. Ant. *frg.* 209.

⁴⁴ Gregorio di Tours *Historia Francorum* 2,28.

In tal modo si formarono tre regni barbarici, nel territorio dell'impero d'Occidente, a seguito di convenzioni stipulate con lo stesso imperatore, e specialmente con Onorio (395 – 423), il quale in tal modo riconosceva non solo aree destinate a quei popoli, ma altresì la sostanziale esistenza di un loro capo istituzionale, col quale stipulare pariteticamente un trattato. Ne rimasero così coinvolte parte della Francia alpina e meridionale, la Spagna e tutto il nordafrica. E, sebbene ognuno di questi popoli, proprio a seguito dei trattati, avesse ormai appreso l'importanza di riconoscersi in una figura apicale di un solo re, che ne avesse a tutti gli effetti la rappresentanza, viene spontaneo chiedersi che tipo di regni fossero, se erano stati insediati e consolidati, e poi acquisiti ed utilizzati, dall'impero, rispetto al quale conservavano una autonomia che mostrava non poche lacune.

Prima di passare ad approfondire quest'aspetto, sarà utile terminare l'analisi dello stato dei territori dell'Europa occidentale entro il confine renano, andando a vedere lo stato della Gallia dall'invasione del 406 sino alla metà del secolo.

Nel corso del IV sec. la federazione dei Franchi fu protagonista di ripetute incursioni nelle aree della Gallia, partite tutte dagli insediamenti ad est del Reno. Ma a metà del secolo questi popoli si erano già spostati ad ovest, tra la Mosa e la Schelda. Sebbene sconfitti da Giuliano nel 358, avevano comunque ottenuto lo stanziamento nella Gallia Belgica con lo *status* di *foederati* dell'impero, con l'incarico di difendere la frontiera del Reno e con l'obbligo di fornire armati all'esercito romano. Come abbiamo già visto sopra, le continue richieste di impegno militare, soprattutto contro Vandali e Goti, rafforzarono le pretese di espansione nella Gallia romana e di una certa indipendenza, sia pure conservando l'impegno della guardia della frontiera renana, così che, nella prima metà del V sec. i Franchi divennero governanti di un numero crescente di entità gallo-romane. Il loro re Clodione si spinse verso la strada tra Arras e Colonia, ma nel 432 fu respinto da Flavio Ezio, che aveva allora il titolo di *magister militum* ed il comando militare della Gallia. Poco dopo però, Clodione occupò Cambrai, prendendo il controllo di quella direttrice verso sud-est.

Nel 451 Ezio chiamò gli alleati barbari per la guerra contro gli Unni, ed i Franchi di Meroveo risposero in massa. Pertanto alla metà del V secolo, mentre il potere dei merovingi si consolidava e si estendeva nel nord della Francia, tutto quanto restava del territorio già gallo-romano era sotto il controllo di Ezio, che si era sbarazzato di Costanzo Felice e di Bonifacio, che si dice avesse appoggiato l'invasione vandala dell'Africa, così da diventare la figura di maggior spicco durante il regno di Valentiniano III, proprio grazie alla politica di alleanze ed opposizioni che seppe condurre con Goti, Burgundi, Franchi, Alani ed Unni.

3. I rapporti tra l'impero ed i barbari nei confini

Quanto abbiamo appena finito di dire è già di per sé sufficiente ad indicare l'assoluta ambiguità dei rapporti, sia diplomatici, sia politici, sia economici che correvano tra la corona e le popolazioni che dal V secolo erano entrate, a pieno titolo, ad occupare aree che erano state sotto l'amministrazione diretta dell'impero di Occidente. Sia pure seguendo la semplificazione che, come sopra abbiamo avvertito, si è qui dovuto operare, viene in evidenza che i Goti di Fritigerno erano stati accettati nei confini non tanto per concedere loro protezione, quanto per farsi ripagare quella sicurezza che avevano chiesto, e che indubbiamente avrebbero ottenuto, con arruolamenti e incremento del bracciantato produttivo impiegato in agricoltura. Anche dopo le sconfitte di Valente ad Adrianopoli e di Teodosio I in Macedonia è preminente, nella politica dell'imperatore, la necessità di avere armati: ne è prova il successo di Teodosio, e di Stilicone, al Frigido, riportato contro un usurpatore che poteva contare su buona parte dell'esercito d'Occidente al comando del germanico Flavio Arbogaste, che rivestiva la carica di *magister militum*, appoggiato da intere tribù di Franchi. Il duplice fenomeno dell'esistenza di personalità di spicco di origine barbarica, sia nell'amministrazione militare dell'esercito d'Occidente, sia in quello d'Oriente, e la fedeltà che evidentemente erano capaci di dimostrare le truppe di origine barbarica, anche quando erano contrapposte a masse di armati con cui condividevano l'origine e la difficoltà di acquisire un grado di cultura tale da rendere possibile una convivenza con il mondo romano ed i suoi apparati politici ed amministrativi, dimostra che l'idea sottesa alla politica dei Goti era l'interesse ad avere un contatto formativo e di sviluppo col mondo romano e con le sue istituzioni, politiche e giuridiche, in modo che, nei loro rapporti, tutto concorresse alla costruzione di rappresentatività che generasse soggetti pariteticamente capaci di stipulare accordi duraturi per la condivisione di interessi comuni all'uno e all'altro corpo.

È stato, del resto, notato da convincente letteratura⁴⁵ che gli atti distruttivi cui si assistette, fino al sacco di Roma di Alarico del 410, così come alcuni casi di nomina di usurpatori da parte di *leaders* barbari, furono tutti frutto di una reazione alla ripetuta rottura dei patti e delle promesse che politicanti di pochi scrupoli, e gli stessi imperatori, avevano fatto con evidente e proterva sicumera. Ma la protesta barbarica non interruppe gli intendimenti di fondo della politica imperiale occidentale nei confronti dei nuovi arrivati, né tantomeno quella loro

⁴⁵ Che vedi citata specialmente in HEATHER P., *La caduta*, cit., pp. 630 ss.; BARBERO A., *9 agosto 378: il giorno dei barbari*, Bari, 2005, ntt. ai capp.; *ID.*, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari, 2008, p. 291 ss., HEATHER P., *L'impero*, cit., pp. 866 ss.

nei confronti dell'impero, come ben mostra la vicenda di Ataulfo che, pur compagno di Alarico nel sacco di Roma, arrivò – sia pure non aiutato dalla fortuna – a concepire, con la sorella di un imperatore senza discendenti, un bambino che forse avrebbe potuto addirittura divenire imperatore. Questo accadde – come sopra abbiamo già accennato – perché, fra un improvvido sostegno a Giovino ed un ritorno all'integrazione nelle strutture dell'impero, la politica gotica preferì spuntare, aprendo trattative con Flavio Costanzo, quella seconda soluzione che aveva sempre tenuto nelle proprie corde. Ed è sempre perseguendo lo scopo ora detto che Ataulfo reagì al cambiamento di rotta di Costanzo, nominando per la seconda volta imperatore Prisco Attalo, come aveva fatto anni prima Alarico, e sposando Galla Placidia per tentare di raggiungere quei fertili eventi che poi non si svilupparono.

Dopo la scomparsa di Ataulfo, questa politica di integrazione nell'impero rimase, e Wallia ne colse il frutto stipulando il trattato del 418 che, come abbiamo visto, concedeva lo stanziamento, il titolo di *foederati* e soprattutto il riconoscimento di entità organizzata, che risponde gerarchicamente ad un unico re, anziché ad una o più genti che già avevano costituito un'indistinta massa di nuovi arrivati coi quali, a quell'epoca, si poteva tenere ogni tipo di politica di dominio e di sfruttamento.

In realtà, i contenuti del trattato del 418 non meravigliano molto, sol che si ponga mente allo sviluppo di cui avevano beneficiato i Suebi di Ermerico. Al momento di sconfinare (406), essi avevano evitato uno scontro diretto con i Franchi, ed erano riusciti a valicare persino i passi pirenaici. Come si ricorderà, Onorio aveva concesso loro lo *status* di *foederati* già nel 410, e si erano trovati assegnatari della *Gallaecia* nel 411, così da potervi instaurare il primo regno barbarico all'interno del territorio romano per destinazione dello stesso imperatore. Il loro *status* di *foederati* fu più volte confermato e le dimensioni del regno suebo aumentarono nel tempo, contenute solo al momento dello scontro diretto con i Goti di Teodorico II sul fiume Órbigo (455-6). Questo mostra che il controllo del territorio era divenuto un problema interno ai rapporti fra regni limitrofi, e non era più un tema di cui potesse occuparsi l'imperatore. Ma sull'argomento torneremo più avanti.

Sebbene un poco più dilatata nel tempo, tratti simili offre la generazione del regno burgundo. I Burgundi erano stati tra quelli che avevano passato il Reno nel 406, e nel 411 avevano sostenuto la nomina di Giovino. L'inconsistenza della figura dell'usurpatore ne aveva ben presto consumato l'esperienza, dalla quale comunque i Burgundi avevano guadagnato l'occupazione del territorio attorno a Worms e Strasburgo. Onorio aveva ufficializzato l'insediamento ed aveva conferito lo *status* di *foederati* con l'attribuzione di quelle terre. Dopo le pesanti sconfitte inflitte nel 436 e nel 437, Flavio Ezio rinnovò ai Burgundi la concessione dello *status* di *foederati* e nel 443 concesse loro i territori tra la

Saona ed il Rodano, tanto che non vi fu alcuna difficoltà quando chiese che essi partecipassero a Chalons allo scontro con gli Unni di Attila. E, a conferma di quanto prima osservato circa i rapporti tra regni all'interno del territorio dell'impero, va detto che i Burgundi furono ancora con Teodorico II nel 455, quando questi si oppose all'espansionismo suebo con la battaglia dell'Órbigo.

Per il regno vandalico valgono invece altre considerazioni. Con i Vandali e gli Alani, come anche più su si è detto, l'impero sembrò tenere sempre un atteggiamento oppositivo, dal passaggio del Reno nel 406 e poi per più di vent'anni sino all'avvento di Genserico. Sebbene Genserico avesse seminato non poco scompiglio, e si fosse risolto a trasbordare Vandali ed Alani in Africa, anch'egli perseguì la stessa politica dell'insediamento e del riconoscimento, dapprima ottenendo per i Vandali dall'imperatore Valentiniano III, con la pace di Ippona (435), lo *status* di *foederati*; e poi, col trattato del 442, il riconoscimento dell'indipendenza del regno vandalico d'Africa.

La metà del V secolo cioè vide un continuo ricorso ai trattati internazionali che sancivano il formarsi di autonomie gestionali ed amministrative, all'interno di territori che erano ancora imperiali: come dire che l'impero prendeva atto dell'esistenza di una nuova realtà socioeconomica, ma senza rendersi bene conto che quella nuova forma amministrativa avrebbe ben presto dato al territorio dell'Occidente una struttura politica completamente nuova.

A parte resta il problema dei Franchi. Quando le fonti latine cominciano ad interessarsi dei Franchi come tali, questi erano, come altri gruppi lungo la frontiera, clienti dell'impero che fornivano truppe per il servizio in alcune campagne belliche, dalle quali alcuni volevano trarre il destro per salire nelle gerarchie militari romane. Ma una effettiva rilevanza dei popoli franchi emerse solo alla metà del V secolo, quando molti si riunirono sotto la guida di Childerico, figlio di Meroveo, che nel 463 combatté per Egidio contro i Goti di Spagna. Nel 461 l'imperatore Majoriano era stato ucciso per ordine di Ricimero, che sosteneva allora Libio Severo. Egidio si era rifiutato di riconoscere il nuovo imperatore, e Ricimero aveva reagito nominando al suo posto *magister militum per Gallias* il suo sostenitore Agrippino. Durante il regno di Majoriano (457 – 461), Agrippino era stato condannato a morte per tradimento in seguito all'accusa di Egidio, ma era stato risparmiato forse per intervento dello stesso Ricimero. Tolto di mezzo Majoriano, Ricimero si servì di Agrippino e dei Goti per combattere Egidio, che ricorse appunto agli alleati Franchi al comando di Childerico. Quando quei Goti ebbero accesso al Mediterraneo, in seguito alla conquista di Narbona, Egidio si trovò a governare una parte di impero ridotta alla regione attorno a Soissons, parte che, avendo rifiutato di riconoscere l'imperatore fantoccio nominato da Ricimero, si riportava solo all'autorità della corona d'Oriente. Con l'aiuto dei Franchi, nel 463 Egidio sconfisse ad Orléans i Goti, arrivando persino ad uccidere Federico, fratello del re Teodorico II.

La figura di Childerico pone il problema dell'unità, dell'autonomia e dell'indipendenza dei Franchi dall'impero, poiché, oltre una sua *leadership* tutta franca, è stato anche sostenuto che, al contrario, egli volesse intraprendere una carriera tutta romana, scalando i vertici dell'esercito del Reno, dal momento che, alla morte di Egidio, si era trovato a governare buona parte della Gallia romana. Gli succedette Clodoveo, che regnò sui Franchi dal 482 circa sino al 511, ottenendo una significativa unificazione di tribù e di territori⁴⁶. Non vi è dubbio perciò che, con la consolidazione del regno franco, le aree continentali della Gallia e della Spagna furono amministrate localmente da poteri personali che nulla avevano più a che vedere con le strutture imperiali dell'Occidente.

4. I generali barbari dell'esercito romano e le loro politiche

Come già sopra abbiamo cominciato a rilevare, è problematico definire lo stato di indipendenza o di sudditanza dei nuovi regni che si erano creati nell'Europa dell'ovest, alla luce del rispetto degli impegni presi in forza dei trattati di riconoscimento, succedutisi nella prima metà del V secolo. La necessità di individuare un nuovo *status* per le popolazioni già definite "barbariche" da una storiografia che oggi è divenuto sempre più arduo condividere, è supportata anche dalle considerazioni che sono indotte dalla presenza nelle stesse corti, di Occidente e di Oriente, di figure di spicco di personalità di origine "barbarica" che hanno influenzato e diretto in prima persona la politica gestionale dell'una e dell'altra parte dell'impero. Il loro grado di "romanizzazione" fu di varia intensità, ma tutti concorsero alla maturazione di un pensiero politico ed amministrativo diverso da quello imperialista che aveva caratterizzato l'impero classico, pur senza accantonare l'idea che la globalità del territorio dovesse corrispondere ad una unica identità rappresentata ancora dalla corona imperiale.

L'elenco di queste personalità potrebbe essere molto lungo, ma nell'economia di questo scritto ci limiteremo a citare le figure maggiormente rilevanti nell'ambito dell'indirizzo, ora ricordato, della conservazione dell'unità dell'impero in quanto garanzia di una unità politico-economica, dalla quale gli stessi "barbari" traevano beneficio. Fra queste personalità, la prima cui occorre fare menzione è quella di Flavio Stilicone (ca. 359 – Ravenna, 22 agosto 408). Nato in Germania da padre vandalo e da madre romana, di fede ariana, parlava correntemente il germanico in uso tra le tribù nomadi barbare, il latino e il greco.

⁴⁶ Greg. Turon. *Hist.* 2.40-42. Clodoveo tolse ai Visigoti la Gallia sudoccidentale, inglobò i Burgundi nel regno franco e sottomise gli Alamanni sulla sponda orientale del Reno.

Fu attivo, com'è noto, accanto a Teodosio I, ultimo imperatore dell'impero unito, sebbene governasse principalmente dalla parte orientale che gravitava attorno a Costantinopoli. Dopo il successo della trattativa con Saporo III per la pace e la divisione dell'Armenia (384), fu promosso generale con il compito, durato circa vent'anni, della difesa contro i Goti. Stimato dall'imperatore, ne sposò la nipote, e poi figlia adottiva, Serena, dalla quale ebbe Eucherio e le due femmine Maria e Termanzia, che sposarono, in momenti successivi, l'imperatore Onorio. Abbiamo poi già visto che, dopo l'assassinio di Valentiniano II nel 392, Stilicone fu a capo dell'esercito che, guidato da Teodosio, vinse la battaglia del Frigido⁴⁷ contro l'usurpatore Flavio Eugenio. Tra gli alleati che combatterono con Stilicone vi fu anche il numeroso contingente dei Goti di Alarico. Vinta la battaglia, Teodosio, poco prima di morire, gli affidò la difesa dell'Occidente e la custodia del figlio Onorio. Alla morte del padre (395), Onorio ebbe il trono d'Occidente, mentre il fratello Arcadio ebbe quello d'Oriente. Si discute se Teodosio, morendo, avesse affidato a Stilicone la custodia di entrambi i figli, ma più sicuro è che l'ascesa in fatto del suo potere incrinò i suoi rapporti con la corte di Costantinopoli.

Come abbiamo già ricordato, nel 395 i Goti di Alarico ruppero l'alleanza con Roma e si diedero al saccheggio dell'Acaia e dell'Epiro. La complessità dei punti di vista politici, che si riscontra nelle fonti, complica la comprensione dell'effettivo atteggiamento di Stilicone nella conduzione della guerra ai Goti. Nel racconto di Zosimo infatti emerge a questo proposito la controversa figura di Rufino, *praefectus praetorio* d'Oriente, che avrebbe permesso ad Alarico di saccheggiare impunemente la Grecia, avendo nominato proconsole di quell'area il greco Antioco, in modo che i barbari non trovassero una seria opposizione; e Geronzio capo della guarnigione delle Termopili. Rufino avrebbe speculato sul malcontento di Alarico per non essere stato promosso *magister militum* all'indomani della vittoria su Eugenio, così che il re goto sarebbe stato addirittura incitato ad invadere la Tracia, sempre secondo il racconto di Zosimo⁴⁸. I Goti dunque, forti del tradimento di Rufino, avevano devastato la Macedonia e la Tessaglia e, giunti alle Termopili, non avrebbero incontrato resistenza né da parte di Antioco, né soprattutto di Geronzio che, accordatosi con Alarico, avrebbe dato ordine ai suoi soldati di lasciarlo passare, favorendo così la penetrazione in Grecia, nella speranza di poter conquistare Atene⁴⁹. Trattata la pace, Alarico lasciò quasi subito Atene e l'Attica per puntare sul Peloponneso, dove espugnò Corinto, Argo, Sparta e le città vicine.

⁴⁷ 6 settembre 394.

⁴⁸ Zos. 5.5.

⁴⁹ Zos. 5, 6.

Ma nel 396 Stilicone intervenne in soccorso dell'Oriente, portando nell'Illirico un esercito costituito di soldati occidentali ed orientali, con lo scopo di liberare i Balcani dai saccheggi di Alarico⁵⁰. È probabile, come lasciano intendere alcune fonti, che Stilicone, contro il provvedimento del 379 di Graziano che aveva ceduto all'Oriente le diocesi della Macedonia e della Dacia, volesse approfittare per riannettere quelle due aree all'Occidente, secondo una visione che egli stesso avrebbe attribuito alle ultime volontà di Teodosio⁵¹. Ed è verosimile ritenere che Stilicone intendesse riguadagnare quell'Illirico dal quale erano sempre venuti ottimi soldati⁵². Secondo Claudiano, davanti all'esercito guidato da Stilicone, Rufino fu colto dal panico poiché riteneva che questi intendesse marciare su Costantinopoli per deporlo ed impossessarsi anche dell'Oriente. Per questo convinse Arcadio ad ordinare per iscritto a Stilicone di tornare in Italia dopo aver congedato i contingenti orientali. Stilicone rispettò l'ordine imperiale, rimandò le truppe orientali ad Arcadio e tornò con il resto dell'esercito in Italia; ma si premurò di ordinare a Gainas, che conduceva i soldati di Arcadio, di uccidere Rufino⁵³.

Nella primavera del 397, Stilicone salpò nuovamente per la Grecia e, sbarcato a Corinto, invase il Peloponneso costringendo i Goti a ritirarsi verso il monte Foloe, dove avrebbe potuto annientarli agevolmente. Zosimo però, sempre fortemente critico nei confronti di Stilicone, scrive che egli sarebbe riuscito nell'impresa "se non si fosse abbandonato alla lussuria, ai buffoni e a donne svergognate e non avesse permesso ai suoi soldati di saccheggiare ciò che i barbari avevano lasciato, dando quindi al nemico l'opportunità di ritirarsi dal Peloponneso con tutto il loro bottino, di passare in Epiro, e saccheggiare tutte le città in quella regione. Stilicone, visto quello che facevano, rinavigò per l'Italia senza aver combinato nulla, dopo aver recato danni più grandi e più gravi ai Greci per colpa dei soldati che aveva portato con sé"⁵⁴. Alarico in realtà aveva tagliato le linee in un luogo non sorvegliato, ma Zosimo attribuisce la colpa di ciò a Stilicone, accusato di avere indugiato. Orosio concorda nella collusione con il nemico; mentre Claudiano, panegirista di Stilicone, accusa nuovamente il governo orientale, che avrebbe fermato Stilicone, spingendolo al ritiro, firmando un nuovo *foedus* con i Visigoti di Alarico. Infatti Eutropio, che era subentrato a Rufino, aveva negoziato con Alarico, concedendo nuove terre da coltivare e, per Alarico, il titolo di *magister militum per Illyricum*. Claudiano scrisse perciò: "il devastatore del popolo acheo e dell'Epiro [Alarico] ora presiede all'Illiria; già

⁵⁰ Claud. *In Rufinum* 1.2.

⁵¹ BURY J.B., *The Invasion of Europe by the Barbarians*, London, 1928, pp. 110 s.

⁵² BURY J.B., *The Invasion*, cit., p. 111.

⁵³ Zos. 5.7.

⁵⁴ Zos. 5.7. 2-3

entra nelle mura amiche che aveva assediato per amministrare la giustizia a quelli le cui mogli aveva sedotto e i cui bambini aveva ucciso. Così son soliti punire i nemici e con questi premi sono pagati gli assassini⁵⁵.

Le pur contraddittorie fonti non nascondono il timore orientale nei confronti di Stilicone, quale restauratore dell'unico dominio dell'unico imperatore, così come era stato finché era vissuto Teodosio I. Questo sospetto verso l'Occidente creò una crepa insanabile tra le due corone, all'interno della quale Alarico acquistò lo spazio che gli serviva per consentire al suo popolo di mettersi in marcia verso terre più pacifiche e produttive.

Intanto Stilicone sconfisse il *comes* Gildo in Africa e, nel 401, i Vandali in Rezia. Poi l'atteggiamento verso Alarico divenne ambiguo. Celebrato da un carne di Claudiano⁵⁶, Stilicone avrebbe combattuto due grandi battaglie contro Alarico a *Pollentia* (Pollenzo) nel 402, e a Verona nel 403. Ma nessuna delle due risultò conclusiva e Alarico evitò sempre la disfatta totale. E peraltro, l'opposizione all'invasione dei Goti di Radagaiso, circondati e sterminati presso Fiesole nel 406, grazie anche ai rinforzi dati dalle truppe gotiche di Saro, giustificano l'ipotesi che Stilicone, a corto di soldati, cercasse un accomodamento e forse addirittura un'alleanza con il potente esercito alariciano.

Ma nel 406 l'astro di Stilicone è già in discesa: costretto a difendere l'Italia, dovette sguarnire le frontiere del Reno e, proprio nel dicembre del 406, Vandali, Alani e Suebi invasero la Gallia, dando il destro all'usurpatore Costantino III di lasciare la Britannia, oramai completamente abbandonata dalla corte imperiale, per combattere vittoriosamente i barbari ed essere acclamato imperatore ad Arles. L'origine non romana di Stilicone e il suo credo ariano fecero il resto: l'odio dei cortigiani imperiali, specialmente di un certo Olimpio, portò al complotto basato sull'accusa di aver fatto assassinare Rufino, di aver cercato di patteggiare con Alarico, di aver permesso che i barbari invadessero la Gallia, di brigare perché il figlio Eucherio fosse nominato imperatore. Nel 408 lo scandalo divenne ingestibile; l'esercito si ammutinò a Pavia il 13 agosto, mettendo a morte almeno sette ufficiali anziani⁵⁷; Stilicone fuggì a Ravenna, ma fu catturato e giustiziato il 22 agosto 408 da Eracliano⁵⁸, mentre Eucherio fu assassinato poco dopo.

Stilicone è dunque considerato il primo dei *magistri militum* di origine barbarica che vissero la politica imperiale di mediazione tra barbari alleati e barbari oppositori, sovente ferocemente avversata da coloro che, come Alarico I,

⁵⁵ Claud. *In Eutropium* 2.214-20.

⁵⁶ Claud. *De bello Pollentino sive Gothico*.

⁵⁷ Zos. 5.32.

⁵⁸ Con questo gesto Eracliano si guadagnò il favore di Onorio, ottenendo l'incarico di *comes Africae*. Lo ritroveremo più avanti tra gli usurpatori.

chiedevano un comando ufficiale nelle gerarchie dell'impero. Ma Stilicone è figura controversa nonostante la sua fedeltà alla concezione dell'impero che aveva imparata da Teodosio I. In questo ambito va collocata, nonostante l'osservanza dei comandi di Arcadio, la rivalità con l'impero d'Oriente, sebbene il trono di Ravenna fosse oggettivamente debole specie dopo la battaglia del Frigido, che aveva consumato dall'interno la consistenza dell'esercito romano. Altrettanto ambiguo è il comportamento tenuto nei confronti di Alarico, col quale peraltro lo stesso Teodosio, proprio in occasione della battaglia del Frigido, aveva tenuto un comportamento ora aperto, ora oppositivo. Ma mi pare non si possa negare in Stilicone, anche nel discusso episodio dell'eliminazione di Rufino, il perseguimento di un ideale di impero quale unico contenitore di realtà resesi storicamente assai diverse, dopo la presa di contatto con le nuove popolazioni e le loro esigenze di esistenza. Non si trattava, come si è sostenuto in passato, di essere un vero condottiero romano, capace di fermare la marea barbarica, perché, semmai, oggi appare che Stilicone avesse capito che era divenuta diversa la concezione costituzionale di impero che avrebbe potuto essere ancora difesa. In questa luce andrebbe perciò letta la polemica dei primi anni del V secolo, riferita alla pretesa di Onorio sul trono di Oriente, sorta alla morte di Arcadio, stante la troppo tenera età del nipote Teodosio. In effetti, secondo la tradizione, e probabilmente contro le sue stesse convinzioni, Stilicone si sarebbe opposto a che Onorio andasse a Costantinopoli per far valere le sue ragioni, così fomentando ancor di più quell'opposizione che gli fu esiziale. Indubbio è che alla sua morte, sino all'ascesa di Ezio, ci fu un vuoto di potere che consentì a Vandali, Alani e Suebi di attestarsi in Spagna e in Gallia, e ad Alarico di muoversi indisturbato nella penisola in attesa di un abboccamento con Onorio, che non venne mai.

La seconda figura rilevante nel panorama che stiamo esaminando è quella di Flavio Ezio (*Durostorum* [Silistra] 390 ca. – Roma, 21 settembre 454). Figlio di Gaudenzio, generale romano di origine scita o gotica, e di una ricca e nobile italica della quale non si conosce il nome⁵⁹, sappiamo di lui che aveva sposato Pelagia, vedova di Bonifacio, da cui ebbe un figlio di nome Gaudenzio⁶⁰. Forse ebbe anche una figlia che avrebbe sposato Traustila⁶¹.

Dal 405 al 408 era stato presso Alarico I come ostaggio; poi era stato inviato,

⁵⁹ Jord. *Getica* 34.176; tenui allusioni in Merobaude *Carmina* 4.42-43, e Panegirici 2.110-115, 119-120; Greg. Turon. *Hist.* 2. 8; Zos.5.36.1; *Chronica Gallica* a. 425 100.

⁶⁰ Chiamato Καρπυλεόν in Prisco di Panion, *Ἱστορία βυζαντιακή - Ἱστορία γοτθική* frg. 8.

⁶¹ Cass. *Variae* 1.4; Giov. Ant. *frgg.* 201 e 204; Marcell. Com. *Chronica minora* s.a. 432; Sid. Ap., *carm.* 5,205; Idazio *Chron.* Ol. 309.1 (a. 457); Merob. *Carm.* 4 (versi composti per il primo compleanno di Gaudenzio).

sempre come ostaggio, presso Rua re degli Unni⁶². Nel 423, alla morte di Onorio, il generale Castino nominò imperatore Giovanni Primicerio, che però non fu riconosciuto dall'imperatore d'Oriente Teodosio II. Questi anzi inviò in Italia un esercito, al comando di Aspar, per porre sul trono il giovane nipote Valentiniano III (nato nel 419). In quell'occasione Ezio si recò presso gli Unni per chiedere il loro aiuto, cosicché nel 425 tornò in Italia con un forte contingente di Unni. Ma Giovanni Primicerio era già stato catturato, deposto e fatto uccidere da Galla Placidia, che esercitava una reggenza per il figlio Valentiniano. Ezio attaccò le truppe orientali di Aspar e Galla Placidia scese a patti con Ezio, che rimandò il contingente unno nella terra d'origine in cambio della carica di *comes et magister militum per Gallias*⁶³. Con quella carica sconfisse i Goti che assediavano *Arelatae* (Arles) e li costrinse a ritornare in Aquitania. Nel 428 sconfisse i Franchi, liberando il territorio da loro occupato lungo il Reno⁶⁴.

Nel 429 fu nominato *magister militum*, probabilmente *praesentalis iunior*, fino a che non ebbe ragione del *patricius* Costanzo Felice, eminente a corte e sostenitore di Galla Placidia. Morto Costanzo nel 430, Ezio divenne probabilmente il primo tra i *magistri militum*, sebbene non ricevesse il rango di *patricius*. Sconfisse quindi gli Iutungi della Rezia e i Goti ad Arles, catturandone il capo Anaolso. Nel 431 sconfisse i Nori del Norico. Nel 432 sconfisse nuovamente i Franchi, stavolta stipulando un trattato di pace, e curò i rapporti con gli Suebi, inviando presso di loro Idazio vescovo di *Aquae Flaviae*⁶⁵ (odierna Chaves in Portogallo).

Questa sua repentina ascesa suscitò l'invidia degli alti comandanti che intendevano emergere a corte, tra i quali il potente Bonifacio *comes Africae*, cui abbiamo avuto già occasione di accennare. Procopio di Cesarea e Giovanni di Antiochia imputano all'opposizione di Ezio la rivolta di Bonifacio, che fu nominato *hostis* nel 427 e che, come si ritiene probabile, favorì il passaggio dei Vandali in Africa (428), fino a che tornò in Italia (432) con lo scopo di gettarla in una guerra civile. Ezio, con l'aiuto del re unno Rua, affrontò e sconfisse Bonifacio, che morì combattendo, sebbene nel momento in cui la battaglia

⁶² Greg. Turon. *Hist.* 2.8; Zos. 5.36.1.

⁶³ Cass. *Chronica* a. 425; Greg. Turon. *Hist.* 2,8; Filostorgio *Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία* 12.14; Prospero *Chron.* a. 425 (Theod. XI et Val. caes. coss); *Chronica Gallica*, 4.100, a. 425; Jord. *Romana* 327-328.

⁶⁴ Filostorgio 12.14; Prospero *Chron.* a. 425 (Theod. XI et Val. caes. coss) e a. 428 (Felice et Tauro coss.); *Chronica Gallica* 4.102, a. 427; Cass. *Chronica* a. 428.

⁶⁵ Prospero *Chron.* a. 429 (Florentio et Dionysio coss.), e a. 430 (Theod. XIII et Val. III coss.); Giov. Ant. frg. 201; Idazio *Chron.* Ol. 302.6 (a. 429), 7 (a. 430), 8 (aa. 431-3); *Chronica Gallica* 4.106, a. 430; Jord. *Getica* 34.176; Sid. Ap. *Carm.* 7.230 ss.

sembrava volgere a suo favore. La morte di Bonifacio liberò ad Ezio la strada per il consolato (432), e quindi per il titolo di *patricius* (433). Da quel momento Flavio Ezio fu unico comandante degli eserciti occidentali di Valentiniano III (che aveva allora quattordici anni).

Come sempre, il problema politico preminente era l'equilibrio con le forze delle popolazioni immigrate, ed Ezio riuscì a prevalere ancora, per quasi diciassette anni, su Goti, Burgundi, Alani e Franchi servendosi di alleanze con Unni e Alani, sino all'arrivo di Attila. Nell'estate del 450, Ezio salvò Orléans e arrestò la marcia di Attila con la battaglia dei Campi Catalaunici. Ciò gli consentì di continuare la difesa della frontiera delle Gallie, iniziata già nel 436 contro la ribellione dei Burgundi. Le parti più instabili del territorio, in questi anni, erano la Spagna e le Gallie, principalmente a causa dei Bagaudi: sempre in questi anni Ezio sconfisse gli Alani vicino a Valence e a Orléans al fine di domare una rivolta in Bretagna. Fra il 447 e il 448 vi furono ribellioni anche in Armorica⁶⁶, a causa dello stanziamento degli Alani. Vi fu una piccola battaglia vicino Tours, seguita da un attacco dei Franchi di Clodione che penetrarono dirigendo su *Atrebatas* (Arras, nella *Belgica Secunda*), ma furono gravemente sconfitti a *vicus Helena* da Ezio stesso, con la collaborazione del proprio generale Majoriano⁶⁷.

Prima del 449 Ezio aveva negoziato lo stanziamento di parte degli Unni in Pannonia, lungo il corso della Sava. Ciò è considerato indice di buoni rapporti con gli Unni, cui Ezio inviò un segretario per lo stesso Attila, fino a che questi, nel 451, varcò il confine del Reno con un esercito formato da Unni, Goti d'oriente e Burgundi, col quale assoggettò molte città sulla direttrice di Orléans. Ezio, con una intensa attività diplomatica, coinvolse Alani e Goti occidentali,

⁶⁶ Cioè l'odierna Bretagna, con i territori compresi tra la Senna e la Loira. Plin., *Nat. hist.* 2.17.105 scrive che l'Armorica era l'antico nome per indicare l'Aquitania, i cui confini meridionali arrivavano sino ai Pirenei. In età imperiale, l'Armorica fu prima parte della provincia della Gallia Lugdunense, con capitale Lione; poi nel IV secolo fu collocata nella seconda o terza suddivisione della Lugdunense. Dopo l'abbandono della Britannia, l'Armorica si ribellò due volte nella prima metà del V secolo. Secondo Giordane gli Armoricani combatterono con Flavio Ezio e Teodorico ai campi Catalaunici nel 451 (*Getica* 36.191). Tra V e VII secolo molti Britanni si insediarono in Armorica sotto la guida dei santi Samson di Dol e Pol Aureliano, "santi fondatori" della Bretagna.

⁶⁷ DRIJVERS J.W., *Helena Augusta: the Mother of Constantine the Great and the Legend of her finding of the true Cross*, Leiden - New York, 1992, pp. 12 ss. Majoriano aveva iniziato la carriera militare sotto Ezio assieme a Ricimero e ad Egidio. Majoriano si distinse particolarmente contro i Franchi di Clodione presso *vicus Helena*. Quando, intorno al 450, Valentiniano III considerò, poiché non aveva discendenti maschi, la possibilità di unire in matrimonio la figlia Placidia con Majoriano, Ezio pose fine alla carriera di Majoriano costringendolo a ritirarsi in campagna. Solo nel 454, morto Ezio, Majoriano tornò alla vita pubblica su richiesta di Valentiniano III, per sedare i malumori dei fedeli del *magister militum* assassinato.

formando una consistente forza d'opposizione con la quale distolse Attila da Orléans, costringendolo ad uscire in aperta campagna ai Campi Catalaunici, dove fu combattuto uno scontro non decisivo, che però costrinse Attila a ripiegare oltre il Reno per passare l'inverno. Quando nel 452 Attila, col pretesto di chiedere la mano di Onoria, invase l'Italia, costringendo Valentiniano III a rifugiarsi a Roma, Ezio cercò di rallentare l'avanzata unna, fino a che Attila fu raggiunto dal prefetto Trigezio, dall'ex-console Gennadio Avieno e dal papa Leone I, che lo convinsero a recedere⁶⁸.

Fu un trionfo per Ezio. Ma è noto che, alla corte di Ravenna, egli trovò la morte a causa di un accesso d'ira di Valentiniano, forse preoccupato da un asserito desiderio di Ezio di mettere sul trono imperiale suo figlio Gaudenzio, che pensava potesse sposare Placidia, figlia dell'imperatore; forse rancoroso per non avergli permesso di aspirare, morto Teodosio II (28 luglio 450), al trono di Bisanzio in un impero riunito; o forse ancora – e meglio – sconvolto dal suo progetto, ripreso da un disegno politico di Stilicone, di riunire le province romane in una sorta di confederazione di stati. Ciò perché la struttura confederativa urtava ovviamente contro l'idea unitaria della corona imperiale, intesa quale unico vertice di un'area di dominati. È la seconda volta che tocchiamo con mano come l'esperienza che hanno maturato i generali e governatori impegnati sul campo porti le loro menti a considerare che la nuova struttura amministrativa, imposta dalla presenza di nuove realtà e nuove forze etniche, sociali ed economiche, oramai stabilmente insediate nei territori dell'impero, postuli una nuova concezione costituzionale dell'istituzione imperiale, per nulla avversata, in quel momento, da quelle realtà.

Ciò si conferma ancor più, a mio giudizio, analizzando l'azione politica di altre tre personalità di origine "barbarica", attive in questi anni centrali del V secolo, che curarono la conservazione dell'impero quale mezzo per l'affermazione della propria rilevanza all'interno di quell'istituzione, portata però su un piano costituzionale di nuova concezione, generata e maturata a seguito dei trattati stipulati dagli stessi imperatori. Dobbiamo dunque parlare ancora almeno di Ricimero, di Genserico e di Gundobado.

Ricimero (405 – 18 agosto 472) era suebo e goto ma, nei dodici anni che vanno dal 460 alla sua morte, si distinse, come uomo politico e come generale, quale effettivo detentore del potere occidentale. Finito in modo violento l'impero di Valentiniano III (16 marzo 455), il trono passò per una settantina di giorni, tra marzo e maggio, nelle mani di Petronio Massimo⁶⁹, e poi, per circa diciotto

⁶⁸ Prospero *Chron.* a. 452 (Herculano v.c.)

⁶⁹ Petronio Massimo si era creato l'accesso al trono con l'assassinio, in meno di un anno, di Flavio Ezio (settembre 454) e dell'imperatore Valentiniano III (marzo 455). Giovanni di Antiochia *frgg.* 200-201 narra che Ezio fu ucciso dallo stesso Valentiniano, ma su istigazione di Massimo.

mesi, in quelle di Marco Mecilio Flavio Eparchio Avito (455 – 456). Ricimero, suebo per parte di padre e nipote, per parte di madre, di Wallia re dei Goti occidentali, aveva passato la giovinezza alla corte di Valentiniano III, dove aveva servito sotto il comando di Ezio, avanzando di grado fin verso il 460, e dove era divenuto amico di Giulio Valerio Majoriano, nobile romano, anch'egli, come abbia visto, al comando di Ezio. Scomparsi Ezio e poi Valentiniano, l'imperatrice vedova Licinia Eudossia sosteneva la candidatura di Majoriano, ma la conservazione senatoria preferì assecondare l'ambizione del pur discutibile Petronio Massimo, che però fu ucciso⁷⁰ quando Genserico saccheggiò Roma, verosimilmente alla fine di maggio del 455⁷¹.

Il vuoto di potere fu immediatamente colmato da Eparchio Avito, che nell'aprile del 455 era stato mandato dall'imperatore Petronio Massimo in missione diplomatica a Tolosa presso Teodorico II. Qui egli seppe della morte dell'imperatore e del sacco di Roma. Teodorico, forse riconfermato, dopo la recente morte del padre, *foederatus* dei Romani proprio con l'ambasceria di Avito, colse l'occasione per rinsaldare i rapporti con la corona acclamando Avito imperatore: era il 9 o il 10 luglio del 455⁷². Seguì l'acclamazione di Avito

Valentiniano avrebbe vinto al gioco una somma che Massimo non poteva pagare, e ne avrebbe ottenuto in pegno il suo anello. Utilizzandolo come autentica dell'ambasceria, Valentiniano avrebbe fatto chiamare la moglie di Massimo, della quale avrebbe così comodamente abusato. Rivista la donna, Massimo avrebbe scoperto l'inganno ed avrebbe concepito un piano di vendetta, che avrebbe compreso anche la morte di Ezio. Accordatosi con l'eunuco Eraclio, all'epoca *primicerius sacri cubiculi* di Valentiniano, che ambiva alle cariche coperte da Ezio, i due avrebbero convinto l'imperatore che Ezio lo voleva uccidere, e per questo egli si sarebbe difeso strozzandolo con l'aiuto di Eraclio. Chiesto il posto di Ezio, Valentiniano avrebbe negato, su istigazione dello stesso Eraclio, a Petronio Massimo la promozione a *magister militum*. E perciò Massimo avrebbe deciso di farlo assassinare, servendosi stavolta di Optila e Thraustila, coraggiosi sciti che avevano combattuto con Ezio e che sarebbero stati desiderosi di vendicarne la morte. Il 16 marzo 455, a Roma, Optila, che era a capo della guardia imperiale, uccise Valentiniano che, nel Campo Marzio, si accingeva ad esercitarsi con l'arco; mentre Thraustila uccise Eraclio.

⁷⁰ Prospero *Chron.* a. 455 (Valentin. VIII et Anthemio coss.).

⁷¹ Secondo alcuni, Massimo avrebbe costretto Licinia Eudossia a sposarlo, ma questa non aveva esitato a rivolgersi ai Vandali di Genserico, che non aveva riconosciuto l'autorità del nuovo imperatore e che vantava promesse già fattegli dal defunto Valentiniano. Altri invece riferiscono che Massimo avrebbe fatto sposare Eudocia al proprio figlio Palladio, suscitando il risentimento di Genserico, che attendeva che la figlia orfana di Valentiniano sposasse il suo Unerico, cui era stata promessa. Per questo chiese a Massimo le grandi isole mediterranee (Baleari, Sardegna, Corsica e Sicilia) e fece rotta su Roma. Nel trambusto che si generò all'arrivo dei Vandali, Petronio Massimo fu assassinato (31 maggio 455). Due giorni dopo Genserico entrò in Roma senza violenze, secondo i patti stipulati col papa Leone I: il sacco durò quattordici giorni, e poi i Vandali ripartirono portandosi via Eudossia e le figlie Placidia ed Eudocia, già promessa da Valentiniano in sposa a Unerico figlio di Genserico. Sulle modalità della morte di Massimo, le fonti (Prospero d'Aquitania, Idazio, Sidonio Apollinare) non concordano.

⁷² Cfr. *Fasti Vindobonenses priores* 575: 10 luglio 455.

da parte dei capi galli riuniti a *Viernum*⁷³ (vicino Arles), e poi ai primi d'agosto, cioè prima ancora che fosse giunto a Roma, vi fu il riconoscimento del senato romano⁷⁴. Fino a settembre Avito rimase in Gallia per organizzare un potente esercito di Galli e di Goti. Quindi scese a Ravenna, dove lasciò un contingente goto comandato da Remisto⁷⁵, e proseguì per Roma. Ma oltre all'appoggio del senato romano, Avito doveva guadagnarsi sia il riconoscimento di Marciano, imperatore di Bisanzio, sia il gradimento dei generali dell'esercito occidentale, cioè di Majoriano e di Ricimero, nonché di Genserico che, finito il saccheggio di Roma, presidiava ancora la parte meridionale dell'Italia. Sebbene sostenitore di Majoriano, Ricimero non mostrò subito una dichiarata opposizione al nuovo imperatore, e Avito, una volta a Roma, lo nominò *magister militum*, evidentemente contro l'insidia di Genserico, ma soprattutto contro le ambizioni di Majoriano. Col nuovo titolo Ricimero affrontò la flotta vandala e vinse in Corsica; poi batté i Vandali vicino ad Agrigento. Ciò gli conferì la fiducia del senato, consentendogli di sollevare l'opinione politica italica contro il filogallismo di Avito, che riuscì a sconfiggere a Piacenza il 16 ottobre 456.

Fatto prigioniero ed ucciso Avito, Ricimero ottenne il titolo di *patricius* da Leone I, che il 7 febbraio 457 era stato incoronato imperatore a Bisanzio con il potente sostegno del generale Aspar. E per dare un titolare al trono vacante dell'Occidente, lo stesso Leone nominò Majoriano, evidentemente appoggiato dal collega Ricimero che, da tempo, voleva vederlo sul trono.

Il regno di Majoriano, imperatore capace e indipendente, dipese appunto dal sostegno di Ricimero finché non divenne una presenza troppo ingombrante. Nel 461, vicino a Valencia in Spagna, mentre cercava di organizzare una spedizione contro i Vandali, Majoriano fu attaccato e sconfitto proprio da Genserico⁷⁶, forse segretamente avvertito da spie vicine ai suoi oppositori. Non a caso infatti Ricimero ebbe così il destro per costringere Majoriano ad abdicare e quindi per metterlo a morte (7 agosto 461).

Ricimero sostenne allora il debole Libio Severo Serpenzio III. Uomo pio e religioso, Libio Severo fu nominato a Ravenna il 19 novembre 461⁷⁷,

⁷³ Avito fu incoronato con un *torque* (Sid. Ap. *carm.* 7.576-9), il collare gallico con il quale era stato incoronato anche l'imperatore Giuliano.

⁷⁴ *Fasti Vindobonenses priores* n. 575 ; Cass. *Chronica* a. 455.

⁷⁵ Remisto fu insignito nel 456 del titolo di *magister militum* e di *patricius*: Remisto si trattenne a Ravenna con un contingente di Goti, fino a che Avito decise di abbandonare l'Italia per ritornare in Gallia per sollecitare gli alleati contro l'opposizione del Senato romano. Remisto fu attaccato dalle truppe senatorie comandate da Ricimero *magister militum Italiae*. Assediato a Ravenna, fu catturato e ucciso nel palazzo di Classe il 17 settembre 456.

⁷⁶ Notizia in Prisco *frg.* 27.

⁷⁷ Teofane *Chronographia* A.M. 5955; *Chronica Gallica* 4.636, a. 460; *Fasti Vindobonenses priores* n. 588, a. 461

verosimilmente con l'approvazione di tutta l'aristocrazia italica, e regnò fino all'autunno del 465 senza però aver mai ottenuto il riconoscimento da parte di Leone I di Bisanzio. Ciò fu possibile evidentemente perché Severo sfruttò l'ombra del suo *magister militum*, che lo preservò anche dalla concorrenza del preferito di Genserico, Anicio Olibrio che nel 462 aveva sposato Placidia, figlia di Valentiniano III⁷⁸. Libio Severo resistette come poté all'opposizione ed alle pretese di usurpatori, di personalità ostili e di Genserico, fino a che, probabilmente nell'autunno del 465 morì di morte naturale⁷⁹, sebbene Cassiodoro affermi (ma quasi un secolo dopo) che Severo sarebbe stato ucciso dallo stesso Ricimero⁸⁰.

Dopo la morte di Severo, Ricimero esercitò di fatto il potere da solo per otto mesi; ma dovette poi cedere all'imperatore Leone che, da Bisanzio, aveva nominato Antemio Procopio. Antemio fu messo sul trono d'Occidente per restaurare il controllo sulle province perse d'Africa e di Gallia, cioè per tentare di ricostituire, su un'area più grande possibile, secondo la concezione sopravvissuta a Bisanzio, la struttura costituzionale dell'impero classico, caratterizzata da una corona che avrebbe dominato su territori amministrati quali province sottomesse. Del resto Antemio aveva sposato Elia Marcia Eufemia, figlia dell'imperatore Marciano⁸¹, nel 455 era stato console con Valentiniano III, ed alla fine del 456 era già in predicato per succedere ad Eparchio Avito. Sennonché la morte, nel gennaio del 457, di Marciano, e l'opposizione di Aspar alla sua ascesa avevano impedito che la sua candidatura avesse successo sia in Oriente, dove Aspar preferì far nominare Leone I; sia in Occidente, dove si accondiscese al desiderio di Ricimero di far nominare Majoriano.

Dopo Severo il trono d'Occidente era sempre più nelle mani di Ricimero, mentre Genserico insisteva ancora per la nomina di Anicio Olibrio, personaggio del suo *entourage* familiare e figura debole, che avrebbe potuto facilmente manipolare. Per questo Leone si adoperava per impedire che Ravenna fosse sotto l'influenza vandala, così come aveva lasciato, ancorché temporaneamente, spazio alla reggenza di Ricimero, sebbene subisse gli attacchi di Genserico che, dalla Sicilia e dall'Italia, aveva cominciato ad estendere le sue razzie anche all'impero d'Oriente, nelle terre dell'*Illyricum* e del Peloponneso. Nella primavera del 467, Leone nominò Antemio imperatore d'Occidente e lo inviò in Italia con l'esercito di Marcellino *magister militum per Illyricum*. Il 12 aprile

⁷⁸ Poiché Eudocia aveva sposato Unerico, Anicio Olibrio e Unerico erano cognati: di qui la ragione dell'interesse di Genserico a porre Olibrio sul trono d'Occidente: Prisco *frg.* 29.

⁷⁹ Sid. Ap. *Carm.* 2.317-8.

⁸⁰ Cass. *Chronica* a. 465. E' stato però giustamente osservato che non si rinviene nelle fonti un movente valido per la sua eliminazione da parte del generale goto.

⁸¹ Prisco *frg.* 44.

Antemio fu proclamato imperatore al terzo o all'ottavo miglio da Roma⁸². In questo modo le ambizioni di Genserico erano state umiliate, ed era stato allocato in Italia un esercito efficiente al comando di un generale di provate capacità.

Tuttavia i buoni rapporti con il collega orientale non consentirono di risolvere i problemi non solo con Genserico, ma neanche con Ricimero, nonostante che Antemio gli avesse concesso in sposa, verso la fine del 467, la figlia Alipia⁸³. Quanto a Genserico, sia la spedizione di Marcellino della fine del 467, sia quella di Basilisco, finanziata da entrambi gli imperatori, fallirono con gravi perdite di uomini e mezzi⁸⁴. Leone preferì scendere a patti coi Vandali, mentre Antemio, data per persa l'Africa, si dedicò senza successo alla riconquista delle province occidentali nelle mani dei Goti, i quali però, al comando di Eurico, sconfissero l'esercito romano ed uccisero i suoi generali⁸⁵. Rimasto quindi imperatore del solo suolo italico, Antemio dovette fare i conti con l'opposizione interna del ceto senatorio, che tentò di ammorbidire mediante la concessione a molti del titolo di *patricius*. Senonché l'uso inflazionato del beneficio, dato anche a senatori di origine gallica e ad aristocratici d'origine provinciale, contribuì ad una sua diffusa disistima. Rimaneva poi irrisolto il problema dei suoi rapporti con Ricimero. Il pur cercato legame familiare non impedì che Ricimero reagisse, prendendo a spunto la condanna a morte del senatore Romano, suo sodale, accusato di aver tentato l'usurpazione⁸⁶. Ritiratosi a Milano con seimila veterani della guerra vandalica, temporeggiò per circa un anno per intercessione di Epifanio vescovo di Pavia⁸⁷. Ma agli inizi del 472, a Roma, i seguaci di Ricimero attentarono alla vita di Antemio, che dovette rifugiarsi nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Leone inviò allora in Occidente Anicio Olibrio con l'apparente scopo di mediare tra Ricimero e Antemio, e di trattare con Genserico, il cui figlio aveva sposato la sorella di Olibrio. In realtà Leone aveva mandato ad Antemio anche un'istruzione segreta con l'ordine di far uccidere Ricimero e Olibrio. Poiché però Ricimero aveva intercettato il messaggio e lo aveva mostrato ad Olibrio⁸⁸, l'opposizione tra il *magister militum* e l'imperatore divenne frontale, tanto che

⁸² *Fasti Vindobonenses priores* n. 598, a. 467: *his cons. levatus est imp. do. n. Anthemius Romae prid. idus Aprilis*.

⁸³ Sidonio Apollinare giunse a Roma in occasione del matrimonio e descrisse i festeggiamenti per le nozze, che coinvolsero tutte le classi sociali, in una lettera ad un amico; il poeta fa intuire come la sposa non fosse contenta del marito, un rozzo barbaro (*Epistulae* 1.5.10-11).

⁸⁴ Anche Marcellino perse la vita in combattimento. Cfr. Prisco *frgg.* 42 e 44.

⁸⁵ *Chronica Gallica* 649 (a. 471).

⁸⁶ Cass., *Chronica*, a. 470; Paul. Diac. *Hist. Rom.* 15. 2; Giov. Ant. *frgg.* 207 e 209.

⁸⁷ Ennodio *Vita Epiphani* 53-71; Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.3.

⁸⁸ Giovanni Malalas *Χρονολογία* pp. 373-374 (ed. Dindorf).

Ricimero proclamò Olibrio imperatore e assediò Antemio a Roma, con un esercito di contingenti barbarici, tra cui quello di Odoacre⁸⁹. A causa del protrarsi delle ostilità, sia Antemio sia Ricimero si rivolsero al *magister militum per Gallias* che era all'epoca il burgundo Gundobado, probabilmente nipote di Ricimero⁹⁰, di cui prese subito le parti. Gli uomini di Antemio furono sterminati e perseguiti per tradimento⁹¹, mentre egli si rifugiò in San Pietro (o, secondo altre fonti, a Santa Maria in Trastevere), dove fu catturato e decapitato da Gundobado⁹², o da Ricimero stesso⁹³, l'11 luglio 472⁹⁴. Meno di due mesi dopo (18 agosto 472), Ricimero morì di febbre e il titolo di *patricius* fu assunto dal nipote Gundobado.

Come abbiamo visto, l'azione politica di Ricimero è intrecciata con la vita di Genserico, re dei Vandali e degli Alani, che morì cinque anni dopo di lui. Essi si trovarono più volte in aperto conflitto, soprattutto a cagione dell'influsso sulla vita dell'impero che l'uno avrebbe voluto esercitare al posto dell'altro. È merito di Genserico non solo la guida dei Vandali al di là delle colonne d'Ercole, proprio là dove forse già sarebbero voluti andare Alarico, prima, e Wallia, poi; ma anche quello d'aver radunato quanti, Alani e Goti di Spagna, erano sbandati a causa degli attacchi di Suebi, Goti della Gallia, Burgundi e Franchi, facendo così di quella massa una delle maggiori potenze mediterranee, capace di tenere testa alle potenti forze armate di Bisanzio, anche quando unite a quelle d'Occidente.

Genserico era divenuto re dei Vandali e degli Alani nel 428, alla morte del fratellastro Gunderico, ed aveva presto capito che la Betica non avrebbe offerto al suo popolo difese contro alleanze goto-romane, né sufficienti mezzi di sussistenza. Del resto, ancor prima della morte di Gunderico, si era interessato alla navigazione e alla costruzione di una flotta per le razzie nelle Baleari⁹⁵. È noto che nel 429 guidò circa 80.000 persone, di cui 15.000 in armi, nella

⁸⁹ Procopio *Guerre (Gothica)* 5.1.6. Una breve storia di Odoacre (*Odoacer*) è in Paul. Diac. *Hist. rom.* 15. 8-9.

⁹⁰ Poiché era figlio di Gundioco, della stirpe del re goto Atanarico (*Liber historiae Francorum* 11), e forse di una sorella di Ricimero: cfr. SECRETAN E., *Les premier royaume de Bourgogne*, in *Mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande*, vol. XXVI, Lausanne, 1868, p. 51.

⁹¹ Giov. Ant. *frg.* 209.

⁹² Malalas, p. 375 (ed. Dindorf).

⁹³ Cass., *Chronica*, a. 472; Marcell. com. *Chronicon*, a. 472; Procopio *Guerre (Vandalica)* 3.7.1-3. La *Chronica Gallica* 650 (a. 472) riporta entrambe le versioni.

⁹⁴ *Fasti Vindobonenses priores* n. 606, a. 472: *Vidus Iulias*.

⁹⁵ C.Th.9.40.24 (*Impp. Honorius et Theodosius aa Monaxio pp* [24 set. 419]) proibiva a chiunque di insegnare ai barbari la costruzione navale. Questo spiega come mai Genserico ricorse, quando poté, al furto di navi imperiali, che era ovviamente in grado di far governare.

provincia d'Africa, sfruttando l'incapacità romana di domare le rivolte delle popolazioni autoctone, e forse, come abbiamo visto, addirittura chiamato da Bonifacio, oramai in disgrazia con Ezio e con Valentiniano⁹⁶. Nel 430 impattò contro l'esercito orientale, mandato dall'imperatore Teodosio II, sotto la guida di Aspar, in aiuto a Bonifacio assediato ad Ippona. Dopo ripetuti attacchi respinse Aspar, che rientrò a Bisanzio, e conquistò ancora terreno (*Zeugitana e Byzacena*) non appena Bonifacio fu richiamato in Italia (432), riuscendo a concludere con Valentiniano III il trattato dell'11 febbraio 435, che riconosceva i Vandali *foederati* al servizio dell'impero romano per la Numidia Cirtana, con capitale Ippona, ma per ora senza cessione formale di alcun territorio. Sempre più esperto nella navigazione, Genserico dal 437, cominciò ad esercitare la pirateria insidiando sovente le coste siciliane e italiche, finché, conquistata Cartagine nell'ottobre del 439, si impadronì di parte della flotta romana d'Occidente, riuscendo così a raggiungere anche la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari. Mentre in Sicilia, nell'autunno del 440, si erano riunite inutilmente truppe d'Oriente e d'Occidente, ma che poi avevano fatto ritorno alle loro sedi senza poter salpare per l'Africa, nel 442 Genserico stipulò un nuovo trattato di pace con Valentiniano III⁹⁷, che adesso gli riconosceva il titolo di *rex socius et amicus* e la sovranità sulla Mauretania Tingitana, la *Numidia Cirtensis*, la *Zeugitana* e la *Byzacena*⁹⁸.

Questi quattordici anni di regno fecero di Genserico un sovrano di pieno diritto, la cui politica coinvolgeva, ed a sua volta era coinvolta, da quella dell'impero d'Occidente, rispetto al quale egli, come abbiamo in parte già visto, non rimase indifferente, avendo cercato addirittura un apparentamento con la corte⁹⁹. Quando Valentiniano III fu trucidato, Genserico non volle mai riconoscere Petronio Massimo. Ritenne quindi decaduto il precedente trattato

⁹⁶ La notizia è assunta da Procopio *Guerre (Vandalica)* 3.3.22 ss. In realtà la traversata e lo sbarco costituiscono un problema a lungo discusso in letteratura: cfr. P. HEATER, *La caduta*, cit., p. 328 ss. e ivi bibl.

⁹⁷ Il vincolo era garantito da Unerico, figlio di Genserico, inviato come ostaggio presso Valentiniano, che permise il suo fidanzamento con la figlia Eudocia: cfr. Merobaude *Panegyrici* 2.27-9; Prospero *Chron.*, a. 442 (Dioscoro v.c. cons. [et Eudoxio]), nonché Prisco *frag.* 29. È probabile che la fine anticipata della missione dei due eserciti, e lo stesso trattato siano stati dettati dalle nuove urgenze imposte dai movimenti continentali e dal nuovo assetto della politica degli Unni.

⁹⁸ *Nov. Val.* 34; Victor Vit. *Hist. pers.* 1.13 per i domini vandalici alla morte di Valentiniano.

⁹⁹ Nel 442 il re dei Goti Teodorico I avrebbe fatto sposare una sua figlia con Unerico, figlio di Genserico. Ma Ezio avrebbe fatto fallire il matrimonio, inducendo Genserico a credere che la nuora l'avrebbe voluto avvelenare. Per questo Genserico l'avrebbe respinta dal padre dopo averle tagliato il naso e le orecchie. Sarebbe così cominciata la trattativa per un matrimonio tra Unerico, ostaggio presso la corte, ed una delle figlie dell'imperatore Valentiniano: il matrimonio, per allora, non vi fu, ma le relazioni tra Genserico e l'impero si mantennero buone sino al 455.

con l'impero e fece rotta su Roma (455). Nel trambusto che seguì al suo arrivo, come abbiamo già visto, Massimo fu ucciso ed il papa Leone I chiese che città e popolazione fossero risparmiate, in cambio del libero saccheggio. Quindi Genserico si ritirò portando con sé l'imperatrice vedova Licinia Eudossia con le figlie Eudocia, che farà sposare ad Unerico; Placidia, che farà sposare ad Anicio Olibrio; e Gaudenzio¹⁰⁰, figlio di Ezio.

Agli inizi del 456 Genserico sbarcò ad Agrigento, ma, come già abbiamo visto, fu sconfitto da Ricimero, che riuscì anche a battere la flotta vandala in Corsica. E nel 458 nulla poté contro Majoriano, che era riuscito non solo a sgominare il suo complotto coi Goti ed i Burgundi, ma, passati i Pirenei, era arrivato a Saragozza e a Cartagena da dove aveva fatto rotta, nel 460, per la Mauretania. Dopo alterne vicende, durante le quali Genserico riuscì persino ad impadronirsi della flotta romana, il re vandalo e l'imperatore stipularono una tregua che consentì a Majoriano di rientrare in Italia, purtroppo per morire a Tortona il 7 agosto 461, combattendo contro Ricimero.

Negli anni successivi, fino al 464, Genserico inasprì ancora la propria politica anti imperiale contro Libio Severo, che non riconobbe mai, sempre sostenendo la figura di Anicio Olibrio, nel frattempo unito in matrimonio con Placidia. Cercò anche di allearsi con Egidio, che comandava nella Gallia del nord, sebbene questi nel 465 morisse improvvisamente. Quando nel 467 l'imperatore Leone I nominò Antemio e lo fece scortare a Roma da Marcellino, Genserico, nuovamente deluso dalla mancata nomina di Olibrio, attaccò anche l'Illiria, l'Epiro e la Grecia. Nel 468 subì una sconfitta in Tripolitania, e perse la Sardegna ad opera di Marcellino; ma riuscì ad incendiare il grosso della flotta di Bisanzio, al comando di Basilisco, nei pressi di Capo Bon¹⁰¹. Solo la morte di Marcellino, forse per mano di un sicario assoldato da Ricimero, impedì che, in agosto, si riformasse una flotta imperiale compatta che avrebbe attaccato a Cartagine. Ripartito allora Basilisco, Genserico rimase padrone del Mediterraneo occidentale.

Sei anni dopo, nel 474, stipulò la pace con l'impero d'Oriente, e permise al rappresentante di Zenone, divenuto imperatore alla morte di Leone I, di riscattare quanti più prigionieri e schiavi romani avesse potuto. Quindi concesse libertà di culto agli ortodossi e permise la nomina del vescovo di Cartagine, che non era stato più nominato dal 457. Sempre l'imperatore Zenone confermò a

¹⁰⁰ Forse già promesso in matrimonio a Placidia. È evidente che le nozze non seguirono mai, mentre di Gaudenzio, dopo questo momento, non si sa più nulla.

¹⁰¹ Procopio *Guerre (Vandalica)* 3.6.17-27. Qui si lancia il sospetto che Genserico avesse corrotto Basilisco per una tregua di qualche giorno, così da avere il vento favorevole; e c'è un richiamo al supposto tradimento di Bonifacio, che nel 429 avrebbe favorito il passo dei Vandali in Africa.

Genserico, nel 474, il possesso di tutta la provincia d'Africa, dallo stretto alla Tripolitania, comprese le Baleari, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, fatta eccezione della città di Lilibeo. Il 25 gennaio del 477 Genserico morì a Cartagine, all'età di 87 anni.

Come si può notare, la potenza delle armate di Genserico, sia per terra che per mare, fu almeno pari a quella non solo dell'esercito occidentale, ma addirittura a quella delle forze orientali. Di qui l'osservazione che, se avesse voluto, avrebbe potuto rovesciare l'impero, quanto meno quello d'Occidente, per instaurare un proprio potere. Ma un'agenda politica di tal fatta non fu mai né nel pensiero di Genserico, sempre considerato dai contemporanei come vero nemico dell'impero per averne gravemente minato l'economia con la conquista della parte più produttiva dell'Africa; né in quello di Ricimero: anzi i due furono sempre fautori, sebbene antagonisti, dell'idea della conservazione della corona, vista però come garanzia dell'unità di amministrazioni diverse, ora nella gestione dei nuovi regni in cui barbari e romani stanziati¹⁰² si erano integrati, o quanto meno cercavano di farlo.

L'altra personalità che è venuta in rilevanza in questo torno di tempo è quella di Gundobado, vero o asserito nipote di Ricimero, per essere probabilmente figlio di una sua sorella e di Gundioco re dei Burgundi¹⁰³. Gundobado venne in risalto nel 472, quando fu cercato dall'imperatore Antemio, per avere aiuto nella guerra contro Ricimero, in quanto *magister militum per Gallias*, titolo che forse gli aveva conferito quello stesso imperatore.

Invitato a scendere con le sue truppe in Italia, questi però si schierò col *patricius* Ricimero, e quindi mettendosi contro Antemio e le sue truppe, affidate a Bilimero¹⁰⁴. Sconfitto l'imperatore, alcune fonti attestano che Gundobado avrebbe provveduto personalmente a decapitarlo¹⁰⁵. Era l'11 luglio 472, e il 18 agosto moriva Ricimero. Gundobado, verosimilmente per decreto di Anicio Olibrio, che nell'aprile era stato nominato imperatore dallo stesso Ricimero, nonostante che Antemio non fosse ancora morto, gli subentrò nella carica di *magister militum praesentalis* e col titolo di *patricius*. Quando il 2 novembre anche Anicio Olibrio morì, Gundobado divenne la carica più alta dell'impero

¹⁰² Non c'è dubbio che essere possessori di terre, su quelle abitando, crei una mentalità di conservazione diversa da quella che possono avere possessori che invece sfruttano le terre abitando in un altro continente. Peraltro i c.d. "barbari", come abbiamo visto, cercavano di insediarsi in modo stabile e produttivo, e verosimilmente erano disponibili ad una vicinanza con gli autoctoni, che fosse contemporaneamente di pacifica convivenza e lavoro, oltre che di apprendimento delle tecniche di coltivazione.

¹⁰³ Greg. Turon. *Hist.* 2.28; *Liber Historiae Francorum* 11; Malalas, p. 374 (ed. Dindorf).

¹⁰⁴ Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.4.

¹⁰⁵ Malalas, p. 375 (ed. Dindorf); Giov. Ant. *frg.* 209.

d'Occidente e, in tale veste, nominò imperatore il *comes domesticorum* Glicerio che fu proclamato il 3 marzo 473. Ma agli inizi del 474 Gundobado re dei Burgundi mori e Gundobado fece ritorno a Lione per determinarne la successione con i fratelli Godegiselo, Gundomaro e Chilperico II¹⁰⁶. È stato giustamente notato che tale atteggiamento è indicativo della maggior importanza della successione burgunda rispetto alle sorti dell'impero d'Occidente, ormai storia di un territorio insignificante la cui amministrazione era abbandonata alle mani di chi avesse voluto prendersela¹⁰⁷. Ed infatti, all'inizio dell'estate del 474, Giulio Nepote, nipote del *comes* Marcellino, morto in Sicilia combattendo contro i Vandali e già *magister militum per Illyricum*, evidentemente con l'assenso dell'imperatore d'Oriente¹⁰⁸, sbarcò alle foci del Tevere e, giunto a Roma, depose Glicerio e alla fine di giugno si autoproclamò imperatore d'Occidente, senza però ricevere l'accettazione delle truppe. Non si sa se Gundobado fosse già partito, ovvero se non abbia opposto alcuna resistenza a Nepote perché contrastare gli intendimenti di Bisanzio, senza alcun appoggio del senato romano, sarebbe stata una mossa controproducente per lui¹⁰⁹. È certo invece che, se si fosse opposto, avrebbe avuto a disposizione forze preponderanti per respingere il contingente che accompagnava Nepote. Ma gli ottimi rapporti che in seguito vi furono tra la corte orientale e Gundobado confermano l'idea che oramai la successione burgunda fosse divenuta il suo pensiero dominante, mentre la cura dell'impero non costituiva più oggetto di primario interesse. D'altro canto era già aumentata la rilevanza politica dei Goti di Mesia, nell'impero d'Oriente, e dunque era divenuto fondamentale avere rapporti con il loro re Teodorico Amalo¹¹⁰. Né si poteva trascurare che i Franchi, finito il tempo delle alleanze coi Romani, curavano una politica di espansione territoriale. Per questo Gundobado, sistemata la successione coi fratelli, fece sposare il proprio figlio Sigismondo con Ariagne, figlia di Teodorico; e curò che la nipote Clotilde, figlia di Chilperico II, sposasse Clodoveo I dei Franchi.

¹⁰⁶ Malalas, p. 375 (ed. Dindorf).

¹⁰⁷ Cfr. HEATHER P., *La caduta*, cit., p. 512.

¹⁰⁸ In questo momento è imperatore il fanciullo Leone II, coadiuvato dal padre correggente Zenone. Ma Nepote era già stato designato, nell'autunno precedente, dall'imperatore Leone I.

¹⁰⁹ O'FLYNN J.M., *Generalissimos of the Western Roman Empire*, University of Alberta, 1983, p. 130.

¹¹⁰ Nato, forse nel 454, dal re goto Teodemiro (della dinastia degli Amali) e dalla concubina Erelieva, era stato dato in ostaggio, all'età di otto anni, a garanzia della pace tra Leone I (457 – 474) ed i Goti di Mesia. Visse dieci anni a Bisanzio, dove imparò il latino e il greco. Riscattato nel 472 dal padre, gli succedette ventenne nel 474, proseguendo come *foederatus* l'alleanza con l'impero orientale, di cui avrebbe dovuto tutelare i confini, insidiati dalle nuove popolazioni barbariche. Fu console nel 484.

La mutata politica di Gundobado nei confronti dell'impero è indice di un ulteriore mutamento della concezione politica dei nuovi popoli, rispetto a quella che sino ad allora li aveva spinti, nonostante possa apparire il contrario, a proteggere la corona imperiale romana quale indicatore e garanzia di una loro dignità. L'interesse di Gundobado per la successione di suo padre, e per lo stato del suo regno e dei suoi territori, ai quali destina una apposita legislazione ancorché ispirata al, o addirittura copiata dal diritto romano, è il segno della capacità dei nuovi popoli di rivendicare una propria autonoma personalità e identità, nelle strutture dell'impero.

5. Il problema degli usurpatori

Altro tratto che caratterizza la storia sopra descritta è la presenza continua di usurpatori. Essi emergono quale elemento indicatore della forte carenza strutturale del principato quale istituzione costituzionale. È ben noto infatti che l'originalità della carica, incarnata dapprima da Augusto e poi ripetuta nei successori, non prevedeva, proprio perché carica eccezionalmente emersa nella costituzione repubblicana, una regola né per la nomina di un *princeps*, né per il suo rinnovo per qualunque ragione egli fosse venuto a mancare. Di qui l'idea che "comandante" potesse essere chiunque fosse stato in grado di comandare, o per ordine del senato, o per volere delle truppe, e comunque per beneplacito di chi, potendo opporsi, non si fosse opposto. È proprio la storia del IV e del V secolo a mostrare, con i suoi più di venti usurpatori, che la mancanza di regola – che è come dire la mancanza di una vera e propria struttura costituzionale legittimante l'impero, al di fuori del beneplacito di quella classe o di quel ceto che, contingentemente più forte, lo sostenesse in quel determinato momento – era la via per ottenere il potere imperiale soltanto ponendosi come esponenziale di un qualche interesse.

E peraltro va notato che non tanto Stilicone, quanto piuttosto Ezio, Ricimero, Genserico e Gundobado non cercarono mai di assumere, come pure avrebbero potuto fare, il potere imperiale, bensì lavorarono sempre perché la corona spettasse ad una figura intermedia ed equidistante tra il comando che avrebbe esercitato in fatto, nell'interesse di quel che restava dell'impero, ed il loro interesse alla conduzione dei nuovi schemi amministrativi creati dai vari insediamenti di nuove popolazioni intervenute. E ciò, se del caso, anche contro le figure dei vari usurpatori emersi. Nella loro storia è significativo ricordare almeno Magno Massimo (384-388), Flavio Eugenio (392-394), Marco (406-407), Graziano (407), Costantino III (407-411), Prisco Attalo (409-410 e 414-415), Massimo (409-411 e 420-422), Giovino (411-413), Eracliano (412-412), Giovanni Primicerio (423-425), e Romano (470), senza dimenticare, sempre

nell'ambito delle personalità di comandanti militari dell'esercito che influirono sulle nomine imperiali, anche i nomi di Flavio Arbogaste, Geronzio e Flavio Castino, nonché del re burgundo Gundahar.

Nell'economia di questo scritto viene infatti in risalto, al di là delle gesta da ciascuno compiute, che essi usurpatori, così come coloro che ne determinarono, o che almeno ne favorirono la nomina, non si posero come antitetici all'impero, quasi fossero propugnatori d'una diversa concezione costituzionale; ma vollero semplicemente rimediare a ciò che credevano vizio o difetto della conduzione politica dell'imperatore, presente o contingentemente mancante, per rafforzare l'istituzione costituzionale stessa. Storie come quella dei tre comandanti britanni Marco, Graziano e Costantino III, aiutato da Geronzio, contro quella che nella loro concezione era l'inerzia di Onorio; oppure la stessa nomina dell'imbelle Giovino ad opera di Gundahar dimostrano che le forze dell'amministrazione, così come le popolazioni recentemente insediate nei territori nordoccidentali dell'impero avevano bisogno della conduzione imperiale, sia per essere amministrati ed economicamente garantiti, sia per essere legittimati nella propria posizione di residenti non abusivamente occupanti. In altre parole: l'esercito è una forza, e le popolazioni recentemente entrate nei territori sono delle realtà politiche, con un proprio compito, una propria legittimazione ed una propria sfera di competenze, solo se e solo in quanto vi è un vertice imperiale che tutto ciò riconosca.

È stato acutamente osservato¹¹¹ che il Sacro Romano Impero si pone come innovazione del vecchio sistema imperiale, poiché tutta l'amministrazione si regge nell'atto di nomina emanato dal vertice, che conferisce potere ed ambito del suo esercizio, secondo un canone di delega progressiva di sovranità, e con ciò anche di giurisdizione, secondo una schematizzazione che sarà utilizzata in pieno medioevo per dogmatizzare le caratteristiche del sistema feudale. Ma a me pare che quanto emerge dall'indagine qui condotta indichi che gli embrioni di questo assetto sono già presenti nell'asserita decadenza delle concezioni dell'impero classico, nella cui agonia si macera e si distilla, come poco sopra abbiamo visto, l'idea che tutto è, solo se l'autorità lo riconosce. E per questa ragione, sebbene possa apparire strano e, a volte, contraddittorio, proprio i c.d. "barbari" non vogliono che l'impero muoia, né intendono, fino a Carlo¹¹², nomarsi *Augusti*, poiché è nel riconoscimento imperiale, nel trattato stipulato con l'imperatore, nelle concessioni della corona, che risiede la legittimazione ad essere all'interno di una struttura amministrativo-organizzativa che crea ed

¹¹¹ CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, vol. I, Roma, 1995, pp. 193 ss.

¹¹² Nella *bulla* di Carlo imperatore (802) si legge infatti D(*ominus*) N(*oster*) KAR(*olus*) IMP(*erator*) P(*ius*) F(*elix*) P(*erpetuus*) AUG(*ustus*).

attribuisce una identità pienamente soggettivizzante.

6. L'emersione di Odoacre

È noto che, dopo la morte di Anicio Olibrio (2 novembre 472) Gundobado aveva nominato imperatore il *comes domesticorum* Glicerio¹¹³, proclamato il 3 marzo 473¹¹⁴, forte del suo potere in Italia ed approfittando degli indugi dell'impero d'Oriente. Morto però Gundioco, Gundobado era ritornato, agli inizi del 474, a Lione, abbandonando Glicerio al suo destino. Glicerio dunque regnò¹¹⁵, senza avere il riconoscimento di Bisanzio, fino a che fu deposto da Giulio Nepote¹¹⁶, stavolta designato, alla fine del 473, ancora da Leone I; e finì i suoi giorni quale vescovo di Salona, carica cui l'aveva destinato lo stesso Nepote¹¹⁷.

Giulio Nepote regnò¹¹⁸ invece dal giugno del 474 al 28 agosto 475, quando fu messo in fuga e costretto all'esilio da Flavio Oreste. Giulio Nepote era stato designato alla fine del 473, ma non era potuto salpare per l'Italia prima della buona stagione dell'anno successivo, e questo aveva significato il prolungarsi del regno di Glicerio. Il 18 gennaio 474 Leone I morì di dissenteria¹¹⁹, e il successore Leone II, ed il reggente Zenone, mantennero la designazione garantendo la partenza di Nepote. Nella primavera del 474 Nepote partì dunque

¹¹³ MEIJER F., *Emperors don't die in bed*, Routledge, 2004, p. 159.

¹¹⁴ Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.5; *Fasti Vindobonenses priores* n. 611, a. 473: *III non. Martias*; e il *Paschale campanum*: *Licerius imperator levatus est V non. Mart.*

¹¹⁵ Mantenne la corte nel nord Italia e cercò di contrastare un'invasione dell'Italia da parte di Eurico e di Vidimero, che furono però dirottati in Gallia. Cercò anche una riconciliazione con Bisanzio e, dai primi mesi del 474, col nuovo imperatore Leone II e col reggente Zenone. Tentò anche di ingraziarsi la Chiesa, promulgando una legge (11 marzo 473) contro la simonia.

¹¹⁶ Era figlio del *magister militiae* Nepoziano, e nipote e successore di Marcellino *comes Dalmatiae* nel governo della regione dalmata, formalmente alle dipendenze dell'impero romano d'Occidente, sebbene si discuta sui limiti spaziali della cessione all'Oriente, operata da Galla Placidia, ma di fatto largamente autonoma.

¹¹⁷ Jord. *Romana* 338; Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.5.

¹¹⁸ Nepote tentò ancora di consolidare i territori dell'Italia e della Gallia, affidando le truppe al *magister militum* Ecdicio Avito, figlio di Eparchio Avito. I Goti di Eurico, tra il 473 e il 474, avevano occupato la Provenza e nel 475 fu patteggiato che la cedessero indietro, in cambio della città di Alvernia. Invece i Vandali di Genserico continuarono a bersagliare l'Italia, forti degli accordi siglati con l'impero d'Oriente. Nepote accusò dunque la perdita dell'Africa, della Sicilia, della Sardegna, della Corsica e delle Isole Baleari.

¹¹⁹ Malco *frg.* 2d.

per l'Italia, dove depose Glicerio¹²⁰ e il 19 giugno assunse la porpora. Nel riordino che fece dei propri uffici, nominò Flavio Oreste *magister militum* e gli affidò il comando delle truppe nella Gallia meridionale, al posto di Ecdicio che aveva fatto richiamare¹²¹; e promosse, o confermò, Odoacre quale *comes domesticorum*.

Flavio Oreste era un romano della Pannonia Savia¹²², e viveva nei pressi del fiume Sava¹²³. Era figlio di Tatulo¹²⁴ e fratello di Paolo¹²⁵, aveva un figlio di nome Romolo¹²⁶. Era stato notaio di Attila dal 449 al 452, cioè dopo che Ezio aveva ceduto agli Unni la Pannonia; ed era stato due volte ambasciatore degli Unni a Costantinopoli¹²⁷. Nel 475 fu nominato *magister militum* per gli impegni bellici in Gallia. Non abbiamo fonti utili per spiegare come mai Oreste, una volta ottenuto forse l'assenso dei senatori romani contrari alla dipendenza di Nepote dalla corte orientale, e certamente conquistato il favore delle truppe, la cui natura qualcuno ritiene raccogliatrice e composta in maggioranza da barbari, sia partito da Roma ed abbia inseguito l'imperatore fino a Ravenna. Fuggito, o tornato allora Nepote in Dalmazia (28 agosto), e in mancanza di una reazione da parte di Bisanzio¹²⁸, il 31 ottobre 475 Oreste elevò al soglio imperiale il figlio quattordicenne Romolo¹²⁹, indicato poi con l'appellativo canzonatorio¹³⁰ di "Augustolo".

¹²⁰ Jord. *Romana* 338: *Qui Nepos, regno potitus legitimo, Glycerium, qui sibi tyrannico more regnum imposuisset, ab imperio expellens, in Salona Dalmatiae episcopum fecit*; An. Val. *pars posterior* 7.36; Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.5.

¹²¹ Jord. *Getica* 45.241. Figlio dell'imperatore Eparchio Avito e fratello di Agricola e Papianilla, Ecdicio era stato educato a *Augustonemetum* (Clermont-Ferrand), dove risiedeva, ed era un ricco ed importante personaggio alla corte di Antemio. Assieme al cognato Sidonio Apollinare aveva difeso l'Alvernia contro Eurico. Dopo la cessione dell'Alvernia in cambio della Provenza, nel 475 fu sostituito da Flavio Oreste.

¹²² An. Val. *pars posterior* 8.38.

¹²³ Prisco *frg.* 7.

¹²⁴ Prisco *frg.* 8.

¹²⁵ An. Val. *pars posterior* 8.37.

¹²⁶ Confusione di periodi e di nomi in Victor. Tonn. *Chronica, Leone VI et Probino coss.*, a. 473, 6 e 7, secondo il quale, alquanto tempo dopo la morte di Antemio, il figlio di Oreste, di nome *Herculanus*, avrebbe assunto il regno e sarebbe stato ucciso assieme al padre; dopo di che Nepote ne avrebbe preso il posto.

¹²⁷ Prisco *frg.* 8; An. Val. *pars posterior* 8.38.

¹²⁸ MATHISEN R., GEOFFREY N., *Romulus Augustulus (475-476 A.D.) - Two Views*, in *De Imperatoribus Romanis*.

¹²⁹ Jord. *Romana* 344; *Auctarii Hauniensis ordo prior* s.a. 475; *Fasti Vindobonienses priores*, s.a. 475; *Paschalis Campanus*, s.a. 475; Marcell. Com. *Chron.*, s.a. 475; An. Val. *pars posterior* 7.36 e 8.37 con notevole imprecisione; Evagrio Scolastico *Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία* 2.16.

¹³⁰ Fonti in lingua greca allitterano il nome *Romulus* addirittura in Μοῦλλος, cioè "piccola disgrazia".

Odoacre invece era figlio di Edeco, forse principe sciro che Prisco di Panion ricorda come generale di Attila¹³¹, sebbene risulti anche che sarebbe stato un insignificante povero¹³². Non è nota con certezza la sua nazione di origine, poiché alcuni lo ritengono sciro, altri rugo, altri ancora turcilingio, erulo o unno¹³³. Nel 472, all'epoca della lotta finale fra l'imperatore Antemio e Ricimero, risulta già membro della guardia pretoriana, e probabilmente divenne *comes domesticorum* con Glicerio, ma certamente lo fu con Giulio Nepote.

Quando Flavio Oreste si ribellò, tra i suoi alleati c'era Odoacre a capo di una milizia mercenaria di eruli, sciri, rugi e turcilingi¹³⁴. Fuggito Nepote¹³⁵, Oreste non assunse la corona, forse ritenendosi di origine barbara, probabilmente dei Rugi; e quindi dichiarò imperatore il figlio Romolo, di madre romana, sebbene tenesse per sé, forse assieme al fratello Paolo, il potere effettivo gestito col titolo di "patrizio". Sennonché Odoacre aveva chiesto, quale compenso per i suoi mercenari, un terzo delle terre in Italia a titolo di *hospitalitas*¹³⁶. Il rifiuto di Oreste¹³⁷ innescò la protesta degli uomini di Odoacre, che nell'agosto del 476 conquistò senza difficoltà *Ticinum* (Pavia), ove Oreste si era asserragliato. Odoacre catturò e uccise Oreste il 28 agosto, nei pressi di Piacenza, e qualche giorno dopo sconfisse e uccise anche il fratello Paolo davanti a Ravenna. Quindi

¹³¹ Prisco *frg.* 7.

¹³² Eugippio, biografo di San Severino, lo descrive come un adolescente di alta statura che si sarebbe recato, miseramente vestito, dall'eremita che lo avrebbe spinto a recarsi in Italia: cfr. *Vita s. Severini* 7. Così anche in Paul. Diac. *Hist. rom.* 15,8. È noto peraltro che una fonte molto importante, inerente la storia di Odoacre, è l'*Anonymus Valesianus pars posterior* 7.36 – 12.64 (in M.G.H., *A. antiquissimi*, IX).

¹³³ ENSSLIN W., *vc. Odoacer*, in PWRE, vol. XVII, Stuttgart, 1937, coll. 1888 ss.; REYNOLDS R. L., LOPEZ R.S., *Odoacer: German or Hun?*, in *The American Historical Review*, n. 52-1, 1946, pp. 36–53; JONES A. H. M., *The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic*, in *JRS.*, n. 52, 1962, pp. 126 ss.

¹³⁴ Jord. *Getica* 46.242; CESA M., *Odoacre nelle fonti letterarie dei secoli V e VI*, in DELOGU P. (a cura di) *Le invasioni barbariche nel meridione dell'impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti, Atti del convegno svoltosi alla Casa delle culture di Cosenza dal 24 al 26 luglio 1998*, Soveria Mannelli, 2001, pp. 41-59.

¹³⁵ Jord. *Getica* 45.241: *Quo conperto Nepos fugit Dalmatias ibique defecit privatus a regno, ubi iam Glycerius dudum imperator episcopatum Salonitanum habebat.*

¹³⁶ MARCONE A., *I regni romano-barbarici: dall'insediamento all'organizzazione statale*, in BEARZOT C., LANDUCCI GATTINONI F., LANDUCCI F., ZECCHINI G. (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano, 2003, pp. 135-155.

¹³⁷ Risulta anche che Oreste per primo, nel 475, avrebbe promesso terre ai soldati (Procopio *Guerre (Gothica)* 5.1.1), per la cui paga avrebbe anche fatto coniare molte monete d'oro. L'anno dopo la richiesta sarebbe diventata la cessione di un terzo del territorio dell'Italia, al fine di conseguire uno stanziamento stabile. Oreste avrebbe rifiutato, ma Odoacre, alla fine d'agosto del 476, avrebbe barattato con Eruli, Sciri e Turcilingi quel donativo con il titolo di loro re.

dichiarò decaduto Romolo¹³⁸ ed attuò una sua personale politica, in tutto coerente con gli intendimenti istituzionali dei comandanti che l'avevano preceduto nei decenni che abbiamo qui cercato di analizzare.

Sia pure acclamato come *rex gentium* dalle sue truppe, Odoacre non procedette più alla nomina di un imperatore, più o meno capace, o più o meno prono ai voleri di una forte personalità di condottiero¹³⁹; ma inviò le insegne imperiali (diadema, scettro, toga ricamata in oro, spada e *paludamentum* in porpora¹⁴⁰) all'imperatore Zenone. È noto che il gesto, con termini esiziali, è stato descritto come icastico della caduta dell'impero romano d'Occidente, che è risultata così imputata ad una sorta di colpo di stato militare di mercenari germanici¹⁴¹, e che ha costituito l'episodio finale della storia antica, al di là della quale si è inteso far cominciare la storia medievale¹⁴². Se però si cerca di saggiare l'interesse di quel gesto presso i cronachisti contemporanei, si coglie una indifferenza che alcuni hanno voluto leggere come frutto del sopravvivere, ancora in quel 476, di un legittimo imperatore nella figura di Giulio Nepote, sia pure in esilio¹⁴³.

In effetti già con il ritiro a Lione di Gundobado si era capito che un impero d'Occidente, inteso come una sorta di doppione di quello d'Oriente, ma incapace di gestire effettivamente i rapporti socioeconomici con i territori e le popolazioni che vi insistevano, e che erano profondamente mutati dopo gli insediamenti dei nuovi abitanti, non era più concepibile; e che quell'impero, quale istituzione vuota e ridotta a *merum nomen*, non interessava più alcuna personalità di spicco, né romana né barbara. E poiché, per le ragioni che abbiamo visto sopra, un impero, cioè una personificazione della sovranità, vi doveva assolutamente

¹³⁸ Jord. *Getica* 46.242-3; *Romana* 344-5. Verosimilmente lo costrinse ad abdicare davanti ai senatori (cfr. Paul Diac. *Hist. rom.* 15.10); quindi lo inviò presso Napoli, dove morì intorno al 510 nel *castrum Lucullanum*, sul quale v. CARRIERO L., *Il castrum Lucullanum da oppidum a cittadella commerciale (secoli X – XII)*, in *Verbum Analecta Neolatina*, vol. XII.2, p. 279 ss.

¹³⁹ Si pensi infatti, tra i molti, a Ricimero e Gundobaldo: il primo aveva favorito la nomina di Libio Severo (461 – 465), e il secondo aveva nominato Glicerio (473 – 474).

¹⁴⁰ BERNARDI A., *La fine dell'impero d'Occidente*, in BERNARDI A. ET AL. (a cura di), *La Storia. IV. Dall'impero romano a Carlo Magno*, Milano, 2004.

¹⁴¹ *Origini germaniche del medioevo*, in AMBROSIONI A.M., ZERBI P. (a cura di), *Problemi di storia medioevale*, Milano 1988, p. 29.

¹⁴² Accenno in questo modo estremamente semplificato ad una polemica nella quale si è cimentato il meglio della storiografia mondiale. Non si possono comunque tacere gli studi di Santo Mazzarino, raccolti nel volume *La fine del mondo antico*, Milano 1959, e quelli di Arnaldo Momigliano (raccolti ora in *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1980), cui si deve l'immagine suggestiva dell'impero caduto "senza rumore". Un'ottima sintesi dello *status quaestionis* è ora in LICANDRO O., *L'Occidente senza imperatori*, Roma, 2012.

¹⁴³ ZECCHINI G., *Il 476 nella storiografia tardoantica*, in ZECCHINI G. (a cura di) *Ricerche di storiografia latina tardoantica*, Roma 1993, p. 65.

essere, era sufficiente che vi fosse il solo imperatore, come storicamente si era formato, rappresentato ora dalla corona di Bisanzio. Per questo Odoacre tagliò in radice il problema, consumato su se stesso, della individuazione e della nomina di un nuovo capo in Occidente, e ne restituì le insegne a Zenone, imperatore romano residente in Bisanzio, perché era lui l'autorità alla quale tutte le attuali nuove zone di amministrazione avrebbero dovuto fare riferimento. E per questo Odoacre chiese per sé all'imperatore un titolo che legittimasse il suo governo in Italia e nelle zone transalpine che ancora vi facevano riferimento¹⁴⁴.

Con la deposizione di Romolo "Augustolo", Giulio Nepote si trovò formalmente riconfermato imperatore d'Occidente, col sostegno del collega d'Oriente. Riuscì anche, nella primavera del 480, ad organizzare una spedizione militare per tentare di riconquistare la sede in Italia. Sennonché fu ucciso nella sua villa presso Salona dai *comites* Ovida e Viatore, forse dietro istigazione di Glicerio, già da lui stesso depresso ed inviato proprio a Salona con la funzione di vescovo di quel territorio. Odoacre si recò allora in Dalmazia, il 9 dicembre sconfisse ed uccise Ovida ed annetté la Dalmazia alla sua area di governo, secondo un progetto – si ricorderà – verosimilmente antiorientale, che rimontava ancora a Stilicone. Avuto dunque il 4 settembre 476 dall'imperatore Zenone il titolo di *magister militum per Italiam (magister utriusque militiae)*, Odoacre amministrò¹⁴⁵ il territorio residuo dell'impero d'Occidente per circa tredici anni¹⁴⁶, mantenendo la capitale a Ravenna ed onorando la promessa di distribuzione di terre fatta ai suoi veterani. Tutto ciò mi pare evidenzi ancora una volta che non vi è, nemmeno in Odoacre, alcuna volontà di far cessare l'impero. E tuttavia egli impresse al proprio governo un'impostazione amministrativa sua propria, secondo quanto avevano fatto e facevano gli altri re di origine barbarica nei luoghi, che erano stati dell'impero, dove ognuno si era insediato.

È noto poi che Odoacre finì per mano di Teodorico, la cui venuta in Italia è frutto della politica orientale, della quale dobbiamo ora trattare.

¹⁴⁴ Malco *frg.* 10, dove si legge che Romolo, figlio di Oreste, avrebbe costretto il senato ad inviare a Zenone restaurato l'ambasceria che avrebbe chiesto per Odoacre il titolo di *πατρικιος*; e che Odoacre stesso sarebbe stato voluto dal senato, poiché capace, politicamente e militarmente, di proteggere i loro interessi. Una rilettura dei valori del passo di Malco è in LICANDRO O., *L'Occidente*, cit., pp. 34 ss.

¹⁴⁵ Zenone, seguendo una politica di cui discuteremo più avanti, aveva concesso il titolo di *magister militum*, ma aveva preteso il riconoscimento di Giulio Nepote quale imperatore. Ed in effetti Odoacre coniò monete a nome di Giulio Nepote Augusto. La concessione del titolo di *m.m.* è contestata da molti: OSTROGORSKY G., *Storia dell'impero bizantino*, trad. Leone, Torino 1968, p. 54 la ammette assieme ai più, quanto meno perché implicita nel titolo di *patricius*; ma ne dubita, ad es., CARAVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 2007, p. 45.

¹⁴⁶ An. Val. *pars posterior* 10.45; Jord. *Getica* 46.242-3; Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.9: ... *dum per annos quattuordecim nullo inquietante tenuisset*; Eugippio *Vita s. Severini*, 32.

7. L'opposizione orientale: A) dissidi interni e pericoli esterni

Per quel che riguardava la divisione dell'impero, l'inconsistenza della riforma diocleziana si era fatta palese già con Costantino. Nonostante la riunificazione, le diversità sostanziali fra le due *partes imperii* erano rimaste, sebbene non si fosse del tutto chiarito il modo in cui avrebbero dovuto e potuto convivere due realtà nel *commune imperium divisis tantum sedibus*.

È idea tralaticia che le sue capacità gestionali e gli evidenti tratti di umanità avrebbero meritato a Stilicone non solo il compito della difesa dell'impero, ma anche quello di traghettare i due figli maschi di Teodosio I verso una nuova spartizione dell'area imperiale¹⁴⁷. Teodosio morì di idropisia a Milano il 17 gennaio del 395, lasciando, oltre Galla Placidia, Onorio di undici anni, e Arcadio di diciotto. Poiché Teodosio aveva adottato Serena, moglie di Stilicone, questi era divenuto genero dell'imperatore: si comprende perciò che Teodosio avesse lasciato una sorta di reggenza¹⁴⁸ dei due figli ad un "parente", più che ad uno stimato collaboratore, sebbene questi non avesse mai fatto mistero d'essere contrario ad una spartizione dell'impero ai due fratelli, e non certo per una sola questione di età. Ed abbiamo già visto che le ragioni di dissidio con l'amministrazione orientale erano più d'una.

Nel 395 dunque, Arcadio ebbe la titolarità dell'impero d'Oriente¹⁴⁹. Ma la reggenza del fidato Stilicone passò subito al prefetto Flavio Rufino¹⁵⁰, e Stilicone, che avrebbe voluto mantenere il suo controllo su entrambi i giovani, lo fece assassinare. Sennonché il posto di consigliere di Arcadio fu preso da Eutropio, finché la moglie Elia Eudossia lo convinse a disfarsene¹⁵¹. Arcadio fu allora, finché morì il 1 maggio 408, vicino al suo *praefectus praetorio* Flavio Antemio¹⁵². Durante quegli anni, Antemio indusse l'imperatore a condurre una politica avversa agli insediamenti dei barbari entro i confini e, secondo la

¹⁴⁷ Così in Proc. *Guerre (Vandalica)* 3.1.2.

¹⁴⁸ Fatto che potrebbe essere stato solo nel disegno politico di Stilicone, dal momento che Arcadio sarebbe stato da subito affidato, in Oriente, a Flavio Rufino, forse su indicazione dello stesso Teodosio.

¹⁴⁹ OSTROGORSKY G., *Storia*, cit., p. 47, ove si ricorda che nell'occasione Dacia e Macedonia, di dubbia collocazione, vennero attribuite all'Oriente, spaccando così la diocesi illirica di cui la Pannonia rimaneva all'Occidente. Interessanti notazioni sono nei frammenti di Filostorgio (11.3) sebbene da sottoporre ad attenta critica. Sozom.8.1; Socrate scol. 6.1.

¹⁵⁰ Cfr. Hor. *adv. paganos* 7.37: *Interea cum a Theodosio imperatore seniore singulis potissimis infantum cura et disciplina utriusque palatii commissa esset, hoc est Rufino orientalis aulae, Stiliconi occidentalis imperii, etc.*

¹⁵¹ Giovanni Crisostomo patriarca di Costantinopoli fu un feroce oppositore di Elia Eudossia, che però riuscì a sbarazzarsene nel 404. Giovanni morì l'anno dopo.

¹⁵² Nonno del futuro imperatore d'Occidente (467 – 472), fu nominato *praefectus praetorio* il 10 luglio 405.

concezione classica dell'impero, tentò di garantire autonomia e integrità territoriale della *pars Orientis*. Ciò acuì l'opposizione con Stilicone, che mirava ad una subordinazione dell'impero d'Oriente a quello d'Occidente, consumata anche attraverso l'acquisizione della prefettura dell'*Illyricum*. A questo proposito Antemio difese quella regione della presenza dei Goti di Alarico I, e represses le continue rivolte delle popolazioni dell'Isauria, cercando di consolidare una autonomia gestionale ed una compattezza territoriale orientale.

Sebbene Arcadio sia stato descritto, evidentemente da una letteratura ideologicamente oppositiva, come un giovane¹⁵³ basso, magro, insignificante, sonnolento, ottuso, indolente, sostanzialmente privo di personalità¹⁵⁴, colpisce che, alla sua morte, non ci siano state difficoltà per la successione del figlio Teodosio (II), che allora aveva solo otto anni¹⁵⁵. Fino a che l'influenza della sorella maggiore Elia Pulcheria non divenne preponderante, Teodosio governò con la reggenza, ancora una volta, di Flavio Antemio che, dopo la morte di Stilicone (22 agosto 408), cercò subito di riallacciare rapporti amichevoli con la corte di Ravenna. Ma, sebbene nessuno, almeno a parole, avrebbe voluto che l'impero procedesse diviso, è un fatto che, con Onorio ed Arcadio, fra Occidente ed Oriente si era creato un vallo che risultò nei fatti incolmabile.

Raggiunti i quindici anni, Teodosio II fu dichiarato capace di agire da solo, ma la sorella gli fu accanto ancora per molto, aiutata dal *praefectus praetorio* Monassio. Teodosio II si dimostrò non favorevole alla politica occidentale, sia dello zio, sia di Flavio Costanzo, che non riconobbe mai come Augusto, quando Onorio, agli inizi del 421, lo associò al trono. Per questo accolse favorevolmente la zia Galla Placidia ed i suoi figli, dopo che questa aveva litigato col fratello Onorio ed era stata esiliata a Costantinopoli¹⁵⁶. Teodosio non riconobbe neppure Giovanni Primicerio, nonostante questi gli avesse inviato una ambasceria¹⁵⁷ nel tentativo di essere legittimato al regno dalla corte di Costantinopoli. In realtà Teodosio propendeva per il cugino Valentiniano, ovviamente dietro le richieste insistenti della zia; e per questo, a soli cinque anni, il 23 ottobre 424¹⁵⁸ gli fece conferire a Tessalonica la dignità di Cesare. Quindi ordinò al *magister militum* Aspar, che era accompagnato dal figlio Ardaburio, la spedizione contro l'usurpatore Giovanni Primicerio. Espugnata Salona, Aspar cercò di proseguire con la flotta verso Ravenna, mentre Ardaburio si impadronì di Aquileia, portando con sé Galla Placidia e Valentiniano. Nonostante che Aspar fosse stato

¹⁵³ Aveva 31 anni quando morì.

¹⁵⁴ Filostorgio 11.3.

¹⁵⁵ Socrate scol. 7.1: ὀκταετεί τυγχάνοντι.

¹⁵⁶ Olimpiod. *Storie frgg.* riass. di Fozio.

¹⁵⁷ Filostorgio 12.13.

¹⁵⁸ Socrate scol. 7. 24.

catturato da Giovanni, Ardaburio raggiunse rapidamente Ravenna, fece prigioniero l'usurpatore e lo condusse ad Aquileia da Galla Placidia e da Valentiniano, che lo fecero decapitare. Quindi Teodosio II stabilì che Valentiniano si recasse a Roma per essere incoronato imperatore d'Occidente il 23 ottobre 425, all'età di sei anni.

È perciò evidente che, istruito alla politica di consolidazione di una personalità autonoma dell'Oriente, che già fu di Flavio Antemio, e accondiscendente alle richieste di protezione della corte ravennate di Galla Placidia, Teodosio II si occupò con assiduità delle sorti dell'Occidente. Aveva 36 anni (437) quando dette in sposa la figlia Eudossia a Valentiniano III, ormai imperatore diciottenne¹⁵⁹. In quest'occasione Galla Placidia avrebbe ceduto all'impero romano d'Oriente l'estremità orientale della *Pannonia secunda* (con le città di Sirmio e Bassiana)¹⁶⁰, quasi a ricompensa dell'aiuto avuto da Teodosio II per la consolidazione del potere del figlio. Il condizionale¹⁶¹ è dettato dalla incertezza delle fonti riguardo alla effettiva estensione della cessione, che completava quella fatta da Ezio agli Unni per compensarli dell'appoggio militare dato in Gallia. E del resto anche Teodosio II fu poi costretto a cedere l'Ilirico orientale agli Unni dopo le vittorie di Attila del 441-442.

Il matrimonio con Eudossia, celebrato a Costantinopoli dall'imperatore di Ravenna che si spostava in Oriente per la cerimonia, era stato fatto apposta per segnare un interessamento di Teodosio agli affari dell'Occidente, affidati ora al giovane cugino. Ed era dell'Occidente anche l'Africa, sebbene le sue terre dessero grano anche a Costantinopoli, come ben si era visto al tempo degli interventi del *praefectus praetorio* Antemio¹⁶². Dopo l'invasione dei Vandali (429), e con Bonifacio *comes Africae* assediato ad Ippona, Galla Placidia si era rivolta a Teodosio che, ben consapevole della necessità di mantenere una presenza romana in Africa, contro una preponderanza di Genserico, aveva inviato Ardaburio con una flotta ed un cospicuo contingente di armati per riunirsi sotto il comando di Bonifacio. È noto però che l'impresa non ebbe

¹⁵⁹ Socrate scol. 7.44.

¹⁶⁰ LAIOU A. e MORRISON C. (a cura di), *Il mondo bizantino*, vol. I, Torino, 2013, p. 330.

¹⁶¹ Più sopra, parlando di Marcellino e di Nepote, abbiamo già visto l'incertezza dei termini della questione. Approfondimenti in MC GEORGE P., *Late Roman Warlords*, Cambridge 2002, pp. 34 ss.

¹⁶² La capitale orientale era rifornita di grano egiziano trasportato da una flotta che era sotto l'autorità del *praefectus urbi*. La cattiva organizzazione del servizio, causato dalla mancanza di una opportuna flotta, aveva originato carestie, tra cui l'ultima nel 408. Nel 409 Antemio riorganizzò il trasporto del grano, garantendo la riduzione delle tasse ai trasportatori, procurando rifornimenti anche da altre zone, e creando un fondo d'emergenza per l'acquisto e la distribuzione di grano ai cittadini.

successo: Ippona fu evacuata, Bonifacio ritornò in Italia¹⁶³, Ardaburio rimase a Cartagine e negoziò con Genserico, nell'interesse di Valentiniano III, la tregua del 435 con la quale, come abbiamo visto sopra, i Vandali acquistavano il titolo di *foederati* dell'Occidente, il possesso della Mauritania e di parte della Numidia, con l'obbligo di versare un tributo annuale. Ma quattro anni dopo (439) i Vandali, rotta la tregua, conquistarono Cartagine, né valse che Teodosio inviasse una flotta in Sicilia, di nuovo in aiuto della corona di Ravenna. E mentre gli Unni invadevano la parte orientale dell'impero romano, costringendo Teodosio II a ritirare i suoi contingenti¹⁶⁴ senza che avessero nemmeno iniziato a combattere (440), Genserico strappò la vantaggiosa pace del 442, che riconosceva ai Vandali l'indipendenza nei loro territori, dietro la cessione della Mauretania *Caesariensis* e della *Sitifensis*, della Tripolitania e di parte della Numidia¹⁶⁵.

I rapporti di Teodosio II con gli Unni furono disastrosi. Nell'inverno fra il 441 e il 442 gli Unni devastarono la Mesia, costringendo l'Oriente a rinunciare alla guerra d'Africa ed a pagare, almeno per qualche tempo, un tributo di oltre 700 libbre d'oro all'anno¹⁶⁶. Ma non appena le truppe si furono ricompattate, oltretutto rinforzate con un cospicuo reclutamento di Isauri, Teodosio smise di pagare, sicuro che le sue forze, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbero respinto gli Unni. Nel 447 Attila protestò per il pagamento degli arretrati e rispose al rifiuto dell'imperatore attaccando¹⁶⁷. Gli eserciti orientali furono più volte sconfitti ed Attila arrivò sino alle mura di Costantinopoli, sia pure senza riuscire ad espugnarla. Ma Teodosio II, davanti alla devastazione dei Balcani, dovette accettare una pace umiliante, con restituzione dei fuggiaschi unni, con pagamento dei tributi arretrati ed aumento dei correnti, con riscatto oneroso dei prigionieri romani e con promessa di non accogliere Unni fuggiaschi¹⁶⁸. Le condizioni di pace provocarono una forte crisi finanziaria, che impose la revoca dei privilegi fiscali e l'aumento delle aliquote. E quando Attila, nel 449, si lamentò della mancata evacuazione di una zona a sud del Danubio, così come era

¹⁶³ Mori nel 432, ucciso in battaglia da Ezio.

¹⁶⁴ Si sospetta che l'attacco unno fosse stato suggerito ad Attila dallo stesso Genserico. In realtà nel 440 anche Yazdgard I di Persia aveva attaccato di sorpresa i Romani. Ci fu però un'improvvisa alluvione che favorì la ritirata romana e scongiurò l'invasione del territorio romano. Teodosio fu allora costretto a chiedere la pace, che prevedeva anche il divieto di costruire nuove fortezze frontaliere e di fortificare quelle esistenti.

¹⁶⁵ BURY J.B., *History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian*, London, 1923, cap. 8.

¹⁶⁶ Prisco *frg.* 5.

¹⁶⁷ HEATHER P., *La caduta*, cit., pp. 372 s.

¹⁶⁸ Prisco *frg.* 8.

stato stabilito nel trattato, le fonti¹⁶⁹ narrano che sarebbe stato addirittura ordito un attentato alla vita di Attila, poi andato fallito.

Teodosio morì il 28 luglio 450, cinque anni prima di Valentiniano III, avendo cercato di occuparsi, ma senza successo, anche degli affari dell'Occidente, e senza essere riuscito a fare granché nemmeno per l'Oriente, oramai circondato da forze straniere con le quali non intendeva scendere a patti, come invece aveva fatto più volte l'Occidente, ma alle quali, pronò alle intese di sordidi personaggi di palazzo, si era dimostrato disposto a pagare somme cospicue, pur di non essere attaccato.

Il successore Flavio Marciano, che era stato militare, per diciannove anni, sotto il comando di Aspar e del figlio Ardaburio, combattendo contro i Persiani e i Vandali, aveva sposato Pulcheria, sorella di Teodosio II, ed era stato chiamato alla guida di un impero impoverito dai saccheggi unni e dal pagamento dei tributi loro promessi. Marciano rifiutò di continuare con quei pagamenti e lasciò uccidere l'eunuco Crisafio Zommas, già *cubicularius* e suggeritore di Teodosio, che aveva sostenuto questa politica¹⁷⁰. Marciano beneficiò del fatto che Attila, avendo capito che non sarebbe mai riuscito ad espugnare Costantinopoli, se ne era andato in Occidente per dedicarsi alla guerra in Gallia (451) ed in Italia (452). Questo consentì una riforma delle finanze, ed una ripresa dell'attenzione per le provincie di Siria, di Egitto (452) e d'Armenia (456). Con il denaro recuperato dal non più dovuto pagamento agli Unni furono fatte distribuzioni al popolo di Costantinopoli, e furono curati restauri di opere pubbliche di utilità sociale.

Lo stato della situazione interna spinse Marciano a non curare alcuna politica di ingerenza nelle questioni occidentali, soprattutto quando si sarebbe trattato di intervenire, con alti costi, contro le campagne di Attila (452), oppure contro il saccheggio di Roma di Genserico (455).

Marciano morì di malattia nel 457, e pochi giorni dopo, il 7 febbraio 457, fu

¹⁶⁹ Prisco *frg.* 8. Prisco partecipò personalmente all'ambasceria assieme a Massimino e all'interprete Vigilas, mentre erano ambasciatori di Attila Edeco e Oreste, che poi usurperà il trono di Giulio Nepote.

¹⁷⁰ Potentissimo nel palazzo imperiale, aveva esercitato una enorme influenza su Teodosio II, tanto da indurlo ad allontanare prima la sorella Pulcheria e poi la moglie Elia Eudocia, accusata di una relazione col *magister officiorum* Paolino. Quando Attila giunse alle mura di Costantinopoli, decise il pagamento della pace col tributo, sollevando una forte opposizione che si coagulò attorno a Zenone, comandante delle truppe isauriche presenti nella capitale. Crisafio era stato l'ispiratore dell'attentato contro Attila (Prisco, *frg.* 7). Fu anche coinvolto nella disputa monofisita, essendo figlioccio di Eutiche. Quando la sua eresia fu condannata, Crisafio ottenne la convocazione nel 449 del secondo concilio di Efeso. Morto Teodosio, Crisafio cadde in disgrazia e fu avversato da Pulcheria, di nuovo sul trono col marito Marciano, il quale permise che fosse linciato dalla folla, inferocita per le tasse destinate al tributo ad Attila (Prisco *frgg.* 5, 8, 12, 15).

incoronato imperatore Leone I, militare proveniente dalla Tracia, su indicazione del suo comandante il *magister militum in praesentis* (Flavio Ardaburio) Aspar, alano, figlio di Ardaburio, che abbiamo già incontrato più volte e che andrebbe ascritto fra quelle figure di comandanti d'origine barbarica che esercitarono una forte influenza negli affari interni dell'impero. Aspar avrebbe pensato di avere in mano l'imperatore, ma Leone si dimostrò indipendente e capace, sebbene temesse l'influenza del suo generale. Per questo rafforzò i rapporti con gli Isauri, che, come abbiamo visto, da tempo avevano cominciato ad avere un loro peso negli affari della Città, soprattutto nella persona del loro *leader* Tarasis. L'alleanza era stata rafforzata dal matrimonio di Tarasis, che in quell'occasione mutava il proprio nome in Zenone, promosso ora alla funzione di *comes domesticorum*, con Ariadne, figlia maggiore di Leone (466); e quando l'imperatore si sentì abbastanza forte, fece addirittura uccidere Aspar e Ardaburio (471)¹⁷¹, guadagnandosi così il titolo di "macellaio" dei barbari¹⁷².

Leone però non seppe gestire le sue risorse: la spedizione navale di Aspar contro i Vandali fallì, e questi fecero numerose incursioni sulle coste dell'impero d'Oriente¹⁷³, fino a che l'imperatore si trovò costretto a concedere gran parte dei territori imperiali in Africa, e le principali isole del Mediterraneo. Non andò meglio con Teodorico Amalo (di Mesia) quando, nel 472, minacciò Costantinopoli; né con Teodorico Strabone (di Tracia): anche in questi frangenti la corona dovette pagare fortissimi tributi ai principi goti¹⁷⁴. Né le forze imperiali furono in grado di far cessare le incursioni degli Unni, sebbene ormai di intensità ben diversa di quelle che si erano conosciute ai tempi di Attila.

Ripresero invece i rapporti con l'Occidente, perché Leone non riconobbe Libio Severo, nominato, come si ricorderà, da Ricimero; mentre si accordò con lui per la nomina, nel 465, di Antemio. I due imperatori, forti di un esercito che contava circa mille navi e qualche migliaio di uomini, al comando di Ricimero e di Basilisco, cognato di Leone, fecero rotta per Cartagine. Ma l'inettitudine di Basilisco trasformò l'impresa in un disastro: la flotta infatti, come abbiamo già visto, andò bruciata a Capo Bon e morirono metà degli uomini. Così Costantinopoli rischiò il disastro economico, Antemio fu travolto da Ricimero (472), mentre Basilisco, tornato a Costantinopoli, si salvò solo per la protezione di sua sorella Verina, moglie di Leone I. Tra il luglio del 472 e l'ottobre del 473 morì Ricimero, furono nominati imperatori prima Anicio Olibrio e poi Glicerio: per più di un anno dunque Leone indugiò, sino a che cercò di imporre Giulio

¹⁷¹ Paul. Diac. *Hist. rom.* 15.2

¹⁷² Λέων, βασιλεὺς Ῥωμαίων, ὁ Μακέλλης; così Malco. *frg.* 2a (e 1).

¹⁷³ Si sospettò addirittura che Aspar si fosse accordato con Genserico per vendicare il suo progressivo esautoramento a corte.

¹⁷⁴ Malco *frg.* 2.

Nepote¹⁷⁵ sul trono di Ravenna. Fatta la designazione, Leone I morì nei primi giorni del 474. Gli succedette il piccolo nipote Leone II (467 – 17 novembre 474) di sette anni, figlio di Zenone e di Ariadne, che governò per circa 10 mesi con la reggenza del padre.

I mesi dell'indecisione di Leone sono il segno di una ulteriore evoluzione nella politica di Costantinopoli verso l'Occidente. In realtà l'essere emanato Antemio dalla nobiltà orientale e dalla volontà dell'imperatore non aveva aggiunto alcun valore alla corona d'Occidente, dove invece erano da tempo venuti in risalto altri problemi gestionali. L'Oriente intendeva ancora trattare gli abitanti dei territori governati, di qualunque origine fossero, solo come sudditi: e dunque anche le nuove popolazioni ammesse entro i confini avrebbero dovuto uniformarsi a quella sottomissione, sebbene la personalità di Teodorico di Mesia, e la forza dei suoi contingenti, avesse messo in crisi, coi fatti, una simile politica. L'Occidente invece era da tempo di fronte ai problemi impliciti nella ristrutturazione di un impero nei cui territori si erano formate realtà amministrative autonome, non più al comando di funzionari delegati dell'imperatore, ma sotto la guida di veri e propri re, usi a confrontarsi in modo diretto coi propri connazionali.

Il regno di Leone II si assorbe ovviamente nella storia del padre Zenone. E con Zenone, i problemi di cui abbiamo ora detto – nei quali va messa in risalto l'eliminazione di Aspar e di Ardaburio, evidentemente esponenti di una fascia di antagonisti non più governabili – si acuiscono ancor di più e si vanno a sommare all'opposizione interna per la conquista della corona. Con Leone I e Zenone – poiché Leone II è ovviamente *imago sine re* – siamo di fronte ad una serie di segni di inequivoca debolezza: Leone era un subalterno di Aspar e nel 457 era stato indicato per il trono solo perché Aspar e Ardaburio intendevano così esprimere un fantoccio che si illudevano sarebbero riusciti a tenere nelle loro mani; Zenone era un isaurico mal visto dalla popolazione, che lo considerava un provinciale quasi barbaro; la suocera, l'augusta Verina, perseguiva disegni suoi, dapprima per l'ascesa al trono del proprio amante Patrizio, poi per quella del fratello Basilisco, poi per quella del genero Marciano, poi ancora per quella di Illo; e la stessa moglie Ariadne non risultò mai completamente schierata in favore del marito. A questo si aggiunge che, da Teodosio II a Leone I, si era fatto palese che le casse imperiali non erano più in grado di sostenere spese belliche, se non urgentissime, come era stato per fronteggiare sia Teodorico di Tracia¹⁷⁶, che avrebbe voluto vendicare l'uccisione di Aspar e di Ardaburio, sia

¹⁷⁵ Forse parente dell'imperatore perché ne avrebbe sposato una nipote.

¹⁷⁶ Teodorico di Tracia, detto Strabone, figlio di *Triarius* (Malco *frg.* 11), era imparentato col *magister militum* alano Ardaburio Aspar poiché la moglie di costui era sua zia. Alla morte di Aspar ne pretese l'eredità: cfr. Malco *frg.* 2.

Teodorico di Mesia¹⁷⁷, quando aveva minacciato di marciare su Costantinopoli; sia soprattutto che non avrebbero potuto sorreggere, con interventi militari di dubbio, o inesistente, esito politico, l'evoluzione dei fatti dell'Occidente. Queste difficoltà emergono di nuovo con Zenone ed accentuano problemi sia di politica estera, che erano emersi già all'inizio del secolo con Stilicone e la sua intenzione di ricercare una unità dell'impero a vantaggio di una supremazia occidentale; sia di politica interna, con particolare riguardo alla stabilità della corona.

Nonostante la vicinanza e la parentela col suocero Leone I, l'opposizione aveva costretto Zenone, subito dopo il matrimonio, a vivere lontano da Costantinopoli, ove era tornato solo dopo la morte di Aspar, col titolo ora di *magister militum praesentalis*. Divenne quindi correggente per decreto del figlio Leone II, che però il 17 novembre 474 morì, lasciandolo imperatore da solo. Nonostante la pace firmata con i Vandali di Genserico, Zenone non guadagnò mai il favore del popolo e del senato, che non gli perdonavano né le sue origini, né l'aver acquisito il trono solo perché marito di Ariadne. Questo lo costrinse a rinsaldare i rapporti con gli Isauri dell'esercito, che ora si riferivano soprattutto ai fratelli Illo e Trocundo. Ma il sentimento antisaurico consentì a Verina di tramare contro il genero, favorendo il proprio amante, l'ex *magister officiorum* Patrizio. E tuttavia prevalsero le trame di Basilisco, fratello di Verina, che convinse Illo, Trocundo e persino Teodorico di Tracia a ribellarsi all'imperatore.

Zenone, nel gennaio del 475, fuggì da Costantinopoli con tutta la famiglia¹⁷⁸ e col tesoro imperiale. Basilisco approfittò per assumere la corona, per condannare a morte Patrizio, sostenuto dall'augusta Verina, e per sbarazzarsi degli Isauri che erano rimasti a Costantinopoli. Questo suscitò la riprovazione di Illo e Trocundo che, dopo averlo perseguitato, riconsiderarono la figura di Zenone. Peraltro Basilisco era rimasto senza finanze e dovette provvedere alle paghe dei suoi facendo ricorso a pesanti tassazioni, ma esasperando in tal modo la popolazione, che ben presto gli fu apertamente contraria¹⁷⁹.

Nell'agosto del 476, dopo circa venti mesi, Zenone tornò sul trono e, essendo quella che abbiamo brevemente descritto la situazione politica, impattò col problema della doppia deposizione di Giulio Nepote, rovesciato da Oreste, e costretto a fuggire in Dalmazia, e del successivo esilio di Romolo "Augustolo"

¹⁷⁷ Secondo Giov. Ant. *frg.* 211, 5, Teodorico di Mesia, detto l'Amalo, figlio di *Theodemirus*, era cugino di Recitach, figlio di Teodorico di Tracia.

¹⁷⁸ Malalas, pp. 377-8 (ed. Dindorf) scrive che Ariadne seguì il marito in Isauria. Così anche Evagrio Scolastico 3.3; mentre la *Vita di Daniele Stilita* (69) afferma che fuggirono insieme, prima a Calcedonia, poi in Isauria: v. WHITBY M., *The ecclesiastical history of Evagrius Scholasticus*, Liverpool 2000, p. 133.

¹⁷⁹ Tra l'altro, Basilisco sostenne i monofisiti suscitando l'opposizione della chiesa costantinopolitana, che era invece calcedoniana.

in Campania, così come gli veniva detto nell'ambasceria che Odoacre gli aveva inviato, restituendo i segni del comando imperiale dell'Occidente. Il problema era dunque se accettare o meno la richiesta di Odoacre d'essere nominato governatore delle terre d'Occidente in nome dell'unico imperatore romano¹⁸⁰, residente ora in Costantinopoli, secondo il disegno politico di cui abbiamo parlato più su. Ma anche Giulio Nepote aveva inviato una sua ambasceria a Zenone, chiedendo denaro e truppe per riconquistare il trono di Ravenna.

Zenone uscì dall'impaccio confermando la titolarità imperiale di Giulio Nepote. Questo gli consentiva di tentare un incontro tra Odoacre e Nepote, rispondendo al primo che sarebbe stato felice di conferirgli il titolo di *patricius*, ove mai il secondo non fosse stato disposto a concederglielo¹⁸¹. È noto però che Nepote rimase in Dalmazia, e che Odoacre esercitò l'effettivo potere in Italia, anche fregiandosi del titolo di *rex*, senza però contestare mai l'esistenza e la legittimità del titolo di Nepote, nel cui nome conìò addirittura delle monete¹⁸².

Ma più di questo nulla Zenone poté fare per l'Occidente. Di lì a poco Marciano¹⁸³ con l'appoggio dei familiari stessi dell'imperatore, tentò di rovesciare Zenone che si salvò per l'intervento di Illo e del suo contingente di Isauri¹⁸⁴. E fu poi la volta di Illo, che si ribellò. Zenone lo fece attaccare da Leonzio *magister militum per Thracias*. Ma Illo lo corruppe e lo proclamò addirittura imperatore nel luglio del 484. Zenone allora gli inviò contro un altro esercito al comando del console Teodorico Amalo. Trocundo fu ucciso, e Illo e Leonzio, dopo essere stati a lungo stretti in assedio nella fortezza di Papurio, furono decapitati e le loro teste inviate a Costantinopoli.

Rimaneva il problema dei Goti della Mesia di Teodorico Amalo e di quelli della Tracia di Teodorico Strabone, poiché entrambi erano riusciti più volte a sfruttare le rivalità dinastiche imperiali per carpire danaro e cariche militari,

¹⁸⁰ Malco *frg.* 10.

¹⁸¹ Malco *frg.* 10.

¹⁸² Monete con l'effigie di Odoacre, battute dalla zecca di Ravenna, compaiono solo dopo il 489 d.C.: la data parla da sola.

¹⁸³ Figlio dell'imperatore Antemio (467-472) e nipote per parte di madre dell'imperatore Marciano (450-457), era cognato di Zenone perché aveva sposato Leonzia, sorella minore di Ariadne. Leonzia era stata promessa (470) a Giulio Patrizio, terzo figlio di Aspar, che però probabilmente non aveva sposato poiché non era ammissibile che un ariano divenisse imperatore. Aspar e Leone avrebbero promesso che Patrizio si sarebbe convertito all'ortodossia prima di divenire imperatore, ma nel 471 Aspar e Ardaburio furono uccisi ed è probabile che Patrizio sia morto in questa occasione, sebbene alcuni riferiscano che sarebbe guarito dalle ferite. In ogni caso, dopo questo episodio, Giulio Patrizio scompare dalle fonti.

¹⁸⁴ Marciano fu arrestato assieme ai suoi fratelli e furono tutti mandati a Cesarea in Cappadocia. I tre tentarono la fuga, ma Marciano fu catturato e obbligato a farsi monaco, o nuovamente imprigionato. Fuggito di nuovo, raccolse altre truppe ma fu sconfitto e catturato da Trocundo.

sebbene la corte avesse cercato in più occasioni di istigarli a combattersi. Nelle vicende che abbiamo appena visto, Teodorico Strabone era stato fondamentale nel colpo di mano di Basilisco, ma presto si era ricreduto e pare che, al rientro di Zenone a Costantinopoli, avesse lasciato la città indifesa¹⁸⁵, certamente non in favore di Basilisco. Zenone tuttavia predilesse sempre l'alleanza con Teodorico Amalo, divenuto re dei Goti nel 474 alla morte del padre Teodemiro. Ma l'atteggiamento di Zenone non fu mai leale nei confronti dei due comandanti goti. Nel 477 spinse l'Amalo ad attaccare Strabone, che sosteneva la rivolta di Marciano, promettendogli che l'avrebbe fatto raggiungere da un grosso contingente di truppe romane. Ma quando Teodorico si accorse che era solo un tranello per cercare che i due si sterminassero a vicenda, si accordò con Strabone per chiedere un ampliamento dei territori concessi nella Mesia¹⁸⁶. Zenone tentò allora una politica di corruttele, ma non sortì alcun effetto e l'attacco militare frontale, che pure vi fu, non impedì a Teodorico Amalo di saccheggiare la Tracia. Né andò meglio con Teodorico Strabone, che ottenne, con gli accordi nel frattempo intervenuti, danaro per pagare i suoi uomini, nonché la riconferma del titolo di *magister militum*, che già gli era stato dato da Basilisco. Né sortì effetto l'attacco militare dei Bulgari contro i Goti di Tracia (480), che Zenone aveva fomentato apposta per fiaccare la resistenza. E infatti Teodorico Strabone poté iniziare una marcia verso Costantinopoli, che però non sortì effetto a causa di una caduta da cavallo, che lo condusse a morte (481).

Teodorico Amalo divenne allora re di tutta la nazione gota, e Zenone dovette stringere con lui un'alleanza, nominandolo *magister militum praesentalis* e console per l'anno 484. Con quei titoli Teodorico combatté Illo e Leonzio all'assedio di Papurio. Quando però nel 486 Teodorico si ribellò, attaccando Costantinopoli e tagliando i rifornimenti idrici, Zenone decise di liberarsi di lui una volta per tutte, mostrandogli la possibilità di avere un suo regno in Italia, dopo averla sottratta ad Odoacre, ormai paurosamente avvicinatosi ai confini orientali, alla fine del 480, con la conquista della Dalmazia¹⁸⁷.

La vittoria di Teodorico nella campagna d'Italia è stata intesa come coronamento della così detta caduta dell'impero romano d'Occidente, che sarebbe cominciata con la deposizione di Romolo "Augustolo". Ma quanto abbiamo cercato di rivedere qui non mi pare che autorizzi a dire questo. A me sembra anzi che, più che per l'intervento di Odoacre, l'Occidente sia "caduto" perché questo era nel disegno politico della corte d'Oriente, una volta che era divenuto chiaro che dal trono dell'Occidente le sarebbero venute solo insidie e

¹⁸⁵ Forse Strabone aveva ripiegato a nord per attendere i Goti di Mesia, coi quali Zenone si era alleato: cfr. HEATHER P., *The Goths*, Oxford (UK) - Cambridge (MA), 1996, pp. 158 ss.

¹⁸⁶ Malco *frgg.* 15 e 16; WOLFRAM H., *History of the Goths*, Berkeley, 1988, pp. 32, 270 ss.

¹⁸⁷ *Auct. Haun. ordo prior*, s.a. 482.

spese, oltretutto senza alcuna possibilità di averne un ritorno per mezzo del prelievo fiscale.

Se infatti si guarda ad Odoacre, questi si era formato ad un'esperienza che lo portava a conservare l'autorità dell'impero quale fonte del potere che ciascun re barbaro poteva esercitare sui suoi connazionali e sui Romani che abitavano nei territori in cui si erano stanziati. Non si spiega altrimenti né quel gesto di pacificazione e di ordine che fu l'invio delle insegne imperiali alla corte di Costantinopoli, né il rispetto, sia pure *pro forma*, che Odoacre ebbe per la figura dell'imperatore, impersonato allora dalla scialba persona di Giulio Nepote, che viveva relegato a Salona e che, quando aveva inteso tentare di riprendersi la sede italica, era stato ucciso, per una congiura interna, da due suoi stessi collaboratori, i *comites* Ovida e Viatore¹⁸⁸, forse dietro istigazione di Glicerio. Né va dimenticato che Odoacre si limitò ad esiliare, con onore ed appannaggio¹⁸⁹, Romolo, che era pur sempre un *Augustus*, sia pure *sui generis*, mentre non si era peritato di ucciderne il padre.

Se poi si guarda a Teodorico, inviato in Italia, dopo circa tredici anni che durava l'amministrazione di Odoacre, non quale comandante delle truppe della riconquista, ma come capo di tutto il suo popolo, meglio si comprende che Zenone non avesse alcun progetto politico per l'Occidente che non ne fosse la distruzione, dopo quell'abbandono mal celato dietro il furbesco tentativo di creare uno scontro diretto fra Odoacre e ciò che restava della corte di Nepote. L'Occidente rimase cioè, fino alle ambizioni di Giustiniano¹⁹⁰, come una sorta di tributo pagato dall'Oriente ai barbari perché non incidessero su una struttura ormai capace di pensare soltanto alla propria sopravvivenza.

8. L'opposizione orientale: B) l'insidia del problema religioso

Ma vi era anche un'altra insidia per la condizione di apparente egemonia, che il trono di Costantinopoli sembrava aver acquisito con la deposizione di Romolo "Augustolo", che era costituita dal modo in cui si sarebbe dovuta gestire la politica verso quell'Occidente che, ridotta quasi a nulla la devianza dell'arianesimo, tentava di asserire, nell'ambito della proclamazione della "vera fede", un primato della cattedra di Pietro su tutti i vescovati e sullo stesso

¹⁸⁸ An. Val. *pars posterior* 7.36.

¹⁸⁹ An. Val. *pars posterior* 8.38.

¹⁹⁰ La riconquista dell'Italia per mezzo della c.d. guerra gotica è una pagina problematica e certamente non lusinghiera della storia bizantina. Il tema ha dato luogo ad un'ampia discussione, che si può apprezzare con l'aiuto di OSTROGORSKY G., *Storia*, cit., pp. 59 ss. Nuovi spunti e qualche aggiornamento sono ora in LICANDRO O., *L'Occidente*, cit., pp. 137 ss.

patriarcato di Costantinopoli. La dimensione del problema si coglie analizzando alcuni contenuti dei primi cinque concili, che prendono il loro carattere di ecumenicità anche dai valori eminentemente politici coinvolti¹⁹¹.

È noto che il concilio di Nicea, tenutosi da maggio a luglio del 325, fu convocato e presieduto dall'imperatore Costantino I, per ricostituire l'unità nelle comunità dei cristiani, in un momento in cui vi erano forti tendenze di disgregazione politica dell'impero, all'indomani della ricomposizione operata dopo la sconfitta di Massenzio, sulle ceneri della tetrarchia diocleziana¹⁹². Fatti salvi i contenuti di carattere strettamente teologico, che sfuggono all'economia del discorso qui condotto, dietro l'evidente contenuto della soluzione del problema sorto qualche anno prima (321) nella chiesa di Alessandria circa l'ortodossia, o meno, del pensiero del presbitero Ario sulla natura del Cristo in relazione al Padre, è oramai comunemente accettato che la questione cristologica ricadeva con pesanti conseguenze sugli equilibri della vita dell'impero, della cui pace Costantino si riteneva custode. E, nonostante che la diatriba teologica fosse nata, e si fosse sviluppata, soprattutto in Oriente, tanto che la presenza al concilio dei vescovi occidentali fu ridottissima¹⁹³, le soluzioni furono prese con un documento conclusivo, firmato prima da Osio di Cordova quale rappresentante imperiale, e poi dagli altri, compresi i rappresentanti del vescovo di Roma, che divennero infine una epistola di Costantino stesso, trasmessa a tutti i vescovi con l'ordine di accoglierla e di darvi attuazione, pena l'esilio.

È evidente cioè che, in questa età, l'imperatore è garante della libertà religiosa dei popoli dell'*οἰκουμένη* a condizione che nulla ne turbi la pace; e che, se questa risulti turbata, è compito della sua politica, attuata mediante i suoi atti, trovare il modo di ristabilirla. Questa ingerenza può ancora oggi suscitare delle perplessità, poiché si può essere indotti a pensare che il governo di ciò che riguarda l'ortodossia sia competenza dei vescovi riuniti in concilio. Sennonché quanto accadde dopo il concilio di Nicea, e sino al vescovato di Leone I, mostra

¹⁹¹ Il carattere di ecumenicità di questo tipo di assemblea deriva dai contenuti trattati, ovviamente individuati per servire all'interesse del territorio dell'impero, chiamato appunto *οἰκουμένη*. La frase *σύνοδον οἰκουμενικὴν συνεκρότει* è di Eusebio, *Κεφάλαια τοῦ κατὰ θεὸν βίου τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως* 3.6. Sul valore di primo concilio ecumenico cfr. CHADWICK H., *The Origin of the Title "Oecumenical council"*, in *Journ. of Theol. Stud.*, n. 23, 1972, pp. 132 ss.

¹⁹² Sui cui difetti sostanziali v. ad es. Latt. *de mort. persec.* 18.5: ... *inter duos facile posse concordiam servari, inter quattuor pares nullo modo.*

¹⁹³ Risulta che all'adunanza furono invitati tutti i vescovi cristiani (circa 1000 in Oriente e 800 in Occidente), ma che partecipò un numero mai determinato, oscillante nelle fonti fra i 250 ed i 320 padri. Furono certamente presenti dall'Occidente Marco di Calabria dall'Italia, Cecilio di Cartagine dall'Africa, Osio di Cordova dalla Spagna, Nicasio di Digione dalla Gallia, Domno di Stridone dalla provincia danubiana.

che l'organizzazione delle chiese cristiane faceva emergere il grande problema – forse nemmeno oggi risolto – della *reductio ad unum* delle varie comunità dei fedeli, problema che vorrebbe sfociare nella creazione di un'unica struttura politica gerarchizzata, culminante in un "capo della chiesa". È altrettanto noto che quanto è presente ai nostri occhi, quale organizzazione della chiesa cristiana cattolica, è frutto di un lungo procedimento che, cominciato dopo la resurrezione di Gesù, ha dato segni di consolidazione solo verso la fine dell'antichità¹⁹⁴. Dunque il tema del "capo della chiesa" è di per sé un problema¹⁹⁵, che diventa un problema politico se lo si guarda dal punto di vista della responsabilità del benessere quotidiano dei soggetti che vivono in un determinato territorio, chiedendo di seguire determinate regole. Nella struttura di ogni chiesa cioè, si ravvisano gli stessi temi che postulano la necessità di una organizzazione costituzionale, né più e né meno di quanto accade nell'ambito di ogni organizzazione politica. Quanto si può osservare oggi all'interno delle varie chiese è il frutto della consolidazione di esperienze che si dipanano in una distanza temporale di secoli; ma la realtà che si ha davanti nell'età dei primi concili ecumenici è, per quanto riguarda la strutturazione della Chiesa, ad uno stato tale di fluidità da avere per forza necessità di fare riferimento a costruzioni assai più consolidate, quale appunto è l'impero, dove siede invece un "capo" che, per assumersi quella responsabilità gestionale, di cui abbiamo appena parlato, si è fatto anche "cristiano", non tanto per fede o per opportunismo, quanto piuttosto perché non può fare a meno, proprio perché sovrano, di essere sovrano di tutti, e dunque anche dei cristiani. D'altra parte, in questa età un "capo" della Chiesa, intesa come comunità dei cristiani, ancora non c'è, anche se nella letteratura, specialmente se di impronta fideistica, si trova sovente usato il termine "papa" per indicare il vescovo di Roma quale "capo dei cristiani"; ma il processo di consolidazione del suo primato, all'epoca del concilio di Nicea, è si

¹⁹⁴ I temi qui trattati, ovviamente di natura estremamente complessa, fanno capo ad una sterminata letteratura. Per una soddisfacente visione di insieme cfr. il recente WIPSYCKA E., *Storia della Chiesa nella tarda antichità*, trad. V. Verdiani, Milano, 2000, spec. pp. 40 ss.

¹⁹⁵ Il sedicente "capo" sarebbe colui che potesse asserire di essere discendente, o incaricato, del fondatore, cioè di Gesù. Senonché questa caratteristica si riscontra sia in Pietro (Mt. 16.18; Gv. 21.15-17), e quindi nei suoi epigoni; sia negli altri apostoli (Mt. 28.19-20; Mc. 3.13-14; Gv. 20.21), e quindi nei loro epigoni. Per questo si sono formate più chiese, le quali tutte fanno riferimento alla loro fondazione per discendenza da Pietro, come quelle di Roma e di Antiochia, o dagli apostoli, come quella di Alessandria discendente da Marco, o quella di Costantinopoli asseritamente discendente da Andrea fratello di Pietro, o quella di Gerusalemme quale sede originaria del cristianesimo. Da qui generò poi il problema dei cinque patriarcati che costituivano la "pentarchia" (Roma, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e Costantinopoli), di cui vedremo ancora alcuni aspetti più avanti.

e no cominciato ed impiegherà molto tempo per affermarsi¹⁹⁶, tanto che il concilio stesso sancì (can. 6) una sorta di preminenza dei vescovi di Roma e di Alessandria¹⁹⁷, sede nella quale si era venuta a creare la diatriba sull'arianesimo, che aveva creato il bisogno della verifica collegiale.

I problemi sottesi a quanto ora detto sono ovviamente legati al modo in cui Costantino si propose rispetto a quella prima convocazione dei vescovi da parte di un imperatore, ai vescovi stessi e alla valenza degli atti conciliari. Infatti, una volta definitosi ἐπίσκοπος τῶν ἑκτὸς¹⁹⁸, egli si era attribuita una competenza sulla costituzione esterna della chiesa e si era posto come arbitro ed esecutore delle decisioni dei vescovi. Questo atteggiamento di preminenza nei confronti dei problemi della fede, come nei confronti di qualunque altro problema di portata generale nell'amministrazione dell'impero, fu fatto proprio anche da Teodosio I nel momento in cui convocò il (primo) concilio di Costantinopoli del 381¹⁹⁹. Sennonché, al di là della necessità di far cessare definitivamente i ritorni del pensiero arianista, che avevano influenzato gli stessi ambienti di corte, nonché di condannare le teorie macedonianiste, che negavano l'esistenza dello

¹⁹⁶ WIPSZYCKA E., *Storia della Chiesa*, cit., pp. 42 s. rileva giustamente che il termine "papa", dal greco πάππας, veniva riferito nell'antichità a tutti i vescovi quale titolo onorifico, fino a che nel VI sec. si cominciò a usare in Occidente la parola "papa", senza altre aggiunte, per indicare il vescovo di Roma, prima indicato come *Romanus papa*, o *Urbis papa*. Quindi si inverò l'uso di omettere il titolo per gli altri vescovi, fino a che (1073) Gregorio VII proibì che il termine fosse usato per vescovi che non fossero quello di Roma. D'altronde, nei testi di storia ecclesiastica qui usati, si parla sempre di "vescovo di Roma". Ancora nel 1324 Marsilio da Padova contesta, nel *Defensor pacis* (1.19), che il vescovo di Roma possa avere alcuna pienezza di poteri, contro la sovranità popolare, in forza dell'asserita donazione di Costantino e della discendenza dall'apostolo Pietro (Mt. 16.19).

¹⁹⁷ Il canone stabili che sarebbe spettato al vescovo di Alessandria il privilegio di proclamare alla curia romana ogni anno la data in cui sarebbe caduta la Pasqua, data da differenziare dalla pasqua ebraica.

¹⁹⁸ Eus. *Κωνσταντινὸν βίος* 4.24. È noto che la bibliografia che si è occupata non solo del passo eusebiano ἐγὼ δὲ τῶν ἑκτὸς ὑπὸ θεοῦ καθεσταμένως, ma soprattutto del significato da attribuire al sintagma τῶν ἑκτὸς, è sterminata. Qui semmai è opportuno menzionare SIMONETTI M., *Il concilio, il papa e l'imperatore*, in *I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V*, Roma 2002, p. 25 ss., che di recente ha trattato il problema del potere imperiale utilizzato in area conciliare, cioè all'interno di un argomento di competenza dei vescovi di una delle religioni dell'impero, così cercando di integrare la struttura della chiesa in quella dell'impero, dal momento che le decisioni conciliari, mediante l'approvazione dell'imperatore, avrebbero avuto valore legale per i sudditi. Altre considerazioni, che occorre tenere presente, sono in DOVERE E., *Diritto romano e prassi conciliare ecclesiastica (secc. III-V)*, in *I concili*, cit., pp. 7 ss. (= *SDHI*. n. 69, 2003, pp. 149 ss.).

¹⁹⁹ Passato poco tempo, come è facile notare, dalla promulgazione della *Cunctos populos* (C.Th. 16.1.2 – 27 febbraio 380), la cui sostanza faceva superare, una volta che tutti avrebbero dovuto essere cristiani, il problema della precedente età costantiniana dell'essere l'imperatore "vescovo (forse) dei laici", o (meglio) "degli altri di fuori (che non sono cristiani)".

Spirito Santo, e apollinariste²⁰⁰, il concilio cominciò a porre il problema della relazione gerarchica fra le sedi vescovili cui facevano riferimento più chiese locali. Al termine del concilio, con intervento tipicamente cesaropapista²⁰¹, l'imperatore Teodosio decretò che si dovessero reintegrare i vescovi che avevano sostenuto l'uguaglianza tra le divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dopo aver sancito la condanna alla pena dell'infamia, come eretici, per coloro che non avessero seguito la dottrina dei canoni di Nicea, abbandonati alla vendetta divina ed alle pene imperiali, stabilite *ex coelesti arbitro*.

Poiché il vescovo di Roma (Damaso I [366 – 384]) non aveva inviato al concilio alcun rappresentante, e dunque non vi avevano partecipato vescovi occidentali, mentre vi erano stati presenti 150 vescovi delle diocesi d'Oriente, il carattere di ecumenicità di questo (primo) concilio di Costantinopoli fu garantito dal successivo concilio di Calcedonia (451)²⁰².

Frattanto si era celebrato nel 431 ad Efeso un altro concilio sotto la direzione di Teodosio II, cui avevano partecipato approssimativamente 200 vescovi per trattare del problema del nestorianesimo²⁰³. Negli atti conciliari la sede di Costantinopoli fu elevata a patriarcato all'interno della nascente pentarchia, costituita appunto dalle cinque sedi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme; mentre il canone 28. del successivo concilio di Calcedonia del 451, convocato dall'imperatore Marciano, spinto dalla moglie Pulcheria, per una definitiva condanna del nestorianesimo²⁰⁴, sancì la preminenza del patriarcato di Costantinopoli su quelli di Antiochia e di Alessandria e la sua uguaglianza alla sede apostolica di Roma, argomentando

²⁰⁰ Dal nome del vescovo Apollinare di Laodicea (310-390 d. C.), già distintosi contro l'arianesimo. Apollinare difendeva la divinità della persona di Cristo, negata dall'arianesimo, sostenendo che Gesù avrebbe avuto una umanità incompleta, dotata di anima vegetativa e animale, ma priva di anima razionale, che sarebbe stata colmata dal Verbo divino che era in lui. Dopo la condanna conciliare, l'apollinarismo si dissolse.

²⁰¹ Ormai nella sua veste, dopo l'editto di Tessalonica (C.Th. 16.1.2 – 27 febbraio 380), di capo dell'*οἰκουμένη*, che professa l'unica fede che Pietro apostolo ha trasmesso ai Romani, come egli asserisce essere rivelata fino ad oggi da Dio stesso, e come chiariscono che sia seguita da Damaso pontefice e da Pietro vescovo di Alessandria.

²⁰² Su cui, di recente, DOVERE E, *Sinodo di Calcedonia (a. 451) e legislazione d'Oriente*, in *Medicina Iuris, Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, vol. III, Bari, 2013, p. 1 ss.

²⁰³ Nestorio (ca. 381-451), patriarca di Costantinopoli dal 428 al 431, sosteneva che in Gesù Cristo convivevano due persone, una umana ed una divina. Maria era madre solo dell'uomo, cioè era solo *Χριστοτόκος*, e non già *Θεοτόκος* come riconosciuto nel Concilio di Efeso (431), per cui le due persone di Cristo dio e di Cristo uomo sarebbero state unite solo da un punto di vista "morale", cioè nell'umanità di Gesù si sarebbe contenuta la sua divinità.

²⁰⁴ Il Concilio condannò, tra l'altro, il secondo concilio di Efeso del 449, che aveva sostenuto l'eresia monofisita di Eutiche.

che Costantinopoli era divenuta la Νέα Πόμη come nuova sede dell'impero. Ovviamente il vescovo di Roma Leone, ricordato poi come papa Leone Magno, rifiutò di accettare il canone 28. proprio perché la proclamazione dell'uguaglianza fra la sede di Costantinopoli e quella di Roma, sulla base dell'argomento che Costantinopoli era la nuova sede dell'impero, finiva per sminuire l'autorevolezza sia della chiesa di Roma, che era stata la sede di Pietro; sia della stessa Roma in quanto vera sede genetica dell'impero romano.

Ma, ai fini della considerazione che stiamo qui svolgendo, l'atto di cesaropapismo più dirompente si deve proprio a Giustiniano che, per cercare di porre fine ai problemi creatisi col nestorianesimo e per comporre le diatribe monofisite che investivano larghi territori dell'impero e serpeggiavano anche a corte²⁰⁵, emanò il decreto dei "tre capitoli", del 543 o del 544, col quale condannava Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Cirro e Iba di Edessa²⁰⁶. Per superare le opposizioni suscitate dal provvedimento, Giustiniano pretese che anche Vigilio, vescovo di Roma, approvasse la condanna tricapitolina, tanto che, di fronte alle sue resistenze, lo fece prelevare a Roma, forse il 22 novembre 545, e lo fece portare, verosimilmente dopo un lungo soggiorno in Sicilia, a Costantinopoli fra la fine del 546 e gli inizi 547. Poiché il decreto, seppure intanto approvato dalla maggioranza dei vescovi orientali, era comunque fortemente criticato da più chiese dell'impero, e lo stesso Vigilio temeva che sarebbe stato opposto da molti vescovi occidentali²⁰⁷, Giustiniano convocò il secondo concilio di Costantinopoli, che si aprì il 5 maggio 553, perché l'assemblea dei vescovi recepisse il suo editto ed aderisse alla condanna dei tre teologi. Vigilio rifiutò a lungo di aderire, tanto che fu tenuto prigioniero per diversi mesi, e firmò la condanna tricapitolina solo l'8 dicembre 553 con una lettera diretta ad Eutichio, patriarca di Costantinopoli, riprendendo poi in dettaglio i temi della condanna in una costituzione apostolica del 26 febbraio 554²⁰⁸.

Non mi sembra dunque che si possa dubitare, in tutto l'arco di tempo qui considerato, della posizione di assoluta ed indiscussa supremazia dell'imperatore in tutte le questioni che riguardano la vita dei sudditi, ivi comprese quelle inerenti la fede, rispetto alle quali anzi, nell'età giustiniana, l'importanza della

²⁰⁵ Risulta che la stessa imperatrice Teodora fosse monofisita, in aperto contrasto con la politica di Giustiniano.

²⁰⁶ Verosimilmente per recuperare i rapporti coi monofisiti, sebbene gli ortodossi vi riconoscessero un attentato all'integrità del concilio di Calcedonia.

²⁰⁷ I quali infatti dettero luogo allo "scisma tricapitolino", cui aderirono vescovi dell'Italia settentrionale, compresa Milano e Aquileia, della Gallia e del Norico.

²⁰⁸ L'argomento è oltremodo complesso. Se ne possono seguire gli sviluppi partendo da SOTINEL C., *vc. Vigilio*, in *Enc. dei papi*, vol. III, Roma, 2000.

materia ha finito per prevalere addirittura sui limiti spaziali della sovranità.

Ma nel tempo di Zenone, quella serie di problemi interni che, come abbiamo riscontrato sopra, lo spingevano ad abbandonare l'Occidente al suo destino, lo inducevano ad altrettante considerazioni anche sul piano delle problematiche di carattere religioso. Secondo quanto abbiamo rapidamente visto sopra, le dispute che si generavano su argomenti strettamente inerenti alle ragioni della fede divenivano subito argomento di divisione oppositiva anche sul piano politico, e la loro composizione richiedeva una capacità gestionale ed una autorevolezza che Zenone dava prova di non avere.

Nel 475 Zenone aveva dichiarato eretico Timoteo II Erulo, vescovo di Alessandria, perché monofisita. Ma il clero alessandrino lo aveva sostituito eleggendo nel 477 Pietro Mongo, a sua volta monofisita. L'imperatore, convinto di essere tanto autorevole da far cessare la diatriba, lo condannò a morte e ordinò l'insediamento di Timoteo III Salofaciolo quale nuovo vescovo. Ma la deposizione e condanna di Pietro Mongo acuì la distanza fra Alessandria e Costantinopoli e, nel tentativo di ricomporre le divergenze, Acacio, patriarca di Costantinopoli, consigliò all'imperatore di promulgare un decreto di riconciliazione. È noto infatti che il 28 luglio 482 Zenone pubblicò il decreto detto Ἐνωτικόν (*Henoticòn*)²⁰⁹, nel tentativo di chiudere la non ancora definita disputa fra "calcedoniani", che ammettevano, contro la dottrina di Ario e di Nestorio, la natura divina e la natura umana di Gesù²¹⁰, ed i "monofisiti", che gli attribuivano, secondo la dottrina di Eutiche, la sola natura divina²¹¹. Secondo Zenone ed Acacio, la ἐνότης, cioè l'unione, e la ἔνωσις, cioè la necessaria riduzione all'unità religiosa dell'impero, si sarebbero raggiunte riaffermando per decreto imperiale che le decisioni dei tre concili di Nicea, Costantinopoli ed Efeso erano tutte valide; che Cristo era vero Dio e vero Uomo in una sola persona, omesso qualsiasi riferimento alla sua "natura"; che gli insegnamenti di Nestorio e di Eutiche erano falsi; che quindi i dodici anatematismi di Cirillo di Alessandria alle loro dottrine erano validi²¹²; e che Maria era da designare come Θεοτόκος, quindi "madre di Dio" e non "madre di Gesù". Dal punto di vista costituzionale, il decreto zenoniano era una legge imperiale vincolante per tutti i vescovi, pena la deposizione e l'esilio, sebbene il testo non prendesse posizione

²⁰⁹ Evagrio Scolastico, III, 14; OSTROGORSKY G., *Storia*, cit., p. 56, giustamente sottolinea come l'editto avesse provocato il sorgere di un terzo partito, tra monofisiti e duofisiti, di "tiepidi" filoimperiali. Sull'atteggiamento di Zenone nei confronti del problema religioso sono utili gli scritti di Elio Dovere, ora raccolti in *Medicina legum. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, vol. I, Bari 2009.

²¹⁰ Cioè le chiese ortodosse di Roma e di Costantinopoli.

²¹¹ Cioè le chiese dissidenti di Antiochia e di Alessandria d'Egitto.

²¹² Cirillo di Alessandria, terza lettera a Nestorio.

proprio sul punto chiave del dibattito, vale a dire sulla “natura” o sulle “nature” di Cristo, in una sorta di cosciente ignoranza di quanto era stato discusso e deciso a Calcedonia, così da accontentare i monofisiti di Antiochia e di Alessandria.

L'entrata in vigore dell'*Henoticòn* significò la rimozione dei patriarchi delle due sedi, che si erano opposti al provvedimento: nella sede di Alessandria tornò Pietro Mongo²¹³, ed in quella di Antiochia fu insediato Pietro Fullo²¹⁴, anch'egli monofisita. Convocato il suo primo sinodo romano, il vescovo Felice III rese nota la scomunica sinodale di Pietro Fullo; ed altrettanto fece Acacio, in forza di quanto deciso da un sinodo costantinopolitano. Nel 484, Felice scomunicò anche Pietro Mongo, ma questi si avvicinò immediatamente all'imperatore e al patriarca Acacio, sottoscrivendo l'*Henoticòn*. Felice, all'esito delle decisioni di un nuovo sinodo romano, ingiunse all'imperatore di espellere Pietro Mongo da Alessandria, e ad Acacio di venire a Roma per giustificare la sua condotta²¹⁵. Ma i legati romani, i vescovi Vitale e Miseno, latori a Costantinopoli dell'ingiunzione, furono fatti prigionieri e quindi indotti ad aderire all'eresia. Il 28 luglio 484 Felice convocò un ulteriore sinodo ed i settantasette vescovi riuniti in Laterano condannarono l'*Henoticòn* e scomunicarono Pietro Mongo, Pietro Fullo, i legati pontifici e Acacio perché aveva peccato contro lo Spirito Santo e l'autorità apostolica del vescovo di Roma. L'imperatore sostenne però il patriarca di Costantinopoli che, ignorata la scomunica, rimosse il nome di Felice e mantenne quello di Pietro Mongo nei Sacri Dittici²¹⁶. Acacio rimase nella sua carica fino a quando, nel 489, morì. Questo episodio dette luogo al c.d. “scisma acaciano”, che terminò solo nel 518, durante il regno di Giustino I, quando l'*Henoticòn* fu abrogato e ripresero i rapporti fra la chiesa di Costantinopoli e

²¹³ Tempo prima, Pietro Mongo era stato cacciato da Alessandria assieme al patriarca Timoteo Erulo. Alla morte di Erulo era stato acclamato patriarca, ma Zenone aveva invece nominato Timoteo Salofaciolo, che già aveva sostituito l'Erulo dal 460 al 475, ed aveva condannato a morte Pietro Mongo, che quindi era scappato e viveva nascosto. Morto Salofaciolo (481 o 482), divenne patriarca di Alessandria Giovanni Talaia, che però fu depresso da Zenone per essersi rifiutato di sottoscrivere l'*Henotikòn*. Zenone propose allora a Mongo di tornare sul trono patriarcale, a condizione che firmasse il decreto: e Mongo accettò.

²¹⁴ Si ritiene che Pietro Fullo sia stato membro del convento degli Ἀκοιμητοί (senza sonno), sulla riva asiatica del Bosforo, e che sia stato espulso per la sua dottrina eretica. Raggiunta Costantinopoli, avrebbe incontrato i favori di Zenone che, dopo varie vicende, si sarebbe adoperato presso Leone I per mandarlo ad Antiochia come *magister militum per Orientem* (463). Ad Antiochia sarebbe riuscito a divenire patriarca attorno al 470, pur essendo apertamente contrario al concilio di Calcedonia e monofisita. Rimase al soglio patriarcale fino alla morte (488).

²¹⁵ Cfr. la *Episcopali diligentia*, epistola di Felice III ad Acacio, in THIEL A., *Epistulae romanorum pontificum genuinae*, vol. I, Brunsberg, 1868, pp. 239 s.

²¹⁶ Tipo di registro con tavolette, poggiato sull'altare contenente i nomi dei vescovi e dei benefattori.

quella di Roma.

Mi sembra dunque sia evidente che, anche nell'ambito degli argomenti inerenti la religione, i rapporti dell'Oriente di Zenone con l'Occidente del secondo V secolo non potessero essere distesi. Zenone, del resto, risultava ancora epigono di quella politica di conservazione del vecchio impianto imperiale, che aveva appreso ancora dal suocero Leone, e si era mostrato incapace della lungimiranza diplomatica di Teodosio I. Inoltre egli scontava ancora, sul piano religioso, la controversia fra Oriente ed Occidente che si era accesa nell'anno di regno di Basilisco (476), quando l'usurpatore, convinto da Timoteo Erulo²¹⁷ della bontà della dottrina di Eutiche, aveva pubblicato un'enciclica imperiale in opposizione ai decreti di Calcedonia²¹⁸. Il patriarca Acacio aveva mostrato un certo favore per i contenuti dell'enciclica; ma accortosi ben presto che la maggioranza del clero e del popolo costantinopolitano avversava la dottrina monofisita, aveva accolto con zelo quanto Simplicio, allora vescovo di Roma, gli scriveva in una lettera di protesta, su ispirazione delle comunità monastiche che facevano riferimento a Daniele stilita²¹⁹. Basilisco fu ben presto spazzato via dal ritorno di Zenone, ma l'abrogazione dell'enciclica non bastò a tacitare la fazione monofisita; e le vicende di Alessandria, per la nomina di Pietro Mongo, consentirono ad Acacio di tornare sul tema calcedoniano del primato della sede di Costantinopoli su tutte le chiese orientali, nel tentativo di opporsi alla sempre crescente autorevolezza e preminenza della sede di Roma. Alla protesta di Simplicio, Acacio contrappose la sua difesa dell'unione delle sedi orientali, ispirando appunto a Zenone i contenuti diplomatici e riconciliativi dell'*Henotikòn*, e mantenendo la propria opposizione perseverando nello scisma.

Quando, nel 483, Felice III fu nominato vescovo di Roma, l'opposizione della sede romana divenne ancora più radicale perché Felice inviò direttamente a Zenone una lettera con la quale asseriva che l'imperatore non poteva pronunciarsi in materia di fede, antepoendo quindi la pretesa dell'episcopato romano sulla valenza degli atti imperiali in materia religiosa. Ovviamente ciò indeboliva la sovranità stessa, oltre che l'autorevolezza, dell'imperatore, proprio in un momento in cui, come sopra abbiamo visto, si erano ripresentate pressioni disgregatrici interne, che dapprima, per ciò che concerneva la politica verso l'Occidente, avevano sconsigliato di aderire a quanto Odoacre aveva mandato a chiedere; e che ora venivano a suggerire di sganciare definitivamente i rapporti

²¹⁷ Timoteo, sostenitore del monofisismo, era patriarca di Alessandria. Muore nel 477.

²¹⁸ La condotta ondivaga di Basilisco è narrata da Evagrio Scolastico, 3.4-6 e 3.7, ove sono riportati i testi delle lettere di condanna e di riammissione del credo calcedoniano.

²¹⁹ Cfr. le quattro lettere di Simplicio in THIEL A., *op. cit.*, pp. 177-186.

con l'altra *pars imperii*, dove si erano venute a creare nuove forze che, senza avere alcuna consistenza sul piano strettamente costituzionale, si rivelavano invece estremamente dirompenti e disgregatrici delle prerogative della corona.

Tutto quanto abbiamo sin qui veduto costituisce a mio avviso un ulteriore argomento utile alla maturazione, nel pensiero di Zenone, del vantaggio implicito nell'idea di inviare i Goti di Teodorico Amalo²²⁰ a completare l'opera di sganciamento e di avvio al suo destino dell'Occidente, già iniziata con quanto risposto alle ambascerie di Odoacre²²¹. Zenone infatti non mandava solo una quantità di armati, con tutte le loro famiglie, ad opporsi ad un potenziale nemico, pericolosamente presente vicino alle sue frontiere; ma inviava anche un'intera orda di eretici, probabilmente in gran misura ariani, ad affiancare popoli di disparate religioni, certamente non coerenti con l'ortodossia emersa dai concili, che avrebbero con ogni verosimiglianza costituito un grosso problema per la chiesa occidentale e per il suo patriarca romano, verosimilmente eletto anche col *placet* di Odoacre²²², forse in tal modo ridotto, almeno nella sua visione, ad una cura pastorale finalmente di dimensioni dichiaratamente locali.

²²⁰ Si ricordi che i Goti di Teodorico partirono verso l'Italia tra la fine del 488 e gli inizi del 489.

²²¹ È noto che, a partire dalla lettura suggerita da Procopio *Guerre (Gothica)* 6.6.14-26, l'idea attribuita a Zenone sarebbe stata quella di ottenere, senza un proprio impegno, né economico, né militare, né morale, una riconquista dell'Occidente. I fatti però, culminati con la guerra gotica di Giustiniano, mi pare non corroborino questa visione, che rimane comunque lontana dalla contingenza storico-politica in cui si trovò ad operare Zenone.

²²² L'argomento dell'influenza di Odoacre nell'elezione di Felice III è discusso da sempre, sebbene rimanga ancora fondamentale la sostanziale scetticità espressa da tempo da PICOTTI G.B., *Sulle relazioni fra re Odoacre e il senato e la chiesa di Roma*, in *RSI*, serie V, 1939, pp. 363 ss.

